

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza dell'11 dicembre 2004 il Tribunale di Palermo dichiarava
Marcello Dell'Utri colpevole dei reati

A) di cui agli artt.110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p. per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:

- 1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;*
- 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovambattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;*
- 3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;*
- 4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le*

conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui all'articolo 416 commi 4° e 5° c.p. trattandosi di associazione armata ed essendo il numero degli associati superiore a dieci. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982

B) di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p. per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte

funzionali agli interessi della organizzazione;

- 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;*
- 3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;*
- 4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.*

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso Dell'Utri a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui ai commi 4° e 6° dell'art.416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi.

e Gaetano Cinà colpevole dei reati

C) di cui agli artt.416 c.p. per avere – in concorso con numerose altre persone ed, in particolare, Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Citarda Benedetto, Mangano Vittorio - fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione, in numero superiore a 10 persone, e per essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l’incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti; Con le aggravanti di cui ai commi 4° e 5° trattandosi di associazione armata ed essendo il numero degli associati superiore a dieci. In Palermo, Milano ed altrove, sino all’entrata in vigore della L.13/09/1982 n.646.

D) di cui agli artt.112 nr.1 e 416 bis c.p. per avere, in concorso con numerose altre persone - tra cui Mangano Vittorio, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovan Battista, Madonia Francesco - fatto parte dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione, in numero superiore a 5 persone e per essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l’incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio e, comunque,

per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nonché per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma sesto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti. In Palermo, Milano ed altre località in territorio italiano, dall'entrata in vigore della L. 13/9/1982 nr. 646 ad oggi.

Il Tribunale, ritenuta la continuazione tra i reati rispettivamente ascritti, condannava il Dell'Utri alla pena di nove anni di reclusione ed il Cina' alla pena di sette anni di reclusione, nonchè entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali, ed il Cinà anche a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

I predetti venivano altresi' dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, e sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni, da eseguirsi a pena espiata.

Entrambi gli imputati venivano inoltre condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive, ed al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili.

Il Tribunale, attraverso una analitica disamina delle risultanze

processuali, valutando in successione cronologica gli episodi che hanno avuto come protagonista Marcello Dell’Utri nell’arco di quasi un trentennio (dai primi anni ‘70 sino alla fine del 1998), ha concluso che sono state acquisite prove certe in ordine

- alla posizione assunta da Marcello Dell’Utri nei confronti di esponenti di “cosa nostra”, ai contatti diretti e personali con alcuni di essi (Bontate, Teresi, oltre a Mangano e Cinà), al ruolo ricoperto dallo stesso nell’attività di costante mediazione, con il coordinamento di Gaetano Cinà, tra quel sodalizio criminoso e gli ambienti imprenditoriali e finanziari milanesi con particolare riguardo al gruppo FININVEST;

- alla funzione di “garanzia” svolta nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale temeva che i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona, adoperandosi per l’assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore dello stesso Berlusconi, quale “responsabile” (“fattore” o “soprastante”) e non come mero “stalliere”, pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano sin dai tempi di Palermo (ed, anzi, proprio per tale sua “qualità”), ottenendo l’avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Girolamo Teresi, all’epoca due degli “uomini d’onore” più importanti di “cosa nostra” a Palermo;

- agli ulteriori rapporti dell’imputato con “cosa nostra”, favoriti, in alcuni casi, dalla fattiva opera di intermediazione di Gaetano Cinà, protrattisi per circa un trentennio nel corso del quale Marcello Dell’Utri

aveva continuato l’amichevole relazione sia con il Cinà che con il Mangano, nel frattempo assurto alla guida dell’importante mandamento palermitano di Porta Nuova, palesando allo stesso una disponibilità non meramente fittizia, incontrandolo ripetutamente nel corso del tempo, consentendo, anche grazie a Cinà, che “cosa nostra” percepisse lauti guadagni a titolo estorsivo dall’azienda milanese facente capo a Silvio Berlusconi, intervenendo nei momenti di crisi tra l’organizzazione mafiosa ed il gruppo FININVEST (come nella vicenda relativa agli attentati ai magazzini della Standa di Catania e dintorni), chiedendo al Mangano ed ottenendo favori dallo stesso (come nella “vicenda Garraffa”) e promettendo appoggio in campo politico e giudiziario.

Il Tribunale ha ritenuto che tali condotte siano rimaste pienamente provate da fatti, episodi, testimonianze, intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni tra lo stesso Dell’Utri e Silvio Berlusconi, Vittorio Mangano, Gaetano Cinà ed anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e che esse abbiano costituito, per la rilevanza causale espressa, un concreto, volontario, consapevole e specifico contributo al mantenimento, consolidamento e rafforzamento di “cosa nostra” alla quale è stata, tra l’altro, offerta l’opportunità, sempre con la mediazione del Dell’Utri, di entrare in contatto con importanti ambienti dell’economia e della finanza, così agevolandola nel perseguitamento dei suoi fini illeciti, sia meramente economici che politici.

L'accusa ad avviso del Tribunale ha trovato conferma anche per il Cinà nelle risultanze dell'indagine dibattimentale dalle quali è emerso, attraverso l'acquisita prova delle sue condotte, che egli, pur non risultando mai formalmente "combinato", era stato di fatto componente della famiglia mafiosa del quartiere palermitano di Malaspina e per lungo tempo al servizio di "cosa nostra" che lo aveva "utilizzato" per il conseguimento dei suoi fini illeciti.

Nonostante la qualità di "uomo d'onore" posato (per asserite questioni familiari) non fosse stata provata, Gaetano Cinà aveva intrattenuto stretti e continui rapporti con numerosi uomini di "cosa nostra" e non gli erano mai venute meno la fiducia e la considerazione di esponenti di spicco di quella associazione criminale, ben consapevoli del suo antico rapporto di amicizia con Marcello Dell'Utri (sempre ammesso da entrambi gli imputati) che aveva loro consentito di "utilizzare" lo stesso Dell'Utri come indispensabile tramite per avvicinarsi all'imprenditore milanese Silvio Berlusconi.

Era stata, dunque, acquisita la prova non solo dell'inserimento di fatto del Cinà nella "famiglia" di Malaspina e quindi in "cosa nostra", ma anche di condotte di partecipazione consistenti in importanti, continui e consapevoli apporti causali al mantenimento in vita di quel sodalizio, tra le quali la riscossione ed il versamento nelle casse di "cosa nostra" della somma di denaro erogata per diversi anni dalla FININVEST e l'iniziale partecipazione all'assunzione ad Arcore di Vittorio Mangano con l'avallo

dei capimafia Bontate e Teresi.

Nell'articolata valutazione degli elementi probatori acquisiti all'esito del dibattimento il Tribunale ha esaminato in primo luogo la genesi della conoscenza di Marcello Dell'Utri con Gaetano Cinà e Vittorio Mangano, l'assunzione del primo alle dipendenze di Silvio Berlusconi e l'arrivo del Mangano ad Arcore.

Il Dell'Utri, dopo avere dal 1961 frequentato la Università Statale a Milano conoscendo Silvio Berlusconi, ed essersi trasferito nel 1966 a Roma, era rientrato a Palermo nel 1970 iniziando a lavorare, per la Cassa di Risparmio, a Catania, a Belmonte Mezzagno ed infine, dal 14 maggio 1973, alla Direzione Generale nel capoluogo siciliano.

Il Dell'Utri aveva ripreso a Palermo i rapporti con la società calcistica Bacigalupo, da lui stesso fondata nel 1957, e proprio in tale ambito, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, aveva avuto origine la conoscenza con il coimputato Gaetano Cinà, padre di uno dei ragazzi che giocavano a calcio, e con Vittorio Mangano.

L'imputato aveva chiarito che il rapporto di lavoro con la banca era cessato a seguito della proposta rivoltagli da Silvio Berlusconi, nell'agosto del 1973, di seguirlo a Milano ove nei primi mesi del 1974 il Dell'Utri si era trasferito venendo assunto nella Edilnord per svolgere di fatto le mansioni di segretario dell'imprenditore milanese.

Questi all'epoca aveva acquistato la villa di Arcore affidando

all'imputato l'incarico di curarne il restauro, e vi si era trasferito verso la Pasqua del 1974.

L'inizio del lavoro di Dell'Utri quale segretario personale di Berlusconi era stato seguito dall'arrivo ad Arcore anche di Vittorio Mangano, assunto proprio con l'intermediazione dello stesso imputato secondo quanto riferito da Berlusconi al G.I. di Milano il 26 giugno 1987 e confermato dal Dell'Utri nell'interrogatorio al P.M. il 26 giugno 1996.

Il Tribunale ha ritenuto che il Mangano di fatto aveva svolto un ruolo di “garanzia” e “protezione” tanto che, secondo quanto riferito dal Dell'Utri e dal Confalonieri, solo dopo il suo allontanamento da Arcore il Berlusconi si sarebbe munito di un apposito servizio di sicurezza per i suoi familiari con guardie private.

Il Tribunale ha quindi evidenziato lo spessore criminale che in quegli anni Vittorio Mangano stava assumendo in forza dei suoi rapporti con esponenti di spicco di “cosa nostra” operanti in quel periodo nel milanese, territorio nel quale in quegli anni la criminalità organizzata era dedita a numerosi sequestri di persona a scopo di estorsione.

Sono stati inoltre delineati i rapporti anche familiari di Gaetano Cinà con soggetti che all'epoca erano al vertice della organizzazione mafiosa (la sorella Caterina Cinà, aveva sposato Benedetto Citarda, padre di Giovanni, esponenti della famiglia mafiosa di Malaspina; una delle figlie di Benedetto Citarda era sposata con Girolamo Teresi, importante imprenditore

palermitano e sottocapo della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù, particolarmente vicino a Stefano Bontate, capo di quella stessa famiglia; altre tre figlie di Benedetto Citarda erano sposate con Giovanni Bontate, inteso l' "avvocato", fratello di Stefano, con Giuseppe Albanese, inteso "Pinuzzu", uomo d'onore della famiglia mafiosa di Malaspina, ucciso nel 1986, e con Giuseppe Contorno, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù).

La sentenza ha esaminato in particolare le dichiarazioni di Francesco Di Carlo che sin dall'inizio della sua collaborazione aveva riferito di un incontro a Milano e della partecipazione del Dell'Utri ad un matrimonio celebrato a Londra con il Cinà e con Girolamo Teresi.

Il Di Carlo in particolare aveva raccontato dei buoni rapporti di amicizia intrattenuti con Gaetano Cinà che gli aveva presentato Marcello Dell'Utri nei primi anni '70 in un bar vicino al negozio gestito dallo stesso Cinà.

Il Dell'Utri, pur confermando i buoni rapporti con il Cinà, aveva invece sempre escluso qualsiasi conoscenza o rapporto con Stefano Bontate e Girolamo Teresi.

Il Di Carlo aveva precisato che, poco tempo dopo la conoscenza con il Dell'Utri, egli aveva incontrato a Palermo Gaetano Cinà, Stefano Bontate e Mimmo Teresi i quali gli avevano proposto di incontrarsi a Milano, dove essi dovevano recarsi, fissando pertanto un appuntamento negli uffici di Ugo

Martello in via Larga.

In occasione di quell'incontro a Milano i presenti avevano proposto al Di Carlo di accompagnarli ad un appuntamento con un industriale, Silvio Berlusconi, il cui nome allora nulla diceva al dichiarante, e con Dell'Utri che invece il Di Carlo aveva già conosciuto a Palermo.

Proprio l'imputato li aveva accolti conducendoli in una sala ove era sopraggiunto il Berlusconi con cui essi avevano cominciato a parlare, oltre che di edilizia, anche della cd. "garanzia" che Stefano Bontate aveva assicurato al suo interlocutore valorizzando la presenza di Marcello Dell'Utri ed il prossimo invio di "qualcuno".

All'uscita il Cinà, parlando con Teresi e Bontate riguardo alla persona da mandare presso Berlusconi, aveva menzionato Vittorio Mangano che il Di Carlo conosceva quale uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, allora aggregata al mandamento del Bontate.

Il Tribunale ha ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni del Di Carlo sottolineando la corrispondenza tra la descrizione dell'edificio in cui si era svolto l'incontro con l'imprenditore Berlusconi ed i rilievi fotografici dell'immobile di via Foro Bonaparte n.24 dove aveva da poco trasferito la sede la società Edilnord di Berlusconi.

Quanto alla tempestività delle accuse del Di Carlo è stato evidenziato come il collaborante abbia riferito dell'incontro milanese fin dalle prime dichiarazioni rese il 31 luglio 1996 dopo il trasferimento in Italia - avvenuto

il 13 giugno 1996 - al termine di un periodo di problemi di salute.

In quell'occasione il Di Carlo aveva riferito le tre principali occasioni di incontro con Dell'Utri: la presentazione avvenuta in un bar a Palermo da parte del Cinà, l'incontro di Milano, la partecipazione al matrimonio di Girolamo Fauci a Londra il 19 aprile 1980.

Quanto agli ulteriori incontri con Dell'Utri, non riferiti dal Di Carlo il 31 luglio 1996, ma solo il successivo 14 febbraio 1997, aventi ad oggetto una cena nella villa di Stefano Bontate nel 1979 circa ed alcuni incontri con Michele Micalizzi, sottocapo del mandamento di Partanna Mondello, presso la lavanderia del Cinà a Palermo, il Tribunale li ha ritenuti privi di valenza illecita ed utili solo a dimostrare la stabilità nel tempo dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà.

Sono stati al riguardo ritenuti privi di concreto fondamento i rilievi della difesa in ordine ad una presa concertazione tra il Di Carlo e Francesco Onorato per avere entrambi parlato dell'incontro presso la lavanderia del Cinà contestualmente (rispettivamente il 12 ed il 14 febbraio 1997) dopo un periodo di comune detenzione al carcere di Rebibbia, in forza delle risultanze della documentazione acquisita presso la Casa Circondariale da cui si evince la costante sorveglianza cui il Di Carlo era sottoposto con annotazione da parte del personale incaricato dei suoi movimenti ed incontri in carcere.

Pur sussistendo il dubbio di una non casuale coincidenza delle

dichiarazioni del Di Carlo e dell'Onorato, il Tribunale ha comunque escluso la concreta rilevanza delle circostanze a fronte del complessivo materiale probatorio acquisito a carico dell'imputato.

Oggetto di specifico approfondimento è stata poi la collocazione temporale dell'incontro di Milano stanti le imprecisioni sul punto del Di Carlo.

Il Tribunale ha concluso che l'incontro è avvenuto nella primavera del 1974 ed in particolare nella seconda metà del mese di maggio, in un periodo compreso tra l'arresto di Leggio Luciano (16 maggio 1974), avendo il Di Carlo riferito che era avvenuto “pochissimo tempo” prima, e di Stefano Bontate (29 maggio 1974), rimasto in carcere per diversi mesi.

In esito all'incontro di Milano, secondo il Di Carlo, Cinà gli aveva manifestato il suo imbarazzo in quanto gli era stato detto di richiedere a Berlusconi la somma di 100 milioni di lire; il collaborante aveva inoltre ricordato che tempo dopo, verso il 1977-78, lo stesso Cinà gli aveva chiesto di interessarsi per avergli il Dell'Utri richiesto di risolvere il problema relativo alla installazione delle antenne televisive a Palermo.

Il Tribunale ha ritenuto di rinvenire il riscontro alle dichiarazioni del Di Carlo in quelle rese in particolare da Antonino Galliano, nipote di Raffaele Ganci e vicino al figlio di questi, Domenico Ganci il quale gli aveva riferito di avere partecipato, quale sostituto del padre Raffaele detenuto nella reggenza del mandamento della Noce, ad una riunione nel 1986 nella villa di

Giovanni Citarda con Pippo Di Napoli, capo della famiglia di Malaspina, e Gaetano Cinà.

Quest'ultimo nell'occasione gli aveva riferito che qualche anno prima Marcello Dell'Utri lo aveva incontrato a Milano esternandogli la preoccupazione per le minacce di sequestro rivolte al figlio di Berlusconi ed asseritamente provenienti da mafiosi catanesi.

Il Cinà rientrato a Palermo ne aveva parlato con i Citarda, suoi parenti, che ne avevano riferito a Stefano Bontate, così organizzandosi un incontro tra i predetti Cinà e Bontate, nonché Mimmo Teresi, a Milano in occasione del quale Berlusconi era stato rassicurato mandandogli per “garanzia” Vittorio Mangano.

Anche riguardo alle dichiarazioni di Di Carlo e di Galliano la difesa ha dubitato della genuinità in forza di un periodo di comune detenzione nel carcere di Pagliarelli a Palermo nel periodo precedente le dichiarazioni del Galliano (14 ottobre 1996), ma il Tribunale ha respinto i rilievi difensivi evidenziando che manca ogni prova di contatto tra i due dichiaranti.

Il Tribunale ha valorizzato quale riscontro alle dichiarazioni del Di Carlo anche quelle provenienti da Salvatore Cucuzza, uomo d'onore dal 1975 della famiglia mafiosa del Borgo, poi aggregata nel nuovo mandamento di Porta Nuova affidato a Pippo Calò, latitante tra il 1976 e il 1977, periodo nel quale il Cucuzza aveva conosciuto Vittorio Mangano che, dopo la lunga detenzione patita dal 1983 al giugno 1994, aveva affiancato

nella reggenza del mandamento di Porta Nuova.

Il Cucuzza aveva in particolare riferito delle confidenze ricevute durante il periodo di codetenzione fra il 1983 e il 1990 dal Mangano il quale gli aveva raccontato del periodo trascorso a Milano nei primi anni '70, confidandogli in particolare che, unitamente ai fratelli Grado e talvolta a Salvatore Contorno, aveva collocato bombe in danno di persone vicine a Silvio Berlusconi per indurlo a prendere qualcuno che lo garantisse; il Mangano proprio con l'interessamento di Gaetano Cinà, che conosceva Dell'Utri, era riuscito a farsi assumere come fattore nella tenuta di Arcore, allontanandosene solo dopo il fallito sequestro del principe Luigi D'Angerio avvenuto ai primi di dicembre del 1974.

Il collaborante aveva poi riferito delle somme di denaro (50 milioni l'anno) che il Berlusconi versava a cosa nostra consegnandole inizialmente a Vittorio Mangano e che tramite Nicola Milano pervenivano al mandamento di Santa Maria di Gesù.

Anche Francesco Scrima, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, aveva riferito di somme di denaro precepite dal Mangano che gli aveva parlato dell'attività svolta a Milano negli anni '70 nella villa del Berlusconi, lamentandosi inoltre una volta intorno al 1988-89 del fatto che Ignazio Pullarà, all'epoca reggente della famiglia di Santa Maria di Gesù, si era impossessato di denaro proveniente dal Berlusconi che il Mangano asseriva fosse di sua spettanza.

Il Tribunale valorizza poi quale ulteriore riscontro al Di Carlo le dichiarazioni di Francesco La Marca, uomo d'onore di Porta Nuova, che aveva riferito di avere appreso da Giovanni Lipari, sottocapo della sua famiglia in quel periodo aggregata al mandamento di Calò, dei rapporti intrattenuti dal 1990 con Vittorio Mangano il quale, per conto del Bontate, si era recato spesso a Milano.

La sentenza passa poi ad esaminare le dichiarazioni di Filippo Alberto Rapisarda, legato per anni a Marcello Dell'Utri per avere questi lavorato alle sue dipendenze verso la fine degli anni '70, sottolineando tuttavia le rilevanti contraddizioni che le caratterizzano e valorizzando solo quelle parti della deposizione che hanno trovato conferma proprio nelle dichiarazioni dello stesso Dell'Utri (presenza di Cinà al momento dell'assunzione presso la società Bresciano del Rapisarda, rimasto "impressionato alla vista del Cinà; confidenze dell'imputato riguardo alla mediazione svolta tra Berlusconi ed i mafiosi, ammessa dal Dell'Utri ancorchè solo in termini di "mera vanteria").

Il Tribunale ha concluso ritenendo provata l'attività di "mediazione" svolta dal Dell'Utri e dal Cinà che avevano operato come canale di collegamento tra cosa nostra, in persona di Stefano Bontate, all'epoca l'esponente di maggiore rilievo del sodalizio mafioso, e l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, ponendo in essere una condotta di consapevole consolidamento e rafforzamento dell'associazione criminale.

La sentenza ha analizzato poi diffusamente il tema della presenza a

Milano negli anni '70 di esponenti di cosa nostra, tra i quali Luciano Leggio, attivi in particolare nella organizzazione di sequestri di persona a scopo di estorsione, richiamando le dichiarazioni di Giuseppe Marchese (riguardo al progettato sequestro di un familiare di Berlusconi, non eseguito per l'intervento di cosa nostra palermitana), Gaspare Mutolo (riguardo all'organizzato e fallito sequestro di un nobile – identificabile in Luigi D'Angerio - ad opera di uomini del Calò e del Bontate, in cui Mangano aveva agito da "basista"), Antonino Giuffrè (sulle confidenze ricevute da Michele Greco riguardo al progetto di sequestrare Berlusconi negli anni '70 ed al citato fallito sequestro di D'Angerio nel dicembre 1974).

Proprio tale fallito sequestro, secondo il Cucuzza, per il ruolo svolto dal Mangano, aveva incrinato i rapporti di questi con Berlusconi il quale, pur non denunciandolo, lo aveva indotto a lasciare il lavoro ad Arcore.

Vittorio Mangano, infatti, arrestato il 27 dicembre 1974 per scontare una pena conseguente ad una condanna per truffa, era ritornato il 22 gennaio successivo ad Arcore ove peraltro per tutto l'anno 1975 era rimasta la sua famiglia (tanto che il Mangano, dopo alcuni giorni di carcere dall'1 al 6 dicembre 1975, aveva eletto domicilio di nuovo in via San Martino n. 42, dunque presso la villa di Arcore).

Il Tribunale ha poi esaminato l'episodio dell'attentato dinamitardo commesso nella villa di via Rovani il 26 maggio del 1975 che solo le indagini svolte anni dopo avrebbero ricondotto alla titolarità di Silvio

Berlusconi.

In occasione infatti di intercettazioni telefoniche effettuate nel 1986 a seguito di un altro attentato commesso il 28 novembre ai danni della medesima villa, era emerso che il Berlusconi ed il Dell'Utri avevano attribuito l'attentato del 1975 proprio al Mangano, inizialmente sospettato anche della nuova azione criminale prima che si accertasse che il predetto era invece da anni detenuto.

La sentenza ha valorizzato poi la prosecuzione dei rapporti tra il Dell'Utri ed il Mangano anche dopo l'allontanamento di questi da Arcore esaminando le dichiarazioni di Antonino Calderone, uomo d'onore di Catania, in merito ad un pranzo avvenuto nel 1976 in un ristorante milanese cui aveva partecipato Marcello Dell'Utri presentatogli nell'occasione dal Mangano, episodio che il Tribunale ritiene sia stato confermato dallo stesso appellante nel corso dell'interrogatorio del 26 giugno 1996.

Esaminato poi il profilo criminale mafioso di Vittorio Mangano ed il suo coinvolgimento in traffici di stupefacenti negli anni successivi all'allontanamento da Arcore, il Tribunale ha riassunto le risultanze delle indagini che hanno condotto all'arresto del predetto nel maggio 1980 nell'ambito di una vasta operazione coinvolgente numerosi esponenti di cosa nostra a Milano e Palermo sfociata nel noto processo a carico di Rosario Spatola ed altri.

In quel contesto il 14 Febbraio 1980 era stata intercettata una

conversazione telefonica su una utenza riconducibile al Mangano che all'epoca soggiornava presso l'Hotel Duca di York di Milano, avvenuta tra lo stesso Mangano e Marcello Dell'Utri, a causa della quale questi era rimasto coinvolto nelle indagini sfociate nel cd. blitz di San Valentino e compendiate nel rapporto della Criminalpol di Milano del 13 aprile 1981 a carico di Vittorio Mangano ed altri denunciati per associazione per delinquere.

Emessa all'epoca una comunicazione giudiziaria per il reato di cui all'art.416 c.p. a carico del Dell'Utri, la sua posizione, stralciata nel 1987, veniva infine decisa con sentenza emessa il 24 maggio 1990 dal G.I di Milano.

Il Tribunale ha ritenuto al riguardo infondata l'eccezione di improcedibilità per ostacolo di precedente giudicato sollevata dalla difesa dell'imputato proprio in conseguenza della citata sentenza.

La conversazione del 14 febbraio 1980, pur contenendo riferimenti a "cavalli", termine criptico usato in altre occasioni dal Mangano per parlare di stupefacenti, non ha comunque evidenziato secondo il Tribunale elementi collegabili a traffici illeciti ed ha costituito il solo contatto accertato nel corso di quelle indagini tra Dell'Utri ed uno dei numerosi personaggi oggetto di attenzione da parte degli inquirenti.

Essa, tuttavia, ha confermato che i rapporti tra Mangano e Dell'Utri erano proseguiti anche dopo l'allontanamento del primo da Arcore,

interrompendosi solo durante la lunga carcerazione del Mangano (dal maggio 1980), e riprendendo dopo la scarcerazione dieci anni dopo.

La sentenza ha quindi esaminato la vicenda del matrimonio a Londra il 19 aprile 1980 tra Girolamo Fauci, detto “Jimmy”, e la cittadina inglese Shannon Green, riferita da Francesco Di Carlo il quale vi aveva partecipato così come gli imputati Marcello Dell’Utri e Gaetano Cinà, nonché il già citato Girolamo (Mimmo) Teresi.

L’imputato aveva confermato la sua presenza, pur occasionale e dovuta all’invito del suo amico Gaetano Cinà, al pranzo nuziale del Fauci escludendo tuttavia di essere stato invitato essendo presente a Londra solo per motivi personali.

Il Tribunale ha evidenziato come, prescindendo dalla casuale o concordata presenza a Londra, fosse risultata comunque provata l’accettazione da parte dell’imputato dell’invito rivoltogli da Gaetano Cinà il quale lo aveva fatto intervenire in quanto consapevole che il Di Carlo ed il Teresi erano ben noti al Dell’Utri per averli incontrati in pregresse occasioni.

Nel contesto dell’analitica disamina dei rapporti intrattenuti da Marcello Dell’Utri con Filippo Alberto Rapisarda, presso il quale l’odierno appellante aveva prestato la propria attività lavorativa dalla fine del 1977 lasciando l’incarico di segretario personale di Berlusconi, il Tribunale si è occupato dei rapporti del Rapisarda con soggetti vicini alla criminalità organizzata, analizzandone le articolate dichiarazioni nella parte riguardante

le accuse formulate a carico del Dell’Utri, pervenendo tuttavia ad un giudizio di sostanziale inattendibilità intrinseca del Rapisarda, le cui indicazioni sono state pertanto valorizzate solo laddove confermate e riscontrate da altre fonti di prova .

Il Rapisarda in particolare aveva riferito di avere assunto Marcello Dell’Utri su richiesta di Gaetano Cinà, conosciuto a Palermo insieme a Teresi ed a Bontate, al quale egli non si era sentito di negare il “favore” richiestogli, ben note essendogli le di lui (del Cinà) frequentazioni mafiose.

Il Dell’Utri, come già precisato, aveva ammesso di essersi presentato al Rapisarda accompagnato dal Cinà pur escludendo di essere stato da costui “raccomandato” per la nuova attività lavorativa.

Il Tribunale all’esito dell’analitica disamina delle risultanze processuali acquisite ha comunque concluso che non sussistono elementi idonei a comprovare che l’odierno appellante abbia svolto attività di riciclaggio di denaro proveniente da cosa nostra o abbia operato per tutelare gli interessi del sodalizio mafioso nel gruppo del Rapisarda.

Sono state infine analizzate anche le dichiarazioni di Angelo Siino che aveva riferito di viaggi compiuti in auto per accompagnare a Milano Stefano Bontate nella seconda metà degli anni ’70 ed in particolare di una occasione in cui aveva incontrato nel capoluogo lombardo Marcello Dell’Utri mentre usciva dall’ufficio di via Larga insieme allo stesso Bontate ed a Ugo Martello.

La sentenza si è poi occupata delle “holdings” facenti capo a Berlusconi analizzando le dichiarazioni di Rapisarda, Di Carlo, Gioacchino Pennino e Tullio Cannella in ordine ad una pretesa attività di riciclaggio da parte di Marcello Dell’Utri dal 1975 in poi, concludendo che non risultavano acquisiti *“riscontri specifici ed individualizzanti alle stesse”*.

Dopo l’esame dei dati processuali relativi al tema degli “investimenti immobiliari in Sardegna” e del “risanamento del centro storico di Palermo”, per i quali non erano emersi riscontri alle tesi accusatorie, il Tribunale ha affrontato il complesso tema del pagamento di somme di denaro da parte della FININVEST all’organizzazione mafiosa nella metà degli anni ottanta e dell’evoluzione dei rapporti tra il gruppo societario e cosa nostra nel passaggio dal periodo di Bontate, ucciso il 23 aprile 1981, a quello di Riina, per mezzo dei fratelli Pullarà, uomini d’onore della stessa “famiglia” di S. Maria di Gesù.

E’ in tale periodo – inizio degli anni ’80 - che si era registrata l’acquisizione di emittenti televisive siciliane da parte della società milanese impegnata a diffondere su tutto il territorio nazionale i programmi trasmessi dai canali dell’azienda milanese.

Dopo avere richiamato le dichiarazioni di Francesco Di Carlo sulla richiesta di “messa a posto” che Marcello Dell’Utri aveva rivolto a Gaetano Cinà per l’installazione dei ripetitori TV e sul fatto che da Riccobono e Madonia, responsabili per cosa nostra delle zone ove le antenne dovevano

essere collocate, aveva avuto conferma del fatto che Cinà aveva effettivamente contattato Bontate e Teresi risolvendo la questione, il Tribunale ha analizzato i passaggi relativi all'acquisizione di canali televisivi privati in Sicilia da parte della FININVEST.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, tutti uomini d'onore della famiglia mafiosa della Noce dal 1983 aggregata al mandamento diretto da Raffaele Ganci, era emersa la vicenda relativa al pagamento di somme di danaro da parte della FININVEST a cosa nostra per le “antenne” televisive.

Il primo di essi, Calogero Ganci, figlio di Raffaele, aveva precisato di avere appreso dal padre che Cinà verso il 1984-85 aveva reso nota la richiesta di Marcello Dell’Utri che, per conto di una ditta milanese, voleva “aggiustare la situazione delle antenne televisive”, ovvero “mettersi a posto” con cosa nostra al fine di ottenere, pagando, la “protezione” per le antenne in Sicilia.

Lo stesso Dell’Utri si era lamentato con Cinà del fatto di essere “tartassato” dai fratelli Pullarà, Giovanbattista ed Ignazio, uomini d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, che ricevuta dal Riina dopo la morte di Bontate e Teresi la “reggenza” del mandamento, avevano ereditato i rapporti con la ditta di Milano in precedenza da costoro intrattenuti.

Gaetano Cinà aveva informato della richiesta il suo capofamiglia Pippo Di Napoli che ne aveva riferito a Raffaele Ganci, capo mandamento, il quale

aveva a sua volta informato Salvatore Riina.

Questi, risentito per non avere avuto prima notizie di tali rapporti con la ditta di Milano, aveva deciso che la “situazione” portata dal Cinà doveva essere da allora gestita personalmente ed esclusivamente dal Cinà che pertanto si recava un paio di volte l’anno a Milano per ricevere da Marcello Dell’Utri una imprecisata somma di danaro a titolo estorsivo che consegnava a Palermo a Pippo Di Napoli il quale la recapitava tramite Raffaele Ganci al Riina.

Francesco Paolo Anzelmo a sua volta, aveva riferito tra l’altro di avere appreso tra il 1985 ed il 1986 da Raffaele Ganci che Cinà si “*interessava a riscuotere dei soldi da Marcello Dell’Utri*” il quale si lamentava di essere tartassato da Ignazio Pullarà per ragioni ignote al dichiarante.

Il Di Napoli, appresa la lamentela, ne aveva riferito a Raffaele Ganci che aveva notiziato Salvatore Riina il quale aveva deciso di estromettere Pullarà affidando la gestione al solo Cinà.

Antonino Galliano a sua volta, nipote di Raffaele Ganci, uomo d’onore “riservato” dall’ottobre 1986 della famiglia mafiosa della Noce, aveva riferito di aver incontrato nella villa di Giovanni Citarda alla fine del 1986, alla presenza di Mimmo Ganci, Gaetano Cinà il quale aveva detto di non volere più recarsi a Milano a riscuotere i soldi dal Dell’Utri perchè questi aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento scostante.

Informatone il Riina, questi agli inizi del 1987 lo aveva incaricato di

imbucare da Catania una lettera intimidatoria indirizzata a Berlusconi e di effettuare, sempre da Catania dopo qualche settimana, una telefonata minacciosa allo stesso.

Ciò il Riina aveva deciso perché, avendo la mafia catanese compiuto proprio in quel periodo un attentato ai danni di Berlusconi collocando un ordigno esplosivo in una sua proprietà, voleva far credere che anche le ulteriori intimidazioni provenissero da “cosa nostra” catanese con il cui capo Benedetto (Nitto) Santapaola il Riina si era accordato.

All'esito delle intimidazioni, come previsto, il Cinà, convocato a Milano dal Dell'Utri che gli aveva chiesto di interessarsi per risolvere la questione, definita da Salvatore Riina con il previsto raddoppio a 100 milioni di lire della somma fino ad allora corrisposta dal Dell'Utri, da pagare in due rate semestrali di cinquanta milioni ciascuna.

Il denaro proveniente da Dell'Utri era stato da allora in poi consegnato al Cinà che lo aveva recapitato a Di Napoli il quale, tramite Raffaele Ganci lo aveva ripartito, in conformità alle direttive di Riina, tra tre famiglie mafiose (Santa Maria di Gesù, San Lorenzo e la stessa Noce).

Il Tribunale, nel valutare le dichiarazioni dei tre collaboratori ed il rilievo difensivo secondo cui in particolare Ganci ed Anzelmo avrebbero potuto essere condizionati dalle propalazioni di Salvatore Cancemi che per primo aveva riferito sul punto, ha escluso la possibilità di una dolosa preordinazione ed ha ritenuto le dichiarazioni del Ganci e dell'Anzelmo

riscontrate da dati di rilievo che ne hanno convalidato il contenuto.

E' stato in particolare valorizzato il contenuto di una conversazione telefonica intercettata nell'ambito del processo cd. Bresciano tra Gaetano Cinà e Alberto Dell'Utri, fratello dell'imputato, avvenuta il 25 dicembre 1986, in epoca dunque prossima proprio al riferimento temporale fornito dal Galliano (incontro alla villa del Citarda alla fine del 1986 durante le festività natalizie), riguardo alle lamentele che il Cinà aveva fatto per il comportamento tenuto nei suoi riguardi da Marcello Dell'Utri che non lo trattava più come prima ("...Sei come Marcello che dice perfetto, magnifico e poi sto tre ore ad aspettarlo (risate)...e poi se mi dice ottimo sono consumato (altre risate), non si fa vedere più, va bene, Alberto").

Anche la vicenda, narrata dal Galliano, dell'intervento deciso da Salvatore Riina per "rafforzare" Cina' agli occhi di Marcello Dell'Utri, disponendo l'effettuazione da Catania di minacce telefoniche e per lettera ai danni del Berlusconi, ha trovato riscontro secondo il Tribunale nel contenuto delle intercettazioni del citato procedimento cd. Bresciano laddove, nel corso della conversazione telefonica del 29 novembre 1986 tra Berlusconi e Dell'Utri dopo l'attentato dinamitardo della sera precedente alla villa di via Rovani a Milano, emergeva come Berlusconi e gli inquirenti fossero convinti che la responsabilità era da ricondurre a Vittorio Mangano sull'erroneo presupposto che questi fosse stato scarcerato.

In quella conversazione l'imputato Marcello Dell'Utri aveva

manifestato le sue perplessità essendo all'oscuro della ritenuta scarcerazione (“Ah, non lo sapevo neanche”) e non credendo alla responsabilità del Mangano, dubbi fondati in quanto effettivamente costui all'epoca era detenuto e l'attentato non era stato opera sua.

Nella telefonata del giorno successivo (30 novembre 1986 ore 14,01) proprio Marcello Dell'Utri aveva riferito a Berlusconi di avere parlato con una persona identificabile nell'amico di sempre Gaetano Cinà che aveva perentoriamente assicurato l'assoluta estraneità del Mangano, peraltro ancora detenuto, all'attentato di due giorni prima (“è assolutamente proprio da escludere, ma proprio categoricamente”), riservandosi di precisare ulteriori particolari in un colloquio personale con Berlusconi (“comunque, poi ti parlerò di persona”).

Dalle intercettazioni telefoniche acquisite sono emerse, inoltre, secondo il Tribunale ulteriori conferme alle indicazioni provenienti soprattutto dal Galliano circa una causale, divergente da quella indicata da Ganci ed Anzelmo, riguardo alle dazioni di danaro da Dell'Utri a cosa nostra, ricollegandole non al “pizzo” bensì ad una sorta di “regalo” o “contributo” per l'interessamento di Riina e la “protezione” assicurata all'azienda milanese.

Sul tema dei pagamenti per le antenne televisive, per il periodo successivo (1989/90) sono state assunte ed esaminate dal Tribunale le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante e Salvatore Cancemi.

Il Ferrante, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, pur non avendo mai conosciuto Dell'Utri né Cinà, aveva precisato che Raffaele Ganci aveva consegnato a Biondino Salvatore, reggente del suo mandamento, danaro proveniente da “Canale 5” con cadenza semestrale o annuale, aggiungendo che egli aveva personalmente assistito ad alcune di tali consegne dell’importo di cinque milioni di lire, non collegate tuttavia ad estorsioni per i ripetitori FININVEST o gli uffici di “Canale 5” nel territorio della famiglia mafiosa, pervenute almeno dal 1988/89 e fino al 1992.

Il Ferrante aveva permesso di rinvenire anche due rubriche manoscritte contenenti annotazioni di somme di denaro provenienti da commercianti ed imprenditori di San Lorenzo ed una di tali indicazioni (“*Can 5 numero 8*” in una rubrica e nell’altra al numero 8 “*regalo 990, 5000*”) era da ricondursi secondo il collaborante ad una dazione di cinque milioni di lire da parte di Canale 5 nel 1990 a titolo di “regalo” non dovendosi ricollegare pertanto a causale estorsiva.

Confutati gli articolati rilievi difensivi, il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del Ferrante riscontrate da quelle rese da Antonino Avitabile, vicino alla famiglia mafiosa di Resuttana dai primi anni ’80, e Giusto Di Natale, incaricato nel 1995 da Giuseppe Guastella, reggente della famiglia di Resuttana, di tenere un “libro mastro” relativo alle estorsioni annotandovi una parola (“*u serpente*”) che egli ha riferito al “biscione”, ovvero al logo di una delle emittenti televisioni di Berlusconi, senza però ricordare alcunchè

di pagamenti e consegne di denaro.

Della corresponsione di somme dalla Fininvest ai fratelli Pullarà aveva riferito anche il già citato Francesco Scrima nei termini già accennati (in carcere Vittorio Mangano aveva manifestato nel 1988-89 il suo risentimento perché Ignazio Pullarà, “reggente” a Santa Maria di Gesù dopo la morte di Bontate, si era appropriato di denaro proveniente da Berlusconi).

Per il Tribunale la circostanza è confermata sia da Vincenzo La Piana (che aveva riferito di una confidenza ricevuta dal Mangano nel 1993-94 in merito alla sua estromissione nei rapporti con il gruppo imprenditoriale rappresentato da Dell’Utri, sostituito da Pullarà prima e da “certo” Cinà dopo), sia da Salvatore Cucuzza, anch’egli destinatario in carcere all’epoca del primo maxi processo (febbraio 1986 - dicembre 1987) di confidenze del Mangano che aveva espresso il suo malumore per non avere ricevuto durante la detenzione (dal 1980 in poi) le somme di denaro provenienti da Berlusconi, 50 milioni di lire, percepite sin da epoca precedente la morte di Bontate, ma ormai incassate dai fratelli Pullarà divenuti, dopo l’omicidio del Bontate, “reggenti” del mandamento di Santa Maria del Gesù.

Sul tema il Tribunale ha da ultimo esaminato le dichiarazioni di Salvatore Cancemi ritenuto complessivamente inattendibile a causa della rilevata progressione accusatoria delle sue indicazioni.

Nel concludere la disamina del tema in questione la sentenza ha rilevato come le risultanze probatorie acquisite hanno evidenziato ulteriori condotte

commesse dagli imputati ritenedo provato che entrambi hanno agito perché il gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi corrispondesse somme di danaro alla mafia a titolo estorsivo, consegnate proprio dal Dell’Utri al Cinà il quale recapitava il denaro ai propri referenti mafiosi che provvedevano a ripartirlo tra le più importanti famiglie mafiose di Palermo.

Secondo il Tribunale l’imputato Marcello Dell’Utri, all’epoca dei fatti già consigliere delegato di Publitalia e manager assai vicino a Berlusconi, aveva sostanzialmente “rappresentato” presso i mafiosi gli interessi del gruppo per conto di Berlusconi, scegliendo consapevolmente di “*mediare tra gli interessi della mafia e gli interessi imprenditoriali di Berlusconi, così consentendo al sodalizio criminale di percepire un vantaggio*”, contribuendo al consolidamento ed al rafforzamento di cosa nostra che proprio tramite l’imputato aveva potuto agganciare una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane conseguendo dal rapporto estorsivo consistenti profitti illeciti.

La sentenza poi si occupa degli attentati verificatisi agli inizi del 1990 a Catania ed in provincia ai danni di esercizi commerciali della Standa, azienda acquisita dal gruppo FININVEST nel 1988 e della quale il Dell’Utri era divenuto consigliere di amministrazione.

L’attentato piu’ grave era stato l’incendio dei magazzini di via Etnea a Catania il 18 gennaio 1990 che aveva procurato danni per circa 14 miliardi di lire ed al quale avevano fatto seguito altri attentati minori (21 gennaio, 12,

13 e 16 febbraio 1990).

Secondo il Tribunale sarebbe emersa la prova di una ulteriore condotta dell'imputato di mediazione tra gli interessi di cosa nostra e quelli del gruppo imprenditoriale di Berlusconi alla stregua delle dichiarazioni rese dai cinque collaboratori di giustizia catanesi Maurizio Avola, Giuseppe Pulvirenti, Filippo Malvagna, Claudio Severino Samperi e Francesco Pattarino, e delle conclusioni della sentenza irrevocabile emessa il 10 luglio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Catania nel processo contro Arena Giovanni + 39 (cd. Orsa Maggiore) avente ad oggetto tra l'altro anche gli attentati alla Standa risultati commessi dalla famiglia mafiosa catanese facente capo a Benedetto Santapaola ed a suo nipote Aldo Ercolano, condannati in quel giudizio quali mandanti degli incendi alla Standa e della connessa tentata estorsione.

Anche Antonino Giuffrè aveva reso dichiarazioni sul tema degli attentati alla Standa ancorchè solo precisando che i “palermitani” erano stati contattati dal Santapaola, mentre Angelo Siino aveva a sua volta affermato di avere assistito a Catania ad una conversazione tra Giovanni Brusca e lo stesso Nitto Santapaola, dopo l'attentato commesso ai danni del Sigros il 12 gennaio 1991, nel corso della quale il primo aveva cercato di indurre il catanese a compiere un'azione anche nei confronti di Berlusconi.

Il Siino aveva riferito di ricordare che in quell'occasione il Brusca, dopo un riferimento al Dell'Utri, avrebbe esclamato “*mi ni futtu di*

Dell'Utri" senza tuttavia sapere null'altro perché i due subito dopo si sarebbero appartati escludendolo.

Il Tribunale ha registrato la smentita al riguardo proveniente da Brusca Giovanni sentito sul punto, ritenuta tuttavia irrilevante avendo valutato le dichiarazioni di questi "*ambigue e contraddittorie*".

La sentenza ha in conclusione ritenuto provato il coinvolgimento del Dell'Utri nella vicenda in esame valorizzando le dichiarazioni del teste Vincenzo Garraffa che aveva accennato agli attentati alla Standa affermando che Maria Pia La Malfa, moglie di Alberto Dell'Utri, le aveva detto che il cognato dopo gli attentati aveva risolto il problema parlando con un certo Aldo Papalia e recandosi personalmente a Catania.

Il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto tra il Papalia e Publitalia, i collegamenti di questi con Alberto Dell'Utri e, pur minori, con l'imputato, i contatti del Papalia con Aldo Ercolano, nonché il fatto che effettivamente dal 1990 al 1992 il Dell'Utri in più occasioni si era recato a Catania.

La sentenza ha dunque concluso sul punto ritenendo che, essendo gli attentati cessati improvvisamente doveva ritenersi che fosse stato raggiunto un accordo con la consueta mediazione dell'imputato intervenuto ancora una volta a comporre la questione grazie ai rapporti con esponenti di cosa nostra, non più soltanto palermitani, tanto da avere stavolta agito senza la collaborazione di Gaetano Cinà, consentendo all'organizzazione mafiosa, di conseguire l'illecito profitto perseguito.

Altro tema di cui il Tribunale si è occupato è stato quello del ruolo svolto da Marcello Dell'Utri e dalla società di pubblicità Publitalia nella vicenda della sponsorizzazione della società sportiva “Pallacanestro Trapani” da parte della “Birra Messina”, marchio di proprietà del gruppo “DREHER-HEINEKEN”, ritenendo all'esito della disamina acquisite ulteriori prove della contiguità dell'imputato ad esponenti di rilievo di cosa nostra.

Come evidenziato in una relazione di servizio a firma dell'Ispettore Culcasi della Polizia di Stato di Trapani – trasmessa a Palermo dal P.M. di Trapani unitamente ad una propria relazione il 5 marzo 1997 – il medico trapanese Vincenzo Garraffa, già senatore e presidente della società sportiva Pallacanestro Trapani, al termine di una dichiarazione resa nel contesto di una diversa indagine, aveva spontaneamente riferito a quel P.M. ed in presenza dell'Isp. Culcasi fatti risalenti agli anni 90-92 connessi alla sponsorizzazione della predetta società sportiva, all'epoca presieduta dal Garraffa, da parte della Birra Messina che, tramite Publitalia, aveva sottoscritto un contratto dell'importo di 1.500 milioni di lire.

Il Garraffa aveva precisato che emissari di Publitalia gli avevano tuttavia chiesto il pagamento in contanti ed in nero di metà della somma a titolo di “intermediazione”, pretesa avanzatagli personalmente anche da Marcello Dell'Utri che peraltro, al suo rifiuto, non aveva esitato a fare intervenire esponenti mafiosi locali per convincerlo.

Egli aveva aggiunto che l'importo della sponsorizzazione, pari ad un miliardo e mezzo di lire, era pervenuto in due tranches mediante accredito sul conto della società sportiva e che aveva provveduto, secondo quanto concordato, a pagare i “diritti di agenzia” versando in due soluzioni in contanti la somma complessiva di 70 milioni di lire e successivamente di altri 100 milioni personalmente consegnati a Milano.

Il Garraffa aveva riferito che dopo l'accredito della seconda rata di 750 milioni di lire gli era stato richiesto di versare, in contanti ed in nero, altri 530 milioni a titolo di “provvigione” senza emissione di fattura seppure richiesta e con l'invito a risolvere se del caso la questione direttamente incontrando il Dell'Utri.

Nel corso dell'incontro, avvenuto tra la fine del 1991 o i primi giorni del 1992 nella sede di Publitalia a Milano, il Dell'Utri aveva ribadito al Garraffa che non sarebbe stata rilasciata alcuna fattura a fronte della “provvigione” richiesta, rammentando nell'occasione al suo interlocutore che “*...i siciliani prima pagano e poi discutono...*” e che avevano comunque “*uomini e mezzi per convincerlo a pagare...*”.

Qualche mese dopo, comunque prima dell'elezione al Senato del 5 aprile 1992, il Garraffa aveva ricevuto presso l'ospedale di Trapani ove era primario, la visita di Vincenzo Virga, accompagnato da Michele Buffa, che gli aveva chiesto se fosse possibile risolvere la questione con Publitalia, aggiungendo, alla richiesta del medico di sapere chi lo aveva “mandato”, che

si trattava di “amici” menzionando infine proprio il Dell’Utri.

Ricevuto il rifiuto del Garraffa, Vincenzo Virga aveva esclamato “... *capisco, riferirò, se ci sono delle novità la verrò a trovare, altrimenti il discorso è chiuso...*”.

Il Garraffa aveva affermato di avere informato della “visita” del Buffa e del Virga due persone a lui vicine, Valentino Renzi, all’epoca general manager della Pallacanestro Trapani, e Giuseppe Vento, commissario straordinario della società sportiva cui in particolare il medico aveva confidato che “*se gli fosse successo qualcosa*” si doveva al fatto che era stato avvicinato da “*....personaggi di primo livello, uomini sentiti...*”.

Il Tribunale ha ritenuto riscontrata la versione dei fatti offerta dal Garraffa avuto riguardo all’esito delle indagini ed alle dichiarazioni di testimoni e collaboratori di giustizia.

Sul tema era stato esaminato tra gli altri anche Vincenzo Sinacori, già reggente del mandamento di Mazara del Vallo, che aveva riferito come l’incarico di contattare Vincenzo Garraffa per convincerlo a saldare il debito fosse stato conferito da Matteo Messina Denaro, capo della commissione provinciale di Trapani, tramite esso Sinacori a Vincenzo Virga il quale gli aveva poi confermato che l’incontro era avvenuto.

Il Sinacori aveva infine aggiunto di avere capito in base ai discorsi del Messina Denaro che il Garraffa doveva dei soldi ai palermitani e che al “discorso” proveniente da Vittorio Mangano “forse” era interessato Marcello

Dell'Utri.

Giuseppe Messina, le cui dichiarazioni in sede di incidente probatorio (21 aprile 2000) erano state acquisite (mentre quelle al P.M. del 19 novembre 1996 sono state dichiarate inutilizzabili), si era avvalso della facoltà di non rispondere sulla vicenda della Pallacanestro Trapani confermando soltanto di avere parlato di Dell'Utri con Michele Buffa.

La sentenza, esaminate le ulteriori risultanze acquisite sia documentali che a mezzo dei testi di p.g. incaricati delle indagini, ha ritenuto infine provato l'interesse di Publitalia, e dunque del suo massimo dirigente Marcello Dell'Utri, alla sponsorizzazione ed alla illecita pretesa di restituzione di denaro in contanti ed in nero al fine di costituire fondi occulti, circostanza confermata per il Collegio anche dall'esito del processo svoltosi a Torino a carico dell'imputato condannato irrevocabilmente per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 4 n. 5 della L. 516/82.

La ricostruzione del Garraffa è stata ritenuta riscontrata anche dal contenuto di un documento non datato, rinvenuto in possesso di Renzo Ferdinando Piovella, che il Garraffa aveva ammesso di avere scritto sotto dettatura in relazione alla prospettiva di un rinnovo della sponsorizzazione (anteriormente alla "rottura" con Publitalia) in cui figurava l'annotazione *"alla firma MLD 2.0 dei quali MLD 1 a chi di dovere"* confermativa della circostanza che c'era "qualcuno" cui si "doveva" destinare metà dei due miliardi alla firma del contratto.

In conclusione il Tribunale, pur evidenziando che la vicenda della tentata estorsione ai danni del Garraffa era oggetto di un distinto processo in corso presso l'A.G. di Milano, competente per territorio, (definito al momento della sentenza con la condanna del Dell'Utri e del Virga), ha ritenuto provato che Marcello Dell'Utri fece ricorso al Virga ed al Buffa perchè intervenissero a suo favore, in ciò sollecitati da esponenti di cosa nostra trapanese, così dunque confermandosi la “disinvoltura” con cui l'imputato aveva fatto ricorso a soggetti mafiosi per risolvere i problemi della sua concessionaria di pubblicità, confidando sull'aiuto del Mangano e così rafforzando nei componenti della famiglia mafiosa di Trapani la convinzione di potere disporre del Dell'Utri, influente uomo d'affari e collaboratore stretto di Berlusconi.

Dopo avere esaminato la vicenda di un immobile ubicato in Corso dei Mille a Palermo appartenente alla s.p.a. “Molini Virga”, cui secondo alcuni collaboratori di giustizia, non sufficientemente riscontrati, sarebbero stati interessati i fratelli Graviano ed una società del gruppo Berlusconi, la sentenza ha affrontato proprio il tema dei rapporti, diretti o mediati, tra Marcello Dell'Utri ed i Graviano, arrestati il 27 gennaio 1994 a Milano con Salvatore Spataro e Giuseppe D'Agostino che ne avevano favorito la latitanza.

Il D'Agostino in particolare aveva affermato di essersi recato tempo prima a Milano con Francesco Piacenti e Carmelo Barone il quale aveva

promesso di procurargli un lavoro tramite Dell'Utri tuttavia senza esito a causa del prematuro decesso del Barone.

L'imputato aveva escluso di conoscere D'Agostino, Barone e Piacenti, ma alcune annotazioni nelle sue agende contenevano riferimenti ai tre ed alla data dell'11 febbraio 1994 fissata per l'audizione da parte dei Carabinieri, mentre in un'altra agenda utilizzata dalla segretaria di Dell'Utri relativa al 1992 erano state rinvenute annotazioni riferite al Barone, seguito dal nome “*Melo*”, ed a numeri di utenze telefoniche.

Il Tribunale ha evidenziato come il D'Agostino, nuovamente arrestato per concorso in associazione mafiosa, si fosse deciso a collaborare con la giustizia riferendo che Carmelo Barone, che conosceva Dell'Utri, si era interessato per consentire al figlio di effettuare un provino presso il Milan e per trovare un lavoro, necessario per consentire l'affiliazione del ragazzo da parte della società sportiva, ricerca che non aveva avuto seguito perché il Barone era deceduto a causa di un incidente stradale.

Il D'Agostino aveva aggiunto che tempo dopo i Graviano erano stati interessati per trovargli un lavoro in un ipermercato indicato come “*Eurocommerciale*” che secondo la sentenza gli inquirenti avevano accertato appartenere alla FININVEST.

Tali dichiarazioni secondo il Tribunale avrebbero trovato riscontro in annotazioni contenute nelle agende della segretaria dell'imputato alla data del 2 settembre 1992: “*MELO*” “*interessa al MILAN*”, “*Pacinotti*” con gli

stessi numeri telefonici già rinvenuti con l'indicazione “*Melo Barone*”, l'annotazione “*10 anni*” (età del figlio del D'Agostino) “*in ritiro pullman del Milan, interessato D'Agostino Giacomo (Patrassi – Zagatti)*”, questi ultimi cognomi di due tecnici del Milan cui si sarebbe dovuto presentare per il provino il giovane Gaetano, erroneamente indicato come Giacomo).

Anche Salvatore Spataro, cognato del D'Agostino aveva sostanzialmente confermato le dichiarazioni di quest'ultimo.

All'esito della disamina delle dichiarazioni rese dai dipendenti del Milan Zagatti, Tumiatti e Patrassi, il Tribunale ha concluso ritenendo provato che negli anni 1993-94 l'imputato si era interessato per il figlio di Giuseppe D'Agostino e che l'interessamento, stante il decesso del barone, “*non poteva che essere stato caldecciato al prevenuto, direttamente o in via mediata, dai fratelli Graviano di Brancaccio*”.

Tale conclusione sarebbe convalidata dal rilievo che il ragazzo aveva effettuato un altro provino agli inizi del 1994 proprio nel periodo in cui il genitore aveva favorito la latitanza dei Graviano dai quali aveva ottenuto l'intervento in particolare presso Marcello Dell'Utri che lo aveva “segnalato” al tecnico Zagatti incaricato di visionarlo.

L'esame del tema è stato concluso dall'analisi delle dichiarazioni di Gioacchino Pennino, uomo d'onore di Brancaccio, che aveva riferito di avere appreso da Sebastiano Lombardo, affiliato alla sua famiglia mafiosa, che per il “provino” del giovane D'Agostino poteva avere avuto un ruolo

Marcello Dell'Utri, dirigente del Milan, conosciuto dallo stesso Lombardo ai tempi della “Bacigalupo”.

E' stato successivamente esaminato dal Tribunale il tema del tentativo posto in essere a metà degli anni 80 da cosa nostra di arrivare, tramite Berlusconi, all'on. Craxi, culminato nella decisione del Riina di sostenere il PSI alle elezioni politiche del 1987.

La sentenza ha tuttavia rilevato la mancanza di prove sia della realizzazione di tale scopo politico del Riina, sia di trattative, accordi, favori politici, fatti o richiesti, da cosa nostra a Berlusconi tramite Dell'Utri almeno fino al 1993, anno in cui l'imprenditore milanese aveva deciso invece di impegnarsi direttamente in politica avvalendosi della collaborazione proprio dell'odierno appellante.

Secondo il Tribunale la decisione del Riina di avviare la strategia stragista nella prima metà del 1992 evidenziava la sicura assenza di contatti tra la mafia e la politica dopo la perdita di quelli fino allora esistenti, confermata anche dal fatto che in cosa nostra proprio nel 1993 era maturato il progetto di dar vita ad una nuova formazione politica di tipo autonomista come riferito in particolare da Tullio Cannella il quale, nei due anni precedenti il suo arresto (5 luglio 1995), era stato vicino al capomafia latitante Leoluca Bagarella, cognato del Riina.

Il Cannella, piccolo imprenditore impegnato in politica nella DC, aveva infatti ospitato, su richiesta dei fratelli Graviano, il Bagarella nell'estate del

1993 nel villaggio “Euromare” da lui edificato vicino a Buonfornello in provincia di Palermo, affermando che il capomafia corleonese lo aveva incaricato, finanziandolo con dieci milioni di lire, di costituire il partito indipendentista “Sicilia Libera”, progetto cui era interessato anche Bernardo Provenzano.

Il Bagarella verso il gennaio del 1994 aveva tuttavia abbandonato il progetto affermando che si doveva appoggiare Forza Italia, sicchè il Cannella gli aveva chiesto se c’era possibilità di inserire qualche candidato di Sicilia Libera nelle liste del nuovo partito, ricevendo dal capomafia l’assicurazione che egli ne avrebbe parlato con l’on. Miccichè e comunicandogli poi che avrebbe incontrato a tal fine un certo Vittorio Nangano o Mangano, senza che ciò tuttavia fosse avvenuto.

Il Tribunale ha valutato quale riscontro alle dichiarazioni di Cannella quelle rese da Antonio Calvaruso, arrestato il 24 giugno 1995 con Bagarella cui faceva da autista, situazione che gli aveva consentito di apprendere notizie sulla nascita del partito Sicilia Libera e sul successivo interesse del Bagarella verso Forza Italia dovuto al fatto che la nuova formazione politica aveva una linea garantista e “*volutamente o non volutamente*” avrebbe aiutato i capimafia.

Il Calvaruso aveva anche parlato di Vittorio Mangano che, “referente” per Palermo-Centro dopo l’arresto di Salvatore Cancemi, era in contatto con Brusca e Bagarella il quale avrebbe voluto ucciderlo ma gli serviva anche

politicamente perchè poteva aiutarlo sia per Sicilia Libera che per le successive iniziative politiche.

Il Tribunale ha comunque concluso questa parte della sua analisi respingendo la tesi accusatoria secondo cui Marcello Dell'Utri aveva favorito l'impegno in politica di Berlusconi per soddisfare interessi di cosa nostra, ritenendo che alla base della decisione vi fossero altre motivazioni.

Anche il rilievo che fino alla fine del 1993 fosse ancora in piedi il progetto autonomista di Sicilia Libera, costituita ad ottobre, dimostra secondo il primo Giudice che cosa nostra non aveva ancora ottenuto, almeno fino a quella data, “garanzie” politiche provenienti da altri canali.

Il Tribunale ha poi analizzato il contenuto delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè del quale sono stati acquisiti sull'accordo delle parti anche i verbali relativi alle deposizioni rese al P.M. di Palermo in sede di indagini preliminari (25 settembre, 18 ottobre, 8 novembre e 11 dicembre 2002).

Del Giuffrè, reggente del mandamento di Caccamo e componente della commissione provinciale di Cosa Nostra in rapporti quindi con Riina e Provenzano, arrestato il 16 aprile 2002 e divenuto collaboratore dal giugno successivo, era stata criticata dalla difesa la progressione accusatoria in danno di Marcello Dell'Utri.

Il Giuffrè infatti aveva riferito che alla fine del 1993 l'attenzione di Cosa Nostra si era rivolta al nuovo partito Forza Italia che Provenzano aveva deciso di sostenere avendo ricevuto “garanzie”.

Dopo avere affermato nel secondo interrogatorio (18 ottobre 2002) che Provenzano si era tenuto “*abbottonato*” sui nomi di coloro che avevano fornito le garanzie, il collaborante aveva mutato versione nella successiva deposizione al P.M. (8 novembre 2002), confermando che Provenzano non aveva fatto nomi, ma che Carlo Greco e Giovanni Brusca gli avevano riferito che tra gli intermediari figuravano il costruttore Ienna e tale avvocato Berruti, accennando anche a Vittorio Mangano come possibile canale e, genericamente, allo stesso Dell’Utri interessato alla “*creazione di un nuovo partito*”.

In dibattimento infine il Giuffrè aveva espressamente affermato che Dell’Utri era considerato dai suoi interlocutori mafiosi serio, affidabile e vicino a Cosa Nostra tanto che alle elezioni politiche del 2001 soggetti legati a Provenzano lo avevano appoggiato.

Il Tribunale ha accolto il rilievo difensivo della tardività ritenendolo fondato e decidendo conseguentemente di non valorizzare le affermazioni dibattimentali del Giuffrè nella parte in cui presentavano connotati di novità stante la sospetta progressione accusatoria.

Passando all’esame del ruolo del Mangano, la sentenza ha rilevato che questi, dopo una detenzione protrattasi per oltre dieci anni (dal maggio 1980 al giugno 1990), già condannato per fatti di mafia, scarcerato e divenuto dopo Salvatore Cancemi (consegnatosi alle forze dell’ordine il 22 luglio 1993) reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro - Porta Nuova,

aveva ripreso i contatti con l'imputato, la cui tesi difensiva, fondata sull'obiezione che egli "subiva" tali ulteriori rapporti con l'esponente mafioso, è stata ritenuta non credibile.

Antonino Galliano aveva riferito che Salvatore Cucuzza, in epoca successiva alle elezioni, aveva pensato di mandare il Mangano a Milano per contattare Dell'Utri al fine di alleggerire la pressione che lo Stato esercitava contro la mafia con il 41 bis, ignorando tuttavia se ciò fosse poi realmente avvenuto.

Francesco La Marca a sua volta aveva parlato di una conversazione avvenuta prima delle elezioni del 1994 con Vittorio Mangano che gli aveva confidato di un suo imminente viaggio a Milano, su ordine di Bagarella e Brusca, per "*parlare con certi politici, per fatto di queste votazioni*" ed al ritorno lo aveva invitato a votare per Forza Italia, in quanto "*tutto era a posto*" e vi sarebbero stati vantaggi per cosa nostra in vari settori.

Salvatore Cucuzza aveva riferito di avere appreso da Bagarella che Mangano veniva mantenuto nella reggenza del mandamento di Porta Nuova in quanto garantiva i rapporti con Marcello Dell'Utri con cui peraltro, secondo quanto raccontatogli proprio dal Mangano, questi si era incontrato "*un paio di volte*" in un periodo precedente la scarcerazione di esso Cucuzza (avvenuta a giugno 1994) e precisamente "*prima di arrivare a dicembre del 1994*".

Il collaborante aveva affermato inoltre di avere appreso che il Dell'Utri

aveva promesso il suo interessamento per presentare nel gennaio 1995 proposte favorevoli a cosa nostra in tema di giustizia (“*modifica del 41 bis, sbarramento per gli arresti relativi al 416 bis*”).

Il Tribunale ha attribuito rilevante importanza alle dichiarazioni di Salvatore Cucuzza che secondo il Collegio proverebbero le precise promesse di intervento politico in favore di cosa nostra che Dell’Utri avrebbe fatto in settori di interesse per il sodalizio mafioso così ponendo in essere una condotta rilevante ai fini della sussistenza del reato contestato.

La promessa del Dell’Utri di aiuto politico a cosa nostra è stata giudicata in sentenza seria ed affidabile per gli ambienti mafiosi in quanto proveniente da un soggetto influente che in passato aveva dimostrato la propria disponibilità verso cosa nostra, promessa peraltro assunta formalmente con un esponente mafioso, Vittorio Mangano, capomandamento in contatto con i vertici del sodalizio mafioso.

Il rilievo che l’impegno assunto non abbia poi sortito alcun effetto è giudicato ininfluente dal Tribunale in quanto era stata comunque acquisita la prova della promessa, del contenuto e della forma della stessa, della sua idoneità per serietà ed affidamento a realizzare se non il raggiungimento dei fini dell’organizzazione criminale, il suo rafforzamento e consolidamento.

Quali riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Cucuzza il Tribunale, esclusa l’ipotesi di una millanteria del Mangano con Brusca e Bagarella che per una questione così importante per cosa nostra ne avrebbe

determinato la morte, ha valorizzato le annotazioni nelle agende sequestrate all'imputato che è stato ritenuto documentino due incontri con Mangano il 2 ed il 30 novembre 1993.

Ulteriore riscontro al Cucuzza secondo il Tribunale era la dichiarazione di Giusto Di Natale, in rapporti dai primi mesi del 1994 e fino all'arresto nel 1995 con Giuseppe Guastella, reggente del mandamento di Resuttana, e Leoluca Bagarella ai quali aveva messo a disposizione un locale di sua proprietà per le riunioni mafiose.

Il Di Natale, oltre a parlare di contatti tra il Guastella, Vittorio Mangano ed il genero di questi (identificabile in Enrico Di Grusa) diretti ad attenuare la pressione dello Stato ed ottenere modifiche legislative, aveva ricordato che in una occasione, dopo le elezioni del 1994, proprio il Guastella, tornato euforico da un incontro con Mangano o con il genero, voleva comunicare al Bagarella la notizia che le cose politiche si stavano sistemando poiché Mangano “*assicurava di avere parlato con Dell’Utri e che lo stesso gli aveva dato buone speranze*”.

Ulteriore riprova della compromissione di Marcello Dell’Utri con cosa nostra anche sul versante della politica e’ desumibile, secondo la sentenza, dal contenuto delle intercettazioni compiute negli anni 1999 e 2001, in concomitanza con le elezioni europee e politiche, all’esito delle quali l’imputato, deputato dal 1996, sarebbe stato eletto al Parlamento Europeo ed al Senato.

Le intercettazioni del 1999 – in concomitanza con le elezioni europee in cui Dell’Utri era candidato nel collegio Sicilia-Sardegna – risultavano effettuate all’interno dell’autoscuola “Primavera” di Palermo gestita di fatto da Amato Carmelo e frequentata in passato da soggetti legati a Provenzano come Francesco Pastoia.

Nelle conversazioni, captate all’interno di un’autovettura in uso all’Amato, rilevavano riferimenti, oltre che ad esponenti mafiosi come Girolamo Teresi, Stefano Bontate, i Greco, i Galliano ed i fratelli Di Napoli, anche all’imputato Marcello Dell’Utri che doveva essere aiutato (cfr. conversazione 5 maggio 1999 ore 19.59 e 7 maggio 1999 ore 19.47 tra Carmelo Amato e tale Michele Lo Forte).

Il Tribunale ha ritenuto provato quindi che nell’ambiente mafioso si fosse deciso di votare alle elezioni europee il Dell’Utri anche per sottrarlo ai suoi problemi giudiziari.

Dalle intercettazioni ambientali disposte nel 2001 nel contesto dell’indagine cd. “Ghiaccio 2” all’interno dell’abitazione di Giuseppe Guttadauro, reggente del mandamento mafioso di Brancaccio, emergevano riferimenti alle elezioni europee di due anni prima ed alle consultazioni politiche di quell’anno all’esito delle quali il Dell’Utri sarebbe stato eletto al Senato.

Il Tribunale ha ritenuto provato che Marcello Dell’Utri aveva fatto promesse politiche al Mangano nel corso degli incontri del 1993-94 ed anche

qualche anno dopo contrattando con un altro importante uomo d'onore, sussistendo pertanto “*certi e sufficienti elementi di prova in ordine alla compromissione mafiosa dell'imputato anche relativamente alla sua stagione politica, una delle tante condotte sussumibili nell'alveo della contestazione accusatoria*”.

La sentenza ha poi sommariamente esaminato anche le dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, Vincenzo La Piana, nipote di Gerlando Alberti, che nella parte riguardante l'imputato - indicato quale finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel 1994 ed accusato di essersi interessato in favore di Vittorio Mangano per ottenere un miglioramento di condizioni carcerarie - sono risultate prive di riscontri estrinseci.

Il Tribunale ha comunque tratto conferma dalle dichiarazioni del La Piana della permanenza di contatti del Dell'Utri con soggetti legati a Vittorio Mangano anche in un periodo successivo all'ultimo arresto dell'aprile 1995 e fino al 1998.

Il La Piana aveva riferito, infatti, di viaggi a Milano con il genero del Mangano, Enrico Di Grusa, e di incontri con Dell'Utri ed altri soggetti, Natale e Nino, poi riconosciuti fotograficamente in Natale Sartori e Antonino Salvatore Currò, soggetti che, in rapporti con il Di Grusa e con familiari di Mangano (le figlie Cinzia e Loredana, la moglie ed il nipote Daniele Formisano), svolgevano un'attività imprenditoriale a Milano nel

settore dei lavori di pulizia e facchinaggio attraverso cooperative presso una delle quali lavoravano appunto le figlie del Mangano.

Con Natale Sartori peraltro l'imputato Dell'Utri aveva anche avuto rapporti personali come risulta dal rinvenimento nel suo ufficio in Publitalia di un foglio contenente indirizzi relativi a due società gestite dal Sartori con indicazione di numeri telefonici.

Anche mediante pedinamenti ed intercettazioni era stato, infine, provato un incontro tra l'imputato ed il Sartori avvenuto a Milano il 12 ottobre 1998 nella residenza di Dell'Utri in via Senato 14.

Il Tribunale, in esito alla verifica delle risultanze acquisite sulla vicenda, ha concluso rilevando come siano stati provati persistenti contatti dell'imputato nel 1998 con un soggetto legato a Vittorio Mangano.

La sentenza ha poi esaminato le dichiarazioni di Giovanni Brusca, capomafia di San Giuseppe Jato e reggente del mandamento negli anni '90, caratterizzate secondo il Tribunale da "*fortissima ambiguità*" ed in contrasto stridente con le altre acquisizioni dibattimentali.

Ultimo tema affrontato nella sentenza è stato quello delle pretese attività di inquinamento delle prove svolte dal Dell'Utri nel corso del processo nel 1998, a dibattimento già avviato.

La prima delle due vicende, avente ad oggetto i presunti contatti con soggetti (Bressani, Grut e Cangemi) collegati per ragioni lavorative e societarie a Filippo Alberto Rapisarda, è stata ritenuta priva di valenza

accusatoria anche perché dalle intercettazioni acquisite era emerso che erano stati Bressani, Grut e Cangemi, a causa delle pessime condizioni economiche conseguenti al fallimento del Rapisarda, loro datore di lavoro, a contattare Dell'Utri ottenendo aiuto economico e lavorativo, mancando per contro ogni prova che tali contatti avessero avuto come scopo quello fraudolento ipotizzato dall'accusa anche tenendo conto del fatto provato che attività volte ad inquinare le prove erano state tentate dal Rapisarda, non già dal Dell'Utri.

La seconda vicenda ha riguardato i contatti di Marcello Dell'Utri con Cosimo Cirfeta e Giuseppe Chiofalo.

Tra l'imputato e quest'ultimo gli inquirenti avevano documentato un incontro la mattina del 31 dicembre 1998, avendo il Dell'Utri raggiunto, a bordo di un'autovettura condotta dall'autista, la zona di Rimini ove lo attendeva Giuseppe Chiofalo, inteso Pino, collaboratore di giustizia messinese, detenuto a Paliano in permesso per alcuni giorni per le festività di fine d'anno.

L'incontro si collegava ai rapporti intrattenuti dall'imputato con Cosimo Cirfeta, esponente di spicco della Sacra Corona Unita in Puglia condannato all'ergastolo, che aveva deciso poi di collaborare con la giustizia.

Questi, descritto in particolare dai due magistrati che se ne erano occupati (il dott. Emiliano, P.M. a Brindisi, ed il dott. Capoccia della D.D.A.

di Lecce) come un soggetto irrequieto che aveva simulato più volte il suicidio ed in pessimi rapporti con altri collaboranti detenuti e con il personale di custodia, ed al quale, a causa dei comportamenti, era stata più volte revocata la misura della detenzione domiciliare e ripristinata quella carceraria, aveva consegnato il 24 agosto 1997 una lettera al personale del Servizio Centrale di Protezione, da recapitare ai P.M. Motta e Capoccia della D.D.A. di Lecce.

In detta lettera il Cifeta chiedeva di essere sentito avendo appreso nel corso dell'ultimo periodo di detenzione (dal 7 giugno al 10 luglio 1997) da tale Giuseppe Guglielmini che questi si era accordato con altri due collaboratori di giustizia, detenuti nel medesimo carcere, per formulare false accuse nei riguardi di Berlusconi e Dell'Utri.

Il 19 settembre successivo il Cifeta dal carcere di Paliano aveva indirizzato al P.M. anche un telegramma con cui aveva lamentato la propria situazione carceraria ed il 26 settembre una missiva con cui, ripreso il tema delle false accuse nei confronti di Berlusconi e di Dell'Utri, aveva nuovamente richiesto un colloquio.

Il 27 settembre 1997 il Cifeta era stato infine sentito, su delega dell'A.G. di Lecce, da personale della Polizia Penitenziaria a Paliano e nei mesi successivi il collaborante aveva scritto numerose altre lettere contenenti denunce e lamentele varie, indirizzate ai magistrati di Lecce e Bari, alla Procura Nazionale Antimafia, alle D.D.A. di Bari e Roma, al Servizio

Centrale di Protezione, al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dal Cifeta il 27 settembre 1997, è stato evidenziato che questi aveva riferito che nel giugno di quell'anno, condotto dopo l'arresto al carcere di Rebibbia nella sezione collaboratori, vi aveva trovato Francesco Di Carlo, Francesco Onorato e Giuseppe Guglielmini il quale dopo pochi giorni gli aveva rivelato che Onorato e Di Carlo si stavano mettendo d'accordo per concertare accuse contro Berlusconi e altri.

L'Onorato in particolare, il giorno in cui erano stati presi tali accordi, era stato sentito dai Magistrati cui aveva riferito di avere avuto contatti con Dell'Utri riscuotendo da questi somme connesse all'installazione di ripetitori televisivi a Palermo ed in Sicilia.

Guglielmini, che a sua volta avrebbe confermato le accuse dei due, aveva proposto al Cifeta di costruire anch'egli un'accusa ai danni non di Berlusconi e Dell'Utri, bensì del partito Forza Italia.

Il Tribunale ha rilevato che, contrariamente a quanto dal Cifeta affermato, Francesco Onorato non aveva reso dichiarazioni su Dell'Utri e Berlusconi nel giugno o luglio 1997 ma solo su Marcello Dell'Utri il 12 febbraio 1997 riferendo dell'incontro con Cinà, Micalizzi e Di Carlo cui lo stesso Onorato aveva assistito rimanendo poi in disparte.

Del pari infondata è stata giudicata la denuncia del Cifeta nella parte riguardante la pretesa partecipazione di Francesco Di Carlo ad un complotto

contro Dell'Utri e Berlusconi in ragione del fatto che il collaborante aveva già parlato dei suoi incontri con i due sin dall'interrogatorio del 30 luglio 1996 e dunque un anno prima del presunto complotto riferito dal Cifeta ed asseritamente ordito da Di Carlo e Onorato.

Sui fatti denunciati dal Cifeta erano stati inoltre esaminati i collaboranti chiamati in causa (Di Carlo, Onorato e Guglielmini) tutti concordi nello smentire il loro accusatore.

Il Tribunale ha soprattutto valorizzato la circostanza che, in radicale contrasto con quanto riferito dal Cifeta, Francesco Di Carlo aveva già reso le sue dichiarazioni nel luglio 1996, sette mesi prima di incontrare Onorato a Rebibbia (febbraio 1997) e dieci mesi prima che vi arrivasse il Guglielmini (maggio 1997).

Sulla vicenda erano stati esaminati poi alcuni detenuti (Angelo Izzo, Giuseppe Pagano, Rade Cukic, i fratelli Francesco e Cosimo Sparta Leonardi) nonché Antonio Cariolo che aveva in particolare riferito del tentativo del Cifeta e di Giuseppe Chiofalo di convincere lui ed i fratelli Sparta Leonardi, con la promessa di vantaggi economici e penitenziari, ad accusare Di Carlo, Onorato e Guglielmini di essersi accordati per accusare Berlusconi e Dell'Utri.

Il Tribunale ha in conclusione ritenuto provato che Chiofalo e Cifeta avevano attuato un piano volto a delegittimare i collaboranti palermitani che accusavano Dell'Utri e Berlusconi, cercando di coinvolgere anche altri

collaboratori in cambio di denaro e protezioni politiche, dovendosi attribuire proprio a Marcello Dell'Utri la paternità del piano delittuoso di delegittimazione dei collaboranti, con un ruolo confermato dall'episodio del 31 dicembre 1998.

In quell'occasione infatti il Chiofalo, uscito dal carcere in permesso il 23 dicembre 1998, aveva contattato telefonicamente Marcello Dell'Utri concordando l'incontro poi avvenuto il 31 dicembre successivo.

Il Tribunale ha evidenziato tra l'altro che il Chiofalo aveva telefonato al Dell'Utri per concordare il luogo dell'incontro chiamandolo "signor Delfino", ovvero con lo stesso nome in codice utilizzato dal Cifeta quando aveva contattato l'imputato per informarlo dei fatti denunciati al P.M. dott. Capoccia.

In esito ai servizi di pedinamento, osservazione ed intercettazione si accertava che l'autovettura con il Dell'Utri a bordo si era fermata dietro un'altra vettura dalla quale era sceso il Chiofalo e che subito dopo i due veicoli avevano raggiunto l'abitazione di questi il quale tuttavia poco dopo era stato contattato telefonicamente dall'imputato che si era accorto del pedinamento.

Dopo essersi intrattenuti nell'abitazione del Chiofalo per una decina di minuti il Dell'Utri si era allontanato venendo contattato poco dopo dal primo il quale stavolta lo chiamava con il suo cognome apparentemente rimproverandolo, solo in questa occasione, per non essersi fatto

accompagnare da un legale la cui assenza l'imputato giustificava con un disguido.

Il contenuto di tale conversazione telefonica è stato giudicato dal Tribunale un artificio per cercare invano di giustificare a posteriori l'incontro.

Lo stesso Chiofalo aveva fornito la sua versione dei fatti in sede di incidente probatorio nel giudizio (da lui definito con il patteggiamento) a carico suo, dello stesso Dell'Utri e del Circeta per il reato di calunnia, affermando tra l'altro di avere incontrato Marcello Dell'Utri quattro volte sempre per conto del Circeta tra febbraio e dicembre del 1998, e che in occasione dell'ultimo incontro l'imputato era apparso turbato e lo aveva invitato a confermare le dichiarazioni del Circeta promettendogli che “l'avrebbe fatto ricco”, richiesta che egli aveva respinto.

L'imputato anche nel corso di dichiarazioni spontanee aveva precisato, riguardo ai contatti con il Circeta, di averne informato i suoi avvocati che avevano accertato l'attendibilità del collaborante pugliese, precisando inoltre, con riferimento all'incontro del 31 dicembre con il Chiofalo che era stato invitato da costui che affermava di avere importanti dichiarazioni da rendere in sua difesa, tanto che egli si era “precipitato” all'appuntamento senza informare i suoi difensori atteso il periodo festivo avendo trovato sul posto persone che lo avevano pedinato e fotografato.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che le risultanze acquisite avessero

provato la condotta del Dell’Utri diretta ad artificiosamente preordinare accuse false nei riguardi di alcuni dei suoi accusatori offrendo somme di denaro al Chiofalo allo scopo di costruire falsi elementi probatori a suo favore e delegittimare quei collaboratori di giustizia con l’ausilio di Cosimo Cirfeta.

In conclusione la sentenza ha ritenuto acquisiti inoppugnabili elementi di riscontro alle condotte criminose (ancorchè non tutte) contestate ai due imputati.

In particolare è stato ritenuto provato che Gaetano Cinà, pur non formalmente “iniziato”, era stato di fatto un componente della famiglia mafiosa di Malaspina al servizio di cosa nostra che lo aveva “utilizzato” per il conseguimento dei suoi fini illeciti, avendo intrattenuto continui rapporti con numerosi uomini d’onore, godendo di fiducia e considerazione da parte di esponenti di spicco del sodalizio mafioso consapevoli del suo risalente rapporto di amicizia con Marcello Dell’Utri che avrebbe consentito di utilizzare quest’ultimo come tramite per contattare Silvio Berlusconi.

Il Tribunale ha ritenuto accertate e proveate condotte di partecipazione consistenti in continui e consapevoli apporti causali al mantenimento in vita di cosa nostra, come la riscossione del denaro corrisposto per anni dalla FININVEST e la partecipazione all’assunzione nella villa di Arcore di Vittorio Mangano con l’avallo dei capimafia Bontate e Teresi.

Quanto a Marcello Dell’Utri è stata ritenuta provata la posizione da lui

assunta nei confronti di esponenti di rilievo di cosa nostra, i contatti diretti e personali con taluni di loro (Bontate, Teresi, Mangano e Cinà), il ruolo svolto quale mediatore, con Gaetano Cinà, tra il sodalizio mafioso ed il gruppo FININVEST; la funzione di “garanzia” assunta nei confronti di Berlusconi che temeva il sequestro di suoi familiari, adoperandosi per l’assunzione di Mangano presso la villa di Arcore quale “responsabile”, ben consapevole del suo spessore criminale, con l’avallo di Stefano Bontate e Girolamo Teresi che all’epoca erano tra gli esponenti mafiosi di spicco a Palermo; i rapporti con il sodalizio mafioso protrattisi per circa un trentennio grazie alla relazione con Cinà e Mangano, frattanto salito ai vertici del mandamento di Porta Nuova, mostrando costante disponibilità, incontrandolo più volte e consentendo a cosa nostra di riscuotere profitti estorsivi dall’azienda di Berlusconi, nonché intervenendo a mediare i rapporti tra l’associazione mafiosa e la FININVEST (vicenda attentati magazzini Standa a Catania), chiedendo al Mangano favori (come nella vicenda Garraffa), promettendo appoggio in campo politico e giudiziario.

Il complesso delle attività ritenute provate ha costituito secondo il Tribunale un concreto e consapevole contributo al consolidamento e rafforzamento di cosa nostra che, proprio grazie alla mediazione del Dell’Utri, è riuscito ad entrare in contatto con importanti ambienti economici, più agevolmente perseguiendo i suoi illeciti scopi economici e politici.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i difensori dei due imputati ed incidentalmente il P.M..

APPELLO DELL'IMPUTATO GAETANO CINA'

I difensori dell'imputato **Gaetano Cinà** chiedono l'assoluzione del predetto perche' il fatto non sussiste, sul rilievo che gli elementi probatori acquisiti non supportano l'affermazione penale di responsabilita' dell'imputato del quale lo stesso Tribunale non ha ritenuto sufficientemente provata la qualita' di uomo d'onore "posato" attribuitagli dai collaboratori di giustizia.

Rileva la difesa che i provati rapporti con esponenti di cosa nostra sono dovuti ai rapporti di parentela del Cinà con le famiglie Citarda e Bontate.

Il Cinà è rimasto peraltro sconosciuto fino al 1994 sia agli organi di polizia che ai pentiti storici Buscetta, Marino Mannoia e Contorno nonostante costoro abbiano diffusamente parlato delle famiglie mafiose della zona Malaspina – Cruillas.

Sono evidenziati plurimi contrasti nelle dichiarazioni dei collaboratori riguardo alla vicenda dell'assunzione ad Arcore di Vittorio Mangano le cui confidenze al Cucuzza, al Mutolo ed al Cancemi, poi da costoro riferite all'A.G., sono tutt'affatto collimanti al pari di quelle rese dal Di Carlo e dal Galliano.

Si lamenta la progressione accusatoria delle propalazioni di Marchese, Contorno e Mutolo e si evidenzia come le prime minacce ricevute dal

Berlusconi risalgano al 1975, dunque ad epoca successiva sia all'assunzione del Mangano, che al preteso incontro di Milano riferito dal Di Carlo.

Anche la vicenda del fallito sequestro D'Angerio nel dicembre del 1974, inserita dalla sentenza appellata nella strategia diretta a legare Berlusconi a cosa nostra, risulta smentita dal rilievo che il fatto produsse invece l'allontanamento del Mangano.

Quanto alla tesi della sentenza secondo cui Berlusconi per la protezione dalle minacce di sequestro subite avrebbe versato denaro a cosa nostra tramite Dell'Utri e Cinà, si evidenziano gli evidenti contrasti nelle dichiarazioni dei collaboratori con riferimento all'entità delle somme, con il fatto obiettivo che attentati e minacce ai danni del presunto protetto (Berlusconi) sarebbero invece continuati tanto da indurlo a condurre i familiari all'estero per un periodo, dotandosi poi di tutela mediante un servizio di guardie private.

In ordine al pizzo asseritamente pagato per la protezione dei ripetitori televisivi i difensori evidenziano le contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni dei collaboratori ed analoghi rilievi critici vengono formulati in riferimento alle dichiarazioni di Ferrante, Avitabile e Cancemi.

Quanto alle dichiarazioni del Galliano in merito all'incontro con Cinà, Di Napoli e Citarda, la difesa rileva tra l'altro l'incompatibilità delle indicazioni che collocano l'incontro a casa Citarda a ridosso delle festività'

natalizie del 1986 a fronte delle dichiarazioni di Anzelmo e Ganci i quali lo riferiscono invece agli anni 1984-85.

La difesa sottolinea poi come nulla di illecito emerga dai rapporti avuti dal Cinà con Carmelo Amato, titolare dell'autoscuola Primavera, i colloqui intercettati non avendo ad oggetto argomenti di natura criminosa.

I difensori infine concludono che, ove si dia credito alle dichiarazioni dei collaboratori, l'intervento del Cinà, richiesto dal Dell'Utri, in occasione dell'estorsione perpetrata ai danni del Berlusconi, sarebbe comunque avvenuto al solo scopo di aiutare la p.o. e nel suo esclusivo interesse, difettando pertanto l'elemento soggettivo del reato associativo contestato.

In subordine si chiede una riduzione della pena inflitta.

APPELLO DELL'IMPUTATO MARCELLO DELL'UTRI

I difensori dell'imputato **Marcello Dell'Utri** hanno proposto appello avverso la sentenza sottponendo preliminarmente all'esame della Corte una serie di *questioni di natura processuale* connesse a profili di inutilizzabilità probatoria di numerosi atti per violazione degli artt.191 e 526 c.p.p. che saranno appresso analiticamente esposte ed esaminate.

Si eccepisce:

a) *l'inutilizzabilità degli interrogatori resi dal Dell'Utri in data 26 giugno e 1 luglio 1996 e da Gaetano Cinà in data 26 giugno e 1 agosto 1996, nonché delle dichiarazioni rese dal Dell'Utri al G.I. di Milano dott. Della Lucia in data 20 maggio e 3 giugno 1987.*

Gli interrogatori risultano acquisiti ai sensi dell'art.513 comma 1 c.p.p. all'udienza del 18 marzo 2003 nonostante l'opposizione formulata dalla difesa degli imputati che rilevava come essi dovessero ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'art.64 comma 3 bis c.p.p., in forza della normativa transitoria di cui all'art.26 comma 1 legge n.63/2001 che dispone l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso (salvo quanto stabilito ai commi successivi).

Risultano infatti omessi nel corso degli interrogatori in questione gli avvisi oggi previsti, a pena di inutilizzabilità, dal combinato disposto di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art.64 c.p.p. e pertanto tali interrogatori sarebbero inutilizzabili in fase dibattimentale, non potendo rinvenirsi alcuna deroga nella predetta norma transitoria.

b) l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale reso da Vittorio Mangano in data 13 luglio 1998.

Essendosi il Mangano avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della difesa degli imputati, il P.M. ha chiesto ed ottenuto l'acquisizione delle dichiarazioni dal predetto rese nelle indagini preliminari (verbali interrogatori in data 4 e 8 aprile 1995 e 26 giugno 1996).

L'art.26 della legge 63/2001, nel comma 4, in deroga alla norma transitoria di cui al comma 1, prevede che “*quando le dichiarazioni di cui al comma 3* (cioè le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare) *sono state rese da chi, per libera scelta, si è*

sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000 n.35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1 bis dell'art.526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge”.

Il comma 2 dell'art.1 del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000 n.35 prevede che “*le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità”.*

Nel caso in esame, tuttavia si tratta di dichiarazioni dibattimentali, in quanto tali non equiparabili a quelle rese nella fase delle indagine preliminari, laddove la menzionata norma transitoria (art.26 comma 4) detta esclusivamente una regola di valutazione della prova riferita alle sole deposizioni predibattimentali, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima e dopo il 25 febbraio 2000.

Il Tribunale ha dunque eluso, secondo la difesa, il disposto di cui al primo comma del richiamato art.26 nella parte in cui prevede l'applicabilità

della nuova disciplina ai processi in corso, ovvero il novellato art.526 comma 1 bis c.p.p., secondo cui “*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di una dichiarazione resa da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*”.

c) *l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi in data 20 giugno 1987 davanti al G.I. di Milano Della Lucia*

Il 26 novembre 2002 in sede dibattimentale Silvio Berlusconi, esaminato quale indagato di procedimento connesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed il Tribunale ha acquisito (con il consenso delle parti) il 3 dicembre successivo le dichiarazioni rese al G.I. di Milano dott. Della Lucia il 20 giugno 1987.

Il novellato art.526 comma 1 bis c.p.p. prevede che “*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni resse da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*”.

Ritiene la difesa che si tratti di inutilizzabilità in *damnatio memoriae* operante quindi anche in presenza del consenso della difesa all'acquisizione del verbale (come nel caso di specie) i cui contenuti dunque devono ritenersi utilizzabili solo ove risultino favorevoli all'imputato.

d) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da

Vincenzo Garraffa nel corso delle udienze del 6 e 13 novembre 2000

Il Garraffa è stato esaminato quale testimone nonostante dovesse essere sentito ex artt.210 c.p.p. e 371 comma 2 lett. b) c.p.p. trattandosi di imputato e/o indagato di un reato collegato a quello per cui si procede.

Egli, infatti, già all'epoca della sua deposizione risultava indagato per i reati di cui agli artt.595 e 368 c.p. proprio in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese davanti al P.M. di Palermo in danno del Dell'Utri il 9 ottobre 1997.

Sussisteva pertanto ad avviso dei difensori una comunanza interprobatoria tra il processo odierno e quello a carico del Garraffa, anche alla stregua delle cosiderazioni della Corte Costituzionale (sent. 109 del 1992) secondo cui, in merito all'incompatibilità a testimoniare per collegamento interprobatorio tra due procedimenti ex art.197 lett. b) c.p.p, la stessa dipende da “*una interdipendenza tra la posizione dell'imputato*” e quella di chi “*nello stesso o in altro procedimento collegato, è portatore di un interesse che può contrastare il dovere di rispondere secondo verità*”.

Ne consegue che la testimonianza di Garraffa Vincenzo, assunta in violazione del divieto di cui all'art.197 comma 1 lett. b), è affetta secondo i difensori da inutilizzabilità assoluta *erga omnes* secondo il disposto di cui all'art. 191 comma 1 c.p.p..

e) *l'inutilizzabilità della deposizione resa da Giuseppe Messina nel corso dell'incidente probatorio espletato il 21 aprile 2000 (nell'ambito del procedimento penale n.5222/97 R.G.N.R., acquisito al fascicolo per il dibattimento su richiesta della Procura)*

Il Messina nel corso dell'incidente probatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della difesa, ma il Tribunale ha ritenuto di utilizzare a carico dell'imputato quanto riferito dal Messina al solo P.M. sul rilievo che nell'occasione “*il Messina ha ritenuto di rispondere ad una precisa e specifica domanda del P.M. e, pertanto, la sua dichiarazione può trovare ingresso processuale ed essere utilizzata ai fini probatori*”.

La difesa tuttavia rileva che il Messina si era limitato ad affermare, su domanda del P.M., di aver parlato di Marcello Dell'Utri con Buffa Michele, rifiutandosi di rispondere in sede di controesame della difesa sul medesimo argomento ed in generale sull'intera vicenda dell'estorsione in danno del Garrappa.

f) *l'inutilizzabilità della deposizione dibattimentale resa da Antonino Giuffrè nel corso delle udienze dibattimentali del 7 e 20 gennaio 2003*

Nel corso delle citate udienze la difesa ha sollevato una questione “pregiudiziale”, opponendosi alle domande poste al collaboratore in merito ai rapporti tra Dell'Utri e cosa nostra sul rilievo che dall'esame del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione dell'11 dicembre 2002 (e degli

altri precedenti verbali depositati in atti) risulta che il Giuffrè non aveva mai affrontato i temi in questione.

Il Tribunale con ordinanza del 20 gennaio 2003 ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità giudicandola intempestiva e valutandola comunque infondata stante che il comma 9 dell'art.16 quater, modificato dall'art.14 L. 13/2/2001 n.45, “*è assolutamente univoco nel limitare la sanzione dell'inutilizzabilità alle sole dichiarazioni rese dal collaborante, oltre il termine previsto, al P.M. o alla P.G., e non a quelle eventualmente rese al dibattimento, nel contraddittorio delle parti.*”

Secondo i difensori il Tribunale ha omesso di considerare che il comma 6 dello stesso art.16 quater stabilisce inequivocabilmente che le uniche informazioni e notizie processualmente utilizzabili che possono costituire oggetto di testimonianza sono quelle di cui ai commi 1 e 4.

Ne consegue un espresso divieto di testimonianza su ciò che non ha costituito oggetto delle dichiarazioni rese in sede di verbale illustrativo.

g) l'inutilizzabilità dei tabulati di comunicazioni telefoniche elaborati dal consulente Dott. Genchi e della sua deposizione dibattimentale nel corso delle udienze del 28 gennaio 2002, 4, 12 e 18 febbraio 2002, 4 e 11 novembre 2002

A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003 n.140 la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità dei tabulati e della deposizione del dott. Genchi per la parte concernente comunicazioni telefoniche direttamente

riguardanti Marcello Dell'Utri ed il Tribunale, con ordinanza del 9 dicembre 2003, ha dichiarato la sopravvenuta inutilizzabilità dei tabulati riguardanti comunicazioni telefoniche direttamente o indirettamente riconducibili all'imputato il quale tuttavia, alla successiva udienza del 15 dicembre, ha prestava il proprio consenso all'utilizzazione.

Il Tribunale pertanto, con ordinanza del 12 gennaio 2004, revocata la precedente decisione, ha dichiarato utilizzabili sia i tabulati che la deposizione del consulente Genchi.

La difesa tuttavia assume che tale ordinanza contrasti con l'istituto dell'immunità disciplinato dall'art.68 della Costituzione che deve ritenersi prerogativa irrinunciabile in quanto “*le prerogative parlamentari sono dettate a tutela dell'organo e non del singolo parlamentare, che ne fruisce solo di riflesso; esse sono quindi sottratte alla disponibilità dell'interessato e sono da considerare irrinunciabili*”.

Si deduce quindi l'irrilevanza del consenso prestato dall'imputato all'utilizzazione dei tabulati.

h) l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche relative alla vicenda “Cirfeta – Chiofalo”

Risultano acquisite con ordinanza del 14 luglio 2000 su richiesta del PM che ha prodotto il provvedimento con cui la Camera dei Deputati nella seduta del 14 luglio 1999 ha concesso l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento per calunnia.

Lamenta la difesa che tali intercettazioni sono state utilizzate nel presente processo senza che sia stata richiesta la specifica autorizzazione alla Camera dei Deputati anche per il presente giudizio, deducendosi pertanto che solo sugli atti del processo per calunnia si è formato il giudizio della Camera dei Deputati che ha escluso il *fumus persecutionis*.

La difesa pertanto ritiene che l'autorizzazione parlamentare riguarda il singolo procedimento in relazione al quale viene avanzata la richiesta.

i) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali cd. "Ghiaccio 2"

Sono state acquisite all'udienza del 28 luglio 2003 disponendosene la trascrizione.

La difesa lamenta che le intercettazioni in questione sono state depositate per estratti, precludendo quindi la conoscenza dell'intero contesto in cui erano state espletate.

I difensori eccepiscono la violazione dei commi 2 e 3 dell'art.270 c.p.p. con la conseguenza che l'omesso deposito, nel procedimento *a quo*, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, al pari della violazione di cui al comma terzo dell'art.270 c.p.p., pur non costituendo causa di inutilizzabilità, è tuttavia causa di nullità delle intercettazioni del tipo c.d. a regime intermedio, con conseguente obbligo per il giudice di verificare se l'eccezione sia stata tempestivamente dedotta.

In conclusione la difesa ritiene che la sentenza, in ragione della dedotta inutilizzabilità ed invalidità di molti degli elementi di prova valutati dal Tribunale ai fini della decisione, sia affetta da nullità in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite (sent. Tammaro, 21 giugno 2000), perché “*palesemente carente di motivazione*”.

Si eccepisce inoltre la mancata correlazione tra imputazione e sentenza avuto riguardo all’attività integrativa di indagine ed all’allargamento del *thema probandum*, esaminando anche ulteriori profili di inutilizzabilità per violazione dell’art. 270 comma 1 c.p.p.

La difesa in sostanza lamenta il continuo sistematico ricorso compiuto dal P.M. all’attività integrativa di indagine ex art.430 c.p.p. con conseguente formulazione di richieste istruttorie, accolte dal Tribunale, che hanno condotto all’indebito allargamento del *thema probandum* rispetto a quanto contestato ed originariamente richiesto dalle parti.

La questione di nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art.429 comma 1 lett. c) e 2 c.p.p., per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato, è stata rigettata con ordinanza del 18 novembre 1997 del Tribunale che ha tra l’altro affermato che la formulazione del capo di imputazione ha “*sufficientemente posto l’imputato in grado di conoscere gli addebiti che venivano contestati*” e che “*la Pubblica Accusa...ha qualificato espressamente la condotta criminosa ascritta al prevenuto sottolineando il ruolo che lo stesso avrebbe svolto*

grazie alla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale” ed “ha proceduto ... ad elencare una serie di specifiche condotte concretamente ascrivibili a Dell’Utri che, costituendo concreta esplicazione del reato associativo allo stesso contestato, formeranno oggetto di prova durante il dibattimento e costituiranno, ove dimostrate, i fatti da cui desumere la partecipazione dell’imputato, sia pure nella forma del concorso di cui all’art. 110 C.p. al sodalizio criminale denominato Cosa Nostra”.

La difesa lamenta la discutibile pertinenza di alcuni capitoli di prova indicati *ab origine* nella lista testi della Procura avuto riguardo al capo di imputazione in cui al Dell’Utri si contesta di avere messo “...a disposizione della medesima associazione l’influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale...”.

L’averne infatti ammesso prove attinenti ad un eventuale ruolo politico dell’imputato (in riferimento a Sicilia Libera ed alle elezioni del 1994) ha comportato un inammissibile allargamento del *thema probandum* anche in ragione dell’omessa formulazione di contestazione suppletiva, lamentandosi inoltre l’introduzione di ulteriori temi estranei al capo di imputazione e persino collocati in epoche successive al contestato *tempus commissi delicti*, ricorrendo all’attività integrativa di indagine ex art.430 c.p.p. ben 42 volte.

Si eccepisce la violazione della citata disposizione che per i difensori costituisce norma di carattere eccezionale insuscettibile di interpretazioni

estensive, non potendo pertanto condividerci l'interpretazione del Tribunale che ha ammesso le richieste di prova del P.M. anche nei casi in cui le stesse sono state tardivamente formulate per mera scelta opportunistica della Procura pur in possesso da tempo del relativo materiale probatorio e dunque in palese violazione del contraddittorio (estensione dei capitoli di prova dell'esame Rapisarda; modalità di introduzione in giudizio delle deposizioni del C.T. del PM dott. Giuffrida e del Mar. Ciuro; prove sul tema della "sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani" e della vicenda Chiofalo – Cirfeta).

Si rileva quindi una sostanziale mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e si censura un allargamento dell'indagine dibattimentale a circostanze estranee rispetto alle imputazioni, sia sotto il profilo sostanziale (consultazioni elettorali del 1994), che cronologico stante l'ammissione di prove per fatti inerenti agli anni 1999 – 2001.

La difesa eccepisce inoltre la *violazione del principio del ne bis in idem* di cui all'art.649 c.p.p. in rapporto ai procedimenti penali n.1088/87 R.G.G.I.– 4654/87 R.G.P.M. e n.512/89 F R.G.G.I. - 8374/89 R.G.P.M., definiti rispettivamente con le sentenze del G.I. di Milano dott. Della Lucia del 24 maggio 1990 e del 12 giugno 1990.

Si ripropone la questione di improcedibilità dell'azione penale con riferimento a quella parte dell'imputazione che si assume corrispondente all'oggetto del processo definito dal G.I. dott. Della Lucia con sentenza del

24 maggio 1990 con cui Marcello Dell'Utri è stato assolto dal “*delitto di cui all'art. 416 e 416 bis c.p., per essersi associato con Mangano Vittorio ed altri al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e contro le persone ed acquisire in modo diretto ed indiretto attraverso società di fiducia e società commerciali la gestione ed il controllo di attività economiche quali imprese industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, avvalendosi a tal fine della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva. Nella città di Milano, nonché all'estero fino al 29 settembre 1982 (imputazione già addebitata a Mangano Vittorio ed altri dal G.I. dr. Isnardi nel proc. pen. nr. 369/83 F)*”.

Si deduce l'identità del fatto dovendo pertanto ritenersi ormai irrevocabilmente accertato “*che manchi la benché minima prova che Dell'Utri Marcello si sia associato ad organizzazioni di stampo mafioso e comunque sia stato partecipe di associazioni per delinquere...*” fino al periodo contestato del 29 settembre 1982, operando al riguardo il divieto del ne bis in idem di cui all'art.649 c.p.p. che necessariamente si estende anche alla diversa qualificazione del fatto in termini di concorso esterno in associazione mafiosa.

Si ritiene inoltre che tale divieto operi a maggior ragione avuto riguardo alla ulteriore sentenza emessa dallo stesso G.I. il 12 giugno 1990, irrevocabile il 26 giugno 1990, con cui, nell'ambito di altro procedimento

relativo al delitto di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., commesso in Milano ed in altre parti d’Italia e all’estero, fino al 1984, veniva dichiarato “*non doversi procedere nei confronti di Alamia Francesco Paolo, Caristi Paolo, Ciancimino Vito Calogero, Dell’Utri Alberto, Dell’Utri Marcello e Rapisarda Filippo Alberto in ordine al reato di cui al capo a) dell’epigrafe perché il fatto non sussiste... ”.*

Il materiale probatorio oggetto dell’esame del G.I. risulta infatti comune al primo processo con specifico riferimento alle indagini della Direzione Centrale Polizia Criminale di Roma e fornisce ulteriori conferme alla tesi della operatività del divieto di cui all’art.649 c.p.p. avuto riguardo all’interrogatorio del Rapisarda del 5 maggio 1987 (richiamato dal Tribunale nella sentenza appellata), ai presunti rapporti tra Dell’Utri e Berlusconi con Bontate e Teresi in tema di reinvestimento di denaro illecito nelle società del gruppo.

Dalla sentenza del 12 giugno 1990, di cui si chiede l’acquisizione, si evince che quel procedimento concerneva una ipotizzata associazione a delinquere di stampo mafioso in cui risultava coinvolto il Dell’Utri, mentre al solo Rapisarda si contestava anche il reato di ricettazione di denaro proveniente da sequestri di persona, ex art. 648 bis e 110 c.p..

Ritiene pertanto la difesa che in relazione ai presunti rapporti tra Dell’Utri, Bontate e Teresi, sussiste il divieto del ne bis in idem non con riferimento al procedimento nr.6031/94 (cui ha fatto riferimento il P.M. di

Palermo), bensì a quello nr. 512/98 F il cui materiale probatorio ha indotto il G.I. di Milano a pronunciare l'assoluzione.

E' evidente come le condotte su cui il Tribunale di Palermo ha fondato la condanna del Dell'Utri per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa cosa nostra riguardano esclusivamente la città di Milano, il periodo compreso dai primi anni '70 ai prima anni '80 e sostanzialmente i rapporti intrattenuti con Vittorio Mangano e Gaetano Cinà, fatti e condotte identici a quelli valutati a Milano con esito assolutorio, non sussistendo diversità tra il sodalizio "cosa nostra" operante a Milano nel periodo considerato dal G.I. e l'associazione mafiosa oggetto del presente processo, stante l'identità dello scenario spazio-temporale in cui si sarebbero esplicate le condotte delittuose.

Nel merito la difesa preliminarmente sottolinea come, a fronte dei 32 temi di prova che il P.M. aveva illustrato nella relazione introduttiva all'avvio del dibattimento, mediante i quali intendeva dimostrare la sussistenza di 57 fatti penalmente rilevanti, la sentenza appellata abbia ampiamente ridotto i fatti ritenuti provati, con la conseguenza che le condotte residue, prive di collegamento logico e cronologico, risultano disorganiche ed inidonee a supportare il giudizio di colpevolezza per il reato contestato.

Si censura il metodo di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti avendone il Tribunale ritenuto taluni inattendibili del tutto (Cancemi,

Rapisarda, Avola) o parzialmente (Pattarino, Malvagna, Giuffrè), pur tuttavia recuperando, quale riscontro esterno, parti delle dichiarazioni di soggetti giudicati privi di attendibilità intrinseca.

L'appello esamina poi i singoli fatti prendendo le mosse dall'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore che l'imputato non ha mai negato sia avvenuta con il suo interessamento.

Si deduce sul tema che il Tribunale ha ritenuto provato che Berlusconi ed i suoi familiari fossero seriamente minacciati e che solo per tale ragione sarebbe stato organizzato l'incontro milanese riferito da Di Carlo all'esito del quale si decise che cosa nostra avrebbe mandato un suo rappresentante (Mangano) per garantire la “protezione”, ma non risulta chiaro dalle dichiarazioni del collaborante, nè lo ha stabilito il Tribunale, se il Mangano fosse già ad Arcore ovvero vi sia giunto proprio a seguito degli accordi presi con Bontate.

La difesa in ogni caso evidenzia che Dell'Utri avrebbe agito al solo scopo di risolvere i problemi di sicurezza dell'amico e dei suoi familiari e non dunque come “quasi sodale” degli esponenti mafiosi.

Sul tema dei rapporti con Filippo Alberto Rapisarda, la difesa rileva che è stato lo stesso Tribunale a ritenere infondata l'originaria tesi accusatoria secondo cui nell'autunno del 1977 l'imputato sarebbe andato a lavorare nelle imprese del gruppo Rapisarda beneficiando di una raccomandazione del

Cinà che agiva quale *longa manus* di Bontate e Teresi interessati a collocare Dell’Utri nel gruppo per tutelare gli interessi di cosa nostra.

La sentenza appellata ha infatti escluso che negli anni in cui ha lavorato per Rapisarda, Marcello Dell’Utri abbia posto in essere comportamenti penalmente rilevanti in ordine al capo di imputazione non avendo pertanto in tali anni (1977-82) operato in favore di Cosa Nostra.

Ne consegue che nel periodo in questione sono stati dal Tribunale esaminati due soli episodi avvenuti nel 1980 - la telefonata con Mangano dall’hotel Duca di York ed il matrimonio di Girolamo Fauci a Londra – che proprio la sentenza appellata ha valutato come irrilevanti sotto il profilo penale.

Si sottolinea come l’unica ed isolata conversazione telefonica è priva di ogni valenza illecita, avendo le indagini milanesi escluso altri contatto tra Dell’Utri e gli associati milanesi di cosa nostra, mentre la partecipazione del Dell’Utri al matrimonio di Fauci resta un fatto privo di rilevanza penale non essendovi prova, né lo ha riferito Di Carlo, che nell’occasione si sia parlato di affari illeciti.

Anche le pretese cene a casa di Bontate e la frequentazione della lavanderia di Cinà a Palermo, collocate temporalmente alla fine degli anni ’70, sono state giudicate dal Tribunale prive di ogni rilevanza penale.

La sentenza non ha poi ritenuto provata la tesi accusatoria secondo cui Dell’Utri sarebbe stato “riaccolto” in Fininvest dal Berlusconi solo per

ritrovare il contatto con cosa nostra e ristabilire un tramite con l'associazione mafiosa in occasione dei presunti investimenti immobiliari nel 1980 in Costa Smeralda con Calò e Carboni.

Anche per la vicenda del risanamento del centro storico di Palermo la sentenza ha escluso che siano stati acquisiti elementi di riscontro alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi riguardo ad un presunto interessamento del Berlusconi e del Dell'Utri all'acquisto di immobili, di cui non aveva notizia neppure lo stesso collaborante.

Ne consegue che secondo la difesa Marcello Dell'Utri, attivatosi nel 1974 per favorire l'assunzione di Mangano ad Arcore, non avrebbe fatto altro per almeno dieci anni in favore di cosa nostra, circostanza che risulta incongrua apparendo singolare che il sodalizio mafioso fino alla metà degli anni '80, epoca in cui la Fininvest subisce le estorsioni per l'installazione delle antenne televisive, non abbia più in alcun modo utilizzato l'imputato nel frattempo peraltro transitato nelle società di Rapisarda.

Ma se per il Tribunale la vicenda delle antenne deve ritenersi un'estorsione ai danni della Fininvest, deve conseguentemente concludersi che il Dell'Utri non agiva quale concorrente esterno nell'associazione mafiosa nell'interesse del sodalizio per assicurare ad esso il conseguimento di profitti illeciti, ma solo per aiutare l'amico imprenditore Berlusconi vessato dalla mafia proteggendone attività ed interessi senza alcun vantaggio personale.

Anche nella vicenda degli attentati ai magazzini Standa di Catania è stata individuata solo un'attività estorsiva condotta dalla famiglia mafiosa catanese capeggiata da Santapaola deciso a “*mettersi nelle mani*” anche il Sigros del gruppo Rinascente senza quindi che sussista quel preteso movente politico ipotizzato dall'accusa.

Il Dell'Utri secondo il Tribunale avrebbe ancora una volta agito per risolvere il problema delle richieste estorsive indirizzate alla proprietà della Standa, ovvero a Berlusconi, ma per la difesa non è provato né che gli atti estorsivi siano cessati per una trattativa, né soprattutto che tale presunta mediazione sia stata svolta dall'imputato, né infine quali siano stati termini e condizioni della trattativa, circostanze che solo se accertate potrebbero consentire di delineare il ritenuto contributo posto in essere ai fini della conservazione e/o rafforzamento di cosa nostra.

Anche in questo caso comunque il Dell'Utri, se effettivamente intervenuto come mediatore, non può ritenersi abbia agito come concorrente esterno nell'associazione, avendo il suo operato come unico scopo quello di proteggere gli interessi imprenditoriali del gruppo Fininvest nel quale lui stesso occupava un ruolo rilevante.

Emerge dunque ancora una volta per la difesa come dal 1974 (assunzione di Mangano) al 1993 (presunte promesse a cosa nostra collegate all'impegno in politica di Berlusconi) i comportamenti penalmente rilevanti di Marcello Dell'Utri per il Tribunale sarebbero soltanto l'attività svolta in

occasione dell’arrivo di Vittorio Mangano ad Arcore, la presunta mediazione svolta per la protezione degli interessi televisivi del gruppo Fininvest in Sicilia, e la mediazione con cosa nostra catanese dopo le richieste estorsive ai danni della Standa.

Prive di rilievo restano invero i rapporti di frequentazione dell’imputato con l’amico Cinà e quelli occasionali con Mangano (pranzo al ristorante a Milano nel 1976, telefonata nel 1980, due presunti incontri nel 1993), rapporti ammessi dallo stesso appellante per i quali, non risultando comportamenti dotati di rilevanza penale, non può configurarsi il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Anche la tesi dell’accusa secondo cui l’impegno politico dell’imputato era finalizzato al rafforzamento degli interessi mafiosi è stata disattesa dal Tribunale che ha ritenuto come la decisione di Berlusconi di promuovere la formazione di Forza Italia e partecipare alle elezioni del 1994 era scaturita da ragioni indipendenti dai presunti rapporti di costui e di Marcello Dell’Utri con cosa nostra.

Solo dopo l’affermazione alle elezioni del 1994, infatti, la sentenza appellata ha ritenuto sia stato stipulato tra Dell’Utri e l’associazione mafiosa, tramite Mangano, un non definito patto politico-mafioso in forza del quale l’imputato si impegnava a promuovere “*proposte favorevoli per la giustizia*” in favore del sodalizio, accusa che i difensori contestano perché fondata su gravi insanabili carenze probatorie sia con riguardo al contenuto del preteso

accordo con Mangano – indefinito per natura, serietà e concretezza - sia soprattutto con riferimento alla verifica *ex post* della rilevanza causale delle promesse in termini di effettivo potenziamento dell’associazione mafiosa in conformità ai principi delineati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Mannino (20.9.2005 n.33738).

In merito infine alle vicende della sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani e Chiofalo-Cirfeta la difesa evidenzia che pendono autonomi processi penali a Milano e Palermo, risultando comunque estranee al capo di imputazione e collocandosi in particolare la seconda (Chiofalo/Cirfeta) nel 2001 ovvero cinque anni dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Si rileva inoltre, con riferimento alle due vicende, ritenute dal Tribunale significative della collusione del prevenuto con l’organizzazione mafiosa, che per la prima il rapporto Dell’Utri – cosa nostra sarebbe invertito avendo nell’occasione l’imputato goduto dell’appoggio di esponenti mafiosi del trapanese, e per l’altra che il Dell’Utri ha agito solo per dimostrare la calunniosità delle accuse rivoltegli da collaboratori di giustizia e non per delegittimare il pentitismo nel suo complesso avvantaggiando l’associazione mafiosa.

La difesa dunque, dopo avere sottolineato analiticamente i numerosi fatti penalmente rilevanti che la pubblica accusa aveva sottoposto al vaglio del Tribunale e che sono risultati privi di prova (pag.151 e ss. appello), ha concluso affermando che “*il confronto, nella sua banalità, tra ciò che la*

pubblica accusa intendeva provare e ciò che il Tribunale ha concretamente ritenuto provato è assolutamente esemplificativo dello smembramento dell'ipotesi accusatoria”.

Viene poi riproposta, con riferimento alla formulazione del capo di imputazione, l’eccezione di indeterminatezza e genericità della contestazione, formulandosi articolati rilievi anche in ordine alla delimitazione temporale indicata con la formula “*fino ad oggi*” e dunque fino al momento dell’esercizio dell’azione penale che cristallizza l’addebito con la conseguenza che restano fuori varie vicende esaminate invece in sentenza quali l’episodio Chiofalo – Cifeta.

Con riferimento inoltre al contenuto della contestazione che identifica il risultato rilevante della condotta dell’imputato nell’aver determinato “*nei capi di cosa nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di Dell’Utri a porre in essere la condotta volta ad influenzare a vantaggio dell’ associazione per delinquere individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario*”, dunque uno stato solamente “potenziale” di sostegno, la difesa richiama invece i principi della sentenza Mannino delle Sezioni Unite che affronta proprio il nodo della collusione politica con l’organizzazione mafiosa affermando che “*per configurare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non sono sufficienti la mera disponibilità o la vicinanza del politico*”, ma servono prove che l’impegno assunto sia stato “*serio concreto e che abbia inciso in maniera*

significativa sul rafforzamento delle capacità operative della organizzazione criminale”.

Si eccepisce anche il difetto di correlazione tra reato ritenuto in sentenza e contestazioni, con specifico riferimento ai presunti rapporti dell'imputato di mediazione con la politica che risultano privi di ogni riscontro nella formulazione dell'imputazione in cui figura solo la disponibilità del Dell'Utri ad esercitare influenza nel mondo finanziario ed imprenditoriale, restando estranea sotto il profilo temporale alla contestazione anche la vicenda relativa alle elezioni europee del 1999.

La difesa passa poi ad esaminare i temi specifici analizzati nella sentenza appellata articolando specifiche censure che saranno nel dettaglio distintamente e più approfonditamente valutate nel prosieguo della motivazione.

In estrema sintesi nell'atto di appello si evidenzia, con riferimento alla presenza di Mangano nella villa di Arcore di Berlusconi a metà degli anni '70, l'infondatezza della tesi del Tribunale secondo cui l'assunzione del predetto tramite Dell'Utri fosse finalizzata a garantire la protezione dell'imprenditore milanese minacciato da organizzazioni criminali, e sia stata ottenuta, previo accordo tra Dell'Utri, Cinà ed esponenti di rilievo dell'associazione mafiosa, con successive conseguenti pretese anche di pagamento di “*tangenti*”.

Si osserva invero che le rivelazioni dei collaboratori sul tema sono tutte indirette, con l'eccezione del solo Francesco Di Carlo, soprattutto in merito all'incontro di Milano tra Berlusconi, Dell'Utri, Bontate e Teresi nel corso del quale si concordò la protezione personale e dei familiari dell'imprenditore, e soprattutto contrastanti su aspetti fondamentali della vicenda pur essendo identica la fonte di informazione.

La difesa lamenta l'evidente sviluppo progressivo delle dichiarazioni di Di Carlo nell'indicazione dei soggetti con cui l'imputato avrebbe avuto incontri, aggravato dal rilievo della sospetta coincidenza con propalazioni di altri collaboratori successive a comuni periodi di detenzione.

Rispetto all'incontro di Milano si sottolinea che il Di Carlo costituisce l'unica fonte rappresentativa diretta e si evidenzia come il racconto, proveniente da un soggetto privo di ogni interesse o necessità a parteciparvi anche tenuto conto della “*riservatezza*” della riunione, si caratterizza per irragionevolezza e soprattutto per la incertezza sia sulla collocazione temporale, altalenante quanto ad anno e stagione (1974 o 1975, primavera o autunno), sia sulla circostanza della presenza del Mangano ad Arcore (preesistente all'incontro ovvero decisa ed attuata solo dopo gli accordi assunti in quella sede).

Difetta inoltre la prova dell'esigenza di Berlusconi di tutelarsi da pericoli essendo stata acquisita invece la prova dell'esistenza di una

pressione ricattatoria proprio dopo l'assunzione del Mangano e ragionevolmente su iniziativa di questi.

Dopo avere analiticamente censurato le dichiarazioni sul tema rese da Antonino Galliano – che riferisce, per averlo appreso da Cinà, che le minacce a Berlusconi avvennero prima e ad opera della “*mafia catanese*” – Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare – che invece riferisce del progetto di sequestrare un familiare del Berlusconi ideato non dai “*catanesi*”, ma dalla mafia palermitana e Bontate in particolare - la difesa esamina le indicazioni di Salvatore Cucuzza deducendone l'incompatibilità con la versione del Di Carlo e degli altri collaboratori.

Il Cucuzza, infatti, assume, per averlo appreso direttamente dal Mangano, che la sua assunzione fu preceduta da atti intimidatori compiuti proprio dallo stesso Mangano e dai “*palermitani*” all'epoca operanti a Milano, ai danni di Berlusconi per indurlo, tramite Marcello Dell'Utri, a rivolgersi a Cinà il quale aveva così favorito l'arrivo ad Arcore di Mangano il cui unico intento era tuttavia non garantire la sicurezza di Berlusconi per conto di cosa nostra ma solo “*arricchirsi*” tanto da avere organizzato “*il sequestro D'Angerio*”.

Per Cucuzza proprio tale episodio aveva fatto venire meno la fiducia di Berlusconi provocando l'allontanamento di Mangano e la sua sostituzione, sempre tramite Cinà, con Girolamo Teresi.

Per la difesa quindi la versione del Cucuzza esclude che possa essersi verificato l'incontro di Milano di cui infatti il Mangano mai ebbe a parlargli.

Si evidenzia poi come l'esistenza di un patto tra cosa nostra e Berlusconi per garantirne la protezione sia rimasta ignota non solo a pentiti importanti e storici come Tommaso Buscetta, nonostante la sua vicinanza al Bontate da cui fu ospitato per molti mesi durante la latitanza nel 1980, ma persino dal nuovo capo dell'associazione mafiosa Salvatore Riina che nulla seppe almeno fino agli anni 1985-86 come riferito dal Galliano.

La versione del Di Carlo configge poi con la successione degli attentati ai danni di Berlusconi (tentato sequestro D'Angerio 6-7 dicembre 1974; attentato Via Rovani 26 maggio 1975), entrambi successivi all'arrivo ad Arcore di Mangano.

Anche le decisioni di Berlusconi conseguenti a tali attentati risultano in manifesto contrasto logico con la tesi del patto di protezione stipulato con i mafiosi palermitani essendo irragionevole che la vittima, piuttosto che pretendere il rispetto del "patto" rinegoziandone eventualmente termini e condizioni con la già sperimentata mediazione del Dell'Utri, abbia invece deciso, come accertato, di lasciare per un certo periodo l'Italia per sottrarsi ai pericoli munendosi poi di un efficace servizio di protezione con soggetti privati.

La difesa contesta poi la tesi del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di trovare il riscontro al racconto del Di Carlo nelle dichiarazioni di

Antonino Galliano, le cui prime rivelazioni sul tema (14 ottobre 1996) risultano successive ad un periodo di comune detenzione proprio con Di Carlo nel carcere di Pagliarelli a Palermo (12-22-settembre 1996) ed alla pubblicazione sulla stampa (9 ottobre 1996) delle notizie sulla collaborazione di questi.

Si evidenziano poi i plurimi contrasti rilevabili nel raffronto tra le dichiarazioni dei due collaboranti e la palese inverosimiglianza dell'origine delle conoscenze del Galliano asseritamente dovuta alla sua presenza ad un incontro nella villa di Giovanni Citarda nel 1986, oltre 10 anni dopo i fatti, in cui il Cinà avrebbe informato due esponenti di vertice di cosa nostra, Mimmo Ganci (sostituto del padre Raffaele quale reggente del mandamento della Noce) e Pippo Di Napoli (capofamiglia di Malaspina), di fatti dei quali era all'oscuro persino il “*capo dei capi*” Totò Riina.

La ricostruzione in sentenza del versamento di somme di denaro da parte di Berlusconi per la protezione accordatagli è fondata su un quadro probatorio definito dalla difesa incerto e contraddittorio, costituito solo da dichiarazioni di collaboratori, tutti portatori di conoscenza indiretta e connotate da insanabile contraddittorietà quanto ad ammontare dei versamenti, modalità di consegne ed identità dei percettori.

Specifiche ed articolate censure vengono formulate in riferimento alle dichiarazioni di Francesco Di Carlo, Antonino Galliano, Salvatore Cucuzza, connotate da diversità e contraddizioni, evidenziandosi peraltro l'illogicità

della pretesa decisione del Berlusconi, interrotto il rapporto con Mangano per l'avvenuta violazione del presunto patto di protezione, ed allontanatosi peraltro lo stesso Dell'Utri, di continuare comunque a pagare avendo nel frattempo ormai provveduto in altro ed istituzionale modo alla propria protezione.

Si contesta poi la sentenza nella parte in cui si occupa della ritenuta continuità di rapporti tra Berlusconi e la famiglia mafiosa palermitana, in particolare i Pullarà, successori nella gestione del patto stipulato con Bontate e Teresi, soppressi durante la guerra di mafia, e poi collettori del “pizzo per le antenne”, mancando secondo la difesa ogni prova al riguardo e sottolineandosi soprattutto che il Dell'Utri dall'ottobre 1977 aveva abbandonato Berlusconi passando con Rapisarda almeno fino al 1982-83, non potendo dunque avere esercitato alcun ruolo in quel periodo.

Quanto alla vicenda del cd. pizzo per le antenne ed all'azione estorsiva in danno di Berlusconi la difesa evidenzia che nessun elemento dimostra che questi, o Dell'Utri per suo conto, si sia rivolto ai capimafia per contrattare la protezione per le emittenti della Fininvest, così come si assume avvenuto per la sua protezione personale.

Si sottolinea nel dettaglio l'inattendibilità della versione del Di Carlo il quale, prescindendo dalla carenza di riferimenti al Dell'Utri, colloca l'episodio della richiesta rivoltagli dal Cinà nel 1977-78, epoca in cui la Fininvest neppure operava ancora in Sicilia con le televisioni.

Nello specifico si censurano, rilevandone la contraddittorietà ed incompatibilità nel raffronto tra loro, le dichiarazioni sul tema di Salvatore Cancemi, primo a fornire indicazioni sul pagamento di tangenti da parte della Fininvest per le antenne (200 milioni l'anno in diverse rate dal “*1989-90 e fino a pochi mesi prima della strage di Capaci*” versate tramite Cinà a Pierino Di Napoli che recapitava il denaro mediante Raffaele Ganci a Salvatore Riina), Calogero Ganci (richiesta di protezione della Fininvest nel 1984-85, identico percorso del danaro versato di importo imprecisato, lamentele di Dell’Utri a Cinà perchè “*tartassato dai Pullarà*”), Francesco Paolo Anzelmo (stessa versione del Ganci, somma di 200 milioni l’anno in due rate semestrali da cento milioni l’una), Antonino Galliano (somma raddoppiata da Riina a 100 milioni di lire in due rate semestrali di 50 milioni l’una, ma non a titolo di pizzo per le antenne bensì per “*l’interessamento di Riina per risolvere il problema delle intimidazioni subite da Berlusconi*”).

Secondo il Galliano infatti la decisione del Riina di raddoppiare la somma da pagare era collegata all’avvio di un’altra azione intimidatoria – in parallelo con un estorsione condotta dalla mafia catanese - ai danni di Berlusconi tramite il quale il capomafia corleonese intendeva arrivare sino a Craxi e con l’intento di “*rafforzare Cinà agli occhi dello stesso Dell’Utri*” in un momento in cui il primo si lamentava del mutato comportamento dell’imputato (“*aveva iniziato ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento distaccato, quasi scontroso*”).

La difesa censura inoltre il valore di riscontro che la sentenza ha voluto attribuire al contenuto di conversazioni intercettate nel procedimento cd. Bresciano nel 1988 asseritamente contenenti tracce delle lamentele del Cinà evidenziandone invece il palese tono “*ironico e scherzoso*”.

Si contesta poi la sentenza nella parte in cui valorizza, dopo l’attentato di via Rovani ai danni di Berlusconi del 29 novembre 1986, la conversazione intercettata tra Dell’Utri e Berlusconi nel corso della quale si manifesta il sospetto che autore dell’azione delittuosa sia Vittorio Mangano.

Articolate censure vengono formulate anche in ordine alle dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante che ha riferito del recapito di una parte di denaro proveniente da “*Canale 5*”, nella misura di 5 milioni di lire per volta con cadenza semestrale o annuale, tramite Raffaele Ganci alla famiglia di San Lorenzo in persona di Salvatore Biondino, versamenti iniziati dall’88-89 e proseguiti sino al 1992.

Si contesta la valenza di riscontro attribuita dalla sentenza al contenuto di due rubriche fatte rinvenire dal Ferrante in cui sono annotate le “*entrate*” della famiglia mafiosa tra le quali figura l’annotazione “*Can. 5 regalo 990, 5.000*”.

Oggetto di specifici rilievi difensivi sono anche le indicazioni provenienti da un altro collaboratore, Antonino Avitabile, sottolineandosi al riguardo che la riferita lamentela di Galatolo - della famiglia dell’Acquasanta nel cui territorio a Monte Pellegrino erano installati i

ripetitori TV - per la mancata percezione di denaro da parte di “Canale 5” a differenza del Riina e dei Madonia evidenzia come la famiglia di San Lorenzo, in contrasto con quanto riferito dal Ferrante, non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa.

Quanto poi alle dichiarazioni di Di Natale Giusto i difensori ne rilevano l’assoluta inattendibilità ed il contrasto con le altre risultanze processuali che hanno indotto lo stesso Tribunale a definirle “*incerte*” e “*confuse*”.

La difesa rileva infine che, collocata temporalmente l’azione estorsiva ai danni della Fininvest ad epoca non anteriore al 1985-86, resta incomprensibile la ragione per la quale, se Dell’Utri aveva mantenuto saldo nel tempo il rapporto con l’associazione mafiosa, non sia stato subito attivato dai suoi referenti mafiosi, ritornato a lavorare per Berlusconi dal 1982, invece che attendere fino al 1985-1986.

Passando alla parte della sentenza relativa agli attentati alla Standa di Catania, la difesa evidenzia come lo stesso Tribunale abbia formulato un giudizio ampiamente negativo per tutti i collaboratori esaminati sul tema sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca e nel raffronto tra le rispettive rivelazioni, censurandosi tuttavia il metodo utilizzato di scomposizione dei vari contributi rappresentativi e valorizzazione di soli aspetti parziali utilizzati per ricomporre una versione convergente.

Si evidenzia al riguardo che i collaboratori informati sulla vicenda hanno anche riferito del presunto ruolo del Dell’Utri in epoca assai tardiva

rispetto all'avvio della collaborazione tanto che per tutti costoro (Avola, Pulvirenti, Malvagna, Pattarino; il solo Samperi non parla dell'imputato) sono state formulate riserve proprio in riferimento alla parte delle loro dichiarazioni contenenti accuse rivolte al Dell'Utri.

Il Tribunale tuttavia, per avvalorare la tesi del collegamento tra i mafiosi di Palermo e Catania, valorizza le dichiarazioni di Antonino Giuffrè la cui versione ad avviso della difesa è comunque caratterizzata da manifeste divergenze rispetto a quanto acquisito avendo riferito non già di un'iniziativa comune per gli attentati di Catania o di un consenso preventivo richiesto dai catanesi ai palermitani, ma di una comune decisione di agire anche nel territorio palermitano contro la Standa ed altre aziende ricevendo da Riina la richiesta di accertare se nel suo territorio vi fossero negozi valutando eventuali danneggiamenti.

Né un riscontro alla tesi accusatoria può ritenersi provenga dalle dichiarazioni di Angelo Siino che assume di avere assistito ad un colloquio tra Giovanni Brusca e Benedetto Santapaola a proposito delle azioni intimidatorie ai danni di Berlusconi durante il quale, dopo “*un accenno a Dell'Utri*”, il Brusca avrebbe detto “*mi ni futtu di Dell'Utri*”, osservandosi come sia stato lo stesso Tribunale a ritenere tali affermazioni incerte.

Si censura infine la dichiarazione, ritenuta invece assai rilevante in sentenza, di Vincenzo Garraffa il quale assume di avere appreso dalla

cognata dell'imputato Maria Pia La Malfa che Dell'Utri per risolvere il problema si sarebbe recato a Catania e rivolto a tale Aldo Papalia.

La difesa sul punto lamenta l'inutilizzabilità della dichiarazione trattandosi di una notizia de relato priva della conferma da parte della fonte e l'insufficienza dei riscontri individuati dal Tribunale nella ritenuta esistenza di rapporti solo indiretti tra Dell'Utri e Papalia, in base a generiche indicazioni provenienti dal teste Monterosso della Polizia di Stato, e nell'accertata effettuazione di viaggi a Catania da parte dell'imputato negli anni 1990-92.

Si evidenzia peraltro come nessuna prova esista dell'effettivo pagamento di tangenti laddove invece nella sentenza irrevocabile del processo cd. Orsa Maggiore i Giudici di Catania hanno condannato i responsabili delle azioni commesse ai danni della Standa solo per il reato di tentata estorsione.

La difesa formula rilievi critici anche in ordine alla configurabilità in relazione ai fatti estorsivi commessi in danno di Berlusconi, Fininvest e Standa, del concorso esterno nel reato associativo per le condotte asseritamente tenute dall'imputato, avendo la sentenza immotivatamente escluso la possibilità che il presunto ruolo di “*mediatore*” svolto da Dell'Utri fosse dovuto anche e soprattutto al rapporto di amicizia che lo legava a Berlusconi.

Si lamenta in sintesi che il Tribunale ha ritenuto che Dell'Utri abbia consapevolmente assunto lo stesso ruolo del Cinà mediando tra cosa nostra ed il gruppo imprenditoriale non allo scopo di proteggere Berlusconi, ma per contribuire al rafforzamento dell'associazione mafiosa omettendo invece ogni doverosa indagine in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato.

Nell'esaminare quindi il tema dei rapporti dell'Utri – Rapisarda, per il quale già il Tribunale ha disatteso in larga parte la tesi accusatoria, i difensori comunque lamentano che, a fronte della ritenuta inattendibilità del suddetto dichiarante, ne sono state comunque utilizzate le rivelazioni ritenendole confermate da altri elementi di prova come nel caso dell'assunzione dell'imputato e del fratello Alberto presso la Bresciano asseritamente avvenuta su raccomandazione di Cinà e giudicata irrefutabile per i rapporti di costui con Bontate e Teresi.

Al di là delle ammissioni sul punto del Dell'Utri la difesa evidenzia come manchino del tutto elementi probatori che, intervenuto o meno il Cinà, supportino la tesi secondo cui dietro il suo intervento ci fossero interessi di Bontate e Teresi non essendo stato individuato alcun comportamento collegato alla permanenza dell'imputato in quella società finalizzato a tutelare interessi dei due esponenti mafiosi che lo avrebbero fatto assumere.

Anche dal contenuto dell'intercettazione ambientale dell'11 marzo 1994 non emerge che l'attività di reinvestimento da parte di Stefano Bontate

nelle società del Rapisarda di cui parla Pasquale Pergola, soggetto legato a Martello Tanino ed inquisito nella operazione “San Valentino, sia avvenuta tramite Dell’Utri dovendo in conclusione affermarsi che i rapporti di Rapisarda con mafiosi, se accertati e provati, non possono in alcun modo refluire a carico dell’appellante in mancanza di una personale e diretta relazione con costoro.

Quanto agli esiti di quell’indagine milanese i difensori sottolineano che la telefonata tra Mangano e Dell’Utri del 14 febbraio 1980, così come riconosciuto dallo stesso Tribunale, ha avuto realmente ad oggetto la vendita di un cavallo che il primo voleva proporre al Berlusconi tramite l’imputato e non dunque affari illeciti o traffico di droga, costituendo peraltro l’unico contatto dell’appellante con il Mangano durante i lunghi anni di inchiesta nè essendone emersi altri con ulteriori esponenti di cosa nostra.

Si richiamano al riguardo le nette conclusioni della sentenza di proscioglimento del GI di Milano del 24 maggio 1990 che ha attestato “*la completa estraneità del Dell’Utri stesso alla organizzazione inquisita e comunque ad una associazione per delinquere*” evidenziando il “*deserto probatorio che caratterizza la posizione processuale*” .

In conclusione per lo stesso Tribunale pur nella loro irrilevanza in rapporto all’imputazione, la menzionata telefonata e l’incontro con Calderone Antonino al ristorante “Le Colline Pistoiesi” costituiscono l’unica prova della permanenza di rapporti tra Mangano e Dell’Utri anche dopo

l'allontanamento del primo da Arcore con la conseguenza che secondo la difesa i due si sono visti una volta nel 1976 a pranzo al ristorante, sentiti per telefono un'altra volta nel 1980 ed infine incontrati di nuovo soltanto un decennio dopo nel 1990 riducendo pertanto i contatti complessivi a soli quattro in circa 15 anni.

I rilievi difensivi si indirizzano poi alle dichiarazioni di Angelo Siino che ha riferito di alcuni viaggi effettuati a Milano con Bontate negli anni in cui Dell'Utri lavorava alla Bresciano tra il 1977 e il 1979, ed in particolare di un incontro a tre avvenuto tra il 1975 e il 1979 in occasione del quale il collaborante aveva accompagnato Bontate in via Larga nell'ufficio di Tanino Martello vedendone uscire poco dopo quest'ultimo in compagnia di Dell'Utri e dello stesso Bontate che avrebbe poi definito l'imputato “*mbrugghiunazzu*” (imbroglio) aggiungendo che a Milano si occupava di collocare all'estero denaro di Cosa Nostra e “*curava problemi finanziari del Ciancimino*”.

Rileva la difesa la manifesta contraddizione tra il giudizio negativo espresso dal Bontate sul Dell'Utri e l'affermazione del Di Carlo che ha riferito di avere appreso da Girolamo Teresi in occasione del matrimonio di Fauci nell'aprile 1980, dunque nello stesso periodo, che in cosa nostra si intendeva “combinare” l'imputato.

Quanto ai presunti rapporti finanziari tra questi e Ciancimino i difensori rilevano come le pur approfondite indagini non abbiano evidenziato neppure

indizi di relazioni finanziarie, né peraltro lo stesso Rapisarda, che pur ha parlato diffusamente della INIM e dei suoi soci ed interessi occulti, ha menzionato Marcello Dell’Utri con la conseguenza che le dichiarazioni del Siino sono rimaste prive di “*elementi o circostanze idonei a confortarne la veridicità*”.

La difesa rileva poi, riguardo ai pretesi riflessi politici dei rapporti di Dell’Utri con cosa nostra, che il Tribunale ha sostanzialmente disatteso l’impostazione accusatoria anche su tale punto riconducendo il pagamento per le “antenne” ad un contesto essclusivamente estorsivo pur riconoscendo che Riina aveva anche interessi di tipo diverso intendendo sfruttare il canale Berlusconi anche come tramite per la sua nota amicizia con Craxi.

Passando ad esaminare la sentenza appellata nella parte riguardante il tema della ricerca di referenti politici e del partito Sicilia Libera si censurano in primo luogo le dichiarazioni di Tullio Cannella soprattutto per i suoi riferimenti altalenanti all’inserimento del Dell’Utri tra i “contatti” con Forza Italia cui avrebbe accennato Bagarella sottolineandosi come, rispetto al dibattimento, il collaborante abbia ritrattato il pregresso esplicito collegamento parlando solo di una sua supposizione (“*un peccato di pensiero*”).

Né sussiste prova alcuna riguardo all’affermazione dello stesso Cannella in merito al presunto coinvolgimento di Vittorio Mangano nelle elezioni politiche del 1994 nella formazione delle liste di Forza Italia.

Anche le dichiarazioni di Antonino Calvaruso secono la difesa divergono da quelle del Cannella nei riferimenti ai rapporti tra Mangano e Dell’Utri, avendo escluso di conoscere eventuali accordi elettorali mafiosi con esponenti di Forza Italia o l’esistenza di “agganci” occulti.

Quanto all’affermazione del Calvaruso secondo cui nel 1994 l’interesse di Brusca e Bagarella verso Mangano, ormai capomandamento di Porta Nuova, era dovuto al fatto che serviva anche politicamente perché persona “infarinata” nella politica quale ex stalliere di Berlusconi, e poteva quindi secondo Bagarella aiutare Cannella e Sicilia Libera, la difesa rileva come si trattò di assunto non credibile e comunque privo di valenza in quanto l’asserito incontro tra Mangano e Cannella non vi fu ed i candidati di Sicilia Libera non furono inseriti nelle liste di Forza Italia.

Si evidenzia in ogni caso che dalle dichiarazioni di Cannella e Calvaruso emerge la conferma che, avendo Bagarella ed altri importanti capimafia coltivato il progetto della creazione di un soggetto politico nell’ottobre 1993, ciò dimostra che fino a quell’epoca non vi fu certamente alcun rapporto di tipo politico attivato tramite Dell’Utri.

Anche in relazione alla preferenza di voto che Cosa Nostra espresse in favore di Forza Italia, alla scelta di Berlusconi di impegnarsi in politica ed al ruolo avuto da Dell’Utri il Tribunale ha integralmente disatteso la tesi accusatoria ricollegando la scelta di voto del sodalizio mafioso per Forza Italia alle “*posizioni ideologiche della nuova forza politica, innegabilmente*

improntate a principi, peraltro apprezzabili in linea generale, di massimo garantismo in campo giuridico e giudiziario, destinati fatalmente (o “non volutamente”, come ha detto Calvaruso) ad aiutare gli affiliati a “Cosa Nostra” (e non solo), in quanto volti a tutelare la posizione di ogni soggetto indagato o imputato in un processo penale».

Il Tribunale ha dunque rigettato la tesi del P.M. secondo cui Marcello Dell’Utri, ancor prima dell’ufficializzazione della scelta di Berlusconi, avrebbe cominciato ad interessarsi all’organizzazione di una nuova forza politica con il proposito di curare gli interessi di Cosa Nostra.

Il netto contrasto tra le conclusioni della sentenza impugnata e l’originaria impostazione accusatoria scaturisce anche dal differente rilievo riconosciuto alle dichiarazioni di Antonino Giuffrè, giudicato inattendibile, per la rilevata sospetta progressione accusatoria, proprio nei riferimenti a Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano quali trampoli delle “garanzie” asseritamente offerte a Cosa Nostra.

La difesa tuttavia pone in risalto le dichiarazioni del Giuffrè laddove, pur essendo questi inserito ai massimi vertici in cosa nostra ed in stretti rapporti con Riina e Provenzano, ignora alcune informazioni note invece ad altri collaboratori, così palesandosi l’insanabile contrasto con quanto da costoro riferito.

Il Giuffrè infatti, pur inserito dal 1987 nella commissione provinciale di cosa nostra, nulla ha mai sentito riguardo al preteso progetto ed

all’aspettativa politica di Riina nei riguardi di Berlusconi, ancorchè egli fosse in contatto proprio con Mimmo e Raffaele Ganci ovvero le presunte fonti di conoscenza citate dai collaboratori Calogero Ganci, Anzelmo e Galliano.

Quanto invece ai riferimenti del Giuffrè riguardo al fatto che Bernardo Provenzano sarebbe “*uscito allo scoperto*” avendo ricevuto “*garanzie*”, la difesa rileva che la successiva individuazione della provenienza di tali garanzie dal Dell’Utri e dal Mangano è stata disattesa dal Tribunale che ha rilevato una sospetta progressione accusatoria, ed un insanabile contrasto con le pregresse divergenti dichiarazioni rese dal collaborante secondo cui invece Provenzano non aveva fatto nomi tenendosi «*abbottonato*».

In merito ai rapporti di Vittorio Mangano nel 1993-94 con Dell’Utri, la difesa rileva come in quel periodo il primo, sfruttando l’avvenuta diffusione mediatica delle notizie sul suo lavoro per Berlusconi ad Arcore, ha richiamato l’attenzione dei capimafia così aumentando il suo “*prestigio*” in seno a cosa nostra.

Ciò è provato dalle dichiarazioni di Francesco La Marca che ha riferito di avere appreso proprio dal Mangano nel febbraio/marzo 1994, prima delle elezioni, che questi doveva recarsi a Milano per “*parlare con certi politici*” e che un paio di giorni dopo lo stesso Mangano era ritornato rassicurandolo che era tutto a posto e si poteva votare per Forza Italia senza fargli

riferimenti nominativi, ma precisando comunque di non avere mai sentito parlare di Dell’Utri.

Oggetto di articolati rilievi critici risultano poi le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza poste invece dal Tribunale a fondamento della ritenuta compromissione politica dell’imputato, che secondo il collaborante, il quale riferisce di averlo appreso da Mangano, si era incontrato, prima del dicembre 1994, con questi ricevendo la promessa che sarebbero state presentate proposte “favorevoli per la giustizia”.

I confusi e contraddittori riferimenti temporali del Cucuzza vengono solo apparentemente sanati dal Tribunale (rilevando un presunto *lapsus* di natura cronologica tra il 1994 ed il 1993) e la difesa comunque censura le conclusioni della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta provata la «*promessa di aiuto politico a “Cosa Nostra”*» valutandosi la pretesa garanzia offerta da Dell’Utri a Mangano seria, affidabile e ben definita anche nei contenuti, tale dunque da non rendere necessario verificare la sua eventuale successiva attuazione.

Si contesta radicalmente la circostanza riferita dal Cucuzza mancando ogni riscontro, al di là dei rilevati errori sulla collocazione temporale degli incontri Mangano-Dell’Utri pur se corretti dal Tribunale spostandoli dal dicembre 1994 al dicembre 1993, in contrasto peraltro con le dichiarazioni di Cannella e Calvaruso per i quali l’orientamento a favore di Forza Italia manifestato da Bagarella e Brusca risalirebbe per il primo al gennaio 1994 e

per il secondo addirittura alla seconda metà di quell'anno, dunque in epoca incompatibile con quella (prima del dicembre 1993) in cui il Mangano avrebbe ricevuto dal Dell'Utri le "garanzie".

Si evidenzia come anche il La Marca riferisce di avere appreso da Mangano di viaggi per finalità politiche compiuti a Milano nel febbraio/marzo 1994, mentre Giusto Di Natale riferisce di garanzie ottenute da Mangano addirittura solo dopo le elezioni del marzo 1994.

Secondo la difesa, quindi, plurimi elementi smentiscono i riferimenti temporali del Cucuzza annullando il valore accusatorio della sua dichiarazione, anche alla luce del rilievo che le asserite promesse del Dell'Utri al Mangano hanno trovano ulteriori significative smentite anche sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca.

Si evidenzia invero che, ove l'iniziativa del Mangano avesse effettivamente avuto esito positivo, ne sarebbero stati certamente informati Brusca e Bagarella, mentre invece quest'ultimo, secondo lo stesso Cucuzza, parlava solo di tentativi di Mangano senza alcun riferimento a garanzie o promesse pervenute da parte del Dell'Utri, pur essendo i discorsi del Bagarella al Cucuzza intervenuti dopo la scarcerazione del collaborante (29 giugno 1994) e dunque dopo che, secondo la sentenza appellata, il preteso accordo tra Dell'Utri e Mangano era intervenuto.

Anche Antonino Galliano smentisce la versione del Cucuzza avendo affermato che, dopo l'arrivo di Forza Italia al governo (aprile 1994), proprio

il Cucuzza aveva sollecitato un incontro con lui e Franco Spina per discutere di politica e chiedere la loro opinione, dopo una riunione con Brusca e Bagarella intervenuta per decidere se proseguire la politica stragista.

Il Galliano ha precisato di avere nell'occasione manifestato contrarietà a tale strategia proponendo di suggerire a Brusca e Bagarella di sfruttare l'amicizia con Dell'Utri di Vittorio Mangano inviandolo a Milano.

Ciò secondo la difesa conferma che ancora alla data di quell'incontro il Cucuzza parlava ancora solo di propositi su Mangano e di incontri non verificati senza alcun riferimento a pretese garanzie già ottenute.

E' dunque insanabile per la difesa il "*clamoroso contrasto*" con le dichiarazioni di Cucuzza per il quale addirittura risalirebbero a prima del dicembre 1993 (così corretto il *lapsus* secondo il Tribunale) sia i contatti tra Dell'Utri e Mangano, sia le offerte da parte dell'imputato di "promesse" d'intervento politico e legislativo a favore di cosa nostra che, se effettivamente già intervenute, renderebbero illogiche le persistenti discussioni riguardo alla continuazione o meno della politica stragista.

La versione del Cucuzza e la conseguente ricostruzione operata dal Tribunale contrastano, secondo i difensori, anche con le dichiarazioni di Giuffrè laddove le pretese garanzie a seguito delle quali il Provenzano si era esposto non potevano certamente derivare dal canale Mangano, facente capo solo a Bagarella e Brusca, nessuno avendo mai riferito di rapporti Mangano - Provenzano o addirittura Provenzano-Dell'Utri, con la conseguenza che la

riferita speranza del Provenzano verso il nuovo partito si fondava su un diverso canale.

Ulteriore contrasto con Cucuzza si registra infine nel raffronto della sua versione con le dichiarazioni di Giovanni Brusca – non condividendosi da parte della difesa il giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale - che, pur affermando di avere con Bagarella incaricato Vittorio Mangano quale tramite, ha tuttavia precisato che l'iniziativa non produsse risultati, nè l'acquisizione di quelle garanzie di cui Cucuzza riferisce invece di avere appreso proprio dal Mangano.

La difesa infine rileva che le due annotazioni rinvenute nelle agende sequestrate all'imputato riguardanti incontri con Mangano alle date del 2 e del 30 novembre 1993, non possono ritenersi riscontri al racconto del Cucuzza essendo detti incontri irrilevanti in quanto non vi è prova che avessero ad oggetto le pretese promesse politiche a cosa nostra.

Quanto poi alle dichiarazioni di Giusto Di Natale se ne rileva il contrasto con altri oggettivi elementi acquisiti laddove il predetto, ha riferito di contatti tra Guastella, Vittorio Mangano ed il genero di questi riguardo ad iniziative volte ad alleggerire la pressione dello Stato ed in particolare di un incontro, avvenuto dopo le elezioni del 1994, in esito al quale il Guastella, euforico, voleva comunicare a Bagarella che Mangano aveva assicurato di aver parlato di cose politiche con Dell'Utri il quale aveva dato buone speranze.

La difesa evidenzia al riguardo i contrasti nelle affermazioni del Di Natale, destinatario di plurime contestazioni da parte del P.M., il fatto che abbia indicato un nuovo tramite tra Bagarella e Mangano (Guastella) di cui nessuno ha parlato, e rileva come il racconto del collaborante non riscontra affatto Cucuzza, nè la ricostruzione del Tribunale, avendo riferito che le “buone speranze” su “cose politiche” date da Dell’Utri a Mangano sarebbero intervenute dopo le elezioni laddove invece il Cucuzza ha sempre parlato di “garanzie” ottenute da Mangano prima delle elezioni del 1994, discrasia che si rivela assolutamente insanabile.

In ultimo con l’atto di appello si prospetta anche l’ipotesi che Vittorio Mangano possa avere millantato il rapporto con Dell’Utri e Berlusconi rappresentando falsamente ai suoi sodali una trattativa politica e garanzie ottenute, in realtà mai esistite, solo per salvarsi la vita essendo stato già condannato a morte dal Bagarella che in quel momento lo teneva in vita nella convinzione di poterne sfruttare le conoscenze con l’imputato.

In merito infine al contenuto delle intercettazioni relative agli anni 1999 e 2001, durante le elezioni europee e nazionali, utilizzate dal Tribunale quale riscontro alla accusa della compromissione “politica” di Dell’Utri con cosa nostra, la difesa, rilevata la carenza di collegamento con la contestazione tenuto conto della distanza temporale rispetto all’epoca del ritenuto accordo politico-mafioso con Mangano, eccepisce come nei colloqui captati non vi

sia comunque alcuna traccia del preteso patto e del ruolo di Mangano, né di elementi che avvalorino la ricostruzione della sentenza appellata.

Si rileva peraltro come il Dell'Utri sia stato candidato in una circoscrizione elettorale del nord Italia in cui poi effettivamente venne eletto e si obietta comunque che il contenuto dei dialoghi può al più evidenziare l'autonoma decisione degli interlocutori di sostenere la candidatura dell'imputato alle elezioni europee del 1999 senza che sussista alcuna prova di accordi sottostanti tra Dell'Utri e cosa nostra.

Anche dalle intercettazioni del 2001, in concomitanza con le elezioni politiche in cui Dell'Utri fu candidato al Senato, effettuate all'interno dell'abitazione di Giuseppe Guttadauro, reggente del mandamento di Brancaccio, emergono accenni a presisi impegni assunti da Dell'Utri e Francesco Musotto in occasione delle elezioni europee del 1999, mai tuttavia mantenuti.

La difesa peraltro, a riprova dell'inconsistenza dell'accusa, evidenzia come lo stesso Giuffrè ignori l'esistenza di presunti accordi per le elezioni del 1999 pur essendo in quell'epoca al vertice di cosa nostra nella commissione provinciale in stretto contatto con Bernardo Provenzano almeno fino a marzo 2002.

L'atto di appello si occupa comunque anche dell'irrilevanza penale della condotta che si addebita all'imputato quale autore di un preteso patto politico-mafioso integrante la condotta di concorso eventuale nel reato di cui

all'art.416 bis c.p. avuto riguardo ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Mannino (n.33748 del 20 settembre 2005).

Se, infatti è stato ribadito che la promessa e l'impegno del politico di attivarsi dopo l'elezione a favore della cosca mafiosa possono integrare di per sé gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo, è stato tuttavia evidenziato che il "patto" pur non adempiuto deve però possedere caratteristiche, oggettive e soggettive, tali da renderlo produttivo di effetti in seno all'organizzazione.

La condotta di scambio politico-mafioso assume dunque consistenza penale ove soltanto presenti i requisiti di serietà e concretezza, specificità del contenuto, affidabilità dei protagonisti dovendosene altresì dimostrare, quanto all'effetto dell'accordo, attraverso una verifica probatoria *ex post*, l'incidenza causale ovvero il contributo materiale effettivamente procurato per la realizzazione del reato, influendo immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative del sodalizio.

Proprio alla stregua dei richiamati principi di diritto la difesa rileva come, in merito alla ritenuta collusione politica di Dell'Utri, sussistano gravi ed insanabili carenze probatorie con riferimento al contenuto dell'accordo con Mangano rimasto indefinito quanto a natura, serietà e concretezza, e soprattutto sotto il profilo della verifica *ex post* della positiva rilevanza

causale delle promesse in termini di effettivo potenziamento dell'associazione mafiosa.

Passando al tema dei rapporti con i fratelli Graviano ed alla vicenda dell'acquisto di un immobile a Palermo appartenente alla società "Mulini Virga", di cui hanno parlato alcuni collaboratori (Di Filippo, Carra, Romeo, Spataro, Ferrante) riferendo di voci secondo cui il Berlusconi era interessato a farvi sorgere un grande esercizio commerciale, la difesa censura la conclusione del Tribunale secondo cui vi sarebbe stata una "partecipazione" di Dell'Utri, affermata sol perché si sarebbe interessato nel 1993 all'acquisto, peraltro mai avvenuto, di un immobile in via Lincoln a Palermo di proprietà di Barone Carmelo.

Quanto invece alla vicenda della segnalazione operata da Marcello Dell'Utri in favore del figlio di Giuseppe D'Agostino per farlo entrare nelle leve giovanili del Milan, i difensori evidenziano come la promessa di interessarsi presso l'imputato, secondo il genitore del ragazzo, era intervenuta nel 1992 da parte di Carmelo Barone, senza tuttavia alcun altro seguito a causa del suo sopravvenuto prematuro decesso.

Lo stesso D'Agostino ha peraltro precisato di essersi rivolto ai fratelli Graviano solo perchè lo aiutassero a procurargli un lavoro a Milano, dovendo pertanto ritenersi infondata la conclusione del Tribunale secondo cui l'avvenuto interessamento di Dell'Utri non "*poteva che essere stato*

caldeghiato al prevenuto, direttamente o in via mediata, dai fratelli Graviano”.

Il giovane D'Agostino sostenne effettivamente un “provino”, ma non agli inizi del 1994, ed i Graviano, parlando con il padre, non hanno fatto mai alcun riferimento all'imputato, nè hanno mai parlato con lui di contatti con dirigenti del Milan bensì solo della disponibilità a procurare un lavoro a Milano.

L'atto di appello contesta poi l'uso che in sentenza si è fatto delle dichiarazioni di un soggetto, Vincenzo La Piana, giudicato inattendibile proprio nella parte delle sue accuse concernente il Dell'Utri, e del quale tuttavia si valorizzano le affermazioni riguardanti gli inquietanti contatti dell'imputato con soggetti legati al Mangano in epoca successiva all'ultima carcerazione (da aprile 1995).

Quanto ai rapporti tra Marcello Dell'Utri e Natale Sartori, titolare di società aventi anche contratti di appalto con società del gruppo Fininvest, indicato da La Piana come soggetto legato al genero di Mangano e coinvolto, con Antonino Salvatore Currò, in traffici di droga e nel trasferimento carcerario del Mangano, la difesa evidenzia come sia Sartori che Currò siano stati irrevocabilmente assolti dal reato di cui all'art.416 bis c.p..

Le conclusioni della sentenza appellata vengono altresì confutate evidenziandosi come le dichiarazioni del La Piana siano state giudicate

inattendibili anche nella parte relativa a Enrico Di Grusa, genero del Mangano, come stabilito con sentenza divenuta irrevocabile del 16 giugno 2004 del Tribunale di Palermo (di cui si chiede la produzione) che lo ha assolto dal reato di partecipazione ad associazione a delinquere diretta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti per “*non aver commesso il fatto*”.

Passando poi all'esame della sentenza appellata nella parte relativa alla vicenda della sponsorizzazione della Pallacanestro Trapani la difesa ha preliminarmente rilevato come i relativi fatti non siano ricompresi tra le condotte delineate nel capo di imputazione essendo sottoposte al vaglio di altra Autorità Giudiziaria.

Si assume che il Tribunale ha comunque errato nel valutare la deposizione del Garraffa come testimone, invece che quale imputato di reato connesso o collegato, nel merito rilevando come tutte le circostanze riferite dal predetto all'esito della verifica siano risultate comunque non veritiere.

La difesa sottolinea la singolarità della decisione del Garraffa di rendere le dichiarazioni circa la patita tentata estorsione solo sei anni dopo i fatti, non avendo confidato ad alcuno nel frattempo ciò che aveva asseritamente subito, nè le presunte minacce ricevute ad opera di Dell'Utri, Virga e Buffa.

I difensori sottolineano poi come le prime dichiarazioni di Garraffa siano non casualmente successive alle accuse rivoltegli il 19 novembre 1996 da Giuseppe Messina che aveva riferito al P.M. di Palermo in ordine ai

rapporti “*diretti e personali*” intrattenuti dal Garraffa con il capomafia Vincenzo Virga il quale ne aveva anche sostenuto la campagna elettorale quale candidato al Senato.

Le dichiarazioni del Garraffa sulla vicenda sono ad avviso dei difensori inattendibili e contraddittorie, difettando di precisione e costanza in ogni dettaglio dell’intricata vicenda soprattutto nella parte relativa al momento in cui egli avrebbe avuto conoscenza del ritorno in nero della somma ottenuta per la sponsorizzazione.

In merito poi agli incontri con Dell’Utri si rileva come la prova sia costituita solo dalle dichiarazioni dello stesso Garraffa non essendovi altri testi o elementi anche indiziari che li confermino e risultando inverosimili quanto a modalità e cronologia perchè collocati dal dichiarante prima della elezione al Senato del 5 aprile 1992.

Maria Pia La Malfa ha infatti riferito di avere conosciuto solo nell'estate del 1992 il Garraffa il quale chiese ed ottenne un incontro con l'imputato grazie all'intervento del di lei marito Alberto Dell'Utri, così dovendosi escludere la possibilità di un incontro tra Dell'Utri e Garraffa a Milano prima dell'elezione al Senato (5 aprile 1992), rilievo difensivo avvalorato anche dagli esiti degli accertamenti del C.T. del P.M. dott.Genchi che ha collocato i primi contatti telefonici tra il Garraffa e la La Malfa solo in epoca successiva al 15 dicembre 1992.

Si tratta per la difesa di circostanza di primario rilievo in quanto che il Garraffa ha sempre affermato di avere ricevuto la visita di Virga e Buffa dopo il suo primo incontro con Dell’Utri, in data anteriore alla sua elezione come senatore.

Si rileva poi la progressione accusatoria nelle dichiarazioni del Garraffa riguardo all’intervento di Virga e Buffa ed alle indicazioni sul presunto mandante, nonché l’assoluta inverosimiglianza del fatto secondo cui il Dell’Utri, dopo la visita del Virga e del Buffa, avrebbe continuato a cercarlo persino quando il Garraffa era già Senatore.

Non possono ritenersi riscontri al racconto del Garraffa le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori, rilevandosene invece contraddizioni e discrasie temporali in quanto il collaboratore ha collocato il suo colloquio ed interessamento nella vicenda nel 1995 e si evidenzia in ogni caso come la posizione del Mangano, indicato dal Sinacori quale possibile mandante della tentata estorsione al Garraffa, sia stata archiviata.

Quanto a Giuseppe Messina la difesa, pur reiterando l’eccezione di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, rileva come da esse emerga comunque che Buffa mai si recò ad un incontro con Garraffa in compagnia di Virga.

Esaminando infine la vicenda Cifeta-Ciofalo la difesa lamenta la carenza di ogni collegamento con il contestato reato di concorso esterno essendo peraltro i fatti in questione oggetto di un autonomo giudizio dinanzi

ad altra sezione del Tribunale di Palermo per il delitto di calunnia aggravata ex art.7 D.L. nr.152/91.

Si contestano comunque nel merito le conclusioni del Tribunale sottolineandosi come, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, debba escludersi ogni ipotesi di concorso del Dell'Utri nella presentazione di denunce di eventuale portata calunniosa a carico dei collaboratori palermitani Onorato, Di Carlo e Guglielmini da parte di Cosimo Cifeta, essendosi l'imputato limitato ad indicare tempestivamente la fonte testimoniale al proprio giudice naturale perché valutasse la portata delle dichiarazioni e l'attendibilità intrinseca ed estrinseca senza alcun sostegno dunque alla verità di quanto appreso dallo stesso Cifeta e da Giuseppe Chiofalo.

I difensori evidenziano invero di avere fatto inserire il Cifeta nella lista testimoniale depositata sin dal 7 ottobre 1997 e che l'imputato, avendo appreso dal Chiofalo di vessazioni e pressioni cui il Cifeta era sottoposto, sin dall'udienza del 22 settembre 1998 rendendo dichiarazioni spontanee ha parlato degli incontri avuti con il Chiofalo e di quanto appreso riguardo al Cifeta non riuscendo comunque ad ottenere, nonostante richiesta dai suoi difensori, l'anticipazione dell'esame per evitare rischi di intimidazioni o inquinamento della prova.

Si evidenzia poi che proprio nel periodo in cui era stata rivolta al Tribunale la suddetta richiesta il Dell'Utri era stato nuovamente contattato

dal Chiofalo decidendo di incontrarlo per acquisire notizie utili alla propria difesa.

La difesa comunque pone in rilievo come anteriormente al primo contatto telefonico con Dell'Utri del 5 settembre 1997, il Cifeta avesse già notiziato l'A.G. sia nel corso di un colloquio telefonico con il magistrato dr. Capoccia, sia inviandogli una missiva il 24 agosto 1997.

Nessuna prova sussiste inoltre del coinvolgimento dell'imputato nei rapporti tra Cifeta, Chiofalo e gli altri collaboratori di giustizia per indurli a rendere dichiarazioni accusatorie ai danni dei tre collaboratori palermitani a sostegno della versione del Cifeta.

Non possono trarsi dunque dalla vicenda elementi a carico dell'imputato per condotte inquadrabili nella fattispecie del concorso esterno nell'associazione mafiosa, anche avuto riguardo alla manifesta inconsistenza delle valutazioni operate in sentenza in ordine ad un presunto piano di delegittimazione del sistema dei collaboratori di giustizia.

Per confutare il giudizio negativo espresso dalla sentenza appellata sulla personalità del Cifeta la difesa rinvia all'ampia documentazione prodotta durante il giudizio di primo grado (udienza 17 marzo 2003) chiedendone l'integrazione con l'acquisizione di altri atti analiticamente indicati nell'atto di appello (1. parere favorevole reso il 14 giugno 1999 dal Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, dr. Zuccarelli, inviato alla Commissione Centrale ed al Servizio Centrale di Protezione con nota 15 giugno 1999; 2.

sentenza della Corte di Cassazione 2 aprile 2001 nel processo celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce che conferma il giudizio di attendibilità del Circfeta già espresso dai giudici di merito; 3 note della D.D.A. di Lecce e di Bari 13 settembre 1995 indirizzate alla Commissione Centrale; 4. parere favorevole del PM della D.D.A. di Bari 16 settembre 1996 al Tribunale di Sorveglianza di Roma relativo all'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale presentata dal Circfeta il 13 giugno 1996; 5. ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Roma 22 febbraio 2000 di rigetto dell'istanza di liberazione condizionale e di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Di Carlo Francesco e sentenza di conferma del rigetto della Corte di Cassazione con sentenza del 27 febbraio - 11 aprile 2001).

In conclusione secondo i difensori il Tribunale ha immotivatamente e pregiudizialmente giudicato inattendibile Cosimo Circfeta formulando invece un inaccettabile giudizio di piena attendibilità dei destinatari delle presunte false accuse, Onorato, Di Carlo e Guglielmini.

In subordine i difensori infine contestano l'applicazione del regime della continuazione tra i due reati associativi contestati ed il conseguente aumento di pena, richiamando la giurisprudenza secondo cui, qualora la condotta di appartenenza all'associazione per delinquere di tipo mafioso sia posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n.646 che ha introdotto la nuova fattispecie criminosa, si configura un unico reato associativo di natura permanente con esclusione della

continuazione fra i reati previsti dagli artt.416 e 416 bis applicando anche per il periodo precedente la pena prevista da quest'ultima norma.

Si chiede comunque la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale.

APPELLO INCIDENTALE DEL P.M.

Avverso la sentenza ha proposto **appello incidentale ex art.595 c.p.p. il P.M.** per la parte relativa alla misura della pena principale inflitta agli imputati che ritiene inadeguata rispetto alla gravità della condotta di cui sono stati dichiarati colpevoli.

Ritiene il P.M. che la misura della pena inflitta non sia adeguata alla gravità del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, apparendo al contrario pena equa ed adeguata quella che era stata richiesta all'esito del giudizio di primo grado (11 anni di reclusione per Marcello Dell'Utri e 9 anni di reclusione per Gaetano Cinà).

A supporto della gravità della condotta ascritta al Dell'Utri si evidenziano ulteriori risultanze investigative acquisite nell'ambito di altri procedimenti penali successivamente alla pronuncia del Tribunale e si chiede pertanto ai sensi dell'art.603 c.p.p. la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere nuove prove con riferimento ai seguenti temi di prova:

1) rapporti di Marcello Dell'Utri con Vito Ciancimino: avuto riguardo al contenuto della telefonata intercettata il 5 marzo 2004 alle ore 14,27 tra i

figli di questi, Massimo e Luciana, in merito ad un presunto assegno dell'importo di 35 milioni di lire asseritamente emesso da Silvio Berlusconi e pervenuto al genitore, tema che secondo il P.M. appellante, pur non riguardando Dell'Utri Marcello, dovrebbe essere “*esplorato*” mediante l'esame di Massimo Ciancimino e del teste di p.g. Blandano, trascrivendo la relativa conversazione.

2) le holdings collegate alla FININVEST, tema in relazione al quale il P.M. chiede l'esame

- di Francesco Giuffrida, C.T. del P.M., per riferire sulle risultanze emerse dalla consulenza effettuata su incarico del P.M. di Roma e sugli eventuali collegamenti con quanto accertato nel processo;

- di Carlo Calvi sui rapporti tra il padre Roberto e la FININVEST;

- di Robinson Geoffery Wroughton sulle operazioni riguardanti la FININVEST LTD GRAN CAYMAN ed il report “Lovelock”.

3) rapporti tra Marcello Dell'Utri e Vito Roberto Palazzolo, residente in Sud Africa, condannato nel processo “Pizza Connection” per traffico di stupefacenti in concorso con esponenti di cosa nostra, in atto imputato del reato di associazione mafiosa, rilevandosi che la prova di tali rapporti emergerebbe dal contenuto di alcuni colloqui intercettati tra lo stesso Dell'Utri e Maria Rosaria Palazzolo, sorella di Vito, e chiedendosi in particolare, quanto alla intercettazione del 26 giugno 2003 ore 12.52 che sia richiesta al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione ex

legge 140 del 2003; si chiede inoltre l'esame degli interlocutori delle conversazioni (Daniela Palli, Paolo Pasini e Maria Rosaria Palazzolo), nonché dei collaboratori Giuffrè, Anzelmo, Sinacori, Di Carlo e Brusca per riferire sulla personalità del Palazzolo, e dei testi di p.g. Cap. Scaletta e dott. Grassi che hanno condotto indagini sul predetto.

MOTIVI NUOVI PER L'IMPUTATO DELL'UTRI

Con atto depositato il 14 giugno 2006 la difesa dell'imputato Marcello Dell'Utri ha depositato **motivi nuovi** con cui, reiterata l'eccezione di nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza ex art.429 c.p.p. già formulata con l'appello principale, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del ne bis in idem (artt.649 e 529 c.p.p.) per la parte della sentenza relativa alla vicenda dei contatti del Dell'Utri con Cifeta e Chiofalo, deducendosi l'incompatibilità giuridica tra la qualificazione della vicenda come condotta rilevante in termini di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e la corrispondente imputazione di calunnia aggravata ex art.7 D.L. n.152/91 per cui si procede a carico dell'imputato dinanzi ad altra sezione del Tribunale di Palermo.

Si chiede pertanto di estromettere dall'indagine dibattimentale il tema in questione o comunque di valutarlo come non rilevante ai sensi degli artt.110 e 416 bis c.p. ed in subordine si eccepisce la nullità di tale parte della sentenza esulando i fatti dalla contestazione ed in assenza di rituale modifica dell'imputazione.

Si chiede inoltre di valutare il tema relativo agli attentati ai magazzini Standa di Catania in coerenza con le conclusioni e la ricostruzione operate dalla Corte di Assise di Catania in esito al processo cd. Orsa Maggiore, escludendo quindi ogni intervento e responsabilità dell'imputato.

La difesa eccepisce, in relazione alla vicenda ed alle valutazioni espresse nella parte della sentenza relativa al “*pizzo corrisposto per le antenne*”, al tema delle holdings del gruppo Fininvest e dei rapporti dell'imputato con Teresi e Bontate in relazione ad un presunto riciclaggio di denaro mafioso, la violazione del ne bis in idem e dell'art.414 c.p.p., avendo i fatti costituito oggetto di indagini preliminari in altro procedimento (n.6031/94 R.G.N.R.) per l'ipotesi di reato di cui agli artt.110, 648 bis c.p. e 7 DL 152/91, indagine archiviata con decreto del GIP di Palermo del 25 novembre 1998, su conforme richiesta della Procura. Si eccepisce quindi l'inutilizzabilità dei risultati investigativi introdotti in dibattimento attraverso le testimonianze Giuffrida e Ciuro.

Con i medesimi motivi nuovi si formulano anche istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale chiedendo l'acquisizione di documenti ed atti e l'esame dei coniugi Severino Perilli e Secondina Pastorelli, collaboratori domestici della famiglia Berlusconi ad Arcore, per riferire sul periodo di permanenza e sul ruolo di Mangano presso la villa; dell'Ing. Italo Riccio, all'epoca dei fatti socio della Elettronica Industriale s.p.a. cui fu affidato nel 1978 l'incarico di realizzare una rete televisiva

nazionale in concorrenza con la RAI, per riferire su eventuali atti intimidatori o estorsivi in Sicilia e sul ruolo dell'imputato nel suindicato progetto; di Aldo Papalia per riferire su eventuali interventi di Dell'Utri, suo tramite, nella vicenda degli attentati ai magazzini Standa; di Maria Pia La Malfa per riferire sui colloqui avuti con Vincenzo Garraffa riguardo al Papalia ed ai suddetti attentati; di Vincenzo Virga per riferire sulla vicenda della tentata estorsione patita dal Garraffa; dei testi di p.g. Col. Bevacqua, Mar. Grassi e Mar.Tomassetti della DIA di Roma per riferire sul ruolo di Francesco Di Carlo e sugli accertamenti svolti nell'ambito del processo per l'omicidio Calvi in corso dinanzi alla Corte di Assise di Roma; di Silvio Berlusconi per riferire sull'effettivo svolgimento della riunione a Milano nel 1974 con Bontate, Teresi e Dell'Utri, sui rapporti con Mangano, sui pretesi pagamenti a cosa nostra per la protezione, sui rapporti con Dell'Utri e la nascita del movimento politico Forza Italia.

La difesa infine ha chiesto l'esame dell'imputato facendo istanza affinchè la Corte, in relazione a tutti i collaboratori esaminati nel corso del processo, acquisisca presso la Commissione Centrale di Protezione i pareri ed i provvedimenti emessi, i certificati del casellario e dei carichi pendenti e presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia i dati relativi ai periodi di codetenzione in strutture penitenziarie, i registri di socialità ed i fascicoli personali.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN APPELLO

Marcello Dell’Utri e Gaetano Cinà sono stati pertanto citati a giudizio dinanzi a questa Corte ed all’udienza del 30 giugno 2006, preso atto dell’intervenuto decesso del Cinà (il 23 febbraio 2006), si procedeva alla relazione della causa che proseguiva anche il 5 luglio successivo, in esito alla quale il P.G. insisteva per l’accoglimento delle richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale formulate con l’atto di appello incidentale, opponendosi invece alle istanze articolate dai difensori con i motivi nuovi, al pari dei difensori delle parti civili costituite Comune di Palermo e Provincia di Palermo.

All’udienza del 26 ottobre 2006 la difesa dell’imputato Dell’Utri articolava ulteriori richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (esame di Liliana Zanardi, già segretaria di Silvio Berlusconi, e dell’Arch. Enrico Hoffer; produzione dell’agenda del Dell’Utri relativa all’anno 1974), cui il P.G. e le parti civili si opponevano, quindi la Corte decideva con ordinanza sulle richieste delle parti disponendo l’acquisizione – chiesta dalla difesa dell’imputato Marcello Dell’Utri - di provvedimenti giurisdizionali ed atti (sentenza 16 giugno 2004 del Tribunale di Palermo, irrevocabile per Enrico Di Grusa; sentenza della Corte di Cassazione 2 aprile 2001 a carico di Gianfreda Raffaele + 76; sentenza della Corte di Cassazione 27 febbraio - 11 aprile 2001 relativa a Francesco Di Carlo; richiesta di archiviazione del PM di Palermo del 15 maggio 2000 nel processo n.7214/2000 RGNR a

carico di Vittorio Mangano con annesso decreto di archiviazione dell'1 giugno 2000; sentenza del G.I. di Milano dott. Della Lucia del 12 giugno 1990, irrevocabile il 26 giugno 1990; nota del 13 settembre 1995 indirizzata dal Procuratore della Repubblica di Lecce al Ministero dell'Interno - Commissione Centrale di Protezione; parere della D.D.A. di Bari del 16 settembre 1996 indirizzato al Tribunale di Sorveglianza di Roma relativo all'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale presentata da Cosimo Cifeta il 13 giugno 1996; parere del PM di Bari dott. Di Napoli del 17 marzo 1996 al Tribunale di Sorveglianza di Milano, relativo all'istanza di semi-libertà presentata dal Cifeta; nota n.3117/99 del P.G. di Palermo del 22 giugno 1999 riguardante l'istanza di avocazione del proc. pen. n.6031/94), nonché dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese da Mario Masecchia alle udienze del 15 luglio, 23 settembre e 21 ottobre 2004 nel processo per calunnia a carico di Dell'Utri e Cifeta, e procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disponendo un nuovo esame di Aldo Papalia e Maria Pia La Malfa, rigettando tutte le altre richieste istruttorie formulate dalle parti (per i motivi esposti nell'ordinanza alle cui argomentazioni si rinvia), salvo che per il tema dei rapporti intervenuti tra l'imputato Marcello Dell'Utri e Vito Roberto Palazzolo in merito al quale la Corte riservava la decisione sulle istanze del P.G. all'esito di specifici accertamenti di cui veniva onerato lo stesso P.G. richiedente (stato del procedimento - n.16424/01 R.D.D.A. - nell'ambito del quale erano state

disposte ed effettuate le intercettazioni telefoniche menzionate nell'appello incidentale del P.M.; attuale situazione processuale dei soggetti di cui il P.G. chiedeva l'esame, ovvero Daniela Palli, Paolo Pasini, Maria Rosaria Palazzolo; eventuale trascrizione già effettuata delle conversazioni intercettate; eventuale inoltro al Senato della Repubblica, in riferimento alla conversazione 26 giugno 2003 ore 12.52 tra Maria Rosaria Palazzolo e Marcello Dell'Utri, della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione ai sensi dell'art.6 comma 2 della legge n.140 del 20 giugno 2003).

Il successivo 1 dicembre, ammessa con ordinanza la richiesta della difesa di produzione dell'agenda dell'imputato relativa all'anno 1974 e rigettate le altre richieste di esame (Liliana Zanardi e Enrico Hoffer), si procedeva all'esame di Aldo Papalia, mentre la teste Maria Pia La Malfa veniva esaminata all'udienza del 12 gennaio 2007.

Con ordinanza del 9 febbraio 2007 la Corte, acquisito il certificato penale del Papalia, rigettava perché manifestamente tardiva la richiesta formulata dal P.G. l'1 dicembre 2006 di un nuovo esame dell'imputato di reato connesso Francesco Di Carlo in relazione a quanto dichiarato riguardo ad un incontro ulteriore avuto con Silvio Berlusconi presso un ristorante di Milano in quanto le dichiarazioni del collaborante sul tema erano state già rese sia nel corso delle indagini preliminari (al P.M. 14 febbraio 1997) che al dibattimento (udienza 16 febbraio 1998), né risultando l'approfondimento richiesto assolutamente necessario ai fini della decisione.

Con ordinanza del 18 maggio 2007 la Corte rigettava anche la ulteriore richiesta formulata dal P.G. all'udienza del 9 febbraio 2007 di esame di Giulio Di Carlo, fratello di Francesco Di Carlo, e di un nuovo esame di Salvatore Cucuzza (su quanto appreso da Vittorio Mangano in ordine ad incontri avuti con Marcello Dell'Utri e sulle conferme di detti incontri fornite al Cucuzza da Leoluca Bagarella e da Giovanni Brusca) evidenziando la tardività di entrambe le istanze in quanto il Cucuzza in particolare aveva già reso articolate dichiarazioni sul tema indicato dal P.G. sia in fase di indagini preliminari il 23 ottobre 1996 (verbale acquisito in faldone 51 doc. 33), sia nel contraddittorio tra le parti al Tribunale (udienza 14 aprile 1998), non risultando l'approfondimento richiesto neppure assolutamente necessario ai fini della decisione anche in ragione del fatto che lo stesso P.G. nel formulare le istanze di rinnovazione non aveva comunque evidenziato alcun elemento a supporto di una eventuale necessità della prova.

All'udienza del 20 giugno 2007 veniva disposto ai sensi dell'art.603 comma 2 c.p.p. (prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado), in accoglimento della richiesta formulata dal P.G. il 18 maggio precedente, l'esame dell'imputato di reato connesso Maurizio Di Gati che aveva iniziato la sua collaborazione con l'A.G. solo da pochi mesi, per riferire sulle circostanze oggetto degli interrogatori resi al P.M. di Palermo il 23 febbraio ed il 12 marzo 2007, i cui verbali, all'esito

dell'escussione del Di Gati avvenuta il 6 luglio successivo, venivano acquisiti con il consenso di tutte le parti.

All'udienza del 5 ottobre 2007 la Corte, acquisiva, su richiesta della difesa e con il consenso delle altre parti, copia di una nota del Commissariato di P.S. "Libertà" di Palermo del 18.6.2007 aente ad oggetto esiti di accertamenti riguardanti Stefano Bontate e Girolamo Teresi, ed assumeva, anche alla successiva udienza del 26 novembre, il parere delle parti in ordine ad ulteriori richieste di prova anche documentale formulate sia dal P.G. (acquisizione dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche e ambientali indicate con nota del 18 aprile 2007 ed eventuale trascrizione; acquisizione delle note della D.I.A. di Catania del 13 febbraio 2007 e 7 maggio 2007 relative a Francesca Mangion e ed eventuale esame dell'estensore; acquisizione di n.8 intercettazioni telefoniche intervenute dal 27 marzo 1992 al 22 aprile 1992 sintetizzate in una informativa del S.C.O. della Polizia di Stato; acquisizione della nota della D.I.A. di Catania del 13 luglio 2007 relativa a Maria Ercolano; confronto tra Maurizio Di Gati e Antonino Giuffrè sul contrasto esistente tra i predetti in merito all'asserita indicazione di voto per Marcello Dell'Utri in occasione delle elezioni europee del 1999 asseritamente comunicata dal Giuffrè al Di Gati per il tramite di Domenico Virga; acquisizione della trascrizione dell'intervista televisiva rilasciata dall'On.Maroni il 16 luglio 1994, di alcuni comunicati ANSA in merito all'iter di approvazione della legge n.332 del 1995, della

rivista La Magistratura contenente il testo della citata legge; acquisizione della nota della D.I.A. del 26 luglio 2007, con allegati, relativa alle indagini riguardanti immobili acquistati da Dell'Utri in provincia di Como e viaggi compiuti in elicottero da Silvio Berlusconi nel 1994-95), sia dai difensori dell'imputato Marcello Dell'Utri (reiterazione della richiesta di esame dei Bevacqua, Grassi, Tomasello, Zanardi e Hoffer alla luce della nuova documentazione e degli atti acquisiti all'udienza del 20 giugno 2007; acquisizione dell'atto di transazione intervenuto tra la Fininvest s.p.a. e Francesco Paolo Giuffrida il 27 luglio 2007, e di altri documenti indicati all'udienza del 5 ottobre 2007 con indice depositato).

Con ordinanza del 28 gennaio 2008 veniva disposto il rigetto di tutte le richieste formulate dal P.G. alle udienze del 18 maggio, 20 giugno, 5 ottobre e 26 novembre 2007, e dai difensori dell'imputato Marcello Dell'Utri alle udienze del 20 giugno e 5 ottobre 2007, acquisendo soltanto due provvedimenti giurisdizionali (decreto del GIP del Tribunale di Palermo 16 luglio 2007 di archiviazione e contestuale rigetto dell'opposizione nel procedimento a carico di Vincenzo Garraffa, indagato per calunnia e diffamazione; sentenza della Corte di Appello di Milano del 15 maggio 2007 nel processo a carico di Marcello Dell'Utri e Vincenzo Virga per tentata estorsione ai danni di Vincenzo Garraffa) e disponendo il confronto, richiesto dal P.G., tra Maurizio Di Gati e Antonino Giuffrè cui si procedeva all'udienza del 15 marzo 2008, all'esito della quale il P.G. esibiva il verbale

dell'interrogatorio reso il 17.11.2007 da Michele Oreste, già collaboratore di studio dell'Avv. Alessandra De Filippis, legale di Cosimo Cifreta, chiedendone l'esame.

La Corte con ordinanza del 14 luglio successivo ammetteva l'esame dell'Oreste, assunto all'udienza del 21 novembre 2008, e ad integrazione del relativo tema di prova, il 5 dicembre 2008 ammetteva sia la richiesta formulata dalla difesa di esame, anche ai sensi dell'art.195 c.p.p., di Nicola "Piccolino" (poi correttamente identificato in Nicola Formichella), Renato Farina, Carlo Falcicchio e Franco Zanetti, sia la richiesta del P.G. di esame dell'Avv. Alessandra De Filippis.

Con la medesima ordinanza venivano invece rigettate le ulteriori richieste formulate dal P.G. all'udienza del 20 ottobre 2008 di acquisizione e trascrizione di cinque conversazioni intercettate tra il 2 dicembre 2007 e il 26 marzo 2008 nell'ambito di altro procedimento penale pendente dinanzi all'A.G. di Reggio Calabria, nonche' di esame dei testi di P.G. Isp. Spatafora e Comm. Amore, sul tema della ritenuta disponibilita' dell'imputato Marcello Dell'Utri nei riguardi dell'organizzazione criminale calabrese "ndrangheta" ed asseritamente manifestata tra la fine del 2007 e la primavera del 2008 in favore di alcuni soggetti (Antonio Piromalli, Gioacchino Arcidiaco, Lorenzo Arcidiaco e Aldo Miccichè) indagati per il reato di cui all'art.416 bis c.p. perche' ritenuti affiliati alla "ndrangheta" di Gioia Tauro, quali appartenenti alla "ndrina Piromalli".

Il rigetto veniva motivato dalla Corte con il rilievo che gli eventuali rapporti del Dell'Utri con la consorteria mafiosa calabrese esulavano manifestamente dal perimetro dell'imputazione (rapporti con l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra), risultando peraltro il tema degli asseriti rapporti dell'imputato con la criminalità calabrese estraneo al capo di imputazione anche sotto il profilo temporale collocandosi detti rapporti negli anni 2007/2008 e dunque oltre tre anni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Si procedeva quindi all'esame di Renato Farina e Carlo Falcicchio (udienza 23 gennaio 2009), Alessandra De Filippis (udienza 27 febbraio 2009) e Nicola Formichella (udienza 13 marzo 2009), quindi la Corte sull'accordo delle parti revocava l'esame di Franco Zanetti e disponeva perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche analiticamente indicate dal P.G. e dai difensori, disposte dall'A.G. di Bari sull'utenza della De Filippis.

Con ordinanza dell'8 maggio 2009 veniva infine decisa anche la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal P.G. con il suo atto di appello incidentale ed avente ad oggetto il tema dei rapporti intervenuti tra l'imputato Marcello Dell'Utri e Vito Roberto Palazzolo, riguardo alla quale la Corte il 26 ottobre 2006 aveva riservato la decisione all'esito degli accertamenti, di cui era stato onerato il P.G., relativi al diverso procedimento nell'ambito del quale erano state disposte ed

effettuate le intercettazioni di conversazioni di cui si chiedeva l'acquisizione.

Si procedeva pertanto all'esame degli atti e del contenuto delle trascrizioni disposte dal GIP nell'ambito del citato procedimento e depositate dal P.G. nel presente giudizio all'udienza del 20 giugno 2008, nonché in particolare della trascrizione della conversazione del 26 giugno 2003 ore 12.52 tra Maria Rosaria Palazzolo e Marcello Dell'Utri, depositata unitamente ad altri atti all'udienza del 27 marzo 2009 dal P.G. il quale contestualmente avanzava istanza alla Corte di richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione ai sensi dell'art.6 comma 2 della legge n.140 del 20 giugno 2003.

La Corte con l'ordinanza pronunciata all'udienza dell'8 maggio 2009, osservato che gli elementi probatori richiamati dal P.G. risultavano acquisiti nell'ambito di altra indagine condotta proprio dalla Procura della Repubblica di Palermo e tutti relativi a fatti avvenuti nel 2003, dunque in epoca anteriore alla sentenza di primo grado (11 dicembre 2004), rilevava la tardività dell'istanza del P.G. evidenziando comunque - all'esito dell'esame del contenuto delle trascrizioni delle conversazioni i cui risultati non risultavano "indispensabili" nei termini richiesti dall'art.270 c.p.p. (cfr. motivazione ordinanza cit.) - la non assoluta decisività della richiesta di rinnovazione rendendo anche il chiesto esame delle persone indicate nell'atto di appello

incidentale (Daniela Palli, Paolo Pasini, Maria Rosaria Palazzolo) non assolutamente necessario ai fini della decisione.

Ne conseguiva quindi il rigetto anche delle questioni poste dalla difesa dell'imputato riguardo all'individuazione dell'A.G. legittimata ai sensi dell'art.6 comma 2 legge n.140/2003 a richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione dell'unica conversazione captata tra la Palazzolo ed il Dell'Utri stante la valutata non indispensabilità di acquisizione del dato probatorio laddove la norma menzionata impone l'inoltro della richiesta di autorizzazione ove soltanto il Giudice “*ritenga necessario utilizzare le intercettazioni*”.

La Corte in proposito rilevava che

- all'unico contatto telefonico intervenuto tra la Palazzolo ed il Dell'Utri il 26 giugno 2003 alle ore 12.52, avrebbe dovuto far seguito la fissazione di un appuntamento da parte del dott. Formichella, segretario particolare dell'imputato (Dell'Utri: “*dottor Formichella la chiamerà nei prossimi giorni così le fissa un appuntamento a Roma*”), contatto ulteriore tuttavia mai avvenuto stante l'inequivoco contenuto di tutte le conversazioni captate nei mesi successivi:
- la stessa Palazzolo il 16 luglio 2003 aveva confermato alla sua interlocutrice (Daniela Palli) l'assenza di ogni ulteriore telefonata per conto dell'imputato contariamente a quanto preannunciato

(“...lui mi aveva contattato pero’ mi ha detto che mi avrebbe richiamato per vedermi in settimana pero’ non mi ha piu’ richiamato ... mi aveva detto che sarei stata richiamata dal suo segretario per vederci a Roma. E non e’ successo...”);

- tale contatto non era intervenuto neppure nei mesi successivi stante il contenuto delle conversazioni captate il 12 dicembre 2003, allorquando (ore 10,37) Daniela Palli - che aveva convinto l'imputato, tramite la di lui moglie, a telefonare a giugno alla Palazzolo - aveva chiesto a Miranda Dell'Utri notizie proprio in merito alla telefonata per la fissazione di un incontro che il marito aveva preannunciato alla Palazzolo nel precedente mese di giugno e che non era stata invece mai effettuata (“*Ti ricordi che io una volta ti avevo detto ... a Marcello che una persona lo voleva vedere ... parlare Io questa persona l'ho sentita ancora tanto tempo fa ... mi continua a dire che vorrebbe incontrarlo ... io non so piu' cosa dirle ... So che Marcello ha chiamato ... ma ancora a luglio mi sembra ... ha detto che l'aveva chiamata*”);
- dall'esame del contenuto di tutte le pur numerose conversazioni captate nei mesi successivi e fino al maggio 2004, prodotte dal P.G., nonché delle piu' numerose trascrizioni della p.g. allegate dal P.M. all'appello incidentale, non era emerso alcun altro elemento

che evidenziava possibili ulteriori contatti, anche solo telefonici, con l'imputato.

Con successiva ordinanza del 12 giugno 2009 veniva altresì rigettata, in forza delle ragioni già esposte, sia la richiesta del P.G. di acquisizione della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di Vito Roberto Palazzolo, sia l'ulteriore istanza di esame del predetto e della di lui sorella Maria Rosaria Palazzolo sul contenuto della telefonata n.74 intercettata il 26 giugno 2003.

Veniva invece accolta ex art.237 c.p.p. la richiesta del P.G. di acquisizione del verbale delle dichiarazioni spontanee rese dinanzi al Tribunale di Palermo da Marcello Dell'Utri all'udienza del 26 febbraio 2004 nell'ambito del processo celebratosi a suo carico per il reato di calunnia aggravata, rigettandosi per contro la richiesta dei difensori dell'imputato, all'esito del deposito il 30 aprile 2009 delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, di un nuovo esame dei testi già escussi Alessandra De Filippis e Carlo Falcicchio.

Con ordinanza emessa all'udienza del 26 giugno successivo la Corte respingeva anche la richiesta formulata dal P.G. di acquisizione ed utilizzazione, ai sensi dell'art.270 c.p.p., di due conversazioni tra presenti di cui si chiedeva anche la trascrizione, intercettate il 5 agosto 2003 ed il 4 novembre 2007, nonche' l'esame dei due testi di p.g. Mar.Corselli e Cap. Bottino, evidenziando come il contenuto delle conversazioni nel corso delle

quali il nome del Dell'Utri risultava citato dagli interlocutori non evidenziava comunque condotte e/o fatti in termini specifici e suscettibili di utile rilievo processuale, conclusione confermata anche dalla circostanza che pur a distanza di circa sei anni dalla captazione da parte degli inquirenti, non era stato documentato alcun concreto sviluppo investigativo circa i riferimenti all'imputato a carico del quale non risultavano pendere indagini per i pretesi fatti emersi dalle conversazioni.

All'udienza del 10 luglio 2009, fissata per l'inizio della requisitoria, il P.G. formulava invece richiesta di esame di Massimo Ciancimino esibendo stralci di due interrogatori resi il 30 giugno e 1 luglio 2009 al P.M. di Palermo e copia di un documento sequestratogli il 17 maggio 2005.

Acquisito il parere delle altre parti, la Corte con ordinanza del 17 settembre 2009 rigettava la richiesta di esame del Ciancimino rilevando che le indicazioni offerte dal P.G. a supporto della richiesta di prova, pur apparendo indubbiamente suscettibili di approfondimento nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica, non fossero allo stato connotate dai requisiti di specificità, utilità e rilevanza necessari per l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione nel corso di un giudizio di appello.

Rilevava in particolare la Corte che

- dall'esame degli stralci omissati dei due verbali di interrogatorio esibiti emergeva una continua e non sempre sanata

contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Ciancimino riguardo a tutti i profili della vicenda sulla quale il predetto era stato sentito (collocazione temporale dei fatti, contenuto, provenienza e destinatario della lettera di cui sarebbe parte il frammento di foglio esibito dal P.G. alla Corte; numero delle lettere e suoi destinatari);

- il dichiarante collocava la pretesa circolazione della lettera in esame – rettificando l'iniziale indicazione del 1999-2000 (fg.4 interr. 30.6.09) - in un periodo storico, l'anno 1992, che non risultava affatto compatibile con l'appellativo “onorevole” utilizzato nel frammento di foglio in esame e riferito a Berlusconi eletto al Parlamento per la prima volta solo due anni dopo nel 1994 (fg. 4-7 interr. 1.7.09: “... *so benissimo i periodi che mio padre era a casa ... sono stati fino al dicembre del '92 e dopo il '99 fino al 2002. Questo documento fa parte del periodo diciamo prima dell'arresto del 23 dicembre del 1992*” ... “E’ tra il '90 e il '92” ... “E’ sicuramente prima delle stragi” ... “poco prima dell’arresto” fg.21);

- il Ciancimino – che tra l’altro aveva ammesso di non conoscere sviluppi ed esito della vicenda (“...*perché qua si tratta di una storia che non so se poi alla fine è risultata vera, se è riuscita, non e’ riuscita ...*” interr. 1.7.09 fg.18) - aveva comunque affermato di ignorare persino se la lettera indirizzata a Marcello Dell’Utri fosse

stata poi effettivamente a questi consegnata (fg. 27: “*P.M. Ma poi questa lettera è stata mai consegnata?*” – Ciancimino: “*Non lo so...*”; fg.29 “*Erano indirizzate a Dell’Utri, non so se ... mio padre fondamentalmente non aveva modo di recapitarle a Dell’Utri ...*”).

Riteneva pertanto la Corte che in base all’esame del contenuto dei soli due verbali esibiti alla Corte con omissis emergesse un quadro confuso ed oltremodo contraddittorio delle pretese conoscenze del Ciancimino riguardo a fatti e circostanze che, anche per la genericità della richiesta formulata dal P.G., non potevano essere compiutamente valutati nel corso del giudizio di appello quanto, soprattutto, ad utilità e rilevanza della prova in riferimento alle accuse formulate a carico dell’imputato, non ricavandosi, dalle dichiarazioni esibite rese dal Ciancimino, condotte e/o fatti in termini specifici riconducibili a Marcello Dell’Utri suscettibili, con riferimento alla contestata imputazione, di utile rilievo ed apprezzamento processuale.

Alla stessa udienza del 17 settembre 2009 il P.G. iniziava la sua requisitoria che proseguiva alle udienze del 25 settembre, 9 e 16 ottobre 2009.

All’udienza del 23 ottobre successivo il P.G. chiedeva interrompersi la discussione per assumere in esame Gaspare Spatuzza sulle circostanze di cui al verbale di interrogatorio del 6 ottobre 2009 contestualmente depositato,

nonché di Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Cosimo Lo Nigro menzionati dal primo quali fonti delle conoscenze riferite all'A.G..

La Corte alla successiva udienza del 30 ottobre, acquisito il parere delle parti, disponeva, ai sensi degli artt.602 comma 4 e 523 comma 6 c.p.p., l'interruzione della discussione ammettendo l'esame di Gaspare Spatuzza sul tema di prova dedotto dal P.G., ritenendo che lo stesso avesse reso dichiarazioni su vicende di incontestata rilevanza già ampiamente affrontate ed esaminate nel corso del dibattimento di primo grado definito con la sentenza appellata che vi aveva dedicato ampia parte della motivazione (“La stagione politica” capitolo 16° pagg.1434-1591).

Con la medesima ordinanza il P.G. veniva onerato dell’acquisizione e del deposito in favore delle altre parti dei verbali di interrogatorio (riassuntivo ed integrale) resi dallo Spatuzza il 7 e 8 luglio 2008 al P.M. di Palermo, il 17 novembre ed il 18 dicembre 2008 al P.M. di Caltanissetta, riservando invece la decisione sulle ulteriori richieste di esame formulate dallo stesso P.G..

Il successivo 6 novembre il P.G. depositava i verbali sopra indicati e con ordinanza del 20 novembre 2009, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa, la Corte, ai sensi dell’art.16-sexies D.L. 15 gennaio 1991 n.8 convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n.82 e succ. mod., onerava il P.G. dell’acquisizione e del deposito del “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all’art.16-quater”

redatto dallo Spatuzza, accogliendo altresì la richiesta difensiva formulata all’udienza del 30 ottobre 2009 di acquisizione di due documenti (richiesta della difesa alla “Publitalia 80 s.p.a.”; nota di risposta riguardante l’installazione a Palermo di cartelloni pubblicitari).

All’udienza del 4 dicembre 2009, rigettata una richiesta della difesa dell’imputato Dell’Utri di revoca dell’ordinanza ammissiva della prova, si procedeva all’esame di Gaspare Spatuzza e veniva altresì disposta, onerandone il P.G., l’acquisizione dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione relativi allo stesso Spatuzza redatti anche dinanzi alle A.G. di Firenze e Caltanissetta.

All’esito dell’esame la Corte, sciogliendo la riserva formulata il 30 ottobre 2009, disponeva ai sensi dell’art.195 c.p.p. l’esame di Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Cosimo Lo Nigro che veniva assunto il successivo 11 dicembre 2009.

Con ordinanza del 18 dicembre 2009 la Corte, non ravvisando gli estremi per prolungare la disposta interruzione della discussione, rigettava l’ulteriore richiesta, formulata dal P.G. all’udienza del 20 novembre 2009, di esame di Salvatore Grigoli sulle circostanze di cui al verbale di interrogatorio reso al P.M. di Firenze il 5 novembre 2009 nel corso del quale il collaborante aveva fatto il nome di Marcello Dell’Utri per la prima volta oltre 12 anni dopo una precedente dichiarazione (16 settembre 1997) sul tema riguardante genericamente un politico.

Con ordinanza resa il successivo 8 gennaio la Corte rigettava inoltre tutte le richieste formulate dalle parti anche alle udienze dell'11 e del 18 dicembre 2009 ed in particolare:

- la richiesta della difesa, formulata all'udienza dell'11 dicembre 2009 a seguito della decisione di Giuseppe Graviano di avvalersi della facoltà di non rispondere, di acquisizione del verbale dell'esame reso al P.M. di Firenze il 28 luglio 2009, stante il dissenso del P.G. (art.513 comma 2 ultima parte c.p.p.);
- la richiesta della difesa, avanzata all'udienza dell'8 gennaio 2010, di ammissione dell'esame di Antonio Cutolo e Luigi D'Andrizza, firmatari di una missiva indirizzata al difensore, contenente presunte informazioni relative all'asserito falso pentimento dello Spatuzza, stante l'assoluta genericità del contenuto della missiva stessa;
- le istanze del P.G. di esame di Pietro Romeo e Giovanni Ciaramitano stante l'assoluta mancanza di riferimenti all'imputato Marcello Dell'Utri, neppure menzionato dai due dichiaranti; dei sacerdoti Pietro Capoccia e Massimiliano De Simone, nonché del Vescovo de L'Aquila Mons. Giuseppe Molinari non risultando assolutamente necessario ai fini della decisione il tema dedotto (percorso spirituale dello Spatuzza, interessi religiosi, studi teleologici ed esami sostenuti, incontri e corrispondenza con i

prelati); di Paolino Dalfone (sull'attività svolta nell'ambito della ditta SA.DALF. ed i rapporti intrattenuti con i Graviano, Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza) stante la manifesta genericità delle dichiarazioni rese al riguardo dallo Spatuzza constituenti solo deduzioni di collegamenti del Dell'Utri con Graviano e Dalfone;

- la istanza del P.G. di acquisizione di informative ed atti riguardanti lo stesso tema di prova perché irrilevante per le medesime ragioni;
- la richiesta del P.G. di esame dei testi Dalle Mura, Putgioni e Micheli sull'esistenza ed ubicazione del Bar Doney di via Veneto costituendo fatto notorio, e dei testi di p.g. Silvestrini e Naccarato non risultando assolutamente decisivo individuare la data del furto di targhe oggetto delle dichiarazioni di Spatuzza;
- la richiesta del P.G. di acquisizione delle informative di p.g e del fonogramma dei Carabinieri di Reggio Calabria del 18.1.94 stante il dissenso della difesa.

Con la medesima ordinanza la Corte disponeva la restituzione al P.G. di tutti i verbali esibiti o depositati in Cancelleria ai soli fini della decisione sulle istanze e relativi alle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, Salvatore Grigoli, Giovanni Ciaramitaro, Pietro Romeo, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Cosimo Lo Nigro, nonché dei verbali di confronto e dei verbali illustrativi della collaborazione dello Spatuzza e del Grigoli.

Con ordinanza del 15 gennaio 2010 venivano inoltre decise ulteriori richieste, avanzate dalle parti nella stessa udienza ed in quella precedente dell’8 gennaio, rigettando in particolare l’istanza del P.G. di acquisizione del certificato di morte di Antonio Scarano, dei verbali delle dichiarazioni da costui rese e delle sentenze irrevocabili rese dall’A.G. di Firenze riguardo alle stragi del 1993.

Con la stessa ordinanza la Corte rigettava, stante la genericità dei riferimenti e comunque la non decisività delle prove, anche alcune richieste della difesa dell’imputato (acquisizione della videoregistrazione dell’intervista rilasciata dal Dott. Paolo Borsellino nel maggio del 1992 e di alcune “schede” consultate dal predetto nel corso dell’intervista; accertamento presso la competente A.G. circa la pendenza alla data indicata di un procedimento penale in istruzione formale a carico di Marcello Dell’Utri ed altri al fine di valutare la sussistenza o meno di una condizione di improcedibilità dell’odierno giudizio).

Il processo veniva quindi rinviato per la ripresa della discussione all’udienza del 12 febbraio 2010 in cui tuttavia il P.G. formulava una nuova istanza di prova ritornando a chiedere l’ammissione dell’esame di Massimo Ciancimino sul contenuto di alcuni verbali di dichiarazioni e documenti sequestrati al predetto che venivano depositati in favore delle altre parti anche nel corso della successiva udienza del 26 febbraio.

Veniva richiesto altresì l'esame di due testi di p.g. (Isp. Salvatore Bonferraro e Luogoten. Rosario Merenda) sugli esiti di indagini svolte a riscontro delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

Acquisito il parere della difesa dell'imputato, la Corte con un'articolata ordinanza emessa il 5 marzo 2010, valutati analiticamente gli elementi offerti, non risultando assolutamente necessario ai fini della decisione, rigettava le richieste del P.G. di ammissione dell'esame del Ciancimino e dei testi di p.g. Bonferraro e Merenda, disponendo restituirsì tutta la documentazione e gli atti esibiti alla Corte a supporto della istanza.

Il P.G. pertanto riprendeva il 19 marzo 2010 la requisitoria che proseguiva alle udienze del 26 marzo e 16 aprile 2010, udienza quest'ultima nella quale concludevano anche i difensori delle parti civili costituite Comune di Palermo e Provincia Regionale di Palermo.

Il successivo 30 aprile 2010 la difesa dell'imputato formulava una richiesta di nuova interruzione della discussione in corso per ammettersi alcune prove orali e documentali (esame di Antonio Cutolo ed acquisizione del verbale delle dichiarazioni e della relativa trascrizione integrale rese dal Cutolo il 20 aprile 2010 nel carcere di Torino in sede di indagini difensive; acquisizione della trascrizione della conversazione telefonica intercettata il 26 settembre 2007 tra l'Avv. Gregorio Donnarumma e Patrizia Eugenia Mirigliani; delle note informative del 19 ottobre e 9 novembre 1984 della Questura di Milano in ordine ad accertamenti nei confronti di Marcello

Dell'Utri nell'ambito del processo a carico di Apicella Tullio ed altri; della copia di alcune pagine (205 e ss.) del libro “Un uomo d'onore” scritto da Enrico Bellavia avente ad oggetto dichiarazioni di Francesco Di Carlo nella parte relativa al riferito incontro di Milano con Marcello Dell'Utri; degli atti relativi all'indagine condotta dal PM di Napoli a seguito della conversazione telefonica intercettata il 3 gennaio 2002 tra Marco Farnese (nome di copertura di Carmine Schiavone) e Giuseppe Pagano, definita con richiesta di archiviazione del 30.9.2002 e conforme decreto del GIP dell'8.10.2002).

Con ordinanza del 7 maggio 2010 la Corte, acquisito con il consenso delle parti il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Milano nel processo a carico di Marcello Dell'Utri e Vincenzo Virga per tentata estorsione ai danni di Vincenzo Garraffa, rigettava tutte le richieste di nuova interruzione della discussione ritenendole non assolutamente decisive.

Quindi il difensore di Gaetano Cinà formulava le proprie conclusioni ed alla udienza del 14 maggio 2010 iniziavano gli interventi dei difensori di Marcello Dell'Utri che proseguivano anche alle udienze del 21 e 28 maggio, 9 e 18 giugno 2010, udienza nel corso della quale veniva disposta su richiesta del P.G. l'acquisizione della motivazione della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione n.20513/10 (il cui dispositivo era stato acquisito il 7 maggio 2010) nei confronti di Vincenzo Virga e Marcello Dell'Utri, dichiarandola utilizzabile nei limiti stabiliti dalla

legge, contestualmente rigettandosi invece la richiesta della difesa di esame di tale Marchese Carlo avente ad oggetto pretese confidenze fattegli dallo Spatuzza durante un periodo di codetenzione risalente a circa 10 anni prima.

All’udienza del 24 giugno 2010, dopo le repliche delle parti, la Corte si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza che veniva infine pronunciata, come da dispositivo in atti, il 29 giugno 2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

QUESTIONI DI NATURA PROCESSUALE

La difesa sottopone preliminarmente all’esame della Corte una serie di questioni di natura processuale connesse a profili di inutilizzabilità probatoria di numerosi atti per violazione degli artt.191 e 526 c.p.p..

A) L’inutilizzabilità degli interrogatori resi da Marcello Dell’Utri in data 26 giugno e 1 luglio 1996 e da Gaetano Cinà in data 26 giugno e 1 agosto 1996, nonché delle dichiarazioni rese dal Dell’Utri al G.I. di Milano dott. Della Lucia in data 20 maggio 1987 e 3 giugno 1987

Gli interrogatori risultano acquisiti ai sensi dell’art.513 comma 1 c.p.p. all’udienza del 18 marzo 2003 nonostante l’opposizione formulata dalla difesa degli imputati che rilevava come essi dovessero ritenersi inutilizzabili ai sensi dell’art.64 comma 3 bis c.p.p., in forza della normativa transitoria di cui all’art.26 comma 1 legge n.63/2001 che dispone l’immediata

applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso (salvo quanto stabilito ai commi successivi).

Risultano infatti omessi nel corso degli interrogatori in questione gli avvisi oggi previsti a pena di inutilizzabilità dal combinato disposto di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art.64 c.p.p. e pertanto tali interrogatori sarebbero inutilizzabili in fase dibattimentale, non potendo rinvenirsi alcuna deroga nella predetta norma transitoria.

Rileva la difesa che, a differenza dei procedimenti ancora in fase di indagini preliminari cui è dedicato il comma 2 dell'art.26, nulla invece è previsto, in via transitoria, con riferimento alla rinnovabilità degli interrogatori resi sotto la vigenza della vecchia normativa, nell'ambito però di procedimenti che hanno superato la fase delle indagini.

Un'applicazione corretta del principio *tempus regit actum* avrebbe pertanto dovuto comportare l'inutilizzabilità delle risultanze probatorie desumibili dagli interrogatori resi in fase di indagine dall'imputato.

Le Sezioni Unite (24 settembre 2003 – 9 febbraio 2004 n.5052, Zalagaitiz) hanno chiarito che “*la norma contenuta nel comma 1 dell'art. 26, laddove prescrive l'immediata operatività dello ius superveniens ai processi in corso, impone al giudice di vagliare la legittimità dell'atto probatorio, non già al momento dell'acquisizione, bensì al tempo della decisione, e quindi della sua utilizzazione processuale*” precisando altresì che “*dopo l'entrata in vigore della legge, un interrogatorio, assunto ai sensi dell'art.64*

nella formulazione anteriore all'intervento delle modifiche introdotte dalla legge 63/01, è inutilizzabile sia, ovviamente, nel successivo dibattimento, sia nel corso delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito delle decisioni de libertate”.

I difensori peraltro evidenziano come dall'esame della sentenza risulti un “*costante, continuo e decisivo riferimento alle dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati a sostegno della ricostruzione in fatto di diverse vicende poste all'esame del Tribunale*”.

Tanto premesso si osserva che l'acquisizione ai sensi dell'art.513 comma 1 c.p.p. degli interrogatori del Cinà e del Dell'Utri, nonostante l'opposizione formulata dai loro difensori, è avvenuta all'udienza del 18 marzo 2003, dunque nella vigenza della legge 63/2001.

Ritiene la Corte di aderire all'interpretazione della normativa transitoria della citata legge offerta dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (n.5052 del 24 settembre 2003 – 9 febbraio 2004, Zalagaitiz).

L'art.26 comma 1 della legge n.63/2001 dispone dunque l'immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso e dunque tra essi anche del novellato art. 64 c.p.p. che ai commi 3 e 3 bis prevede: “*Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se*

renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis “.

Ai sensi del comma 3 bis “L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone”.

Nel caso in esame, tuttavia, nel corso degli interrogatori resi dal Dell'Utri il 26 giugno e l'1 luglio 1996 e dal Cinà il 26 giugno e l'1 agosto 1996, sono stati effettuati, come si evince dall'esame dei relativi verbali, gli avvisi previsti dalle lettere a) e b) perché già imposti dal testo previgente dell'art.64 c.p.p., risultando omesso – perché all'epoca non ancora introdotto - solo l'avvertimento di cui alla lettera c) del comma 3 con la conseguenza che “*le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone*”.

Ne consegue che le dichiarazioni del Dell'Utri e del Cinà che concernono la responsabilità di altri saranno inutilizzabili solo nei confronti di costoro.

Si consideri peraltro che ai sensi dell'art.513 comma 1 c.p.p. (come novellato dalla legge n.63 del 2001 immediatamente applicabile) “*Il giudice, se l'imputato ... rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4*”.

Anche sotto tale profilo pertanto le dichiarazioni del Cinà e del Dell'Utri risultano reciprocamente inutilizzabili mancando il consenso degli imputati.

E' di tutta evidenza che l'inutilizzabilità *contra alios* vale anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal Dell'Utri al G.I. di Milano dott. Della Lucia in data 20 maggio 1987 e 3 giugno 1987.

In ogni caso le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art.238 comma 3 c.p.p., richiamato dal successivo art.511 bis, qualora egli – come nel presente giudizio - rifiuti di sottoporsi ad esame in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto

compiuto con l'interrogatorio davanti al P.M., legittima l'acquisizione del relativo verbale (Sez. 5, Sentenza n.16703 del 11/12/2008; cfr. anche Sez. 6, Sentenza n.30797 del 11/7/2002: “*Le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo d'ufficio e, qualora l'esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, terzo comma e 511 bis cod. proc. pen., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo*”).

Né alla conclusione della Corte osta il rilievo del P.G., in adesione a quanto osservato dal Tribunale con l'ordinanza del 24 marzo 2003, secondo cui nel caso in esame la fase delle indagini preliminari era già esaurita al momento di entrata in vigore della legge sul giusto processo e pertanto il P.M. non poteva rinnovare gli atti ai sensi del comma 2 dell'art.26 (“*Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste*

Il P.G. nella requisitoria depositata il 24 giugno 2010 richiama la sentenza Agate (Sez. VI, Sentenza n. 17248 del 2/2/2004) secondo cui “*in virtù del principio <<tempus regit actum>>, la regola prevista dall'art. 64, comma terzo bis c.p.p. non trova applicazione per le dichiarazioni*

*eteroaccusatorie rese da imputati del medesimo reato o in un procedimento connesso, formate ed **acquisite al dibattimento** prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n.63 in quanto l'**atto di acquisizione** è stato compiuto in epoca nella quale la legge del tempo non prevedeva l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64, comma terzo, lett. c, stesso codice" con la conseguenza che "In tal caso, le disposizioni transitorie per la utilizzazione e valutazione di tali prove sono quelle stabilite nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 26 della citata legge n.63 del 2001".*

Ma deve al riguardo evidenziarsi che la pronuncia in esame riguarda il caso in cui le dichiarazioni eteroaccusatorie sono state non solo formate, ma soprattutto "acquisite al dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n.63" laddove nel caso in esame "l'atto di acquisizione" delle dichiarazioni del Cinà e del Dell'Utri è avvenuto, come già detto, all'udienza del 18 marzo 2003, dunque nella piena vigenza della legge 63/2001.

Giova in ultimo ricordare che rientra comunque nella discrezionalità del legislatore l'individuazione, a parziale temperamento del criterio "tempus regit actum", della sfera applicativa temporale di una norma processuale (Sez. 1, Sentenza n. 4076 del 9/12/2009).

B) L'inutilizzabilità ex art.526 comma 1 bis c.p.p. dell'esame dibattimentale reso da Vittorio Mangano in data 13 luglio 1998

In conseguenza della condotta processuale del Mangano, che si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della difesa degli imputati, il P.M. ha chiesto ed ottenuto l'acquisizione delle dichiarazioni da questi rese in fase di indagine preliminare e precisamente dei verbali degli interrogatori resi in data 4 e 8 aprile 1995 e 26 giugno 1996.

L'art.26 della legge 63/2001, nel comma 4, in deroga alla norma transitoria di cui al comma 1, prevede che “*quando le dichiarazioni di cui al comma 3* (cioè le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare) *sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000 n.35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1 bis dell'art.526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge*”.

Il comma 2 dell'art.1 del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000 n.35 prevede che “*le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento,*

solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità”.

Nel caso in esame, tuttavia si tratta di dichiarazioni dibattimentali, in quanto tali non equiparabili a quelle rese nella fase delle indagine preliminari, laddove la menzionata norma transitoria (art.26 comma 4) detta esclusivamente una regola di valutazione della prova riferita alle sole deposizioni predibattimentali, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima e dopo il 25 febbraio 2000.

Il Tribunale ha dunque eluso, secondo la difesa, il disposto di cui al primo comma del richiamato art.26 nella parte in cui prevede l'applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso, ovvero il novellato art.526 comma 1 bis c.p.p., secondo cui “*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di una dichiarazione resa da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*”.

Rileva la Corte preliminarmente che i verbali degli interrogatori resi da Vittorio Mangano il 4 e 8 aprile 1995 ed il 26 giugno 1996 non sono stati rinvenuti in atti, né peraltro risultano in alcun modo utilizzati nella sentenza impugnata che richiama solo le dichiarazioni dibattimentali dello stesso Mangano.

L'eccezione difensiva è comunque fondata e deve pertanto dichiararsi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vittorio Mangano in giudizio.

Costui infatti nel corso dell'esame dibattimentale reso all'udienza del 13 luglio 1998, mentre il P.M. poneva le sue domande, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, dunque sottraendosi del tutto al controesame della difesa.

Ne consegue che, in conformità all'art.526 comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge 63/2001 ed immediatamente applicabile ai processi in corso (art.26 comma 1 legge 63/2001), “*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di una dichiarazione resa da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*”.

Né può condividersi la tesi prospettata dal P.G. nella sua requisitoria secondo cui il Mangano non continuò a rispondere solo perché stava male difettando pertanto il presupposto richiesto dalla citata disposizione della “*libera scelta*” di sottrarsi all'esame.

E' sufficiente al riguardo evidenziare che il Mangano in realtà, richiesto dal Presidente (udienza 13.7.98 pag.226) di chiarire proprio se la sopravvenuta decisione di non rispondere dipendesse da motivi di salute ovvero da una scelta di tipo processuale (Presidente: “*signor Mangano, Lei deve dire chiaramente al Tribunale se non è in condizioni più di rispondere a causa delle sue lesioni* (condizioni: n.d.e.) *fisiche o se non vuole più rispondere e in questo momento si avvale della facoltà di non rispondere*”)) ha con assoluta chiarezza affermato di volersi avvalere della facoltà

riconosciutagli dalla legge (Mangano: “*Mi avvalgo ... della facoltà di non rispondere*”).

Va dunque dichiarata l’inutilizzabilità dell’esame dibattimentale reso da Mangano Vittorio in data 13 luglio 1998.

C) l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Silvio Berlusconi in data 20 giugno 1987 davanti al G.I. di Milano Della Lucia

Il 26 novembre 2002 in sede dibattimentale Silvio Berlusconi, quale indagato di procedimento connesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed il Tribunale ha acquisito (con il consenso delle parti) nella successiva udienza del 3 dicembre le dichiarazioni rese al G.I. di Milano dott. Della Lucia il 20 giugno 1987.

Considerando che il Berlusconi si è sottratto all’esame e controesame sia della Procura che della difesa, resta preclusa l’utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese in altra sede dal disposto di cui al novellato art.526 comma 1 bis c.p.p. che prevede: “*la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore*”.

Ritiene invero la difesa che si tratti di inutilizzabilità *in damnum* operante quindi anche in presenza del consenso della difesa all’acquisizione del verbale (come nel caso di specie) i cui contenuti dunque devono ritenersi utilizzabili solo ove risultino favorevoli alla difesa.

Anche tale eccezione risulta fondata.

Il consenso prestato dalla difesa all'udienza del 3 dicembre 2002 all'acquisizione delle dichiarazioni rese al G.I. di Milano dott. Della Lucia il 20 giugno 1987 dal Berlusconi, il quale il 26 novembre precedente, sentito quale indagato di procedimento connesso, si era avvalso della facoltà di non rispondere, comporta che tali dichiarazioni devono ritersi utilizzabili solo ove contengano elementi favorevoli alla difesa mentre permane l'inutilizzabilità *contra reum* in forza del richiamato disposto del novellato art.526 comma 1 bis c.p.p. (“*la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore*”).

Il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore opera anche in riferimento alle prove dichiarative i cui verbali siano stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 26819 del 10/4/2008).

D) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da Vincenzo Garraffa nel corso delle udienze del 6 e 13 novembre 2000

Il Garraffa nel corso delle citate udienze e' stato interrogato quale semplice testimone nonostante dovesse essere sentito ex artt.210 c.p.p. e 371

comma 2 lett. b) c.p.p. trattandosi di persona imputata e/o indagata di un reato collegato a quello per cui si procede.

Il predetto, infatti, risultava già all'epoca della sua deposizione indagato per i reati di cui agli artt.595 e 368 c.p. proprio in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese davanti al P.M. di Palermo in danno del Dell'Utri il 9 ottobre 1997, ed all'esito del relativo procedimento penale, iscritto originariamente davanti la Procura della Repubblica di Palermo (DDA n.2250/99 R.G.N.R), il 18 luglio 2000 veniva presentata richiesta di archiviazione, alla quale seguiva invece declaratoria di incompetenza territoriale da parte del G.I.P. con trasmissione degli atti all'A.G. di Trapani, dove attualmente il procedimento è pendente avendo il GIP di Trapani sollevato conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di Cassazione.

Alla data del 23 luglio 1998 il Garraffa risultava dunque iscritto dalla Procura di Palermo come indagato e pertanto ad avviso dei difensori sussisteva una connessione interprobatoria tra il processo odierno e quello a carico del Garraffa, anche alla stregua delle cosiderazioni della Corte Costituzionale (sent. n.109 del 1992) secondo cui, in merito all'incompatibilità a testimoniare per collegamento interprobatorio tra due procedimenti ex art.197 lett. b) c.p.p, la stessa dipende da “*una interdipendenza tra la posizione dell'imputato*” e quella di chi “*nello stesso o in altro procedimento collegato, è portatore di un interesse che può contrastare il dovere di rispondere secondo verità*”.

Ne consegue che la testimonianza di Garraffa Vincenzo, assunta in violazione del divieto di cui all'art.197 comma 1 lett. b), è affetta secondo i difensori da inutilizzabilità assoluta *erga omnes* secondo il disposto di cui all'art. 191 comma 1 c.p.p..

L'eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza della S.C. (Sez. II sentenza n.26819 del 10/4/2008, pronunciata proprio nella vicenda in esame) “*la persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico*”).

Deve rilevarsi che la deposizione del Garraffa è stata assunta dal Tribunale alle udienze del 6 e 13 novembre 2000 e dunque anteriormente all'entrata in vigore della legge n.63 del 2001.

E solo nella nuova formulazione prevista dalla citata legge dell'art.371 comma 2, lett. b) c.p.p. è contemplata anche l'ipotesi di reati commessi in danno reciproco.

Invero, i casi di "*reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre*" costituivano ipotesi di "*collegamento investigativo*" essendo previsti nell'art.371 comma 2 lett. a) c.p.p., restando pertanto estranei sia alla categoria della connessione (art.12 c.p.p.), sia alla categoria della incompatibilità a testimoniare (art.197 c.p.p.).

L'art.197, originaria lett. b), rinvia infatti all'art.371 comma 2 lett. b) che tuttavia nel testo allora vigente comprendeva solo il caso del collegamento probatorio e non ancora la categoria dei reati reciproci.

Gli stessi, quindi, in virtù del suddetto dato normativo, erano anche estranei all'ambito dell'art. 210 c.p.p..

Si può, quindi, affermare che, prima della legge n.63 del 2001, e dunque all'epoca in cui il Garraffa fu esaminato dal Tribunale, la categoria dei reati in danno reciproco, non aveva, in quanto tale, alcuna rilevanza sul tema dell'incompatibilità a testimoniare.

Ed anche la Corte Costituzionale aveva legittimato l'esclusione della categoria dei reati reciproci dall'area dell'incompatibilità a testimoniare ritenendo applicabile la disciplina dell'art.210 c.p.p. nel solo caso in cui i procedimenti relativi a reati commessi in danno reciproco risultassero collegati in concreto (Corte Cost. 109/1992).

Solo con l'entrata in vigore della legge 63/2001 la categoria dei reati reciproci è stata inserita nell'art.371 comma 2 lett.b) c.p.p. divenendo categoria rilevante ai fini della disciplina introdotta dalla novella e dunque

fonte dell'incompatibilità a testimoniare (se non nella forma della testimonianza assistita, e, con l'avvertimento previsto dall'art.64 comma 3 lett.c) c.p.p., nel caso in cui il procedimento sia pendente o definito con decreto di archiviazione).

Ma la Corte di Cassazione con la richiamata sentenza (pronunciata nel giudizio parallelo al presente per la vicenda Pallacanestro Trapani) ha evidenziato che nella categoria dei processi con "*reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre*" non siano da ricomprendersi tutti indistintamente quelli nei quali due o più imputati abbiano presentato denunce l'uno nei confronti dell'altro, dovendosi senz'altro escludere da tale categoria i reati posti in essere o in tempi o con modalità o in contesti completamente diversi l'uno dall'altro.

E' stato invero rilevato che "*una corretta interpretazione della lettera e della "ratio" della norma induce a ritenere che tra i reati commessi in danno reciproco rientrino soltanto quelli commessi sostanzialmente in unità di tempo e di luogo*".

Se si comprendesse nell'area dell'incompatibilità a testimoniare anche il caso in cui il legame della reciprocità sia indotto dal comportamento di uno dei contendenti – come nell'ipotesi del denunciato che a sua volta presenta denuncia contro il denunciante per calunnia o diffamazione o per altro reato commesso fuori del medesimo contesto spazio temporale di quello per il quale già si proceda – significherebbe "*attribuire ad uno dei soggetti privati*

antagonisti il potere di incidere a proprio piacimento e in modo strumentale sulla capacità piena di testimoniare del proprio accusatore”.

Nel caso in esame pertanto alle dichiarazioni testimoniali rese da Vincenzo Garraffa, parte offesa dal reato di tentata estorsione, nei cui confronti è stata presentata denuncia per il delitto di calunnia, archiviata, e denuncia per il reato di diffamazione a mezzo stampa, pendente alla data delle dichiarazioni, non si applicano le disposizioni di cui agli artt.64, 197, 197 bis e 210 c.p.p. non rientrando tali ipotesi nella categoria dei "reati commessi da più persone in danno reciproco, le une delle altre".

E) l'inutilizzabilità della deposizione resa da Giuseppe Messina nel corso dell'incidente probatorio espletato il 21 aprile 2000 (nell'ambito del procedimento penale n.5222/97 R.G.N.R., acquisito al fascicolo per il dibattimento su richiesta della Procura)

Il Messina nel corso del citato incidente probatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della difesa, ma il Tribunale ha ritenuto di utilizzare a carico dell'imputato quanto riferito dal Messina al solo P.M. sul rilievo che nell'occasione “*il Messina ha ritenuto di rispondere ad una precisa e specifica domanda del P.M. e, pertanto, la sua dichiarazione può trovare ingresso processuale ed essere utilizzata ai fini probatori*”.

La difesa tuttavia rileva che il Messina si era limitato ad affermare, su domanda del P.M., di aver parlato di Marcello Dell'Utri con Michele Buffa

(pag.119 inc. prob.), rifiutandosi però di rispondere in sede di controesame della difesa sul medesimo argomento ed in generale sull'intera vicenda dell'estorsione in danno del Garraffa.

Anche tale eccezione difensiva è fondata.

Come già ricordato la Corte di Cassazione, nella citata sentenza di annullamento n.26819 del 2008, ha affermato il principio secondo cui il divieto di provare la colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore opera a condizione che al dichiarante possa essere mosso il rimprovero per una simile condotta, sicché non si applica al caso in cui il soggetto non sia stato chiamato a deporre in giudizio.

Il Messina nel corso dell'incidente probatorio del 21 aprile 2000 si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della difesa.

Rileva tuttavia il P.G. che la citazione di Messina Giuseppe in dibattimento era stata chiesta dal P.M. che vi aveva poi rinunciato nel corso del giudizio, senza che la difesa si fosse opposta o ne avesse chiesto comunque l'esame con la conseguenza quindi che il Messina non si sarebbe sottratto al contraddittorio secondo quanto previsto dall'art.526 comma 1 bis c.p.p..

Secondo quanto chiarito dalla S.C. nella citata sentenza infatti “*affinché operi la sanzione processuale occorre, pertanto, che una simile condotta* (essersi per libera scelta sempre volontariamente sottratto all'esame

dell'imputato o del suo difensore) *possa essergli rimproverata, mentre ciò non accade ogni qualvolta le parti convengano di acquisire al dibattimento le precedenti dichiarazioni senza mettere chi le ha rese nella condizione di decidere se accettare il confronto dialettico, come avviene quando la fonte non è chiamata a deporre in giudizio*".

La S.C. afferma pertanto che "*l'imputato ha l'onere di richiedere il controesame del dichiarante indicato nella lista del P.M. ex art. 468 c.p.p. sicché, in caso di inerzia, non può parlarsi di volontaria sottrazione al contraddittorio da parte di un soggetto che al suddetto contraddittorio non sia stato sottoposto*".

Nel caso in cui un soggetto, già dichiarante, si sia sottratto al contraddittorio in occasione dell'incidente probatorio non viene meno l'onere di chiederne la citazione, e quindi l'esame, durante l'istruttoria dibattimentale al fine di valutare se permanga sempre la volontà di sottrarsi all'esame dell'imputato o del suo difensore.

Orbene, il rilievo del P.G. sul punto è privo di fondamento.

Ed invero come si evince dall'esame del verbale di udienza dell'11 novembre 2002 la difesa dell'imputato, pur prendendo atto della rinuncia del P.M. all'esame del Messina, ne aveva comunque chiesto a sua volta l'audizione (pag.63: "*Il Dottore Giuseppe Messina ... era stato inizialmente citato dal P.M.. Il P.M. in una delle scorse udienze ha rinunciato chiedendo di acquisire il verbale di incidente probatorio e noi comunque sul punto*

chiediamo che venga lo stesso sentito così come già anticipato in occasione della rinuncia del P. M. ...”).

Il Tribunale con ordinanza del 12 novembre 2002 ha espressamente preso atto della “*rinuncia alla audizione del Messina da parte del Pubblico Ministero (rinuncia alla quale ha consentito la difesa)*”, ma ha contraddittoriamente rigettato l’istanza della difesa di procedere comunque all’esame del suddetto Messina.

Viene dunque meno quel presupposto (il soggetto non chiamato a deporre in giudizio) richiamato dal P.G. per ritenere non operante il divieto stabilito dall’art.526 comma 1 bis c.p.p..

Ne consegue pertanto che l’eccezione formulata dalla difesa di inutilizzabilità della deposizione resa da Giuseppe Messina in sede di incidente probatorio del 21 aprile 2000 deve essere accolta.

F) l’inutilizzabilità della deposizione dibattimentale resa da Antonino Giuffrè nel corso delle udienze dibattimentali del 7 e 20 gennaio 2003

Nel corso delle citate udienze la difesa ha sollevato una questione “*pregiudiziale*”, opponendosi a domande che venivano poste al collaboratore in ordine ai rapporti tra Dell’Utri e cosa nostra sul rilievo che dall’esame del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione dell’11 dicembre 2002 (e degli altri precedenti verbali relativi agli interrogatori resi dal Giuffrè a partire dal giugno 2002 e depositati in atti) risulta che lo stesso non aveva mai prima affrontato i temi in questione.

Il Tribunale con l'ordinanza del 20 gennaio 2003 ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità giudicandola intempestiva in quanto proposta prima della conclusione dell'esame e del controesame del collaborante, e quindi prima che il Collegio potesse avere diretta cognizione del carattere di novità delle dichiarazioni rese dal Giuffré rispetto a quanto dallo stesso affermato in sede di indagini preliminari.

Nel merito ha poi ritenuto l'eccezione comunque infondata sul rilievo che il comma 9 dell'art.16 quater, modificato dall'art.14 della legge 13 febbraio 2001 n.45, “*è assolutamente univoco nel limitare la sanzione dell'inutilizzabilità alle sole dichiarazioni rese dal collaborante, oltre il termine previsto, al P.M. o alla P.G., e non a quelle eventualmente rese al dibattimento, nel contraddittorio delle parti*”.

Ma secondo la difesa il Tribunale ha omesso di considerare che, a prescindere dal disposto del comma 9, il comma 6 del medesimo art.16 quater chiarisce inequivocabilmente che le uniche informazioni e notizie processualmente utilizzabili e che possono costituire oggetto di testimonianza sono esclusivamente quelle di cui ai commi 1 e 4.

Ne consegue che la questione sollevata dalla difesa non era intempestiva, dato l'espresso divieto di testimonianza su tutto ciò che non ha costituito oggetto delle dichiarazioni rese in sede di verbale illustrativo.

Nel merito poi i difensori evidenziano che la *ratio legis* sottesa alla novella legislativa è quella per cui le accuse non formulate dal collaboratore

entro il termine di 180 giorni nella fase delle indagini preliminari e quindi non documentate nel verbale illustrativo, non possono costituire oggetto di sue successive dichiarazioni dibattimentali.

Rileva la Corte che l'eccezione di inutilizzabilità è comunque infondata in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. VI sentenza n.27040 del 22/1/2008; Sez. V sentenza n.46328 del 6/11/2007) che la sanzione prevista dall'art.16 quater comma 9 trovi applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, per le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (anche in considerazione del fatto che, se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale, all'interessato possono essere concesse, ai sensi dell'art.16 quinque comma 3 D.L. n.8 del 1991, le attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo che dovrà essere redatto successivamente).

Anche le Sezioni Unite (sent. n.1150 del 25/9/2008) hanno ribadito il principio affermando altresì che “*le dichiarazioni del collaboratore, non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari, possano costituire oggetto di prova dibattimentale - interrogatorio del collaboratore - assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti*”.

In ogni caso sul piano soggettivo l'inutilizzabilità presenta due limiti: deve trattarsi di dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia

giudiziaria perché quelle rese oltre il termine di centottanta giorni al giudice, in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di un provvedimento cautelare, in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare, di giudizio abbreviato e di dibattimento, sono perfettamente utilizzabili; inoltre la prova non consentita deve valere contro le persone diverse dal dichiarante, essendo le dichiarazioni tardive del collaborante pienamente utilizzabili ai fini della prova contro lo stesso dichiarante ed a favore di altri soggetti.

G) l'inutilizzabilità dei tabulati di comunicazioni telefoniche elaborati dal consulente Dott. Genchi e della relativa deposizione dibattimentale (udienze 28 gennaio 2002; 4, 12 e 18 febbraio 2002, 4 e 11 novembre 2002)

A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003 n.140 - con la quale agli artt.4, 6 e 7 è stata estesa la necessità dell'autorizzazione a procedere nel caso in cui l'acquisizione di tabulati di comunicazione telefoniche possa riguardare, anche indirettamente, un parlamentare della Repubblica - la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità dei tabulati e della deposizione del dott. Genchi per la parte concernente le comunicazioni telefoniche direttamente riguardanti l'imputato.

Il Tribunale con ordinanza del 9 dicembre 2003 ha accolto la richiesta della difesa dichiarando la sopravvenuta inutilizzabilità dei tabulati riguardanti comunicazioni telefoniche riconducibili, direttamente o indirettamente, a Marcello Dell'Utri, ma alla successiva udienza del 15

dicembre l'imputato ha reso dichiarazioni spontanee prestando il consenso all'utilizzazione nei suoi confronti dei tabulati.

Il Tribunale pertanto, con ordinanza del 12 gennaio 2004, ha revocato la precedente decisione dichiarando utilizzabili sia i tabulati che la deposizione del consulente Genchi.

La difesa assume che tale ultima ordinanza contrasti con l'istituto dell'immunità disciplinato dall'art.68 della Costituzione che deve ritenersi irrinunciabile in quanto “*le prerogative parlamentari sono dettate a tutela dell'organo e non del singolo parlamentare, che ne fruisce solo di riflesso; esse sono quindi sottratte alla disponibilità dell'interessato e sono da considerare irrinunciabili*”.

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale conferma la tesi della natura oggettiva dell'immunità, avendo, nella sentenza n.508 del 4 dicembre 2002, chiaramente statuito che “...*la Carta costituzionale rapporta le garanzie in commento alla funzione esercitata e non già alla persona fisica...*”.

Risulterebbe pertanto irrilevante il consenso prestato dall'imputato all'utilizzazione dei tabulati.

Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte non ha utilizzato in alcun modo le risultanze derivanti dai tabulati oggetto dell'eccezione, né la deposizione del consulente dott. Genchi, di guisa che la questione risulta irrilevante ai fini della decisione.

Anche la sentenza appellata peraltro si limita a richiamare gli esiti derivanti dall'esame dei tabulati telefonici in due soli casi che la Corte ritiene, per quanto appresso si esporrà, assolutamente privi di ogni valenza accusatoria (cellulare intestato ad una società di Sartori Natale; utenza di Orsini Domenico Napoleone con numeri telefonici riconducibili al Dell'Utri).

In ogni caso si tratta di intercettazioni cd. indirette disciplinate dall'art.6 della legge che richiede l'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza.

Deve allora ritenersi, in conformità alle condivisibili argomentazioni del P.G. sul punto, che l'autorizzazione successiva all'utilizzazione delle intercettazioni indirette e dei tabulati, prevista dal comma 2 dell'art. 6 della legge 140/2003, non rientra nell'ambito delle guarentigie costituzionali di cui all'art.68 Cost. mirando a salvaguardare l'interesse del parlamentare alla riservatezza delle proprie comunicazioni, interesse che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n.390 del 2007) “*trova salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati*”.

Il Giudice delle leggi invero con la citata sentenza, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 5 e 6 dell'art.6 della legge n.140 del 2003, ha osservato che “*la disciplina delle intercettazioni “indirette” - o, più propriamente, per quanto si dirà, delle intercettazioni “casuali” - quale delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi in effetti*

riconducibile alla previsione dell'art.68, terzo comma, Cost.", dal cui testo "non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali. La norma costituzionale ha riguardo, infatti, alla "sottoposizione" di un parlamentare ad intercettazione e ad una autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato."

Rileva la Corte Costituzionale che *"richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale"* diritto che *"trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art.15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge".*

Ne consegue che secondo la Corte la previsione dell'art.68 terzo comma Cost. risulta interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art.4 della legge n.140 del 2003 che disciplina le intercettazioni cd. dirette imponendo la richiesta di autorizzazione preventiva, mentre l'autorizzazione successiva prevista dall'art.6 della medesima legge non solo non è indispensabile per realizzare i fini dell'art.68 ma *"verrebbe a spostare in*

sede parlamentare un sindacato che trova la sua sede naturale nell'ambito dei rimedi interni al processo”.

Si aggiunga inoltre che l’acquisizione dei tabulati telefonici era stata legittimamente compiuta dal Tribunale nel rispetto delle regole vigenti all’epoca nella quale detta acquisizione probatoria era stata disposta.

Orbene, l’art.7 della legge 140 del 2003 prevede che “*nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell’articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono state già utilizzate in giudizio”.*

In tale legge dunque è contenuta una sola disposizione transitoria avente ad oggetto esclusivamente l’acquisizione di intercettazioni telefoniche o ambientali eseguite in procedimenti riguardanti terzi ed alle quali hanno preso parte membri del Parlamento (art.6), e con riferimento a tale categoria di intercettazioni è stato previsto che, ove le stesse non fossero state utilizzate in giudizio, dovevano applicarsi le nuove disposizioni prevedendo quindi a contrario per le intercettazioni già utilizzate in giudizio l’applicazione della disciplina previgente che non prevedeva alcuna forma di autorizzazione.

H) l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche relative alla vicenda “Cirfeta –Chiofalo”

Le intercettazioni sono state acquisite con ordinanza del 14 luglio 2000 dal Tribunale su richiesta del P.M. che ha anche prodotto il provvedimento

con cui la Camera dei Deputati nella seduta del 14 luglio 1999 ha concesso l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento a carico del Dell'Utri per il reato di calunnia.

Lamenta dunque la difesa che tali intercettazioni sono state utilizzate nel presente processo senza che sia stata richiesta la specifica autorizzazione alla Camera dei Deputati anche per il presente giudizio.

Si deduce pertanto che solo sugli atti del processo per calunnia si è formato il giudizio della Camera dei Deputati che ha escluso il *fumus persecutionis* e che pertanto l'autorizzazione parlamentare riguarda il singolo procedimento in relazione al quale viene avanzata la richiesta.

L'eccezione è infondata dovendosi comunque sin d'ora rilevare come la Corte non farà sostanzialmente uso delle intercettazioni in questione, se non marginalmente, ritenendo che la vicenda cui esse ineriscono sia rimessa ad altra A.G..

Deve comunque condividersi il rilievo del P.G. secondo cui, trattandosi anche in questo caso di intercettazioni indirette, devono ritenersi escluse secondo quanto rilevato dalla Corte Costituzionale dal perimetro del comma 3 dell'art.68 Cost..

In ogni caso proprio l'art.6 della legge n.140 del 2003 prevede al comma 3 che il giudice per le indagini preliminari nella sua richiesta “*enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda,*

allegando altresí copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni”, restando dunque al centro della deliberazione parlamentare sostanzialmente il fatto naturalisticamente inteso e non la qualificazione giuridica che ne può dare il Giudice, ovvero il reato o i reati che siano in esso ravvisabili, che possono all'esito del successivo processo anche mutare.

L'autorizzazione concessa resta dunque valida anche per un diverso giudizio che comunque prenda in esame quello specifico fatto ancorchè ai fini della decisione in ordine ad altro reato.

I) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali cd. “Ghiaccio 2”

Esse sono state acquisite all'udienza del 28 luglio 2003 dal Tribunale che ha rigettato le questioni di inutilizzabilità sollevate dalla difesa.

Si lamenta che le intercettazioni sono state depositate per estratti, precludendo quindi una conoscenza compiuta del contesto in cui sono state effettuate.

Lo stesso Tribunale peraltro, con successiva ordinanza del 28 ottobre 2003, ha rilevato la fondatezza delle osservazioni difensive tenendo conto proprio della *“dedotta impossibilità, lamentata dalla difesa, di acquisire cognizione dell'intero compendio delle intercettazioni disposte in altro procedimento, poiché esse, in quella sede, sarebbero state coperte dal segreto istruttorio”*.

Il Giudice di prime cure ha quindi concluso ponendo in rilievo la limitata refluenza “*sotto il profilo valutativo del capitolo di prova, non potendo il Tribunale approfondire l'intero contesto nel quale quelle intercettazioni si realizzano*”.

La difesa assume che risultano violate le norme di cui ai commi 2 e 3 dell’art.270 c.p.p. con la conseguenza che l’omesso deposito, nel procedimento *a quo*, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, al pari della violazione di cui al comma terzo dell’art.270 c.p.p., pur non costituendo causa di inutilizzabilità, è tuttavia causa di nullità delle intercettazioni.

Osserva la Corte che gli elementi desumibili dalle intercettazioni in esame, come appresso sarà evidenziato, non assumono significativo rilievo ai fini della prova del reato per cui si procede, restando quindi oltremodo limitato, se non del tutto nullo, il valore probatorio della prova in questione e conseguentemente la rilevanza dell’eccezione proposta.

Si rileva comunque che le intercettazioni provengono da un diverso procedimento e sono assoggettate al regime stabilito dall’art.270 c.p.p. che non prevede l’obbligo di riversare nel procedimento ad quem tutti i verbali e le registrazioni delle intercettazioni autorizzate nel procedimento *a quo*.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno peraltro stabilito che ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono

disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (cfr. Sez. Unite sent. n.45189 del 17/11/2004).

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art.270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art.271 c.p.p. aventi carattere tassativo (Sez. VI sentenza n.48968 del 24/11/2009; Sez. VI, sentenza n.27042 del 18/2/2008).

La ritenuta infondatezza, come sopra evidenziata, di molte eccezioni rende ultronea la valutazione della ulteriore questione che con l'atto di appello è stata formulata dalla difesa che ha eccepito la nullità della sentenza appellata sulla base della dedotta – ma in prevalenza non fondata - inutilizzabilità ed invalidità degli elementi di prova valutati dal Tribunale ai fini della decisione.

La difesa ha dunque eccepito la nullità della sentenza per carenza e/o insufficienza della motivazione, ma anche tale censura non è fondata in quanto in tema di appello la mancanza della motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art.604 c.p.p. per le quali è esercitabile in appello il potere di annullamento del provvedimento

gravato, ma dà luogo ad una nullità, sanabile dal giudice di secondo grado, mediante la redazione della motivazione (ex plurimis Cass. Sez. 6 Sentenza n.5881 del 21/11/2006).

Il giudice di appello al quale sia stata denunciata una nullità per carenza di motivazione non può limitarsi a rilevare tale carenza, ma nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, considerando il merito ed ovviando così con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento impugnato, rientrando ciò nei suoi poteri-doveri di giudice del gravame.

In caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non deve dunque dichiarare la nullità della prima pronuncia, ma deve sanarla, provvedendo ad argomentarla in quanto i casi di nullità del precedente giudizio sono tassativamente indicati nell'art.604 c.p.p. e tra essi non rientra quello della mancanza di motivazione, che, se sussiste, è - a norma dell'art. 125 comma terzo stesso codice - causa di nullità riparabile dal giudice di secondo grado, il quale, decidendo nel merito, redige la detta motivazione. (Cass. Sez. III sent. n.491 del 1994; cfr. anche Sez. V sent. n.11961 dell'8/2/2005 secondo cui il giudice dell'appello deve, nella ipotesi di omessa motivazione, esercitare il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, anche mediante la redazione integrale della motivazione mancante; Cass. Sez. VI sent. n.3435 dell'8/1/2003; Sez. V sent. n.727 del 9/2/2000: “*Il potere di annullamento*

del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., ed al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione”).

Altra questione posta con l'atto di appello attiene ad una pretesa mancata correlazione tra imputazione e sentenza anche in conseguenza dell'attività integrativa di indagine e dell'allargamento del thema probandum avvenuto in corso di giudizio.

Quanto alla lamentata mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato ritiene la Corte di richiamare le articolate e condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale con l'ordinanza del 18 novembre 1997 laddove è stato affermato che la formulazione del capo di imputazione ha “sufficientemente posto l'imputato in grado di conoscere gli addebiti che venivano contestati” e che “la Pubblica Accusa ... ha qualificato espressamente la condotta criminosa ascritta al prevenuto sottolineando il ruolo che lo stesso avrebbe svolto grazie alla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale” ed “ha proceduto...ad elencare una serie di specifiche condotte concretamente ascrivibili a Dell'Utri che,

costituendo concreta esplicazione del reato associativo allo stesso contestato, formeranno oggetto di prova durante il dibattimento e costituiranno, ove dimostrate, i fatti da cui desumere la partecipazione dell'imputato, sia pure nella forma del concorso di cui all'art. 110 c.p. al sodalizio criminale denominato Cosa Nostra”.

Ritiene comunque la Corte che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modifica rispetto all'accusa originaria, ma solo nell'ipotesi in cui la modifica dell'imputazione abbia pregiudicato la possibilità di difesa dell'imputato.

La nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni di cui si lamenta la violazione, va coniugata con l'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa.

Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) impone di evitare solo che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.

Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art.521 c.p.p. deve allora tenersi conto non soltanto del fatto descritto nel capo di imputazione, ma anche e soprattutto delle ulteriori complessive risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione,

sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Cass. Sez. IV sentenza n.10103 del 15/1/2007; Sez.III, sentenza n.15655 del 27/2/2008).

Nessun concreto rilievo assume poi la questione posta dalla difesa con riferimento alla dedotta violazione delle norme in tema di attività integrativa di indagine (art.430 c.p.p.), articolata sostanzialmente solo sotto un profilo di eccessivo ricorso alla stessa da parte del P.M..

Non risultando dedotte specifiche ulteriori censure ritiene la Corte che possano richiamarsi le argomentazioni svolte dal Tribunale al riguardo con l'ordinanza del 22 settembre 1998.

La costante giurisprudenza di legittimità peraltro afferma che l'art.430 c.p.p., riguardante l'attività integrativa di indagine successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio, non pone limiti temporali allo svolgimento di tale attività.

Ne consegue che la precisazione "*ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento*" non può interpretarsi nel senso restrittivo che le richieste sono soltanto quelle da effettuarsi ai sensi degli artt.493 - 495 c.p.p. subito dopo l'apertura del dibattimento e non, quindi, a dibattimento "inoltrato".

Il P.M. può quindi compiere attività integrativa di indagine – pur nei limiti oggettivi ed alle condizioni previste dalla legge - dopo il rinvio a

giudizio dell'imputato e tale attività può proseguire anche dopo l'inizio del dibattimento (Cass. Sez.VI, sentenza n.7577 del 12/6/1996).

Non sussiste peraltro alcuna violazione del principio della parità delle parti in quanto anche nel caso di indagini svolte dal P.M. a dibattimento iniziato la prova si è sempre formata nel contradditorio davanti al Giudice in condizioni di assoluta parità tra le parti processuali.

Conclusivamente deve ritenersi che l'attività integrativa di indagine sia stata nel presente processo ritualmente espletata e che le relative risultanze siano state legittimamente acquisite senza alcun indebito ampliamento del thema probandum.

La difesa ha eccepito inoltre la violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art.649 c.p.p. in rapporto a due procedimenti penali (n.1088/87F R.G.G.I. – 4654/87A R.G.P.M. e n.512/89F R.G.G.I. - 8374/89A R.G.P.M.) definti con le sentenze emesse dal G.I. di Milano dott. Della Lucia il 24 maggio 1990 ed il 12 giugno 1990.

La questione è stata già proposta nel giudizio di primo grado dalla difesa secondo cui parte dell'imputazione addebitata al Dell'Utri nell'odierno giudizio corrisponderebbe all'oggetto del processo definito con la sentenza del G.I. di Milano del 24 maggio 1990 (n.1088/87F R.G.G.I. – 4654/87A R.G.P.M.).

Con tale sentenza Marcello Dell'Utri è stato assolto dal “*delitto di cui all'art.416 e 416 bis c.p., per essersi associato con Mangano Vittorio ed*

altri al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e contro le persone ed acquisire in modo diretto ed indiretto attraverso società di fiducia e società commerciali la gestione ed il controllo di attività economiche quali imprese industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, avvalendosi a tal fine della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva. Nella città di Milano, nonché all'estero fino al 29 settembre 1982”.

Secondo i difensori si tratta del “*medesimo fatto*” riguardo al quale deve ritenersi irrevocabilmente accertato “*che manchi la benché minima prova che Dell’Utri Marcello si sia associato ad organizzazioni di stampo mafioso e comunque sia stato partecipe di associazioni per delinquere...*” fino al periodo contestato (29 settembre 1982), operando pertanto il divieto del ne bis in idem di cui all’art.649 c.p.p. che si estende anche alla diversa qualificazione del fatto in termini di concorso esterno in associazione mafiosa.

La questione viene riproposta con l’atto di appello anche in riferimento ad altra sentenza emessa dallo stesso G.I. il 12 giugno 1990, irrevocabile il 26 giugno 1990, con cui, nell’ambito di un ulteriore procedimento (n.512/89F R.G.G.I. - 8374/89A R.G.P.M.) per il delitto di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marcello Dell’Utri (e di Francesco Paolo Alamia, Paolo Caristi, Vito Calogero Ciancimino, Alberto Dell’Utri e Filippo Alberto Rapisarda) in

ordine al reato di cui al capo a) dell'epigrafe, commesso “*in Milano ed in altre parti d'Italia e all'estero, fino al 1984*”, perché il fatto non sussiste.

La difesa eccepisce dunque che in relazione ai rapporti tra Dell'Utri, Bontate e Teresi sussiste un giudicato derivante dalla pronuncia assolutoria nel procedimento n. 512/89F del G.I. di Milano in merito all'esistenza stessa dell'associazione.

Marcello Dell'Utri nelle due sentenze emesse dal G.I. di Milano è stato imputato di associazione a delinquere ex 416 e 416 bis c.p., per fatti commessi fino al 1984, quale soggetto stabilmente inserito nel sodalizio mafioso operante in particolare a Milano negli anni '70 e fino ai primi anni '80, soprattutto per le relazioni intrattenute con Vittorio Mangano.

Si sostiene che le condotte oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale di Palermo a supporto dell'accusa di concorso esterno nell'associazione mafiosa cosa nostra riguardano proprio il periodo compreso tra i primi anni '70 ed i primi anni '80 a Milano ed i rapporti tra Marcello Dell'Utri, Vittorio Mangano e Gaetano Cinà.

Deve in primo luogo ribadirsi che una eventuale preclusione non potrebbe ovviamente riguardare le condotte addebitate all'imputato in epoca successiva al 1984.

Ritiene in ogni caso la Corte che l'eccezione sia infondata non sussistendo il presupposto costituito dal “*medesimo fatto*”.

La questione è stata già giudicata priva di fondamento dal Tribunale (pag.441 sent.) con riferimento alla sentenza pronunciata il 24 maggio 1990 dal G.I. di Milano (proc.n.1088\87F R.G.G.I.) che ha assolto Marcello Dell'Utri dal delitto di cui all'art. 416 e 416 bis c.p. e non ritiene la Corte che la tesi difensiva possa essere accolta in forza degli ulteriori elementi desumibili dall'altra menzionata sentenza assolutoria del G.I. (proc. n.512\89F R.G.G.I.) del 12 giugno 1990 anche perché in tale processo al Dell'Utri si contestavano tutt'altre vicende essendo accusato, in concorso con Alberto Dell'Utri, Rapisarda, Alamia, Caristi e Ciancimino, di essersi fino al 1984 associato “*per commettere più delitti contro il patrimonio, tra cui in particolare truffe in danno di istituti bancari*”.

Devono ribadirsi dunque le argomentazioni esposte dal Giudice di prime cure riguardo alla diversità delle associazioni per delinquere prese in esame dalla sentenza del G.I. di Milano del 24 maggio 1990 non apparendo sufficiente a dimostrare l'identità delle condotte associative il solo fatto che agli atti dell'indagine sfociata nel presente processo, avente evidentemente un ben più ampio spettro di condotte, relazioni e fatti anche sotto il profilo temporale, vi siano rapporti giudiziari, allegati, dichiarazioni ed informative che sono stati presi in esame anche nel procedimento di Milano (atti ed informative che comunque non sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento e dunque non utilizzati).

E se i processi di Palermo e Milano per questo limitato periodo storico possono essere stati accomunati da un contesto di investigazioni su fatti e soggetti mafiosi riconducibili a cosa nostra, l'esame delle condotte concretamente contestate, come fondatamente rilevato dal Tribunale, rivela l'insussistenza del requisito della medesimezza del fatto.

Non si ravvisa dunque identità tra il reato contestato nei procedimenti definiti a Milano e quello per cui si procede nel presente giudizio in cui si contesta a Marcello Dell'Utri la partecipazione, a titolo di concorso esterno, all'organizzazione mafiosa denominata cosa nostra, tutt'affatto diversa dal sodalizio criminale oggetto della indagine milanese nonostante in esso operassero anche esponenti di cosa nostra sin da allora oggetto di attenzione investigativa.

Anche il Tribunale di Milano, occupandosi di una identica, seppur inversa, questione per un altro imputato (Giovanni Ingrassia, prosciolto dal G.I. di Palermo dal reato associativo nel processo Spatola, imputato del medesimo reato nel processo a carico di Agostani ed altri), con la sentenza del 23 maggio 1986 ha concluso per la sostanziale differenza tra le due associazioni.

E' stata infine lamentata dalla difesa (pag.82 appello) anche la valutazione che il Tribunale ha compiuto di fatti e condotte asseritamente esorbitanti il tempus commissi delicti, indicato per il reato associativo contestato al capo B) della rubrica come commesso "*dal 28.9.1982 ad oggi*",

dovendo pertanto intendersi la contestazione chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio di Marcello Dell'Utri.

Anche tale questione non è fondata.

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia effettuata, sotto il profilo temporale, con la formula "*sino alla data odierna*", infatti, il giudice del dibattimento può prendere in esame i fatti avvenuti successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio ed al rinvio al giudizio, senza la necessità di contestazioni suppletive.

La contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica ed assume quindi una sua *vis expansiva* fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sebbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione (cfr. Cass. Sez. VI sentenza 11 giugno-16 luglio 2009 n.29432).

L'imputato è chiamato dunque a difendersi nel processo in relazione a un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel

tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale.

Il riferimento temporale rapportato "alla data odierna", in ordine a delitti permanenti quale l'associazione mafiosa, e dunque per un fenomeno criminoso in atto, pur corrispondendo al momento della formulazione della richiesta di giudizio "*avanza temporalmente nel suo significato se è contenuto nel provvedimento di rinvio a giudizio, in cui tale capo di imputazione è trasfuso e fatto proprio dal GIP, ed avanza ancora temporalmente sino al termine del dibattimento di primo grado, se si fa riferimento alla sentenza*" (cfr. Cass. Sez. VI, sentenza n.37539 del 27/9/2007).

Dunque sia il G.I.P. che il Tribunale possono legittimamente prendere in esame fatti avvenuti anche successivamente alla richiesta di rinvio ed al rinvio a giudizio, senza la necessità di contestazioni suppletive perché l'imputato è chiamato a difendersi anche per la condotta perdurante.

Ciò si è verificato nel presente giudizio in cui il Tribunale, ai fini della sussistenza del reato permanente, ha conosciuto anche di circostanze e fatti realizzatisi dopo il rinvio a giudizio.

Si aggiunga infine, come già precisato, che l'imputato ha compiutamente esercitato la sua difesa sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione.

RAPPORTI DI MARCELLO DELL'UTRI CON CINA' E MANGANO

L'ASSUNZIONE DI MANGANO AD ARCORE

Il fondamento originario della ritenuta responsabilità di Marcello Dell'Utri in ordine al reato contestatogli è individuato dal Tribunale nei rapporti da costui intrattenuti a Palermo dagli inizi degli anni '70 con Gaetano Cinà e Vittorio Mangano, proseguiti e consolidati nel periodo in cui l'imputato si trasferì a Milano alle dipendenze di Silvio Berlusconi, e continuati con alterne vicende fino ai primi anni '90.

La difesa infatti, nell'esaminare la sentenza appellata, prende le mosse proprio dalla genesi dei suddetti rapporti di conoscenza evidenziando come essi siano stati originati dalla comune passione sportiva che legava l'imputato al Cinà ed al Mangano nel contesto della società calcistica Bacigalupo nel cui ambito, all'epoca, si verificava la frequentazione promiscua di *“ambienti diversi e di soggetti provenienti da realtà, esperienze familiari e di vita assai disparate”* (pag.188 appello).

Tale società impegnava infatti giovani provenienti dalla più prestigiosa scuola di Palermo (l'istituto Gonzaga) ed appartenenti alle migliori famiglie palermitane che, giocando sui campi dei quartieri anche periferici della città, entravano in contatto con soggetti provenienti da ambienti diversi quali il

Mangano o il Cinà, padre di uno dei ragazzi che frequentavano i campi di calcio.

Lo stesso Dell'Utri del resto ha confermato che l'origine della sua conoscenza con Vittorio Mangano in particolare è collegata alla necessità di apprestare una adeguata tutela ai giovani calciatori della Bacigalupo quando essi andavano a giocare in trasferta sui campi dei quartieri più degradati di Palermo dove l'animosità dei tifosi delle squadre avversarie spesso metteva a rischio l'incolumità fisica dei ragazzi (dichiarazioni spontanee 29.11.04: “... si sapeva che finita la partita bisognava scappare di corsa e andare in macchina, specialmente se si vinceva, quindi non ci andavamo neanche a spogliare nel campo “du zu Pè”; al campo di Malvagno, all'Arenella, ai Settecannoli, al Papireto, tutti campi frequentati dalla società palermitana di tutti i tipi ovviamente. Si presentavano questi ragazzi tutti puliti, tutti graziosi, tutti ... giocavano bene, vincevano pure e quindi avevamo spesso delle scaramucce importanti .. ecco perché piano piano ci siamo attrezzati con gente anche meno raffinata, ma che poteva rispondere eventualmente anche fisicamente, con l'impostazione fisica, alle scaramucce, per così dire, che si facevano spesso in questi campi”).

Emerge dunque con assoluta evidenza che il Dell'Utri in quel periodo cominciò ad associarsi, in occasione delle partite di calcio della Bacigalupo in trasferta, con Vittorio Mangano proprio perché questi era in condizioni tali da potere “rispondere eventualmente anche fisicamente, con

l'impostazione fisica, alle scaramucce”, ancorchè appartenesse a “*gente anche meno raffinata*”, avendo dunque consapevolezza del fatto che la presenza del Mangano aveva lo scopo di dissuadere i tifosi avversari dal reagire con aggressioni e violenze alle eventuali sconfitte patite ad opera dei giovani calciatori della “Palermo-bene”.

L’imputato ha peraltro con estrema chiarezza evidenziato la netta differenza esistente tra il suo rapporto di conoscenza con Mangano rispetto a quello di riconosciuta vera amicizia intrattenuto con Gaetano Cinà (*“Il Mangano non è mai stato un amico nel senso di frequentazione, un conoscente, perché veniva lì come tanti tifosi e padri di ragazzi, venivano a seguire le partite la domenica... mentre invece per me il Cinà è stato un amico, cioè una persona che ho conosciuto grazie alla Bacigalupo perché ha portato il figliolo, Filippo, che era tra l'altro un talento, una promessa del calcio palermitano”*).

La genesi e la causale del rapporto di conoscenza tra Dell’Utri e Mangano assume pregnante e decisivo rilievo nell’analisi delle ragioni che condussero proprio quest’ultimo a diventare, grazie all’interessamento dell’imputato, a metà degli anni ’70, un “dipendente” di Silvio Berlusconi nella villa di Arcore.

La difesa, che non contesta ovviamente il dato storico certo della presenza di Mangano (appuntando i suoi rilievi solo sulla collocazione temporale e sulla durata effettiva della permanenza), censura invece la scelta

del Tribunale che ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui l'assunzione di Mangano, con la decisiva iniziativa del Dell'Utri, sarebbe avvenuta perché svolgesse nella tenuta di Arcore un compito di gestione occupandosi quale stalliere della cura degli animali ed in particolare dei cavalli.

Con l'atto di appello si contesta in particolare la conclusione del Tribunale secondo cui il Mangano fu assunto ad Arcore in realtà per “garantire”, su iniziativa concordata tra Marcello Dell'Utri, Gaetano Cinà ed esponenti di rilievo dell'associazione mafiosa, l'incolmità di Berlusconi e dei suoi familiari, in quel periodo minacciati da parte di organizzazioni criminali operanti nel milanese.

Osserva al riguardo la Corte che la censura difensiva è priva di fondamento non potendo seriamente ritenersi che l'imprenditore Silvio Berlusconi, acquistata la Villa Casati ad Arcore, avendo solo l'esigenza di individuare un fattore o più precisamente un responsabile della manutenzione dei terreni e della cura degli animali, si sia determinato ad assumere proprio lo sconosciuto Vittorio Mangano, scelto e proposto da Marcello Dell'Utri asseritamente solo per le sue pretese capacità lavorative.

Non risulta invero che l'imputato, che come detto aveva conosciuto e frequentato Vittorio Mangano nel periodo della società calcistica Bacigalupo al solo scopo di sfrutarne, nei riguardi dei terzi malintenzionati, le capacità “dissuasive” di cui era evidentemente dotato a causa del suo già noto

spessore criminale, abbia mai riferito di specifiche competenze maturate dal Mangano nel settore della gestione di aziende agricole.

L'imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 29 novembre 2004, ha fornito la sua versione riguardo alle ragioni per le quali si era rivolto a Vittorio Mangano affermando che, essendo alla ricerca di “*una persona che capisca di terreni, che capisca di cavalli, che capisca di cani*”, non rintracciata in Brianza, il Berlusconi gli aveva chiesto se conoscesse qualcuno adatto in Sicilia (“*Lui mi dice: Ma tu non conosci nessuno, anche già a Palermo, in Sicilia?*”), così inducendo il Dell’Utri a pensare di rivogersi al Mangano che egli conosceva tuttavia come esperto nell’allevamento di cani piuttosto che di cavalli (“*io forse una persona , ma devo vedere, la conosco, può essere adatta, so che si interessa di cani, peraltro non sapevo neanche di cavalli, perché era appassionato il Mangano di mastini napoletani che allevava lui e siccome lì ci volevano cani da guardia importanti, io ho pensato anche a questo*”), anche se nel corso dell’interrogatorio al P.M. del 26 giugno 1996 aveva invece affermato che “*il Mangano si intendeva di cavalli, cani ed anche di coltivazioni*” e che “*la parte essenziale del suo lavoro riguardava però la cura dei terreni*” (fg.37).

Per tale motivo egli si era determinato a contattare a Palermo Vittorio Mangano convincendolo ad accettare la proposta di lavoro ed a trasferirsi con tutta la famiglia ad Arcore (“*E allora vengo a Palermo per incontrare ..*

e chiamo il Mangano Vittorio e gli chiedo molto semplicemente: lei sarebbe disposto a venire a lavorare a Milano presso un imprenditore importante, una cosa importante?”).

E' vero, peraltro, quanto rileva la difesa riguardo alla competenza del Mangano in materia di allevamento di cavalli, trovando ciò conferma nelle concordi e non sospette dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia come Gaspare Mutolo (“*questo Mangano era là a tipo un guardiano, ma più che un guardiano lui era un... un esperto di cavalli e si interessava per diverse persone a comprare, a valutare i cavalli*”), Salvatore Cucuzza (“*era li proprio perché ci piacevano i cavalli quindi lui faceva questa cosa, mi dice che la faceva pure*” - “*si occupava solo dei cavalli lui mi diceva, addirittura certe volte siccome era un appassionato li allenava, andava a comprare i finimenti per gli animali*”), Salvatore Contorno (“*c'era Vittorio Mangano che abitava a Villa Arcore, ci faceva lo stalliere a Berlusconi*”), Antonino Calderone (che ha parlato di Mangano quale intenditore di cavalli mandato da Bontate Stefano a Gela per domare una cavalla di sua proprietà, e che gli disse di lavorare per Berlusconi: “*mi disse che lavorava per quello che stava facendo Milano 2, e aveva una bella villa, lavorava come..., si interessava alle stalle, ai cavalli*”), nonché nel contenuto della telefonata dell’Hotel Duca di York del febbraio 1980 avente ad oggetto tra l’altro, come correttamente interpretato dal Tribunale, la tentata vendita da parte del Mangano proprio di un cavallo.

Invero, anche nelle istanze indirizzate al Questore di Milano negli anni 1979/80 Vittorio Mangano si qualificava come “*commercianti di cavalli*” prospettando affari relativi all’acquisto di cavalli al fine di ottenere autorizzazioni o differimenti dopo avere ricevuto la notifica di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio (cfr. doc. 11.12.79 e 7.1.80 in fald. 27).

Antonino Galliano a sua volta ha confermato che Mangano era effettivamente appassionato anche di cani da combattimento e ne allevava alcuni nella sua abitazione a Palermo (esame 19.1.98 pag.83: “*Lui abitava quarto o quinto piano, alle spalle lui aveva un... il box ... e dove accanto aveva pure due o tre box piccolini dove teneva dei cani, mi sembra dei pittbull, cani da combattimento*”).

Deve tuttavia ragionevolmente ritenersi che, se la ricerca avesse avuto ad oggetto una persona che fosse solo esperta di cavalli o cani e competente in materia di tenute di aziende agricole, ben difficilmente sarebbe stata condotta proprio tramite Marcello Dell’Utri, appena giunto in Brianza e privo di ogni specifica competenza al riguardo, estendendola addirittura fino in Sicilia, in quanto sarebbe stata più opportunamente orientata in zona, magari rivolgendosi proprio ai precedenti proprietari della villa Casati appena acquistata o comunque ai titolari delle tenute limitrofe.

Ed invece, per ammissione dello stesso imputato, l’assunzione di Vittorio Mangano nella tenuta di Arcore avvenne proprio per

l'interessamento del Dell'Utri dovendo pertanto ritenersi che la relativa richiesta, a lui rivolta dal Berlusconi, fosse originata da ben altre esigenze che non quelle della semplice ricerca di un fattore o di un responsabile della villa e dei terreni circostanti.

L'obiettivo reale era invece quello di assumere un soggetto dotato di adeguato e notorio spessore criminale la cui presenza sui luoghi avrebbe dovuto porre al riparo da minacce ed attentati l'imprenditore milanese il quale era entrato evidentemente nel mirino di organizzazioni malavitose operanti in quel periodo ed in quella zona, attratte dal suo crescente successo ed arricchimento personale.

Tale conclusione del Tribunale, che la Corte ritiene di condividere, trova riscontro oltre che sul piano logico, anche e soprattutto nelle dichiarazioni rese da Francesco Di Carlo in merito all'incontro milanese avvenuto alla presenza di uno dei più influenti esponenti mafiosi dell'epoca, Stefano Bontate, il quale, forte della sua autorità in seno a cosa nostra, decise di collocare al fianco di Berlusconi un soggetto come Vittorio Mangano tale da far comprendere a chiunque da quale potente associazione criminale fosse, da quel momento in poi, protetto quell'imprenditore.

La sentenza non ha stabilito, all'esito dell'esame delle dichiarazioni del Di Carlo, se Vittorio Mangano fosse già ad Arcore al momento dell'incontro o vi sia giunto invece successivamente proprio in esecuzione della decisione assunta dal Bontate in quella riunione.

Ma la Corte ritiene che una complessiva valutazione dei dati acquisiti imponga di ritenere che l'arrivo di Mangano ad Arcore fu deciso proprio in esito a quella riunione che si svolse, come correttamente ricostruito dalla sentenza appellata, in un periodo compreso tra il 16 ed il 29 maggio 1974.

E' provato infatti che il Dell'Utri, ricevuta da Berlusconi la proposta di andare a lavorare per lui a Milano, rassegnò il 5 marzo 1974, con decorrenza dal successivo mese di aprile, le sue dimissioni dalla banca, di cui era dipendente (Cassa di Risparmio), che furono accolte con delibera dell'8 aprile 1974; sicchè deve collocarsi solo in epoca successiva il trasferimento definitivo dell'imputato nel capoluogo lombardo e dunque anche l'interessamento dell'imputato a favore di Mangano per l'assunzione ad Arcore.

Vittorio Mangano a sua volta risulta avere trasferito la residenza anagrafica l'1 luglio 1974 ad Arcore ove ha lavorato per alcuni mesi presso la Villa Casati, come riferito dal teste Isp. Nardis (cfr. esame udienza 20.10.98 fg.33) in forza delle risultanze emergenti dalla nota dei Carabinieri della Stazione di Arcore del 28 gennaio 1976.

Dagli atti emerge inoltre che sin dal 6 marzo 1973 il Mangano risiedeva anagraficamente già a Milano, nella via Rubens n. 20, proveniente da Palermo.

Anche l'imputato ha peraltro confermato in sede di dichiarazioni spontanee rese il 20 gennaio 2003 (udienza pomeridiana) che “*Mangano ... e` arrivato a lavorare ad Arcore tra il maggio e il giugno ... del 1974*”.

Non sembrano risolutive per la Corte le annotazioni contenute nell’agenda relativa all’anno 1974 che, su richiesta della difesa, è stata acquisita in originale all’udienza dell’1 dicembre 2006 (documento acquisito nella sua integralità, nonché in copia contenente le sole pagine recanti annotazioni).

In detta agenda, infatti, deve ritenersi che i fatti annotati non corrispondano alla data riportata nella pagina, in quanto è verosimile che l’agenda in questione sia stata usata solo come un blocco per gli appunti visto che le annotazioni relative alle attività da svolgere ad Arcore risultano inserite anche in pagine relative ai primi giorni di gennaio 1974 (epoca in cui è incontestabile che Dell’Utri lavorasse ancora in banca a Palermo).

Tale conclusione è confermata anche dal fatto che in alcune pagine figura annotata una data diversa da quella stampata (cfr. ad esempio la pagina relativa al 7 gennaio riporta invece la data “11/4/74”; la pagina del 24 gennaio reca l’annotazione “27/4/74”).

Ciò impedisce di collocare con precisione cronologica le annotazioni contenute nell’agenda del 1974 quali “*Vittorio M. verrà in settimana*” (pagina del 10 aprile) “*Mangano V. – contratto locazione*” (pagina del 17

aprile), tenendo conto anche del fatto che da metà maggio in poi le annotazioni risultano del tutto cessate.

Secondo quanto riferito dall'imputato, che commette solo un evidente errore nel riferimento all'anno (indicando il 1973 invece che il 1974), l'arrivo di Mangano ad Arcore è dunque da collocarsi nel mese di luglio del 1974 (cfr. spontanee dichiarazioni 29 novembre 2004: “*il signor Mangano venne a lavorare lì, che io ricordi tra il luglio e l'agosto del 73, perché noi eravamo ad Arcore dall'aprile/maggio, quindi il tempo di cercare, fu questo, tra luglio ed agosto del 73*” in conformità a quanto peraltro precisato da Fedele Confalonieri (“*penso che arrivò nell'estate del '74, se Berlusconi entrò in Arcore sotto Pasqua del '74, questi sono i miei ricordi...*”)), il che trova riscontro, come detto, anche nelle risultanze anagrafiche che attestano il trasferimento ad Arcore del Mangano dall'1 luglio 1974.

E' provato inoltre che il Mangano, assunto quale fattore o soprastante, venne ben presto adibito sostanzialmente alla sicurezza del suo nuovo datore di lavoro, e soprattutto dei suoi familiari, non potendo spiegarsi diversamente la ragione per la quale il predetto, assunto per occuparsi di terreni, cani e cavalli, fu invece destinato da Berlusconi, che pur disponeva di autista personale, ad accompagnare i figli a scuola o talvolta la moglie a Milano per le sue incombenze.

E' lo stesso Dell'Utri invero a confermarlo affermando che il Mangano “**era un uomo di fiducia assoluta, tant'è che Berlusconi faceva**

accompagnare i bambini a scuola solo da lui, neanche dal suo autista, accompagnava qualche volta la moglie in città, a Milano” (dich. spont. udienza 29.11.04 pag.125).

E' certo dunque che dovevano esservi ragioni particolari ben specifiche perchè Silvio Berlusconi, assunto il Mangano a luglio del 1974, decidesse di affidare l'accompagnamento dei propri figli a scuola ad una persona conosciuta da appena poche settimane, confermandosi dunque la conclusione già esposta secondo cui la ragione sottostante alla presenza proprio del Mangano ad Arcore era del tutto differente da quella, prospettata, della scelta di un responsabile della tenuta esperto di cavalli, essendo invece motivata solo dalla necessità di apprestare una garanzia di protezione all'imprenditore milanese ed alla sua famiglia, divenuti bersaglio di attenzioni criminali.

E' peraltro provato anche che Berlusconi era stato effettivamente destinatario di gravi minacce prima dell'assunzione del Mangano, al punto che, quando questi alla fine del 1974 venne arrestato, restando in carcere per qualche settimana dovendo espiare una pena inflittagli per un reato minore (truffa), decidendo poi di lasciare il lavoro ad Arcore, l'imprenditore milanese, ancora al centro di intimidazioni di particolare gravità, si determinò ad allontanare la famiglia dall'Italia recandosi in Svizzera e poi in Spagna come testimoniato dal suo collaboratore Fedele Confalonieri e

confermato dallo stesso Dell'Utri nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 26 giugno 1996.

L'imputato ha peraltro affermato in quell'occasione che effettivamente le prime minacce ricevute da Berlusconi risalgono **ai primi anni '70** e “cessarono così come iniziarono” assumendo che non vi fu alcun intervento in ragione del quale quelle intimidazioni non ebbero più seguito (fg.13 interrogatorio citato).

Ma siffatta affermazione risulta non credibile dovendo invece evidenziarsi che proprio l'improvvisa cessazione delle minacce, che non potevano che essere strumentali a richieste di denaro, rafforza il convincimento che il destinatario di quelle intimidazioni si fosse rivolto all'amico siciliano per cercare il modo migliore di risolvere il problema e che proprio Dell'Utri, ricorrendo al suo amico palermitano Gaetano Cinà, “dotato” come si vedrà di parentele di grande rilievo mafioso, abbia trovato la soluzione, come riferito da Francesco Di Carlo, organizzando l'intervento di Stefano Bontate in prima persona il quale decise di suggellare la protezione in favore del facoltoso imprenditore milanese con l'invio di Vittorio Mangano ad Arcore.

E' significativo infatti che, per affermazione dello stesso Dell'Utri e del Confalonieri, le minacce ed i pericoli per Berlusconi ed i suoi familiari ricominciarono proprio in concomitanza con l'allontanamento del Mangano nel gennaio 1975: “Arrivò una lettera di minacce e anche delle telefonate

anonime in cui gli interlocutori dicevano che erano pronti a sequestrare o uccidere il figlio di Berlusconi. Non ricordo precisamente se ci furono richieste specifiche di denaro, e di quanto. Ciò avvenne dopo l'allontanamento di Vittorio Mangano da Arcore, quindi fine '74 – inizi '75 (interrogatorio 26.6.96 fg.12).

Secondo l'imputato, Silvio Berlusconi, cui la lettera manoscritta contenente minacce di rapimento “*arrivò un mese circa dopo il tentato rapimento del principe D'Angerio*” del 7 dicembre 1974 (dunque a gennaio 1975), era preoccupato “*moltissimo*” e decise di andare in Spagna con la famiglia per qualche tempo, attrezzandosi al suo rientro, non solo con un considerevole corpo di guardie private, accresciutosi numericamente nel tempo, che si occupava della sicurezza sua e dei familiari, ma persino con un “*pullman blindato*” per i viaggi Roma-Milano in quanto a quell'epoca “*i sequestri erano all'ordine del giorno*” (cfr. dich. spont. 29.11.04 fg.134).

Anche il teste Fedele Confalonieri ha confermato che a Silvio Berlusconi pervenne “*una lettera scritta con dei ritagli... ritagli di giornale e con una croce in fondo*” contenente “*minacce nei confronti dei figlioli, dei bambini*” e che a causa di tali minacce Berlusconi condusse la famiglia in Svizzera e poi in Spagna (udienza 31.3.03: “*Berlusconi prese la sua famiglia e la portò prima in Svizzera; io mi ricordo che andammo anche a accompagnarlo con Marcello Dell'Utri a Nyon, che è vicino a Ginevra.*

Credo che poi stettero lì un paio di settimane o tre settimane e poi andarono nel sud della Spagna, a Marbella e stettero lì qualche mese”).

Lo stesso teste ha affermato che al rientro in Italia Berlusconi decise di circondarsi di guardie private (“*di personale, di guardie private ... fu da lì che cominciò a circondarsi di persone che potessero difendere lui e suoi familiari, e anche la sua proprietà*”).

Ritiene la Corte che proprio la circostanza che Berlusconi, solo dopo l'allontanamento di Vittorio Mangano alla fine del 1974, abbia deciso di affidarsi per la tutela della incolumità propria e della famiglia ad un servizio di guardie private, conferma in maniera inequivocabile che per garantirsi rispetto alle minacce ricevute invece in precedenza (ai primi anni '70) che “*cessarono così come iniziarono*”, egli abbia percorso tutt'altra strada proteggendosi appunto con l'assunzione ad Arcore di Vittorio Mangano.

Né può ritenersi che il Mangano avesse, a quell'epoca soprattutto, uno spessore criminale e mafioso di consistenza e notorietà tali da potere, scelto e chiamato a Milano dal solo Dell'Utri, memore dei suoi trascorsi giovanili all'epoca della Bacigalupo, riuscire con la sua presenza a garantire l'imprenditore milanese in un territorio peraltro assai distante dalla sua Sicilia.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO DI CARLO

L'INCONTRO DI MILANO

Deve allora reputarsi certo, anche sul piano logico, che ad impegnarsi per garantire l'incolumità di Berlusconi sia scesa in campo l'associazione mafiosa ai suoi massimi livelli criminali, forte della sua notoria pericolosità e potenza a livello nazionale ed internazionale, e dunque dotata di adeguata ed indiscutibile capacità dissuasiva, così come riferito da Francesco Di Carlo, presente alla riunione convocata negli uffici di Milano proprio per decidere al riguardo.

Se dunque per quanto sin qui esposto l'autentica ragione sottostante all'assunzione di Vittorio Mangano fu quella di garantire Silvio Berlusconi, e dunque ben altra rispetto a pretese competenze in materia di allevamento di cani e cavalli, deve ritenersi credibile, anche sul piano logico, il racconto di Francesco Di Carlo in merito all'incontro svoltosi a Milano negli uffici del Berlusconi alla presenza, oltre che di questi, del dichiarante e dello stesso Dell'Utri, anche di Gaetano Cinà, Girolamo Teresi e soprattutto Stefano Bontate, che era uno dei più importanti capimafia dell'epoca (membro fino a poco tempo prima del "triumvirato", massimo organo di vertice di cosa nostra agli inizi degli anni '70, con gli altrettanto noti Gaetano Badalamenti e Luciano Liggio).

Proprio la riferita presenza del Cinà e del Teresi deve indurre a ritenere che l'imputato Marcello Dell'Utri, per risolvere il problema del suo nuovo

datore di lavoro, destinatario di allarmanti minacce, si fosse rivolto al suo amico siciliano Gaetano Cinà, ben consapevole delle autorevoli parentele mafiose di quest'ultimo.

Giova invero rammentare che Caterina Cinà, sorella di Gaetano, era sposata con Benedetto Citarda, esponente della famiglia mafiosa di Malaspina e padre di Giovanni, uomo d'onore della stessa.

Le figlie dei predetti coniugi Citarda-Cinà hanno inoltre sposato altrettanti importanti esponenti mafiosi e segnatamente Girolamo Teresi (imprenditore palermitano sottocapo della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesù capeggiata proprio da Stefano Bontate), Giovanni Bontate (“l'avvocato”, fratello del citato Stefano), Giuseppe Albanese (“Pinuzzu”, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Malaspina, ucciso nel 1986) e Giuseppe Contorno (anch'egli uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesù guidata da Stefano Bontate).

Gaetano Cinà era dunque in rapporti di parentela ancorchè acquisita con esponenti mafiosi di rilievo tra i quali, oltre al fratello di Stefano Bontate, anche quel Girolamo Teresi che ne era il sottocapo e “braccio destro” in seno alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù e che non a caso accompagnò il Bontate all'incontro di Milano.

In questo contesto dunque si inserisce la vicenda riferita dal Di Carlo, dovendo pertanto ritenersi che la presenza nell'occasione anche di Gaetano Cinà si colleghi al fatto che era stato proprio questi, contattato dall'amico

Dell'Utri, ad informare un esponente mafioso del calibro di Stefano Bontate, così organizzandosi l'incontro a Milano cui quest'ultimo partecipò con il suo fidato luogotenente Girolamo Teresi per discutere e risolvere il problema che affliggeva Silvio Berlusconi.

Ritiene la Corte che debba essere condiviso il giudizio di piena attendibilità formulato dal Giudice di prime cure nei riguardi di Francesco Di Carlo con riguardo al racconto che questi ha fatto, appena rientrato in Italia, dopo la lunga detenzione patita in Inghilterra, e fin dall'avvio della sua collaborazione con l'A.G., in ordine al menzionato incontro a Milano.

Egli ebbe personalmente a parteciparvi perché invitato proprio da Cinà, Bontate e Teresi con i quali si era incontrato a Palermo apprendendo che dovevano tutti recarsi nel capoluogo lombardo.

Nel rinviare all'analitica ricostruzione della vicenda e delle dichiarazioni del collaborante sul tema, contenuta nella sentenza appellata (pag.135 e ss.) e riassunte nella parte iniziale della presente sentenza, deve in questa sede concentrarsi l'analisi sulle censure formulate con l'atto di appello dalla difesa dell'imputato Dell'Utri che ha in primo luogo rilevato come sull'episodio dell'incontro l'unica fonte rappresentativa diretta sia costituita dalle dichiarazioni del Di Carlo.

Questi peraltro, sottolineano in primo luogo i difensori, non aveva alcun interesse o necessità di parteciparvi essendo estraneo ai rapporti ed alle ragioni che avevano determinato quell'incontro, caratterizzato peraltro anche

da un evidente profilo di “riservatezza”, stante che i contatti stabiliti con quel ricco imprenditore, poi sottoposto ad azioni estorsive, furono mantenuti segreti per anni ai vertici dell’organizzazione.

Il collaborante, pur ignorando la ragione per la quale Stefano Bontate lo avesse invitato ad accompagnarli all’appuntamento, ha al riguardo affermato, quanto alla possibile motivazione, che egli era legato da rapporti assai stretti, non solo di natura criminale ed associativa, soprattutto con il Bontate (“*...io ero vicino con tutti, ma con Stefano Bontate eravamo amici prima di essere cosa nostra, va bene, perchè siamo Villagrazia e Altofonte chi ci è stato e quasi sempre là, con mio nonno andavo a casa di don Paolo e tutti, ci conoscevamo, eravamo intimi. Io quante volte ho mangiato con Stefano Bontate non si sa, sia fuori nei ristoranti e sia a casa sua*”).

Il Di Carlo, che conosceva anche Teresi e Cinà, ha dichiarato che il Bontate in particolare aveva verosimilmente deciso di coinvolgerlo nell’incontro ben sapendo quanto egli si comportasse bene e fosse abituato ai rapporti con imprenditori o industriali (“*... mi diceva che ero sempre gentile, ben vestito, mi chiamava il barone e scherzavamo sempre a sfotto' a volte anche e ci siamo messi tutti in macchina, dice, andiamo a mangiare, vieni con noi, e poi aveva un appuntamento. Dopo mangiare siamo andati, nel pomeriggio, un appuntamento in un ufficio...*” – “*...forse perche' ero abituato a trattare con vari industriali o con altre persone di una certa...*”).

Il collaborante ha peraltro chiarito che Gaetano Cinà, il quale “aveva portato questa amicizia di Dell’Utri e Berlusconi a Bontate e a Teresi”, presente anche lui all’incontro, non era un uomo d’onore e che pertanto non era previsto che in presenza del predetto, oltre che dell’imputato Dell’Utri – che il Di Carlo già aveva conosciuto a Palermo - e dell’imprenditore milanese, si parlasse di cose riservate di cosa nostra, essendo invece a quei tempi normale che “*un industriale o qualcuno che aveva bisogno si rivolgeva a cosa nostra o per mettere un’azienda o per garantirsi*”.

La difesa ha rilevato poi l’incertezza assoluta in ordine alla collocazione temporale dell’incontro che caratterizza le dichiarazioni del Di Carlo i cui verbali di interrogatorio resi in indagini preliminari sono stati acquisiti nella loro integralità dal Tribunale con il consenso delle parti (udienza 3.3.98 pag.514).

Il collaborante, infatti, ammettendo di non avere ricordi precisi al riguardo a distanza di venti anni circa dai fatti, ha indicato alternativamente il 1974 ed il 1975, la primavera o l’autunno (interrogatorio al PM 31.7.96 pag.35: “*Non mi ricordo di preciso il periodo, ma penso che era il '75*”; udienza del 16.2.98 pag.50: “*non so se era primavera o autunno '74*”, udienza del 2.3.98 pag.54: “*era autunno o primavera; può darsi che era autunno del '74 o era primavera del '75, che vuole che io le dica...“*”).

Ma come già anticipato, la conclusione cui è pervenuto sul punto il Giudice di primo grado merita di essere condivisa, dovendosi per contro

disattendere le differenti indicazioni provenienti dal P.G. nel corso del presente giudizio di appello volte a collocare l'episodio in esame tra la fine del 1974 e la primavera del 1975.

Il Tribunale ha invero ritenuto decisivo il collegamento che Francesco Di Carlo ha compiuto tra la data della riunione e l'arresto di Luciano Liggio che sarebbe avvenuto poco tempo prima (esame udienza 2.3.98 pag.57: “*mi sembra che era detenuto già, l'avevano arrestato da pochissimo tempo...Da pochissimo tempo, però mi sembra che era detenuto*” per dedurne, tenuto conto anche dei periodi di carcerazione dello stesso Bontate, che l'incontro non può che essersi verificato in un periodo compreso tra il 16 maggio 1974, arresto del Liggio, ed il 29 maggio 1974, giorno in cui anche Stefano Bontate venne arrestato, rimanendo detenuto per diversi mesi fino al 14 ottobre 1974 e venendo poi ricoverato per ragioni di salute presso la casa di cura Villa Serena di Palermo fino al 20 novembre successivo.

Che peraltro il ricordo del Di Carlo dell'arresto del Liggio avvenuto poco tempo prima dell'incontro sia corretto si deduce anche dal fatto che il Bontate, nel corso della riunione con Berlusconi e Dell'Utri, rassicurando quest'ultimo a proposito delle patite minacce di sequestro, rivolgendosi al Di Carlo ebbe a fare una battuta proprio a proposito del fatto che il mafioso corleonese era stato ormai arrestato (interrogatorio a P.M. 26.7.96 pag.46: “*Stefano ha ... Così, un po' a parte con me, con una battuta, mi ha detto: "va beh, dice, ce lo possiamo permettere, tanto Luciano è in galera"* che

c'era stato che Luciano Liggio ... aveva fatto tutta una serie di sequestri e cose ...”).

La collocazione temporale dell'incontro nella seconda metà del mese di maggio del 1974, come prima esposto, risulta compatibile sia con le indicazioni provenienti dall'imputato riguardo all'epoca di assunzione del Mangano (“...e` arrivato a lavorare ad Arcore tra il maggio e il giugno...del 1974”), sia con le risultanze anagrafiche e giudiziarie che attestano il trasferimento di questi ad Arcore dall'1 luglio 1974 con permanenza nella villa Casati fino a fine anno.

Deve peraltro ritenersi, anche sul piano logico, che l'invio del Mangano ad Arcore sia stato successivo alla riunione, o al massimo coeve quanto ai primi colloqui ed alla scelta della persona, ratificata dal Bontate, non potendo invece ritenersi – come vorrebbe il P.G. - che l'incontro sia successivo alla scarcerazione del Bontate (14 ottobre 1974) ed al ricovero a Villa Serena fino al 20 novembre 1974, anche perché di lì a qualche giorno, il 6 dicembre 1974, si verificò ad Arcore il fallito sequestro D'Angerio che avrebbe condotto nel giro di poche settimane all'arresto e poi all'allontanamento del Mangano da Arcore.

Contrasta con ogni logica infatti ritenere che, giunto Mangano ad Arcore sin dal maggio-giugno 1974, la riunione con i capimafia che doveva decidere e ratificare ai massimi livelli l'accordata “protezione” a Berlusconi possa essere avvenuta ben 5 mesi dopo l'arrivo a Villa Casati di Mangano

stesso, stante che, per le ragioni già esposte, egli fu scelto invece su richiesta del Dell'Utri proprio e solo perché doveva assicurare all'imprenditore milanese minacciato una tutela sicura ai massimi livelli che soltanto un capomafia come Stefano Bontate poteva garantire.

Giova peraltro sottolineare come la tesi del P.G. diretta a spostare l'incontro sino all'aprile del 1975 contrasti insanabilmente anche con il provato allontanamento da Arcore del Mangano il quale lasciò certamente il suo lavoro presso la Villa Casati nel gennaio 1975.

In tal senso depone la qualificata testimonianza del Col. Antolini (udienza 19.11.99 fg. 9) secondo il quale non è stata riscontrata in alcun modo la permanenza di Vittorio Mangano ad Arcore negli anni 1975 e 1976, ma soprattutto il contenuto della nota dei Carabinieri di Arcore del 28 gennaio 1976 (acquisita all'udienza 21.1.03), redatta dunque sulla base degli accertamenti svolti proprio in quell'epoca, da cui si evince che il suddetto Mangano, “*giunto ad Arcore il 1° luglio 1974 proveniente da Milano ha lavorato per alcuni mesi presso la Villa Casati*” quindi, arrestato nel dicembre 1974, dopo la scarcerazione (22 gennaio 1975) si è trattenuto in quel centro ancora “*per circa un mese, poi si è allontanato per destinazione sconosciuta*”, pur se la famiglia è rimasta a Villa Casati ancora per qualche tempo.

Il Mangano poi dall'11 ottobre 1976 risulta anagraficamente “*emigrato da Arcore per Palermo*” ed iscritto in Via Petralia Sottana n.23/A.

L'incontro riferito da Di Carlo non può dunque che collocarsi in periodo anteriore o coevo all'attività lavorativa ad Arcore di Vittorio Mangano e dunque non oltre il gennaio 1975.

La difesa dell'imputato, preso atto della collocazione temporale dell'incontro (tra il 16 ed il 29 maggio 1974) operata dal Tribunale, che questa Corte condivide, ha ritenuto di documentare nel corso del giudizio di appello, producendo (cfr. udienze 20 giugno e 5 ottobre 2007) copie di atti e di verbali di udienza acquisiti in sede di investigazioni difensive, gli impegni e gli obblighi processuali che avrebbero impedito ai due esponenti mafiosi Stefano Bontate e Girolamo Teresi di lasciare Palermo per recarsi a Milano ad incontrare Dell'Utri e Berlusconi.

Ma un attento esame delle risultanze documentali acquisite evidenzia come la conclusione della difesa non sia fondata.

Risulta infatti che il Teresi ed il Bontate furono presenti a tutte le udienze del processo cd. del 114 che si celebrava nei loro confronti a Palermo, udienze che nel periodo di interesse (16-29 maggio 1974) si tennero nei giorni di giovedì 16 maggio (fino alle ore 13,15), lunedì 20 maggio (fino alle ore 12,10), mercoledì 22 maggio (fino alle 15,45), lunedì 27 maggio (fino alle 14,15) e martedì 28 maggio 1974 (fino alle 11).

E' stato altresì accertato, in base agli atti ancora disponibili, consultati ed acquisiti presso i Commissariati di P.S. Oreto e Libertà e la Questura di Palermo, che Girolamo Teresi, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno

a San Benedetto del Tronto (Udine), autorizzato a dimorare a Palermo durante il processo a suo carico dal febbraio 1974, era sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g. due giorni alla settimana (giovedì e domenica: cfr. nota 18.6.07 Comm. P.S. Libertà), mentre Stefano Bontate, gravato anche dall'obbligo di permanenza in casa tra le ore 21 e le 6, doveva presentarsi a firmare ogni martedì e sabato, senza che sia stato possibile tuttavia accettare l'orario specifico imposto per la presentazione, nè comunque recuperare atti relativi ad apposizioni di firme (l'unico visto è datato 10.4.74) ovvero a controlli presso le abitazioni (cfr. nota Comm. P.S. Oreto Stazione del 9.5.07: “*Non si è in possesso di ulteriori supporti cartacei in relazione ad eventuali controlli effettuati presso l'abitazione del Bontate, né tantomeno di riscontri in ordine ad apposizione di visti di controllo settimanali presso quest'Ufficio*”).

Si consideri inoltre che l'incontro a Milano, secondo le dichiarazioni del Di Carlo, si svolse certamente nel pomeriggio dopo che con Bontate, Teresi ed Antonino Grado il collaborante era andato a pranzare in un ristorante (“*...dopo avere pranzato in un ristorante di Milano ... dopo avere mangiato siamo andati in un ufficio nel pomeriggio, ma non molto lontano da dove abbiamo mangiato e comunque doveva essere Milano centro...*”) e che i due capimafia pernottarono in quella città come si deduce dal fatto che il dichiarante ha affermato di essere stato invitato al termine della riunione ad andare con loro anche quella sera (“*mi hanno detto di andare con loro*”).

perche' poi il pomeriggio, anzi la sera volevano che stavo con loro")
eventualmente a dormire nell'appartamento ove essi erano ospitati
(riassuntivo interrogatorio 31.7.96 pag.5: "*Ricordo che gli stessi mi dissero
che soggiornavano presso un appartamento messo a loro disposizione da
Nino Grado tanto che mi invitarono ad andare a dormire lì, insieme a
loro*").

Orbene, tenuto conto di tali risultanze può concludersi che gli obblighi e le prescrizioni imposte ai due esponenti mafiosi e le documentate presenze in udienza nel processo che si celebrava nei loro confronti a Palermo non sono tali da avere potuto impedire in termini assoluti il viaggio a Milano per partecipare all'incontro riferito da Francesco Di Carlo.

Essi infatti avrebbero potuto partire in aereo per Milano giovedì 16 maggio al termine dell'udienza (conclusa alle ore 13,15) dopo che Teresi Girolamo aveva assolto l'obbligo di firma in Commissariato, trattenendosi nel capoluogo lombardo tutto il giorno successivo, così incontrando nel pomeriggio di venerdì 17 maggio Berlusconi e Dell'Utri, pernottando e rientrando la mattina di sabato 18 maggio a Palermo in tempo per consentire a Bontate Stefano di adempiere quel giorno al suo obbligo di firma; oppure ancora partire per Milano giovedì 23 maggio dopo la firma di Teresi, presenziare all'incontro nel pomeriggio di venerdì 24 maggio e rientrare sabato 25 maggio consentendo al Bontate ancora una volta il rispetto dell'obbligo di firma impostogli per quel giorno.

Quanto alla violazione dell’obbligo imposto al solo Bontate di restare in casa di notte tra le ore 21 e le ore 6, nel ribadire che non è stato possibile accertare documentalmente l’effettuazione di controlli in quel periodo presso l’abitazione del predetto, non può certo concludersi che l’esponente mafioso non abbia effettuato il viaggio a Milano solo per non correre il rischio di violare quella prescrizione, essendo invece a ciò aduso come si evince dalla circostanza che appena un anno dopo non esiterà a farlo, venendo arrestato il 29 aprile 1975 dalla Polizia Stradale di Firenze proprio per violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Cannara (Perugia).

Collocato pertanto l’incontro milanese riferito dal Di Carlo nella seconda metà del mese di maggio del 1974, può ritenersi che oggetto della discussione, dopo i convenevoli di rito, sia stata proprio la “garanzia” di protezione che Berlusconi aveva inteso ricercare tramite Marcello Dell’Utri (esame dib. Di Carlo *“hanno parlato che lui aveva dei bambini, dei familiari che non stava tranquillo, avrebbe voluto una garanzia che qua Marcello m’ha detto che lei è una persona che mi può garantire questo ed altro... Marcello Dell’Utri aveva detto che Stefano poteva garantire, dice: lei m’ha detto ... Marcello m’ha detto che lei è una persona che può garantirmi questo ed altro”*) e che Stefano Bontate si impegnò personalmente ad assicurare con la sua indiscussa autorità mafiosa indicando a Berlusconi proprio l’imputato per ogni eventuale futura esigenza (*“lei può stare tranquillo se dico io può stare tranquillo deve dormire tranquillo, lei avrà*

persone molto vicine che qualsiasi cosa lei chiede avrà fatto e lei ... rassicurandolo. Poi ci ha un Marcello qua vicino per qualsiasi cosa si rivolge a Marcello ... ”) e contestualmente stabilendo che avrebbe mandato o comunque incaricato specificamente qualcuno che gli stesse vicino (“...ci metteva Dell’Utri accanto e poi dice le mando qualcuno, se già non ce l’ha... ”).

Assume allora un rilievo marginale comprendere se Vittorio Mangano fosse stato già scelto e contattato dal Cinà e dal Dell’Utri anteriormente all’incontro milanese ovvero se, ipotesi che appare più credibile, sia stato designato proprio a seguito della decisione adottata da Stefano Bontate.

E’ certo che risultano sfumati i ricordi del Di Carlo sul punto (“*non mi ricordo, perché realmente, siccome non era una cosa che mi interessava molto*”) ancorchè egli rammenti che nel corso dell’incontro o al termine di esso si parlò proprio di Vittorio Mangano come persona che doveva stare presso Berlusconi (“... *ho sentito parlare di Mangano, ma visto che Stefano aveva detto ci mando una persona, sia Tanino sia Dell’Utri, quando si sono guardati, poi fuori Cinà ha detto a Stefano e a Teresi, dice, ma Vittorio ... già c’è Vittorio, o avevamo pensato a Vittorio, perché questo Vittorio era amico anche di Dell’Utri. Dice va bene*” – “*Mi sembra all’uscita o se ne e’ parlato anche all’ufficio un minuto, così, ci lasciamo a Vittorio o ci facciamo andare a Vittorio, non mi ricordo dopo 20 e rotti anni, però si e’ fatto il nome di Mangano là*”).

Ciò che risulta decisivo ai fini del processo è che comunque Vittorio Mangano fu assunto e rimase al servizio dell'imprenditore milanese ad Arcore con un incarico specifico deciso da Stefano Bontate, uno dei più potenti capi della mafia siciliana dell'epoca, scelto e mandato lì solo per tale ragione: rappresentare a chiunque che il suo nuovo datore di lavoro da quel momento in poi era “intoccabile” perché godeva della protezione della più pericolosa e diffusa associazione criminale del paese (“*Allora Stefano dice, tanto per quello che deve fare, per quello che vale, perché in cosa nostra non è la presenza di uno di cosa nostra, è tutto ... ci potevano mandare pure a nessuno, ma c’è cosa nostra che protegge, basta che si sa che è protetto di cosa nostra e ci viene difficile, o chi lo fa il sequestro ci viene pure difficile a viverlo il sequestro. E allora dice va bene il Mangano per quello che deve fare, per quello che deve essere, ma comunque in rapporti sempre con Dell’Utri*”).

Né può ritenersi, come assume la difesa, che l'arrivo di Mangano ad Arcore, se deciso dal Bontate all'esito della riunione, avrebbe costituito una imposizione a Marcello Dell'Utri rendendo il suo ruolo irrilevante rispetto a scelte compiute invece dai due potenti esponenti mafiosi contattati da Gaetano Cinà (come sostenuto da Cucuzza secondo cui “*il ruolo di Dell’Utri è stato semplicemente gioco forza perché Cinà ha prospettato che c’erano pericoli e che bisognava prendere una persona per garantirsi*”).

Tale ricostruzione trascura infatti di considerare l'aspetto più rilevante della vicenda ovvero il contributo decisivo che Marcello Dell'Utri ha apportato all'associazione mafiosa prospettando a Silvio Berlusconi, suo nuovo datore di lavoro, pesantemente minacciato, di avere, grazie alle sue origini siciliane, i contatti e le conoscenze giuste per risolvere il grave problema, così consentendo, tramite Gaetano Cinà ed i suoi influenti parenti mafiosi, a cosa nostra, ed in particolare ad uno dei suoi più autorevoli capi, di entrare in rapporto diretto con il facoltoso imprenditore milanese garantendogli la “protezione” anche mediante la presenza sul posto di una persona di fiducia come Vittorio Mangano, da tempo già in contatto con il sodalizio mafioso ed i suoi esponenti trapiantati a Milano, e che di lì a qualche mese sarebbe anche divenuto a tutti gli effetti un “uomo d'onore”.

Salvatore Cucuzza ha invero dichiarato in dibattimento di avere appreso proprio da Vittorio Mangano che questi si era recato a Milano nei primi anni '70 e che in quella città era solito accompagnarsi ai fratelli Gaetano e Nino, Grado e talvolta a Salvatore Contorno, tutti uomini d'onore proprio della famiglia di Santa Maria di Gesù allora diretta da Stefano Bontate, con cui aveva commesso vari reati.

Francesco Scrima a sua volta ha riferito che Vittorio Mangano gli era stato presentato all'interno del carcere Ucciardone di Palermo come uomo d'onore formalmente affiliato alla famiglia di Porta Nuova nel 1975, durante una detenzione subita dal Mangano per pochi giorni a seguito dell'arresto

per porto di un “*coltellino*” (“*è avvenuta sempre in quel periodo, credo nel '75, diciamo, dopo un paio di giorni, anche perché lui, il Mangano, è stato in prigione, in carcere, in quel periodo pochi giorni, perché doveva rispondere di un coltellino, un coltello, una cosa irrisoria... doveva uscire da un giorno all'altro, difatti ha fatto o 3 o 5 o 7 giorni di prigione ...*”), con un evidente riferimento alla carcerazione patita da Vittorio Mangano dall’1 al 6 dicembre 1975 dopo l’arresto per detenzione e porto di coltello di genere vietato.

L’affiliazione doveva essere peraltro avvenuta da pochissimo tempo in quanto Tommaso Buscetta e Pippo Galeazzo, detenuti nella stessa cella con lo Scrima, avevano detto a questi di avere appena conosciuto il Mangano, un “*fratello*” combinato “*fresco, fresco*”, che di lì a qualche giorno avrebbero loro stessi ritualmente presentato al collaborante (“*...io ero in una cella del secondo piano, come Buscetta, con lui assieme, e con questo Pippo Galeazzo, e allora mi è stato detto: sa abbiamo conosciuto un nostro fratello, fresco fresco, anzi mi hanno detto. Allora gli ho detto: e chi è? E mi hanno fatto il nome di Mangano. Poi in un'altra occasione, in un'altra occasione me l'hanno presentato personalmente giù nell'infermeria dell'Ucciardone perché mi trovavo giù e quindi è venuto questo Mangano per una visita medica e così l'ho conosciuto, me l'hanno presentato loro stessi*”).

Presenta dunque una indubbia coerenza logica sotto il profilo criminale e mafioso anche la designazione da parte di Stefano Bontate proprio di Vittorio Mangano come la persona “giusta” da mettere accanto a Berlusconi, anche perché il Mangano, a sua volta già da tempo “vicino” alla cosca, sarà formalmente affiliato nel dicembre di quell’anno nella famiglia mafiosa di Porta Nuova, all’epoca aggregata appunto al mandamento di Santa Maria di Gesù comandato da Stefano Bontate (Porta Nuova solo anni dopo diventerà mandamento autonomo con Pippo Calò).

Ma tutto il racconto di Di Carlo risulta credibile inserendosi con assoluta coerenza nella trama reale dei rapporti e legami esistenti tra i vari soggetti citati così come accertato incontrovertibilmente sulla base delle altre risultanze processuali emerse in modo autonomo rispetto a quanto riferito dal collaboratore come ad esempio a proposito dei riferiti rapporti di conoscenza tra Dell’Utri e Mangano, confermati da entrambi gli interessati.

Non deve poi trascurarsi di considerare come il racconto del Di Carlo sarebbe stato clamorosamente smentito in tutta la sua portata e valenza probatoria ove soltanto uno dei numerosi soggetti citati a proposito dell’incontro milanese fosse stato detenuto o comunque impedito a parteciparvi, all’epoca indicata dal collaboratore ed individuata dal Tribunale.

Assume poi pregnante rilievo il fatto che Francesco Di Carlo ha riferito dell’incontro di Milano con incontestabile tempestività fin dall’avvio della

sua collaborazione con l'A.G. in sede di dichiarazioni rese il 31 luglio 1996, subito dopo il trasferimento in Italia avvenuto il 13 giugno 1996 ed un periodo in cui aveva avuto problemi di salute.

Orbene, sin da quell'iniziale interrogatorio del 31 luglio 1996 Francesco Di Carlo ha compiutamente riferito le tre principali occasioni in cui aveva incontrato Marcello Dell'Utri: la presentazione da parte di Gaetano Cinà nei pressi di un bar a Palermo, l'incontro di Milano alla presenza di Cinà, Bontate, Teresi e Berlusconi, il matrimonio di Girolamo Fauci a Londra il 19 aprile 1980.

La difesa ha tentato di sminuire la portata probatoria delle rivelazioni del Di Carlo valorizzando la diffusione giornalistica delle notizie riguardanti l'indagine su Marcello Dell'Utri, ma risulta indiscutibile l'originalità che connota in alcune rilevanti parti il racconto del collaborante e che consente di escludere che fonte delle sue informazioni possa essere stata la stampa.

Si consideri ad esempio l'indicazione che il Di Carlo ha fornito già il 31 luglio 1996 riguardo alla partecipazione sua e del Dell'Utri al matrimonio londinese di Girolamo Fauci che sarà espressamente confermata non solo da altre risultanze processuali ma soprattutto e proprio dallo stesso imputato.

I rilievi difensivi si appuntano poi sulle conferme oggettive al racconto del Di Carlo che la sentenza appellata ha ritenuto di individuare in particolare nella descrizione dell'immobile in cui l'incontro sarebbe avvenuto, evidenziandosi come le dichiarazioni del collaborante siano

caratterizzate da manifesta genericità anche nel riferimento comparativo ad edifici simili esistenti a Palermo.

Può sul punto convenirsi con i difensori non risultando condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui il luogo dell'incontro riferito dal Di Carlo è stato individuato nella sede della società Edilnord di Berlusconi ubicata a Milano in via Foro Bonaparte n.24 e che vi sarebbe corrispondenza tra la pur generica descrizione dell'immobile fornita dal collaborante e le caratteristiche di quell'edificio dove da poco era stata trasferita la sede di quella società.

Deve infatti rilevarsi, in dissenso con quanto ritenuto dalla sentenza appellata, che non vi è affatto corrispondenza tra la descrizione fornita dal Di Carlo, che ha parlato di un palazzo “*con un grande portone ... con una grande entrata... scala ampia*” (udienza 2.3.98 fg.58-59) e le fotografie (nn.20 e ss.) relative all'ingresso ed all'androne dell'edificio di Foro Bonaparte n.24 che raffigurano invece un anonimo portone di accesso, nonchè un ingresso e scale condominiali di dimensioni assai ridotte.

Ma il rilievo ha valenza neutra non rappresentando una smentita alle indicazioni del Di Carlo il quale invero non ha mai specificamente parlato degli uffici della Edilnord, né in particolare della strada dove ha sede la società, costituendo pertanto l'individuazione nell'edificio di Foro Bonaparte n.24 quale luogo dell'incontro raccontato dal Di Carlo solo una deduzione infondata della sentenza appellata.

Si assume poi che non vi sarebbero stati segnali di azioni intimidatorie dirette nei confronti di Berlusconi prima dell'assunzione di Mangano così da indurlo a ricercare quella garanzia poi asseritamente accordatagli dal Bontate.

Ma a tale rilievo difensivo si è già ampiamente replicato richiamando sia le indicazioni in tal senso provenienti invece proprio dall'imputato riguardo alle prime minacce ricevute da Berlusconi ai primi anni '70 che *“cessarono così come iniziarono”*, sia all'unica credibile motivazione che ha condotto alla scelta del palermitano Mangano, divenuto subito non a caso l'uomo di fiducia dell'imprenditore milanese tanto da accompagnarne i figli a scuola e la moglie in città piuttosto che occuparsi di terreni o cavalli, sia infine al fatto che, solo dopo l'allontanamento a fine anno del Mangano dalla tenuta di Arcore, Berlusconi, giunto persino a lasciare l'Italia per le minacce ricevute, si munì di un servizio di sicurezza con guardie private di cui evidentemente prima non aveva avuto bisogno proprio per la presenza di Mangano e ciò che tale presenza rappresentava.

Deve in ultimo evidenziarsi come la conferma dell'intervento e della mediazione con esponenti mafiosi che Dell'Utri svolse per garantire al suo nuovo datore di lavoro la “protezione” dalle minacce ricevute, provenga in un certo senso anche dallo stesso imputato.

Questi, infatti, interrogato il 26 giugno 1996 (ed in sede di dichiarazioni spontanee il 29 novembre 2004), commentando la deposizione di Filippo

Alberto Rapisarda che aveva rivelato come Dell'Utri gli avesse confidato di avere mediato tra Berlusconi ed i mafiosi (“*Marcello Dell'Utri poi mi disse che la sua conoscenza con tutti questi personaggi mafiosi era dovuta al fatto che si era dovuto interessare per mediare tra coloro che avevano fatto estorsioni e minacce al Berlusconi ed il Berlusconi stesso*”), ha sostanzialmente ammesso la circostanza pur affermando in maniera tutt’affatto convincente di avere in realtà millantato conoscenze e rapporti con “*pezzi grossi della mafia*” per mera vanteria e sol perché il suo interlocutore faceva altrettanto (interrogatorio 26.6.96 pag. 40: “*Rapisarda diceva di conoscere personaggi importanti nell’ambiente criminale, io gli dissi per vanteria “ne conosco di più importanti dei tuoi”*”; dichiarazioni spontanee 29.11.04 pag. 143: “*mi diceva che lui conosceva a Palermo pezzi grossi della mafia, “io consoco Tizio, Caio e Sempronio” ed io ho detto, visto che lui millantava, per non sentirmi meno importante di lui, dicevo: “Anch’io conosco Tizio, Caio e Sempronio”; ma questo è vero che io l’ho detto, ma ripeto solo per questa esclusiva ragione*”).

E’ peraltro significativo che, secondo la versione dell’imputato (fg.143 dich. spontanee 29.11.04), il Rapisarda cominciò a parlargli delle sue pretese conoscenze con “*pezzi grossi della mafia*” dopo averlo visto presentarsi, al momento della richiesta di lavoro, in compagnia proprio di Gaetano Cinà – la cui presenza in quell’occasione, per affermazione del Dell’Utri, ebbe ad “*impressionarlo*” - del quale evidentemente Rapisarda conosceva, piuttosto

che l’anonima attività di titolare di una lavanderia a Palermo, quella di un soggetto munito di conoscenze, rapporti e parentele mafiose di elevato spessore (“*Siamo andati a trovarlo ed ho riscontrato che effettivamente si conoscevano ed il Rapisarda è riamsto anche impressionato di vedere che era con me il Cinà. In effetti rimase lì, non se l’aspettava e però non mi ha mai detto nulla di Cinà, Rapisarda, non mi ha detto nulla, mi diceva soltanto, quando poi siamo entrati in confidenza eccetera ... mi diceva che lui conosceva a Palermo pezzi grossi della mafia...”*”).

Dalle affermazioni del Dell’Utri emerge dunque la conferma che l’imputato non esitava all’occorrenza a vantare ed esibire senza alcuna remora le sue conoscenze ed i rapporti con soggetti gravitanti nell’ambiente mafioso, cui faceva ricorso – come sarà confermato da altre vicende successive - ogni qualvolta si presentava l’esigenza di affrontare e risolvere problemi di un certo tipo.

Vi è un’indiretta conferma del fatto che anche Silvio Berlusconi in quegli anni lontani, pur di risolvere quel tipo di problemi, non esitava a ricorrere alle amicizie “particolari” dell’amico siciliano che gli garantiva la possibilità di fronteggiare le ricorrenti richieste criminali riacquistando la serenità perduta ad un costo per lui tollerabile in termini economici.

Eloquente al riguardo lo sfogo che il Berlusconi ebbe, ben dodici anni dopo le minacce dei primi anni ’70 cui aveva fatto fronte rivolgendosi al Dell’Utri, nel corso della conversazione telefonica del 17 febbraio 1988 con

l'amico Renato Della Valle al quale, commentando recenti intimidazioni subite che lo preoccupavano considerevolmente (“*c'ho tanti casini in giro, a destra, a sinistra. Ce n'ho uno abbastanza grosso, per cui devo mandar via i miei figli, che stan partendo adesso per l'estero, perché mi han fatto estorsioni... in maniera brutta. ... Una cosa che mi è capitata altre volte, dieci anni fa, e... Sono ritornati fuori. ... siccome mi hanno detto che, se entro una certa data, non faccio una roba, mi consegnano la testa di mio figlio a me e espongono il corpo in piazza del Duomo... E allora son cose poco carine da sentirsi dire e allora, ho deciso, li mando in America e buona notte*” ebbe ad affermare esplicitamente che, pur di stare tranquillo, non avrebbe esitato a pagare (“*ma io ti dico sinceramente che, se fossi sicuro di togliermi questa roba dalle palle, pagherei tranquillo, così almeno non rompono più i coglioni*”).

Lo stesso Berlusconi qualche anno prima peraltro, stavolta con tono scherzoso, aveva ribadito l'atteggiamento, all'epoca assai diffuso tra le vittime di estorsioni, secondo cui per stare tranquilli era preferibile pagare.

Conversando con Marcello Dell'Utri la sera del 29 novembre 1986, poche ore dopo l'esplosione dell'ordigno collocato sulla recinzione della villa di via Rovani a Milano, Silvio Berlusconi, ridendo, riferiva al suo interlocutore il contenuto del colloquio già avuto con i Carabinieri di Monza incaricati delle indagini ai quali aveva detto che, se coloro che avevano compiuto il danneggiamento gli avessero chiesto trenta milioni invece che

mettere la bomba, egli non avrebbe avuto difficoltà a pagare, suscitando ovviamente le stupite reazioni degli inquirenti che lo avevano invece invitato a resistere alle richieste estorsive (“*Stamattina gliel'ho detto anche ai carabinieri.....gli ho detto: "Ah, sì? In teoria, se mi avesse telefonato, io trenta milioni glieli davo!" (ride).* Scandalizzatissimi: “Come, trenta milioni? Come? Lei non glieli deve dare che poi noi lo arrestiamo!”. dico: “**Ma no, su, per trenta milioni!**” (ridono)” pag.12 vol.1 faldone 76).

E si consideri che le suddette conversazioni intervengono in anni in cui, come già detto, l'imprenditore Berlusconi si era già circondato di un considerevole sistema di sicurezza a mezzo di guardie private che evidentemente non era sufficiente a garantirlo ed a tranquillizzarlo nel momento in cui continuavano a pervenirgli minacce di morte e richieste estorsive che egli esplicitamente non escludeva di accettare.

Si ha conferma quindi che almeno in quegli anni '70 e '80 il Berlusconi, pur di stare tranquillo, preferisse trovare soluzioni accomodanti subendo ed accettando richieste estorsive piuttosto che rifiutarle denunciando i fatti all'Autorità.

Anche tali considerazioni e risultanze probatorie, dunque, confermano la credibilità della ricostruzione operata dal Tribunale in forza delle dichiarazioni rese da Francesco Di Carlo secondo cui l'imputato Dell'Utri si occupò con l'autorevole appoggio dell'amico Cinà di procurare all'imprenditore milanese la “*protezione*” attraverso l'assunzione di

Mangano con l'avallo e l'intervento diretto dei massimi esponenti di cosa nostra dell'epoca.

Si obietta da parte dei difensori che le risultanze processuali acquisite hanno dimostrato come Berlusconi, proprio dopo l'assunzione del Mangano, ricevette direttamente o indirettamente segnali precisi di una rinnovata pressione ricattatoria tanto da indurlo a sospettare che tali segnali scaturissero da iniziative dello stesso Mangano.

Ma deve al riguardo rilevarsi come l'invio del Mangano presso Berlusconi, pur finalizzato a proteggerlo e garantirlo dalle minacce provenienti dalle organizzazioni criminali operanti in Lombardia in quegli anni, non poteva comunque avvenire “a costo zero”, essendo destinato inevitabilmente a diventare nell'ottica di cosa nostra il canale attraverso cui ricercare ed ottenere comunque profitti illeciti a cominciare dalle somme di denaro che al Berlusconi da subito sarebbero state richieste proprio in cambio della “protezione” accordata.

Lo stesso Bontate infatti, al termine dell'incontro a Milano, secondo quanto riferito dal Di Carlo per averlo appreso da “Tanino” Cinà che non nascondeva al riguardo il suo imbarazzo, aveva subito imposto a quest'ultimo di richiedere al Berlusconi il pagamento della somma di ben 100 milioni di lire, poi effettivamente versata (“*Tanino mi ha raccontato, dice, sono imbarazzato, Perché ? Dice: ma subito mi hanno chiesto di chiederci 100 milioni*” – “*E così Tanino era ... dice: mi pare male qua e là,*

ci ho detto: ma tu chi ti ‘na fari, tanto sono ricchi e poi ci hanno voluto. E così ho incoraggiato Tanino e ... e poi mi ha detto: si ce l’ho fatto avere questi 100 milioni”).

Emerge dunque con chiarezza che la protezione ad opera dell’associazione mafiosa ebbe sin dall’inizio per Berlusconi un costo economico consentendo a cosa nostra di sfruttare al massimo l’avviato contatto con quella ricca realtà imprenditoriale per acquisire come di consueto profitti illeciti (esame Di Carlo: “*che io sappia è questo di 100 milioni, ma poi conoscendo cosa nostra e sapendo, eh, sono i primi 100 e poi hanno cominciato ...* “).

IL FALLITO SEQUESTRO DEL PRINCIPE D’ANGERIO

Per quanto riguarda invece le pretese ulteriori minacce patite da Berlusconi, pur dopo l’assunzione del Mangano e, secondo la difesa, per causa proprio dello stesso, in violazione del presunto accordo di protezione stipulato con cosa nostra, deve rilevarsi che in realtà l’unico episodio, effettivamente accertato, verificatosi durante la permanenza del Mangano ad Arcore, è stato il fallito tentato sequestro commesso la notte tra il 6 ed il 7 dicembre 1974 ai danni di Luigi D’Angerio, Principe di Sant’Agata, al termine di una cena cui era stato invitato da Berlusconi nella sua villa.

In particolare dall’esame degli atti di indagine è emerso che la vettura sulla quale il D’Angerio si era allontanato con i suoi familiari dopo la conclusione della cena, era stata speronata e bloccata da più autovetture su

una delle quali il D'Angerio era stato costretto a forza a salire anche se poi durante la fuga l'auto dei sequestratori, a causa dell'eccessiva velocità e della fitta nebbia, era uscita di strada consentendo alla vittima di fuggire nonostante venissero esplosi al suo indirizzo diversi colpi di arma da fuoco.

Le indagini subite svolte dalla Squadra Mobile di Milano sul luogo dell'incidente (doc. 11 fald. 52) avevano poi consentito di rinvenire, oltre alle armi usate dai malviventi, anche una patente di guida intestata al noto mafioso Pietro Vernengo, allora latitante, l'unico infine condannato per il tentato sequestro, circostanza che conferma, unitamente ad altre emergenze processuali, il sicuro coinvolgimento nell'azione criminosa di esponenti di cosa nostra.

E' certo dunque, per la riscontrata dinamica dei fatti, che l'azione criminale non era affatto indirizzata contro Berlusconi, ormai sotto la protezione di cosa nostra, ma solo favorita dalla presenza, all'interno della villa in cui la vittima designata era ospite, del basista (Vittorio Mangano) pronto a segnalare ai sequestratori l'allontanamento del principe D'Angerio al termine della cena.

Il Mangano dunque, se coinvolto, come assumono sia Gaspare Mutolo che Salvatore Cucuzza per averlo da lui appreso, nell'organizzazione del sequestro D'Angerio poi fallito, non avrebbe comunque trasgredito al patto di "protezione" stipulato da Bontate con Berlusconi, ma avrebbe solo sfruttato la sua posizione in seno alla Villa Casati per individuare un

possibile bersaglio di proficue azioni criminose nell'ottica di un'organizzazione criminale sempre dedita alla commissione di redditizie attività illecite come ricordato dallo stesso Cucuzza (“*Veramente la garanzia che Mangano poteva dare in questo posto era una garanzia supposta da Berlusconi, ma l'intento di Mangano era guadagnarci, arricchirsi in quel momento perché non ci dimentichiamo che Mangano non faceva parte delle Orsoline, diciamo è una persona che voleva arricchirsi*

Anche Salvatore Contorno, che pur ha escluso il proprio coinvolgimento nell'azione criminosa, avendone invece appreso gli esiti direttamente da uno dei partecipanti, il cugino Antonino Grado con cui all'epoca coabitava a Milano, ha confermato il ruolo del Mangano come basista (“*avevano provato questo sequestro con Vittorio Mangano era il basante, stavano facendo questo sequestro. E` andata male e ha pagato solo Vernengo con un po' di anni ... Abitava li` dentro vedeva tutta la gente che andava da Berlusconi no, dal proprietario*

Quanto alla pretesa partecipazione alla cena in questione, con gli altri facoltosi ospiti di Berlusconi, anche di Vittorio Mangano e della moglie, da questi riferita nel corso del suo esame dibattimentale, deve rilevarsi come tali dichiarazioni, in conformità a quanto eccepito dalla difesa e deciso in altra parte della sentenza, sono inutilizzabili, dovendo tuttavia convenirsi con le conclusioni della sentenza appellata riguardo alla non credibilità dell'affermazione e della circostanza (pag.332 sent.).

Dall'esame delle dichiarazioni rese dal principe D'Angerio già la mattina successiva al patito tentato sequestro, oltre che dall'ascolto della cassetta che ne contiene la registrazione, si evince invero che il predetto, pur parlando della presenza nella villa di un “*altro giovanotto che stava lì, che era il fattore*“, con evidente riferimento al Mangano, non ha invece mai riferito della partecipazione di questi alla cena, così confermando dunque la testimonianza di uno dei partecipanti a quella cena, Fedele Confalonieri, che aveva categoricamente escluso che il Mangano avesse cenato con loro in quella ovvero in altre occasioni (udienza 31.3.03 pag.33: “*Io allora andavo ad Arcore almeno tre giorni alla settimana, non ho mai visto il Signor Mangano a tavola con Berlusconi. Su questo, sono tassativo su questo...*

Non c'era nessun fattore a tavola quella sera“) al pari dello stesso imputato (dich. spontanea 29.11.04 pag.125 e ss.: “*Non pranzò mai a tavola, come qualcuno ha detto, con Berlusconi...*” – “*il tentato sequestro avvenne dopo la cena, nella quale non c'era a tavola Mangano, quindi proprio non esiste questa possibilità perché non fu mai a cena, ma neanche da solo, quindi figuriamoci in un pranzo in cui c'era il principe D'Angerio, la moglie ed il figlio, c'era la Silvia Doria e Marina Doria, il fidanzato di Silvia Doria, il marchese Capra, Confalonieri, la moglie, io, Berlusconi e sua moglie, questi eravamo a tavola e basta, non c'era nessun altro*”).

E' ben vero che secondo Salvatore Cucuzza, che ha riferito le confidenze raccolte dal Mangano sul ruolo svolto nell'azione criminosa

organizzata con altri esponenti mafiosi (Pietro Vernengo, Pietro Mafara, Nino Grado), l'obiettivo del progetto di sequestro sarebbe stato originariamente il padre di Berlusconi, scegliendosi poi un'altra persona a causa di non meglio precisati imprevisti forse originati dalla nebbia, ma si tratta di ricordi del collaborante sicuramente imprecisi peraltro legati a discorsi avuti con il Mangano oltre dieci anni dopo i fatti.

L'imprecisione dei ricordi, forse nello stesso Mangano, è confermato dal fatto che nel ricostruire le confidenze del suo interlocutore, il Cucuzza riferisce che gli fu detto che gli autori di quel fallito sequestro erano stati tutti arrestati, fatto invece non verificatosi (“*Quello che è il mio ricordo di quel tempo era che non so per quale motivo non si fece il sequestro del padre, quel giorno mi raccontava che c'era nebbia, ci furono investimenti, è andato a sbattere con la macchina in un albero, comunque si ripiegò per prendere un'altra persona, comunque questo è dimostrabile anche perché sono finiti tutti nella Caserma dei Carabinieri perché il fatto era..., cioè finì alla giustizia*”).

Non essendo dunque provato che il progetto di sequestro fosse indirizzato ai danni di Berlusconi o di un suo familiare, deve concludersi che l'episodio D'Angerio non risulta in contrasto con il ritenuto patto di protezione stipulato tra l'imprenditore e cosa nostra grazie all'intervento dell'imputato Dell'Utri ed alle sue conoscenze in ambienti mafiosi.

E' certo comunque che Vittorio Mangano, coinvolto o meno nel fallito sequestro del principe, dopo quella vicenda, arrestato il 27 dicembre 1974 per espiare una pena definitiva relativa ad una condanna per truffa e scarcerato il 22 gennaio successivo, si allontanò da Arcore, pur mantenendovi la propria famiglia, oltre che la residenza anagrafica fino all'11 ottobre 1976.

Resta incerto se ciò sia stato deciso autonomamente dal Mangano ovvero se questi fu convinto ad allontanarsi per non alimentare il clamore negativo che l'ormai accertata presenza di un pregiudicato alle dipendenze del Berlusconi avrebbe causato all'imprenditore milanese.

E' certo invece che l'allontanamento non fu traumatico poiché Berlusconi continuò ad ospitare presso la propria villa la famiglia del Mangano e non esternò in alcun modo agli inquirenti i sospetti che pur aveva maturato sul coinvolgimento del Mangano stesso nel fallito sequestro di un suo ospite.

Neppure l'imputato Dell'Utri peraltro, interruppe i suoi rapporti con Mangano, pur essendo ormai consapevole per sua stessa ammissione della sua personalità criminale e mafiosa.

Prima di passare ad esaminare i fatti del periodo successivo all'allontanamento da Arcore del Mangano devono ancora valutarsi pur brevemente i rilievi difensivi concernenti le dichiarazioni del Di Carlo nella

parte relativa agli ulteriori incontri da lui avuti con Marcello Dell'Utri ma non riferiti nel corso del primo interrogatorio del 31 luglio 1996.

Il Di Carlo invero solo il 14 febbraio 1997 ha dichiarato (confermando i fatti al dibattimento) di avere appreso anche della partecipazione del Dell'Utri ad una cena nella villa di Stefano Bontate nel 1979 circa, riferendo altresì di un incontro avuto presso la lavanderia di Gaetano Cinà a Palermo con l'imputato e con Salvatore Micalizzi, sottocapo del mandamento di Partanna Mondello, accompagnato nell'occasione da due giovani, uno dei quali era Francesco Onorato il quale ha confermato l'episodio.

La sentenza appellata ha ritenuto privi di concreto fondamento i rilievi della difesa circa una possibile dolosa concertazione al riguardo avvenuta tra Francesco Di Carlo e Francesco Onorato, prospettata in forza del dato oggettivo della contestuale dichiarazione dei due collaboranti (12 e 14 febbraio 1997) proprio dopo un periodo di comune detenzione all'interno della stessa sezione del carcere di Rebibbia.

E' stato fondatamente rilevato che l'assunto difensivo non può ritenersi provato anche alla stregua delle risultanze della documentazione acquisita presso la Casa Circondariale da cui si evince la costante sorveglianza cui Francesco Di Carlo era sottoposto continuamente con l'annotazione dei movimenti e degli incontri in carcere da parte del personale incaricato della vigilanza.

Né si trascuri di considerare che il Di Carlo aveva già riferito all'A.G. fatti rilevanti, in parte confermati dallo stesso imputato (come nel caso della comune partecipazione al matrimonio a Londra), riguardo all'effettiva personale conoscenza con l'imputato, rendendo quindi poco credibile che abbia potuto, cercando la "sponda" in Onorato, riferire falsamente l'episodio dell'incontro alla lavanderia di Cinà a Palermo allo scopo di accreditarsi come fonte credibile.

Sussiste pertanto solo il dubbio di una possibile non casuale coincidenza delle dichiarazioni del Di Carlo e dell'Onorato, ma non può che condividersi il giudizio espresso dal Tribunale secondo cui va esclusa in ogni caso la concreta rilevanza delle circostanze specifiche in ultimo esaminate anche perché gli eventuali ulteriori contatti riferiti dai due collaboranti risultano comunque privi di ogni valenza illecita potendo solo dimostrare la stabilità nel tempo dei rapporti tra Dell'Utri e Cinà, da costoro peraltro sempre ammessa.

LE DICHIARAZIONI DI GALLIANO E CUCUZZA

La difesa contesta anche la valenza dei presunti riscontri alle dichiarazioni di Di Carlo in merito all'incontro di Milano, il principale dei quali, secondo il Tribunale, si rinviene nel racconto proveniente da Antonino Galliano, nipote di Raffaele Ganci ed assai vicino al figlio Domenico ("Mimmo") oltre che in rapporti di conoscenza con Gaetano Cinà delle cui confidenze è stato destinatario.

E' proprio direttamente dal Cinà che il Galliano ha appreso dell'incontro milanese tra Berlusconi e Bontate - con le modalità che la sentenza ricostruisce nel dettaglio dovendo a tale parte rinviarsi integralmente (pag. 224 e ss.) - nel corso di una riunione svoltasi nel 1986 nella villa di Giovanni Citarda (nipote di Gaetano Cinà) alla presenza di Domenico Ganci, reggente del mandamento della Noce in sostituzione del padre Raffaele detenuto, e di Pippo Di Napoli, capo della famiglia mafiosa di Malaspina aggregata al medesimo mandamento.

In quell'occasione il Cinà, nel contesto di un più ampio discorso, aveva specificamente riferito ai presenti che qualche anno prima Marcello Dell'Utri lo aveva chiamato a Milano esternandogli la preoccupazione di Berlusconi per le minacce di sequestro del figlio che gli erano pervenute.

Il Cinà ne aveva parlato a Palermo con i suoi parenti Citarda i quali ne avevano informato Stefano Bontate, sicchè era stato organizzato un incontro a Milano nel corso del quale questi, accompagnato da Mimmo Teresi, aveva incontrato Silvio Berlusconi rassicurandolo e mandandogli a "garanzia" Vittorio Mangano.

Si rileva dunque una straordinaria convergenza, quanto a luogo e causale dell'incontro, contenuti del colloquio e persone presenti, tra il racconto fatto al Galliano da Gaetano Cinà e le dichiarazioni già esaminate rese per primo da Francesco Di Carlo, soggetti entrambi presenti a quell'incontro.

Ma proprio questa significativa convergenza è stata oggetto di articolati rilievi critici ad opera della difesa che ha adombbrato una possibile concertazione dolosa tra i due dichiaranti sulla base del dato oggettivo costituito dal fatto che le prime rivelazioni del Galliano sul racconto del Cinà riguardo all'incontro di Milano, sono avvenute il 14 ottobre 1996, proprio dopo un periodo di comune detenzione con Francesco Di Carlo.

In alternativa e subordine la difesa ha prospettato la possibilità che le dichiarazioni del Galliano costituiscano la mera ripetizione di notizie, pubblicate dalla stampa, del contenuto delle rivelazioni del collaboratore Francesco Di Carlo, trasferito in Italia dall'Inghilterra.

La prima critica difensiva, ovvero la possibile concertazione tra i due dichiaranti, è collegata all'accertata comune detenzione a Palermo, presso il carcere Pagliarelli, dal 12 al 22 settembre 1996.

Ma la sentenza appellata ha fondatamente obiettato che manca del tutto la prova che in quei pochi giorni in cui i due furono associati al medesimo carcere, abbiano avuto rapporti o contatti, dovendo peraltroaversi riguardo al regime di elevata sorveglianza cui il Di Carlo in particolare era sottoposto continuamente soprattutto in quei primi mesi di collaborazione con l'A.G. (avviata solo poche settimane prima).

Per supportare invece la critica riguardante la genuinità delle dichiarazioni rese dal Galliano il 14 ottobre 1996, proprio pochi giorni dopo la pubblicazione su tutti i principali quotidiani nazionali, dal 9 ottobre in poi,

di quanto rivelato da Francesco Di Carlo a fine luglio, la difesa dell'imputato ha fornito un dettagliato elenco dei relativi titoli di giornali nella memoria depositata all'udienza del 24 giugno 2010 (pag.123 e ss.).

Si pone in luce da parte dei difensori come dal 9 ottobre 1996 tutta la stampa nazionale avesse pubblicato con grande risalto il contenuto delle dichiarazioni del Di Carlo riguardo al riferito incontro tra Berlusconi ed il capomafia palermitano Stefano Bontate.

Ma a tale pur articolato rilievo difensivo deve obiettarsi che in quella prima dichiarazione del 14 ottobre 1996 resa dal Galliano viene a mancare il riferimento proprio alla persona più importante, anche per la stampa, che secondo il Di Carlo aveva partecipato a quell'incontro, ovvero Silvio Berlusconi, il che vale a dimostrare come la tesi di una mera riproposizione e rielaborazione da parte del Galliano di notizie lette sui giornali risulti poco consistente.

Né può ritenersi che il Galliano abbia tacito dolosamente il nome dell'imprenditore milanese come presente a quella riunione raccontatagli dal Cinà proprio per evitare di sembrare ispirato solo dalle notizie giornalistiche, essendo evidente che se ciò avesse voluto fare avrebbe omesso di citare partecipanti meno importanti come il Teresi, così evitando di esporsi alla censura della difesa che ritiene non credibile che il dichiarante, come dallo stesso riferito per spiegare la contestata divergenza, abbia solo per mera

dimenticanza omesso in quel primo interrogatorio di fare il nome di un personaggio della portata di Berlusconi come presente alla riunione.

Proprio la mancanza in quelle dichiarazioni iniziali di ogni riferimento alla presenza dell'affermato imprenditore all'incontro milanese conferma la sicura autonomia del ricordo del Galliano rispetto alle notizie che la stampa aveva da poco pubblicato riguardo alle rivelazioni fatte dal Di Carlo qualche mese prima ai magistrati.

Preme comunque sottolineare, a riprova dell'autonomia delle dichiarazioni dei due collaboranti, che il Galliano, nel riferire quanto appreso da Gaetano Cinà, ha affermato con chiarezza che fu proprio nel corso di quell'incontro che il Bontate decise di mandare Vittorio Mangano presso Berlusconi per rassicurarlo (*"Stefano Bontade aveva ascoltato, diciamo, il problema e li rassicurò che non sarebbe successo più nulla e che per maggiore sicurezza avrebbe mandato un suo uomo nella....diciamo, per guardare le spalle alla famiglia Berlusconi, cioè nella villa di Arcore e gli manda, dicevano, il Vittorio Mangano"*), circostanza questa rispetto alla quale il ricordo del Di Carlo, come già esposto, è risultato invece incerto ed impreciso.

Ulteriore differenza nella ricostruzione dell'incontro e dei suoi esiti concerne il pagamento da parte di Berlusconi per la protezione accordata che per Di Carlo fu richiesto tempo dopo nella somma di 100 milioni di lire tramite l'imbarazzato Gaetano Cinà, mentre nel racconto che quest'ultimo

ha fatto alla fine del 1986 nella villa di Citarda e riferito dal Galliano, sarebbe stato invece conseguente ad un'iniziativa dell'imprenditore stesso che avrebbe deciso di far pervenire a Bontate un regalo in denaro consapevole che quella protezione aveva un prezzo (“*Poi diciamo....il Berlusconi, diciamo....dice allo Stefano Bontade che vuole fare un regalo...un regalo, diciamo, alla.....diciamo a loro*“), con qualche incertezza circa il momento in cui la decisione fu presa ed attuata (“*subito dopo, diciamo, l'incontro avuto Stefano Bontade, Mimmo Teresi*” -“*sin dal primo incontro Berlusconi decide di fare questo regalo alla mafia palermitana*”).

Anche le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, che la sentenza appellata individua quale ulteriore riscontro al racconto del Di Carlo e del Galliano, vengono analiticamente censurate dai difensori che ne evidenziano le plurime divergenze tanto da indurre a ritenere la sua versione incompatibile con quella degli altri due collaboratori.

Il Cucuzza infatti afferma di avere appreso proprio dal Mangano che egli era riuscito ad ottenere la propria assunzione ad Arcore commettendo, con il gruppo dei “palermitani“ all'epoca operanti a Milano, atti intimidatori in danno di Berlusconi o soggetti a lui vicini per indurlo, tramite Dell'Utri, a contattare Cinà che a sua volta si sarebbe attivato facendolo assumere.

Un'assunzione che, secondo la difesa, sarebbe stata decisa nella versione del Cucuzza non già da cosa nostra per garantire Berlusconi, bensì dallo stesso Mangano che l'aveva sollecitata ed ottenuta al solo scopo di

approfittare della situazione per “*arricchirsi*”, tanto da avere poi organizzato il sequestro D’Angerio.

Ma la sentenza appellata fondatamente rileva che dalle dichiarazioni del Mangano, che pur non riferisce alcunchè riguardo all’incontro milanese, si ricavano comunque importanti elementi di conferma sia del fattivo inserimento del Mangano in quel gruppo mafioso che negli anni ’70 operava nel milanese, sia soprattutto del ruolo di “garante” che il Mangano stesso fu chiamato a svolgere ad Arcore e dell’intervento a tal fine posto in essere dagli odierni imputati Gaetano Cinà e Marcello Dell’Utri per avvicinare Vittorio Mangano all’imprenditore minacciato Silvio Berlusconi, approfittando proprio dell’amicizia di questi con Dell’Utri.

Le conoscenze che il Cucuzza mostra di avere in ordine alla vicenda non sono tuttavia dirette e personali, derivando dalle sole confidenze ricevute in carcere dal Mangano il quale pertanto può non avergli riferito dell’incontro di Milano tra i capimafia, Dell’Utri e Berlusconi al quale peraltro non aveva partecipato lo stesso Mangano (che potrebbe anche non averne avuto specifica notizia).

Né la versione del Cucuzza appare incompatibile con quella degli altri collaboranti sol perché lo stesso riferisce di avere appreso che le minacce, pervenute certamente a Berlusconi prima della decisione di rivolgersi a Dell’Utri (Cinà) per trovare una soluzione sotto forma di protezione, erano

state messe in atto proprio dal Mangano e dai mafiosi palermitani all'epoca operanti con lui a Milano.

Se infatti Di Carlo al riguardo è stato incerto sostanzialmente ignorando la provenienza delle minacce lamentate dal Berlusconi (“*PM: Senta, venne detto comunque in ogni caso da dove proveniva, cioè chi temeva? Di Carlo: Temeva.. per quello che è, siciliano, meridionali, siciliani, temeva, ma era in quel periodo, sapevo di Catania, visto che era molto abitato di cosa nostra, ma c'erano molti anche emigrati catanesi che non è cosa nostra, messinesi, siracusani, calabresi. PM: Ma venne detto in quel caso specificamente di messinesi, catanesi? Di Carlo: No, no... ”*”), il Galliano invece, nel riferire il racconto fattogli dal Cinà, ha parlato di minacce di sequestro subite dal figlio di Berlusconi provenienti da famiglie mafiose catanesi, riportando tuttavia solo quello che costituiva il “loro” – di Dell’Utri e Cinà - convincimento (“*PM: Quindi era stato Dell’Utri a dire a Cinà che la minaccia di sequestro proveniva dai catanesi? Galliano: Cioè....lui parla che Berlusconi aveva subito delle minacce e che probabilmente queste minacce venivano dalla mafia catanese, cioè loro erano sicuri di questo”*”).

Ciò che allora rileva è il fatto oggettivo, concorde nella versione dei tre collaboranti, che a Berlusconi furono effettivamente rivolte gravi minacce – irrilevanti essendone sostanzialmente origine e provenienza - che lo indussero ad attivare il suo collaboratore, recentemente assunto, Marcello Dell’Utri che, grazie alle sue origini siciliane, avrebbe trovato la giusta

soluzione garantendogli sicura protezione grazie alle amicizie intrattenute con personaggi collegati ad ambienti mafiosi dei massimi livelli.

Del pari rilevante ai fini dell'accusa è il fatto che dalle dichiarazioni del Cucuzza emerge altresì la conferma, a riprova del ruolo di garante svolto dal Mangano ad Arcore, che periodiche somme di denaro (50 milioni l'anno) furono versate a cosa nostra da Berlusconi venendo inizialmente ritirate proprio dal Mangano, denaro che certamente non era connesso al formale rapporto di lavoro presso la villa dell'imprenditore milanese, e che pervenivano tramite Nicola Milano al mandamento di Santa Maria di Gesù capeggiato dal Bontate.

Si tratta con ogni evidenza di circostanza che, nel rappresentare la dazione di denaro dal Berlusconi all'associazione mafiosa, conferma indirettamente la tesi della "protezione" offerta da Stefano Bontate.

La difesa obietta che la ricostruzione dell'impugnata sentenza configge con il fatto obiettivo che Vittorio Mangano, secondo le dichiarazioni del Cucuzza, il quale riferisce ciò che proprio il primo gli aveva raccontato delle sue esperienze ad Arcore, piuttosto che attenersi ai compiti di protezione dell'imprenditore che lo aveva "assunto", persegui i propri interessi criminali dedicandosi ad affari illeciti ed organizzando persino il sequestro, poi fallito, di uno degli ospiti di Berlusconi nella villa.

Ma non deve trascurarsi di considerare che l'arrivo di Mangano ad Arcore con il ruolo di garante faceva comunque parte di un più ampio

disegno criminale che non aveva certo lo scopo di beneficiare Berlusconi bensì di sfruttarne al massimo le già evidenti capacità economiche in una logica chiaramente mafiosa di conseguimento del possibile massimo illecito profitto.

Si ricordi sul punto l'eloquente affermazione del Cucuzza riguardo agli intenti del Mangano (“*l'intento di Mangano era guadagnarci, arricchirsi in quel momento perché non ci dimentichiamo che Mangano non faceva parte delle Orsoline, diciamo è una persona che voleva arricchirsi*”).

La vicenda del fallito sequestro D'Angerio portò all'attenzione degli inquirenti la presenza ad Arcore del pregiudicato Vittorio Mangano che di lì a qualche giorno sarebbe stato infatti arrestato per scontare un residuo di pena, così procurando quanto meno imbarazzo nei rapporti con Silvio Berlusconi pur consapevole che la “protezione” ricercata ed ottenuta dall'associazione mafiosa avrebbe ovviamente comportato contatti con soggetti di spessore criminale.

Ma una volta avviato il contatto con il sodalizio mafioso ed ottenuto l'avallo e la garanzia di “protezione” da parte del più influente capomafia dell'epoca, Stefano Bontate, l'imprenditore ormai protetto, che peraltro pagava per il “servizio” fornитogli, poteva anche fare a meno della presenza sui luoghi del Mangano, divenuto “ingombrante” dopo le indagini degli inquirenti locali e l'arresto, concordando pertanto l'allontanamento di questi in maniera tutt'affatto traumatica.

Il Cucuzza infatti riferisce di avere saputo da taluno dei membri della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù che i rapporti con Berlusconi proseguirono anche dopo l'allontanamento di Mangano e che “*questi contatti sono stati garantiti fino alla morte di Mimmo Teresi*” il quale appunto “*garantiva questo rapporto*”.

Che Berlusconi dunque pagasse per la sua protezione il sodalizio mafioso, come riferito da Cucuzza (“*alcuni versamenti li ha presi Mangano Vittorio, poi successivamente li ha presi Santa Maria di Gesù*”), e continuasse a farlo anche dopo l'allontanamento del Mangano, e persino dopo la morte di Teresi e Bontate, è confermato anche dalle dichiarazioni di un altro collaboratore, Francesco Scrima, il quale durante una comune detenzione verso la fine degli anni ’80, ha raccolto le lamentele del Mangano stesso riguardo al fatto che Ignazio Pullarà, all'epoca reggente della famiglia di Santa Maria di Gesù, si era impossessato di soldi che provenivano da Berlusconi e che erano invece, a suo dire, a lui destinati perché gli “spettavano” (“*io ho capito che ... che solitamente era lui a prendere questi soldi*”) pur ignorando la causale di tali pagamenti (“*non me l'ha spiegato e manco io gli ho chiesto*”).

GLI ATTENTATI ALLA VILLA DI VIA ROVANI A MILANO

Secondo la difesa tutta la ricostruzione accusatoria operata nella sentenza contrasta con il fatto che il 26 maggio 1975, pochi mesi dopo l'allontanamento di Mangano, venne compiuto l'attentato alla villa in

ristrutturazione di Via Rovani a Milano, il che sarebbe in contrasto con la garanzia che ormai era stata assicurata a Berlusconi dal capomafia Stefano Bontate e dunque con la tesi dell'assunzione di Mangano a scopo di "protezione".

Sarebbe stato ragionevole attendersi che l'imprenditore, oggetto dell'attentato e raggiunto da gravi minacce indirizzate anche ai suoi familiari, si fosse attivato pretendendo il rispetto del "patto di protezione".

Ed invece risulta che Berlusconi, piuttosto che rivolgersi ai suoi "garanti", avrebbe addirittura per un certo periodo abbandonato l'Italia con la famiglia, dotandosi al rientro di un efficace servizio di protezione affidata a soggetti provenienti da ambienti istituzionali.

Ma anche tale rilievo difensivo, già precedentemente esaminato, è infondato contrastando con la logica che ispira comunemente le attività mafiose, tutte dirette ad accentuare progressivamente la pressione sulla vittima, dopo averla agganciata mediante i canali e con gli uomini adatti, mantenendo quindi sempre costante la tensione così impedendo ogni possibile ripensamento o addirittura l'interruzione dei pagamenti.

Si consideri infatti che l'attentato in questione costituì una sorta di avvertimento senza causare particolari danni o creare significativi allarmi in un edificio in ristrutturazione e dunque disabitato nell'ora in cui la bomba esplose.

La conferma della inconducenza dell'argomento difensivo è offerta proprio dal fatto che i pagamenti in favore di cosa nostra da parte di Berlusconi proseguirono in quegli anni anche dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, come concordemente riferito da plurime fonti di prova, senza che quindi il ricorso ad un parallelo sistema di protezione ufficiale abbia indotto l'imprenditore a sospendere la corresponsione di denaro all'associazione mafiosa, nella consapevolezza che le molteplici attività economiche ed imprenditoriali che in quegli anni egli andava sviluppando in maniera sempre più estesa e diffusa anche in altre parti del territorio nazionale, ben difficilmente sarebbero state tutelabili dalla sola vigianza istituzionale o privata legale.

La perpetuazione del rapporto con il sodalizio mafioso e la prosecuzione dei pagamenti per assicurarsi “protezione” fu dunque conseguenza di una scelta ben precisa da parte dell'imprenditore Berlusconi, sempre convinto, come già esposto, che in quegli anni difficili pagare chi lo minacciava o formulava richieste estorsive ed intimidazioni, piuttosto che denunciare, fosse il modo migliore di risolvere i problemi, conclusione confermata anche dalle risultanze della vicenda relativa ai versamenti di denaro effettuati dalla FININVEST per l'installazione in Sicilia dei ripetitori televisivi dai primi anni '80.

Che peraltro Silvio Berlusconi fosse solito in quell'epoca risolvere i suoi problemi utilizzando canali diversi da quelli istituzionali si ricava anche

dai commenti su tale attentato del 1975 compiuti nel corso della conversazione intercorsa con Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri undici anni dopo in occasione di un secondo attentato con un ordigno esplosivo compiuto la notte del 29 novembre 1986 lungo la recinzione della stessa villa di via Rovani.

Orbene, già a poche ore dall'attentato i tre, conversando tra loro (alle ore 00,12 del 29.11.86), non avevano avuto alcun dubbio circa la responsabilità di Vittorio Mangano, oltre che per il fatto appena accaduto, anche per il danneggiamento compiuto undici anni prima, ancorchè non risulti che agli inquirenti all'epoca fosse stato offerto qualche elemento utile ad indirizzare proficuamente le indagini.

E' significativo che Silvio Berlusconi, nel commentare con un Marcello Dell'Utri oltremodo incredulo l'attentato subito nella notte ricollegandolo subito a quello perpetrato ai suoi danni undici anni prima, accomunate le due azioni criminali dalle medesime ragioni ispiratrici, non abbia avuto dubbi riguardo al fatto che si trattasse ancora una volta di una richiesta estorsiva proveniente da Vittorio Mangano sull'errato presupposto, indotto nel Berlusconi dagli inquirenti, del ritorno del mafioso in libertà (pag.1 e ss. vol.1 faldone 76: *"Allora, è Vittorio Mangano... che ha messo la bomba!... Eh, ... da una serie di deduzioni, per il rispetto che si deve all'intelligenza. ...E' fuori ... Sì, è fuori ... Io purtroppo, stasera sono stato interrogato dai carabinieri, mi hanno portato loro ... quello di Monza, no? ... sul fatto di*

Vittorio Mangano ... e io ho dovuto avvisare, insomma! Cioè, ho dovuto dire: "Sì, è vero, era là...", gli ho raccontato la storia che loro sapevano benissimo, peraltro! ... Loro c'erano arrivati prima di me! ... Ecco ... Io ... io penso che sia lui!" - "Va bè, io ritengo che sia così! Quindi adesso aspettiamo che poi ... Ah, non c'è altra spiegazione! ... E' la stessa via Rovani come allora ..." – "e lui fuori di prigione" - "quindi, il segnale di un'estorsione, ripensi ... che a undici anni fa ... No, quando poi mi hanno detto che era uscito da poco! ...").

Giova evidenziare come Berlusconi durante la telefonata, a riprova del mantenimento di rapporti tutt'affatto conflittuali con Vittorio Mangano, nel definire ironicamente l'attentato dinamitardo "*un segnale acustico*", abbia espresso dispiacere per l'eventualità che il Mangano, sospettato dagli inquirenti di esserne l'autore, potesse essere persino arrestato ("*Adesso mi spiacere, però, se i Carabinieri ... da questa roba qui ... da un segnale acustico, gli fanno una limitazione della libertà personale a lui*": pag.19 vol.1 faldone 76).

Ma se l'attentato del maggio 1975 era stato interpretato dal suo destinatario come un chiaro "*segnale di un'estorsione*" deve ritenersi che, nulla avendo denunciato al riguardo agli inquirenti, egli abbia trovato ancora una volta la soluzione più tranquillizzante attivando canali che già si erano rivelati efficaci agli inizi degli anni '70 quando le minacce pervenute "*cessarono così come iniziarono*".

Anche undici anni dopo, per l'attentato del 29 novembre 1986, subito recepito da Silvio Berlusconi come nuova richiesta estorsiva, neppure tanto eclatante nelle sue modalità (*“con molto rispetto, perché mi ha incrinato soltanto la parte inferiore della cancellata ... Una cosa, un danno da duecentomila lire ... Quindi, una cosa anche ...rispettosa ed affettuosa”*), egli decise di interessare il suo fidato collaboratore Marcello Dell'Utri che, grazie ai canali già sperimentati e mantenuti con gli ambienti giusti, nel volgere di appena 24 ore sarebbe riuscito a dare una risposta in termini categorici riguardo alla matrice dell'azione criminosa escludendo soprattutto il sospettato coinvolgimento del Mangano.

Ed infatti erano risultate fondate le perplessità espresse subito dal Dell'Utri in quella prima conversazione telefonica del 29 novembre 1986 con il suo datore di lavoro riguardo alla riconducibilità del fatto delittuoso al Mangano asseritamente rimesso in libertà (*“Non mi dire! ... E come si sa? ... Ah, è fuori ? ...Ah, non lo sapevo neanche! ... Certo, sentiamo, sì. Comunque.. pare strano però, eh! Perché... sì, tu dici giustamente che lui ...Sì, sì. Però, sentiamo, adesso”*), perplessità che egli intendeva superare assumendo le necessarie informazioni con chi meglio di chiunque altro poteva sapere come stavano realmente i fatti.

E così Marcello Dell'Utri aveva contattato immediatamente il solito Gaetano Cinà ed all'esito delle informazioni da questi acquisite con una straordinaria tempestività, già il giorno dopo la citata conversazione notturna

(a distanza di appena due giorni dall'attentato) aveva potuto notiziare il suo datore di lavoro del fatto che il Mangano, contrariamente a quanto riferitogli dai Carabinieri, era ancora detenuto, e rassicurarlo che, a prescindere dalle restrizioni carcerarie cui era ancora sottoposto (che non gli avrebbero certo impedito di incaricare altri dell'azione delittuosa), il Mangano non aveva comunque alcun ruolo nella vicenda, ciò escludendo in termini assolutamente categorici anche sulla base di ulteriori fatti che il Dell'Utri si era riservato di comunicare a Silvio Berlusconi di presenza per non parlarne al telefono (telefonata 30.11.86 ore 14,01 in fald.76 vol. 1 pag.36: “*Dunque, io stamattina ho parlato con quello lì ... e poi ho visto Tanino, che è qui a Milano. Ed invece è da escludere quella ipotesi, perché è ancora dentro. Non è fuori. E Tanino mi ha detto che assolutamente è proprio da escludere, ma proprio categoricamente. Comunque, poi ti parlerò ... perché ... di persona. E quindi, non c'è proprio ... guarda, veramente, nessuna, da stare tranquillissimi, eh!?*”).

La cautela adottata su tali ulteriori notizie (“*poi ti parlerò ... perché ... di persona*”), subito recepita dal suo interlocutore (“*perfetto, ho capito*”), conferma come alla base degli accertamenti compiuti dall'imputato con risultati così rapidamente ed autorevolmente conseguiti (*da stare tranquillissimi, eh!*”), ci fossero stati contatti con ambienti poco leciti.

Che peraltro la fonte delle autorevoli ed indiscusse informazioni, indicato dal Dell'Utri come “Tanino”, fosse proprio il coimputato Gaetano

Cinà si ricava incontrovertibilmente dal fatto che pochi minuti dopo tale conversazione con Berlusconi lo stesso Dell'Utri aveva telefonato al fratello Alberto a Roma passandogli proprio quel “Tanino”, ovvero l'odierno imputato, il quale evidentemente in quel momento era in compagnia di Marcello Dell'Utri a Milano (“*C'è Tanino che ti vuole parlare*” - pag.16 vol.7 fald.76).

Emerge allora l'ennesima conferma alla tesi dell'accusa che individua in Gaetano Cinà, amico e costante referente del Dell'Utri per oltre un ventennio, non già il mero titolare di una lavanderia a Palermo conosciuto in tempi remoti, bensì un soggetto in rapporti non solo parentali con esponenti di rilievo dell'associazione mafiosa i quali, opportunamente contattati, riescono in poche ore ad accettare e comunicare il perdurante stato di detenzione di un loro sodale, la di lui estraneità ad un'azione delittuosa commessa in un luogo distante oltre 2.000 km., individuando soprattutto la vera paternità del crimine, così da potere escludere in termini categorici che il Mangano vi fosse coinvolto e consentire quindi al Dell'Utri di comunicare perentoriamente a Silvio Berlusconi di stare “*tranquillissimo*” e non dare credito alle contrarie affermazioni ed ai sospetti degli inquirenti milanesi.

Ciò conferma inequivocabilmente quanto Marcello Dell'Utri sia stato sempre assolutamente consapevole dello spessore mafioso e dei contatti autorevoli del suo interlocutore palermitano al quale aveva un senso rivolgersi in occasione dell'attentato di via Rovani del novembre 1986 per

apprendere notizie in merito a causale e provenienza dell’azione delittuosa solo perché erano note le conoscenze ed i rapporti intrattenuti in seno al sodalizio mafioso dal Cinà le cui informazioni assumevano quindi un carattere di tale autorevole ed indiscutibile verità (“*è assolutamente proprio da escludere, ma proprio categoricamente*”) da porre nel nulla le valutazioni contrarie pur espresse dagli organismi istituzionali, Carabinieri di Monza e Questura di Milano, che svolgevano le indagini sull’attentato.

Dalle dichiarazioni di Antonino Galliano, come appresso si dirà più specificamente, emerge invero la conferma che Gaetano Cinà era riuscito anche ad accettare la reale paternità dell’attentato da attribuire ai clan mafiosi catanesi le cui azioni il Riina aveva deciso di sfruttare per riaccreditare, riuscendovi, il Cinà agli occhi del Dell’Utri in un momento in cui questi sembrava avesse voluto prendere le distanze dal suo amico palermitano al quale periodicamente da oltre un decennio versava le somme di denaro pagate dal Berlusconi per la “protezione” anche delle sue attività.

LA CONTINUITÀ DEI RAPPORTI TRA DELL’UTRI E MANGANO

Tornando alle vicende degli anni 1974-75 deve dunque rilevarsi che, pur dopo l’allontanamento del Mangano da Arcore, verosimilmente in conseguenza dell’imbarazzo suscitato dalla notizia del suo arresto, il Dell’Utri comunque non interruppe i suoi rapporti con l’esponente mafioso tanto da continuare ad incontrarlo e frequentarlo, persino pranzando con lui.

E' proprio questa particolare cordialità della frequentazione che esprime la misura reale della natura dei rapporti esistenti tra Dell'Utri e Mangano, delineandone la vera e propria illecita complicità, apparendo non spiegabile altrimenti la ragione per la quale colui che, nella pur subordinata prospettazione difensiva, avrebbe agito - se realmente intervenuto a mediare con i mafiosi - solo per rappresentare e tutelare gli interessi dell'imprenditore estorto, aveva invece una intensità e cordialità di rapporti tali da recarsi persino a pranzare con l'estortore intrattenendosi amichevolmente con lui.

Non può invero darsi credito alla tesi che ad un certo punto l'imputato ha cercato di prospettare affermando che egli sostanzialmente si limitava a subire le visite e gli inviti del Mangano non potendo opporre un rifiuto alle richieste stante la sua personalità criminale.

Interrogato in merito alla nota conversazione telefonica intercettata il 14 febbraio 1980 alle ore 15.44 ed intervenuta con il Mangano, all'epoca soggiornante all'Hotel Duca di York di Milano, Marcello Dell'Utri ha cercato di spiegare proprio in tal senso il tono amichevole delle sue parole (interrogatorio 26.6.96: "*Se nella telefonata ho adoperato un tono amichevole, cio' è stato sol perchè in quel periodo Mangano faceva paura, ero cosciente della sua personalità criminale*").

Ma la motivazione addotta riguardo al timore di eventuali ritorsioni ("*Il Mangano mi telefonava di tanto in tanto e io - data la sua personalità - non*

potevo non rispondergli") costituisce in realtà solo un espediente difensivo per giustificare il mantenimento di rapporti intensi e cordiali con un criminale che peraltro sono andati ben al di là dell'unica conversazione intercettata nel corso di quell'indagine e che egli accettava di incontrare "con tanto piacere" per fare "bei discorsi" di "affari" (Mangano - *Eh, ci dobbiamo vedere?* Dell'Utri - **Come no? Con tanto piacere!** Mangano - *Perché io le devo parlare di una cosa...* Dell'Utri – *Benissimo* Mangano - *Anzitutto un affare.* Dell'Utri - *Eh beh, questi sono bei discorsi*).

E' lo stesso tenore del colloquio intercettato a confermare che il contatto di quel pomeriggio non era isolato ma solo uno dei "soliti" incontri tra i due (Mangano: ...*A che ora ci vediamo?* Dell'Utri: *Quando dice lei.* Mangano: *No, va bene.* Dell'Utri: *Dov'è lei. Al solito in Via Moneta?* Mangano: *Eh, si)* i quali infatti avevano accennato anche ad un soggetto ("Tony Tarantino") noto ad entrambi che fissava appuntamenti con Mangano proprio tramite Dell'Utri (Mangano: "*Oggi doveva telefonare per darci l'appuntamento per me*").

L'imputato aveva inoltre chiarito a Mangano di avere cambiato la sede del proprio ufficio, non più ubicata nel luogo ove questi era andato già a trovarlo ("*L'ufficio non c'è più, l'ho levato. Dov'ero prima io, lei ci venne*").

I due inoltre avevano parlato di tale "Tonino" – poi corretto ed identificato da Dell'Utri in "Tanino" Cinà – concordando un incontro a tre

(Dell’Utri: “*Mi ha detto che deve venire lui, a fine mese, inizio di Marzo. Si, m’ha detto che lei doveva venire, anche lui dice se vi sentite perché deve venire. Tutto qua, non mi ha detto altro*”) in quanto dovevano finalmente “*sbrogliare*” una certa situazione (Mangano: *E’ ora che la sbrogliamo ‘sta cosa.*”).

Può certamente convenirsi con la conclusione del Tribunale secondo cui la conversazione in esame, pur contenendo riferimenti a “*cavalli*”, termine criptico usato dal Mangano, ma in altre occasioni, per riferirsi a sostanze stupefacenti, non ha evidenziato elementi riconducibili ad affari illeciti.

Essa, tuttavia, assume pregnante valore sotto altro profilo confermando la prosecuzione, ed in termini di inequivoca abitualità, dei rapporti tra Mangano e Dell’Utri anche dopo che il primo aveva lasciato Arcore, rapporti che subiranno una interruzione solo con l’arresto del Mangano il 5 maggio 1980 e la successiva carcerazione protrattasi per oltre dieci anni che non ha tuttavia impedito la ripresa dei contatti tra i due anche dopo così tanto tempo.

Proprio nel contesto della prosecuzione di tali rapporti si inserisce anche la vicenda raccontata da Antonino Calderone, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Catania fin dagli anni ’60, che, dopo avere riferito di essersi più volte recato a Milano soprattutto dal 1975 in poi accompagnando spesso il fratello Giuseppe, vertice della cd. ”regione”, organismo direttivo di cosa nostra in Sicilia, ha ricordato di avere incontrato Giuseppe Bono ed

altri esponenti mafiosi, tra i quali proprio Vittorio Mangano, conosciuto qualche tempo prima e presentatogli come uomo d'onore.

In particolare il Calderone ha ricordato un'occasione nella quale aveva pranzato al ristorante “Le Colline Pistoiesi” con Antonino Grado e Vittorio Mangano il quale gli aveva presentato proprio Marcello Dell’Utri, indicandolo come il suo “principale” (datore di lavoro).

Al di là della storicità dell’incontro la Corte tuttavia ritiene che sia errata la conclusione del Tribunale secondo cui il Calderone avrebbe collocato tale pranzo con l’imputato nel giorno del suo quarantunesimo compleanno, il 24 ottobre 1976.

Un’attenta lettura delle dichiarazioni del Calderone induce invero a ritenere che il collaboratore, dopo avere chiarito che con Grado e Mangano si vedevano molto spesso (“*parecchissime volte*”) e che andavano a mangiare al ristorante “Le Colline Pistoiesi” tutti i giorni (“*tutti i giorni andavamo a mangiare in questo ristorante*”), ha ricordato anche che in quel ristorante avevano forse festeggiato il suo compleanno non ricordando con esattezza neppure l’anno (PM: *Lei è sicuro che sia stata questa la data?* Calderone: *Ma, penso che sia stata questa, un giorno mi hanno festeggiato il mio compleanno, me lo hanno festeggiato, non ne posso essere sicuro*“).

Richiesto subito dopo di indicare chi fosse presente, il Calderone ha risposto ma in termini generali affermando che in quel locale dove si recava a mangiare tutti i giorni, “*delle volte ci veniva Tanino Grado*” ed ”*una volta*”

- senza tuttavia ribadire che fosse proprio il giorno del festeggiamento per il suo compleanno - mentre si trovava con quest'ultimo, erano entrati nel ristorante Vittorio Mangano ed un altro individuo presentatogli come Marcello Dell'Utri (“*una volta siamo stati io, Nino Grado e poi sono venuti Vittorio Mangano e un certo Dell'Utri Marcello, me l'hanno presentato*”).

Il Calderone peraltro non ha rammentato neppure se fosse il pranzo o la cena confermando tuttavia che egli era al ristorante solo con il Grado e che sopraggiunsero gli altri due (“*non so collegare se è stata un'ora di pranzo o un'ora di cena, so solo che io e Nino Grado, eravamo li al ristorante e sono entrati Vittorio Mangano e questo signore, era vestito molto elegante, con ricercatezza, mi ricordo benissimo che ha messo il suo tranch nell'attaccapanni e Nino Grado si è alzato per andarlo a salutare, si è avvicinato e poi me lo hanno presentato*”).

L'episodio riferito dal Calderone, di rilievo anche per la conferma della conoscenza tra Marcello Dell'Utri ed Antonino Grado, cui aveva accennato anche Francesco Di Carlo indicandolo come presente solo nelle fasi iniziali dell'incontro di Milano con Bontate e gli altri tra cui l'imputato con cui si era salutato (“*ho visto che con il Grado che si conosceva bene perche' hanno avuto battute di scherzo*”) subito dopo allontanandosi, ha trovato una sostanziale conferma nelle dichiarazioni dello stesso imputato nel corso dell'interrogatorio del 26 giugno 1996.

Egli infatti, dopo avere confermato di avere “*abitualmente*” frequentato il ristorante citato dal Calderone ed in alcune occasioni proprio con Vittorio Mangano, ha precisato, pur escludendo di conoscere Grado o Calderone, che l’episodio riferito dal collaboratore “*è vero*” e che in quella “*circostanza ricordata*” egli aveva effettivamente pranzato con Mangano e con altre persone che questi “*come al solito*” gli avrà presentato come “amici” senza farne i nomi (“*...nella circostanza ricordata dal Calderone io ho pranzato con il Mangano e con queste altre persone, che egli come al solito mi avrà presentato come amici, senza farmene i nomi*”).

Con tali affermazioni il Dell’Utri accredita una possibile conoscenza casuale con il Calderone, ma il dato che interessa, non potendo certamente attribuirsi valenza illecita ad un mero incontro conviviale, è che l’imputato ha continuato a frequentare Vittorio Mangano, anche se ormai consapevole, per sua stessa ammissione, della sua personalità criminale, tanto da temerne le reazioni in caso di rifiuto degli inviti (“*pur dopo il suo allontanamento da Arcore, avevo un certo timore nei suoi confronti, e quando lo incontravo non lo respingevo, ma accettavo la sua compagnia*”), e che il Mangano in occasione degli incontri e dei pranzi con lui non aveva alcuna remora, confidando dunque nella sua assoluta affidabilità, a porlo in contatto con altri sodali e criminali anche di rilevante spessore mafioso, come appunto Antonino Calderone il quale si recava in quegli anni a Milano anche per ricercare, su incarico del fratello e di Nitto Santapaola, eventuali uomini da

eliminare nel contesto della guerra di mafia che si stava consumando a Catania.

Un'attività quindi, quella del Calderone e degli altri uomini d'onore con cui si raccordava nel capoluogo lombardo, che imponeva certamente cautela ed oculatezza nei contatti e che tuttavia non ha sconsigliato a Vittorio Mangano di incontrare al ristorante l'esponente mafioso catanese presentandogli, alla presenza anche di Antonino Grado, l'odierno imputato Marcello Dell'Utri.

Questi dunque, negli anni successivi all'allontanamento da Arcore, non ha esitato a continuare a frequentare il Mangano, con il quale il rapporto non può peraltro essere ridotto all'incontro riferito dal Calderone nel ristorante "Le Colline Pistoiesi" nel 1976 ed a quello con Francesco Di Carlo, Gaetano Cinà e Girolamo Teresi a Londra nell'aprile 1980 per il matrimonio di Girolamo Fauci, emergendo invece la prova di ulteriori abituali contatti soprattutto con il Mangano sia dal già esaminato contenuto della telefonata intercettata nel febbraio 1980 all'Hotel Duca di York, sia soprattutto dalle stesse ammissioni del Dell'Utri che ha riconosciuto di avere "*avuto talvolta occasione di pranzare con il Mangano*", fino al suo arresto nel maggio 1980.

IL MATRIMONIO DI GIROLAMO FAUCI A LONDRA

Solo qualche considerazione merita l'episodio appena accennato del matrimonio a Londra di Girolamo Fauci il 19 aprile 1980 in occasione del quale è storicamente dimostrato, anche sulla base delle dichiarazioni dello

stesso imputato, che questi vi partecipò unitamente, tra gli altri, a Francesco Di Carlo, Gaetano Cinà e Girolamo Teresi, ovvero proprio tre delle persone che il Di Carlo ha indicato come presenti all'incontro di Milano del maggio 1974.

Lo stesso collaboratore, che per primo ha riferito l'episodio trovando poi incontroverso riscontro nelle ammissioni del Dell'Utri (riferite in dibattimento dal giornalista Giampiero Mughini che lo intervistò nel 1996 per il settimanale “Panorama”), ha precisato altresì che tra gli invitati, non riusciti tuttavia ad intervenire, figuravano anche il principale partecipante a quell'incontro milanese di anni prima, Stefano Bontate (“*era stato invitato pure*”) che lo sposo, Girolamo Fauci, aveva conosciuto, qualche anno prima tramite Mimmo Teresi, ed incontrato in Inghilterra occupandosi della sua sistemazione alberghiera.

Tra i testi escussi in dibattimento dal Tribunale il dott. Gustavo De Luca, medico palermitano e già compagno di scuola del Fauci alle cui nozze aveva partecipato, ha ricordato in particolare che durante il banchetto egli era seduto allo stesso tavolo con i suoi conoscenti Di Carlo, Teresi e Cinà e che durante il matrimonio aveva appreso che vi era presente anche un imprenditore milanese, successivamente identificato in Marcello Dell'Utri, circostanza riferitagli molto probabilmente proprio da Francesco Di Carlo con il quale quel giorno aveva conversato essendo seduti accanto (“*penso che potrebbe essere stato Di Carlo a dirlo*” ... *Io avevo una signora a*

sinistra, quindi sicuramente non credo di avere parlato con la signora e, alla mia destra, c'era Di Carlo, quindi ho parlato sempre con lui”).

Deve convenirsi con la difesa sul fatto che la partecipazione del Dell'Utri al matrimonio, invitato, come riferito dallo stesso sposo, non da questi ma da Gaetano Cinà, sia un fatto privo di rilevanza penale non essendovi prova, né lo ha riferito il Di Carlo, che nell'occasione si sia parlato di affari illeciti.

L'episodio riferito dal collaboratore mantiene tuttavia la sua rilevanza sotto altro profilo, confermando che Dell'Utri, la cui partecipazione, secondo la sua versione assai poco credibile, ad un matrimonio cui non era neppure invitato ed al quale, occasionalmente trovandosi a Londra, si sarebbe recato sol perché sollecitato dal Cinà, sarebbe stata dunque del tutto casuale, ha continuato ad intrattenere rapporti con soggetti di sicuro spessore mafioso come il Teresi e lo stesso Di Carlo, i quali non a caso qualche anno prima avevano entrambi presenziato all'incontro milanese organizzato dall'imputato per risolvere il problema delle minacce patite da Berlusconi.

IL RUOLO DI MARCELLO DELL'UTRI

Deve dunque ritenersi provato che l'imputato Marcello Dell'Utri, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà ed alle sue autorevoli conoscenze e parentele, ha svolto la contestata attività di “mediazione” operando come specifico canale di collegamento tra l'associazione mafiosa cosa nostra, in persona di Stefano Bontate, all'epoca uno dei suoi più autorevoli esponenti,

e Silvio Berlusconi, imprenditore milanese in rapida ascesa economica in quella ricca regione, così ponendo in essere una condotta che ha apportato un consapevole e valido contributo al consolidamento ed al rafforzamento del sodalizio mafioso consistito nel procurare, con l'iniziativa dei due imputati, l'appetibile occasione di acquisire una cospicua fonte di guadagno “agganciando”, come si vedrà per molti anni, una delle più promettenti realtà imprenditoriali di quel periodo che di lì a qualche anno sarebbe diventata un vero e proprio impero finanziario ed economico.

E' certamente configurabile pertanto a carico del Dell'Utri (e del Cinà) il contestato reato associativo, non potendo condividersi la tesi difensiva secondo cui l'imputato nell'occasione avrebbe agito non con l'animus dell'“agente assicurativo” di Cosa Nostra, bensì esclusivamente allo scopo di trovare una soluzione in grado di garantire la sicurezza dell'amico e dei suoi familiari pesantemente minacciati.

Si trascura di considerare infatti che la condotta di Marcello Dell'Utri è risultata decisiva nell'apportare consapevolmente all'organizzazione mafiosa un contributo al suo rafforzamento avendo consentito a Vittorio Mangano e quindi a cosa nostra di avvicinarsi a Silvio Berlusconi avviando un rapporto parassitario protrattosi per quasi due decenni.

Anche con la sentenza n.33748 del 12 luglio - 20 settembre 2005 (ric. Mannino) le Sezioni Unite hanno ribadito il principio giurisprudenziale, già espresso con le sentenze Demitry (Sez. Un., 5/10/1994), Mannino (Sez. Un.,

27/9/1995 in sede cautelare) e Carnevale (Sez. Un., 30/10/2002), secondo cui per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. è configurabile il concorso esterno.

Nel rinviare al prosieguo della sentenza l'analisi dei principi giuridici autorevolmente affermati dalle Sezioni Unite in tema di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, è sufficiente in questo momento soltanto evidenziare che per la S.C. si esige, quanto al concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, la consapevolezza dei metodi e dei fini della stessa e dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione ("egli "sa" e "vuole" *che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio*").

Il dolo del concorrente esterno investe, sotto il profilo della rappresentazione e della volizione, sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, ben sapendo e volendo il concorrente esterno che il suo apporto è diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Orbene, è del tutto incompatibile con il ruolo, dedotto dai suoi difensori, di esclusiva collaborazione con l'imprenditore estorto nella sola prospettiva di una soluzione dei suoi problemi, la condotta del Dell'Utri per

avere mantenuto invece costantemente negli anni i suoi amichevoli rapporti con coloro che erano gli aguzzini del suo amico e datore di lavoro, periodicamente incontrando e frequentando sia il Cinà che il Mangano, non disdegno di pranzare con loro, ricorrendo ad essi ogniqualvolta si presentavano problemi scaturenti da attività criminali rispetto ai quali quegli interlocutori avevano sempre una sperimentata ed efficace capacità di intervento.

Quanto agli amichevoli rapporti assume rilievo la dichiarazione del Di Carlo a proposito di una cena svoltasi intorno al 1977 (in dibattimento preciserà “*verso il '79*”), comunque dopo l’incontro di Milano, nella villa proprio di Stefano Bontate a Palermo cui il collaborante aveva preso parte con un’altra ventina di persone tra le quali ha ricordato proprio Marcello Dell’Utri, oltre al padrone di casa e ad altri esponenti mafiosi come “Mimmo” Teresi e “Totuccio” Federico (interrogatorio 14 febbraio 1997: “*Altra occasione in cui ho visto il Dell’Utri è quella di una cena presso la villa di Stefano Bontate, cui parteciparono una ventina di persone. Tra queste, ricordo allo stato lo stesso Bontate, il Dell’Utri, Mimmo Teresi, io stesso e Totuccio Federico. Ciò avvenne all’incirca nel 1977 ... In questa occasione non si parlò certo d'affari, dato che erano presenti molte persone <<terze>>*”).

Se lo stesso Di Carlo ha precisato come nell’occasione non si sia parlato di affari illeciti, l’episodio comunque evidenzia la prosecuzione dei

rapporti dell'imputato con il capomafia Stefano Bontate ed i suoi sodali, confermando anche la ben diversa natura dei contatti che Dell'Utri intratteneva con quegli ambienti criminali, non certo limitati all'esigenza esclusiva di risolvere il problema contingente delle minacce patite dal suo datore di lavoro milanese.

Non si è trattato allora del solo “*permanere negli anni dei rapporti di amicizia con Gaetano Cinà*” e di “*qualche frequentazione, sporadica, con Vittorio Mangano*” (pag. 142 atto di appello) che la difesa, lamentando una accusa fondata su una sorta di “*reato di amicizia*”, prospetta nel suo atto di appello come circostanze prive, se “*non accompagnate dalla realizzazione di una qualunque attività illecita*”, di qualunque valenza dimostrativa.

Nella condotta di Marcello Dell'Utri vi è stato ben altro che la coltivazione, da un lato, di un'innocua amicizia con un soggetto dalle parentele “*ingombranti*”, ed una sporadica frequentazione con un emergente esponente mafioso, dall'altro, avendo invece l'imputato, sfruttando proprio quell'amicizia e quel rapporto che lo collegavano direttamente ai vertici della potente criminalità organizzata siciliana, fornito un indubbio, rilevante ed insostituibile contributo all'associazione mafiosa cosa nostra consentendo ad essa di imporre ed attuare la consueta attività estorsiva ai danni del facoltoso imprenditore milanese al quale, secondo le usuali modalità operative del sodalizio criminale, furono sistematicamente estorte per quasi

due decenni ingenti somme di denaro in cambio della “protezione” alla sua persona ed ai familiari.

I PAGAMENTI DI BERLUSCONI PER LA “PROTEZIONE” DI COSA NOSTRA LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORANTI

La difesa ritiene che anche sul tema del versamento di denaro da parte del Berlusconi per la “protezione” il quadro probatorio risulti incerto e contraddittorio al punto da doversi ritenere neppure provata l’effettiva corresponsione di somme all’organizzazione mafiosa.

Secondo i difensori, infatti, le plurime dichiarazioni dei collaboratori, nessuno dei quali portatore di conoscenza diretta e personale, sarebbero connotate da divergenze insanabili, quanto a circostanze, entità dei versamenti, modalità delle consegne, identità dei percettori.

Rileva la Corte che la vicenda dei pagamenti da parte di Berlusconi dalla seconda metà degli anni anni ’70 per la protezione sua e dei familiari si intreccia con il tema dei pagamenti avvenuti per la cd. *“messa a posto”* relativa alle antenne televisive che FININVEST avrebbe cominciato a gestire iniziando ad acquisire nel palermitano alcune emittenti televisive all’inizio degli anni ’80.

Si è già accennato al fatto che Francesco Di Carlo, sin dall’iniziale interrogatorio del 31 luglio 1996, ha riferito come Gaetano Cinà qualche tempo dopo l’incontro milanese con Silvio Berlusconi, gli avesse manifestato tutto il suo imbarazzo perché gli avevano imposto di richiedere

subito all'imprenditore milanese la somma di 100 milioni di lire (“*Tanino mi ha raccontato, dice, sono imbarazzato, Perché ? Dice: ma subito mi hanno chiesto di chiederci 100 milioni*” – “*E così Tanino era ... dice: mi pare male qua e là, ci ho detto: ma tu chi ti ‘na fari, tanto sono ricchi e poi ci hanno voluto. E così ho incoraggiato Tanino e ... e poi mi ha detto: si ce l’ho fatto avere questi 100 milioni*”).

La protezione accordata dall’associazione mafiosa al Berlusconi comportò dunque subito un considerevole costo economico perché cosa nostra sfruttò, immediatamente ed al massimo, il contatto instaurato grazie a Marcello Dell’Utri con quel ricco imprenditore conseguendo come di consueto rilevanti profitti illeciti (Di Carlo: “*che io sappia è questo di 100 milioni, ma poi conoscendo cosa nostra e sapendo, eh, sono i primi 100 e poi hanno cominciato ...* “).

Secondo le dichiarazioni di Antonino Galliano, il Cinà ebbe a riferire non già di una richiesta imposta a Silvio Berlusconi, bensì di una sorta di “regalo” che questi avrebbe voluto fare ai suoi interlocutori mafiosi, determinato nella somma di 50 milioni di lire che ogni anno era proprio il Cinà a riscuotere in due rate semestrali (“*....il Berlusconi, diciamo....dice allo Stefano Bontade che vuole fare un regalo ... un regalo, diciamo, alla ... diciamo a loro. E per questo, diciamo, incarica lo Stefano Bontade il Tanino Cinà. Il Tanino Cinà si reca, sin da quel momento, ogni ... due volte l’anno per ritirare dei soldi nello studio di Marcello Dell’Utri. A quei tempi questi*

erano venticinque milioni a volta e quindi cinquanta milioni l'anno” – “... sin dal primo incontro Berlusconi decide di fare questo regalo alla mafia palermitana”).

Il denaro, materialmente riscosso secondo il Galliano due volte l’anno “da Gaetano Cinà nello studio di Marcello Dell’Utri”, veniva inizialmente recapitato a Stefano Bontate, mentre dopo la morte di questi era stato consegnato dal Cinà a Pippo Di Napoli che lo faceva avere ad uno dei fratelli Pullarà, nelle more divenuto rappresentante della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, tramite Pippo Contorno, uomo d’onore della medesima famiglia e nipote del Cinà (“*Questi soldi poi lui, diciamo, lo Stefano...il Tanino Cinà li faceva avere allo Stefano Bontade; però questi soldi, quando succede la guerra di mafia e quindi lo Stefano Bontade viene ucciso, questi soldi il Tanino Cinà li consegna a Pippo Di Napoli, che a sua volta li faceva avere ad un uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, che è anche nipote di Tanino Cinà, Pippo Contorno*”).

Non sembra di particolare decisivo rilievo la divergenza rilevabile nelle dichiarazioni dei due collaboratori riguardo alla titolarità dell’iniziativa del versamento del denaro (per il Di Carlo imposto da Bontate e richiesto da un “imbarazzato” Cinà; spontaneamente offerto dal Berlusconi per il Galliano) non dovendo tuttavia trascurarsi di considerare che Antonino Galliano altro non fa che riferire il contenuto del resoconto fatto alla fine del 1986 da Gaetano Cinà ai presenti, tra i quali egli stesso, a distanza dunque di oltre 12

anni dall'incontro con Berlusconi, non potendo dunque escludersi che su alcuni aspetti del racconto possa essere impreciso il ricordo del collaborante se non addirittura il resoconto del Cinà.

Si aggiunga poi che l'utilizzo del termine “regalo” da parte del Galliano non muta affatto la natura dei pagamenti sottostanti che costituiscono comunque il profitto di un'estorsione come ha chiarito il collaborante alle ulteriori richieste di chiarimento (“*il Berlusconi faceva un regalo per essere lasciato in pace a Milano, cioè non avere problemi importanti che poi potevano derivare da qualche sequestro*“ – “**è un regalo che ... il signor Berlusconi faceva alla mafia palermitana per l'interessamento nei riguardi nella figura della sua persona per evitare che gli succedesse un sequestro**“ – Avv.Trantino: “...*lei ha parlato quindi di questa regalia della Fininvest, io le chiedo lei è a conoscenza di cosa sarebbe successo, se fosse successo qualcosa qualora la FININVEST non avesse mandato questo regalo che mandava due volte l'anno?*” Galliano: “*Ma sicuramente avrebbero fatto il sequestro a qualcuno dei familiari di...*”).

Ciò che in ogni caso resta incontestabile e concorde nelle dichiarazioni dei due collaboranti è il fatto che l'imprenditore Berlusconi, “protetto” ma estorto, iniziò, dopo quell'incontro e negli anni a venire, a pagare sistematicamente periodiche somme di denaro al sodalizio mafioso consegnate proprio da Marcello Dell'Utri nelle mani del suo amico Gaetano Cinà il quale poi provvedeva a recapitarle all'associazione criminale.

Salvatore Cucuzza ha confermato i pagamenti da parte di Silvio Berlusconi con riferimento anche all'entità della somma (50 milioni di lire), pur riferendo tuttavia un differente percorso di incasso.

Egli infatti, raccontando quanto confidatogli direttamente da Vittorio Mangano, ha attribuito il ruolo di percettore del denaro non già al Cinà, bensì al primo il quale gli aveva raccontato che tratteneva il denaro dandone una parte a Nicola Milano perchè la recapitasse alla famiglia mafiosa (“*un po' di questi soldi li dava a quella persona che era il suo diretto ... quello che l'aveva vicino a Nicola Milano, che Nicola Milano lo doveva dare in famiglia, però una parte la teneva lui*”).

Anche dal Cucuzza comunque si ricava il dato probatorio di periodiche somme di denaro (50 milioni di lire l'anno) che Berlusconi aveva versato a cosa nostra e che venivano inizialmente ritirate da Vittorio Mangano pervenendo tramite Nicola Milano al mandamento di Santa Maria di Gesù.

Affermazione sostanzialmente confermata anche da Francesco Scrima il quale, riferendo proprio quanto appreso dal Mangano (“*mi ha detto che aspettava che un certo Pullarà Ignazio si era preso dei soldi che spettavano a lui questi soldi che gli... mandati dal Dottor Berlusconi*”), ha precisato che il suo interlocutore si lamentava del fatto che “*...Ignazio Pullarà ... si è appropriato di soldi che a quanto lui diceva spettavano a lui*”.

E' evidente che il riferimento dello Scrima è ad un periodo successivo alla morte di Stefano Bontate stante il riferimento a Ignazio Pullarà quale indebito possessore delle somme.

Il punto centrale della dogliananza difensiva è costituito dal rilievo che sarebbe privo di senso che Silvio Berlusconi, una volta entrato in crisi il rapporto con Vittorio Mangano e quindi con i mafiosi palermitani, per essere stato violato il patto di protezione, ed avendo nel frattempo provveduto alla sua protezione in modo istituzionale, continuasse tuttavia a pagare coloro che ormai non avevano alcun ruolo rispetto alle presunte esigenze originarie e che, per di più, avevano violato gli impegni presi.

Ma a tale rilievo difensivo si è già replicato osservando come i pagamenti in favore di cosa nostra da parte di Berlusconi, di cui hanno riferito concordemente più collaboranti, proseguirono in quegli anni, anche dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, perché il ricorso ad un parallelo sistema di protezione ufficiale non impedì all'imprenditore di proseguire nella corresponsione di denaro all'associazione mafiosa essendo consapevole che le plurime attività economiche ed imprenditoriali che si andavano sviluppando in maniera sempre più diffusa anche in altre parti del territorio nazionale, ben difficilmente sarebbero state tutelabili dalla sola vigianza istituzionale o privata legale.

Risulta emblematico, a proposito della prosecuzione dei pagamenti a garanzia della "protezione" accordata da cosa nostra a Silvio Berlusconi ed

ai suoi familiari anche nella seconda metà degli anni '70, l'episodio raccontato da Angelo Siino che ha raccontato proprio l'intervento svolto in prima persona da Stefano Bontate per bloccare l'ennesimo progetto di sequestro ai danni dell'imprenditore milanese o di un suo familiare ad opera di organizzazioni criminali calabresi.

Nel raccontare di alcuni viaggi effettuati in auto fino a Milano in compagnia proprio di Stefano Bontate nella seconda metà degli anni '70, il Siino ha ricordato in particolare un'occasione in cui il capomafia palermitano doveva intervenire in quella città presso alcuni calabresi che volevano rapire Silvio Berlusconi.

Nel corso del viaggio essi, passati da Roma per prendere Vito Cafari, un massone calabrese vicino agli ambienti della 'ndrangheta, avevano poi proseguito per Milano dove si erano recati a discutere con tali Condello, di origine calabrese, a proposito di un progetto di sequestro di Berlusconi o di suoi familiari.

Il contenuto dell'incontro con i calabresi, cui non aveva partecipato il Siino, presente invece al successivo pranzo svoltosi in un clima particolarmente teso, fu dal Bontate illustrato al collaboratore durante il viaggio di ritorno in Sicilia (*"A Milano abbiamo incontrato dei personaggi calabresi, che dovevano fare da tramite con personaggi di Locri, questo pur non essendo i... non avendo partecipato direttamente a questo tipo di incontro, poi ne ho sentito parlare in macchina al ritorno, quando..."*

piuttosto... e poi abbiamo ... ho partecipato ad un pranzo, insieme a questi personaggi, e ho visto che c'era un'aria molto, ma molto tesa” – “non era un rapporto cordiale e a pranzo infatti sono stati un po' bruschi direi, con battute ironiche di tutti i tipi e colori e poi evidentemente mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava”).

Il Bontate in particolare, commentando con il Cafari che aveva partecipato con un ruolo di mediazione a quell'incontro l'esito del colloquio, aveva esclamato che se quelli di Locri avessero continuato ad “*inquietare*” Silvio Berlusconi gliela avrebbe fatta vedere lui (“*Dopo, quando siamo ritornati verso Roma, praticamente il Bontate era particolarmente contrariato e disse alcune cose al Cafari, che mi fecero pensare, nel senso che vi erano state delle battute particolari, sulla questione del sequestro e soprattutto sui personaggi di Locri ... Cioè disse che a quelli di Locri, se non la smettevano di inquietare Berlusconi, gli avrebbe fatto vedere lui, come già era successo in passato ...”*).

Il Siino ha riferito che era evidente e palpabile la “*contrarietà*” dell'importante capomafia che, dall'alto della sua posizione di vertice in cosa nostra, disprezzava i suoi interlocutori calabresi per essersi interessati ad un personaggio “*vicino*” come Berlusconi che pertanto non dovevano rischiarsi a toccare (“*...devo dire che il Bontate era particolarmente contrariato del fatto che questi personaggi da lui ritenuti non all'altezza,*

avrebbero potuto fare un ... si siano interessati di un personaggio a lui vicino, come lui pensava fosse Silvio Berlusconi ...”).

Richiesto di chiarire in cosa consistesse questa pretesa “vicinanza” del Berlusconi il collaborante ha chiarito che costui era in particolare “*molto vicino ai fratelli Giovanni e Ignazio Pullarà*” i quali lo avevano difeso allorquando i calabresi lo avevano “*inquietato*” (“...*l’avevano difeso, appunto mi disse perché c’erano i calabresi “ca ù inquietavano”, cioè gli davano fastidio i calabresi*”).

Fu infatti proprio nel corso di questo viaggio che il Bontate ebbe a commentare con il Siino il fatto che i Pullarà stavano vessando Berlusconi con esose richieste di denaro (“*lui diceva che Pullarà, generalmente avevano protetto il Berlusconi da un ... dalle ingerenze calabresi, dalle vessazioni che gli facevano i calabresi e praticamente, per questo avevano avuto da Berlusconi notevoli riscontri, rientri in denaro, addirittura usò una frase particolare, “i Pullarà ci stanno tirando u radicuni”, cioè lo stanno quasi per sradicare, perché questa protezione gli veniva fatta pagare a caro prezzo*”), evidentemente in cambio della protezione garantita all’imprenditore ed ai suoi familiari, tanto che il capomafia aveva accennato in particolare ad un episodio nel corso del quale i Pullarà erano intervenuti a favore dello stesso Berlusconi, o del fratello, che era stato provocato e offeso all’interno di una discoteca milanese da alcuni “calabresi” (“...*mi raccontò un fatto che, in un night, una discoteca, non so che cosa era, in un locale, i*

Pullarà erano intervenuti per difendere personalmente non so se lo stesso Berlusconi, suo fratello, qualche suo congiunto, che era stato offeso in maniera plateale era stato più che offeso, era proprio in un certo senso provocato dai calabresi e per questo erano intervenuti i Pullarà, per cui, insomma, avevano questo tipo... non so se il rapporto era diretto o tramite Pullarà, comunque l'ho visto interessare... allora Berlusconi si occupava di edilizia, per cui praticamente lui diceva che i calabresi gli davano notevoli fastidi”).

Il collaborante ha dunque confermato che anche negli anni successivi all'allontanamento da Arcore del Mangano, Berlusconi aveva continuato a godere della “protezione” di cosa nostra, pronta ad intervenire con i suoi numerosi esponenti all'epoca stabilitisi a Milano, come i Pullarà (titolari in quella città di un deposito di liquori e vini: cfr. Di Carlo fg.95 esame 16.2.98 e Contorno fg.59 e 63 esame 7.7.03), anche per problemi banali (come una lite in un locale notturno), ma altrettanto sollecita a mobilitare in prima persona il suo esponente mafioso di maggiore prestigio, Stefano Bontate, quando qualcuno osava anche soltanto progettare di sequestrare Silvio Berlusconi o un suo familiare, intervendo a dissuaderlo con tutto il suo peso e spessore mafioso.

Il Siino peraltro ha riferito che Stefano Bontate, ma soprattutto Girolamo Teresi, vantavano tale rapporto speciale con Berlusconi (“*il rapporto tra il Bontate e il Berlusconi era un po' sbandierato, soprattutto*

non dal... Bontate che era un tipo diciamo ... signorile, ma soprattutto da Mimmo Teresi, Mimmo Teresi ogni tre parole diceva “Berlusconi è amico mio ...” dice che si dava addirittura del tu con Paolo, per cui evidentemente c’era questo tipo di...”).

E’ lo stesso Siino peraltro a confermare l’esistenza di un rapporto diretto dell’odierno appellante Marcello Dell’Utri proprio con Stefano Bontate avendoli visti entrambi uscire, con Ugo Martello e forse Mimmo Teresi, dagli uffici di via Larga a Milano.

In quell’occasione il Siino, che aveva accompagnato il Bontate restando ad attenderlo in strada a bordo della sua vettura, fu invitato dai predetti a raggiungerli proprio per salutare l’imputato che il collaborante peraltro già conosceva avendo frequentato la stessa scuola a Palermo, ed essendo stato anche compagno di classe del di lui fratello minore Giorgio (“*Siamo andati in questo ufficio del... lui è andato, è entrato, poi sono ridiscesi... E poi sono ridiscesi e c’era ... anche Dell’Utri, che io ho riconosciuto ... Ho visto uscire Dell’Utri e Martello, non ricordo se ci fosse anche qualcuno dei Bono e qualche altro personaggio ... Stefano Bontate c’era ...” - P.M.: E c’era Mimmo Teresi? Siino: Mi pare*”).

Giova ricordare che l’ufficio di via Larga a Milano è quel medesimo ufficio in cui Francesco Di Carlo si incontrò con Bontate, Teresi e Cinà prima di recarsi all’incontro con Dell’Utri e Berlusconi (interrogatorio 31.7.96: “*Non appena arrivato a Milano, io mi recai in Via Larga, presso un*

ufficio nella disponibilità di Ugo (detto “Tanino”) Martello. In quella occasione conobbi anche tale Pergola, di cui non ricordo il nome. Lì mi raggiunsero Stefano Bontate, Mimmo Teresi e Tanino Cinà”).

Emerge dunque come da un certo momento in poi il rispetto del patto di protezione e la corresponsione dei collegati versamenti di somme di denaro furono affidati ai fratelli Pullarà che operavano alla fine degli anni ’70 a Milano e che diventarono poi gli “eredi” dell’accordo stipulato con Bontate e Teresi, nonché successivamente anche collettori del cd. “pizzo per le antenne”.

RAPPORTI CON FILIPPO ALBERTO RAPISARDA

Non rileva che Marcello Dell’Utri in quel torno di tempo avesse lasciato Berlusconi e la Edilnord andando a lavorare dall’ottobre 1977 nel gruppo societario di Filippo Alberto Rapisarda, con esiti negativi dopo appena pochi mesi (già a gennaio 1978 il Rapisarda si era reso conto delle condizioni disastrose della Bresciano s.a.s. appena rilevata: cfr. interrogatorio Dell’Utri a G.I. Milano 20.5.1987 in fald. 27), e ritornando dal primo, dopo un periodo di attività come agente immobiliare, alla fine del 1980.

Non sembra infatti mutata sotto il profilo sostanziale la natura dei suoi rapporti con l’imprenditore milanese che infatti, ancora nel febbraio 1980, nel corso della nota telefonata intercettata all’Hotel Duca di York, il

Mangano aveva indicato come il “*principale*” (nel senso dialettale di datore di lavoro) dell’imputato (Mangano: “*Vada dal suo principale! Silvio!*”).

E’ stato lo stesso Dell’Utri infatti a precisare che con il Berlusconi i rapporti proseguivano anche dopo che egli lo aveva lasciato (dich. spont.

29.11.04 fg.147: “*Intanto con Berlusconi ci frequentavamo sempre ovviamente*”) tanto che questi lo aveva invitato a ritornare con lui in un momento nel quale l’imprenditore milanese stava intraprendendo “*la grande avventura della televisione*”, proposta che era stata accolta consentendo all’imputato di diventare con la costituzione di Publitalia, di cui fu dirigente dal 7 marzo 1982, consigliere di amministrazione e consigliere delegato dal 3 ottobre 1983, l’artefice di quella che lui stesso ha definito “*una delle più grandi cose che si è fatta nel Paese in questi ultimi anni*” (pag.149).

Riguardo al periodo lavorativo trascorso da Marcello Dell’Utri presso il Rapisarda, al quale come già evidenziato l’imputato si presentò al momento dell’assunzione accompagnato proprio da Gaetano Cinà la cui presenza in quell’occasione “*impressionò*” l’imprenditore di origini siciliane, giova sottolineare come la Corte ritenga di condividere integralmente – anche in assenza di specifiche contrarie considerazioni operate dal P.G. - le conclusioni della sentenza appellata che, all’esito dell’analitica ed approfondita disamina delle risultanze acquisite, e delle dichiarazioni del Rapisarda in particolare, ha escluso che “*l’odierno imputato abbia svolto concretamente e in prima persona una effettiva attività di riciclaggio di*

denaro proveniente dall'organizzazione criminale “cosa nostra” o che abbia agito allo scopo di tutelare gli interessi di questo sodalizio all'interno del gruppo imprenditoriale facente capo al Rapisarda” (pag.736 sentenza).

Anche la parte della sentenza appellata dedicata all'analisi delle risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento di primo grado relativamente ai temi *“Le holdings di Silvio Berlusconi”* (pag.782-877 sentenza), *“Gli investimenti in Sardegna di Calò, Carboni e Berlusconi”* (pagg.878-898) e *“Il centro storico di Palermo”* (pag.898-940) non è stata oggetto di specifici rilievi né da parte della difesa, che ne ha dunque sostanzialmente condiviso le conclusioni non sfavorevoli all'imputato, nè soprattutto da parte del P.G. che non ha ritenuto di sollecitare da parte di questa Corte una riesame in senso accusatorio delle approfondite valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure.

Anche su tali temi ritiene pertanto la Corte che sia sufficiente richiamare sia l'articolata analisi condotta dal Tribunale riguardo alle risultanze acquisite, sia le considerazioni finali espresse per ciascuno dei tre capitoli di prova.

L'originaria tesi di accusa, fondata principalmente sulle dichiarazioni del Rapisarda, ipotizzava un presunto reinvestimento di flussi consistenti di denaro di origine illecita nelle casse del gruppo facente capo a Silvio Berlusconi con il quale Bontate e Teresi, secondo quanto confidato al

Rapisarda da quest'ultimo, stavano persino entrando in società in un'azienda televisiva versando 10 miliardi di lire.

Il Tribunale ha in primo luogo preso atto dell'avvenuta archiviazione su conforme richiesta del P.M. delle specifiche indagini separatamente condotte per il reato di riciclaggio (proc. n. 6031/94 RGNR).

All'esito poi dell'analisi delle consulenze tecniche di parte e delle altre dichiarazioni dei collaboranti Gioacchino Pennino (connotate per lo stesso P.M. di *"una progressione nei ricordi suicida"*: pag. 2357 requisitoria scritta), Francesco Di Carlo (manifestamente generiche avendo solo sentito pronunciare il nome dell'imputato in un discorso tra Rapisarda e Pasquale Cuntrera di cui ignorava però il contenuto - pag.848 sentenza: *"...ho sentito solo menzionare, siccome era un nome che conoscevo così ci ho fatto caso, completamente nemmeno una parola mi ricordo e nemmeno me l'ho fatto raccontare"*) e Tullio Cannella (portatore di conoscenze de relato derivanti da una riferita *"presupposizione"* di Giacomo Vitale, cognato del Bontate), il Tribunale ha condiviso la conclusione dello stesso P.M. secondo il quale neppure all'esito del dibattimento nel giudizio di primo grado sono stati acquisiti elementi probatori del reato di riciclaggio con la conseguenza che non sono stati evidenziati *"riscontri specifici ed individualizzanti"* alle dichiarazioni accusatorie (pag.876 sentenza).

E' appena il caso di rammentare per completezza che con l'appello incidentale il P.M. aveva richiesto – ed il P.G. aveva insistito in tale senso

- la rinnovazione ex art. 603 c.p.p. dell'istruzione dibattimentale per assumere nuove prove con riferimento anche al tema di prova concernente gli introiti iniziali di denaro all'interno delle holdings legate alla Fininvest, ed in particolare l'esame del dott. Giuffrida, C.T. del P.M., sulle risultanze della consulenza effettuata su incarico del P.M. di Roma e sugli eventuali collegamenti con quanto accertato nel presente processo, di Carlo Calvi sui rapporti tra il padre Roberto e la FININVEST, di Robinson Geoffrey Wroughton sulle operazioni riguardanti la FININVEST LTD Gran Cayman ed il report "Lovelock".

La richiesta è stata rigettata dalla Corte con ordinanza del 27 ottobre 2006 in quanto, alla luce delle conclusioni della sentenza appellata, del contenuto delle circostanze oggetto delle testimonianze richieste, e sulla base dell'esame dei verbali e degli atti offerti in visione alla Corte, non è stata apprezzata l'assoluta decisività dei mezzi probatori richiesti, anche tenuto conto della loro genericità.

Nella prospettazione del P.M. e del P.G. invero l'esame del C.T. Giuffrida era richiesto per verificare "*eventuali collegamenti*", dunque non ancora compiutamente delineati, della consulenza svolta in altro procedimento con gli esiti della consulenza espletata nel presente giudizio, mentre del teste Carlo Calvi l'accusa aveva richiesto l'esame per riferire "*quanto a sua conoscenza sui rapporti tra il padre Roberto Calvi e la Fininvest*" (pag.28 appello incidentale P.M.).

La Corte, proprio con riferimento a tale teste, ha rilevato la manifesta assoluta genericità dell'istanza atteso che dall'esame dei verbali delle dichiarazioni rese – esibite per la valutazione della richiesta – si ricavava che il predetto aveva soltanto affermato che il genitore Roberto Calvi nel 1973-75 fece riferimenti, definiti dallo stesso teste come “*generici*”, al fatto che tra i beneficiari dei finanziamenti della BNL vi fossero anche società non meglio individuate del gruppo Fininvest.

In merito infine all'esame del teste Wroughton, che l'appellante P.M. ha richiesto per riferire “*quanto a sua conoscenza sulle operazioni coinvolgenti la FININVEST LTD Gran Cayman e l'operazione di cui al report Lovelock*” (pag.28 appello incidentale P.M.), la Corte ha rilevato come dall'esame dei verbali delle dichiarazioni rese dal predetto si evinceva solo che il Wroughton aveva precisato al P.M. di Roma l'11 aprile 2005 (fg.4) di non potere dare “*risposte certe sull'attivita' di riciclaggio svolta dal Banco Ambrosiano*” e di non avere trovato traccia di riciclaggio nel corso della sua attivita' (Capo del Gruppo di Lavoro istituito, per conto di una societa' di revisori contabili con sede in Londra, per recuperare i crediti vantati dal Banco Ambrosiano Holdings del Lussemburgo e dalle varie societa' del gruppo, identificando i pagamenti anomali).

Alla stregua delle considerazioni esposte nella citata ordinanza la Corte ha pertanto ritenuto che le indicazioni fornite a supporto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul tema in esame, pur

suscettibili di eventuale analitico approfondimento nell'ambito dell'indagine concernente presunte attività di riciclaggio svolta dalla Procura, ancorchè già archiviata, non fossero invece connotate dai requisiti di specificità e decisiva rilevanza necessari per l'accoglimento dell'istanza nel corso del giudizio di appello.

Con riferimento poi al tema di prova avente ad oggetto gli investimenti immobiliari in Sardegna di Calò, Berlusconi e Carboni, il Tribunale ha rilevato come non sia stato acquisito alcunchè sul conto dell'imputato Marcello Dell'Utri (pag.884 sent.) concludendo che “*non è certamente dalla vicenda in esame che potrebbero cogliersi significativi segnali in chiave accusatoria*” (pag.897 sent.).

E' evidente che la Corte null'altro può aggiungere al riguardo in mancanza peraltro di qualsivoglia specifica e diversa prospettazione da parte del P.G. nel corso del giudizio di appello.

Quanto infine alla vicenda del risanamento del centro storico di Palermo, che secondo le dichiarazioni di Salvatore Cancemi avrebbe interessato il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Berlusconi e Dell'Utri, il Tribunale ha rilevato che “*l'espletata indagine dibattimentale non ha consentito di acquisire obiettivi elementi di riscontro*” sottolineando altresì che “*il collaborante ha tenuto a precisare di ignorare se quell'“interessamento” si fosse concretizzato e se l’“affare” poi fosse andato a buon fine*” (pag. 939 sent.).

IL “PIZZO PER LE ANTENNE”

Deve allora procedersi all'esame delle censure difensive riguardanti la sentenza impugnata nella parte relativa al periodo successivo all'omicidio di Stefano Bontate, consumato il 23 aprile 1981, seguito qualche mese dopo dalla scomparsa anche di Girolamo Teresi, vittima della “lupara bianca”, ed al cd. “pizzo per le antenne”.

Il Tribunale ha ritenuto che sia stata acquisita prova certa della continuità dei contatti del Berlusconi, tramite Dell'Utri-Cinà, con la famiglia mafiosa palermitana e del fatto che a seguito della guerra di mafia dei primi anni '80 siano stati i Pullarà gli “eredi” del “patto” stipulato con Bontate e Teresi ed in seguito i collettori del “pizzo per le antenne”.

La difesa deduce invece che mancherebbe “*ogni riferimento specifico ed ogni elemento dimostrativo sui modi, sui termini e sulla stessa legittimazione dei Pullarà ad assumere tale ruolo*” (pag.234 appello).

Ma l'assunto non può essere condiviso in quanto il Giudice di prime cure ha analiticamente esaminato con apprezzabile vaglio critico le molteplici risultanze probatorie acquisite nel corso del dibattimento che comprovano l'evoluzione dei rapporti intervenuta tra il gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi e l'associazione mafiosa nel momento del passaggio del comando da Stefano Bontate a Salvatore Riina attraverso quei fratelli Pullarà, Ignazio e Giovan Battista, che avevano tradito il loro capofamiglia venendo designati dal Riina, uscito vincente dalla

guerra di mafia, al vertice della stessa famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

Si è visto come i Pullarà, già durante il periodo di Stefano Bontate, avessero iniziato ad assumere, come riferito da Angelo Siino, un ruolo attivo nell'attuazione del patto di “protezione” stipulato in favore del Berlusconi, ma tale ruolo è divenuto ancora più pregnante proprio nella fase successiva alla scomparsa del Bontate e dei suoi uomini fidati (come Girolamo Teresi) soppiantati al vertice della famiglia mafiosa dagli emergenti capimafia alleatisi con Riina ed i corleonesi.

E’ proprio tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 che iniziano a pervenire al sodalizio mafioso somme di denaro da parte della FININVEST, collegate stavolta non più al solo cd. patto di protezione stipulato molti anni prima con l’intervento di Dell’Utri e Cinà e l’avallo di Stefano Bontate in persona, ma anche all’installazione dei ripetitori TV in Sicilia in concomitanza con la crescente affermazione del gruppo milanese nel mondo televisivo nazionale attraverso l’acquisizione anche di emittenti siciliane.

Già Francesco Di Carlo aveva accennato al tema affermando di essere stato personalmente destinatario della richiesta di un consiglio proveniente da Gaetano Cinà su come comportarsi avendo avuto richiesto a sua volta da Marcello Dell’Utri di occuparsi della “*messa a posto*” per l’installazione delle antenne TV.

Il collaborante ha riferito che tale colloquio è avvenuto in un periodo anche in questo caso indicato in termini oltremodo approssimativi (“*ho avuto discorsi con Tanino al riguardo però siamo più avanti, non so quanti anni sono passati che aveva il problema che ci hanno detto di mettere antenne là, cosa dovevano mettere, per la televisione aveva questo problema.*” – “*Mi sembra che era intenzione di installare queste ...*” - “*Non lo so se era '77-'78 questo discorso*”).

Il Di Carlo, cui Cinà si era rivolto perché i ripetitori dovevano essere collocati in territorio diverso da quello controllato da Stefano Bontate, nell’occasione aveva invece invitato il suo interlocutore a parlarne direttamente proprio con i suoi parenti, taluno dei quali appartenente alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, che avrebbero trovato comunque, secondo le consuete regole di cosa nostra, la strada giusta per arrivare a chi aveva “competenza” sulla richiesta di “*messa a posto*” (“*...ci ho detto: senti Tanino, invece di dirlo a me tu ci hai a ... mi sembra che ancora suo fratello era in cosa nostra, ci hai la famiglia di Cruillas che ci hai un sacco di parenti, ma poi c’è Mimmo Teresi che è come essere nella famiglia di Cruillas ... dillo a Teresi*”).

Lo stesso Di Carlo aveva poi appreso che la richiesta era andata a buon fine (“*so che si rivolse a Bontate, Teresi, hanno sistemato tutto, perché non mi ricordo se io ho parlato di questo con Riccobono o qualcosa, o con Ciccio Madonia, ci ho detto ... dice si sono venuti*” - “*A domanda che ho*

fatto a Tanino, così, dice: Tutto sistemato, sai, ho parlato con Mimmo e sel'hanno sbrigata, l'hanno sistemato”).

L'episodio raccontato dal collaboratore, che in sede di controesame (fg.92 ud. 2.3.98) ha precisato di avere ricevuto conferma dell'avvenuta “*messa a posto*” alla “*fine degli anni '70*”, è dunque certamente successivo all'iniziale indicazione del 1977-78 anche perché l'interesse del gruppo FININVEST all'acquisizione di emittenti siciliane e conseguentemente alla materiale installazione di ripetitori, si è sviluppato proprio in epoca collocabile nel 1979-80.

Risulta invero documentalmente provato che le trattative che condussero alla prima acquisizione di canali televisivi privati in Sicilia da parte della FININVEST risalgono alla fine del 1980 quando Antonio Insaranto, titolare di TVR SICILIA, cedette la sua emittente televisiva a Rete Sicilia s.r.l., una delle società satelliti della Fininvest, che risultava tuttavia costituita da circa un anno, il 21 dicembre 1979, proprio al fine di gestire l'attività del gruppo in Sicilia quale articolazione territoriale della struttura nazionale di Canale 5.

Figura agli atti in particolare un verbale datato 13 novembre 1980 in cui l'assemblea straordinaria di Rete Sicilia s.r.l. deliberò l'aumento di capitale nominando nel consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Insaranto rimasto in società fino alla fine degli anni '80, proprio Luigi Lacchini e Adriano Galliani, ovvero i principali esponenti del gruppo Berlusconi nel

settore televisivo (“...erano venuti a Palermo per acquistare una televisione ... per conto di Tele Milano o Canale 5, mi pare”: esame Insaranto 2.6.98 fg.186).

Si consideri che Rete Sicilia s.r.l. alla fine di quel decennio, precisamente il 18 ottobre 1990, sarà incorporata proprio nella s.p.a. Canale 5 e successivamente, nel 1991, in RTI (cfr. Doc. 105/A e 107/A in fald. 86), mentre la FININVEST nel 1985 ha acquistato un’altra emittente televisiva siciliana (Sicilia Televisiva).

La difesa rileva che, con riferimento all’episodio in esame, il Di Carlo non farebbe alcun riferimento ad un intervento di Dell’Utri, sottolineando altresì che la vicenda si sviluppa comunque in un momento in cui l’imputato, andato a lavorare con Rapisarda, era distante da Berlusconi alle cui dipendenze sarebbe ritornato solo nel 1982.

Ma il rilievo difensivo è infondato in quanto, come già evidenziato, il Di Carlo nel riferire i fatti in questione ha precisato che Gaetano Cinà voleva un consiglio su come comportarsi avendo specificato di essere stato richiesto proprio da Marcello Dell’Utri di occuparsi della “*messa a posto*” per l’installazione delle antenne TV.

Se dunque per le ragioni sopra esposte la vicenda si sviluppa contestualmente all’interesse che il gruppo imprenditoriale milanese manifestava verso le emittenti televisive siciliane, e dunque negli anni tra il 1979 (costituzione di Rete Sicilia s.r.l.) ed il 1980 (acquisizione di TVR

SICILIA) ciò conferma che, a prescindere dal lavoro svolto dal Dell'Utri in quel periodo, era sempre lui comunque ad occuparsi per conto di Berlusconi (con cui i rapporti non si sono mai interrotti, cfr. dich. spont. 29.11.04 fg.147: “*Intanto con Berlusconi ci frequentavamo sempre ovviamente*”), di affrontare e risolvere quel genere di problemi collegati alla protezione delle iniziative imprenditoriali dalle illecite attenzioni delle organizzazioni mafiose e criminali.

Che peraltro i problemi siano stati ancora una volta affrontati e risolti con l’ormai sperimentato ed efficace intervento di Marcello Dell’Utri e grazie alle sue consolidate amicizie mafiose è dimostrato come si vedrà dalle concordi dichiarazioni acquisite da plurimi collaboranti.

LE DICHIARAZIONI DI GANCI, ANZELMO E GALLIANO

Delineata nei termini sopra evidenziati la situazione degli interessi del gruppo Berlusconi in Sicilia nel settore delle emittenti televisive dagli inizi degli anni ’80, occorre infatti esaminare le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, accomunati dall’essere uomini d’onore della medesima famiglia mafiosa della Noce, capeggiata da Raffaele Ganci, i quali, idealmente ricollegandosi alle già rassegnate, pur generiche, indicazioni del Di Carlo, hanno concordemente riferito di somme di denaro pervenute a cosa nostra da parte del gruppo imprenditoriale facente capo al Berlusconi in quel periodo.

Calogero Ganci, uomo d’onore della famiglia della Noce dal 1980 e figlio del capomandamento Raffaele Ganci, che il primo sostituì durante la

detenzione, riferisce specificamente notizie apprese proprio dal padre cui era vicino dunque anche dal punto di vista operativo e criminale.

Proprio il genitore ha riferito al figlio che Gaetano Cinà, dal collaborante conosciuto presso la macelleria dei cugini Galliano nel quartiere palermitano di Uditore frequentata abitualmente dai componenti della cosca, intorno al 1984-85 aveva comunicato a Raffaele Ganci l'esigenza, a lui rappresentata da Marcello Dell'Utri, di “*aggiustare la situazione delle antenne televisive*” e dunque “*mettersi a posto*” pagando le somme dovute per assicurarsi la protezione mafiosa (esame 9.1.98 fg.14).

Nello stesso contesto il Dell'Utri si era lamentato con il Cinà di essere “*tartassato*” dai fratelli Pullarà, Ignazio e Giovan Battista, quest'ultimo nominato reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù (Guadagna) dopo la soppressione di Teresi e Bontate i quali fino a quel momento avevano intrattenuo i rapporti con la ditta di Milano (fg.17-18: “*il Cinà quando fu contattato dal Dell'Utri, venne a dire al Di Napoli che il Dell'Utri aveva avuto dei rapporti con il mandante della Guadagna, quindi io mi riferisco a Stefano Bontade, Mimmo Teresi, poi dopo la morte di queste persone io questi rapporti li ha intrattenuti con i Pullarà, Pullarà Giovanni e Pullarà Ignazio*” – “*i rapporti erano intrattenuti dal Bontade e dal Teresi ... Dopo la morte del Bontade e del Teresi la reggenza del mandamento della Guadagna viene affidata a Giovanni Pullarà e quindi*

Giovanni Pullarà si mette anche questa situazione in mano quindi intrattiene poi questi rapporti con la ditta milanese, il Pullarà”).

La causale sottostante a tali rapporti Dell’Utri-Pullarà è ignota al collaborante il quale ha soltanto accennato ad una ditta di forniture di “*cose di spettacolo, qualcosa del genere*”, null’altro essendo a lui noto (“...da *quello che ho saputo i mandanti della Guadagna avevano dei rapporti con il Dell’Utri per conto di una ditta di forniture, di forniture cioè fornivano una ditta milanese per cose di spettacolo, qualcosa del genere, però quale era la ditta non l’ho mai saputo e non lo so*”).

Il Ganci ha in particolare precisato di avere appreso dal genitore che il Cinà aveva parlato della questione a Pippo Di Napoli che ne aveva riferito a Raffaele Ganci e questi aveva ritenuto, trattandosi di una ditta di Milano, di parlarne con Salvatore Riina il quale infine aveva deciso di affidare l’esclusiva gestione dei relativi rapporti al solo Gaetano Cinà (“*Riina ... disse a mio padre di non fare intromettere a nessuno in questa situazione e ... di fare condurre questa situazione a Gaetano Cinà*”) anche nella prospettiva di ottenere ulteriori vantaggi stante la notoria vicinanza del Dell’Utri a Berlusconi e di questi all’on.Craxi (“*il Riina ci disse a mio padre di non fare intromettere a nessuno e ci disse, dice mettiamoci in mano questa situazione noi e il motivo era che si seppe che il Dell’Utri era vicino a Berlusconi e quindi Berlusconi Craxi e mi ricordo testuali parole che mio padre mi disse: da cosa nasce cosa, quindi può nascere cosa*”).

Fu proprio a seguito di questa decisione, che soddisfaceva l'esigenza ancora una volta prospettata da Dell'Utri della “*messa a posto*” delle antenne televisive ed accoglieva contestualmente le lamentele dell'imputato nei riguardi dei Pullarà, sottraendolo alle loro “*tartassanti*” richieste, che i versamenti delle somme di denaro, ignote nel loro ammontare a Calogero Ganci (“*L'importo non lo so*”), furono effettuati dall'imputato Marcello Dell'Utri nelle mani di Gaetano Cinà pervenendo poi a Palermo al Riina, tramite Pippo Di Napoli e Raffaele Ganci (“*Io, poi diciamo ho appreso sempre da mio padre che Cinà durante l'anno si recava un paio di volte a Milano perché il Dell'Utri ci consegnava del denaro, quindi Cinà portava poi questi soldi ai Di Napoli, i Di Napoli li facevano avere a mio padre e mio padre li faceva avere al Salvatore Riina*”).

Anche Calogero Ganci peraltro ha confermato, per averlo appreso dal genitore, che Marcello Dell'Utri aveva avuto rapporti con Stefano Bontate “*e con il mandamento della Guadagna*” (Santa Maria di Gesù), riferendo altresì che Salvatore Cancemi, dopo la scarcerazione di Vittorio Mangano nel 1990, aveva offerto a Raffaele Ganci, che aveva tuttavia rifiutato, di mettergli a disposizione il Mangano al fine di “*avere rapporti con Dell'Utri*”.

Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano hanno sostanzialmente confermato la circostanza dei periodici pagamenti effettuati dal Dell'Utri

nelle mani di Gaetano Cinà per vicende legate alle emittenti televisive ed in generale alla “protezione” accordata al gruppo Berlusconi.

In particolare Francesco Paolo Anzelmo, cugino di Calogero Ganci ed uomo d'onore dal 1980, sottocapo della famiglia capeggiata da Raffaele Ganci cui era quindi particolarmente vicino, tanto da essere divenuto, dopo l'arresto di questi, reggente del mandamento con il figlio Domenico Ganci, ha riferito principalmente notizie apprese proprio dall'importante capomafia, tra le quali il fatto che Gaetano Cinà riscuoteva soldi da Dell'Utri (*ho saputo da Mimmo Ganci... da Ganci Raffaele che lui si interessava a riscuotere dei soldi da Marcello Dell'Utri* “) e che questi in passato aveva intrattenuto rapporti non meglio definiti con Bontate e Teresi, ripresi, dopo la morte di costoro, da Ignazio Pullara (“*a me Ganci Raffaele mi disse che Marcello Dell'Utri diciamo aveva avuto dei rapporti con Stefano Bontate e Mimmo Teresi e poi diciamo ha ripreso questi rapporti Ignazio Pullara'. Questo so. ... So che erano stati vicini diciamo. ... Che si conoscevano, che si frequentavano. ... per quali rapporti non lo so*”).

Di pregnante rilievo rispetto al tema in esame è soprattutto quanto l'Anzelmo ha dichiarato di avere appreso proprio da Raffaele Ganci e dal figlio Domenico riguardo ad un incontro tra Gaetano Cinà e Pippo Di Napoli avvenuto, nel 1985-86, nella villa di Giovanni Citarda, ove il Di Napoli trascorreva la sua latitanza (pag.31 esame).

In quell'occasione il Cinà si era fatto portavoce delle lamentele di Marcello Dell'Utri riguardo alle vessazioni che subiva ad opera di Ignazio Pullarà ed il Di Napoli ne aveva parlato con il suo capomandamento Raffaele Ganci il quale, avvisato Salvatore Riina, aveva ricevuto da questi l'ordine di estromettere Pullarà ed affidare la questione al solo Cinà (“*ho saputo che il Cina' era andato da Di Napoli portando delle lamentele di Marcello Dell'Utri su Ignazio Pullara' ... Io non lo so che rapporti c'erano pero' dice che lui era tipo tartassato da Ignazio Pullara' e porto' questa lamentela a Tanino Cina'. Tanino Cina' ne parlo con Pino Di Napoli e Pino Di Napoli giustamente ne parlo' con Ganci Raffaele che era il capo mandamento. Ganci Raffaele ne parlo' con Toto' Riina e Toto' Riina decise che si doveva estromettere il Pullara' e se lo doveva mettere in mano Tanino Cina'. ... Solo lui in mano se lo doveva mettere*” pag.14 esame 8.1.98).

L'Anzelmo nulla ha saputo riferire circa i motivi delle pressanti richieste del Pullarà di cui si lamentava il Dell'Utri il quale tuttavia, secondo il collaborante, non agiva in nome proprio, ma “*rappresentava Silvio Berlusconi*” (pag.15 esame Anzelmo).

Anche secondo l'Anzelmo, quindi, la lamentela del Dell'Utri aveva avuto subito ascolto a seguito dell'iniziativa del Riina che aveva deciso l'estromissione del Pullarà e la designazione del solo Gaetano Cinà come referente dell'imputato per la riscossione delle somme di denaro, determinate in 200 milioni di lire annui, corrisposti in due rate semestrali di

eguale importo dal Dell'Utri nelle mani del Cinà, quindi recapitate a Palermo a cosa nostra mediante il canale già descritto da Calogero Ganci, ovvero Pino Di Napoli (poi Pierino), Raffaele Ganci e Salvatore Riina (“*La trafila era Tanino Cina', Pino Di Napoli, Pierino Di Napoli, Ganci Raffaele, Toto' Riina*”).

Quest'ultimo, pur avendo deciso di estromettere il Pullarà dai contatti diretti con Dell'Utri, aveva stabilito comunque che 50 milioni di lire pervenissero annualmente al predetto (“*per dimostrarci che non era una questione di soldi*”) e dunque alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù.

Quanto alla casuale dei pagamenti Francesco Paolo Anzelmo ha sostanzialmente chiarito che si trattava del pizzo imposto per la protezione assicurata alla FININVEST in ordine al quale l'imputato operava solo come tramite tra l'estorto e l'associazione mafiosa (pag.51 esame 8.1.98 - Anzelmo: “*e' a titolo di pizzo che ce lo richiedeva diciamo. Questa situazione l'ha gestita Tanino Cina' e la chiuse con duecento milioni l'anno.*”

Avv. Tinaglia: *Ma per quale attivita' del Dell'Utri? Erano somme del Dell'Utri o il Dell'Utri ...* Anzelmo: *No, no quale somme del Dell'Utri. Erano somme di Canale 5 questi per i ripetitori che c'erano in Sicilia. Quali somme del Dell'Utri. Questa era tutta una situazione che veniva di là*”).

Anche l'Anzelmo infine ha precisato di avere appreso che l'interesse di Riina andava oltre la causale estorsiva in danno del gruppo FININVEST ritenendo che, tramite Berlusconi, cosa nostra avrebbe potuto contattare l'on.

Craxi, personalità politica di rilievo in quegli anni '80 ("...da questa situazione potevano nascere altre cose, perche' si sapeva che Silvio Berlusconi era legato con Bettino Craxi").

Il terzo collaboratore di giustizia che ha riferito fatti rilevanti in ordine al tema dei pagamenti per la protezione delle emittenti televisive è il già citato Antonino Galliano, cugino di Domenico Ganci e Calogero Ganci, nipote di Raffaele Ganci, anch'egli uomo d'onore "riservato" della famiglia mafiosa della Noce per esservi stato ritualmente affiliato nell'ottobre 1986 alla presenza del suo "padrino" Pippo Di Napoli.

E proprio nella villa in cui quest'ultimo trascorreva la latitanza il Galliano ebbe modo di presenziare verso la fine del 1986 ad un colloquio svoltosi tra lo stesso Di Napoli, Mimmo Ganci e Gaetano Cinà il quale nell'occasione aveva comunicato la sua intenzione di non recarsi più a riscuotere soldi a Milano da Marcello Dell'Utri.

Sollecitato dal Di Napoli a spiegare la questione fin dall'inizio, il Cinà aveva pertanto ricostruito per i presenti l'origine del rapporto con l'imputato (nei termini già esposti in altra parte della sentenza) in forza del quale egli, sin da epoca antecedente alla morte di Bontate, aveva ricevuto periodicamente somme di denaro dal Dell'Utri il quale tuttavia negli ultimi tempi non lo aveva trattato più come una volta assumendo invece atteggiamenti distaccati e facendolo attendere ("*Succede che il Dell'Utri, diciamo, dopo tutti questi omicidi, cioè quindi dopo l'81, '82, incomincia*

ad avere l'atteggiamento ritroso nei riguardi del ... del Cinà. ... dice non mi tratta più come una volta, non mi riceve più come una volta e quindi io non ci voglio andare più” – “Cinà si lamentava che il signor Dell’Utri non si comportava più come si comportava prima e che lo faceva attendere per... primo lo riceveva con tanto di ossequi nei suoi uffici, invece non lo riceveva più, perdeva più tempo, più giorni, per dargli questi soldi ... Si, a volte gli faceva trovare la busta dal suo segretario”).

Il Ganci, che sostituiva il padre detenuto (poi comunque risultato da tempo a conoscenza dei pagamenti), dopo avere fatto allontanare il Cinà (non uomo d'onore), aveva deciso con i presenti di informare della questione Salvatore Riina, fino a quel momento all'oscuro, il quale, presosi un po' di tempo per decidere, aveva stabilito agli inizi del 1987 di mandare lo stesso Mimmo Ganci a Catania per spedire da quella città una lettera intimidatoria a Berlusconi e per effettuare, qualche settimana dopo, anche una telefonata minacciosa, incarichi svolti dal Ganci con tale Franco Spina, altro uomo d'onore della Noce.

A ciò il Riina si era determinato in quanto, avendo appreso che proprio in quel periodo la mafia catanese aveva compiuto un attentato dinamitardo ai danni di una proprietà del Berlusconi, voleva approfittarne inducendo nell'imprenditore milanese l'opinione che anche le ulteriori intimidazioni ricevute per posta e per telefono provenissero da cosa nostra catanese il cui capo, Benedetto Santapaola, era d'accordo con il piano del Riina.

Le intimidazioni avevano pertanto prodotto come immediato risultato la convocazione a Milano di Gaetano Cinà cui Marcello Dell’Utri, come nelle precedenti occasioni, aveva chiesto di interessarsi per risolvere la delicata questione con la conseguenza che, così come ipotizzato e sperato da Riina, il Cinà si era subito riaccreditato agli occhi dell’imputato dopo i lamentati recenti atteggiamenti di distacco.

I contatti successivi svolti dal Cinà, tra Palermo e Milano, avevano condotto alla decisione da parte di Salvatore Riina di raddoppiare la somma che il Dell’Utri abitualmente pagava, portandola quindi da 50 a 100 milioni di lire l’anno da versarsi in due rate semestrali di eguale importo in cambio della protezione accordata al Berlusconi (come ai tempi del Bontate) e non quindi, secondo le conoscenze del Galliano, a titolo di pizzo per i ripetitori di Canale 5 in Sicilia.

Era stato infatti lo stesso Cinà a far sapere ai suoi interlocutori in cosa nostra che Dell’Utri aveva accettato il raddoppio della somma da pagare aggiungendo tuttavia che per il “pizzo” dei ripetitori l’imputato aveva chiesto che l’associazione mafiosa si rivolgesse ai responsabili locali delle emittenti televisive private.

Il Galliano ha infine precisato che il denaro consegnato da Dell’Utri al Cinà a Milano, veniva da questi recapitato, tramite Pippo Di Napoli, a Raffaele Ganci il quale, come stabilito dal Riina, lo divideva tra le famiglie mafiose di Santa Maria di Gesù (Pullarà e poi Pietro Aglieri), San Lorenzo

(Salvatore Biondino) e la stessa Noce, aggiungendo che in una occasione intorno al 1988 egli aveva personalmente visto Raffaele Ganci, uscito dal carcere, ricevere da Pippo Di Napoli i soldi “*di Berlusconi*”, che il Cinà aveva riscosso presso il Dell’Utri, per quanto a sua conoscenza, fino al 1995.

L’analisi critica delle dichiarazioni rese dai tre menzionati collaboranti, tutti appartenenti al medesimo contesto mafioso, evidenzia dunque la conoscenza da parte dei predetti, acquisita in un periodo di tempo collocabile tra il 1984 ed il 1986, del fatto che ad opera della Fininvest, e con la fattiva e determinante mediazione - come in passato - dei due imputati Dell’Utri e Cinà, pervenivano a cosa nostra in maniera sistematica e continuativa consistenti somme di denaro versate dal gruppo imprenditoriale milanese per garantirsi “protezione” in generale, soprattutto nel settore delle attività avviate in Sicilia nel campo della emittenza televisiva.

La difesa rileva con il suo atto di appello una “*frattura profonda materiale e logica tra il momento della acquisizione delle emittenti locali da parte della Fininvest*” ed il momento in cui le somme di denaro sarebbero state pagate in quanto tutti “*i dati temporali indicati dai collaboratori relativi al ricorso da parte della Fininvest alla protezione della mafia palermitana ed i relativi pagamenti del “pizzo” sono collocati, seppure con sostanziali differenze tra di loro, non prima degli anni 1984/85 e cioè a distanza di diversi anni dalla presenza dell’azienda in Sicilia*” (pag.240 appello).

Anche in questo caso il rilievo è privo di fondamento in quanto trascura di considerare in primo luogo che per Di Carlo la “*messa a posto*” per le antenne televisive avvenne almeno alla “*fine degli anni '70*” (fg.92 ud. 2.3.98) avendo appreso che la richiesta, proveniente dal Dell’Utri, era andata a buon fine per averne Gaetano Cinà, proprio come suggeritogli dal collaborante, parlato con Bontate e “Mimmo” Teresi “*sistemando tutto*”, dunque in epoca anteriore alla scomparsa dei due esponenti mafiosi risalente all’aprile-maggio 1981 (“*so che si rivolse a Bontate, Teresi, hanno sistemato tutto, perché non mi ricordo se io ho parlato di questo con Riccobono o qualcosa, o con Ciccio Madonia, ci ho detto ... dice si sono venuti*”; - “*A domanda che ho fatto a Tanino, così, dice: Tutto sistemato, sai, ho parlato con Mimmo e se l’hanno sbrigata, l’hanno sistemato*”).

Il periodo successivo indicato dalla difesa (1984-85) è invece quello in cui i collaboranti Ganci, Anzelmo e Galliano affermano di avere appreso e/o vissuto i fatti poi rivelati all’A.G. laddove invece l’epoca dei pagamenti è certamente anteriore.

Calogero Ganci riferisce invero notizie apprese dal genitore tra le quali proprio le rimostranze, riportate da Gaetano Cinà, di Marcello Dell’Utri il quale lamentava di essere “*tartassato*” dai Pullarà, subentrati a Bontate e Teresi nella gestione dei rapporti che essi avevano avuto fino alla loro morte con il gruppo milanese e che dunque erano preesistenti (“*Dopo la morte del Bontade e del Teresi la reggenza del mandato della Guadagna viene affidata*

a Giovanni Pullarà e quindi Giovanni Pullarà si mette anche questa situazione in mano quindi intrattiene poi questi rapporti con la ditta milanese, il Pullarà”).

Il riferimento poi al verbo “*tartassare*” non lascia residuare dubbio alcuno riguardo al fatto che, a prescindere da quanto Calogero Ganci sappia delle specifiche ragioni delle richieste, i Pullarà, al pari di chi li aveva preceduti (Bontate e Teresi), certamente estorcevano denaro a Dell’Utri, o meglio a chi quest’ultimo rappresentava nei pagamenti.

Anzelmo a sua volta ha sostanzialmente fornito la stessa versione del cugino ribadendo in particolare di avere appreso che il Cinà riscuoteva soldi da Dell’Utri il quale in passato aveva intrattenuto rapporti non meglio definiti con Bontate e Teresi, dopo la morte di costoro proseguiti dai Pullarà, con ciò dunque confermando l’effettuazione di pagamenti in epoca certamente anteriore al 1984-86.

Il Galliano infine, nel riferire quanto aveva affermato il Cinà ricostruendo la genesi del rapporto con l’imputato, aveva espressamente chiarito che, sin da epoca antecedente alla morte di Bontate, esso Cinà riscuoteva periodicamente somme di denaro dal Dell’Utri (che negli ultimi tempi aveva mutato atteggiamento).

Resta dunque confermato che i pagamenti da parte del gruppo milanese iniziarono a metà degli anni ’70 e proseguirono sistematicamente negli anni successivi assumendo tuttavia da un certo momento in poi anche la

connotazione di “pizzo” specificamente per l’installazione delle antenne televisive in Sicilia pur inserendosi comunque nel contesto di un rapporto estorsivo più ampio e consolidato che mirava a garantire “protezione” all’imprenditore milanese, sia personale che alle sue molteplici attività economiche.

Quanto alle dichiarazioni del Galliano in ordine all’atteggiamento più distaccato assunto da Marcello Dell’Utri nei riguardi del Cinà, che lo aveva infastidito al punto da manifestare ai suoi sodali l’intenzione di non occuparsi più della riscossione del denaro, è stata individuato dal Tribunale un riscontro di elevato significativo rilievo.

Si tratta del contenuto di una conversazione telefonica intercettata proprio alla fine del 1986, dunque in un periodo contestuale a quello in cui secondo le dichiarazioni di Galliano si è svolto l’incontro nella villa di Citarda durante il quale Gaetano Cinà aveva espresso le sue lamentele sul comportamento del Dell’Utri.

Orbene, in quella conversazione, intercettata il 25 dicembre 1986 alle ore 19,38 nell’ambito di altro processo, proprio Gaetano Cinà parlando con Alberto Dell’Utri, fratello dell’imputato, addebitava a quest’ultimo, seppure con tono manifestamente scherzoso a proposito di un appuntamento da fissare per una partita di calcio, quel comportamento distaccato di cui lo stesso Cinà in altra sede e con ben altro tono si era invece lamentato (pag.20 vol. 2 fald.76: “*Si, magnifico e poi non ti fai più vedere? E io ti assicuto*

(ride) ... Sei come Marcello che dice <<perfetto, magnifico>> e poi sto tre ore ad aspettarlo (continuano a ridere)... <<perfetto>>... <<ottimo>> ... E poi se mi dice <<ottimo>> sono consumato! (continuano a ridere) ... non si fa vedere più!").

L'allusione del Cinà, ancorchè ironica, ad attese di "tre ore" inflittegli da Marcello Dell'Utri riscontra in maniera incontrovertibile le dichiarazioni di Antonino Galliano che è stato testimone diretto proprio delle lamentele del Cinà riguardo al comportamento dell'imputato.

Proprio tale lamentela espressa ai sodali mafiosi provocò quell'intervento che sarebbe servito a "rafforzare" il Cinà agli occhi del Dell'Utri inducendolo ad abbandonare gli atteggiamenti scostanti e distaccati da ultimo assunti nei riguardi dell'amico siciliano.

Si è detto come Domenico Ganci, secondo il Galliano, sia stato mandato a Catania, per effettuare intimidazioni telefoniche e per lettera in danno di Berlusconi, da Salvatore Riina che aveva appreso che proprio in quel periodo la mafia etnea aveva compiuto un attentato dinamitardo ai danni di una proprietà dell'imprenditore milanese.

Il Riina pertanto, d'intesa con Nitto Santapaola, capo di cosa nostra catanese, voleva approfittarne inducendo nel Berlusconi l'opinione che anche le ulteriori intimidazioni ricevute per posta e per telefono provenissero dal capoluogo etneo.

Orbene, proprio nel periodo indicato dal Galliano (fine del 1986) si colloca l'attentato, di cui si è già trattato, compiuto ai danni della villa di via Rovani a Milano la notte tra il 28 ed il 29 novembre 1986.

Un riscontro peraltro a tale ricostruzione si rintraccia nel contenuto della già esaminata conversazione telefonica intercettata il 29 novembre 1986, poco dopo la mezzanotte, tra Berlusconi e Dell'Utri a commento dell'attentato dinamitardo subito dal primo la sera precedente nella sua villa di via Rovani.

Si è visto come Vittorio Mangano, a causa dell'errore indotto in Berlusconi dagli inquirenti, che ritenevano che l'esponente mafioso fosse stato scarcerato, sia stato subito sospettato di essere autore di quell'attentato, mentre l'accertamento effettuato da Marcello Dell'Utri proprio rivolgendosi al solito Gaetano Cinà aveva consentito di rassicurare l'imprenditore milanese in termini categorici che il fatto non era affatto addebitabile al Mangano.

Si ha poi conferma oggettiva della presenza di Cinà a Milano in contatto con Dell'Utri proprio in quel periodo in cui, secondo Ganci, Anzelmo e Galliano, egli era solito recarsi nel capoluogo lombardo per riscuotere dal coimputato la consueta somma di danaro destinata a cosa nostra.

Ma ciò che risulta di maggiore rilievo probatorio è il fatto che Cinà in quel giorno di fine novembre 1986 era a Milano ed aveva comunicato a

Dell'Utri, in risposta immediata alla sua richiesta, che Mangano era ancora detenuto e soprattutto, fatto maggiormente rilevante, che questi non era responsabile dell'attentato compiuto solo due giorni prima.

La perentoria rassicurazione fornita da Dell'Utri al suo datore di lavoro, fondata sulle informazioni acquisite per il tramite dell'amico Cinà, non può con ogni evidenza ricollegarsi al solo accertato perdurante stato di detenzione del Mangano che ben avrebbe potuto anche dal carcere commissionare quell'azione delittuosa.

E' certo invece che la categorica affermazione del Dell'Utri ("è assolutamente proprio da escludere, ma proprio categoricamente") era collegata a ragioni ulteriori che non potevano essere esplicitate al telefono ("comunque, poi ti parlerò di persona"), non riguardando evidentemente il Mangano del quale si era invece sempre parlato senza alcuna remora al telefono, e che concernevano fatti in forza dei quali si poteva stare "tranquillissimi" ("E quindi non c'è proprio ... guarda, veramente, nessuna ... da stare tranquillissimi, eh !").

Così ricostruito il senso autentico del colloquio e dei contatti che lo precedettero deve necessariamente trarsene il convincimento che Gaetano Cinà era soggetto di elevato spessore mafioso tanto da essere in condizione di assumersi la responsabilità di rassicurare i suoi interlocutori in termini categorici e di indiscussa certezza.

Ciò per altro verso conferma come Marcello Dell'Utri si rivolgesse a Gaetano Cinà con la incontestabile consapevolezza della elevata caratura mafiosa della persona interpellata, e proprio in ragione di essa, ogni volta che sorgeva l'esigenza di affrontare e risolvere, su richiesta del suo facoltoso amico e datore di lavoro, i ricorrenti problemi connessi alle pressanti vessazioni operate dalla criminalità.

Il Dell'Utri era invero sicuro, a ciò operosamente offrendosi e prestandosi, che grazie ai contatti mantenuti nel tempo con certe persone, quei problemi erano destinati ad essere risolti, lasciando fuori le forze dell'ordine, con sicura soddisfazione per entrambe le parti in causa, mediante gli ormai consueti esborsi di denaro che il ricco imprenditore non aveva difficoltà ad effettuare pur di garantirsi sicurezza e protezione.

La difesa contesta il collegamento, riferito dal Galliano e condiviso dalla sentenza, tra l'attentato di via Rovani del novembre 1986 e la mafia catanese rilevando che esso non risulta provato in alcun modo alla stregua del contenuto delle conversazioni intercettate e delle altre risultanze investigative.

Ma l'accertamento condotto dal Cinà con eccezionale tempestività nella vicenda in esame dopo l'attentato e la perentorietà degli esiti riferiti al Dell'Utri fanno ritenere che egli abbia appurato, oltre all'estranchezza del Mangano, subito comunicata telefonicamente dal Dell'Utri al Berlusconi, anche la reale provenienza dell'azione criminale, rendendo più che

ragionevole il riferimento a cosa nostra catanese contenuto nelle dichiarazioni di Galliano Antonino.

L'immediato coinvolgimento da parte di Dell'Utri di Gaetano Cinà negli accertamenti successivi all'attentato di via Rovani riscontra peraltro le dichiarazioni del suddetto collaboratore nella parte in cui riferisce che l'obiettivo perseguito dal Riina dopo le lamentele del Cinà era il riavvicinamento tra i due odierni imputati superando la fase critica del distacco apparentemente voluta da Dell'Utri.

Proprio l'intervento di Salvatore Riina, ormai riconosciuto capo di cosa nostra a Palermo, fino ad allora ignaro del rapporto del sodalizio mafioso con quell'affermato imprenditore milanese, e la decisione da costui assunta di estromettere i Pullarà ed affidare la gestione di quel rapporto al solo Gaetano Cinà, può con certezza ritenersi abbia prolungato e riaffermato l'assoggettamento di Berlusconi alle pretese illecite del sodalizio mafioso, peraltro raddoppiate quanto agli importi delle somme estorte, con la consueta proficua collaborazione e mediazione di Marcello Dell'Utri ancora una volta disponibile a ricercare e trovare la soluzione del problema con reciproca soddisfazione delle parti contrapposte (rinnovata tranquillità per Berlusconi, lucrosi guadagni per cosa nostra).

Il fatto che ancora nei primi mesi del 1987, secondo quanto riferito dal Galliano, Mimmo Ganci sia stato mandato da Riina a Catania per effettuare intimidazioni telefoniche e postali ai danni di Berlusconi, pur a fronte della

già manifestata disponibilità a pagare quanto richiesto in misura peraltro raddoppiata, si spiega fondatamente con l'intento di mantenere elevata la pressione estorsiva e dissuadere qualsiasi eventuale ripensamento.

La correttezza della ricostruzione operata dalla sentenza appellata viene infine confermata da un ulteriore riscontro dotato di significativo rilievo.

Si è visto come secondo le dichiarazioni di Galliano, i contatti del Cinà con Dell'Utri svoltisi tra Palermo e Milano abbiano infine condotto alla decisione da parte del Riina di raddoppiare la somma che Dell'Utri abitualmente pagava, portandola quindi da 50 a 100 milioni di lire l'anno da versare in due rate semestrali di eguale importo.

Il Galliano peraltro ha aggiunto e precisato che il denaro veniva corrisposto in cambio della generica protezione accordata a Berlusconi e dunque come ai tempi del Bontate, non quindi a titolo di pizzo per i ripetitori di Canale 5 in Sicilia.

Lo stesso Cinà aveva infatti comunicato ai suoi interlocutori mafiosi, in esito ai colloqui intrattenuti al riguardo con Dell'Utri, che era stata accettata la richiesta di aumento della somma da pagare ma che per il “pizzo” dei ripetitori si voleva che l'associazione mafiosa contattasse direttamente i responsabili locali delle emittenti televisive private.

Orbene, agli atti si rinviene una conversazione telefonica intercettata tra Dell'Utri e Cinà di straordinario rilievo accusatorio, intervenuta proprio in

quei primi giorni del 1987 in cui il collaborante ha collocato temporalmente fatto, incontri e trattative.

Il 16 gennaio 1987 alle ore 8,46 (vol.1 pag.132 fald. 76) il Cinà riferendosi ad una imminente sua nuova visita a Milano dove era stato fino al giorno prima (pag.132: “*ieri sera sono stato, dalla mattina sino alle dieci, in aeroporto*”) e dove effettivamente ritornerà proprio la sera di quel 16 gennaio rientrando a Palermo il giorno successivo, ha accennato al suo interlocutore Marcello Dell’Utri che aveva dimenticato di comunicargli un fatto che ovviamente era di tale importanza da imporre un ritorno immediato nel capoluogo lombardo (“*Ecco. Io, lo scopo...perché mi sono dimenticato a dirti...che...lo scopo di questi, parlando nella televisione, è che non vogliono pagare*”).

La prosecuzione del dialogo non aiuta a comprendere l’oggetto della conversazione proprio perché i due interlocutori si sono limitati ad alludere ed annuire riservandosi evidentemente di parlarne solo di persona (*Dell’Utri: Ah, bè, logico, certo – Cinà: E’ giusto? – Dell’Utri: Certo, certo, certo – Cinà: Ma perché questo era pure ... - Dell’Utri: Si, si, si.- Cinà: E’ vero o no? Perché difatti ... va bene, d’accordo – Dell’Utri: Si, si, logico, si capisce “*)

E’ certo comunque che il riferimento a “televisione” ed al rifiuto di “pagare” da parte di “questi” appare coerente con il contenuto delle dichiarazioni di Galliano riguardo al “pizzo” che doveva essere richiesto ai

titolari locali delle emittenti televisive in Sicilia, collegamento rafforzato dall'ovvia constatazione che il Cinà, proprietario di una lavanderia a Palermo, non risulta avesse a che fare in alcun modo con il mondo della “*televisione*”, né che potesse avere notizie, da comunicare con carattere di urgenza, relative a coloro che, in quel mondo ed indicandoli solo con il termine “*questi*” (riferendosi a qualcuno a Palermo), immediatamente compreso dal suo interlocutore, “*non vogliono pagare*”.

Anche tali risultanze oggettive concorrono dunque ad avvalorare la credibilità delle dichiarazioni di Antonino Galliano.

LE DICHIARAZIONI DI GIOVAN BATTISTA FERRANTE

GLI ALTRI COLLABORANTI

Ma il tema in esame, relativo al pagamento di somme di denaro da parte della Fininvest a cosa nostra, delineato dalle dichiarazioni di Ganci, Anzelmo e Galliano, trova ulteriore riscontro nella affermazioni rese da altri collaboratori di giustizia, in particolare da Giovan Battista Ferrante, uomo d'onore sin dal 1980 della famiglia mafiosa di San Lorenzo, aggregata all'omonimo mandamento facente capo a Giuseppe Giacomo Gambino (“Pippo”), ma retto da metà degli anni ’80, a causa dello stato di detenzione di questi, da Salvatore Biondino, il noto autista di Salvatore Riina con il quale è stato arrestato il 15 gennaio 1993.

Esaminando quindi le sue dichiarazioni nella parte che qui interessa si rileva in primo luogo che il Ferrante, che afferma di non avere mai

conosciuto il Dell'Utri ed il Cinà, è invece a conoscenza, proprio in ragione della particolare vicinanza non solo geografica tra il suo capomandamento Pippo Gambino (sostituito da Salvatore Biondino) ed il capomandamento della Noce Raffaele Ganci (cognati), del fatto che quest'ultimo consegnava al Biondino somme di danaro provenienti da “Canale 5” con cadenza semestrale o annuale.

Secondo quanto riferisce il Ferrante, il denaro in questione arrivò a far data dal 1988/89 e sino al 1992, in quanto egli ricorda – in termini di certezza (“*Di questo ne sono sicuro*”) - che le ultime somme arrivarono nel 1992, fino a qualche anno prima di essere arrestato (“*io più volte ho avuto modo di... di vedere che questi soldi arrivavano, credo dall'88/89 e comunque, sino al... sino al 92. Di questo ne sono sicuro.... nel 92 perchè ricordo che ... ricordo che qualche anno prima, appunto, di essere arrestato, di questi soldi ne sono ... ne sono arrivati*”: pag.39 esame 6.4.98).

Il collaborante, che ha ricordato di avere assistito in un’occasione alla consegna di cinque milioni di lire, ha confermato in particolare la ricostruzione di Antonino Galliano il quale aveva tra l’altro rammentato che Raffaele Ganci, dopo la scarcerazione il 28 novembre 1988, aveva nuovamente “preso in mano”, su ordine di Riina, la situazione relativa ai soldi che arrivavano dalla FININVEST per mezzo di Dell’Utri e Cinà ed era proprio lui che provvedeva a dividere il denaro tra tre famiglie mafiose tra le quali appunto San Lorenzo cui veniva recapitato tramite Salvatore Biondino.

Vi è dunque assoluta convergenza tra le indicazioni dei due collaboranti, ancor più rilevante ove si consideri che il Ferrante appartiene ad altro contesto mafioso il che rende ancor meno credibile l'eventualità di concertazioni o interferenze.

Concorde è dunque l'indicazione dei collaboratori sia in ordine alla corresponsione da parte della FININVEST di somme di denaro, sia sull'identità dei percettori e dei destinatari del denaro.

La difesa con il suo atto di appello contesta la conclusione del Tribunale soprattutto nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire un riscontro documentale alle accuse del Ferrante nelle annotazioni contenute in due rubriche, fatte rinvenire dal collaboratore, in cui venivano registrate le “*entrate*” della famiglia mafiosa.

In particolare una di tali annotazioni (“*Can 5 numero 8*” su una rubrica e “*regalo 990, 5000*” in corrispondenza del numero 8 dell'altra rubrica) è stata spiegata dal Ferrante nel senso che si trattava della dazione di cinque milioni di lire da parte di Canale 5 nell'anno 1990 a titolo di “*regalo*”, versamento dunque non collegato ad una estorsione perpetrata dalla famiglia mafiosa di San Lorenzo.

Il Ferrante ha precisato tra l'altro che la sua famiglia mafiosa non ha mai avanzato richieste estorsive all'emittente Canale 5, che pur aveva una sede nel suo territorio (“*Da noi, nel territorio di San Lorenzo, c'è una sede di “Canale 5”.... Si parla di “Canale 5, ma c'erano altre emittenti”*”), e che

pertanto quel denaro annotato nell'agenda era riferibile ad un regalo pervenuto spontaneamente da quella ditta (“... *di questo posso dire che, siccome noi e... non avevamo... non l'abbiamo mai fatto, diciamo come famiglia di San Lorenzo, non abbiamo mai fatto richieste di... di soldi al... a... all'emittente “Canale 5” che, tra l'altro, ricade nel... nel nostro territorio, nel mio ex territorio, diciamo, della famiglia di San Lorenzo. E, regalo, significa che erano dei soldi, che arrivavano spontaneamente, senza che noi avessimo mai fatto alcun tipo di richiesta*”).

Ritiene allora la Corte che i rilievi difensivi non siano del tutto infondati in quanto, contrariamente alle conclusioni della sentenza appellata, proprio l'annotazione del termine “*regalo*” accredita la tesi che si trattasse del riferimento ad un versamento di denaro non soltanto occasionale avvenuto nel 1990, ma soprattutto unico, se effettivamente nelle due rubriche non è dato rinvenire altre annotazioni riguardanti denaro avente identica provenienza nonostante nelle rubriche figurino pagamenti riferiti proprio agli anni successivi (sino al 1992), dovendosi escludere quindi la tesi del mancato aggiornamento delle rubriche stesse dopo il 1990.

Tale conclusione in sintonia con i rilievi difensivi non vale comunque a sminuire la portata probatoria delle già esaminate dichiarazioni rese dal Ferrante riguardo alle somme di denaro che annualmente o semestralmente pervenivano al Biondino, non potendo escludersi che del passaggio di tali somme non sia stato annotato alcunchè nelle due rubriche rinvenute.

Si consideri al riguardo che lo stesso Ferrante ha chiarito al dibattimento come nelle agende non venisse annotato tutto il movimento di affari della famiglia mafiosa di San Lorenzo (“... *spesso non si scrivevano... non si scriveva, diciamo, tutto in quelle rubriche*” – “*spesso si... si scrivevano degli appunti e magari si... si nascondevano in alcuni posti molto più accessibili e... poi si scrivevano, quando era possibile nelle ... nelle due agende*”), indicando come esempio l'estorsione effettuata ai danni dell'esercizio commerciale Sigros (gruppo Rinascente), non “registrata” infatti nelle rubriche di che trattasi.

Non risulta utile e conducente allora accertare se effettivamente, come assume la difesa senza che la tesi abbia ricevuto credito dal Tribunale, le annotazioni in esame (“*Can 5 numero 8*” e “*regalo 990, 5000*”) siano riconducibili ad una specifica vicenda avvenuta proprio nel 1990 ovvero la vendita da parte di un imprenditore locale, Cocco Pietro, di un'emittente televisiva privata al gruppo Fininvest per la quale lo stesso Ferrante ha affermato che era stato corrisposto un “pizzo” alla famiglia mafiosa di San Lorenzo pari a 60 milioni di lire.

Al di là della pur corretta considerazione della sentenza appellata riguardo alla manifesta divergenza tra la cifra annotata (5 milioni) e l'entità ben maggiore del pizzo versato dal Cocco (60 milioni), che tuttavia è riproponibile specularmente anche per l'evidente divario con le ben maggiori somme (da 100 a 200 milioni di lire l'anno) asseritamente pagate

dalla Fininvest e ripartite tra le tre famiglie mafiose, deve tuttavia rilevarsi come la tesi difensiva del collegamento dell'annotazione con la citata cessione dell'emittente e del conseguente pagamento da parte dell'imprenditore locale trovi maggiore credito anche alla stregua delle già esaminate affermazioni di Antonino Galliano.

Questi infatti ha riferito che Cinà, dopo l'incontro a Milano con Dell'Utri per discutere delle minacce e dell'attentato di via Rovani e della conseguente decisione di Riina di raddoppiare la tangente fino a 100 milioni, aveva comunicato ai sodali mafiosi che per l'imputato su tale richiesta “*non c'era alcun problema, ma che per il pizzo dei ripetitori dovevano essere “compulsati i locali”, cioè i responsabili delle emittenti televisive private che trasmettevano tramite accordi contrattuali con Berlusconi*”.

Anche le dichiarazioni rese da Antonino Avitabile risultano rilevanti ad avviso della Corte nella parte in cui confermano indirettamente il fatto che somme di denaro pagate dalla Fininvest pervenivano alle famiglie mafiose palermitane.

Il predetto collaborante ha infatti riferito che Vincenzo Galatolo, capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta avente “competenza territoriale” su Monte Pellegrino ove risultano installati molti ripetitori delle emittenti televisive palermitane, si lamentava del fatto che, contrariamente a quanto avveniva per gli altri proprietari dei ripetitori televisivi ivi collocati, egli non percepiva somme di denaro da parte di Canale 5 poiché i soldi pervenivano

al Riina ed ai Madonia (“*lui una volta si lamentò perché disse dice, a me non mi arrivano nemmeno una lira dice, questi di Canale 5 dice, pagano dice fior di milioni dice e se li piglia lui dice, U Cuirtu, parlando per Riina e per i Madonia pure, perché pure loro... e lui si lamentava, dice, questi pagano e a noi non ci arriva una lira*”): pag.55 esame udienza 21.4.98).

Non sembrano invece valorizzabili come riscontro alle affermazioni dei collaboratori di giustizia sin qui trattati le vaghe e generiche dichiarazioni di Giusto Di Natale nella parte in cui ha riferito di avere ricevuto da Giuseppe Guastella agli inizi del 1995 l’incarico di tenere un “libro mastro” relativo alle estorsioni della famiglia mafiosa di Resuttana, di cui in quel periodo il Guastella era reggente essendo i Madonia detenuti, e di avervi in particolare annotato una indicazione (“*u serpente*”) riferibile a Berlusconi essendo il “biscione” il logo di una delle sue emittenti televisive.

L’indicazione sopra evidenziata infatti è sfornita di ogni ulteriore apprezzabile elemento volto a spiegare la genesi dell’annotazione e la causale sottostante avendo Di Natale affermato espressamente di non ricordare alcunchè riguardo ad eventuali pagamenti, né se fossero effettivamente arrivati, anche perché l’incarico ricevuto era durato poco.

E’ la stessa sentenza appellata peraltro che conclude l’esame delle affermazioni del Di Natale, il cui contenuto viene definito “*incerto e confuso*” come “*sbiadito il suo ricordo*”, affermando di non prenderle in alcuna considerazione (pag.1094 sent.).

Per completezza deve poi rammentarsi come anche Salvatore Cucuzza abbia confermato l'effettuazione di pagamenti da parte di Berlusconi indicando l'entità della somma (50 milioni di lire), seppur affermando, per averlo appreso da Vittorio Mangano, che era questi ad incassare il denaro dandone una parte a Nicola Milano perchè la recapitasse alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù (“*un po' di questi soldi li dava a quella persona che era il suo diretto ... quello che l'aveva vicino a Nicola Milano, che Nicola Milano lo doveva dare in famiglia, però una parte la teneva lui*”).

Situazione sostanzialmente confermata anche da Francesco Scrima che ha riferito di avere appreso dal Mangano che “*certo Pullarà Ignazio si era preso dei soldi ... mandati dal Dottor Berlusconi*” che “*spettavano a lui*”.

Si ricordi infine anche la dichiarazione di Angelo Siino il quale ha precisato di avere appreso da Stefano Bontate che i Pullarà stavano vessando Berlusconi con esose richieste di denaro (“*i Pullarà ci stanno tirando i radicuni*”).

Con riferimento al tema in esame la sentenza appellata valuta in ultimo, ancorchè temporalmente siano intervenute tra le prime, le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi, sul quale il giudizio del Tribunale, che ne ha registrato la progressione accusatoria su altre rilevanti vicende, è oltremodo cauto.

Dal Cancemi comunque proviene, in armonia con le plurime risultanze probatorie già esaminate riguardo al tema in esame, la conferma che si verificarono dazioni di denaro dalla FININVEST a cosa nostra anche in epoca successiva alla morte di Bontate e Teresi, prima attraverso gli esponenti mafiosi a costoro succeduti, i fratelli Pullarà, Ignazio e Giovanni Battista, e poi tramite il solo Gaetano Cinà.

Il Cancemi ha in particolare indicato, quanto all'epoca di percezione del denaro, il periodo compreso dal 1989-90 fino a poco prima della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, ed ha precisato che le somme, di importo pari a 200 milioni di lire annui in diverse rate, costituivano una sorta di "contributo" al sodalizio mafioso da parte del gruppo imprenditoriale milanese che veniva consegnato da Gaetano Cinà (indicato dal collaborante tardivamente), tramite Pierino Di Napoli, a Raffaele Ganci il quale recapitava il denaro a Salvatore Riina.

In una occasione esso Cancemi aveva assistito alla divisione delle somme ricevute da parte del Riina che aveva incaricato Raffaele Ganci della distribuzione tra le famiglie mafiose della Guadagna (Santa Maria di Gesù) e di Resuttana, destinandone parte ai Madonia e parte a Salvatore Biondino della famiglia di San Lorenzo.

Giova per completezza evidenziare che il Cancemi ha anche parlato, conformemente alle risultanze sul punto provenienti da Calogero Ganci e Antonino Galliano, del tentativo di intromissione operato da Vittorio

Mangano dopo la sua scarcerazione nel 1990, precisando in particolare di essere stato chiamato da Salvatore Riina, tramite Raffaele Ganci, ed incaricato di riferire al predetto Mangano di non intromettersi più curandosene personalmente lo stesso Riina nell'interesse di tutta l'associazione mafiosa.

Il Cancemi ha aggiunto di avere eseguito l'incarico ricevuto e che Vittorio Mangano aveva obbedito all'ordine impartito dal Riina.

IL CONCORSO DI DELL'UTRI NEL REATO CONTESTATO

LE PROVE DELLA CONDOTTA FINO AL 1992

Può dunque ritenersi provato, all'esito dell'analisi delle risultanze probatorie acquisite sul tema in esame, che anche dopo la morte di Stefano Bontate e l'ascesa al vertice dell'associazione mafiosa di Salvatore Riina, gli imputati Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà mantennero costanti rapporti con cosa nostra in particolare adoperandosi, almeno fino agli inizi degli anni '90, affinchè il gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi pagasse cospicue somme di danaro alla mafia.

Entrambi hanno dunque consapevolmente posto in essere condotte dirette a procurare al sodalizio mafioso ingenti illeciti profitti costituiti da somme di denaro percepite a titolo estorsivo.

L'avere agito quale tramite tra l'organizzazione criminale mafiosa e la vittima dell'estorsione, percependo personalmente il danaro e consegnandolo nelle mani dei mafiosi, ha indubbiamente integrato per il

Cinà, come fondatamente ritenuto dal Tribunale, una tipica condotta punibile ai sensi dell'art.416 bis c.p. avendo procurato per diversi anni all'intera organizzazione mafiosa il rilevante vantaggio costituito dalla riscossione di ingenti somme di denaro che hanno consolidato e rafforzato le singole famiglie mafiose, ed il sodalizio criminoso nel suo complesso.

Quanto all'imputato Marcello Dell'Utri, va ribadito che egli all'epoca dei fatti non era socio di Berlusconi, nonostante fosse divenuto sin dal 1983 consigliere delegato di Publitalia, società che costituiva il polmone finanziario della FININVEST, ed uno dei manager indubbiamente più vicini all'imprenditore milanese assieme a Fedele Confalonieri.

Egli ha operato ponendo in collegamento l'estorto con i mafiosi che intendevano costringere la vittima a corrispondere loro ingenti somme di denaro.

Ciò Dell'Utri ha potuto fare proprio perché ha mantenuto negli anni, mai rinnegandoli ed anzi alimentandoli, i suoi amichevoli e continuativi rapporti con esponenti mafiosi, in stretto contatto con i vertici di cosa nostra, che hanno accresciuto nel tempo il loro peso e spessore criminale in seno al sodalizio proprio grazie alla possibilità, loro assicurata dall'imputato, di accreditarsi come trampiti con quel facoltoso imprenditore divenuto nel tempo uno dei più importanti esponenti del mondo economico-finanziario del paese, prima di determinarsi verso un impegno personale anche in politica.

La condotta posta in essere dall'imputato, protrattasi per circa un ventennio, evidenzia che Marcello Dell'Utri, mediando con piena consapevolezza e con carattere di continuità e sistematicità tra gli interessi criminali di cosa nostra e l'imprenditore Berlusconi, disposto a pagare pur di stare tranquillo, ha oggettivamente consentito all'associazione mafiosa di conseguire il rilevante vantaggio di assoggettare alle illecite imposizioni della criminalità mafiosa una delle maggiori realtà economiche ed imprenditoriali del paese di quegli anni in forte crescente sviluppo.

La difesa ha contestato la conclusione del Tribunale secondo cui tale risultato “*si è potuto raggiungere grazie e solo grazie a lui*” (pag. 1116 sent.), obiettando che cosa nostra avrebbe comunque conseguito il proprio obiettivo anche prescindendo dall'intervento dell'imputato.

Ma tale rilievo di carattere solo ipotetico trascura di considerare che è stato proprio Marcello Dell'Utri che per circa due decenni, in ogni momento nel quale l'amico imprenditore Silvio Berlusconi riceveva le ricorrenti pressioni e le illecite richieste della criminalità organizzata, si è proposto in concreto quale soggetto dotato delle capacità e soprattutto delle conoscenze idonee ad affrontare e risolvere quei problemi restituendo al Berlusconi la tranquillità che questi ricercava, procurata con il solo modo che il Dell'Utri conosceva: favorire le ragioni di cosa nostra inducendo l'amico a soddisfare le pressanti pretese estorsive dell'associazione mafiosa.

L'imputato ha rappresentato un costante ed insostituibile punto di riferimento sia per Berlusconi, che lo ha consultato e coinvolto ogni volta che ha dovuto confrontarsi con le minacce, gli attentati e le richieste di denaro che lo hanno sistematicamente afflitto nel corso degli anni, sia soprattutto per l'associazione mafiosa che, sfruttando il rapporto preferenziale ed amichevole intrattenuto con lui da due suoi esponenti, Gaetano Cinà e Vittorio Mangano, ha potuto disporre in ogni momento, come i fatti hanno confermato, di un canale di collegamento sempre aperto e proficuo per conseguire i propri illeciti scopi senza il rischio di possibili denunce ed interventi delle forze dell'ordine, quanto piuttosto con la garanzia di un esito sicuramente positivo dell'azione criminale e dell'accoglimento delle richieste estorsive.

La cordialità della frequentazione tra Dell'Utri, Mangano e Cinà esprime la reale natura dei rapporti tra loro esistenti, delineando una vera e propria assoluta complicità, confermata dal rilievo che non sarebbe altrimenti spiegabile la ragione per la quale chi, nella subordinata prospettazione difensiva, avrebbe agito solo per tutelare gli interessi dell'amico imprenditore estorto, manteneva invece una tale cordialità di rapporti da tenere costantemente frequentazioni e non disdegnare persino pranzi e riunioni conviviali con gli estortori.

Non può dubitarsi del fatto che tale condotta, anche per la sua sistematicità, ha contribuito al consolidamento ed al rafforzamento

dell'associazione mafiosa che l'imputato Dell'Utri si è certamente rappresentato accettando consapevolmente che proprio dalla sua costante azione di mediazione derivasse tale rilevante profitto perseguito da cosa nostra.

Ciò induce legittimamente ad escludere che Marcello Dell'Utri abbia agito al solo scopo di proteggere Berlusconi ed i suoi interessi, dovendo ritenersi che abbia invece operato nella sicura consapevolezza che la sua azione avrebbe procurato il risultato, coscientemente accettato dall'imputato, di favorire la mafia consentendole di attuare, in cambio della "protezione" assicurata sia a Berlusconi ed alla sua famiglia che alle sue attività economiche, i suoi propositi criminosi conseguendo per circa due decenni quegli ingenti illeciti profitti che hanno alimentato la cassa di alcune tra le più importanti famiglie mafiose accrescendone esponenzialmente capacità criminale e pericolosità.

La suddetta condotta dell'imputato integra dunque il contestato reato associativo atteso che è risultata decisiva nell'apportare all'organizzazione mafiosa un consapevole ed essenziale contributo al suo rafforzamento avendo consentito a cosa nostra di intrattenere con Berlusconi un rapporto parassitario protrattosi a lungo nel tempo.

Risulta incompatibile con il ruolo di esclusiva salvaguardia degli interessi dell'imprenditore estorto ed animato solo dall'intenzione di risolverne al meglio i problemi, il comportamento del Dell'Utri essendo

rimasto provato, anche in forza delle sue stesse ammissioni, che egli intrattenne per decenni amichevoli rapporti con gli estortori del suo amico e datore di lavoro, incontrando e frequentando importanti e pericolosi esponenti mafiosi e mantenendo continui contatti con il Cinà ed il Mangano, cui fece ricorso ogni qualvolta sorgevano problemi connessi ad attività criminali che i suoi interlocutori provvedevano ad affrontare efficacemente.

Dal che è dato fondatamente desumere la sussistenza anche dell'elemento psicologico del reato ascritto a Marcello Dell'Utri che, seppur privo dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, aveva piena consapevolezza degli scopi perseguiti da cosa nostra e dell'efficacia causale che la sua attività presentava quale contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Deve in ultimo valutarsi, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, fino a quando i pagamenti da parte del Berlusconi pervennero a cosa nostra con le indicate modalità.

Ritiene la Corte che la disamina approfondita delle dichiarazioni rese dai collaboratori che hanno riferito sul tema imponga di ritenere **provata l'avvenuta corresponsione a cosa nostra delle somme di denaro estorte al Berlusconi fino ad un'epoca prossima al 1992**, non essendo stata per contro acquisita prova sufficiente per affermare che ciò sia proseguito anche negli anni successivi, ed in particolare nel periodo in cui, dalla fine del 1993

in poi, l'imprenditore Berlusconi si determinò ad assumere il ruolo a tutti noto nella politica del paese.

Giova infatti evidenziare che Salvatore Cancemi ha in particolare precisato che le somme di denaro pervennero a cosa nostra, per quanto a sua conoscenza, dal 1989-90 in poi e comunque **fino a pochi mesi prima della strage di Capaci** del 23 maggio 1992, evento tragico che deve dunque ritenersi abbia prodotto, con la sua devastante gravità, un'interruzione nei pagamenti provenienti dall'imprenditore milanese e dunque l'interruzione dei sottostanti contatti e rapporti (udienza 26.1.08 fg.29: “... *fino qualche mese prima della strage di Capaci questi soldi l'ho visto io che sono arrivati e puntualmente Ganci ce l'ha portati a Riina*”).

L'indicazione del Cancemi assume peraltro rilievo e valenza significativi perché proveniente da un esponente mafioso posto in quegli anni al vertice di uno dei più importanti mandamenti mafiosi della città (Porta Nuova) e rimastovi fino al luglio 1993 allorquando, temendo per la propria vita, egli decise di costituirsi alle forze dell'ordine avviando poi la collaborazione con l'A.G..

Salvatore Cancemi è stato dunque in condizioni di affermare in termini di assoluta certezza che dai primi mesi del 1992 – e fino al suo arresto nell'estate del 1993 quanto al periodo di sua diretta operatività criminale e conoscenza - non ebbe più contezza di ulteriori somme di denaro erogate da Berlusconi e pervenute a cosa nostra tramite il Dell'Utri ed il Cinà,

nonostante il versamento dei 200 milioni di lire avvenisse solitamente secondo il collaborante in 3-4 rate l'anno dell'importo di 50 milioni ciascuna (“...*tre-quattro rate ... erano mazzette di cinquanta milioni*”).

Sulla stessa linea si sono attestate anche le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante il quale con altrettanta sicurezza ha affermato che il denaro pervenne, per quanto a sua conoscenza, dal 1988 e comunque **fino al 1992** (“*già nel... nell'88, arrivavano questi soldi. Perchè, ripeto, io ne ho sentito parlare e, personalmente, personalmente, abbiamo conservato di questi bigliettini che, poi, periodicamente, si venivano..., magari cioè, a fine anno, si faceva una somma di tutto quello che entrava. Poi, diciamo, si registravano pure le... le uscite e poi, magari, alcuni bigliettini si strappavano. Quindi, io più volte ho avuto modo di... di vedere che questi soldi arrivavano, credo dall'88/89 e comunque, sino al... sino al 92. Di questo ne sono sicuro*”).

E richiesto di chiarire da cosa derivasse la sua sicurezza nell'indicazione del periodo, il Ferrante ha ribadito che dopo il 1992 i pagamenti si erano interrotti in quanto fino a quell'anno aveva certamente visto arrivare il denaro (“PM: *Può specificare perchè fà queste due... perchè fà..., prima dice dell'88/89 e poi, perchè dice, come termine finale, per quello che è a sua conoscenza, del 92?* - Ferrante: *E... perchè, come ho detto un attimo fà, più volte ho avuto... ho avuto per le mani questi soldi, che arrivavano. E, nel 92 perchè ricordo che... ricordo che qualche anno*

prima, appunto, di essere arrestato, di questi soldi ne sono... ne sono arrivati”).

E che l'indicazione del Ferrante sia credibile riguardo al fatto che dopo il 1992 non siano più pervenute somme di denaro da Milano è confermato dal rilievo che nel 1993 egli ebbe invece a continuare a riscuotere personalmente il denaro proveniente da altre estorsioni come nel caso della ditta “SIGROS” di Palermo (“... *Noi, praticamente, già nel... nel 1980, quando ho cominciato a fare parte della famiglia di San Lorenzo, già il Sigros pagava, pagava.... sino al '92, era Salvatore Biondino che provvedeva a ritirare questi soldi. Nel '93 sono stato personalmente io. ... credo che la somma si aggirasse attorno ai cen... poco meno di duecento milioni”*”).

Per completezza va evidenziato che gli altri collaboranti escussi sul tema, Calogero Ganci ed Francesco Paolo Anzelmo, non hanno fornito riferimenti temporali rispetto all'epoca di ultima percezione delle somme di denaro consegnate al Cinà dall'imputato per conto di Berlusconi avendo solo dichiarato di essere a conoscenza di pagamenti effettuati nel periodo tra il 1984 ed il 1986.

Apparentemente dissonante rispetto alle concordi dichiarazioni dei collaboranti Cancemi e Ferrante sono invece soltanto le indicazioni provenienti da Antonino Galliano il quale riferisce di esborsi di denaro da parte di Berlusconi fino al 1995 (“*Cinà, per quanto ne so io fino all'inizio*

del 95 è andato a riscuotere questi soldi”: pag.44 esame udienza 19.1.98 pomeriggio).

Ma al di là del rilievo dell’unicità della menzionata dichiarazione, come tale insufficiente dal punto di vista accusatorio essendo priva di riscontri oggettivi oltre che smentita dalle suesposte contrarie risultanze probatorie, deve in ogni caso evidenziarsi come un’analisi critica delle affermazioni del Galliano imponga di rilevarne una sostanziale genericità sul punto e soprattutto l’impossibilità di verificarne la fondatezza.

Egli ha invero precisato che il denaro consegnato a Milano da Dell’Utri al Cinà veniva da questi recapitato, tramite Di Napoli, a Raffaele Ganci il quale poi, secondo le direttive del Riina, lo ripartiva tra le famiglie mafiose di Santa Maria di Gesù, San Lorenzo e la stessa Noce.

Il Galliano ha poi aggiunto che in una occasione, intorno al 1988, aveva personalmente visto Raffaele Ganci, uscito dal carcere, ricevere da Pippo Di Napoli i soldi “*di Berlusconi*”.

Ma in ordine all’affermazione secondo cui il Cinà aveva riscosso presso Dell’Utri il denaro fino al 1995, deve rilevarsi come essa trovi fondamento non già in una percezione diretta da parte del collaborante, bensì soltanto sul contenuto di un colloquio avuto con Di Napoli, all’epoca in cui questi era reggente della famiglia della Noce, in quanto costui voleva sapere se il collaborante fosse a conoscenza di come venivano ripartite le somme in questione (“*io mi ricordo all’inizio del ’95....Di Napoli che allora*

era.....reggeva la famiglia della Noce assieme a Franco Spina, prima del suo arresto, cioè quindi siamo agli inizi del '95 Di Napoli mi chiese se io sapevo come venivano distribuiti questi soldi. Perché si sapeva della distribuzione, però non si sapeva il quanto, cioè quanto andava alla famiglia di San Lorenzo, quanto alla famiglia di... di Malaspina e quanto alla famiglia della Noce. Lui disse tienili tu e se qualcuno ti chiede gli dice quanto e glieli dai. Quindi, all'inizio del '95 arrivarono....io so che fino al...che all'inizio del '95 sono arrivati questi soldi").

Deve tuttavia rilevarsi che lo stesso Galliano, pur essendo stato a sua volta reggente della famiglia della Noce per buona parte dell'anno 1995 e fino all'arresto avvenuto alla vigilia di Natale di quell'anno, ha espressamente escluso di avere visto arrivare denaro proveniente dal Berlusconi (“*PM: ... nel periodo in cui lei ha retto il mandamento se sono arrivati questi soldi? Galliano: Il periodo era dall'estate...io sono stato arrestato poi a dicembre del '95, quindi non so nulla*”).

Ribadito comunque che l'indicazione generica del Galliano, isolata e non supportata da ulteriori riscontri, è altresì smentita dalle contrarie indicazioni del Cancemi e del Ferrante, deve concludersi che **può ritenersi provata l'effettuazione di pagamenti** da parte di Berlusconi, recapitati a cosa nostra tramite Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà, **solo fino al 1992**.

Si tratta di un dato temporale che assume una significativa rilevanza soprattutto con riferimento alla posizione processuale del Dell'Utri al quale

si contesta il reato associativo nella forma del concorso esterno che come tale necessita della prova rigorosa e specifica di concrete e consapevoli condotte di contributo materiale aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione criminosa.

Infatti, alla luce dei rigorosi principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la prova da acquisire ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa attiene ad ogni singolo contributo apportato dall'agente ed alla sua portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione non essendo sufficiente ad integrare il reato una condotta che configuri mera mera “disponibilità” o “vicinanza”.

Nel caso dell'imputato il contributo penalmente rilevante apportato agli scopi dell'associazione è risultato integrato, per le ragioni svolte, proprio dalla comprovata condotta di mediazione che egli ha svolto nel tempo consentendo a cosa nostra di imporre le sue pretese estorsive e riscuotere il denaro corrisposto da Silvio Berlusconi, attività che deve dunque ritenersi avvenuta e provata in termini di certezza solo sino al 1992, non essendo stati acquisiti ulteriori elementi di prova inequivoci relativamente al periodo successivo.

GLI ATTENTATI AI MAGAZZINI STANDA DI CATANIA

Quanto al tema di prova concernente gli attentati ai magazzini Standa di Catania, oggetto di specifica analisi nell'impugnata sentenza, rileva la Corte che devono essere al riguardo condivise le articolate censure formulate dalla

difesa dell'imputato rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure secondo il quale risulterebbe comprovato anche nella vicenda catanese un intervento dell'imputato che avrebbe “*di nuovo agevolato l'organizzazione mafiosa, facendosi tramite delle sue richieste e mediandole, assicurando il raggiungimento di un obiettivo, quale che sia stato*” (pag.1207 sent.).

La vicenda trae origine dagli attentati compiuti agli inizi del 1990 a Catania ed in provincia ai danni di alcuni esercizi commerciali della Standa (azienda di proprietà dal 1988 del gruppo FININVEST nell'ambito della quale Marcello Dell'Utri divenne consigliere di amministrazione) il più rilevante dei quali fu portato a termine il 18 gennaio di quell'anno con l'incendio dei magazzini di via Etnea che provocò la distruzione di un edificio e danni per circa 14 miliardi di lire.

Il gravissimo attentato fu seguito da altri compiuti il 21 gennaio, il 12, 13 e 16 febbraio del 1990.

Attraverso le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia catanesi, Maurizio Avola, Giuseppe Pulvirenti, Filippo Malvagna, Claudio Severino Samperi e Francesco Pattarino, coinvolti a vario titolo nelle attività criminali di che trattasi o comunque a conoscenza di fatti significativi, è stato possibile ricostruire dinamiche e responsabilità accertate nell'ambito del più vasto processo contro Arena Giovanni + 39 (cd. Orsa Maggiore) definito con

sentenza, divenuta irrevocabile, emessa il 10 luglio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Catania.

In quel giudizio è stato accertato che gli attentati incendiari ai magazzini Standa furono compiuti dalla famiglia mafiosa di Catania, all'epoca facente capo a Benedetto (Nitto) Santapaola coadiuvato dal fratello Salvatore e dal nipote Aldo Ercolano.

Benedetto Santapaola ed Aldo Ercolano sono stati ritenuti i mandanti degli incendi alla Standa, e della connessa tentata estorsione ai danni dei proprietari, dalla Corte di Assise di Appello di Catania che li ha condannati in concorso con altri appartenenti alla medesima famiglia mafiosa, quali Calogero Campanella e Giovanni Arena.

Proprio sulla base degli esiti di quel processo è stato dunque accertato con sentenza passata in giudicato che gli attentati alla Standa ebbero una causale esclusivamente estorsiva senza alcun movente “politico” come invece ipotizzato dalla pubblica accusa, nell’ottica di un ricercato aggancio, tramite Berlusconi, con l’on. Bettino Craxi.

Il Tribunale ha ritenuto che nell’ambito di tale estorsione Marcello Dell’Utri si sarebbe attivato ancora una volta allo scopo di individuare una soluzione mediando tra le pretese estorsive e gli interessi della proprietà, ovvero di Berlusconi, ma proprio la critica disamina dell’acquisito materiale probatorio esclude che gli atti estorsivi siano cessati in ragione di una

trattativa con la proprietà e soprattutto che tale pretesa mediazione sia stata svolta dall'odierno appellante.

Ben differente risulta infatti la conclusione cui è pervenuta la Corte di Assise di Appello di Catania nella menzionata sentenza con la quale è stato inequivocabilmente stabilito che non vi fu alcuna trattativa tra i responsabili della Fininvest e gli imputati, né conseguente esborso di denaro, tanto che l'accusa è stata formulata, e la condanna pronunciata, non già per il delitto di estorsione consumata, bensì solo tentata (pag.2606 sentenza 10.7.01 Corte Assise Appello Catania).

La ricostruzione della vicenda nell'ambito del presente processo è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni rese in primo luogo da Claudio Samperi Severino, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Catania dal 1984, il quale ha ammesso di avere personalmente effettuato i danneggiamenti alle filiali Standa di Catania, e tra essi proprio il più grave di via Etnea su ordine di Aldo Ercolano, sostituto di Nitto Santapaola all'epoca latitante, e di Carlo Campanella.

Quanto ai motivi che avevano determinato l'Ercolano a fare eseguire gli atti intimidatori ai danni del Berlusconi, titolare della Standa, il Samperi nulla ha saputo riferire non essendone stato informato dai suoi capi ed essendosi limitato a confermare la causale estorsiva esposta nella fase indagini preliminari secondo cui l'intento, a dire dell'Ercolano, era quello di *“far pagare una sostanziosa somma di danaro al gruppo Berlusconi”*.

Il Samperi ha inoltre aggiunto che dal gruppo Berlusconi, attraverso contatti non meglio noti avuti da Salvatore Tuccio, era giunto un radicale rifiuto delle richieste estorsive.

La sentenza ha tuttavia valorizzato in maniera eccessiva e non condivisibile quella che non è altro che una mera impressione del Samperi ovvero il fatto che vi fosse “*qualcos’altro sotto*” al di là della causale estorsiva.

Il collaborante si è limitato a precisare che dopo i primi attentati da Ercolano era pervenuto l’ordine di interrompere le azioni delittuose che non avevano pertanto avuto alcun seguito senza che egli avesse più saputo se e come fosse stato raggiunto un eventuale accordo sul pagamento pur avendo avuto l’impressione che vi fossero contatti.

Impressioni e supposizioni quindi che non possono, né debbono avere, alcun apprezzabile rilievo probatorio.

Dal collaborante è invece giunta la conferma che la parallela azione estorsiva condotta ai danni dei magazzini Sigros del gruppo Rinascente (Agnelli), di cui si era occupato Salvatore Tuccio, sviluppatasi anche con atti più violenti quali assalti con armi e sequestro di addetti, si era conclusa con l’incasso di denaro a titolo di pizzo.

Giudizi del tutto negativi risultano espressi dal Tribunale con riferimento al secondo dei collaboratori etnei escussi sul tema in esame, ovvero Francesco Pattarino, il cui peso probatorio è stato definito

“assolutamente marginale”, anch’egli appartenente alla famiglia mafiosa diretta da Nitto Santapaola, che nel 1989 aveva ricevuto l’incarico di rappresentare la zona di Siracusa.

Proprio la parte di dichiarazioni del Pattarino riguardante l’imputato Marcello Dell’Utri - presunto interesse di Berlusconi all’acquisto di terreni nella zona di Siracusa, appoggio di Dell’Utri per la creazione di una catena di supermercati da parte dell’Ercolano, amicizia tra Dell’Utri e l’onorevole socialista De Michelis - è stata valutata dal Giudice di prime cure priva di ogni valenza accusatoria perchè sfornita di riscontri ed esposta solo a seguito di reiterate contestazioni del PM.

La conferma della mancanza di ogni credibilità del collaborante in esame proviene infine anche dal rilievo che il predetto ha affermato in dibattimento che l’estorsione alla Standa aveva avuto esito positivo essendo pervenute a tal riguardo, anche alla famiglia di Siracusa, somme di denaro in assoluto ed insanabile contrasto con quanto diversamente riferito nella fase delle indagini preliminari in cui aveva invece escluso di sapere alcunchè riguardo all’esito della vicenda estorsiva ai danni della Standa.

Ne consegue che anche le ulteriori tardive dichiarazioni rese dal Pattarino in merito a pretesi incontri tra Dell’Utri ed Ercolano anche in epoca successiva alle stragi mafiose del 1993 sono prive di ogni credito al pari della dichiarazione relativa ad un asserito incontro dell’imputato con lo stesso Nitto Santapaola avvenuto nel 1992 e mai riferito in precedenza.

A conclusioni negative non dissimili si perviene all'esito dell'esame delle dichiarazioni del terzo collaboratore di giustizia, Filippo Malvagna che, pur non avendo mai acquisito la qualità di uomo d'onore, ha operato dal 1982 in stretti rapporti con il gruppo mafioso catanese capeggiato da Giuseppe Pulvirenti, il "malpassotu", della cui fiducia godeva.

Divenuto nel 1981 il capo di uno dei gruppi operativi nei quali si suddivideva la famiglia mafiosa, il Malvagna è entrato in contatto con i più importanti esponenti mafiosi al vertice della cosca quali i già citati Ercolano, Campanella, Tuccio e Salvatore Santapaola.

Anche il Malvagna ha confermato, per quanto a sua conoscenza, la causale estorsiva delle azioni criminali condotte ai danni dei magazzini Standa che si inserivano in una vera e propria più ampia "campagna" avente come obiettivi anche il Sigros ed altre grosse imprese.

Proprio sulla vicenda riguardante specificamente l'estorsione ai danni del Sigros, il Malvagna è risultato più direttamente informato avendo precisato che l'estorsione ai danni della Standa era stata condotta contestualmente e con modalità identiche, pur avendo il collaborante riferito specificamente sulla prima attività delittuosa per essersene personalmente occupato fino alla sua avvenuta definizione mediante il concordato pagamento di 150 milioni di lire una tantum e 8-9 milioni di lire al mese, oltre all'imposizione di forniture da parte di ditte "amiche".

In ordine invece all'estorsione alla Standa la dichiarazione del Malvagna è risultata più incerta evidenziando solo mere supposizioni.

Il Tribunale ha tuttavia valorizzato il contributo proveniente dal collaborante in esame per avere lo stesso affermato che certamente vi era stata un'attività di mediazione da parte dei dirigenti della Standa volta ad “aggiustare l'estorsione”, secondo quanto riferitogli da Antonino Pulvirenti, figlio del “malpassotu” (“*lui dice che ci sono persone dell'alta Italia, persone del gruppo dirigenziale che vogliono a tutti i costi che questa situazione venga determinata e sistemata*”), senza tuttavia avere saputo altro (“*no, chi era la persona non mi venne detto, ma mi venne detto che era diciamo, si parlava dei vertici, era proprio una persona ai vertici*”).

Ciò che preme evidenziare è che il Malvagna, nel corso delle numerose dichiarazioni rese sin dall'avvio della sua collaborazione nel 1994 e fino alla deposizione nel presente processo, non aveva mai fatto riferimento alla persona dell'odierno imputato, rendendo dunque oltremodo sospetta e certamente non credibile la diversa dichiarazione dibattimentale secondo cui aveva capito (“*mi è stato fatto capire*”) o aveva appreso da Aldo Ercolano che “*la persona primaria interessata alla sistemazione di questa estorsione era il signor Marcello Dell'Utri*” (udienza 1.3.99 fg.45).

Il giudizio di sicura inveridicità di tale affermazione solo dibattimentale del Malvagna è convalidato dalle “*risposte evasive, incerte e contraddittorie*” che il collaborante ha “*abbozzato*” per giustificare tale

stridente contrasto, da un lato dichiarando di non aver ricordato in precedenza il nome dell'imputato, e dall'altro di averlo tacito volontariamente per timore.

Ne consegue che ad avviso della Corte non è adeguatamente supportata, nè può condividersi la valutazione del Tribunale (pag.1140 sent.) che, pur a fronte della accertata volontà del collaborante (definita “*sintomo di inattendibilità*”) “*di progredire nelle sue accuse contro Dell’Utri*”, verosimilmente “*al fine di ottenere qualche ulteriore beneficio*”, ha inteso comunque utilizzare il nucleo originario delle sue dichiarazioni nella parte in cui ha indicato quale mediatore dell'estorsione un “*alto dirigente della Standa o comunque del gruppo Berlusconi*”, pur senza precisarne il nome.

Ma anche a volere valorizzare tale indicazione, e preso atto della sicura falsità delle accuse rivolte tardivamente al Dell’Utri, non può che rilevarsi la mancanza di qualsivoglia elemento che ricolleghi specificamente e personalmente l'imputato alla pretesa, e non provata trattativa, asseritamente intercorsa tra estortori e proprietà della ditta danneggiata.

L'esame della dichiarazione del Malvagna va completato con il riferimento da questi compiuto anche al fatto che l'estorsione ai danni della Standa e del Sigros era stata organizzata d'intesa con “i palermitani” per averlo appreso da Ercolano e da Pulvirenti “u malpassotu”, ignorando tuttavia la ragione di tale collaborazione tra cosa nostra palermitana e catanese.

Anche Giuseppe Pulvirenti ha reso dichiarazioni sulla vicenda in esame che hanno costituito oggetto di analisi critica nella sentenza appellata.

Il Pulvirenti, appartenente dal 1981 alla famiglia mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, ha reso dichiarazioni che già il Tribunale ha valutato “*non del tutto convincenti*” pur valorizzando invece il nucleo essenziale del racconto al punto da ritenere il collaborante comunque “*complessivamente attendibile*”.

Anche il Pulvirenti ha indicato Nitto Santapaola come mandante degli attentati alla Standa rispetto ai quali, pur non avendo svolto alcun ruolo, ha riferito fatti a sua conoscenza per averli appresi da Salvatore Tuccio in particolare in occasione di una riunione mafiosa, avvenuta nel 1991 dopo gli attentati, cui avevano partecipato i più importanti esponenti della famiglia mafiosa, ovvero, oltre allo stesso Tuccio ed al capo Nitto Santapaola, anche Marcello D’Agata, Eugenio Galea, Salvatore Santapaola, Carlo Campanella ed Aldo Ercolano.

Nel corso di quell’incontro il Pulvirenti aveva appreso che, ancor prima degli attentati, era stata avanzata nei confronti della Standa, e di Dell’Utri in particolare, una richiesta estorsiva di tre miliardi e mezzo di lire l’anno che non era andata a buon fine essendosi l’imputato rifiutato di richiedere il pagamento di una somma così ingente al Berlusconi con la conseguenza che si era proceduto con gli attentati.

In quella riunione si era deciso pertanto di incaricare Salvatore Tuccio, già da tempo in rapporti con Dell'Utri, di ottenere dall'imputato il compendio dell'estorsione.

Il collaborante ha precisato di non sapere altro della vicenda e dei suoi sviluppi, ricordando soltanto che il titolare di un affiliato Standa aveva pagato cento milioni di lire.

Pulvirenti ha infine confermato quanto riferito dal Malvagna riguardo al fatto che per gli attentati alla Standa “*ci volle il consenso dei palermitani*” ovvero dei “*corleonesi di Riina*” perchè “*non gli potevamo fare questo sgarbo*”.

Nel valutare la portata probatoria del contributo offerto dal Pulvirenti ritiene la Corte di evidenziare come risulti poco credibile l'indicazione da parte del collaborante della persona di Marcello Dell'Utri quale tramite tra la mafia e Berlusconi, proprietario della Standa, nell'ambito della trattativa connessa all'estorsione, trattandosi di circostanza che, seppure di evidente oggettivo rilievo, mai prima era stata riferita dal dichiarante.

Il Tribunale ha ritenuto di superare i legittimi e fondati rilievi difensivi circa la manifesta tardività delle accuse rivolte al Dell'Utri, chiamato in causa solo nel corso della deposizione resa nell'ambito del processo “Orsa Maggiore” alle udienze del 9, 10 e 11 maggio 1996, a distanza quindi di oltre un anno e mezzo dall'avvio della collaborazione con l'A.G. (settembre 1994), evidenziando che lo stesso Pulvirenti ha affermato nel presente

giudizio di averne già parlato in precedenti interrogatori e di avere comunque annotato in un quaderno di appunti manoscritti tali sue conoscenze consegnandolo ad un Pubblico Ministero catanese.

Ma l'asserita esistenza di precedenti verbali di interrogatorio contententi le dichiarazioni del Pulvirenti sul conto dell'imputato è rimasta affidata alla sola irrilevante dichiarazione del collaborante non avendo il P.M. – che ne avrebbe avuto l'onere – prodotto in giudizio tali atti restando quindi fondato e non smentito il rilievo difensivo della tardività dell'accusa.

Né a confutare tale censura può ritenersi sufficiente l'altro accenno operato dal Pulvirenti al blocco di appunti nel quale sarebbero annotate le dichiarazioni riguardanti la vicenda in esame ed il ruolo svolto dal Dell'Utri in particolare.

Se infatti è stato provato che esiste effettivamente il quaderno indicato dal Pulvirenti, consegnato al PM di Catania il 22 gennaio 1996 come si evince dall'acquisto verbale di consegna (Fald.51 doc.30), deve tuttavia rilevarsi come la richiesta di informazioni inoltrata dal Tribunale alla Procura Distrettuale di Catania sia stata evasa il 19 gennaio 1999 con la precisazione che, all'esito della disposta consulenza per decifrare la illeggibile grafia del Pulvirenti, il quaderno “*sembra*” non contenere alcun riferimento alla vicenda degli attentati Standa (cfr. nota 19.1.99: “*Dall'indice redatto dal consulente tecnico non sembra che il quaderno*

contenga argomenti che possano interessare il processo in trattazione davanti a codesto Tribunale”).

Si aggiunga poi che nessun altra informazione di diverso tenore è pervenuta o è stata prodotta dal P.M. nel corso del successivo dibattimento protrattosi per altri 5 anni, nè nel presente giudizio di appello, dovendo pertanto concludersi che la giustificazione fornita dal Pulvirenti riguardo alle proprie tardive accuse è rimasta radicalmente e nettamente smentita.

Devono dunque ritenersi non credibili, anche per la loro ingiustificata tardività, le affermazioni del Pulvirenti riguardo ai preseti rapporti di Dell’Utri con i “palermitani” ed al consenso da costoro prestato per gli attentati contro la Standa di cui il collaborante ha parlato solo nell’interrogatorio del 23 ottobre 1998 al P.M. di Palermo, oltre quattro anni dopo l’avvio della collaborazione (settembre 1994) e ben due anni e mezzo dopo avere diffusamente deposto per tre udienze (9, 10 e 11 maggio 1996) nel processo cd. “Orsa Maggiore” che proprio di quegli attentati si occupava (“Avv.Trantino: *Senta, lei oggi ha riferito di rapporti tra il dottor Dell’Utri e Tuccio, risalenti a prima del 1982, a rapporti tra il dottor Dell’Utri e i palermitani, a comuni interessi del dottor Dell’Utri con i palermitani nel settore televisivo, ha riferito pure della comunicazione ai palermitani, da parte di Santapaola, degli attentati alla Standa, come mai non ha mai riferito queste informazioni ad alcuna Autorità Giudiziaria prima del 23*

ottobre 1998, quando è stato sentito dal Pubblico Ministero di Palermo, pure avendo iniziato a parlare di questi argomenti il 9 maggio '96?”).

E se nell’ambito del processo “Orsa Maggiore” il Pulvirenti aveva fatto cenno – e si vedrà in che termini - a Marcello Dell’Utri come interlocutore delle richieste mafiose rivolte alla proprietà della Standa per ottenere il compendio dell’estorsione, non altrettanto è avvenuto con riferimento ai presetti rapporti diretti tra Tuccio e l’imputato.

Il Pulvirenti nel presente giudizio ha infatti parlato di un rapporto di amicizia tra Tuccio e Dell’Utri risalente addirittura al 1982, instauratosi attraverso la presentazione da parte dei “palermitani”, e concretizzatosi nel pagamento dall’imputato all’esponente mafioso di uno stipendio di tre milioni di lire al mese per la “protezione” della Standa (“*...io sapevo che Tuccio, addirittura, l’ho saputo quasi quando c’è stata poi proprio la guerra a Catania, nell’82, sapevo che lui aveva già questa amicizia, Tuccio mi diceva... Questo Tuccio, che prendeva questo stipendio... Ora lui prendeva tre milioni al mese, di stipendio, là, lo diceva lui stesso ...Glieli dava Dell’Utri...Per proteggere la Standa...Perché già nell’82, mi parlava a mia, che aveva questa amicizia, che il rapporto di Dell’Utri...”*”).

Orbene, secondo quanto emerso a seguito della contestazione operata dai difensori in dibattimento, il Pulvirenti, con riferimento alla riunione mafiosa, aveva in realtà in precedenza parlato (dinanzi all’A.G. di Catania all’udienza del 9 maggio 1996) solo di un rapporto di conoscenza tra

Salvatore Tuccio detto “*Turi l'ova*” ed un direttore della Rinascente, tale Tramontana, che forse gli dava persino uno stipendio e con cui il mafioso doveva parlare per capire se aveva o meno la possibilità di contattare a sua volta qualcuno a Milano o a Roma che il collaborante ha “*pensato*” fosse Dell’Utri (“*Si è fatto un discorso, il fatto di Berlusconi, che doveva pagare, perché Turi di l'ova, Tuccio, era amico, perché lui faceva delle mozzarelle, faceva questi lavori, era amico di questo direttore della Rinascente, di un direttore, penso che si chiamava Tramontana, che allora forse pure questo ci dava lo stipendio a Tuccio, però non usciva soldi per la famiglia, il fatto della Città Mercato, della Standa, non usciva soldi per la famiglia di Santapaola, e allora Santapaola, un giorno, ci fu una riunione dove ero io, dove c'era Marcello D'Agata, c'era Maggio, c'era Tuccio, c'era Piero e abbiamo discusso che questo Berlusconi doveva pagare e allora è stato chiamato Tuccio, se Tuccio era all'altezza di poter contrattare questo fatto, senza che potesse succedere niente, e allora Turi, si è preso un po' di tempo, che doveva parlare con questo di Catania, e questo di Catania, poi doveva parlare con quello di Roma, di Milano, di Roma, penso che era Dell’Utri, doveva parlare con Dell’Utri....nel corso di quell'incontro si è parlato pure di Dell’Utri, se questo Tramontana parlava con Dell’Utri e si doveva aggiustare la cosa, altrimenti, se la cosa non si poteva aggiustare, questo ci è stato detto a Tuccio perché era lui in prima persona interessato, perché lui aveva l'amicizia”)*

Ed alla richiesta del P.M. di chiarire con chi il Tuccio avesse l'amicizia (Dell'Utri o Tramontana), il Pulvirenti è stato inequivocabilmente chiaro escludendo l'odierno imputato (“*PM: chi aveva l'amicizia? Risposta: Turi Tuccio. PM: con chi l'aveva? Risposta: con Tramontana*”).

E' di tutta evidenza allora la radicale differenza tra quanto riferito dal Pulvirenti in quell'occasione – nessun diretto rapporto tra Dell'Utri e Tuccio - e quanto invece affermato dal collaborante nel presente giudizio a carico dell'imputato rendendo tali nuove accuse oltremodo tardive e dunque prive di ogni minima credibilità.

Ed è significativo che all'esito della contestazione operata dalla difesa, il Pulvirenti abbia sostanzialmente ritrattato le dichiarazioni accusatorie concernenti il presunto rapporto diretto tra Dell'Utri e Tuccio (“*Forse volevo dire che lui parlava con Tramontana e Tramontana parlava con Dell'Utri, insomma, non lo so questo*” pag.95 udienza 11.1.99).

Il giudizio di inattendibilità del Pulvirenti risulta ulteriormente confortato dal rilievo che anche l'affermazione di costui in merito ad uno stipendio di tre milioni di lire al mese che, secondo quanto rivelatogli dal Tuccio, questi avrebbe percepito sin dal 1982 dal Dell'Utri in cambio della protezione garantita alla Standa è paleamente falsa, ove si consideri che il Santapola non avrebbe compiuto attentati ai danni della Standa nel 1990 ove effettivamente si fosse realizzata tale pretesa e risalente “*messaggio a posto*”, ma soprattutto per la sua manifesta incompatibilità con il dato oggettivo ed

incontestabile per cui l'acquisto dell'azienda da parte della Fininvest è avvenuto solo nel 1988.

Ne consegue che deve essere espresso un giudizio assolutamente negativo sul conto di Giuseppe Pulvirenti già sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, e non solo sulla base della palese ed ingiustificata tardività di molte sue affermazioni, ma anche per la oggettiva contraddittorietà emergente dal raffronto con pregresse dichiarazionui.

Ciò impone di escludere ogni apprezzabile valenza accusatoria anche a quella parte delle sue indicazioni, connotate da una manifesta genericità e vaghezza, su quanto sarebbe stato riferito dal Santapaola circa il collegamento risalente del Dell'Utri con i “palermitani” in ragione dei comuni interessi nel settore delle “*antenne, di televisione*”, motivo per il quale i danneggiamenti alla Standa erano stati realizzati di comune accordo (“*Avevano interessi con cose di imprenditori, insomma, che ci dava dei lavori delle cose, questo lo capivo insomma, quando si discuteva lì, che facevamo questo consiglio ... Ma, parlavano cose antenna, di questo si parlava, di antenna, di televisione, di queste cose ... Parlava Santapaola ... io so che era amico dei palermitani, che ci dava questi lavori a Palermo e basta ... Ma si trattava di antenne, di televisione, di queste cose, parlavamu, perché quando si parla, si parla di tante cose, così ... Un installatore, una cosa del genere, si parlava di questo va ... Ma non lo so con precisione, che*

lavori erano non lo so, so che c'erano dei lavori che interessava a lui, che interessava ai palermitani, e per questo lo avevano amico”).

Un cenno soltanto merita la tesi, originariamente prospettata dall'accusa, della sussistenza in capo al Santapaola, mandante degli attentati alla Standa, di un fine anche di natura politica potendo al riguardo rinviarsi alle conclusioni della sentenza appellata secondo cui le dichiarazioni dei collaboranti al riguardo, ed in particolare di Angelo Siino, “*presentano ampi margini di incertezza*”.

E' ben vero che un siffatto interesse di carattere politico nei confronti di Berlusconi era perseguito dai mafiosi palermitani che attraverso i contatti con il gruppo imprenditoriale facente capo a Berlusconi, mediato da Dell'Utri e Cinà, miravano, anche dalla metà degli anni '80, ad avvicinare l'onorevole socialista Bettino Craxi, in quel periodo influente uomo di partito e di governo.

Ma tali contatti certamente non hanno avuto alcun esito positivo se Giovanni Brusca, secondo quanto riferito dal Siino, incitava Santapaola a compiere azioni intimidatorie ai danni di Berlusconi nel 1991, nè tale sperato esito può ritenersi sia stato conseguito negli anni successivi ove si consideri la strategia stragista attuata da Salvatore Riina tra il 1992 ed il 1993 che sottintende proprio il mancato raggiungimento di accordi politici fino a quell'epoca.

Restano allora da esaminare solo le dichiarazioni rese dal quinto collaboratore di giustizia di area catanese, Maurizio Avola, che possono tuttavia essere liquidate rinviando al severo e troncante “*giudizio negativo*” espresso dal Tribunale senza che siano stati addotti dall’accusa ulteriori elementi idonei a mutare le radicali censure formulate già in ordine alla attendibilità intrinseca del dichiarante.

Già nel corso del processo cd. “Orsa Maggiore” la personalità dell’Avola era stata oggetto di severi rilievi avendo la Corte di Assise di Appello di Catania ritenuto non attendibili le sue dichiarazioni proprio nella parte relativa ai riferiti contatti ed incontri tra Tuccio e Dell’Utri finalizzati alla mediazione e risoluzione della questione connessa agli attentati alla Standa.

Ed il giudizio negativo non può che essere confermato alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese nel presente processo da un soggetto che, giova rammentarlo, ha esplicitato la genuinità della sua pretesa scelta di collaborare con la giustizia, pur dopo avere confessato 22 omicidi, commettendo una rapina proprio il giorno successivo all’esame dibattimentale reso nel processo catanese, con conseguente ed inevitabile perdita definitiva del programma di protezione.

Orbene, passando all’esame specifico di quanto riferito da un simile soggetto sul conto dell’imputato è sufficiente ricordare che l’Avola, che ha persino parlato di un progetto mafioso di uccidere il magistrato Di Pietro per

fare un favore a Dell'Utri, Craxi ed altri, ha soprattutto preso di mira l'imputato con dichiarazioni connotate da evidente progressione accusatoria che ne inficiano la credibilità.

Tra esse spicca l'affermazione secondo cui, tramite i rapporti Tuccio - Dell'Utri, la famiglia mafiosa catanese aveva investito centinaia di miliardi di lire nelle attività della Fininvest, circostanza rimasta priva di qualsivoglia anche minimo elemento di riscontro.

L'Avola è passato disinvoltamente dal dichiarare di non sapere se e quali responsabili della Standa fossero stati contattati, all'affermare contraddirittoriamente che il tramite era invece proprio Marcello Dell'Utri per i suoi contatti con Salvatore Tuccio, fornendo poi nel tempo, come rileva la sentenza appellata “*le più svariate, altalenanti e contraddittorie versioni sul motivo per il quale non avesse inizialmente fatto il nome di Dell'Utri*” in relazione alla vicenda in esame (pag.1178 sent.) inducendo infine il Tribunale a parlare a proposito di Maurizio Avola persino di “*sfrontatezza del loquens*” e di “*insulso atteggiamento*”.

Va dunque condiviso integralmente il perentorio e negativo giudizio conclusivo del Giudice di prime cure secondo cui “*le dichiarazioni di Avola Maurizio non possono formare oggetto di valutazione*” (pag.1183 sent.).

Il Tribunale tuttavia, esaurita l'analisi delle dichiarazioni dei menzionati collaboratori di giustizia di origine catanese, ha rivolto la sua attenzione ad una ulteriore acquisizione istruttoria valutata di estrema rilevanza perché si

ritiene abbia offerto la prova del diretto coinvolgimento dell'imputato nella vicenda in esame.

Si tratta dei pur brevi cenni effettuati da Vincenzo Garraffa nel corso dell'esame dibattimentale reso al Tribunale il 13 novembre 2000, concentrato su tutt'altra vicenda della quale appresso si tratterà.

Premesso che il Garraffa non ha avuto a che fare con personaggi ed ambienti catanesi, egli ha tuttavia fatto un cenno al tema degli attentati alla Standa su richiesta del P.M. riguardo ad eventuali dichiarazioni sul conto dell'imputato di Maria Pia La Malfa, cognata di Marcello Dell'Utri per averne sposato il fratello Alberto, richiesta fondata sul contenuto di dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari il 9 ottobre 1997.

Orbene, a tale richiesta il teste si è limitato a riferire che costei gli aveva parlato “*dei fatti e delle circostanze relative ai due incendi subiti dalla Standa nel periodo nel quale la Standa era di proprietà del gruppo Berlusconi*” precisando che “*Marcello Dell'Utri aveva risolto questo problema parlando con un certo Aldo Papalia*”, soggetto a lui sconosciuto (“*non so neanche chi sia*”), e che l'imputato “*scese personalmente da Milano a Catania*”.

Il Garraffa ha poi precisato, in ciò riscontrato anche dalla conforme dichiarazione della La Malfa all'udienza del 21 gennaio 2002, che tra essi vi erano stati rapporti amichevoli originati dalla comune passione politica con conseguenti occasioni conviviali di incontro.

Il nucleo della notizia riferita al Garraffa dalla La Malfa è rappresentato dal fatto che Dell'Utri “*aveva risolto il problema*” connesso agli attentati alla Standa “*scendendo personalmente a Catania*” e “*parlando con un certo Aldo Papalia*”.

Il Tribunale ha ritenuto che alcuni “*importantissimi elementi*” confortino in particolare l'indicazione di Aldo Papalia da parte del teste Garraffa, il quale neppure lo conosce, ed il riferimento al fatto che Dell'Utri era sceso a Catania per risolvere il problema.

Quanto al primo di tali dati la sentenza evidenzia che il Papalia, già indicato dal collaborante Francesco Pattarino in rapporti amichevoli con Tuccio ed Ercolano, è risultato coinvolto, secondo quanto testimoniato dal Vice Questore Ambra Monterosso della DIA di Catania, in un'indagine riguardante tale Felice Cultrera, che gli inquirenti ritengono collegato ad esponenti della famiglia mafiosa di Santapaola.

La sentenza (pag.1192) valorizza in particolare la deposizione del funzionario di polizia nella parte in cui ha riferito di un rapporto del Papalia con Publitalia (“*il Papalia aveva aperto un ufficio diciamo di affari, una società, era in una società, i cui uffici erano all'interno di Publitalia*”), dei suoi “*collegamenti strettissimi con Dell'Utri Alberto sia per affari, sia per motivi politici*” comprovati da intercettazioni telefoniche e “*sia pure meno intensamente*” con l'imputato, nonché dei contatti “*riscontrati da intercettazioni*” tra il Papalia ed Aldo Ercolano, ovvero proprio l'esponente

mafioso che coadiuvava Nitto Santapaola ed era direttamente coinvolto come mandante negli attentati alla Standa.

Ciò comproverebbe la significativa conducenza del riferimento appena accennato al Papalia da parte del teste Garraffa costituente dunque ben più che una mera coincidenza.

Ma un attento esame delle dichiarazioni della teste Monterosso pone in rilievo alcuni dati che attenuano notevolmente la portata della sua deposizione nel senso ritenuto dalla sentenza appellata.

La teste ha invero riferito di rapporti e contatti tra il Papalia ed Aldo Ercolano “*riscontrati da intercettazioni*”, ma deve al riguardo rilevarsi che tali pretese intercettazioni secondo quanto dalla stessa riferito sono relative ad un periodo certamente successivo agli attentati Standa avvenuti a gennaio – febbraio 1990.

Il Vice Questore Monterosso ha infatti precisato in sede di controesame che le captazioni nei riguardi di Cultrera e di Papalia risalgono al dicembre 1993 mentre per il Papalia addirittura al 1994 (“*sono cominciate per Cultrera, le ripeto, mi pare il 28, il 27 dicembre del '93... e per Papalia sarà stato messo a gennaio, febbraio, non ricordo*”)

Ne consegue che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, manca ogni prova dell'esistenza di contatti e rapporti tra Aldo Papalia ed Aldo Ercolano nel solo periodo che interessa, ovvero quello successivo al

gennaio-febbraio 1990 in cui si sarebbero dovuti sviluppare i pretesi contatti e la trattativa per risolvere il problema degli attentati alla Standa.

Si consideri che la stessa sentenza del Tribunale ha ritenuto che l'intervento del Dell'Utri tramite il Papalia sarebbe avvenuto poco dopo l'attentato di via Etnea (18 gennaio 1990), individuando anche due viaggi aerei in Sicilia compiuti dall'imputato a maggio e giugno del 1990, in tale epoca (primo semestre 1990) quindi ritenendo di collocare lo svolgimento della presunta trattativa con cosa nostra.

Anche il P.G. ha cercato di colmare la evidente lacuna della ricostruzione accusatoria sul punto formulando richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volte a dimostrare come sussistano elementi probatori a riscontro di tale ritenuto rapporto di conoscenza, ma le relative richieste sono state rigettate dalla Corte con ordinanza del 28 gennaio 2008 proprio sul rilievo che dall'esame degli atti esibiti e delle conversazioni intercettate di cui si chiedeva l'acquisizione non emergevano comunque elementi comprovanti l'esistenza di rapporti riferibili all'anno d'interesse (1990).

E' stata richiesta infatti dal P.G. l'acquisizione dei verbali di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali (come da nota 18 aprile 2007) relative a conversazioni captate dal 14 febbraio 1994 al 12 aprile 1994, nonché di altre intercettazioni relative a conversazioni avvenute tra il 27

marzo 1992 ed il 22 aprile 1992 (come da informativa del S.C.O. della Polizia di Stato)

Entrambi i blocchi di intercettazioni sono dunque riferiti a periodi successivi a quello per il quale occorreva provare l'esistenza di rapporti e contatti Papalia - Ercolano e per tale ragione la Corte ne ha rilevato la non assoluta decisività.

Con la medesima ordinanza e per le stesse ragioni la Corte ha rigettato anche le ulteriori istanze del P.G. di acquisizione di alcune note della D.I.A. di Catania relative a Francesca Mangion e Maria Ercolano, nonchè di esame di un teste di p.g., il Commissario Leo, sulle medesime circostanze.

Il nome di Francesca Mangion è venuto in rilievo a seguito della decisione, adottata dalla Corte con ordinanza del 27 ottobre 2006, di procedere all'esame di Aldo Papalia, sugli interventi eventualmente effettuati su richiesta di Marcello Dell'Utri in relazione agli attentati ai magazzini Standa, e ad un nuovo esame di Maria Pia La Malfa sui pretesi colloqui intrattenuti con Vincenzo Garraffa sul medesimo tema.

Nel corso dell'esame reso alla Corte l'1 dicembre 2006 Aldo Papalia, dopo avere decisamente escluso di essersi in qualsiasi modo occupato della vicenda degli attentati ai magazzini Standa (*“Nel modo più assoluto no, mai in nessuna maniera, assolutamente”*), o di essere stato da alcuno sollecitato ad interessarsene (*“assolutamente no, lo escludo nella forma più piena e più tranquilla”*), ha confermato di avere avuto rapporti con Alberto Dell'Utri sin

dagli anni '80, ma di avere conosciuto l'odierno imputato solo in occasione di una riunione politica propedeutica alla nascita di Forza Italia nel 1993, dunque oltre 3 anni dopo gli attentati.

Altrettanto decisa e negativa è stata la dichiarazione del Papalia riguardo a possibili colloqui intrattenuti con Maria Pia La Malfa in merito ai menzionati attentati contro la Standa (pag.18 esame: “*Mai, lo escludo nella forma più piena, mai, non avevo motivo ...*”).

Quanto ai rapporti con Aldo Ercolano, il Papalia, agente di rappresentanza di alcune ditte di abbigliamento, ha precisato di averlo incontrato solo una volta in quanto la di lui moglie era sua cliente avendo un negozio di abbigliamento denominato “Templum” a Tremestieri Etneo .

L'Ercolano si era quindi presentato una volta nell'ufficio di esso Papalia al quale aveva richiesto, in favore della consorte, una maggiore dilazione nei pagamenti delle forniture, ottenendo rassicurazioni in tal senso.

L'incontro era durato pochi minuti e non erano seguiti ulteriori rapporti e/o contatti con Aldo Ercolano (“*Non l'ho mai visto prima, non l'ho più visto dopo né sentito ... questo signore l'ho visto in tutta la mia vita questi dieci minuti, otto minuti, nove minuti...*”).

Orbene, è stato possibile ricostruire anche temporalmente questo unico rapporto tra Papalia ed Ercolano sulla base degli atti esibiti dal P.G. a supporto delle richieste poi rigettate dalla Corte (cfr. nota P.G. depositata il 18.4.07).

E' stata invero individuata una conversazione captata il 27 marzo 1992 alle ore 9,36 nel corso della quale la segretaria del Papalia aveva avvisato quest'ultimo che in ufficio si era presentato il sig. Ercolano ed il Papalia nell'occasione aveva risposto che sarebbe arrivato subito.

Inoltre dagli stessi atti esibiti dal P.G. è emerso che la moglie di Aldo Ercolano, Francesca Mangion, aveva iniziato l'attività commerciale con la ditta "Templum" solo a metà marzo del 1992.

Non essendo emerso alcun elemento di smentita alle dichiarazioni del Papalia, nè soprattutto prove di pregressi rapporti con Ercolano risalenti al periodo d'interesse (1990), la Corte ha rigettato ogni richiesta di sviluppo delle suseposte risultanze investigative riferibili a presesi rapporti avvenuti oltre due anni dopo i fatti di interesse (primavera -estate 1990).

Né la prova dei rapporti Papalia – Ercolano può essere tratta dalle generiche e poco attendibili indicazioni, prive di ogni riscontro, provenienti da Francesco Pattarino la cui mancanza di credibilità è stata peraltro già ampiamente evidenziata proprio con specifico riferimento a quanto dal collaborante affermato in dibattimento in maniera manifestamente tardiva riguardo ad incontri tra Dell'Utri ed Ercolano, nonché tra l'imputato e lo stesso Nitto Santapaola nel 1992.

Giova evidenziare che la dichiarazione del Pattarino sul Papalia, che il collaborante peraltro neppure conosce (*"personalmente non ricordo di averlo conosciuto"*), si risolve sostanzialmente nella lapidaria affermazione

dell'esistenza di rapporti amichevoli e di scambio di favori che il dichiarante “*crede*” esistessero con Salvatore Tuccio ed Aldo Ercolano (“..*credo che aveva un ottimo rapporto con Salvatore Tuccio.* - P. M.: *lei sa se avesse rapporti anche con Aldo Ercolano?* - Pattarino: *sì.... rapporti amichevoli e rapporti di... scambio di favori. ...”*”).

Orbene, ogni ulteriore tentativo di chiarire sulla base di quali elementi di fatto, suscettibili di verifica, il Pattarino avesse fatto siffatta affermazione è risultato del tutto vano non avendo saputo il collaborante riferire alcunchè né al P.M. (P. M.: *Scambi di favori di che genere?* - Pattarino: *e non glielo so dire, dottore*”) né alla difesa nel corso del controesame (“Avv. Trantino: *lei ha parlato di uno scambio di favori con Aldo Papalia. Ci può dire in cosa consiste?* - Pattarino: *no, non lo so*”).

Manca dunque ogni elemento anche solo indiziario che supporti la tesi accusatoria – fondamentale ai fini della credibilità della pretesa confidenza ricevuta dal Garraffa riguardo ad un intervento risolutore del Dell'Utri tramite Papalia – dell'esistenza in quel periodo di rapporti o contatti tra quest'ultimo e gli esponenti mafiosi responsabili degli attentati alla Standa con cui avviare la presunta “trattativa”.

La conclusione della sentenza appellata secondo cui il Papalia era “*in accertati contatti con Aldo Ercolano, il mandante degli attentati*” è dunque priva di ogni fondamento soprattutto perché difettano elementi anche solo indiziari che comprovino anche soltanto un mero contatto tra i due all'epoca

in cui gli attentati furono compiuti ovvero nei mesi di gennaio-febbraio 1990 e nei due anni successivi in cui si sarebbe dovuta sviluppare la “trattativa” secondo la tesi accusatoria accolta dal Tribunale.

Ma difettano prove come già detto anche dell'esistenza, nel periodo 1990-91, di rapporti diretti e personali tra lo stesso Papalia e l'odierno imputato Marcello Dell'Utri, essendo stati esclusi da entrambi (perché intervenuti per il Papalia solo dal 1993) e non potendo provarli certamente le vaghe indicazioni del teste Monterosso che a seguito del doverso approfondimento condotto dalla difesa (Avv. Trantino: *“e in questi quattro mesi non avete riscontrato alcuna telefonata diretta fra il Papalia e il Marcello Dell'Utri?”*) ha dovuto riconoscere che non esiste alcuna telefonata diretta tra Papalia e Dell'Utri Marcello (“*no, diretta no*”).

Anche sui pretesi rapporti tra Papalia e Publitalia (*“il Papalia aveva aperto un ufficio diciamo di affari, una società, era in una società, i cui uffici erano all'interno di Publitalia”*), l'approfondimento del tema condotto proprio dal Presidente del Tribunale ha sostanzialmente ridimensionato il dato probatorio avendo la teste chiarito che il Papalia ha solo riferito in una conversazione intercettata di avere un ufficio a Milano e non all'interno di Publitalia null'altro sapendo sulla circostanza specifica (Presidente: ... *per quanto riguarda i rapporti commerciali, se ce ne furono tra il Papalia e Publitalia?*- Monterosso: *ci... quelli... sono quasi tutti rapporti commerciali, lui ci ha uno stu... aveva l'ufficio dentro Publitalia... quello che ci risulta. -*

Presidente: *dentro Publitalia che significa ?* - Monterosso: *che... risulta cosl, che lui aveva un ufficio, lo dice lui...* - Presidente: *che Publitalia aveva un ufficio a Catania ?* - Monterosso: *che lui aveva un ufficio a Milano... -* Presidente: *ah, a Milano ... Che poi ci fosse questo ufficio in Publitalia, io non so*").

Il Papalia peraltro ha categoricamente escluso dinanzi alla Corte nel corso del suo esame di avere mai avuto un ufficio a Milano (pag.8 esame 1.12.2006).

Ne consegue che l'assunto del Tribunale secondo cui l'imputato avrebbe potuto comunque utilizzare il fratello Alberto, che invece conosceva da tempo il Papalia, come tramite per contattarlo, costituisce solo una mera supposizione non probatoriamente supportata anche perché il Papalia ha negato di avere avuto rapporti con l'imputato prima del 1993, anche mediati dal fratello Alberto con il quale peraltro ha escluso di avere parlato degli attentati alla Standa di Catania (pag.15 e 25 esame 1.12.2006).

Giova infine per completezza rilevare che anche Maria Pia La Malfa è stata sentita nel corso del giudizio di appello ad ulteriore chiarimento della vicenda in esame sulla quale, dopo la dichiarazione del Garraffa al Tribunale all'udienza del 13 novembre 2000 circa la confidenza che costei gli aveva asseritamente fatto, non aveva parlato perché nessuna delle parti nel successivo esame reso il 21 gennaio 2002 le aveva rivolto domande sul punto.

Orbene, accolta dalla Corte la richiesta di un nuovo esame formulata anche ai sensi dell'art.195 c.p.p., Maria Pia La Malfa, sentita il 12 gennaio 2007, ha perentoriamente escluso di avere mai parlato con Vincenzo Garraffa degli attentati ai magazzini Standa compiuti negli anni '90, vicenda della quale peraltro nulla sapeva se non quanto riportato dalla stampa (“*assolutamente non ne sono mai venuta a conoscenza ... No, assolutamente, assolutamente non ho mai parlato, né Garraffa me ne ha mai parlato*”); cfr. anche pag.22 esame) e di cui non ebbe a parlare neppure con il di lei marito Alberto Dell'Utri (fg.5 e 22 esame).

Deve infine per completezza di analisi sottolinearsi che Aldo Papalia è risultato incensurato (una sola condanna all'ammenda con successiva riabilitazione: cfr. certificato penale acquisito agli atti) e che sia il Papalia, sia il già citato Felice Cultrera, anch'egli incensurato, (infondatamente ed incomprensibilmente definito “*latitante mafioso*” dal P.G. nella sua requisitoria scritta: pag.64), sono stati assolti con formula piena – su conforme richiesta dello stesso P.M. - da tutti i reati loro contestati (dalle imputazioni concernenti un presunto traffico di armi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dal delitto di cui all'art.416 c.p. perché il fatto non sussiste) con sentenza del Tribunale di Catania del 29 settembre 2003, divenuta irrevocabile il 9 febbraio 2004 (doc. 1 fald. 83).

La lettura della motivazione della sentenza di assoluzione, che accoglie le conformi richieste della pubblica accusa nei riguardi di tutti gli imputati,

non lascia residuare dubbio alcuno circa l'assoluta inconsistenza delle imputazioni che erano state formulate nei riguardi del Papalia e del Cultrera e che avevano condotto nel 1995 al loro arresto con il consueto grande clamore mediatico.

Giova soltanto rilevare che dall'esame della sentenza menzionata non emerge alcun riferimento, neppure indiretto, a contatti o rapporti di Aldo Papalia e Felice Cultrera con ambienti o soggetti mafiosi che restano pertanto affidati alle sole vaghe dichiarazioni della teste Monterosso prive di ogni concreto supporto fattuale e sostanzialmente fondate solo sugli esiti di quella datata inchiesta che non ha avuto alcuno sbocco giudiziario se non la pronuncia di piena assoluzione di tutti gli imputati per insussistenza dei reati contestati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può che risultare manifestamente ininfluente il fatto che sia stata documentalmente provata l'effettuazione da parte dell'imputato di diversi viaggi aerei a Catania negli anni dal 1990 al 1992 non essendo ciò idoneo ad evidenziare in alcun modo un collegamento con la vicenda in esame.

Ritiene pertanto la Corte che l'affermazione del Garraffa riguardo alla presa confidenza ricevuta dalla La Malfa – e da costei radicalmente smentita – secondo cui Marcello Dell'Utri avrebbe risolto, parlandone con Aldo Papalia e recandosi a Catania, il problema degli attentati alla Standa, è rimasta priva di ogni apprezzabile utile riscontro non essendo stato in alcun

modo provato, con riferimento all'epoca di tale preteso intervento (1990-1991), né un collegamento tra l'imputato ed il Papalia, né tra quest'ultimo e gli esponenti mafiosi poi riconosciuti responsabili di quelle attività delittuose.

Non si deve trascurare di rilevare, in ultimo, che anche la stessa conclusione del Tribunale – che questa Corte non ritiene fondata – secondo cui in forza delle dichiarazioni del Garraffa deve ritenersi “*inconfutabilmente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, un effettivo ruolo di mediazione svolto consapevolmente dall'imputato nella composizione della vicenda relativa agli attentati alla Standa di Catania*”, palesa tutta la sua incontrovertibile inconsistenza ove si consideri che non è stato in alcun modo possibile delineare natura e tempi di tale preteso intervento svolto dal Dell'Utri mancando ogni possibile prova o indizio dei soggetti con cui egli avrebbe parlato, dei luoghi e dei tempi dei presunti incontri, del contenuto dei colloqui e della “trattativa”, ma soprattutto dei termini della supposta soluzione raggiunta tra la proprietà Standa, l'imputato e gli esponenti mafiosi che avevano avviato l'attività estorsiva.

E' la stessa sentenza invero a riconoscerlo (“*Qui si fermano le conoscenze del Tribunale*”) non essendo emerso al dibattimento “*su quali piani si fosse svolta la trattativa: se Dell'Utri avesse dato o promesso denaro, forniture, trasporti o quant'altro rientrante nelle tipiche richieste*

estorsive, ovvero, pur se su quella piattaforma di incontro, avesse promesso dell’altro, su altri fronti” (pag.1205 sent.).

Anche per la mancanza, riconosciuta dalla stessa sentenza, di elementi anche solo indiziari idonei a delineare questi rilevanti ed imprescindibili aspetti della vicenda in esame non può allora condividersi la valutazione conclusiva del Tribunale secondo cui la sola cessazione degli attentati proverebbe che un accordo sia stato raggiunto e soprattutto che di tale accordo, dai contenuti del tutto indefiniti, si sia occupato proprio l'imputato personalmente, per conto della proprietà, “mediando” le pretese mafiose verso Berlusconi.

Con riferimento a tale tema di prova ritiene invece la Corte, in esito ad una critica disamina degli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado e delle ulteriori prove assunte nel corso del presente giudizio di appello, che manchi completamente ogni prova di specifiche e concrete condotte dell'imputato che abbiano di nuovo agevolato consapevolmente l'associazione mafiosa assicurandole il raggiungimento di un obiettivo che lo stesso Tribunale ha riconosciuto di non avere neppure potuto definire (“*quale che sia stato*”: pag.1207 sent.).

I RAPPORTI CON GIUSEPPE E FILIPPO GRAVIANO

LA VICENDA D'AGOSTINO

La sentenza appellata ha valorizzato, tra i rapporti, diretti o indiretti, intrattenuti da Marcello Dell'Utri con esponenti di famiglie mafiose

palermitane, quello, ritenuto provato, con i fratelli Giuseppe Graviano e Filippo Graviano, capi di cosa nostra nel mandamento di Brancaccio, entrambi arrestati il 27 gennaio 1994 a Milano all'interno di un ristorante mentre si trovavano in compagnia delle rispettive conviventi.

Nello stesso contesto venivano tratti in arresto anche Salvatore Spataro e Giuseppe D'Agostino per avere favorito la latitanza dei Graviano addosso ad uno dei quali (Giuseppe Graviano) veniva rinvenuta una carta di identità rilasciata proprio al predetto Spataro.

L'individuazione e l'arresto dei Graviano era stato possibile grazie al pedinamento dello Spadaro e del D'Agostino il quale, sin dal primo interrogatorio reso il 30 gennaio 1994 al GIP, affermava di essersi recato a Milano tempo prima con tali Francesco Piacenti e Carmelo Barone che avevano promesso di interessarsi per trovargli un lavoro a Milano “*tramite tale sig. Dell'Utri*”, fatto che tuttavia non si era realizzato perché il Barone era deceduto in un incidente stradale (cfr. contestazione in interrogatorio Dell'Utri 1.7.96 fg.104).

E' stata altresì acquisita agli atti (doc.13 fald.50) una lettera indirizzata il 19 marzo 1994 al G.I.P. di Milano nella quale il D'Agostino dal carcere precisava che, quando si era recato a Milano “*nel settembre 1992*“ con i citati Barone e Placenti (“*alla fine della permanenza di una settimana ospiti del Milan con il mio bambino*”), poiché suo figlio era stato sottoposto ad un provino da parte dei tecnici del Milan, Zagatti e Patrassi, che lo avevano

valutato positivamente, il Barone aveva detto che si sarebbe interessato affinchè la famiglia D'Agostino “*si spostasse a Milano*” e che conosceva “*il dott. Dell'Utri*”.

Nella lettera il D'Agostino aggiungeva che, dopo il ritorno a Palermo, per avere ulteriori notizie egli era andato a trovare il Barone ma questi gli aveva riferito di non essere riuscito a mettersi in contatto con la segreteria del Dell'Utri, ed il tentativo si era infine interrotto a causa del tragico decesso del Barone.

Proprio in ragione delle dichiarazioni rese dal D'Agostino sin dal primo interrogatorio del 30 gennaio 1994 i Carabinieri avevano deciso di sentire Marcello Dell'Utri, della cui audizione vi è traccia nell'agenda utilizzata dalla segretaria dell'imputato con la seguente annotazione:

SIRIO Maresciallo

D'Agostino Giuseppe

BICCHIO Brigadiere 62764294

- che 2 anni fa è venuto

insieme a Francesco Piacenti e Carmelo Barone interessarsi

x lavoro a MI - tramite MDU fissata x 11/2

Via Moscova 21 4° Sez Nucleo Operativo 8 8.15

int. 4255

Dall'esame della nota – scritta dalla segretaria del Dell'Utri, indicato con le sue iniziali “*MDU*”, all'esito di una probabile conversazione telefonica con i Carabinieri che avevano convocato quest'ultimo per l'11 febbraio 1994, pur essendo poi l'audizione avvenuta il giorno prima – si

evince come sia stato sostanzialmente anticipato l'argomento sul quale l'imputato doveva essere sentito dagli inquirenti.

Che la vicenda del provino sostenuto dal figlio al Milan nel “*settembre 1992*”, subito riferita al GIP dal D’Agostino, sia vera è confermato dal contenuto delle agende del Dell’Utri in cui alla data del 2 settembre 1992 è stata appunto rinvenuta un’annotazione, verosimilmente scritta come di consueto dalla segretaria che filtrava le telefonate, concernente tale “*MELO*”, con un cognome non riconoscibile accanto, e l’indicazione: “*interessa al MILAN*”.

Ulteriore conferma della ricostruzione del D’Agostino proviene da un’altra annotazione che precede la data “3/9” del medesimo anno 1992: “*ragazzo 10 anni in ritiro pulcini del Milan - interessati D’Agostino Gaetano (Patrasso Zagatti)*”.

Patrassi e Zagatti sono i cognomi dei due tecnici del Milan già indicati da Giuseppe D’Agostino che si occuparono del provino del figlio Gaetano D’Agostino il quale nel settembre 1992 aveva infatti 10 anni ed il cui nome – contrariamente a quanto scritto in sentenza (pag.1402) e dal P.G. nella requisitoria scritta (pag.76) - è stato correttamente indicato in “*Gaetano*” (e non Giacomo) come si evince dal semplice esame della relativa annotazione (cfr. doc. 3/A fald. 63).

Non può peraltro dubitarsi del fatto che il “*Melo*” (diminutivo di Carmelo) annotato nelle agende sia proprio Carmelo Barone i cui numeri

telefonici (abitazione ed autovettura) sono stati rinvenuti in altra agenda riconducibile all'imputato in corrispondenza appunto di “*Barone Melo*”.

Il Dell'Utri, nel corso del primo interrogatorio reso al PM l'1 luglio 1996, ha inizialmente dichiarato (pag.104-105) di non ricordare nessun Barone collegato alla vicenda in esame, ma che si trattasse con ogni evidenza solo di un ricordo errato è confermato dal fatto che poco dopo, ricevuta lettura delle dichiarazioni del collaborante Pasquale Di Filippo che aveva parlato di tale Carmelo Barone, titolare nella via Lincoln di Palermo di un negozio di abbigliamento, l'imputato ha ricordato (pag.111-112) che il Barone annotato nelle agende dalla sua segretaria poteva essere proprio un tale Barone, commerciante di tessuti e già presidente della squadra di calcio “Juentina”, che egli aveva conosciuto ai tempi della “Bacigalupo” e che non aveva più rivisto o sentito dopo il suo trasferimento a Milano nel 1974.

Non ritiene la Corte che tale iniziale omesso ricordo da parte del Dell'Utri di un soggetto, incontrato per l'ultima volta (e non è stata fornita prova alcuna del contrario) oltre 20 anni prima, possa assumere valenza negativa anche in ragione del fatto che la vicenda relativa al Barone (ovvero il provino del figlio di D'Agostino avvenuto nel 1992) non presenta alcun profilo di illiceità.

Si aggiunga che l'annotazione “*Barone*” alla data del 7 settembre 1992 effettuata dalla segretaria unitamente a decine di altri nomi conferma sia la concorde dichiarazione del D'Agostino e dell'imputato secondo cui il

Barone non era riuscito a contattare personalmente Dell'Utri avendo parlato solo con la segretaria, sia il fatto che costei potrebbe non avere neppure parlato della telefonata stante che il nome “*Barone*” non era stato cancellato, fatto questo che per la segretaria avveniva quando non riusciva a parlare con Dell'Utri (esame Lattuada 31.3.03 pag.155: “*di solito cancello quando informavo il dottore*”).

Ma è proprio dall'esame delle dichiarazioni rese da Giuseppe D'Agostino, a seguito del nuovo arresto intervenuto per il reato di cui agli artt.110 e 416 bis c.p., che si trae la prova della mancanza di qualsivoglia condotta illecita da parte di Marcello Dell'Utri nella vicenda in esame.

La sentenza appellata ha concluso la disamina delle emergenze probatorie acquisite sul tema in esame affermando che “*negli anni 1993-94 c'è stato un interessamento nei riguardi del figlio di D'Agostino Giuseppe da parte di Marcello Dell'Utri e che, essendo già deceduto Melo Barone, tale interessamento non poteva che essere stato caldegiato al prevenuto, direttamente o in via mediata, dai fratelli Graviano di Brancaccio*

” (pag.1427 sent.).

L'assunto del Tribunale poggia sul fatto, infondatamente ritenuto provato, che il giovane D'Agostino effettuò un altro “provino” nel gennaio 1994 e dunque nel periodo in cui il genitore Giuseppe D'Agostino era vicino ai fratelli Graviano e ne favoriva la latitanza.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato pertanto che il D'Agostino

abbia ottenuto per il figlio un intervento diretto dei Graviano presso Marcello Dell'Utri il quale aveva “segnalato” il ragazzo al tecnico del Milan Francesco Zagatti che doveva visionarlo e che si assume avrebbe confermato la circostanza.

Orbene, tale conclusione non può in alcun modo condividersi in quanto proprio una critica analisi delle dichiarazioni acquisite, e soprattutto di quelle rese dal principale protagonista, il padre del giovane calciatore Gaetano, Giuseppe D'Agostino, che peraltro lo stesso Tribunale definisce un collaboratore di giustizia attribuendogli dunque credibilità, ne dimostra la manifesta infondatezza.

Deve in primo luogo sottolinearsi che proprio il collaboratore di giustizia Giuseppe D'Agostino ha escluso in maniera netta qualsiasi voglia collegamento tra l'imputato ed i fratelli Giuseppe Graviano e Filippo Graviano sia in generale, sia soprattutto con riferimento specifico all'epoca del viaggio compiuto a Milano nel gennaio 1994 nel corso del quale i due capimafia e lo stesso D'Agostino erano stati arrestati.

Richiestogli in particolare se Giuseppe Graviano, disponibile a trovargli un lavoro a Milano, era stato interessato anche a proposito della sistemazione del figlio al Milan, il D'Agostino ha risposto negativamente escludendo pertanto qualsiasi intervento del capomafia di Brancaccio presso la società calcistica e soprattutto qualsivoglia contatto dei Graviano con l'imputato Marcello Dell'Utri (*Avv. Tricoli: ...Senta, quando Lei ha riferito*

al Graviano della necessità di un suo trasferimento a Milano, e questi si dimostrò disponibile a trovarle un posto di lavoro, ma si trattava di questa sua disponibilità soltanto per trovargli il posto di lavoro, oppure per andare al concreto che aveva conoscenze anche nel Milan? Qual'era l'interessamento del Graviano? - D'Agostino: Lui ... Lui ave... se lui conosceva persone nel Milan, me l'avrebbe... me l'avrebbe detto. Io la mia, diciamo così, la mia richiesta specifica era nel campo del lavoro e, di conseguenza, potevo fare anche la possibilità, perchè la cosa primaria era quella che io... mi faceva piacere che il ragazzo vivesse in quel contesto. Perciò il problema era il lavoro. Lui non mi parlò mai di conoscenze a Milano, specifiche di persone”).

Ed è significativo che la perentoria ed inequivoca negazione del D'Agostino, riguardo all'interessamento dei Graviano presso Dell'Utri ed il Milan in favore del figlio, è conforme a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari come si evince indirettamente dalla contestazione delle sue dichiarazioni operata dal P.M. di Palermo a Marcello Dell'Utri nel corso dell'interrogatorio da questi reso l'1 luglio 1996 (pag.108-109: “*Il Graviano Giuseppe non mi disse quali erano le sue conoscenze milanesi, non mi specificò se aveva conoscenza all'interno del Milan Calcio ovvero in ambienti limitrofi*”).

Nella medesima occasione il D'Agostino ha peraltro aggiunto che, quando aveva riferito della conoscenza del Barone con Marcello Dell'Utri a

Giuseppe Graviano, questi non aveva affermato di conoscerlo anche lui, ma aveva solo replicato di “*avere amicizie che non erano da meno*” (pag.109).

Può dunque escludersi che l'esistenza di un rapporto tra i Graviano e l'odierno imputato, ritenuto infondatamente provato dal Tribunale, trovi riscontro nelle dichiarazioni di Giuseppe D'Agostino che sono invece di tenore assolutamente contrario alla tesi accusatoria.

Secondo quanto da questi riferito, dunque, nessun interessamento è stato svolto dai Graviano affinchè il figlio fosse reclutato al Milan, nè soprattutto dalle sue dichiarazioni può trarsi alcuna prova dell'esistenza di rapporti anche di altro genere tra i fratelli Graviano e l'odierno imputato Marcello Dell'Utri.

Solo un cenno merita poi la conclusione del Tribunale (pag.1315 sent.), che si rivela indubbiamente solo una forzatura, secondo cui, avendo Giuseppe D'Agostino riferito che i Graviano si erano offerti di trovargli un lavoro presso un centro commerciale indicato come “*Eurocommerciale*”, esso sarebbe stato individuato dagli inquirenti come facente parte della FININVEST.

A prescindere dalla generica indicazione del D'Agostino (“*mi disse che, eventualmente, c'era la possibilità o di trovare un lavoro in un centro commerciale, un eurocommerciale ... io ho sempre ricordato questo eurocommerciale, cioè con... di un centro commerciale ... si è parlato, ... ti faccio lavorare o in e... eurocommerciale ... mi disse ti faccio lavorare,*

eventualmente, in un eurocommerciale") si tratta con ogni evidenza di una conclusione priva di ogni concreto fondamento sol che si consideri che la catena di esercizi commerciali appartenente alla FININVEST individuata dagli investigatori si chiama "*Euromercato*" e non già "*eurocommerciale*".

Giova per completezza sottolineare che Giuseppe D'Agostino, fin dai giorni successivi al suo arresto con i fratelli Graviano, non ebbe alcuna remora a fare al GIP il nome dell'imputato Dell'Utri riferendo quanto a sua conoscenza a conferma del fatto che non aveva alcunchè da nascondere riguardo ai contatti cercati un paio di anni prima con il predetto tramite Melo Barone, poi non trovati e coltivati a causa del decesso improvviso di quest'ultimo.

Come si è visto infatti il D'Agostino ebbe subito a riferire al GIP di Milano sin dal primo interrogatorio del 30 gennaio 1994 (3 giorni dopo l'arresto con i Graviano) che egli si era già recato a Milano con Placenti e Barone i quali avevano promesso di interessarsi per trovargli un lavoro in quella città "*tramite tale sig. Dell'Utri*" (contestazione in interrogatorio Dell'Utri 1.7.96 fg.104; cfr. anche esame D'Agostino: "Avv. Trantino: ... *Lei ricorda se in questo suo primo interrogatorio di Milano, del '94, Lei non parla di... sui rapporti con i Graviano, ma ha parlato, tranquillamente, di Dell'Utri e di Melo Barone?* D'Agostino: *Ah, si, questo si. Questo... di questo ne ho parlato... Per... ne ho parlato si, ho fatto pure una lettera dove volevo specificare, appunto, il mio rapporto...*").

Può dunque concludersi l'esame delle dichiarazioni del D'Agostino prendendo atto che da costui, accreditato peraltro come collaboratore di giustizia dalla stessa sentenza, non proviene alcun elemento diretto o indiretto comprovante il preteso rapporto dei Graviano con Dell'Utri, né tantomeno l'asserito interessamento operato dai capimafia nei riguardi dell'imputato per favorire l'ingaggio del giovane D'Agostino al Milan.

Né prove in tal senso possono dedursi dalle dichiarazioni di Salvatore Spataro, l'altro soggetto arrestato a Milano il 27 gennaio 1994 con Giuseppe D'Agostino ed i fratelli Graviano.

Le affermazioni dello Spataro risultano infatti manifestamente connotate da un'evidente progressione accusatoria proprio nella parte in cui in dibattimento egli ha affermato, in totale e radicale contrasto con quanto invece riferito in sede di indagini preliminari, che il cognato D'Agostino si era recato a Milano sia per portare del denaro a Giuseppe Graviano, sia perché cercava di inserire il figlio al Milan e tramite il predetto Graviano “*poteva avvicinare qualcuno*” in quanto i capimafia di Brancaccio “*dicevano che avevano amicizie, che lo potevano fare inserire*”.

Tale affermazione dello Spataro ha ovviamente provocato l'immediato intervento della difesa dell'imputato che ha subito contestato l'insanabile divergenza tra quanto dichiarato in dibattimento e ciò che il predetto aveva invece riferito il 27 marzo 1996 al P.M. allorquando, alla medesima domanda, richiesto di spiegare cosa avessero a che fare i Graviano con

l'inserimento del piccolo D'Agostino al Milan, aveva testualmente ed inequivocabilmente risposto “*No, penso niente*”, invitando peraltro a chiedere sul punto ragguagli alla sola persona che di ciò poteva essere a conoscenza ovvero al cognato Giuseppe D'Agostino (“*Queste sono cose che ... che deve dire a mio cognato*”) il quale come già detto ha invece sempre escluso qualsiasi rapporto tra i Graviano e la società calcistica milanese.

La radicale divergenza non può in ogni caso giustificarsi con la laconica e tutt'affatto convincente risposta dello Spataro alla contestazione mossagli dal difensore (Avv. Tricoli: *Allora, io le contesto che, allorquando, alla stessa domanda, che è stata posta dal PM, nel corso del verbale del 27 Marzo 1996, lei ha risposto, il PM dice: "E cosa c'entravano Graviano Giuseppe con il Milan?"*). Risposta Spataro: “*No, penso niente. Queste sono cose che devo dire... che deve dire a mio cognato*”. Quindi, com'è? Prima non pensava niente, com'è che oggi, invece, pensa qualcosa di diverso? - Spataro: *Ma, io ricordo che è stato così*”).

Ritiene pertanto la Corte che anche dalle uniche dichiarazioni di Salvatore Spataro meritevoli di credibilità, ovvero quelle rese nel corso delle indagini preliminari, non possa trarsi alcun elemento neppure indiziario di riscontro alla tesi accusatoria condivisa dalla sentenza appellata.

A supporto del proprio infindato convincimento il Tribunale ha ritenuto di valorizzare le dichiarazioni testimoniali rese da Francesco Zagatti, capo degli osservatori del settore giovanile del Milan, ma proprio un'attenta

analisi del contenuto delle sue dichiarazioni consente di ritenere confermato quanto risulta dalle agende già esaminate.

Può infatti ritenersi accertato, sulla base della deposizione resa dallo Zagatti, che il giovane Gaetano D'Agostino sostenne effettivamente con successo un provino a Milano nel settembre 1992 e che in esito a tale provino lo Zagatti, che aveva già visionato il ragazzo durante un giro effettuato a Palermo circa sei mesi prima restandone favorevolmente colpito, ne caldeggiò l'ingaggio (“... *prima che venisse a provare, in un giro fatto a Palermo, mi fermai due giorni... e feci due provini generali, fra i quali avevo già visto questo ragazzino... che aveva dieci anni. Io l'avevo già segnalato.. poi dopo e` stato risegnalato.. e mi hanno avvisato che questo D'Agostino veniva a provare a Milano, ben contento di rivedere il ragazzo.. Bene, il ragazzo venne e fece una grossa prova.. tanto e` vero che noi puntavamo su questo ragazzo qua*”).

Il teste ha poi precisato di avere personalmente esaminato il ragazzo che era accompagnato dal padre e che sostenne il provino nel pomeriggio (“*No, io ho visto il padre la mattina che l'ha portato... E` venuto in sede, l'ha portato, abbiamo preso le generalita`... e tutto e poi dopo il pomeriggio abbiamo fatto le prove a Linate e poi, da quel momento lì il mio compito è finito, è terminato, io lascio quello che è il mio compito ad altri.. competenti*”) esprimendo soddisfazione per avere rivisto un ragazzo che lo aveva già favorevolmente impressionato solo “*sei mesi prima*” a Palermo,

segnalatogli anche dall'imputato, all'epoca consigliere di amministrazione del Milan (“... *a me e` stato segnalato anche dal dottore Dell'Utri e basta, io sono rimasto a quello. Io ero contento perche' mi ha fatto rivedere un giocatore che volevo prendere sei mesi prima..*” – “*Io ho avuto una carta in cui mi si diceva che era, c'era arrivato D'Agostino da provare, che il dottore Dell'Utri l'aveva proposto anche lui*”).

Proprio il riferimento da parte dello Zagatti alla circostanza che al momento del provino a Milano il giovane D'Agostino era stato da lui visionato **sei mesi prima** a Palermo quando aveva dieci anni (“*in un giro fatto a Palermo, mi fermai due giorni... e feci due provini generali, fra i quali avevo gia` visto questo ragazzino... che aveva dieci anni*”) non lascia residuare dubbio alcuno sul fatto che quel provino a Milano sia avvenuto nel 1992 (essendo il ragazzo nato il 3 giugno 1982) come risulta peraltro dalle annotazioni già esaminate nelle agende del Dell'Utri e riferite appunto al settembre 1992.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che il giovane D'Agostino avrebbe fatto un ulteriore provino proprio in concomitanza con il viaggio compiuto a Milano dal padre nel gennaio 1994 e che fu proprio in questa occasione che Marcello Dell'Utri avrebbe operato un interessamento nei riguardi del ragazzo su sollecitazione diretta o indiretta dei Graviano – senza che al riguardo sia stata fornita alcun indizio o prova - dato che a quel tempo Melo Barone era già deceduto.

Tale conclusione della sentenza appellata sostanzialmente si fonda solo sulla pretesa dichiarazione resa in tal senso, ancorchè solo a seguito di contestazione del P.M., da Ruben Buriani, responsabile tecnico del settore giovanile del Milan, il cui verbale di dichiarazioni ai Carabinieri in data 8 febbraio 1994 (per errore è indicato 8.2.93) sembra essere stato acquisito all'udienza del 31 marzo 2003 con il consenso delle parti.

Ma deve al riguardo rilevarsi che è stato invece lo stesso P.M., alla successiva udienza dell'8 aprile 2003, ad opporsi all'acquisizione del suddetto verbale (*“Il P.M. sulla richiesta formulata alla scorsa udienza dall'Avv.Trantino scioglie la riserva opponendosi all'acquisizione dei verbali ... relativi ai testi Zagatti, Patrassi, Tumiatti e Buriani”*) tanto che il Tribunale con ordinanza pronunciata alla medesima udienza ha stabilito che *“deve essere respinta la richiesta di acquisizione agli atti dei verbali di s.i.t. rese da ... Ruben Buriani”* in ragione proprio del mancato consenso espresso dal P.M. (cfr. verbale udienza 8 aprile 2003 in fald.14).

Ma a prescindere dall'utilizzabilità o meno del contenuto di quelle dichiarazioni a fronte delle contraddittorie decisioni del Tribunale (l'ultima delle quali è di rigetto) e dell'opposizione formulata proprio dal P.M. che intende invece farne uso, si rileva che il Buriani venne sentito nell'ambito delle indagini successive all'arresto dei Graviano del 27 gennaio 1994 e che tali pregresse dichiarazioni egli in dibattimento non ha in alcun modo confermato (*“Non mi ricordo, sicuramente.... non mi ricordo assolutamente*

d'averne reso quelle dichiarazioni”).

In quell’occasione, richiesto dagli inquirenti se conosceva Giuseppe D’Agostino, il teste rispondeva affermativamente dichiarando che lo aveva incontrato circa 15 giorni prima su segnalazione dello Zagatti “*in quanto il figlio del D’Agostino doveva svolgere un allenamento e visionato presso i nostri centri*” (testuale).

Al di là degli evidenti errori, non solo di data, contenuti nel verbale di che trattasi, deve comunque rilevarsi che in realtà non era affatto programmato alcun provino tanto che lo stesso Buriani nell’occasione ha aggiunto che il D’Agostino era solo (“**ricordo che era solo**”) e che il provino non avrebbe potuto comunque svolgersi occorrendo preventivamente una certificazione sanitaria (“*al giovane per svolgere il provino occorrevano circa un paio di giorni, ma che l’allenamento era subordinato al possesso dei requisiti fisici attestati da un certificato medico che (inc.) nella circostanza ne era sprovvisto*”).

Nessun utile ulteriore elemento può infine trarsi dalle dichiarazioni di Gioacchino Pennino il quale si limita a riferire che Gaetano D’Agostino, nonno del ragazzo, gli aveva detto una volta che il figlio “*Geppino*” (Giuseppe D’Agostino) forse “*si sistemava*” in quanto il figlio di questi, che era un promettente calciatore, “*aspirava ad essere, entrare perlomeno nei pulcini del Milan e del fatto se ne doveva occupare un certo Barone*”.

Qualche tempo dopo il Pennino aveva avuto conferma da Sebastiano Lombardo, uomo d'onore della sua stessa famiglia mafiosa di Brancaccio, che si sperava che il piccolo D'Agostino fosse ingaggiato nei pulcini del Milan e che “*a suo parere se ne poteva occupare*” il Dell'Utri “*siccome era un fatto notorio anche alla stampa che fosse un Dirigente o partecipasse alla dirigenza del Milan*”.

E' stato infatti lo stesso Pennino a confermare che si trattava di una “*considerazione del tutto personale*” del Lombardo basata solo sul fatto che il Dell'Utri “*era un palermitano che si era affermato*” e “*che aveva portato lustro a Palermo*”.

E' peraltro priva di ogni riscontro la conclusione del Tribunale (pag.1433 sent.) secondo cui il Pennino aveva appreso dal Lombardo che “*il piccolo D'Agostino aveva effettuato un “provino” a Milano alla fine del 1993*”, non avendo mai il collaboratore neppure fatto cenno a provini ed essendosi lo stesso limitato a collocare alla fine del 1993 i discorsi con il Lombardo nei termini sopra evidenziati.

Costituisce dunque solo una mera supposizione del Lombardo, come tale priva di ogni apprezzabile rilievo probatorio, il fatto che dell'ingaggio del bambino nei pulcini del Milan potesse occuparsene l'imputato.

Per mera completezza deve infine anticiparsi già in questa sede che dopo l'esame reso alla Corte da Gaspare Spatuzza – del quale appresso ci si occuperà diffusamente anche nella parte relativa ai presunti rapporti dei

Graviano con Marcello Dell'Utri – è stato disposto l'esame dei fratelli Giuseppe Graviano e Filippo Graviano sentiti ai sensi dell'art.195 c.p.p..

Orbene proprio quest'ultimo, a differenza del germano Giuseppe che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha deciso di rendere l'esame escludendo tra l'altro di avere mai conosciuto l'imputato Marcello Dell'Utri con il quale pertanto non ha avuto alcun rapporto diretto o indiretto (fg. 42 esame, udienza 11 dicembre 2009: Presidente: *Lei conosce il senatore Dell'Utri ?* - Filippo Graviano: *No* – Presidente: *Ha mai avuto ... rapporti di qualsiasi tipo con il senatore Dell'Utri?* – Filippo Graviano: *Assolutamente no.* – Presidente: *Direttamente o anche indirettamente ?* – Filippo Graviano: *No*”).

E' incontestabile che da parte di chi è stato al vertice di Cosa Nostra, mai rinnegando la sua lunga e sanguinaria militanza criminale, non ci si poteva attendere alcuna conferma neppure indiretta o parziale alle tesi dell'accusa.

Ma il dato processuale che la Corte ha il dovere di valutare unitamente a tutte le altre risultanze processuali è che neppure dalle dichiarazioni di Giuseppe Graviano proviene una pur minima conferma alla tesi accusatoria, accolta dal Giudice di prime cure, secondo cui “*negli anni 1993-94 c'è stato un interessamento nei riguardi del figlio di D'Agostino Giuseppe da parte di Marcello Dell'Utri*” e che tale interessamento è stato a lui “*caldeggia*to”, direttamente o indirettamente, “*dai fratelli Graviano di Brancaccio*”

(pag.1427 sent.).

All'esito della critica ed obiettiva disamina delle risultanze processuali acquisite ritiene invece la Corte che tale conclusione sia del tutto infondata non sussistendo alcuna concreta prova o apprezzabile indizio che dimostri un qualsivoglia contatto o rapporto, diretto o indiretto, tra l'imputato Marcello Dell'Utri ed i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, non solo in relazione alla specifica vicenda in esame riguardante l'ingaggio nei pulcini del Milan del piccolo Gaetano D'Agostino, figlio del collaboratore di giustizia Giuseppe D'Agostino, ma neppure in tutte le ulteriori vicende che saranno appresso esaminate.

La tesi di tali presunti rapporti del Dell'Utri con i fratelli Graviano si sviluppa anche attraverso la valutazione di un'altra vicenda, quella relativa all'acquisto nei primi anni '90 di un immobile in Corso dei Mille a Palermo appartenente alla società "Mulini Virga" che, secondo la "voce" raccolta da taluni collaboratori di giustizia, interessava ad una società del gruppo facente capo a Berlusconi per farne sede di un grande esercizio commerciale.

Sulla base della deposizione dell'Avv.Aula, legale della società aggiudicataria dell'immobile, e del dott. Di Miceli, curatore fallimentare della Mulini Virga, emerge come il vero acquirente dell'immobile sia stato Vincenzo Piazza, soggetto vicino ai fratelli Graviano i quali avrebbero costretto a rinunciare all'operazione altri imprenditori inizialmente interessati come il costruttore Giovanni Ienna.

Orbene, il preteso coinvolgimento di Marcello Dell'Utri nella vicenda in esame deriverebbe dalle sole dichiarazioni di alcuni collaboranti – nessuno dei quali peraltro lo menziona per tale affare - in merito a non meglio definite “voci” riguardanti il presunto interesse del gruppo Fininvest all’acquisto dell’immobile, con l’ulteriore aggiunta, l’unica riguardante specificamente l’imputato, che questi agli inizi del 1993 si sarebbe interessato all’acquisto di un immobile in via Lincoln a Palermo appartenente al già citato Carmelo Barone.

Ciò si evince dalla nota dell’8 gennaio 1993 con la quale Ines Lattuada, segretaria particolare dell’imputato, aveva segnalato per l’acquisto l’immobile di via Lincoln.

Sulla base della documentazione acquisita in merito alla vicenda si ha prova certa che la trattativa non ebbe tuttavia alcun esito positivo in quanto la stessa Lattuada il 14 aprile 1993 è risultata destinataria di una nota da parte di un funzionario della Standa con cui si comunicava che “*l’offerta immobiliare in Palermo – Via Lincoln non è di nostro interesse in quanto i suddetti locali sono ubicati nell’immediata vicinanza della nostra filiale di via Roma*” (docc. 51/A - 56/A fald.65).

Se questi sono i dati probatori da valutare per la vicenda in esame non può allora che convenirsi con la difesa secondo cui risultano “*del tutto inconsistenti gli elementi di prova a carico dell’imputato*” (pag. 393 appello).

E' assolutamente incomprensibile come il Tribunale possa avere ritenuto provata una qualche forma di coinvolgimento di Marcello Dell'Utri nella vicenda sol perché egli si sarebbe interessato nel 1993, peraltro con esito negativo, all'acquisto di tutt'altro immobile, in via Lincoln a Palermo, di proprietà di Carmelo Barone.

Collegamento che diventa ancor più evanescente se si considera che la vicenda dei "Mulini Virga" si è conclusa nel 1990 e comunque, secondo quanto riferito dallo Ienna, in epoca anteriore al 1991.

L'unico dato probatorio certo è che, al di là della distanza temporale, tra le due vicende non esiste comunque alcun concreto provato collegamento.

Né a provarlo può essere il solo fatto che Vincenzo Piazza, aggiudicatario per volontà dei Graviano dell'immobile di Corso dei Mille destinato ad ospitare secondo le voci circolate in cosa nostra un magazzino "Euromercato" del gruppo Standa, ha concesso in locazione proprio alla Standa un immobile sito nel Viale Strasburgo.

Premesso che la locazione dell'immobile di Viale Strasburgo risale addirittura alla fine degli anni '70 e che nel 1990 fu soltanto rinnovato il contratto tra le parti (Standa s.p.a. ed Immobiliare Strasburgo s.r.l.: doc. 67/A fald.65), si tratta comunque con ogni evidenza di un differente rapporto commerciale con il gruppo Berlusconi che non può in alcun modo provare, come ha invece erroneamente ritenuto il Tribunale, che l'acquisto dell'immobile della società "Mulini Virga" da parte di Vincenzo Piazza

derivasse da un accordo con il gruppo Fininvest nel quale peraltro avrebbe avuto un non meglio definito ruolo proprio l'odierno imputato.

Per mera completezza va evidenziato, come correttamente ricordato dalla difesa nel suo atto di appello, che già il 25 novembre 1998 è stato emesso, con riferimento a tali fatti, su conforme richiesta del 6 ottobre 1998 proprio della Procura della Repubblica di Palermo, un decreto di archiviazione nell'ambito di altro procedimento (n.6031/94 R.G.N.R.) avviato per il reato di cui agli artt.81, 110 e 648 bis c.p. con riferimento ad “*ipotesi di investimenti di denaro provenienti dalla famiglia mafiosa di Brancaccio in iniziative imprenditoriali nella zona di Corso dei Mille (Mulini Virga) del gruppo Fininvest*” (cfr. provvedimento acquisito con ordinanza del 26.10.2006).

Anche dalla vicenda relativa all’immobile della società “Mulini Virga” non emerge in conclusione alcun elemento neppure indiziario idoneo a comprovare la sussistenza di rapporti di qualsivoglia genere e natura tra l’imputato ed i Graviano, ovvero comunque condotte addebitabili a Marcello Dell’Utri aventi valenza significativa ai fini dell’imputazione contestata.

LA STAGIONE POLITICA

Dall’esame dei fatti relativi ai pagamenti per le antenne televisive e, seppur in misura minore, della vicenda degli attentati ai magazzini Standa di Catania, è emerso come fin dalla metà degli anni ’80 Salvatore Riina, l’espONENTE di maggior rilievo del sodalizio mafioso, oltre al preminente

interesse economico di carattere estorsivo, intendesse “agganciare” l'imprenditore Silvio Berlusconi per giungere fino all'On. Bettino Craxi, uno degli uomini politici italiani più influenti e rappresentativi del tempo, essendo a tutti nota l'amicizia che legava i due.

In questa prospettiva deve essere riguardata anche la decisione di quegli anni di sostenere il Partito Socialista Italiano in occasione delle elezioni politiche del 1987, fatto che costituì una vera e propria rottura con il passato da parte di cosa nostra che aveva sino ad allora sempre indirizzato il proprio voto verso la Democrazia Cristiana.

Orbene, all'esito della critica disamina delle emergenze probatorie, costituite soprattutto da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Antonino Galliano, Francesco Paolo Anzelmo, Calogero Ganci, Francesco Scrima, Giovanni Battista Ferrante, Giuseppe Marchese, Pasquale Di Filippo, Ciro Vara, Antonino Giuffrè, Salvatore Cancemi) è stato lo stesso Tribunale a ritenere che sussista la totale “*assenza di prova*” riguardo al fatto che Riina avesse stretto rapporti ed ottenuto “impegni” dai vertici socialisti del tempo attraverso il canale costituito da Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi e Bettino Craxi.

Si tratta peraltro, secondo quanto rilevato nella sentenza appellata, di un periodo storico (elezioni politiche del 1987 ed anni successivi) in cui Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri non avevano ancora deciso, nè assunto,

quell'impegno diretto in politica che sarebbe intervenuto solo alla fine del 1993.

Conclude pertanto il Tribunale che almeno fino al 1993 permane “*l'assenza di prova in ordine alla realizzazione di trattative, accordi, favori politici fatti, o semplicemente richiesti, da cosa nostra a Berlusconi per il tramite di Dell'Utri*” (pag.1437 sent.).

La netta valutazione del Tribunale per il periodo in esame si fonda peraltro su una serie di considerazioni che questa Corte ritiene di condividere anche avuto riguardo alla mancanza di apprezzabili elementi contrari che non risultano addotti dall'accusa nel corso del giudizio di appello.

La scelta sostenuta da Salvatore Riina di votare il PSI nelle elezioni politiche del 1987 si è certamente rivelata nell'ottica di cosa nostra una mossa sbagliata, non a caso abbandonata nelle successive elezioni nazionali del 1992, che diede origine, in concomitanza con il crollo del vecchio sistema dei partiti, all'avvio di quella strategia di guerra diretta e totale allo Stato che da quell'anno in poi produsse stragi ed omicidi eccellenti.

Ha fondatamente rilevato il Tribunale che all'insoddisfazione per i politici che non avevano mantenuto le promesse si aggiunse in cosa nostra il profondo rancore alimentato dall'inatteso passaggio in giudicato, il 30 gennaio 1992, della sentenza emessa all'esito del cd. primo maxiprocesso, esito fino all'ultimo contrastato anche con efferate azioni delittuose quali

l'omicidio il 9 agosto 1991 del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Scopelliti, ovvero proprio il magistrato designato a rappresentare l'accusa nel giudizio davanti la Suprema Corte di Cassazione.

E proprio la progettazione e l'attuazione della strategia stragista, voluta ed imposta da Salvatore Riina, rappresentano la più evidente conferma della mancanza in quel periodo storico di contatti accertati e consolidati tra la mafia e la politica in quella fase del passaggio ad una nuova stagione che avrebbe prodotto la decapitazione e dunque la perdita dei vecchi referenti politici di un tempo.

Ulteriore conferma della sicura assenza, almeno fino agli ultimi mesi del 1993, di nuovi referenti politici già individuati ed agganciati, proviene dalla scelta maturata in cosa nostra, concordemente riferita da plurime fonti di prova, di fondare una nuova formazione politica di tipo separatista o autonomista che potesse direttamente o indirettamente rappresentare le ragioni e gli interessi della consorteria mafiosa.

Proprio dalla ricostruzione di questa scelta e dei fatti che seguirono ha preso le mosse l'analisi del Tribunale che non ha omesso di evidenziare come anche il fatto che un considerevole numero di capimafia avesse valutato di costituire un partito politico nuovo avente le finalità indicate, significasse che in quel momento storico “*non vi fossero rassicuranti e definite alternative politiche, frutto di accordi e promesse ottenute dai soggetti mafiosi attraverso altri referenti*” (pag.1439 sent.).

“SICILIA LIBERA” E LE DICHIARAZIONI DI TULLIO CANNELLA

Le vicende del partito in questione, denominato Sicilia Libera, possono essere ricostruite in primo luogo analizzando il contributo offerto da uno dei protagonisti di quella storia politica, Tullio Cannella, il quale, pur non essendo mai divenuto formalmente uomo d'onore, nei due anni antecedenti il suo arresto avvenuto il 5 luglio 1995, si è personalmente occupato di curare la latitanza del noto capomafia corleonese Leoluca Bagarella il quale, nei due anni successivi all'arresto del cognato Salvatore Riina (15 gennaio 1993), aveva assunto un ruolo di primario rilievo in seno a cosa nostra.

Il Cannella, piccolo imprenditore edile da sempre interessato alla politica a livello locale nella Democrazia Cristiana, vivendo ed operando nel quartiere Brancaccio di Palermo, è entrato presto in rapporti con i fratelli Graviano e con Leoluca Bagarella del quale poi si occuperà personalmente, unitamente ad Antonio Calvaruso (“Tony”), anch’egli divenuto collaboratore di giustizia dopo l’arresto proprio con Bagarella il 24 giugno 1995.

E’ emerso in particolare che Tullio Cannella, su richiesta dei fratelli Graviano, ha ospitato il Bagarella, all’epoca latitante, all’interno del villaggio “Euromare”, residenza da lui costruita in località Buonfornello di Palermo, in un periodo compreso tra il giugno ed il settembre del 1993, durante il quale il collaborante era solito incontrare quotidianamente il capomafia dovendo assisterlo per provvedere ad ogni sua esigenza.

Avendo appreso dal Cannella che questi si occupava da tempo di politica, il Bagarella gli aveva chiesto di cominciare a contattare persone ed amici con i quali, come stava avvenendo anche in altre parti della Sicilia ed in Calabria, potersi aggregare per fondare un partito a carattere autonomista (pag.22 udienza 9.7.2001 “*Il Bagarella mi dice: tu ti devi cominciare ad interessare, ti devi incominciare a muovere, vedi di potere aggregare queste persone, vai a parlare perché c’è un progetto anche in altri luoghi, quindi a Catania, nelle Calabrie dove abbiamo movimenti già nati, già costituiti già operanti e sono tutti amici nostri*”).

Nell’ottobre del 1993 venne pertanto costituito il movimento politico Sicilia Libera sostanzialmente ideato e voluto da Leoluca Bagarella che attribuiva tuttavia la paternità dell’idea e del progetto anche a Bernardo Provenzano (pag.26 e ss. “*Io quello che ho saputo da Bagarella era che a questo movimento Sicilia Libera c’era interessato il suo amico Bernardo Provenzano ... Bagarella aveva l’intenzione di creare un soggetto politico, in sostanza voleva riuscire dalla sua mente a creare un soggetto politico che lui o cosa nostra, ma non parlo solo di Sicilia Libera che avevo fatto con il gruppo di amici quindi a Palermo, ma lui si era già mosso su Trapani, su Catania e Castelvetrano, ad alta densità mafiosa perché di là mandava persone e cose varie, quindi in sostanza mandò tutte queste persone*”).

In altre parti della Sicilia e dell’Italia meridionale risultarono contestualmente fondati e costituiti altri movimenti aventi le stesse finalità di

Sicilia Libera senza tuttavia possedere quella ben delineata matrice mafiosa che ha invece caratterizzato la formazione di questo partito a Palermo (“*Bagarella diceva <<se io faccio un partito tutto mio in sostanza posso mettere i candidati che dico io, invece, se come succede come hanno fatto con mio cognato che l'hanno preso in giro perche' alcuni gli hanno fatto le promesse che poi non hanno mantenuto, ma siccome mio cognato e` troppo buono, parla di Totò Riina, si e` fatto pigliare pi fissa, invece se scherzano cu mia con me hanno poco da babbiare e da scherzare>>*”).

E’ proprio con alcuni esponenti di quelle nuove formazioni politiche di tipo autonomista che Tullio Cannella, ricevuto l’incarico dal Bagarella, si è incontrato in varie riunioni una delle quali svoltasi a Lamezia Terme alla fine del 1993 alla presenza, tra gli altri, del principe Domenico Napoleone Orsini, il quale tuttavia, secondo il collaboratore, appena sentì pronunciare i nomi di Bagarella e Provenzano, interruppe subito ogni ulteriori rapporto (pag.46 “*Io con onestà andai a cena con il principe Orsini e dissi al principe ... noi qua dobbiamo stringere un patto di alleanza serio e duraturo con Bagarella, Provenzano, che io non conosco, ma che dobbiamo arrivarcì, valuti bene; al che il principe Orsini e l'ho detto fin dal primo giorno della mia collaborazione, mi disse io la ringrazio, non ne parliamo mai più, non ci siamo mai incontrati*”).

L’iniziativa politica portata avanti dal Cannella è stata anche finanziata da Leoluca Bagarella con la somma, certamente non cospicua, di dieci

milioni di lire, che tuttavia non fu seguita da ulteriori erogazioni in quanto il capomafia avrebbe voluto addebitare i successivi oneri finanziari proprio al collaboratore di giustizia, senza esito.

Ma proprio in quel periodo il Bagarella, a fronte delle obiezioni di Tullio Cannella, lo aveva sostanzialmente abbandonato al suo destino politico (pag.24 “...*Bagarella mi disse: no guarda, ti conviene che fai un tesseramento con i soci che hai nel movimento e vedete quello che potete fare*”) precisandogli che si stavano orientando verso “*un’altra direzione che è più concreta*”, ovvero il nuovo partito di Forza Italia, disponendo di determinati “agganci” (pag.26 “*Bagarella in sostanza mi disse che loro si stavano appoggiando, lo dico con onestà, con Forza Italia, quindi loro avevano dei vari candidati, amici di alcuni esponenti di Cosa Nostra e ciascun candidato con questi loro referenti aveva realizzato una sorta di patto elettorale, una sorta di impegno e quindi votavano per questi, tant’è vero che anche Calvaruso mi disse: ma sai Giovanni Brusca anche io...mi porta in questi posti, riunioni, escono tutto il giorno volantini a tappeto di Forza Italia; quindi questa fu la cosa che io ho appreso, dopodiché non abbiamo avuto altro*”).

Per stessa ammissione del Cannella, dunque, le sue conoscenze, dal momento in cui interviene il mutamento di rotta da parte di Bagarella, diventano evanescenti contestualmente al venir meno di qualsiasi appoggio

al progetto di Sicilia Libera da parte dei referenti mafiosi “*intorno al gennaio del 1994*”.

Dopo un iniziale vano tentativo di proseguire da solo nell'avventura politica di Sicilia Libera, Tullio Cannella, avendo compreso di avere ben poche possibilità di affermazione senza il decisivo supporto di Bagarella, lo aveva interpellato per tentare di fare inserire almeno qualche candidato del suo movimento politico autonomista nelle liste di Forza Italia, il nuovo partito verso il quale il capomafia si era ormai indirizzato.

Alla richiesta, fattagli circa un mese e mezzo prima delle elezioni, il Bagarella aveva risposto che si sarebbe rivolto ad una persona in condizioni di parlare con l'onorevole Miccichè ovvero con colui che si occupava della formazione delle liste di Forza Italia in Sicilia (“*io ho la persona che è in grado di dire a questo Miccichè quello che deve fare*”), sicchè dopo qualche giorno lo stesso Cannella aveva avuto ordine da Calvaruso o da tale “*Nino Mangano*” di tenersi a disposizione in ufficio perché entro 48 ore avrebbe dovuto incontrare un certo Vittorio “*Nangano o Mangano*”.

Il Cannella ha poi precisato che in occasione del colloquio con il Bagarella egli aveva ipotizzato (“*avevo fatto un peccato di pensiero*”) che la persona in condizione di potere influire sul Miccichè potesse essere proprio l'odierno imputato Marcello Dell'Utri (“*....io pensai, può essere che è Dell'Utri, attenzione era solo una mia ipotesi, una mia deduzione, ma Bagarella non mi parlò assolutamente di Dell'Utri*”).

Il collaborante ha concluso il racconto dell'episodio ricordando che l'incontro con il suddetto “*Nangano o Mangano*” non era poi avvenuto e che il Bagarella, incontrato tempo dopo, gli aveva detto che non c’era stato più nulla fare perché ormai era troppo tardi (pag.51 “... *mi capitò solo di incontrare Bagarella....e gli chiesi: ma come è finita? Dice: niente purtroppo non c’è più niente da fare. Lui mi disse, se è vero o no o si trattava di ...fesserie partorite dalla sua mente, dice che non c’era più il tempo per metterlo in lista*”).

Il P.G. ha valorizzato il “*peccato di pensiero*” di Cannella che invece la sentenza appellata ha liquidato come “*una deduzione la quale non è utilizzabile contro l'imputato*” (pag.1449 sent.).

Nella requisitoria scritta depositata all’udienza del 24 giugno 2010 il P.G. ha invero sostenuto che dalle dichiarazioni del Cannella emergerebbe “*anche in politica il ruolo di trait d’union con Cosa Nostra svolto da Dell’Utri in stretto collegamento con Mangano*” (pag.91 requisitoria P.G.).

Ma per supportare tale conclusione il P.G. ha dovuto sostanzialmente attribuire al Cannella la decisione, ovviamente dolosa, di mentire tacendo al Tribunale quanto a sua conoscenza perchè “*il collaborante ha detto meno di quel che sa*” ed avrebbe compiuto “*sforzi criptici ... per non allargarsi troppo*”, considerazione che al di là della sua fondatezza, non può che condurre ad un giudizio già negativo sull’attendibilità intrinseca del dichiarante.

Rileva tuttavia la Corte che, a fronte delle inequivoci affermazioni del collaboratore di giustizia che ha qualificato il riferimento a Dell'Utri solo come un “*peccato di pensiero*” frutto di una sua “*ipotesi*” e “*deduzione*”, non avendo il Bagarella neppure accennato all’odierno imputato (“*Bagarella non mi parlò assolutamente di Dell’Utri*”), non può che convenirsi con il Tribunale riguardo all’assoluta irrilevanza di tale elemento a carico del Dell’Utri.

Quanto al riferimento comunque operato dal Cannella a Vittorio Mangano, l’incertezza manifestata dal collaborante riguardo al cognome (“*un certo Vittorio Nangano o Mangano*”) non può che destare più di una perplessità ove si consideri che al collaborante era certamente ben nota la persona ed il nome di Vittorio Mangano avendo discusso con lo stesso Bagarella proprio dei rapporti del predetto con Marcello Dell’Utri.

Che peraltro il Cannella abbia parlato del Dell’Utri anche con una certa approssimazione e disinvoltura, cercando di accreditarsi come portatore di conoscenze di rilievo, poi in realtà rivelatesi inconsistenti, è confermato dal fatto che dopo avere, in fase di indagini preliminari dinanzi al P.M. di Firenze, accusato l’imputato di essere intervenuto su Vittorio Mangano e su cosa nostra per favorire Berlusconi (pag.73 “*qui per il signor Berlusconi diventa proficua, determinante, l’intervento di Marcello Dell’Utri con Vittorio Mangano nei confronti di cosa nostra*”), nel corso dell’esame dibattimentale reso invece nel presente processo il collaborante ha ammesso

sostanzialmente di non sapere alcunchè al riguardo affermando solo di avere recepito un generico accenno del Bagarella, privo di ogni ulteriore chiarimento e specificazione, anche di carattere temporale, ai rapporti tra Mangano e Dell'Utri (pag.77 “*il Bagarella mi dice <<ma vedi qua c'e` tutta una storia di rapporti per motivi che non ti posso spiegare, che non ti posso dire che erano rapporti tra questo Vittorio Mangano e questo Marcello Dell'Utri>> ecco dove io apprendo dei rapporti*”).

Il fatto peraltro che Vittorio Mangano potesse essersi interessato alla formazione delle liste in occasione delle elezioni del 1994 è circostanza priva di ogni ulteriore riscontro dovendo invece rilevarsi che Leoluca Bagarella non rivelò a Cannella chi era la persona che poteva parlare con Miccichè e non avrebbe avuto motivo di tacerlo se si fosse realmente trattato di Vittorio Mangano di cui ha parlato senza alcuna remora.

Deve in ultimo sottolinearsi che anche il teste Gianfranco Miccichè, il quale effettivamente in quella tornata elettorale si occupò della formazione delle liste in Sicilia per il partito di Forza Italia su delega dell'imputato, ha comunque escluso, senza essere in alcun modo smentito, di aver avuto rapporti in quella occasione con Vittorio Mangano, persona peraltro mai conosciuta.

In conformità a quanto evidenziato dalla sentenza appellata (pag.1451: “*il tema è privo di rilevanti elementi di accusa*”) nessun concreto rilievo ritiene la Corte possa essere infine attribuito, con riferimento alle

dichiarazioni di Cannella, ai contatti accertati nel febbraio 1994 tra l'utenza del menzionato principe Orsini ed alcune utenze riconducibili all'imputato, sia per le stesse già richiamate affermazioni del collaborante riguardo all'assoluta estraneità del principe ad ambienti mafiosi, sia considerando che comunque tali contatti sono avvenuti in un periodo in cui il Bagarella aveva già abbandonato al suo destino il progetto di Sicilia Libera.

LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO CALVARUSO

Sul tema sono intervenute anche le dichiarazioni di Antonio Calvaruso, autista del Bagarella con cui è stato arrestato il 24 giugno 1995, il quale, pur non riferendo alcunchè direttamente riguardante l'imputato Marcello Dell'Utri, ha fornito tuttavia alcuni dati che risultano utili ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di analisi.

Proprio la vicinanza al Bagarella nel medesimo periodo di tempo del Cannella ha consentito al Calvaruso di assistere personalmente ai fatti connessi all'iniziativa politica di Sicilia Libera, così da consentirgli di confermare sia la riconducibilità del progetto al capomafia corleonese, che intendeva fondare alla fine del 1993 “*un partito tutto prettamente Cosa Nostra*” (pag.25 esame 8.6.98), in ciò appoggiato da altri esponenti mafiosi di spicco quali Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e i fratelli Graviano, sia il ruolo assunto al riguardo da Tullio Cannella.

Quanto alle ragioni che avevano portato all'idea di costituire un nuovo partito politico devono richiamarsi le dichiarazioni testuali del Calvaruso che

ha riportato, con il linguaggio elementare suo e del suo interlocutore, i discorsi che sentì fare al Bagarella (pag.29: “*il Bagarella tentava, intanto, a redimere, diciamo, la forza dello Stato contro il “41/bis”, contro la ricerca ai latitanti, contro l’aggiustarsi di tutte ste’ confische che stavano subendo sti’ mafiosi, e, quindi, Bagarella cercava di... di avere una forza politica per levare il “41”, per cercare di redimere la legge dei pentiti. Erano questi gli obiettivi del Bagarella che gli martellavano in testa giornalmente, e, quindi, erano questi i motivi che lo spingevano a formare determinati movimenti per cercare di alleviare queste cose*”).

Dal Calvaruso proviene inoltre la conferma del fatto che il progetto in un secondo momento, anche per ragioni finanziarie (pag.38 “*...il Cannella cominciò a portare i primi conti e il Bagarella, che è una persona molto avida di denaro, cominciava a non essere più entusiasta della sua idea*”), perse di interesse, contestualmente comunque all'affermazione del “*discorso di Forza Italia*” essendo cominciata a circolare “*la voce unanime di votare Forza Italia*” senza che egli tuttavia abbia conoscenza di eventuali patti intervenuti con qualcuno degli esponenti della nuova formazione politica, ignorando anche se la scelta dei capi di cosa nostra di votarla fosse dovuta proprio all'esistenza di “*agganci*”.

Giova rilevare che Antonio Calvaruso ha espressamente affermato di avere saputo da Leoluca Bagarella che Forza Italia andava sostenuta perché aveva una linea garantista e “*volutamente o non volutamente*” avrebbe

aiutato i capimafia (pag.38: “*Lui diceva che Forza Italia sarebbe stato un partito che a noi ci avrebbe aiutato tantissimo. Essendo partito, su per giù, che fanno parte tutti sti’ garantisti, e che, quindi, o volutamente o non volutamente aiutano i boss di “Cosa Nostra”*”).

Proprio le espressioni utilizzate dal capomafia corleonese avvalorano dunque la tesi di un’adesione di cosa nostra al nuovo partito di Forza Italia sorta spontaneamente, indotta e determinata dalla convinzione che il sodalizio mafioso avrebbe avuto certamente da guadagnare da un programma garantista sui temi della giustizia quale quello adottato dalla nuova formazione.

Anche dal Calvaruso comunque è pervenuto, oltre alla conferma dell’improvviso interesse da parte dei boss mafiosi e di Bagarella verso Forza Italia, un riferimento alla persona di Vittorio Mangano di cui il collaborante sentì parlare dal Bagarella stesso e da Giovanni Brusca, prima di conoscerlo personalmente per essergli stato presentato nel 1994 da Michele Traina, uomo di fiducia del Brusca che organizzava per conto di questi gli incontri con il capomafia corleonese.

Proprio con riferimento a tali incontri il Calvaruso ha precisato che Vittorio Mangano, per quanto sentito dire al Bagarella, faceva parte della famiglia mafiosa di Porta Nuova al cui vertice aveva sostituito Salvatore Cancemi dopo che questi aveva deciso nel luglio 1993 di costituirsi alle forze dell’ordine.

Ma proprio il fatto che il Cancemi, determinatosi a collaborare con la giustizia, non avesse accusato il Mangano induceva alla diffidenza Leoluca Bagarella il quale tuttavia manteneva interesse nei suoi riguardi dicendo che Mangano “*serviva sia territorialmente, sia politicamente*” ed avrebbe dovuto aiutare anche il Cannella nella nuova iniziativa politica perché era persona “*a quanto pare infarinata nella politica essendo stato stalliere di Berlusconi*” (pag.43 “*Vittorio Mangano, diciamo, fu contattato dal Bagarella sia nelle fasi della... della fase, diciamo eclatante, del partito “Sicilia Libera”, sia dopo*”).

Secondo il Calvaruso dunque Vittorio Mangano sarebbe intervenuto già nella fase in cui Leoluca Bagarella aveva ideato ed appoggiato l'iniziativa politica di Sicilia Libera, venendo segnalato proprio a Tullio Cannella cui poteva essere utile grazie alla sua “*infarinatura*” politica (pag.42 “*In effetti parlò pure con il Cannella Tullio e di fargli dare l'appoggio da Vittorio Mangano*” ... “*Il Bagarella diceva che era la persona che poteva aiutare al partito, diciamo, di “Sicilia Libera” e, quindi, Cannella Tullio... Lo disse a me e lo disse a Cannella, diciamo... Queste sono parole dette da Bagarella Leoluca*” – pag.43 “*Vittorio Mangano, diciamo, fu contattato dal Bagarella sia nelle fasi della... della fase, diciamo eclatante, del partito “Sicilia Libera”, sia dopo*”).

Deve tuttavia evidenziarsi come le dichiarazioni del Calvaruso e del Cannella divergano radicalmente sul punto non avendo quest'ultimo,

contrariamente al primo, mai riferito di segnalazioni pervenutegli dal Bagarella circa l'aiuto che Vittorio Mangano avrebbe potuto e dovuto dargli nell'operazione relativa alla costituzione del partito autonomista di "Sicilia Libera".

Si ricordi che il Cannella ha accennato a Vittorio Mangano ma solo quando, avendo Bagarella ormai abbandonato il progetto di Sicilia Libera, era stato richiesto dal collaborante di inserire qualcuno nelle liste di Forza Italia, venendogli qualche tempo dopo preannunciato che sarebbe andato a parlare con lui del problema tale "*Nangano o Mangano*".

Nessun riferimento quindi del Cannella a Vittorio Mangano nella fase relativa al suo impegno, su delega del Bagarella, in favore di Sicilia Libera, dovendo registrarsi pertanto una radicale divergenza proprio in ordine al presunto ruolo che avrebbe svolto, o potuto svolgere, il Mangano in quel momento storico e politico.

Ma tornando all'esame delle dichiarazioni del Calvaruso si rileva che, anche dopo l'abbandono del progetto autonomista, il Mangano era stato ritenuto utile dal Bagarella il quale, stando al collaborante, aveva revocato la condanna a morte del predetto perché ancora "*serviva*", pur ignorandone la ragione, in quanto il capomafia corleonese non gliene aveva parlato (pag.44 "*onestamente non me lo disse o non lo ricordo, però, che io ricordi personalmente, mi disse: "Tony, ancora ci serve. Poi, più in là si farà"*".

Però non ricordo se mi diede una finalità, oppure non mi di... Io penso, comunque, che non mi disse nulla”).

Nelle indicazioni del Calvaruso questo momento si colloca però “*nell'estate del 1994*”, dunque in epoca **successiva** alle elezioni politiche del marzo di quell’anno che avevano visto l'affermazione del partito di Forza Italia (pag.44 “*Vittorio Mangano, nell'estate del '94, era stato condannato a morte dallo stesso Leoluca Bagarella e, successivamente, revocato l'ordine di morte per Vittorio Mangano. Ordine di... di esecuzione dato a me personalmente e poi revocato a me personalmente, perchè mi disse che ancora ci serviva”*”).

Deve poi evidenziarsi, trattandosi di circostanza di significativo rilievo, che il Calvaruso, espressamente richiesto al riguardo, ha escluso che Bagarella, nel momento in cui cosa nostra, abbandonato il progetto di Sicilia Libera, decise di appoggiare il nuovo partito di Forza Italia, abbia fatto cenno o riferimento a Vittorio Mangano (pag.101- PM: *Quindi, quando Bagarella Le disse che si era deciso, da parte di "Cosa Nostra", di appoggiare Forza Italia in quell'elezione del '94, fece il Bagarella, o altri, riferimento a Vittorio Mangano? - Calvaruso: No, che io mi ricordi no, dottore”*).

Il Calvaruso ha altresì chiarito che neppure nell’occasione in cui il Bagarella disse che il Mangano gli “*serviva ancora*”, episodio avvenuto nell'estate del 1994 e dunque dopo le elezioni di marzo, vi furono riferimenti

a Silvio Berlusconi ed a Forza Italia (pag.100 - Calvaruso: *E quando mi disse: “Ancora ci serve” non mi parlò nè di partito nè di Berlusconi.* - PM: *Va bene. “Ancora ci serve” è quello che avviene nell’Ago... nell'estate del ‘94, Ah?* Calvaruso: *Esatto, esatto*”).

Va per completezza aggiunto che lo stesso Calvaruso, alla fine dell'esame dibattimentale, richiesto dal Presidente di specificare se durante i molti discorsi ascoltati tra gli esponenti mafiosi in merito all'appoggio che si doveva dare a Forza Italia, si fosse mai parlato proprio dell'imputato Marcello Dell'Utri, ha risposto in maniera sostanzialmente negativa (pag.107 - Presidente: *Senta, ma in relazione a questo appoggio che si doveva dare a Forza Italia, si parlò mai di Dell'Utri? Si fece mai riferimento...* Calvaruso: *Oonestamente non... non ricordo. Quindi non vorrei dire qualco... qualcosa di... che non sono preciso nel..... Nel raccontare....Quindi non... non lo ricordo*”).

L'IMPEGNO POLITICO DI BERLUSCONI

LA SCELTA DI COSA NOSTRA DI SOSTENERE “FORZA ITALIA”

All'esito dell'esame delle dichiarazioni del Calvaruso può dunque ritenersi che tra la fine del 1993 ed i primi mesi del 1994, in concomitanza con la nascita del partito politico di Forza Italia, voluto da Silvio Berlusconi e creato con il determinante contributo organizzativo di Marcello Dell'Utri, all'interno di Cosa Nostra maturò diffusamente la decisione di votare per la nuova formazione così come confermato da tutti i collaboratori di giustizia

esaminati al riguardo (da Cannella a Ganci Calogero, da Cucuzza a Di Filippo Pasquale ed Emanuele, da La Marca a Giuffrè, da Vara a Di Natale).

Anche il Calvaruso quindi, in sintonia con numerosi altri collaboratori di giustizia, ha confermato l'adesione degli esponenti del sodalizio mafioso alla nuova forza politica le cui posizioni erano certamente ispirate da apprezzabili principi di garantismo in campo giudiziario e processuale la cui traduzione in leggi avrebbe potuto oggettivamente ridondare anche a favore degli affiliati a cosa nostra (pag.106 “*E, giustamente, tutti dicevano ... appoggiamo Forza Italia, perchè è un partito che ci aiuterà, è un partito che sicuramente soddisferà i nostri desideri, che alleggerisce il “41”. Cioè, facevano questi discorsi, di cui io li ho sentiti personalmente.* Presidente: *Senta, signor Calvaruso, ma poi questo sostegno di Bagarella a Forza Italia, si è concretizzato? Cioè, Lei sa di qualche candidato che abbia ricevuto un appoggio da loro?* Calvaruso: *Da questa parte de... da questo lato no, Presidente*”).

Se dunque questa fu adesione spontanea, occorre stabilire se siano state acquisite prove dimostrative del fatto che l'imputato Marcello Dell'Utri, relazionandosi con esponenti mafiosi, abbia contribuito, con accordi e promesse, a suscitare o anche rafforzare il convincimento che cosa nostra, offrendo sostegno al nuovo partito, avrebbe ottenuto concreti vantaggi.

L'analisi al riguardo deve in primo luogo concentrarsi in quel periodo in cui, dopo lo sfaldamento del vecchio sistema partitico, nacque e si

sviluppò l'idea della costituzione della nuova formazione politica di Forza Italia, avvenuta nel settembre 1993, secondo l'imputato che ne fu testimone diretto, e che alle successive elezioni del marzo 1994 ebbe una netta inattesa affermazione (dichiarazioni spontanee 26 maggio 2003: “*La decisione poi di fare, di dire: “facciamo noi un partito”, se permettete, la posso raccontare io perché sono testimone oculare e auricolare. Dopo l'incontro fallito con Martinazzoli che alla fine del discorso di Berlusconi gli disse: “caro Dottor Berlusconi, vedo che Lei si interessa di politica, sa cosa mi viene in mente? Io le posso offrire un bel posto da senatore nel costituito Partito Popolare Italiano”. Ecco, questo fu il massimo – diciamo così – dello slancio dell'Onorevole Martinazzoli. Dopo quest'incontro, Berlusconi mi chiamò e mi disse: “caro Marcello, qui non c'è niente da fare, non possiamo fare altro che... qui bisogna che ci diamo da fare noi”. “Noi? E – dico - come facciamo?”, dice: “dobbiamo fare un partito”, siamo alla fine di settembre del '93 “dobbiamo fare un partito”. E ho detto: “e come si fa?”, dice: “io non lo so, ma lo fanno tutti, lo possiamo fare pure noi”. Infatti mi disse: “tu non lì..., se a Publitalia, un'azienda grossa, tanti giovani in gamba, sedi in tutto il Paese, qui si tratta di trovare candidati, datti da fare perché altrimenti non c'è soluzione. Nessuno mi ascolta, nessuno mi ha capito e non vedo altra soluzione che quello di farlo in prima persona”, questo avviene a fine del settembre del '93”).*

Non interessa certamente in questa sede analizzare le motivazioni che hanno indotto Silvio Berlusconi a decidere il suo impegno diretto e personale in politica dopo tanti anni di attività esclusivamente imprenditoriale, ritenendo la Corte di dovere limitare la propria valutazione alla verifica della fondatezza o meno della tesi d'accusa e dunque ad accertare se vi siano prove di un impegno di Marcello Dell'Utri volto a sostenere, ancor prima che diventasse pubblica, la scelta politica di Berlusconi nell'autunno 1993 e la costituzione della nuova forza politica allo scopo di tutelare e perseguire gli interessi di cosa nostra dopo la perdita da parte degli esponenti mafiosi dei loro pregressi tradizionali referenti politici.

E' di tutta evidenza che la tesi accusatoria del preteso sostegno di Marcello Dell'Utri alla discesa in campo di Berlusconi con la costituzione di un nuovo partito politico ispirato dal proposito, se non esclusivo, almeno principale, di tutelare meglio gli interessi del sodalizio mafioso, non può che trovare supporto, per essere condivisa, in elementi probatori di consistenza e di solidità tali da non lasciare residuare dubbio alcuno.

Orbene, tale prova non può ovviamente essere costituita dal fatto che effettivamente Marcello Dell'Utri sia stato uno dei più convinti sostenitori della necessità di un diretto e personale impegno di Silvio Berlusconi in politica in contrasto con altri suoi fidati collaboratori quali Confalonieri e Letta che non erano invece altrettanto persuasi.

Né una prova sufficiente in senso accusatorio può trarsi, con una sorta di automatismo e ricorrendo ad una evidente scorciatoia probatoria, dal solo rilievo che negli anni precedenti l'imputato, come già ritenuto provato dalla Corte, si era certamente adoperato in favore del sodalizio mafioso prestando la sua preziosa attività di mediazione al fine di consentire a cosa nostra di estorcere consistenti somme di denaro all'imprenditore milanese almeno fino al 1992.

La decisione dell'imputato di sostenere con convinzione l'impegno politico diretto del suo amico imprenditore fondando un nuovo partito si è rivelata certamente giusta come ha inequivocabilmente dimostrato il netto successo elettorale che Forza Italia ha conseguito alle elezioni politiche del 1994 su tutto il territorio nazionale e che nessuno potrebbe seriamente e fondatamente attribuire al sostegno che a tale affermazione può essere stato fornito, spontaneamente o meno, dall'associazione mafiosa.

Può ritenersi provato che cosa nostra proprio alla fine del 1993, ovvero nel periodo in cui maturava la decisione di Berlusconi, con il convinto sostegno e contributo di Dell'Utri, di impegnarsi direttamente in politica costituendo un nuovo partito, cercava nuovi contatti politici, in mancanza dei quali era stata avviata quella strategia stragista che aveva investito l'intero territorio nazionale (stragi a Roma, Firenze, Milano), e contestualmente progettava di costituire un partito sicilianista mafioso, iniziativa attuata nell'ottobre del 1993.

Il Cannella ha ricordato infatti che l'idea di Leoluca Bagarella di organizzare il movimento Sicilia Libera era condivisa dai principali esponenti mafiosi all'epoca operativi, primo tra tutti proprio l'indiscusso capo di cosa nostra Bernardo Provenzano (pag.26 “*Io quello che ho saputo da Bagarella era che a questo movimento Sicilia Libera c'era interessato il suo amico Bernardo Provenzano*”).

Ne consegue che almeno fino a quel momento, ovvero fino all'abbandono dell'idea autonomista, che sembra doversi collocare tra la fine del 1993 ed il gennaio del 1994, l'associazione mafiosa certamente non aveva ancora ottenuto “garanzie” politiche da alcuno.

Proprio Antonino Giuffrè parla, come si vedrà, di pretese “garanzie” arrivate, secondo quanto comunicato da Bernardo Provenzano, alla fine del 1993 e che avevano indotto quest'ultimo a “*uscire allo scoperto*” propugnando esplicitamente l'abbandono dell'idea sicilianista di Bagarella in favore del sostegno diretto a Forza Italia.

E' incontestabile quindi come, sino alla fine del 1993, non fosse stata data alcuna “garanzia” a cosa nostra per indurla ad abbandonare il progetto sicilianista ancora in corso di attuazione dirottando il suo sostegno verso il nuovo partito politico, dovendo conseguentemente escludersi che tali garanzie fossero pervenute da parte di Marcello Dell'Utri.

Una tale incontrovertibile conclusione contrasta, almeno fino al mese di gennaio del 1994, la tesi dell'esistenza di un rapporto di natura politica

attivato mediante contatti con il Dell'Utri, non intravedendo cosa nostra fino a quel momento strada diversa da quella di cercare d'influire sulla politica creando un proprio partito.

LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRE'

Esaminando allora proprio il contenuto delle dichiarazioni rese sul tema delle "garanzie" da Antonino Giuffrè (i cui verbali sono utilizzabili essendo stati acquisiti sull'accordo delle parti: doc.1 e 4 fald.49), deve rilevarsi che il collaborante fino al suo arresto, avvenuto nell'aprile del 2002, è stato assai vicino agli esponenti mafiosi di maggiore rilievo, soprattutto a Salvatore Riina e, dopo l'arresto di questi il 15 gennaio 1993, Bernardo Provenzano.

Va rilevato che dal Giuffrè proviene in primo luogo una conferma, autorevole proprio per la vicinanza del dichiarante ai due capimafia corleonesi, del fatto che la ricerca dei nuovi referenti politici, cominciata nel 1987 ai tempi del voto al PSI, si è protratta fino al 1993 (*"Signor Procuratore, che noi fossimo alla ricerca di nuovi (inc.) politici, mi sembra di averlo già detto, che già siamo nell'87, quando abbiamo dato i nostri voti al Partito Socialista. Appositamente da quel minuto, da quel momento in poi, c'è una ricerca di...un punto di riferimento politico solido ed affidabile e questa ricerca, questo lavoro si protrarrà nel tempo fino al 1993"*).

La difesa censura le dichiarazioni del Giuffrè lamentando che le stesse, proprio nella parte in cui coinvolgono Marcello Dell'Utri, risultano connotate da una evidente e sospetta progressione accusatoria.

Si tratta di un giudizio oltremodo severo che è stato condiviso dal Tribunale e che questa Corte ritiene più che fondato.

Il Giuffrè, dopo un periodo di carcerazione (da marzo 1992 a gennaio 1993), tornato in libertà aveva ripreso i contatti con Bernardo Provenzano dal quale aveva appreso che, dopo l'arresto di Riina il 15 gennaio 1993, si erano sviluppate in seno a cosa nostra due fazioni contrapposte, anche sulle questioni politiche, l'una, riconducibile allo stesso Provenzano e ad altri importanti uomini d'onore come Benedetto Spera, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Raffaele Ganci, che non concordava sulla strategia stragista propugnata invece dall'altra componente facente capo a Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, i fratelli Graviano ed altri (“*...Una delle cose, signor Procuratore, dei cambiamenti sostanziali che ho trovato quando sono uscito dal carcere in Bernardo Provenzano, era la messa da parte di ogni forma violenta, in modo particolare contro le stragi. Cioè da parte sua si comincia ad affacciare una politica pacifista in contrapposizione a quella di Bagarella che di pacifista non aveva un bel niente*”).

Il gruppo di Bagarella mirava alla costituzione del partito di Sicilia Libera mentre la fazione vicina al Provenzano sosteneva la ricerca di referenti politici in seno alle forze politiche più grandi mutuando il modello di relazioni utilizzato in passato con la Democrazia Cristiana.

Eloquenti risultano al riguardo le dichiarazioni del Giuffrè che sin dal primo interrogatorio del 25 settembre 2002 ha evidenziato come il successo

elettorale di Forza Italia era stato del tutto indipendente dal sostegno offerto al nuovo partito politico da cosa nostra che aveva solo intuito gli umori del paese e della gente in quel delicato passaggio storico e politico, mettendo in atto la consueta e sperimentata strategia dell'appoggio al vincitore (“*Tenete presente un discorso molto importante, non pensate che noi siamo oggi o 10 anni fa, questo del partito socialista lo sta a dimostrare, lo dico questo a riprova, che noi siamo coloro che controlliamo politicamente la Sicilia, una cosa errata. Noi abbiamo avuto da sempre l'astuzia di metterci sempre con il vincitore, questa è stata la nostra furbizia. Quando ce ne andiamo a metterci con i socialisti e già si vede poi ‘u discursu’, e già si vede che il discorso non regge. Stesso discorso con Forza Italia. Forza Italia non l'abbiamo fatta salire noi. Il popolo era stufo della Democrazia Cristiana, il popolo era stufo degli uomini politici, unni putieva cchiù, e non ne può più. Allora ha visto in Forza Italia un'ancora a cui afferrarsi e lei con chi parlava parlava e io lo vedeva, le persone tutte, come nuovo, come qualche cosa, come ancora di salvezza. E noi, furbi, abbiamo cercato di prendere al balzo la palla, è giusto? Tutti Forza Italia. E siamo qua*”).

Si considerino al riguardo anche le parole di Antonio Calvaruso in ordine ai discorsi che aveva sentito fare a Bagarella ed agli altri esponenti mafiosi con cui era entrato in contatto (“*E, giustamente, tutti dicevano ... appoggiamo Forza Italia, perchè è un partito che ci aiuterà, è un partito che sicuramente soddisferà i nostri desideri, che alleggerisce il “41”. Cioè,*

facevano questi discorsi, di cui io li ho sentiti personalmente” - “Lui diceva che Forza Italia sarebbe stato un partito che a noi ci avrebbe aiutato tantissimo. Essendo partito, su per giù, che fanno parte tutti sti’ garantisti, e che, quindi, o volutamente o non volutamente aiutano i boss di “Cosa Nostra”).

Non potrebbe esserci conferma più significativa del fatto che il sostegno al nuovo partito di Forza Italia ad opera di molti associati a cosa nostra sia stato conseguente ad una scelta spontanea originata dalla condivisione della linea garantista che ne caratterizzava l'impegno ed il programma politico.

Deve valutarsi allora se, al di là di tale spontanea adesione e delle aspettative maturate in molti esponenti mafiosi, si siano anche verificati veri e propri “agganci” da parte di cosa nostra nella ricerca di referenti all'interno di Forza Italia ed in particolare nella persona dell'odierno imputato Marcello Dell'Utri.

Al pari di Cannella e Calvaruso anche Antonino Giuffrè ha collocato alla fine del 1993 il momento in cui gli esponenti mafiosi avevano rivolto la loro attenzione al nuovo partito di Forza Italia e Bernardo Provenzano in particolare aveva iniziato a valutare se era conveniente puntare su quel nuovo soggetto politico che già stava raccogliendo diffusi e crescenti consensi tra la gente (“...sentivo l'opinione delle persone e le posso tranquillamente dire che a prescindere discorsi di Cosa Nostra, anche come,

con le persone che si parlava, con i cittadini qualsiasi e c'era un, un malcontento nei confronti, generalizzato nei confronti della Democrazia Cristiana, ragion per cui c'era un'euforia sia all'interno di Cosa Nostra e in prospettiva di questa nuova formazione politica, diciamo che questa, questo movimento era ben visto sia all'interno di Cosa Nostra, sia anche come persone, cioe` come cittadini, perche' appositamente, dato che vi erano delle persone conosciute, delle persone che ricevevano, avevano una certa fiducia nei confronti di questa nuova formazione politica").

Nella ricostruzione offerta dal Giuffrè al dibattimento vi è un momento preciso in cui Bernardo Provenzano, al termine di una serie di incontri e discussioni, esce “*allo scoperto*” abbandonando ogni indugio ed assumendosi “*in prima persona*” la responsabilità di indirizzare il sostegno di cosa nostra verso il partito di Forza Italia affermando che si era “*in buone mani*” (“*Abbiamo fatto anche degli incontri, delle riunioni, assieme, appositamente per discutere, per valutare come ci dovevamo comportare, fino a quando il Provenzano stesso ci ha detto che eravamo in buone mani che ci potevamo fidare, diciamo che per la prima volta il Provenzano esce allo scoperto, assumendosi in prima persona delle responsabilità ben precise e nel momento in cui lui ci dà queste informazioni e queste sicurezze ci mettiamo in cammino, per portare avanti, all'interno di Cosa Nostra e poi, successivamente, estrinsecarlo all'esterno, il discorso di Forza Italia*”).

A tale assunzione di responsabilità da parte del Provenzano è ovviamente collegata anche la decisione di Leoluca Bagarella e della sua fazione di abbandonare il progetto sicilianista di “Sicilia Libera”.

Ma è proprio sul tema delle “*informazioni*” e delle “*sicurezze*” che Bernardo Provenzano avrebbe ricevuto e trasmesso ai suoi sodali che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè hanno rivelato, in tutta la loro manifesta evidenza, i propri limiti di credibilità connotandosi invece per una intrinseca contraddittorietà e per la evidente progressione accusatoria nei riguardi proprio di Marcello Dell’Utri.

Nel primo interrogatorio reso sull’argomento il 18 ottobre 2002 al P.M. di Palermo il Giuffrè ha iniziato ad affrontare il tema affermando che il Provenzano ad un certo punto aveva “*consigliato*” di votare per Forza Italia essendo intervenute “*delle garanzie*” (pag.157 trascrizione integrale: “... *il Provenzano aveva fatto dei tentativi, cioè ha cercato di trovare degli sbocchi politici e tant’è vero che a me aveva fatto anche dei nomi della Democrazia Cristiana che poi successivamente questi discorsi sono stati accantonati, diciamo che con l’avvento appositamente di fatti nuovi che davano delle prospettive future abbastanza affidabili, cioè ci ha consigliato di indirizzarsi verso questa nuova formazione politica perché si aveva delle garanzie*”).

Richiesto tuttavia di precisare se nell’occasione Provenzano avesse anche riferito di eventuali contatti o comunque da chi fossero giunte tali

asserite “garanzie”, il Giuffrè è stato categorico e perentorio nell’escluderlo (pag.158: P.M.: ***Ha chiarito Provenzano se c’erano dei contatti ... se aveva avuto dei contatti o da chi aveva avuto le garanzie ?***” Giuffrè: ***No, questo no, dottore***”).

Ma per comprendere cosa intenda il collaborante quando parla di presunte “garanzie” è sufficiente leggere la cervellotica spiegazione fornita al P.M. a seguito dell’esplicita domanda in tal senso rivoltagli (pag.161: “***Cioè si defilavano, cioè si vedevano degli orizzonti su cui si poteva sperare in discorsi futuri e positivi, quindi in garanzie***”).

Affermazione che sostanzialmente traduce le pretese “garanzie” in mere aspettative e speranze di “discorsi futuri e positivi”, di genericità e vaghezza tali da non richiedere altre considerazioni.

Il collaborante peraltro in quell’interrogatorio ha avuto anche il tempo di chiarire, doverosamente richiesto al riguardo dal P.M., che l’identità delle persone che avrebbero asseritamente fornito tali “garanzie” non era stata affatto rivelata dal Provenzano (PM: *E quindi, poi fece dei nomi specifici il Provenzano, su chi eventualmente gli aveva dato queste garanzie ? –* Giuffrè: ***No, su queste cose restava un pochino diciamo, un pochino abbottonato, come si suole dire***”).

Ma dopo appena poche settimane è cominciata la progressiva rettifica di affermazioni che risultavano, come evidenziato, assolutamente nette ed inequivocabili.

Ed infatti, nel successivo interrogatorio dell'8 novembre 2002, dopo avere ribadito in maniera chiara che Provenzano non aveva fatto alcun nome (pag.9 integrale: “*No. Di Provenzano in tutta onestà non posso dire che ha fatto in questo momento delle ... dei nominativi precisi*”), il Giuffrè ha tuttavia accennato a discorsi fatti con il suo sodale Carlo Greco a proposito delle persone con cui erano in corso determinati contatti.

In quell’occasione il Greco aveva affermato che ci si poteva fidare aggiungendo che si trattava del costruttore Giovanni Ienna che avrebbe dovuto fare da tramite, per conto dei fratelli Graviano, “*con Berlusconi direttamente*” (“*E mi ricordo che un discorso che abbiamo avuto con Carlo Greco gli dissi: ma qua queste persone che hanno questi contatti sono persone serie che noi ci possiamo fidare, sono persone ... Non ci sono problemi perché ci sono persone che sono a contatto con noi e che fanno quello che gli diciamo. In quella circostanza ha parlato del costruttore Ienna e di Brancaccio cioè che i fratelli Giuseppe Graviano e Filippo Graviano avevano un pochino la situazione sotto controllo e cioè nelle mani, ma non erano i soli... ”).*

Bernando Provenzano, secondo Giuffrè, si limitò invece in maniera quasi rassegnata ad assecondare il clima favorevole verso Forza Italia che si andava diffondendo tra la gente (“*E’ successo a livello di popolazione un consenso già come (inc.) perché appositamente noi altri un nni putevamu cchiù, ma anche la popolazione era sazia ... si è creato un clima di euforia*

in tutto il ceto sociale.... Anche Provenzano è uscito allo scoperto ... dice che amu a fari ? ... Purtoppo non abbiamo altre alternative, da quello che si riesce a capire e a sapere, dovremmo essere nelle mani giuste, che Dio ci aiuti (inc.) e ci siamo diciamo ufficialmente imbarcati sulla barca di Forza Italia...”).

La scelta quasi naturale di appoggiare Forza Italia, in sintonia con gli umori della gente, è stata ribadita in maniera netta da Antonino Giuffrè in più occasioni (“*sposiamo un pochino tutti la causa di Forza Italia, ci adoperiamo tutti per portare avanti Forza Italia. Diciamo che non è stata in tutta onestà, questo lo devo dire, una battaglia molto, molto difficile, è stata una campagna abbastanza fluida ... cioè le persone diciamo ... non abbiamo trovato almeno io non ho trovato durante il mio cammino nessun ostacolo...”*).

E' stato solo dopo le incalzanti e reiterate richieste del P.M., talune delle quali come si vedrà ai limiti della suggestività, che Antonino Giuffrè, seppure cautamente, ha cominciato a mutare rotta (pag.35: P.M. “*...E' soltanto questo o c'è qualcosa di più, penso che c'è una forma di ... adesso non voglio usare una parola sbagliata, una forma di contratto elettorale, di scambio elettorale, una serie di rapporti per cui si fa sapere che si vota quel partito ... Quindi per completare la mia domanda, questo ... questa scelta che è ormai chiara, condivisa, universale è una scelta in relazione al panorama politico o comporta prima di fare questa scelta dei rapporti, dei*

contatti, del ... e se è così delle garanzie da parte di qualcuno per potere fare pesare questa scelta in maniera da ottenere poi dei vantaggi”).

Ma anche dopo una domanda così articolata il Giuffrè ha continuato solo a richiamare ciò che aveva già detto (quanto confusamente e genericamente si è visto) riguardo alle pretese “garanzie” richieste agli esponenti di quel nuovo movimento politico.

E pur avendo il Giuffrè, come già evidenziato, già esplicitamente e ripetutamente escluso che Bernardo Provenzano avesse fatto i nomi di soggetti con i quali era entrato in contatto, il P.M. ha ritenuto di rivolgere al collaborante, per l'ennesima volta, la stessa domanda, stavolta riferendosi direttamente proprio ai vertici del nuovo movimento politico: “*E Brusca, Bagarella, Brusca e Provenzano diciamo questi vertici che lei sappia erano riusciti ad avere dei contatti con i vertici di questo movimento al fine di avere queste assicurazioni per dare maggiori garanzie di successo nell'appoggiare un partito che poi potesse risolvere i problemi di cosa nostra ?”*).

Non deve stupire allora se solo a questo punto il collaborante abbia affermato che “*parlando parlando*” qualche ricordo cominciava ad “*affiorare in mente*” aggiungendo, dopo avere escluso di conoscere il Bagarella, che gli sembrava ci fossero stati discorsi con Brusca – il quale diceva che erano “*in buone mani*” - che portavano verso Agrigento e Sciacca ad un tale avvocato Berruti, divenuto legale di Berlusconi.

Ma solo dopo ripetute ed esplicite domande dirette del P.M. su “tentativi di contatti” coinvolgenti proprio Mangano Vittorio (PM: *Senta e parlando con Brusca ebbe anche modo di parlare di tentativi di contatti, per esempio lei ha già accennato al fatto che era risaputo in cosa nostra del rapporto comunque di Mangano, Vittorio Mangano con ... allora Brusca le parlò di un qualche tentativo di contatto attraverso Vittorio Mangano,* qualcosa di concreto insomma ... Ma la mia domanda tende a sollecitare i suoi ricordi quindi se lei ... se poi questo non riesce va bene, ne facciamo a meno” - - “Ora la mia domanda si è spostata ... visto che lei ha detto che in questo periodo non ha mai incontrato Bagarella però ha avuto degli incontri con Brusca, *se nel corso di questi incontri oltre a questo canale che le è stato rappresentato dell'avvocato Berruti come persona vicina al vertice di questo partito o movimento che sia, se le ha indicato altre strade, come si dice altre strade da percorrere o percorse o ...*”), il Giuffrè, dopo avere asseritamente “focalizzato” i suoi ricordi (“*il discorso di Mangano ... l'avevamo discussso, ora giustamente haiu a ghiri a focalizzare (inc.)*”), ha ritenuto a questo punto di rispondere alle reiterate sollecitazioni, solo ipotizzando tuttavia “*un'altra strada*” e chiamando in causa, oltre al citato Vittorio Mangano, anche e per la prima volta in assoluto Marcello Dell’Utri, coinvolto, si badi bene, solo per esprimere una mera opinione ed esclusivamente per il suo impegno nella costituzione del nuovo partito (“*Un'altra strada probabilmente che sia chista di Mangano (inc.) da lui e*

che poi assieme a un discorso di Mangano e parlando poi di Fininvest è venuto fuori il nome di Dell’Utri come uno dei personaggi più dinamici ed interessati a portare avanti questo discorso, cioè nella creazione di questo nuovo movimento...”).

Forse perché consapevole delle dichiarazioni fino ad allora rese il Giuffrè non ha comunque trascurato di sottolineare, confermando che la sua era solo una mera “*supposizione*”, che l’impegno di Marcello Dell’Utri per il nuovo partito politico era noto (“*un discorso pubblico*”) e che il nome dell’imputato come persona “*siciliana, palermitana*” che lavorava all’interno della Fininvest era stato pronunciato proprio da Giovanni Brusca mentre esprimeva la sua euforia per la nuova iniziativa politica.

Alla richiesta del P.M. di riferire se nell’occasione il Brusca avesse detto anche “*qualcosa di concreto*” parlando di “*canali*” e “*strade*” per arrivare ad avere contatti con i vertici di quel movimento politico (P.M.: *...dico le disse anche qualcosa di concreto, la domanda è diretta, cioè avevano trovato un canale, una strada per arrivare ad avere dei contatti diretti con qualcuno di questi vertici, si o no?*”), il Giuffrè ha infine completato il suo tortuoso e tutt’affatto spontaneo percorso affermando che cosa nostra aveva “*un contatto diretto con Berlusconi*” anche se la conclusione continua ad apparire come una deduzione piuttosto che come frutto della diretta conoscenza di fatti (“*Nel momento in cui signor Procuratore cioè ... - PM: Che Brusca le parla con euforia di questi ...*

Giuffrè: *Con euforia perché hanno ...* - PM: *Le risultano avessero dei contatti ...* - Giuffrè: *... hanno un contatto, il contatto diretto con Berlusconi e da un lato ... c'era il discorso dell'avvocato Berruti, dall'altro lato c'è il discorso Mangano con Dell'Utri, Berlusconi mi pare che ... dall'altro lato c'è il discorso dei Graviano con 'u costruttore Ienna... Tutto questo a noi è servito con tutti gli ... a darci le garanzie, signor Procuratore ad andarsi a interessare ... a essere euforici ed ottimisti nello sposare diciamo la causa”).*

Ma per comprendere conclusivamente il livello assolutamente inconsistente di conoscenza del Giuffrè riguardo alle cosiddette “garanzie” asseritamente pervenute a cosa nostra, deve sottolinearsi come, nonostante l'ennesima specifica e diretta domanda se vi fossero stati impegni e contatti concreti (PM: *...a parte queste prospettive, questa euforia, questo nuovo che avanza su cui potere fare affidamento, se qualcuno di ritorno le ha detto: c'è stato un contatto, c'è stata una presa d'atto dei nostri problemi e qualcuno si è impegnato a risolverli; se c'è stato qualcosa di concreto di questo genere, al di là di questo discorso generico?”*), la risposta del collaborante non poteva essere più evanescente al di là delle parole apparentemente lapidarie utilizzate (“*da parte nostra c'e' stato un ricevimento, cioè abbiamo fatto una domanda, è arrivata una risposta*”), confermando sostanzialmente come le sue fossero comunque solo mere supposizioni (“**penso che la risposta è arrivata**”).

Deve in ogni caso rilevarsi che la solo ipotizzata (“*penso*”) risposta è comunque arrivata da Carlo Greco ed ha riguardato non l’imputato bensì il già indicato costruttore Giovanni Ienna (PM: *Da chi?* – Giuffrè: *Sempre dal canale in modo particolare, quando io parlo dei Greco, e quando mi dice che c’è Ienna ... che parla Milano, Torino, dov’è che parla, di questi discorsi e che hanno dato delle garanzie in merito...*”).

Saranno necessarie ulteriori e ripetute sollecitazioni di uno dei P.M. presenti all’interrogatorio per vedere ricomparire nel discorso sulle “garanzie” anche Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri, fino a poco prima solo menzionati ed in termini come si è visto esclusivamente ipotetici (“*Un’altra strada probabilmente che sia chista di Mangano*”).

Ma nonostante le reiterate ed esplicite richieste del P.M. (“*Ma per questo discorso che diceva lei relativo a Mangano, a Dell’Utri anche qua le ripeto la stessa domanda che le faceva prima il Procuratore ma pregandola di concentrarsi proprio su questo specifico ... c’era questa euforia che dice lei perché si era scoperto che si poteva arrivare a Dell’Utri o perché era venuta specificamente anche per questo canale una risposta positiva con assunzione di garanzia? ... L’euforia nasceva dal fatto che già era arrivata la risposta positiva di assunzione di impegni e di garanzie per voi o perché l’euforia era perché vi erano persone che si potevano raggiungere, si potevano avvicinare ... si, sul canale Mangano - Dell’Utri specificamente dico*”)) il Giuffrè non ha comunque mutato l’estrema genericità e manifesta

vaghezza delle sue precedenti risposte confermando di non avere alcun concreto apprezzabile elemento da fornire ed escludendo anche di avere conosciuto il Mangano ed il Cinà (“Giuffrè: *Ma c'è diciamo che espressamente Il discorso è alle nostre domande hanno dato una risposta precisa, di interessarsi e di portare avanti questi discorsi, sempre le ripeto dottore, questo è un discorso come programma che poi giustamente deve essere alla base e poi allargato, coltivato e portato avanti perché non è un discorso che si risolveva dall'oggi al domani. Diciamo che a noi bastavano determinate garanzie che questi nostri problemi erano attenzionati che erano reali e che loro sentissero...*

”).

Neppure una successiva richiesta del P.M. formulata con l'incomprensibile inserimento tra gli “*interlocutori diretti o indiretti*” dello stesso Dell’Utri, fino a quel momento invece indicato solo nei termini neutri e generici già evidenziati (P.M.: *E quando lei dice nostri problemi era nel senso che questi vostri interlocutori diretti o indiretti diciamo, i vari Dell’Utri eccetera, erano consapevoli non dei siciliani ma di cosa nostra?*), induce il Giuffrè a rispondere in maniera differente fornendo elementi concreti suscettibili di valutazione.

L’analitica disamina fin qui compiuta dell’interrogatorio reso da Antonino Giuffrè l’8 novembre 2002 si è resa necessaria ed ineludibile proprio per puntualizzare e porre in evidenza quale fosse lo spessore e la consistenza delle conoscenze, oltremodo vaghe, di cui il collaboratore era

portatore nel momento in cui nel corso delle indagini venne interrogato, più che approfonditamente, sul delicato tema di prova delle elezioni del 1994 e delle cd. “garanzie”, soprattutto con specifico riferimento a quanto poteva eventualmente riguardare Marcello Dell’Utri.

All’esito della rassegnata analisi di quegli approfonditi ed incalzanti interrogatori non può che concludersi che Antonino Giuffrè, prima di deporre nel dibattimento del presente processo, non conosceva alcunchè di concreto e processualmente apprezzabile che coinvolgesse l’appellante il quale era stato sostanzialmente chiamato in causa, solo dopo varie sollecitazioni anche nominative del P.M., esclusivamente come soggetto il cui nome poteva essere venuto fuori nei discorsi con Giovanni Brusca solo perché si occupava del nuovo partito, mentre Vittorio Mangano, che il Giuffrè peraltro neppure conosceva, veniva indicato come un probabile canale con i vertici di quel partito (“*Un’altra strada probabilmente che sia chista di Mangano (inc.) da lui e che poi assieme a un discorso di Mangano e parlando poi di Fininvest è venuto fuori il nome di Dell’Utri come uno dei personaggi più dinamici ed interessati a portare avanti questo discorso, cioè nella creazione di questo nuovo movimento... ”*”).

Gli unici concreti riferimenti nominativi offerti dal Giuffrè avevano invece riguardato il costruttore Ienna, legato ai fratelli Graviano ed asseritamente in diretto contatto con Silvio Berlusconi, e l’Avv. Berruti.

E si consideri che i riferimenti a Marcello Dell'Utri non sono arrivati dal collaboratore neppure dopo che il P.M., dopo avere rappresentato al Giuffrè (pag.63) che da un'altra fonte (Ilardo) proveniva l'indicazione che “*prima delle elezioni del '94 i palermitani avevano stabilito un contatto con un esponente insospettabile di alto livello appartenente all'entourage di Berlusconi*” e che tale esponente “*in cambio del loro appoggio aveva garantito normative di legge a favore degli inquisiti*”, aveva espressamente chiesto ancora una volta al collaboratore chi fosse sino al punto da sollecitarne persino solo un'opinione su chi potesse essere (“*lei può dire chi è o chi potrebbe essere questo soggetto ?*” pag.64).

Ed allora è proprio alla luce di tali generiche e vaghe dichiarazioni sul conto di Marcello Dell'Utri che la Corte deve valutare la credibilità delle affermazioni radicalmente differenti che Antonino Giuffrè ha invece ritenuto di fare nel corso del suo esame dibattimentale.

Questi, in estrema sintesi, ha invero affermato, per la prima volta ed in palese contrasto con le proprie pregresse dichiarazioni, che Marcello Dell'Utri era considerato dai suoi interlocutori mafiosi come persona seria, affidabile e “*molto vicina a Cosa Nostra*” (“*Un'altra persona di cui si parlava spesso in quel periodo, ripeto, era Marcello Dell'Utri....Ho appreso che essendo questi una persona molto vicina a Cosa Nostra e nello stesso tempo era un ottimo referente per Berlusconi, era stato reputato come una delle persone serie ed affidabili*” - PM: *Quando dice serie ed affidabili,*

intende, serie ed affidabili dal punto di vista di Cosa Nostra?Giuffrè: Affidabile... in modo particolare, e` significativo un discorso signor Procuratore. Mantenere gli impegni che si prendevano prima delle elezione e portarli avanti” – “Per come le ho detto, ripeto, essendo, cioè una persona seria all'interno di Cosa Nostra ed affidabile e veniva presa in considerazione, eh.. la sua presenza, le sue.. il suo interessamento eh... anche le sue garanzie (inc.) portava avanti all'interno di Cosa Nostra”).

E dopo avere ribadito che Bernardo Provenzano ad un certo punto, alla vigilia delle elezioni del 1994, era uscito allo scoperto affermando che erano “*in buone mani*” (“*Abbiamo fatto anche degli incontri, delle riunioni assieme, eh... appositamente, signor Procuratore, per discutere, come le ho detto, per valutare come ci dovevamo comportare, fino a quando, cioè il Provenzano stesso, ci ha detto che avevamo, che eravamo in buone mani. Eh... che ci potevamo fidare, eh... diciamo, che per la prima volta, il Provenzano, signor Procuratore, esce allo scoperto, assumendosi, in prima persona, eh... delle responsabilità ben precise e nel momento in cui, lui, Provenzano cioè ci dà queste informazioni e queste sicurezze, ci mettiamo in cammino, per portare avanti, all'interno di Cosa Nostra, e poi, successivamente, estrinsecarlo anche all'esterno, il discorso di Forza Italia*”), il Giuffrè ha chiarito che da tale assicurazione egli aveva tratto il convincimento, dunque formulando sostanzialmente solo una deduzione, che Provenzano aveva avuto “garanzie” (“*Nel momento in cui il Provenzano si*

e` assunto delle responsabilita`, sta a significare che il Provenzano, stesso, per dire questo, aveva avuto a sua volta delle garanzie”).

Quanto in particolare al preteso ruolo di Marcello Dell'Utri, il collaborante in dibattimento ha affermato che gliene avevano parlato sia Provenzano, che Pietro Aglieri e Carlo Greco, come una persona che aveva avuto una parte “*molto, ma molto importante*” e che “*stava portando avanti il discorso di Forza Italia*” (PM: *Senta e in particolare di questo ruolo del senatore Dell'Utri, chi le parlo`?* Giuffrè: *Nell'ultimo periodo, in modo particolare, me ne aveva parlato, nell'ultimo periodo, quando siamo eh.... prima di prendere le decisioni finali, diciamo, per appoggiare questo movimento, me ne ha parlato sia il Provenzano, ma diciamo che anche il Pietro Aglieri e il Carlo Greco, conosceva cioe` conoscevano, cioe` erano all'occorrenza in... che Marcello Dell'Utri, aveva avuto un ruolo molto ma molto importante in movimento.... Erano a conoscenza che l'onorevole Dell'Utri, era un, il personaggio, uno dei personaggi piu` importanti eh.. che stava portando avanti eh.. il discorso di Forza Italia”).*

Il Giuffrè ha infine affermato in dibattimento che anche di Vittorio Mangano si parlava come di una persona che “*si interessava per la formazione di questo movimento politico*”.

La manifesta contraddittorietà ed irrisolvibile divergenza che connotano le dichiarazioni dibattimentali del collaborante rispetto alle affermazioni fino ad allora compiute in fase di indagini preliminari hanno indotto già lo stesso

Tribunale a non “*valorizzare le affermazioni dibattimentali di Giuffrè nella parte in cui presentano elementi di novità rispetto al contenuto degli interrogatori resi in precedenza ed acquisiti*”, ritenendo che la sostanziale differenza tra l’iniziale precisazione secondo cui Provenzano si teneva “*abbottonato*” (interr. 18.10.2002) e la dichiarazione in dibattimento per cui lo stesso avrebbe invece fatto specifico riferimento a Dell’Utri e Mangano “*può essere ritenuta conseguenza di una sospetta progressione accusatoria*” (pag.1488 sent.).

E’ ben vero che lo stesso Tribunale ha ritenuto che “*potrebbe essersi verificata, nel tentativo di approfondimento del tema specifico, una progressiva ma sincera focalizzazione del ricordo da parte del collaboratore*”, ma la Corte ritiene invece che ciò debba escludersi proprio avuto riguardo alle plurime specifiche domande ed alle ripetute incalzanti sollecitazioni che sul rilevante tema di prova aveva già ampiamente fatto il P.M. nel corso dei numerosi interrogatori e nei termini sopra analiticamente esposti.

Ne consegue che i fatti radicalmente differenti riferiti solo al dibattimento da Antonino Giuffrè non sono apprezzabili probatoriamente sotto il profilo della credibilità minando in radice l’attendibilità intrinseca del dichiarante.

Lo stesso Tribunale ha infatti concluso escludendo “*una piena valorizzazione di quegli elementi tardivamente riferiti*” dal Giuffrè.

IL RUOLO DI MANGANO IN COSA NOSTRA NEL 1993-94

La sentenza perviene tuttavia all'affermazione della penale responsabilità di Marcello Dell'Utri in ordine al reato associativo contestato attribuendogli la commissione di condotte penalmente rilevanti anche in relazione al tema di prova in esame (“*la stagione politica*”) soprattutto valorizzando il ruolo che Vittorio Mangano avrebbe svolto nel periodo in esame, tra la fine del 1993 e la prima metà del 1994.

Richiamate al riguardo le già esaminate indicazioni provenienti da Tullio Cannella ed Antonio Calvaruso sul conto del Mangano, deve rammentarsi che questi ha patito una lunga carcerazione durata oltre dieci anni (dal 5 maggio 1980 al 21 giugno 1990) essendo stato condannato per fatti connessi alla sua militanza mafiosa (ancorchè non per il reato di cui all'art.416 bis c.p. non ancora in vigore all'atto del suo arresto).

Il Mangano, secondo quanto chiarito anche dal Calvaruso, qualche anno dopo la scarcerazione aveva assunto il ruolo di reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro - Porta Nuova a seguito della decisione di Salvatore Cancemi, fino allora capomandamento, di costituirsi ai Carabinieri il 22 luglio 1993.

La scelta del Mangano, come riferito da Salvatore Cucuzza, era derivata dal fatto che il primo era servito in quel momento di crisi quale sostituto del Cancemi in quanto conosceva gli affari del mandamento e soprattutto coloro che pagavano il “pizzo” (pag.11 esame Cucuzza: “*Mangano era stato*

designato perché gli eventi così repentina dalla consegna di Cancemi alle autorità si urgeva naturalmente una persona che conosceva gli affari del mandamento e quindi Mangano poiché camminava con Cangemi e sapeva dove prendere i soldi a chi darli e conosceva alcuni meccanismi automaticamente fu messo”).

Il nuovo più rilevante ruolo assunto in cosa nostra a metà del 1993 aveva comportato per Mangano l’intrattenimento di contatti più frequenti sia con Giovanni Brusca che con Leoluca Bagarella con il quale tuttavia, come si è detto, i rapporti erano assai conflittuali tanto che il capomafia corleonese voleva uccidere il Mangano anche se in quel momento “*serviva*”.

Giovanni Brusca ha confermato il ruolo di spicco assunto da Vittorio Mangano precisando che erano stati proprio lui e Bagarella a volerlo al vertice del mandamento dopo Salvatore Cancemi.

Tra i collaboranti che hanno parlato del Mangano in questo periodo (fine 93 – inizi 94) figura anche il già citato Antonino Galliano il quale ha riferito di avere appreso da Salvatore Cucuzza che questi, dopo le elezioni del 1994, aveva proposto di mandare proprio il Mangano a Milano per parlare con Marcello Dell’Utri allo scopo di “vedere” se era possibile fare alleggerire la pressione che lo Stato esercitava contro la mafia con il 41 bis, ignorando tuttavia se la proposta fosse stata attuata e l’incontro fosse effettivamente avvenuto (pag.62 “...già Forza Italia era al governo, quindi siamo nel ’94, il Salvatore Cucuzza sollecitò l’incontro con me e Franco

*Spina E allora lui disse che aveva pensato, e quindi aveva sollecitato al Bagarella e al Brusca e anche agli altri presenti, di cui non fece il nome, che era meglio mandare... diciamo... sfruttare l'amicizia di Vittorio Mangano con il Dell'Utri, dato che Forza Italia era in... era al governo e quindi di vedere, invece di, diciamo, continuare l'attacco frontale allo Stato, di vedere, diciamo, **di ammorbidente e di prendere i contatti**, diciamo, **con la politica**, di cercare di attenuare il 41/bis, principalmente, per vedere di aiutare, diciamo, il... i carcerati. Però dopo questo incontro noi non sapemmo niente se realmente il Mangano se è andato a Milano a parlare con Marcello Dell'Utri, questo non lo sappia... non lo so”).*

L'indicazione del Galliano, che si esaurisce nella conoscenza solo dell'intenzione (ignorando se fu attuata o meno) manifestata dal Cucuzza, dopo il successo di Forza Italia alle elezioni del marzo 1994, di abbandonare “l'attacco frontale allo Stato” ed utilizzare invece il Mangano come tramite per contattare Dell'Utri a Milano al fine di “prendere i contatti con la politica” e “cercare di attenuare il 41 bis”, evidenzia come fino a quel momento, e dunque fino all'avvento di Forza Italia al governo del paese, cosa nostra non avesse ancora deciso di abbandonare la strategia stragista, tanto da avere indotto proprio nel Cucuzza l'idea di suggerire a Bagarella e Brusca di tentare un aggancio con la politica ed in particolare con l'odierno imputato, tramite Vittorio Mangano.

Si consideri che il Cucuzza autore di quella proposta al Brusca ed al Bagarella è stato scarcerato solo il 29 giugno 1994 e dunque il suggerimento di rivolgersi a Vittorio Mangano non può che essere intervenuto solo nell'estate inoltrata del 1994.

Dalle dichiarazioni del Galliano emerge inoltre la conferma che l’ “aggancio” con la politica ancora non doveva essere avvenuto concretamente se fu proprio Cucuzza, dopo la sua scarcerazione (fine giugno 1994), a proporre l’abbandono della strategia stragista ed a spingere per una trattativa suggerendo di impiegare Vittorio Mangano come canale sfruttandone l’amicizia con Dell’Utri (“aveva sollecitato al Bagarella e al Brusca ... che era meglio mandare... sfruttare l’amicizia di Vittorio Mangano con il Dell’Utri ... invece di ... continuare l’attacco frontale allo Stato... vedere ... di ammorbidire e di prendere i contatti ... con la politica, di cercare di attenuare il 41 bis principalmente per vedere di aiutare ... i carcerati”).

Sul tema di prova in esame sono state acquisite, oltre alle dichiarazioni di Salvatore Cucuzza, proprio la persona direttamente chiamata in causa dal Galliano, anche quelle di Francesco La Marca e Giusto Di Natale.

Francesco La Marca in particolare, appartenente alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, dopo avere precisato di avere conosciuto alla fine degli anni ’70 Vittorio Mangano, poi ritualmente presentatogli solo nel 1990, ha confermato che il predetto, uscito di scena il Cancemi (luglio 1993), era

divenuto il reggente di Porta Nuova ed operava in contatto con Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella che comandavano all'epoca in cosa nostra.

La frequentazione del collaborante con il Mangano era stata assai intensa in quel periodo (“*Ma forse un giorno si e un giorno no*”) e nel corso di una conversazione avuta nei primi mesi del 1994, prima delle elezioni (“*mi sembra Febbraio o fine Febbraio o Marzo*”), il Mangano gli aveva riferito che doveva recarsi per un paio di giorni a Milano dovendo “*parlare con certi politici, per fatto di queste votazioni*” (udienza 1.6.98 pag.23 “*mi ha detto, dice: “Ciccio, dice, dice io devo mancare due giorni, dice, che devo andare io a... a Milano, a parrari con certi politici, per fatto di questi votazioni”*”).

Dopo soli due giorni il Mangano gli aveva detto che era “*tutto a posto*” e che si doveva votare Forza Italia, senza tuttavia precisare se si fosse incontrato a Milano con qualcuno e con chi (pag.24 “*...Poi, dopo due giorni, è venuto e mi ha detto, dice: “Ciccio, dice, tutto a posto, dice. Dobbiamo votare “Forza Italia”, dice, così, dice danno qualche possibilità di fatto de... de... “41/bis” per modo di dire “41/bis”, i sequestri dei beni e per dedicare a... a noi collaboratori, per ammorbidente la legge – P.M.: Le disse, Mangano, prima di partire, o quando rientrò con chi si era incontrato? La Marca: No, questo no, perciò Lui mi ha detto: “Stò andando a Milano a parlare con politici, poi, o... onestamente, non lo posso dire chi era...Non me l'ha detto”*”).

Ricevuta questa indicazione dal Mangano, Francesco La Marca si era perciò attivato nel suo quartiere palermitano per far votare Forza Italia.

Il La Marca ha infine precisato di non avere mai saputo alcunchè in ordine a rapporti tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, escludendo comunque che il primo gli avesse mai parlato dell'imputato o che comunque anche altri in cosa nostra lo avessero fatto.

Nella ricostruzione del La Marca, sul punto invero alquanto improbabile, la scelta in cosa nostra di votare per Forza Italia era rimasta quindi “sospesa” fino a circa venti giorni prima delle consultazioni del 27 marzo 1994 e fu attivata solo dopo il presunto viaggio a Milano di Vittorio Mangano (“Avv. Tricoli: ... *Prima di questa indicazione che Lei diede nel suo quartiere, allorquando ritorna il Mangano, aveva avuto, precedentemente, qualche altra indicazione da parte dell'organizzazione di votare qualche partito?...* - La Marca: *No, era sospesa ancora* - Avv. Tricoli: *Ah, era... era sospesa. Quindi, ancora prima di... dei venti... venti giorni fila... venti giorni prima ancora Cosa Nostra non aveva dato indicazioni, allora, specifiche...* - La Marca: *Lo so. No...* - Avv. Tricoli:... *Su che partito votare?* - La Marca: ... *No, no, ancora niente. Non lo so. Niente ancora era... Dopo Lui... lui è andato a Milano e poi ci ho detto io... Lui di votare per Berlusconi, per Forza Italia*”).

Emerge dunque un netto contrasto tra la versione di Antonino Galliano e quella di Francesco La Marca in ordine al viaggio di Vittorio Mangano a

Milano in quanto per quest'ultimo esso sarebbe avvenuto solo venti giorni prima delle elezioni del 27 marzo 1994, mentre per il Galliano la proposta di mandare il Mangano nel capoluogo lombardo sarebbe stata suggerita da Salvatore Cucuzza dopo la sua scarcerazione a fine giugno 1994, e dunque dopo le elezioni e quando Forza Italia era già al governo.

Se dunque Vittorio Mangano secondo La Marca era stato già a Milano su incarico di Brusca e Bagarella a marzo del 1994, ottenendo promesse tali da promuovere finalmente in cosa nostra l'impegno massiccio a favore del nuovo partito, non si comprende perché, vinte le elezioni, Salvatore Cucuzza avrebbe dovuto suggerire proprio ai due pretesi artefici di quegli accordi, Brusca e Bagarella, di provare a mandare Mangano a Milano, non per pretendere il rispetto di impegni già assunti, ma per “*prendere i contatti ... con la politica*”, “*cercare di attenuare il 41 bis*” e “*vedere di aiutare... i carcerati*”.

Emerge dunque un contrasto di inequivoca evidenza e consistenza che non risulta possibile sanare neppure all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese proprio da Salvatore Cucuzza.

LE DICHIARAZIONI DI CUCUZZA SUGLI INCONTRI DELL'UTRI-MANGANO

Salvatore Cucuzza, dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 29 giugno 1994, era stato, per volere di Pippo Calò, capo storico del mandamento all'epoca detenuto che non gradiva la scelta di Vittorio Mangano quale reggente, affiancato a quest'ultimo al vertice della cosca (“*Pippo Calò mi*

mandò a dire con Rotolo che quando io uscivo dovevo dire a quelli che in quel momento erano le persone più importanti in "cosa nostra" che Mangano Vittorio non gli stava bene ... Dovevo incontrarmi con ... Brusca Giovanni e Leoluca Bagarella, parlare con queste persone e dire la volontà di Pippo Calò").

Il Cucuzza ha riferito di avere saputo da Bagarella che Vittorio Mangano “era servito” e non poteva essere scaricato (“*mi disse che per Mangano Vittorio si assumevano le responsabilità, perché in un momento di crisi era servito e quindi non potevano adesso scaricarlo*”), e pertanto il Calò chiese ed ottenne che gli fosse affiancato proprio il collaboratore (“*Pippo Calò fece sapere che a questo punto se inserivano me accanto a Mangano Vittorio la cosa gli stava bene. Così è stato*”).

Secondo quanto appreso dal Cucuzza, il Mangano aveva garantito in quel periodo i rapporti con Marcello Dell’Utri ed era dunque considerato utile essendo notorio il rapporto che l’imputato aveva con Silvio Berlusconi (pag.53 esame 14.4.98: “*una delle motivazioni per cui si teneva Mangano Vittorio in quella posizione era, mi diceva Bagarella e Brusca, che Mangano Vittorio garantiva dei rapporti attraverso Dell’Utri con Berlusconi e quindi per loro era molto prezioso per questo motivo e quindi non se la sono sentiti di metterlo da parte*”).

Salvatore Cucuzza non conferma dunque quanto aveva detto Antonino Galliano, per averlo assolutamente appreso proprio da lui, ovvero che era

stato il Cucuzza a proporre a Brusca e Bagarella, dopo il successo di Forza Italia alle elezioni del marzo 1994, di abbandonare “*l’attacco frontale allo Stato*” ed utilizzare Vittorio Mangano come tramite per contattare Dell’Utri a Milano al fine di “*prendere i contatti con la politica*” e “*cercare di attenuare il 41 bis*”.

Cucuzza invece attribuisce a Brusca e Bagarella l’iniziativa autonoma di “*servirsi*” del Mangano come tramite verso Dell’Utri e Berlusconi aggiungendo che di ciò fu informato dai due capomafia dopo la sua scarcerazione nel giugno 1994.

Il Cucuzza prosegue il racconto affermando che proprio Vittorio Mangano poi gli aveva “*spiegato*” questi rapporti raccontandogli che “*prima del natale dell’84*” (recte 94) egli si era incontrato a Como con Marcello Dell’Utri il quale gli aveva promesso di presentare nel successivo mese di gennaio, dunque del 1995, alcune proposte favorevoli per la giustizia (pag.53 “*Cioè lui mi raccontò che prima del natale dell’84 si incontrò a Como con Dell’Utri e che questi promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualche cosa per la giustizia. Questo avvenne naturalmente dopo che lui si era incontrato a Como prima che io uscissi dal carcere*”).

Occorre tuttavia sin d'ora evidenziare come le dichiarazioni del Cucuzza sul tema in esame si sono caratterizzate per la loro insanabile contraddittorietà soprattutto riguardo ai tempi delle vicende riferite.

E proprio riguardo a questo incontro di Como, collocato come si è detto in epoca prossima al Natale del 1994, Salvatore Cucuzza ha affermato in maniera del tutto incomprensibile che esso era avvenuto prima che il collaborante fosse uscito dal carcere dimenticando che egli fu scarcerato il 29 giugno 1994, fatto che ovviamente rende impossibile che l'incontro di Como, asseritamente avvenuto “*prima del Natale del '94*”, si fosse già verificato.

Potrebbe pensarsi ad un banale errore nel ricordo, agevolmente superabile, ed invece tutti i tentativi di chiarire la manifesta incongruenza si sono rivelati vani avendo reso persino più incomprensibile la ricostruzione del Cucuzza.

Il collaborante ha infatti ribadito che gli incontri Dell'Utri-Mangano erano avvenuti prima della sua scarcerazione, dunque prima del 29 giugno 1994, ed ha aggiunto, ad ulteriore conferma, che egli ignorava se dopo la sua scarcerazione ci fossero stati altri incontri (pag.59 e ss.: “*il rapporto con Como con Dell'Utri fu prima che io uscissi, dopo non so se ne ha avuti più, almeno non me ne ha detto*” – “*Mangano Vittorio prima che io uscissi dal carcere comunque prima che io prendessi parte al mandamento di Porta Nuova, quindi parliamo dopo giugno, prima di giugno aveva avuto dei*

rapporti a Como con ... il signor Dell'Utri" – "...io so che quando me lo dice mi dice, io ho avuto dei rapporti prima che uscissi io con questa persona e che promise che a gennaio ci sarebbe stata una nuova proposta. Quindi certo si riferiva prima che uscissi io, ma comunque prima che io prendessi il mandamento in mano").

Ma questa collocazione temporale, più volte ribadita ed apparentemente netta – che ha indotto il Tribunale a ritenere che l'indicazione del Cucuzza "prima del Natale del '94" fosse solo un lapsus dovendo intendersi invece "prima del Natale del '93" – frana definitivamente dinanzi all'ulteriore affermazione dello stesso collaboratore, altrettanto netta, secondo cui gli incontri Mangano–Dell'Utri furono successivi alla presentazione del cd. Decreto Biondi di modifica del regime della custodia cautelare, avvenuta come è noto nell'estate 1994 (pag. 61: PM: *Senta, per riuscire a comprendere, rispetto alla data in cui poi ci fu il discorso del decreto Biondi di cui lei stesso ha parlato poco fa, questi incontri furono precedenti o successivi ? - Cucuzza: Successivi*").

Alla stregua di tale ultima precisazione quindi gli incontri Mangano – Dell'Utri non sarebbero più avvenuti prima della scarcerazione del Cucuzza (29 giugno 1994), bensì dopo la presentazione del cd. Decreto Biondi (luglio 1994) con la conseguenza che l'originaria indicazione "prima del Natale del '94" manterrebbe integra la sua validità (rendendo però errata la conclusione del Tribunale).

Ma la confusione nei ricordi del Cucuzza non si esaurisce qui, dovendo rammentarsi che, se gli incontri sono avvenuti - come assume la sentenza appellata che ipotizza un lapsus del dichiarante - prima del Natale del '93 e non del '94, una simile ricostruzione trascura di considerare che Salvatore Cucuzza ha anche riferito di avere appreso dal Mangano che, in occasione di quel preteso incontro a Como, Marcello Dell'Utri aveva promesso di presentare "*proposte molto favorevoli per la giustizia*" nel **"gennaio del 1995"**.

E' di solare evidenza che anticipare, come ha fatto il Tribunale, al dicembre 1993 gli incontri di Como rende del tutto impossibile che Marcello Dell'Utri possa avere promesso in quel fine anno al suo interlocutore che avrebbe presentato progetti di legge nel successivo mese di gennaio (1994) in quanto le elezioni dovevano ancora svolgersi (27 marzo 1994) ed il nuovo partito che si stava formando, Forza Italia, non era ancora neppure presente in Parlamento.

E' certo dunque che i presunti incontri a Como con Dell'Utri di cui parla il Cucuzza, per averglielo raccontato il Mangano, non possono in alcun caso essersi verificati, come ha invece infondatamente ritenuto il Tribunale ipotizzando un lapsus del collaboratore, nel dicembre del 1993, epoca in cui l'imputato non avrebbe potuto certamente promettere alcunchè, né preannunciare la presentazione di "*proposte molto favorevoli per la giustizia*" nel successivo mese di gennaio 1994 da parte di un partito politico

fino ad allora ancora inesistente e solo in gestazione, dunque neppure presente a gennaio in Parlamento, ed il cui riscontro elettorale poteva solo essere oggetto di previsioni o sondaggi.

Che invece Marcello Dell'Utri, nel racconto de relato del Cucuzza, abbia promesso a Vittorio Mangano, durante l'incontro a Como prima di Natale, la presentazione di progetti di legge nel successivo mese di gennaio è stato peraltro affermato e ribadito con estrema chiarezza dal collaboratore il cui ricordo è rafforzato nella sua ricostruzione dal fatto che Leoluca Bagarella voleva organizzare un sequestro di persona a Palermo ed egli era contrario perché Dell'Utri avrebbe chiesto addirittura ai mafiosi di stare calmi dovendo presentare e fare approvare quelle leggi favorevoli (pag.53: “...successivamente Mangano mi ha detto, perché ne aveva parlato con Bagarella, volevano fare un sequestro di persona a una persona di Palermo molto importante e ricca perché c'era il bisogno di denaro sia per gli Avvocati e per le condizioni. Io chiesi a Mangano che questa cosa ci avrebbe danneggiati e che non la vedeva e non la condividevo perché Mangano quando mi disse che aveva parlato con Dell'Utri a Como mi disse pure che Dell'Utri gli aveva detto che nell'attesa di questa presentazione di nuove proposte di stare calmi”).

Escluso allora che gli incontri di Como possano essersi verificati prima del dicembre 1993, dovendo invece essere spostati, ove si voglia provare a dar credito al Cucuzza, alla fine dell'anno successivo, è agevole

comprendere come tutta la ricostruzione operata dal Tribunale nella sentenza appellata, che sarà ulteriormente esaminata, perda ogni consistenza.

Giova soltanto sin d'ora evidenziare che, aderendo alla tesi – condivisa dal P.G. in contrasto con le stesse conclusioni del Tribunale - secondo cui gli incontri tra Dell'Utri e Mangano sarebbero avvenuti prima del Natale del 1994 (e non 1993), dovrebbe ritenersi che in quel dicembre 1994, in una fase storica e politica in cui Silvio Berlusconi, ponendo termine al suo primo governo, stava per rassegnare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio, infine intervenute il 21 dicembre 1994 al culmine di un periodo di turbolenze politiche che durava da alcune settimane, Marcello Dell'Utri sarebbe stato invece impegnato a promettere a Vittorio Mangano in maniera illogica ed assolutamente non credibile che “*proposte molto favorevoli per la giustizia*” a vantaggio di cosa nostra sarebbero state presentate nel gennaio dell'anno successivo (1995) quando invece Forza Italia neppure sarebbe stata al Governo del paese.

Prima di esaurire la disamina delle dichiarazioni del Cucuzza, giova comunque sottolineare come il collaboratore ha in ogni caso riconosciuto di avere avuto conoscenza solo di “*tentativi*” di contatto ed “*interessamenti*” ignorando invece cosa poi sia concretamente e realmente avvenuto: (pag.108: “Avvocato: *Andando al concreto mi sa riferire anche di un solo provvedimento legislativo o di un provvedimento a favore di singoli associati in cui vi è stato l'intervento del Mangano che abbia sortito*

qualche effetto o qualche risultato positivo? Cucuzza: Che io sappia no. Ci fu questo tentativo e poi c'era un successivo interessamento che doveva esplicitare, cioè doveva concretizzarsi verso Gennaio, come disse lui. Ma io di questi interventi non lo so. C'erano dei progetti ma non so se poi, cioè sulla pratica non li ho visti, ma non so se c'erano").

La sentenza appellata tuttavia valorizza soprattutto l'affermazione del Cucuzza secondo cui Vittorio Mangano gli aveva parlato in particolare di "un paio" di incontri (pag.270: "*mi disse che si era incontrato un paio di volte con Dell'Utri*") durante i quali Marcello Dell'Utri avrebbe fatto quelle promesse di intervento politico in favore di cosa nostra, ritenendo che tale circostanza assuma massimo rilievo in quanto l'imputato, se così ha operato, ha compiuto "*una condotta rilevante ai fini della sussistenza del reato contestatogli*" (pag.1500 sent.).

Il Tribunale ha infatti ritenuto che alla fine del 1993, e quindi **prima delle elezioni del 27 marzo 1994**, la promessa di aiuto politico a cosa nostra sia stata realmente fatta da parte di Marcello Dell'Utri, "*soggetto che, in quel determinato momento storico, si poneva quale organizzatore di un nuovo partito*" così procurando "*un effetto rassicurante per il sodalizio criminale*", orientandolo "*verso il sostegno a Forza Italia, incoraggiandolo a nutrire aspettative favorevoli in un momento di crisi profonda*" (pag.1501 sent.).

Il Giudice di prime cure, dovendo stabilire “*se può ritenersi provato che la promessa politica a cosa nostra, effettuata dal senatore Dell’Utri per mezzo di Vittorio Mangano (nel frattempo diventato un capo di un mandamento mafioso), avente ad oggetto un progetto di aiuto sul fronte giudiziario in relazione al tema del 41 bis ed altro, siccome riferito da Salvatore Cucuzza, si fosse effettivamente verificata in quel torno di tempo delicatissimo in cui la politica nazionale stava veramente cambiando e l’organizzazione mafiosa era alle corde e senza referenti politici sicuri*” (pag.1503 sent.), ha concluso affermativamente ritenendo acquisita una prova certa in tal senso.

Risulta però evidente come nella ricostruzione dell’accusa e della sentenza impugnata una promessa nei termini sopra indicati non possa che essere intervenuta prima delle elezioni e dell’affermazione di Forza Italia, tanto che il sodalizio mafioso, proprio in ragione della pretesa e ritenuta assunzione di impegni, avrebbe mobilitato i suoi uomini nel sostegno elettorale al nuovo partito politico.

Il Tribunale ha infatti stabilito che “*alla spontaneità dell’apporto a tale nuova forza politica, generato da malcontento e da altri fattori non illeciti, si sarebbe affiancato l’ottenimento di promesse da parte di Dell’Utri*” ed ha concluso che “*con Cucuzza il cerchio si chiude*” diventando pertanto “*decisivo verificare la sussistenza di riscontri alle sue dichiarazioni, individualizzati sulla persona dell’imputato*” (pag.1505 sent.).

Orbene, tale preteso riscontro individualizzante è stato individuato dal Giudice di prime cure nella circostanza, definita addirittura “*prova autonoma*”, che <<effettivamente Mangano e Dell’Utri si sono incontrati alla fine del 1993 “per un paio di volte”>> (pag.1508 sent.).

E per ribadire la rilevanza che il Tribunale ha inteso attribuire alla prova, ritenuta certa ed acquisita, dei due pretesi incontri avvenuti alla fine del 1993 è sufficiente rammentare l’espressa considerazione dell’impugnata sentenza secondo cui “*sarebbe stato difficile ottenere migliore riscontro individualizzante alle dichiarazioni del collaborante*” dovendo ritenersi provato che Mangano e Dell’Utri “*in quel torno di tempo si erano effettivamente incontrati*” (pag.1509-1510 sent.).

Ma se invece, come ampiamente sopra rappresentato, gli incontri di cui parla il Cucuzza non sono affatto avvenuti in quel periodo, essendosi invece eventualmente verificati (come peraltro dal collaborante sempre affermato) prima del Natale del 1994, e dunque solo dopo le elezioni del 27 marzo 1994, ne consegue che la “*prova autonoma*” ed il “*riscontro individualizzante*” che il Tribunale ritiene di avere individuato sono comunque privi di quella decisiva valenza accusatoria che la sentenza ha voluto attribuire non essendosi in realtà stipulato, alla fine del 1993 e prima delle elezioni del marzo 1994, il preteso patto politico-mafioso tra cosa nostra e l’imputato per il tramite del Mangano.

Non può peraltro trascurarsi di considerare che in ogni caso gli articolati rilievi difensivi che sono stati mossi proprio alla ricostruzione operata dal Tribunale dei due pretesi incontri del novembre 1993 sono sicuramente fondati mancando quindi persino la prova che detti incontri, individuati dalla sentenza, si siano effettivamente verificati.

LE ANNOTAZIONI NELLE AGENDE DELLA SEGRETARIA DI DELL'UTRI

E' necessario invero procedere ad un'analitica disamina delle risultanze acquisite al riguardo prendendo le mosse proprio dalle annotazioni rinvenute in un block-notes con la copertina "*Omnia Labor Vincit*" appartenente non già a Marcello Dell'Utri, bensì alla sua segretaria Elena Lattuada la quale, come nel caso già esaminato del giocatore D'Agostino, filtrava le telefonate che pervenivano all'imputato appuntando qualche riferimento sia nominativo che di contenuto (udienza 31.3.2003 "*Io tengo un brogliaccio perché ho purtroppo ho una memoria, soprattutto per i nomi, molto labile e allora scrivevo tutto quello che mi veniva detto: chi me lo passava..., mi diceva: "sono Pinco Palla, voglio questo" oppure: "lasci solo detto che ho chiamato", perché anche se qualcuno si faceva passare me ma poi non mi lasciava messaggi"*" – "*Anotavo chi chiamava. Ad esempio, questo Signor Brambilla che chiamava e mi chiedeva se poteva fare un'intervista con Tanzi e io mi segnavo, poi comunicavo al Dottor Dell'Utri.*" – "...*poi io me li segnavo e quando c'era l'occasione, il momento che il dottore era libero e*

tornava un ufficio, io gli dicevo. Andavo là col mio brogliaccio e gli leggevo quello che era avvenuto”).

Orbene le due annotazioni ritenute, secondo la sentenza appellata, un “*dato documentale incontestabile ed altamente significativo*” perché sarebbero “*relative ad incontri*” tra Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano, si rinvengono “*sotto le date del 2 e 30 novembre 1993*” (pag.1508 sent.).

Ma è proprio l’esame delle due annotazioni contenute nel documento che impone di pervenire a conclusioni esattamente opposte a quelle del Tribunale in quanto emerge piuttosto la prova che almeno **quei due incontri non si sono affatto verificati.**

Ed infatti, la prima annotazione (“*Mangano Vittorio era a MI parlarle x problema personale*”) non può essere in alcun modo indicativa di un incontro verificatosi tra l’imputato ed il Mangano essendo incontestabile che l’uso dell’imperfetto (“*era a MI*”) provi piuttosto un tentativo di contatto con l’imputato non andato a buon fine.

Ma ancor meno dimostrativa di un incontro realmente avvenuto può ritenersi la seconda annotazione (“*Mangano verso il 30/11 cinque giorni prima comunica con precisione*”) rinvenuta peraltro sotto la data del 4 novembre (“*4/11*”).

E’ stato correttamente osservato da parte della difesa che in questa seconda annotazione in primo luogo non risulta – come in quella già esaminata – il nome “*Vittorio*” dovendo pertanto tenersi in considerazione

anche il possibile riferimento non già al mafioso Vittorio Mangano, bensì ad un altro soggetto avente il medesimo cognome Mangano e conosciuto dall'imputato (ad esempio Roberto Mangano, indicato nell'elenco-agenda del Dell'Utri: doc. 20/A fald.63).

Per completezza va comunque detto che sfogliando il brogliaccio compilato dalla segretaria dell'imputato nei giorni e mesi successivi al 4 novembre 1993 la ricerca di eventuali altre annotazioni riferite proprio a quell'anticipata comunicazione (“*cinque giorni prima comunica con precisione*”) non ha dato esito positivo dovendo dunque concludersi che neanche il secondo preteso incontro del 30 novembre 1993 è in realtà mai avvenuto.

La sentenza appellata ha inteso tuttavia valorizzare le presunte ammissioni che Dell'Utri avrebbe fatto nel corso dell'interrogatorio, ma anche su questo occorre fare chiarezza.

Nel corso dell'interrogatorio reso l'1 luglio 1996 le due annotazioni sono state contestate dal P.M. all'imputato in maniera sicuramente errata ed incompleta.

Ed invero come risulta dal verbale il P.M. ha testualmente dato atto che “*nel block-notes “Labor Omnia vincit” a pag.315 (data 2 novembre 1993) vi è l'annotazione: MANGANO VITTORIO SARA' A MI X PARLARE PROBLEMA PERSONALE*” e che “*nel foglio successivo è annotato “MANGANO VERSO IL 30.11”, omettendo ogni riferimento alla rimanente*

parte di questa seconda annotazione (“*cinque giorni prima comunica con precisione*”) e soprattutto senza indicare la data in cui era stato scritto questo secondo appunto (“4/11”).

Non è necessario immorare sul fatto che l'esatta lettura del verbo al passato (“era”) invece che al futuro (“sarà”) avrebbe reso e rende evidente come si trattasse del riferimento ad un incontro mancato piuttosto che dell'appuntamento per un incontro futuro.

E' poi incontestabile che la corretta lettura dell'annotazione (“era a MI” e non “sarà a MI”) dimostra solo che in quella data del 2 novembre 1993 non si è verificato alcun incontro, così come è del pari evidente che l'integrale lettura della seconda annotazione (“*cinque giorni prima comunica con precisione*”, con la precisazione che la frase è scritta sotto la data del 4 novembre), avrebbe consentito di verificare che non si trattava dell'appunto relativo ad un incontro previsto (non certo avvenuto) per il 30 novembre, bensì solo il preavviso di una ipotetica presenza a Milano per quella data in ogni caso da confermarsi qualche giorno prima (conferma tuttavia non rinvenuta nelle annotazioni successive – altro dato non rappresentato all'imputato - e dunque da ritenersi mai giunta).

Orbene, l'imputato, ricevuta lettura incompleta e parzialmente errata delle annotazioni da parte del P.M., dopo avere escluso di ricordare sia quale fosse il “*problema personale*” del Mangano, sia specificamente la telefonata annotata dalla sua segretaria nel brogliaccio, ha soltanto confermato quanto

aveva già riferito nell'interrogatorio reso qualche giorno prima, ovvero che Vittorio Mangano ogni tanto veniva a trovarlo a Milano “*prospettando questioni di carattere personale, spesso attinenti a motivi di salute*”, segnalando in ogni caso l’opportunità di richiedere i chiarimenti alla sua segretaria, ovvero a colei che aveva redatto quegli appunti.

Né deve sorprendere che l'imputato nulla sappia o ricordi di quello specifico “*problema personale*”, solo genericamente accennato da Vittorio Mangano nella telefonata con la segretaria del Dell’Utri, se si considera che non è in alcun modo provato un successivo incontro in cui il Mangano gliene abbia poi parlato.

Emerge dunque con assoluta ed incontestabile chiarezza dall'esame del verbale di interrogatorio che **Marcello Dell’Utri non ha affatto ammesso di avere avuto con Vittorio Mangano quei due incontri del 2 e del 30 novembre 1993** che invece la sentenza appellata ha ritenuto essersi verificati sia sulla base di una interpretazione delle annotazioni sul brogliaccio della segretaria che, per le ragioni esposte, deve ritenersi del tutto errata, sia rinviando a pretese ammissioni dell'imputato, di contenuto assai generico ma soprattutto in alcun modo riferite specificamente neppure al periodo in esame.

Nell'occasione infatti il Dell’Utri ha soltanto ribadito quanto aveva già riferito nell'interrogatorio reso al P.M. il 26 giugno 1996, ovvero che Vittorio Mangano dopo la lunga carcerazione patita negli anni ‘80 era

tornato qualche volta a Milano a trovarlo, senza uno scopo specifico e facendo discorsi generici, omettendo dunque qualsivoglia riferimento a date di incontri o a periodi specifici (pag.84: “*Per un lungo periodo il Mangano è stato detenuto. Cessato lo stato di detenzione, tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, egli è tornato qualche volta a trovarmi a Milano, e io – per le ragioni più volte spiegate – ho accettato di riceverlo. Il Mangano veniva senza scopi concreti, faceva discorsi generici, più che altro rievocava i vecchi rapporti, parlava della sua famiglia, della sua salute, del più e del meno*”).

E’ certo, secondo le affermazioni dello stesso Marcello Dell’Utri, che egli ebbe qualche incontro con Mangano anche dopo la scarcerazione di questi avvenuta il 21 giugno 1990, ma manca ogni prova, anche solo indiziaria, del fatto, ineludibile ed assolutamente rilevante per la tesi accusatoria condivisa dalla sentenza impugnata, che siano avvenuti, come assume invece infondatamente il Tribunale a preteso riscontro delle confuse dichiarazioni del Cucuzza, due incontri proprio “*il 2 e 30 novembre 1993, periodo in cui era in corso l’organizzazione del partito Forza Italia e “cosa nostra” preparava il cambio di rotta verso la nascente forza politica, anche attraverso l’abbandono del progetto autonomista di Sicilia Libera*” (pag.1509 sent.).

Dalla prima delle due annotazioni può dunque trarsi la prova solo del fatto che Vittorio Mangano, anche dopo una carcerazione protrattasi per

oltre un decennio, già di per sé indicativa della estrema gravità dei reati commessi e del suo elevato spessore criminale e mafioso, manteneva con Marcello Dell’Utri un rapporto tale da consentirgli, come annotato quel 2 novembre 1993, di telefonare alla sua segretaria rappresentandole che, essendo stato a Milano, avrebbe voluto parlare all’imputato di un suo problema personale.

Vi è dunque prova, anche per averlo ammesso l’imputato, che il rapporto con il Mangano è proseguito anche dopo il ritorno di questi in libertà nel giugno 1990 senza che tuttavia esistano elementi anche solo indiziari che consentano di individuare con la necessaria precisione, nell’ambito del quinquennio trascorso prima del nuovo arresto del 3 aprile 1995, se non le specifiche date, quanto meno l’anno o il periodo in cui vi sono stati contatti tra Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano.

Per completezza deve infine rilevarsi che il P.G. ha richiesto all’udienza del 9 febbraio 2007 un nuovo esame di Salvatore Cucuzza per riferire su quanto rivelatogli da Vittorio Mangano riguardo agli incontri con Dell’Utri ed al fatto che questi gli aveva detto che nel gennaio 1995 sarebbe stato varato un provvedimento legislativo favorevole ai mafiosi.

L’istanza è stata rigettata dalla Corte con l’ordinanza del 18 maggio 2007 sul rilievo della sua manifesta tardività (non essendo stata richiesta neppure con l’appello incidentale) avuto riguardo al fatto che sul tema di prova indicato dal P.G., tutt’affatto nuovo, il Cucuzza aveva già reso, sia in

fase di indagini preliminari oltre 10 anni prima (23 ottobre 1996: cfr. verbale acquisito in doc. 33 fald.51), sia dinanzi al Tribunale all'udienza del 14 aprile 1998, diffuse dichiarazioni il cui contenuto era stato quindi approfondito nel dibattimento di primo grado ed infine valutato dal Tribunale.

Con la successiva ordinanza del 28 gennaio 2008, ribadita l'8 gennaio 2010, la Corte ha conseguentemente rigettato per le medesime ragioni anche la collegata richiesta di produzione documentale del P.G. (trascrizione dell'intervista televisiva rilasciata al TG3 dall'On. Maroni il 16 luglio 1994, comunicati dell'ANSA in merito all'iter di approvazione della legge n.332 del 1995, rivista La Magistratura contenente il testo della citata legge).

Al di là della manifesta ed incontrovertibile tardività delle richieste del P.G. che, essendo fondate non già su elementi nuovi sopravvenuti al giudizio di primo grado, bensì su una rilettura di risultanze processuali già acquisite e vagliate dal Giudice di prime cure, avrebbero potuto essere valutate ed ammesse dalla Corte ove soltanto fossero state tempestivamente articolate ex art.603 comma 1 c.p.p. (“*nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art.585 comma 4*”), deve rilevarsi comunque, alla stregua delle considerazioni svolte sul contenuto e sul valore delle dichiarazioni del Cucuzza, la non assoluta necessità delle prove orali e documentali richieste anche ai sensi del comma 3 della medesima disposizione che disciplina i poteri d'ufficio d'integrazione probatoria del giudice di appello.

LE DICHIARAZIONI DI DI NATALE E LA MARCA

Proseguendo allora nella disamina delle risultanze processuali, si rileva che la sentenza impugnata ritiene le dichiarazioni del Cucuzza, la cui manifesta intrinseca contraddittorietà è già stata evidenziata, comunque riscontrate, oltre che dalle menzionate annotazioni (erroneamente interpretate), anche dalla deposizione del collaborante Giusto Di Natale.

Questi ha invero raccontato di avere avuto, dagli inizi del 1994 fino al suo arresto nel 1995, rapporti intensi con Giuseppe Guastella, all'epoca reggente di Resuttana, e con Leoluca Bagarella ai quali aveva messo a disposizione un ufficio di sua proprietà ove si tenevano riunioni con altri esponenti mafiosi quali Antonino Mangano, Giovanni Brusca, Salvatore Biondo, Matteo Messina Denaro e lo stesso Cucuzza Salvatore.

Il Di Natale ha riferito di essere a conoscenza di probabili incontri del Guastella con il genero di Vittorio Mangano, di cui non ha saputo indicare il nome ma che è agevolmente identificabile in Enrico Di Grusa, nonché probabilmente anche con lo stesso Mangano come confermato tuttavia solo a seguito di rituale contestazione del P.M. (fg.42 esame 1.3.04 P.M. “*si incontrava anche con Vittorio Mangano? Il Guastella intendo dire*” - Di Natale “*Non mi ricordo*” – P.M. “*...le chiedo questo perché il 21 luglio 1999, ma anche in un interrogatorio precedente, lei ha detto, pagina 43, dice “dove si incontravano?” le chiede il Pubblico Ministero, “ai calcetti”, “lei l’ha visto personalmente?”, “io...” sarà no, “però diverse volte è*

venuto il fratello di Guastella in ufficio a chiamarlo dicendogli subito scendi che c'è Vittorio Mangano che ti aspetta, oppure gli diceva di pomeriggio viene Vittorio Mangano, però io diciamo..." - Di Natale: "Dottore sono dichiarazioni fatte cinque anni fa, di fatti che risalgono a dieci anni fa, io sinceramente in questo momento ... se devo essere sincero in questo momento che mi ricorda questa situazione, sto semplicemente apprendendo di averlo detto, e siccome io non ho mai detto bugie, ritengo che sia quello che mi è stato detto").

Gli incontri, secondo quanto gli riferiva Giuseppe Guastella ed in base a ricordi che sono risultati dunque tutt'affatto nitidi stante il tempo trascorso, erano finalizzati ad ottenere in favore di cosa nostra l'alleggerimento della pressione dello Stato per quanto attiene alla “*situazione del pentitismo*” ed in particolare a modifiche legislative dell'art.192 c.p.p. (pag.44 “...sosteneva Guastella che c'era un interessamento per cercare di arginare questa situazione del pentitismo e situazione del genere, però ripeto non ero presente, perciò non...” – pag.49-50 “*Diciamo che i discorsi che si facevano in quel periodo non erano altro che sti pentiti che si stavano diffondendo a macchia d'olio, l'ergastolo, insomma tutta quella situazione che stava danneggiando fortemente la mafia e non si cercava... si cercava il modo di arginare questa situazione con nuove leggi e nuove situazioni*” – “*sono frammenti di ricordi, ma non ho bene focalizzato il periodo in mente*”

– “si parlava del 192, in particolare proprio il 192 che bastava un pentito per fare prendere l’ergastolo ad un mafioso”).

In una occasione in particolare Giuseppe Guastella, ritornando “euforico” da un incontro avuto o con Mangano o con il di lui genero, voleva comunicare al Bagarella, in quel momento in ufficio, la “buona notizia” che le cose si stavano sistemando (pag.53 “*lui entra in maniera euforica e mi racconta che le cose si stavano sistemando, che si era incontrato con... ora non mi ricordo se si era incontrato con Vittorio Mangano o con suo genero, in questo momento non potrei essere preciso, insomma mi dice che le cose si stanno sistemando, che era contento che doveva parlare con Bagarella per dargli questa bella notizia*”), non ricordando tuttavia il Di Natale chi fosse la fonte di tali informazioni da riferire al capomafia corleonese (pag.55 “*se non sbaglio, il Guastella ma io non mi ricordo, non vorrei dire stupidaggini, non mi ricordo in questo momento lui da quale fonte e se mi avesse detto da qual fonte, sinceramente in questo minuto non me lo ricordo*”).

Solo a seguito di ulteriore contestazione da parte del P.M. il Di Natale ha confermato quanto aveva riferito nel corso delle indagini ovvero che quelle “*buone speranze*” erano state date a Vittorio Mangano proprio da Marcello Dell’Utri (pag.55-56 – P.M.: *Ed allora a pagina 44 sempre del verbale del 21 luglio 99, lei ha detto “in uno di questi andirivieni che fece Guastella dal mio ufficio ai calcetti e dai calcetti al mio ufficio diciamo che*

portò questa novità, parole dette da lui dicendo che le cose della giustizia si stavano sistemando, in quanto il Vittorio Mangano assicurava di avere parlato con Dell'Utri e che lo stesso gli ebbe a dare buone speranze, che si stava sistemando un po' tutta la situazione riguardante...” – Di Natale: ...confermo quello che ho detto”).

Ogni tentativo di apprendere più specifiche notizie dal Di Natale, limitatosi a sentire le sole poche parole pronunciate dal suo interlocutore, si è infranto contro la laconicità della frase pronunciata dal Guastella al ritorno dall'incontro (pag.118 “...si diceva che **c'erano delle persone che si stavano interessando che il Dell'Utri mandava a dire di stare tranquilli che le cose si sarebbero sistemeate.... Punto e basta, io non è che potevo dirgli spiegami meglio come è andata, perché giustamente non è che si può chiedere...**”).

Ciò che preme evidenziare è che comunque tali discorsi il Guastella fece, al ritorno da un incontro avuto con Vittorio Mangano o con il di lui genero, in un periodo secondo il collaborante certamente successivo al maggio 1994, perché solo da quel mese in poi il suo ufficio è stato frequentato dai menzionati capimafia (“loro hanno cominciato a frequentare il mio ufficio in maniera assidua dopo maggio 94”), e dunque in ogni caso dopo le elezioni del marzo 1994 (“sempre dopo le elezioni” – “Siamo o in estate o prima o poco prima dell'estate, insomma in questo periodo siamo, io non so il giorno preciso, il mese preciso non mi ricordo”).

Anche da Di Natale quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza in ordine alla pretesa stipula di un patto politico-mafioso **prima delle elezioni** ed a promesse fatte alla vigilia della consultazione elettorale, le rassicurazioni del Dell'Utri sarebbero pervenute invece solo **dopo la competizione politica.**

Attribuire allora alle dichiarazioni di Giusto Di Natale il valore di “*riscontro pieno ed individualizzante alle propalazioni del Cucuzza*”, come si assume in sentenza, appare incomprensibile anche perché Salvatore Cucuzza nella ricostruzione del Tribunale – che la Corte per le ragioni esposte non condivide - riferisce di incontri avvenuti , **prima** delle elezioni a **novembre 1993**, mentre il Di Natale sposta gli eventuali contatti e le promesse che renderanno euforico il Guastella all'**estate 1994.**

Per rendere ancora più evidente il contrasto stridente tra le dichiarazioni dei vari collaboranti, giova richiamare anche le affermazioni di Francesco La Marca il quale addirittura riferisce di avere appreso da Vittorio Mangano, ritornato da un viaggio a Milano compiuto circa 20 giorni prima delle elezioni politiche, che finalmente si poteva votare a favore di Forza Italia.

Deve inoltre inoltre sin d'ora anticiparsi, proprio riguardo al riferito stato di “*euforia*“ del Guastella a causa di pretese promesse e garanzie provenienti da Marcello Dell'Utri nell'estate del 1994, che anche Gaspare Spatuzza ha descritto un Giuseppe Graviano “*euforico*” e sicuro di avere

ormai “*il paese nelle mani*” durante un incontro al bar Doney di Roma, verificatosi tuttavia prima delle elezioni, nel mese di gennaio del 1994.

Né può seriamente superarsi la manifesta divergenza affermando, come ha fatto il Tribunale, che la discrasia tra quanto riferito dal Di Natale (relativo a fatti avvenuti nell'estate del 1994) e quanto affermato da Cucuzza o da altri (riguardo a fatti anteriori alle elezioni del marzo del 1994) può spiegarsi con la considerazione che i temi da discutere erano così complessi che “*non potevano essere liquidati solo con due riunioni precedenti alle elezioni*”, non avendo nessun collaboratore riferito di trattative e promesse a rate, protrattesi per diversi mesi, prima e dopo le elezioni del marzo 1994.

Se peraltro si volesse condividere la tesi della sentenza appellata secondo cui colloqui e trattativa sarebbero cominciati prima delle elezioni e proseguiti dopo, ne deriverebbe un'ulteriore smentita dell'assunto accusatorio che ipotizza e ritiene provata la stipula di un patto politico-mafioso da parte dell'imputato con cosa nostra in termini specifici e con contenuti concreti e vincolanti per le parti, già alla vigilia delle imminenti elezioni politiche.

Il contrasto dunque non potrebbe essere più netto ed insanabile.

Il riferimento del Di Natale alla “*euforia*” del Guastella è stato valorizzato dalla sentenza appellata per evidenziare la pretesa ricaduta psicologica che le rassicurazioni di Marcello Dell'Utri avrebbero avuto sugli esponenti di cosa nostra, ritenendosi tale aspetto essenziale sotto il profilo

della verifica della rilevanza causale della promessa dell'imputato ai fini del rafforzamento dell'organizzazione mafiosa.

Risulta tuttavia quanto meno singolare che una mera promessa di interessamento (“*c'erano delle persone che si stavano interessando che il Dell'Utri mandava a dire di stava tranquilli che le cose si sarebbero sistemate...*”) ed una rassicurazione quanto mai generica (“*mi dice che le cose si stanno sistemando*” – Avv. Trantino: ... *che cosa disse il Guastella? Solo che c'era stato un impegno a risolverla?* Di Natale: *Si, che la cosa si sarebbe risolta*”) possano avere addirittura esaltato gli interlocutori al punto da renderli “*euforici*”.

Il Tribunale ha tuttavia conclusivamente valutato che sono stati acquisiti “*certi e sufficienti elementi di prova in ordine alla compromissione mafiosa dell'imputato anche relativamente alla sua stagione politica*” così da doversi ritenere che tale condotta “politica” di Marcello Dell’Utri, ovvero “*il patto di scambio politico-mafioso, costituito da una promessa seria, affidabile e ben delineata nel tempo, nello spazio e nei contenuti, alla quale era susseguito, sull'altro fronte, un concreto impegno elettorale*” (pag.1562 sent.), tecnicamente integri la fattispecie penale contestata.

Prima di esaminare i profili giuridici della vicenda e la configurabilità del reato contestato alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, occorre evidenziare che agli elementi valutati dal Tribunale e giudicati sufficienti per ritenere provata la stipula del “*patto di scambio politico-mafioso*”, si sono

aggiunte le dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio di appello, previa interruzione della discussione già avviata, da Gaspare Spatuzza il cui esame richiesto dal P.G. e disposto dalla Corte con l'ordinanza del 30 ottobre 2009, è stato assunto alla successiva udienza del 4 dicembre.

L'ESAME DI GASPARE SPATUZZA

Gaspare Spatuzza, appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio sin dagli anni '80, nonostante sia stato formalmente affiliato solo nel 1995 (con contestuale nomina però quale reggente del mandamento a conferma della sua lunga pregressa militanza ed assoluta affidabilità), killer e fedelissimo dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, è stato arrestato al termine di una lunga latitanza nel luglio 1997.

Lo Spatuzza è stato uno dei più attivi protagonisti della strategia stragista con la quale cosa nostra ha insanguinato il paese nel 1992-93, avendo materialmente concorso nella commissione delle efferate stragi di Firenze (in via dei Georgofili il 27 maggio 1993), Milano (in via Palestro il 27 luglio 1993) e Roma (ai danni della Basilica di San Giovanni in Laterano e della chiesa di San Giorgio al Velabro il 28 luglio 1993), e di altri gravissimi fatti delittuosi (attentato a Maurizio Costanzo in via Fauro a Roma il 14 maggio 1993; falliti attentati allo stadio Olimpico di Roma, tra fine 1993 ed inizi 1994, ed a Salvatore Contorno a Formello il 14 aprile 1994).

Condannato con sentenza irrevocabile a numerosi ergastoli per avere commesso, secondo quanto dallo stesso affermato “*una quarantina di omicidi*” e “*sei, sette stragi*” (pag.118 esame), Gaspare Spatuzza, dopo oltre un decennio di detenzione, nel gennaio del 2008 ha intrapreso un percorso, non sempre lineare, di collaborazione con l’A.G., in particolare le Procure della Repubblica di Palermo, Firenze e Caltanissetta, i cui contenuti sono stati infine fissati nel “*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*” come previsto dall’art.16-quater D.L. 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n.82 e succ. mod..

Ai sensi della menzionata disposizione (comma 1), infatti, chi manifesta la volontà di collaborare “*rende al Procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonchè degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza*” (oltre alle notizie utili alla individuazione e cattura degli autori dei reati, ed alla individuazione, sequestro e confisca del denaro e dei beni appartenenti a gruppi criminali).

Il comma 3 della disposizione in esame prevede appunto che tali dichiarazioni vengano documentate in un atto denominato “*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*” che viene predisposto solitamente al termine del semestre proprio per consentire alla persona che ha deciso di collaborare di avere il tempo per focalizzare e riferire al P.M. le

notizie relative almeno ai “*fatti di maggiore gravità ed allarme sociale*” di cui è a conoscenza.

Ciò in quanto in seno al verbale “*la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l’altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali*”.

Rinviano ad un momento successivo le ulteriori valutazioni necessarie riguardo alle conseguenze previste dalla normativa in caso di violazione di tali rigorose prescrizioni, deve rilevarsi che il “*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*” relativo a Gaspare Spatuzza è stato redatto dalle Procure della Repubblica di Firenze, Caltanissetta e Palermo rispettivamente il 17, 18 e 22 dicembre 2008.

Dall’esame dei suddetti verbali illustrativi (acquisiti ed esibiti alla Corte ex art.16 sexies legge citata) emerge poi inconfondibilmente che l’iniziale manifestazione della volontà di collaborazione da parte dello Spatuzza è stata consacrata in un verbale congiuntamente redatto dalle tre Procure della Repubblica il **26 giugno 2008** (cfr. fg.3 “*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*” Procura della Repubblica di Firenze 17 dicembre 2008 esibito dal P.G. all’udienza dell’11 dicembre 2009), data dalla quale decorre dunque il termine di 180 giorni previsto dalla legge per fornire all’A.G. le

notizie relative ai “*fatti di maggiore gravità ed allarme sociale*” di cui egli era a conoscenza.

Lo stesso P.G. del resto ha esibito alla Corte, ai fini della decisione sulla richiesta di ammissione dell’esame, numerosi verbali di dichiarazioni rese dallo Spatuzza al P.M. a far data dal 9 luglio 2008 (cfr. nota esibita all’udienza 20.11.09).

Per comodità espositiva deve sin d’ora sottolinearsi che il P.G. si è opposto alla richiesta formulata dai difensori del Dell’Utri di acquisizione di tutti i verbali di interrogatorio esibiti alla Corte e contenenti le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza ai pubblici ministeri di Palermo, Caltanissetta e Firenze, la cui utilizzazione avrebbe certamente consentito di ricostruire con maggiore precisione e completezza tempi e contenuti del tortuoso percorso collaborativo.

Ne consegue che la Corte non potrà che utilizzare solo quanto Gaspare Spatuzza ha riferito all’udienza del 4 dicembre 2009 tenendo conto esclusivamente delle risultanze emergenti dalle contestazioni operate dalle parti del contenuto di pregresse dichiarazioni.

Tanto premesso si rileva che Gaspare Spatuzza, nel ricostruire in particolare il ruolo avuto nella preparazione ed esecuzione delle stragi compiute da cosa nostra a Firenze, Milano e Roma tra il maggio ed il luglio del 1993, ha raccontato che alla fine di quell’anno si era recato in una villa a Campofelice di Roccella, paese vicino Palermo, assieme a Cosimo Lo Nigro

perché erano stati entrambi convocati da Giuseppe Graviano, allora latitante, il quale aveva comunicato loro che avrebbero dovuto ammazzare “*un bel po’ di carabinieri*” a Roma.

A quel punto lo Spatuzza aveva manifestato il suo disagio per le morti causate dalle stragi da poco compiute che avevano coinvolto a Firenze anche una bambina (pag.44: “*Gli dissi a Giuseppe Graviano che per questa storia ci stavamo portando un po’ di morti che a noi non ci appartengono, sempre in riferimento ai cinque morti che erano avvenuti a Milano, i cinque morti che c’erano stati su Firenze tra cui quella bellissima bambina*”)

Il Graviano aveva allora replicato affermando che era un bene che ci fossero stati quei morti così chi si doveva muovere si dava “una smossa” (“... *Giuseppe Graviano mi disse che era bene che ci portiamo un po’ di morti dietro, così chi si deve muovere, si dà una smossa*”) e chiedendo ai suoi interlocutori se capissero qualcosa di politica.

Alla loro risposta negativa il capomafia di Brancaccio aveva detto che lui era invece “*abbastanza preparato*” e che c’era qualcosa che, se andava a buon fine, avrebbe procurato benefici a tutti gli appartenenti a cosa nostra (pag.46: “*Quindi Giuseppe Graviano ci chiede a me e a Lo Nigro se capivamo qualche cosa di politica, sia io ed il Lo Nigro abbiamo detto di no. Lui ci spiega che di questo è abbastanza preparato, quindi ci spiega ... di un qualche cosa che se andrà a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati*”).

Lo Spatuzza, a specifica richiesta del P.G., ha chiarito che Giuseppe Graviano nulla aveva detto riguardo all'identità di chi doveva “*darsi una smossa*” (pag.47: “*Di questo non mi è stato detto niente*”).

Avviati quindi i preparativi per l'esecuzione dell'attentato a Roma ai danni dei Carabinieri, Gaspare Spatuzza, recatosi nella capitale, aveva avuto notizia di un incontro che doveva avvenire con Giuseppe Graviano e si era quindi personalmente occupato di andarlo a prelevare in via Veneto al bar Doney ove era giunto con due autovetture, una delle quali guidata da Antonio Scarano, altro soggetto coinvolto nei processi celebrati a Firenze per le stragi del 1993, poi divenuto collaboratore di giustizia (deceduto il 4 aprile 1999).

Mentre quest'ultimo attendeva con le due auto parcheggiate in una traversa della via Veneto, lo Spatuzza si era recato al bar Doney dinanzi al quale aveva trovato ad attenderlo Giuseppe Graviano del quale aveva subito notato l'atteggiamento “*gioioso*” (pag.51: “*lì davanti noto Giuseppe Graviano. Effettivamente aveva un atteggiamento abbastanza gioioso, come potrei dire, come se aveva vinto l'Enalotto, quello che sia, o una nascita di un figlio ... un'espressione veramente molto gioiosa*”).

Dopo averlo invitato ad accomodarsi ad un tavolo del bar, il Graviano aveva riferito a Spatuzza che era stato “*chiuso tutto*” ed erano riusciti ad ottenere tutto ciò che cercavano per merito di chi si era occupato della cosa (pag.51: “*sempre con quell'espressione gioisa, mi riferisce che avevamo*

chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo, questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa cosa”).

Gaspare Spatuzza ha aggiunto che in quel contesto il Graviano gli aveva fatto il nome di Berlusconi, per il quale egli aveva chiesto conferma al suo capomafia se si trattasse di “*quello di Canale 5*”, e di Dell’Utri, indicato come “*un nostro compaesano*”, che avevano messo il paese nelle loro mani (pag.52: “***Mi vengono fatti i nomi di due soggetti, di Berlusconi... E qui gli venni a dire a Graviano se era quello del Canale 5 ... Graviano mi disse che era quello del canale 5, aggiungendo: <<Tra cui c’è di mezzo un nostro compaesano, Dell’Utri>>. Grazie alla serietà di queste persone ci avevano messo, praticamente, a noi il paese nelle mani”*”).**

Il colloquio si era concluso con il Graviano che aveva confermato che si sarebbe comunque portato a termine l’attentato programmato ai danni dei Carabinieri che rappresentava per lui il “*colpo di grazia*” (“*Giuseppe Graviano mi disse che l’attentato contro i Carabinieri si deve portare a termine, con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia, quindi lì abbiamo chiuso questo colloquio*”).

Usciti dal bar Doney i due avevano raggiunto lo Scarano con il quale si erano poi recati a Torvaianica in una villa ove alloggiava il resto del gruppo incaricato di preparare ed eseguire l’attentato.

Al termine della riunione svoltasi in quella villa, lo Spatuzza aveva riaccompagnato a Roma Giuseppe Graviano che il dichiarante ha riferito di

non avere più rivisto perché “*pochi giorni dopo*” il capomafia di Brancaccio era stato arrestato a Milano con il fratello Filippo.

Proprio il riferimento all’arresto dei fratelli Graviano, avvenuto il 27 gennaio 1994, consente di collocare con assoluta precisione l’incontro del bar Doney nella seconda metà del mese di gennaio del 1994, avendo lo Spatuzza ricordato che l’attentato ai danni dei Carabinieri, in servizio per una partita di calcio allo stadio Olimpico di Roma (fortunatamente fallito), fu organizzato proprio per la domenica successiva all’incontro con Giuseppe Graviano, mentre quest’ultimo era stato arrestato appunto “*pochi giorni dopo il fallito attentato all’Olimpico*” (pag.43 esame).

Lo stesso Spatuzza ha altresì chiarito che l’incontro con Graviano avvenne “*tre, quattro giorni prima rispetto al furto delle targhe*” collocate nella vettura imbottita di esplosivo condotta nei pressi dello stadio e che le targhe furono sottratte “*il sabato prima del fallito attentato*” (pag.50 esame).

Ne consegue pertanto che, essendo stati i Graviano arrestati il 27 gennaio 1994 (giovedì) ed essendo stato l’attentato fallito allo stadio Olimpico compiuto la domenica precedente (23 gennaio) con una vettura le cui targhe erano state rubate il sabato precedente (22 gennaio), l’incontro del bar Doney deve collocarsi “*3-4 giorni prima*“, e dunque il 18 o il 19 gennaio di quell’anno 1994.

Tornando al racconto di Gaspare Spatuzza, questi ha aggiunto che, a seguito dell’incontro al bar Doney e dei discorsi fatti in quell’occasione da

Giuseppe Graviano, egli aveva operato un immediato collegamento con quanto quest'ultimo aveva detto tempo prima a Campofelice di Roccella (“*Io lo colloco all'incontro di Campofelice di cui c'è discorso sulla politica*”), precisando tuttavia che fino a quel momento non aveva mai sentito neppure nominare Dell'Utri che pertanto era – e rimase - un perfetto sconosciuto non avendo chiesto alcunché al suo interlocutore (pag.55: “PM: ... *All'epoca aveva mai sentito nominare l'odierno imputato Dell'Utri ?*

Spatuzza: **No, no, mai.** PM: *E non chiese nulla a Graviano Giuseppe, <<ma chi è questo Dell'Utri>> ?* Spatuzza: *No, questo non lo chiesi*”).

Lo Spatuzza ha proseguito nella sua deposizione precisando che anni dopo i fatti riferiti, nel 1999, mentre si trovava detenuto al carcere di Tolmezzo con i fratelli Graviano, aveva avuto modo di commentare con Filippo Graviano i discorsi che in quel periodo circolavano tra i carcerati riguardo ad una possibile dissociazione da cosa nostra.

Nell'occasione Flippo Graviano gli aveva fatto capire che la cosa non poteva interessare perché i magistrati non potevano dare nulla mentre “*tutto deve arrivare dalla politica*” (pag.65).

Circa 5 anni dopo, nel novembre 2004, lo Spatuzza aveva nuovamente parlato con Filippo Graviano che in quel momento era in condizioni fisiche e psicologiche assai precarie, avendo di recente subito un infarto.

In quell'occasione, parlando con il capomafia di Brancaccio del futuro dei propri figli, questi gli aveva testualmente detto di fare sapere al di lui

fratello Giuseppe che se non arrivava nulla da dove doveva arrivare, era un bene che anche loro iniziassero a parlare con i magistrati (pag.67: “...ho colto proprio la sensazione di Filippo che stava crollando, perché stava malissimo, quindi a quel punto mi disse di fare sapere a mio fratello Giuseppe che, se non arriva niente, da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati”).

Orbene, richiesto di chiarire se egli avesse capito il senso di questa frase e da dove sarebbe dovuto arrivare qualcosa, Gaspare Spatuzza ha riferito che, sulla base delle parole pronunciate da Flippo Graviano, egli aveva subito capito che si riferiva a quanto egli aveva sentito dire nel colloquio del bar Doney ormai quasi 11 anni prima (P.G.: “Che significa ... da dove deve arrivare? Questa frase lei non chiese qualche spiegazione? “Se non arriva niente da dove deve arrivare ...” da dove doveva arrivare? Lei lo sa dire ?” Spatuzza: “Io lo so da dove deve arrivare qualche cosa... Lo dico perché io già avevo fatto il colloquio al bar Doney, quindi so da dove deve arrivare qualche cosa” Presidente: “Scusi ma perché lo ritiene?” Spatuzza: “No, è una confidenza che mi è stata fatta da Giuseppe Graviano, che avevamo chiuso tutto grazie alla serietà di queste persone, nello specifico il signor Berlusconi ed il signor Dell’Utri” – “Io so perché nel ’93 mi è stata fatta questa confidenza”).

Emerge tuttavia con assoluta evidenza che l'affermazione dello Spatuzza è frutto solo di una **mera deduzione** non avendo egli, dopo le

poche criptiche parole di Filippo Graviano, rivolto alcuna domanda al suo interlocutore con il quale peraltro ha espressamente escluso di avere parlato, in questa o in altre occasioni, di Berlusconi o Dell'Utri, né soprattutto dell'incontro del bar Doney con il fratello Giuseppe, nonostante fossero stati detenuti nello stesso carcere per oltre 6 anni dal 1998 a tutto il 2004 (“*Io non ho parlato con Filippo Graviano né del signor Berlusconi, né del signor Dell'Utri*”).

Lo Spatuzza, richiesto specificamente se avesse almeno parlato con altri delle confidenze ricevute su Berlusconi e Dell'Utri, ha precisato di averlo fatto, ma limitatamente al Berlusconi, solo in un'occasione intorno al 1995, quando era già reggente della famiglia mafiosa di Brancaccio essendo stato arrestato Antonino Mangano.

In quell'occasione, a Francesco Giuliano che gli aveva chiesto se gli attentati fossero serviti a qualcosa, lo Spatuzza aveva risposto, alla presenza di Pietro Romeo, di stare tranquillo perché erano in buone mani in quanto c'era di mezzo Berlusconi (pag.71: Spatuzza “*Quindi lo Giuliano mi chiede ... se gli attentati che avevamo fatto servivano a qualcosa e ... gli dissi di stare tranquillo che siamo in buone mani. Siccome conoscendo il Giuliano Francesco che, pressa proprio tantissimo per arrivare al suo fine. Quindi gli dissi che c'era di mezzo, a quel punto Silvio Berlusconi*” - PM: “*Parlò solo di Berlusconi e non parlò allora di Dell'Utri ?*” – Spatuzza: “*No, con il*

Romeo ... il colloquio che avviene con Romeo e Giuliano Francesco, gli dissi che la questione riguardava il signor Berlusconi”).

Lo Spatuzza poi, richiesto di riferire se fosse a conoscenza di interessi economici comuni tra i fratelli Graviano, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, ha risposto sostanzialmente con una mera deduzione quanto mai generica riferita ad un magazzino Standa aperto negli anni 90-91 a Palermo nel quartiere Brancaccio (pag.72: “*Vedete sul quartiere Brancaccio una cosa importantissima, nel ’90, ’91 è stata aperta una Standa che poi ... Un affiliato Standa però, la stessa parola Standa mi dice tutto. Tra cui credo che sia l'unica a Palermo per quello che vi riguarda, sul quartiere Brancaccio ... Visto che questi soggetti, in particolare il signor Berlusconi e' di proprietà di una Standa, visto che l'anomalia che è l'unica Standa a Palermo e guarda caso a Brancaccio, credo con molta probabilità, in società con i fratelli Graviano perché la gestiscono i fratelli Finocchio questa Standa*”).

E’ stata proprio la manifesta inconsistenza della conoscenza addotta dallo Spatuzza riguardo al tema dei rapporti tra i Graviano, Berlusconi e Dell’Utri, tradottasi nella formulazione di una vera e propria **congettura** (“*l'anomalia che è l'unica Standa a Palermo e guarda caso a Brancaccio, credo con molta probabilità, in società con i fratelli Graviano*”), priva in ogni caso di ogni diretto riferimento all’imputato Marcello Dell’Utri, ad indurre doverosamente la Corte a rigettare con l’ordinanza del 5 marzo 2010

– alle cui motivazioni può rinviarsi – le richieste del P.G. di ulteriore approfondimento istruttorio.

Non deve trascurarsi di rilevare infine che quella che risulta essere solo una mera congettura dello Spatuzza è peraltro fondata anche su un dato di fatto assolutamente errato, ovvero sul presupposto insussistente che la Standa del quartiere Brancaccio in quegli anni '90-'91 fosse “*l'unica Standa a Palermo*”, situazione che per il dichiarante costituirebbe una “*anomalia*” ed “*una cosa importantissima*”.

E’ sufficiente l’esame del contenuto del contratto di rinnovo della locazione relativo al magazzino Standa di viale Strasburgo – ivi esistente da molto tempo - stipulato proprio in quegli anni (23 aprile 1990: doc.67/A in fald.65), per constatare come all’epoca questa pretesa “*anomalia*” non esistesse affatto atteso che da molti anni vi erano già diversi punti vendita a Palermo ed in particolare dal marzo 1989 in via Leonardo Da Vinci, dal luglio 1988 in via Libertà ang. via Siracusa, dal febbraio 1978 in Corso Calatafimi, dal 1981 in via Roma (cfr. doc.28 fald.50 verbale acquisizione atti relativi a locazione immobili per magazzini Standa).

Anche questo semplice dato conferma dunque la manifesta inconsistenza delle presunte conoscenze dello Spatuzza e la conseguente infondatezza di affermazioni che si rivelano invece mere congetture che come tali non possono e non devono avere ingresso in un processo penale.

Costituisce peraltro una manifesta congettura anche il “*collegamento*” operato con l’imputato Marcello Dell’Utri da Gaspare Spatuzza a proposito dell’incarico che egli afferma di avere ricevuto da Giuseppe Graviano nel 1993 di collaborare con Vittorio Mangano nella gestione del mandamento di Porta Nuova di cui questi era reggente.

Lo Spatuzza ha infatti dovuto ammettere che il suo “*collegamento*”, anche stavolta accreditato come “*importantissimo*”, derivava in realtà solo da notizie giornalistiche non avendo mai il Graviano detto alcunchè al riguardo (“*Però non mi è stato mai detto da Giuseppe Graviano di associare il signor Vittorio Mangano con il signor Marcello Dell’Utri. Però, acquisendo queste cose giornalistiche, della cronaca, faccio il collegamento, ma per me è importantissimo il collegamento*”).

Si consideri che neppure Vittorio Mangano ha mai parlato allo Spatuzza dei suoi rapporti e contatti con Dell’Utri, di cui il dichiarante ha notizia quindi solo dal “*sistema giornalistico*” (pag.82).

Ulteriore vicenda sulla quale Gaspare Spatuzza ha reso il suo esame è infine quella relativa all’installazione ed alla successiva rimozione di alcuni tabelloni pubblicitari nel quartiere palermitano di Brancaccio ad opera di tale Paolino Dalfone, titolare di un’attività imprenditoriale all’interno di un capannone che sarebbe di proprietà dei fratelli Graviano.

Per valutare l’effettiva conduenza e concreta utilità dei fatti in questione nel presente processo, in riferimento alle imputazioni oggetto di

giudizio, giova evidenziare che Gaspare Spatuzza ha in sintesi riferito alla Corte di avere saputo da un suo sodale, Vittorio Tutino, che Giuseppe Graviano dopo il suo arresto nel 1994 aveva ordinato di contattare Paolino Dalfone per fare rimuovere alcuni “*tabelloni pubblicitari*”, ma lo stesso dichiarante ha affermato di essersi disinteressato della questione (pag.84: “*La cosa non l’ho seguita perché nemmeno mi interessava, non ero stato io incaricato di questa cosa*”).

Lo Spatuzza ha tuttavia aggiunto che, dopo essere diventato reggente agli inizi del 1996, aveva ricevuto dai Graviano in carcere l’incarico di controllare se la rimozione era poi effettivamente avvenuta, cosa che aveva accertato riscontrando che non ve ne era più traccia (“*qui si è chiusa la cosa*”).

Alle comprensibili richieste di chiarire cosa c’entrasse Marcello Dell’Utri con la riferita vicenda (P.G.: “*In tutta questa vicenda, scusi, c’entra l’imputato Dell’Utri?*” Presidente: “*Lei ha fatto dei collegamenti?*”), la risposta del dichiarante è stata a dir poco disarmante per la sua manifesta vaghezza avendo affermato sostanzialmente che il collegamento derivava dal fatto che anche l’imputato si occupava di pubblicità, nonché – del tutto incomprensibilmente - dalla Standa e dai discorsi del bar Doney (pag.85 “*Nel momento in cui nasce la questione del signor Marcello Dell’Utri, riconducibile al signor Silvio Berlusconi, che gestisce una situazione di pubblicità, quindi a questo punto la cosa mi ricollega la questione Standa,*

la questione pubblicità, il discorso bar Doney, quindi faccio tutto un collegamento ... L'anomalia della valutazione”).

Lo stesso Spatuzza ha espressamente escluso che qualcuno gli avesse riferito fatti specifici, confermando quindi che la sua era ancora una volta **solo una deduzione** derivante dal rilievo che l'ordine pervenuto di rimuovere i tabelloni pubblicitari costituiva per lui “*un'anomalia*” (pag.86: “*Per me questa è un'anomalia ... Ho tratto che, ricollegando al discorso del bar Doney, effettivamente anche noi eravamo un po' interessati di pubblicità*”).

Ma il disinteresse dello Spatuzza per la vicenda è confermato anche dal fatto che, richiesto specificamente di chiarire quali affari nel settore fossero stati poi realizzati, egli ha dichiarato di ignorare se, dopo l'installazione dei tabelloni, fosse o meno davvero arrivato “*lavoro pubblicitario*” dichiarando che ciò neppure gli interessava (fg.87“...*questo non lo so perché la cosa non mi interessava*”), peraltro in netto contrasto con quanto riferito nel corso delle indagini allorquando aveva invece escluso del tutto la circostanza (cfr. ordinanza Corte 8 gennaio 2010).

La manifesta irrilevanza di ogni approfondimento di dichiarazioni connotate da una siffatta genericità ed oggettiva inconsistenza ha indotto la Corte a rigettare, anche in questo caso, le ulteriori richieste formulate dal P.G. con l'ordinanza dell'8 gennaio 2010 alle cui motivazioni può sul punto integralmente rinviarsi.

Questo è risultato in sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese alla Corte da Gaspare Spatuzza il cui preteso contributo alla verifica delle accuse oggetto del presente giudizio, pur preceduto da una rilevante attesa anche mediatica, si è connotato invece conclusivamente per la sua assai limitata, se non del tutto insussistente, consistenza oltre che per la manifesta genericità.

Ma ciò che ha caratterizzato il giudizio sul dichiarante in termini decisamente negativi già sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca – prescindendo dunque per un momento dall'altrettanto incontestabile mancanza di riscontri - è stato soprattutto l'oggettivo ed ingiustificato ritardo con cui i pochi fatti riferiti alla Corte erano stati dallo Spatuzza portati a conoscenza dell'A.G. nel corso delle indagini, ben oltre il termine dei 180 giorni che la legge sui collaboratori impone per riferire le notizie relative ai “*fatti di maggiore gravità ed allarme sociale*”.

Non può invero seriamente e fondatamente dubitarsi che all'epoca degli interrogatori dello Spatuzza all'A.G. (da giugno a dicembre 2008), costituissero un fatto di rilevante gravità ed allarme sociale le pretese confidenze ricevute al bar Doney nel gennaio 1994 da Giuseppe Graviano il quale, secondo lo Spatuzza, gli aveva espressamente confidato che il paese era stato consegnato nelle mani di cosa nostra da Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, quest'ultimo – al momento delle dichiarazioni di Spatuzza - già Presidente del Consiglio per molti anni (1994-1995; 2001-2006) e dall'estate

di quell'anno tornato addirittura al governo dopo avere vinto nuovamente le elezioni politiche dell'aprile 2008.

E' stato il serrato controlesame dei difensori dell'imputato a far emergere, con oggettiva chiarezza ed incontestabile nitidezza, l'ingiustificato e rilevante ritardo con cui Gaspare Spatuzza ha ritenuto di parlare di Dell'Utri e Berlusconi, ritardo che induce a dubitare più che fondatamente anche della credibilità delle sue rivelazioni sul punto.

Il primo interrogatorio in cui lo Spatuzza ha parlato dell'incontro al bar Doney di via Veneto a Roma e delle asserite confidenze di Giuseppe Graviano su Berlusconi e Dell'Utri è stato infatti quello reso al P.M. di Firenze il 16 giugno 2009 come risulta dalla contestazione operata dal difensore dell'imputato (pag.97).

E' certo dunque che da quando ha formalmente manifestato l'intenzione di collaborare il 26 giugno 2008 (verbale congiunto delle tre Procure della Repubblica e decorrenza del termine di 180 giorni previsto dalla legge) alla data della redazione del "*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*" dinanzi a ben tre Procure della Repubblica (Firenze, Caltanissetta e Palermo), rispettivamente il 17, 18 e 22 dicembre 2008, **Gaspare Spatuzza ha dolosamente taciuto** quanto egli ha poi affermato di sapere riguardo all'incontro del bar Doney e soprattutto alla grave confidenza ricevuta da Giuseppe Graviano sul conto dell'odierno imputato e di Silvio Berlusconi.

E tali fatti ha continuato a tacere ben oltre il termine dei 180 giorni se è vero che la prima rivelazione al riguardo da parte dello Spatuzza è intervenuta, come già evidenziato, solo dopo altri sei mesi, il 16 giugno 2009.

Non è dunque contestabile da alcuno ed in alcun modo dubitabile che Gaspare Spatuzza abbia riferito il grave fatto che assume di conoscere soltanto un anno dopo l'avvio della collaborazione, e comunque ben sei mesi dopo l'avvenuta redazione e sottoscrizione dei tre citati “*verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione*” (17, 18 e 22 dicembre 2008).

Giova allora evidenziare che nell'ambito di tali verbali Gaspare Spatuzza ha tra l'altro formalmente attestato, perché ciò impone espressamente la legge, di non essere in possesso di ulteriori informazioni o notizie su fatti o situazioni “*di particolare gravità*” (art.16 quater **comma 4:** “*Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali*”).

La richiamata previsione normativa assume un significativo rilievo sotto due distinti profili.

Il primo è quello previsto dal successivo comma 6 della medesima disposizione secondo cui “*le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza*”, conseguendone pertanto *a contrario* che quanto invece non riferito entro i 180 giorni e contenuto nel verbale illustrativo non dovrebbe poter essere “*oggetto di testimonianza*”.

Il comma 9 del medesimo art.16 quater ribadisce poi la rigorosa disciplina stabilendo che “*le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità*”.

E’ noto che sul tema è intervenuta a sezioni unite la Suprema Corte (sentenza n.1150 del 2009 a proposito dell’utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia nel giudizio abbreviato) ribadendo tra l’altro il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione della inutilizzabilità della prova, prevista dal citato comma 9 dell’art.16 quater, per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, trova applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non, dunque, per quelle rese nel corso del dibattimento.

Si tratta, quindi, di una inutilizzabilità normativamente limitata alle dichiarazioni raccolte dalle Autorità citate dalla norma (pubblico ministero e polizia giudiziaria), cosicché del tutto legittime ed utilizzabili sono le dichiarazioni tardive del collaboratore rese al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, di udienza preliminare e di dibattimento.

E' stato in ogni caso ricordato che quella prevista dall'art. 16 quater comma 9 costituisce una ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero limitata alla fase dibattimentale, e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità e mantiene piena l'utilizzabilità delle dichiarazioni tardive ai fini della prova solo contro lo stesso dichiarante o a favore di altri (ragione per la quale nel corso dell'esame dello Spatuzza sono state consentite alla difesa contestazioni effettuate sulla base di dichiarazioni tardive, precluse invece al P.G.).

Permane tuttavia più di qualche dubbio riguardo alla portata che, rispetto alla prevalente interpretazione della Suprema Corte, residua concretamente del divieto comunque imposto dal citato comma 6 che, come detto, circoscrive l'oggetto della testimonianza ex art.194 c.p.p., e limita l'utilizzabilità processuale, alle sole "*notizie e informazioni di cui ai commi 1 e 4*" e dunque solo a quelle riportate nel "*verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*".

Ma anche sotto altro profilo assume pregnante rilievo il rigoroso rispetto della prescrizione prevista dall'art.16 quater comma 4, con

riferimento proprio all'attestazione che deve effettuare la persona che rende le dichiarazioni in seno al "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto entro il termine di 180 giorni dal momento in cui è stata manifestata l'intenzione di collaborare.

Il comma 8 dell'art.16 quater prevede infatti che "*nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4*" si applica la disposizione del precedente comma 7 secondo cui "**le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate**".

Orbene, nel caso in esame **deve ritenersi provato oltre ogni possibile dubbio** che Gaspare Spatuzza ha **volontariamente taciuto** "*notizie e informazioni processualmente utilizzabili su ... fatti o situazioni ... di particolare gravità*" che erano a sua conoscenza attestando invece formalmente il contrario in seno al "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" da lui sottoscritto, condotta da cui deriva, secondo l'inequivoco contenuto della legge sopra richiamato, il divieto di concessione delle misure di protezione ovvero, se già accordate, la loro revoca.

Non compete ovviamente a questa Corte stabilire se sussistano i presupposti per l'applicazione dei menzionati commi 6 e 7 della disposizione in esame (valutazione che resta doverosamente rimessa alla competente autorità), ma certamente il Collegio non può esimersi dal

rilevare la manifesta ed incontrovertibile tardività delle accuse che sono state rivolte a Marcello Dell’Utri ed a Silvio Berlusconi in ragione di una consapevole e volontaria scelta compiuta da Gaspare Spatuzza il quale ha peraltro ammesso di avere volontariamente e dunque dolosamente tacito quanto invece ha poi affermato di sapere sul conto dei predetti per essergli stato asseritamente riferito da Giuseppe Graviano.

La non veridicità della “attestazione” compiuta in seno al *“verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”* deve dunque ritenersi conclamata perché sostanzialmente ammessa e riconosciuta proprio dallo stesso Spatuzza.

Questi ha cercato in vario modo di spiegare l’evidente omissione affermando di non averne parlato volutamente in quanto si era espressamente *“riservato”* di farlo solo nel momento in cui gli fosse stato accordato il programma di protezione, dunque in palese violazione comunque della legge che consente invece il riconoscimento delle misure e l’ammissione al programma solo all’esito della sottoscrizione del *“verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”* che contiene appunto anche l’attestazione già richiamata di non essere in possesso di ulteriori informazioni o notizie su fatti o situazioni *“di particolare gravità”* (art.16 quater comma 4).

Lo Spatuzza ha allora cercato di giustificare il ritardo affermando anche di avere avuto perplessità a parlare di quei fatti proprio perché, nel momento

in cui aveva deciso di iniziare a collaborare con i magistrati, Silvio Berlusconi era ritornato al Governo con al fianco quale Ministro della Giustizia un politico che il dichiarante ha definito testualmente “*un vice del signor Marcello Dell’Utri*” (pag.78).

E per cercare di corroborare tale suo preteso “*timore*” il dichiarante ha affermato in dibattimento che fino al momento in cui aveva deciso di parlare dell’incontro del bar Doney, ovvero solo il 16 giugno 2009, egli non aveva mai fatto i nomi di politici, spiegandone anche le ragioni (Difesa: “*Quindi lei, prima di quella data, i nomi dei politici non li aveva mai fatti ?*” – Spatuzza: “*Non li avevo fatti e li ho motivati perché non li avevo fatti*”), pur affermando, in maniera tanto singolare quanto incomprensibile, di avere tuttavia “*seminato*” indizi dovendo “*portare a termine la sua missione*” (pag.98: “*Io ho seminato gli indizi, se così possiamo dire, nella questione della Standa, la questione dei tabelloni pubblicitari, queste sono dichiarazioni che avevo reso entro i 180 giorni. Quindi, avevo lasciato, seminato qualcosa che poi dovrei portare a termine, la mia missione, se così possiamo dire*”).

In altri termini lo Spatuzza vuol accreditare l’insostenibile tesi secondo cui, parlando di tabelloni pubblicitari e dei Graviano, egli aveva già effettuato un riferimento, non esplicito ma sottinteso, a Marcello Dell’Utri che sarebbe stato agevole rinvenire analizzando i presunti “*indizi*” da lui “*seminati*”.

Ciò che preme comunque evidenziare è che non solo lo Spatuzza ha riconosciuto di avere tacito, ma che proprio se si dà credito alle sue ammissioni si ha conferma del fatto che egli ha mentito ai P.M. che lo interrogavano.

E' falso innanzi tutto che Gaspare Spatuzza fino a quel 16 giugno 2009 non avesse mai parlato di Dell'Utri, Berlusconi e delle notizie riguardanti i possibili collegamenti con il sistema mafioso.

Come correttamente e fondatamente contestato dalla difesa (pag.99), lo Spatuzza, interrogato dal P.M. di Caltanissetta il 17 novembre 2008, aveva infatti affermato di avere operato sin da allora proprio un siffatto collegamento avendo espressamente dichiarato che, divenuto reggente del mandamento, egli aveva rassicurato i suoi sodali mafiosi, che gli chiedevano notizie dopo la vittoria alle elezioni di Silvio Berlusconi, affermando, pur senza farne il nome, che erano in buone mani, aggiungendo tuttavia – e **dichiarandolo espressamente** al P.M. - di avere pensato che proprio **Berlusconi era il politico che li garantiva** (pag.99-100: Difesa: ...*Quindi, questo verbale, alla pagina 108 ... <<Ora dopo che io sto rivestendo quasi la carica di capomandamento, sti ragazzi a me mi chiedono dici: ma, come siamo combinati? E io gli ho detto che siamo in mano buona, quindi qualcuno dici insiste ma, siccome Berlusconi aveva vinto le elezioni, diciamo che aveva campo aperto in tutta la questione critica, quindi questo mi dice: ma Berlusconi? E io gli faccio: stai tranquillo che siamo in mano*

buone. Perché, secondo me, assecondo tutto questa situazione, è un pensiero mio personale>>”).

E' dunque evidente che già nel mese di novembre 2008 lo Spatuzza, lungi dal non volere neppure nominare i politici, aveva invece senza alcuna esitazione dichiarato esplicitamente che egli valutava positivamente la vittoria di Berlusconi tanto da sentirsi autorizzato a tranquillizzare i suoi sodali e dire loro che ormai erano in buone mani.

Gaspare Spatuzza ha cercato di replicare alla contestazione affermando sostanzialmente che egli, riferendo al P.M. il contenuto dei colloqui avuti con Romeo e Giuliano, aveva parlato di cose “*superficiali*” riguardanti Berlusconi, non potendo e volendo rivelare invece che quest’ultimo e Dell’Utri fossero responsabili delle stragi, come se riferire ai magistrati dell’incontro al bar Doney e delle frasi pronunciate in quell’occasione da Giuseppe Graviano significasse accusare Dell’Utri e Berlusconi di avere commesso le stragi del 1993.

Ma al di là del fatto che nessuno potrebbe comunque seriamente credere che sia “*una cosa superficiale*” accusare Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio in carica, di essere sostanzialmente il garante di cosa nostra, permane in ogni caso il dato oggettivo ed incontrovertibile che già a novembre del 2008 lo Spatuzza aveva fatto il nome di Silvio Berlusconi, rivelandosi dunque **falsa** l'affermazione fatta alla Corte secondo cui egli prima del giugno 2009 non aveva voluto parlare dei politici.

Ed il dichiarante non aveva avuto remora a parlare con il P.M., nella stessa occasione e nel medesimo verbale del 17 novembre 2008, anche e proprio dell'odierno imputato Marcello Dell'Utri e dei suoi collegamenti con ambienti mafiosi, come risulta inequivocabilmente dall'ulteriore contestazione effettuata dalla difesa (pag.103 Difesa: *Dallo stesso verbale <<Perché lei dice quando Graviano ... c'è un incomprensibile – Dell'Utri, in quel momento perché lo dice?>>, Spatuzza risponde: <<Io quando si devono togliere i piloni non faccio caso a questa gravità della cosa e nel momento in cui, di quello che ho sentito dalla cronaca, associamo Vittorio Mangano, associamo Dell'Utri con i piloni>>*”).

A fronte dell'ulteriore e corretta contestazione del difensore che ha evidenziato i riferimenti già operati dallo Spatuzza sin dal novembre 2008 a pretese attività (la rimozione dei piloni) richieste dai Graviano per favorire Marcello Dell'Utri, non può che registrarsi solo la laconica risposta dello Spatuzza il quale ha riferito di avere “*seminato*” e mantenuto gli “*omissis*”, termine quest'ultimo più volte usato a sproposito dal dichiarante per riferirsi impropriamente al fatto che egli di certi argomenti si era riservato di parlarne, senza che tuttavia una siffatta riserva sia mai stata realmente esplicitata ai magistrati che lo interrogavano (pag.103: “*Io ho seminato, in prima ... Confermo ma non ... Mantenevo sempre l'*omissis* per il fine*” – cfr. anche pag.96 Presidente: “*Lei sta dicendo <<Mi ero riservato>>, nel senso*

che aveva palesato a chi lo interrogava prima, che aveva delle altre cose da dichiarare ? Si riservava di farlo successivamente ?” Spatuzza: “No...”).

Proseguendo nelle contestazioni la difesa ha altresì rammentato allo Spatuzza che dinanzi al P.M. di Caltanissetta (pag.117 verbale 7.11.2008) egli aveva già fatto in quell’occasione un esplicito ed inequivoco “*collegamento tra Mangano, l’imputato ed i fratelli Graviano*” (pag.104 Difesa: “*Quando si parla del collegamento ed il Procuratore Lari gli chiede qual è la conclusione di questo suo discorso sul collegamento. Spatuzza dice <<Il collegamento che io faccio è Vittorio Mangano, Dell’Utri ed i fratelli Graviano>>*”).

Ma ciò che rende indubitabile che Gaspare Spatuzza abbia mentito è il fatto che egli ha espressamente ammesso di averlo fatto ed in più occasioni.

Non si tratta quindi solo di avere volontariamente taciuto circostanze oggettivamente ed indubbiamente rilevanti di cui assumerà poi di essere a conoscenza e che aveva il dovere ineludibile di rivelare in base agli impegni che assumeva sottoscrivendo ben tre “*verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione*” completi delle relative formali attestazioni previste dal comma 4 dell’art.16 quater.

Lo Spatuzza ha anche e consapevolmente mentito all’A.G. avendo esplicitamente ammesso che al P.M. che lo interrogava e che gli aveva chiesto se Giuseppe Graviano nel corso dell’incontro di Campofelice di Roccella o in altre occasioni avesse mai fatto il nome dei politici con i quali

era in contatto, egli lo aveva espressamente escluso negando che il suo capomandamento avesse mai fatto riferimenti nominativi.

La circostanza emerge con assoluta inequivoca evidenza da un’ulteriore contestazione della difesa (pagg.104-105 – Difesa: “*Precedentemente alla dichiarazione, sempre del 16 giugno 2009, le è mai stato chiesto espressamente se Graviano avesse fatto il nome del politico di riferimento che avrebbe dovuto assicurare quello che avrebbe dovuto assicurare ? ... questa volta mi riferirò al verbale riassuntivo Il verbale è quello del 9 luglio 2008, siamo ancora a ben ... un anno quasi, prima del 16 giugno 2009, quando ... pag.14 del verbale riassuntivo, a domanda risponde, parlando dell’episodio dell’incontro di Campofelice di Roccella, a domanda risponde: <<Né nel corso del colloquio a Campofelice di Roccella, né in altre circostanze, Graviano Giuseppe mi ha mai precisato chi o quali fossero i suoi eventuali contatti>>”).*

Ed anche in questa occasione lo Spatuzza non ha potuto che confermare le sue dichiarazioni trincerandosi dietro la consueta pretesa spiegazione di avere “*omissato*” la vicenda del bar Doney e dunque ammettendo di avere in quell’occasione mentito al P.M. nel momento in cui aveva riferito che Graviano non gli aveva mai precisato chi fossero i suoi contatti (pag.107: “*Sto <<omissando>> il passaggio del bar Doney*”).

E’ di palmare evidenza che ben diversa sarebbe stata la credibilità dello Spatuzza se, a quella domanda allora rivoltagli dal P.M., avesse risposto che

non intendeva parlare di quell'argomento riservandosi di farlo in un momento successivo.

Ma se la sostanziale ammissione della menzogna da parte di Gaspare Spatuzza non risultasse ancora evidente, giova rilevare che è emerso, in base all'ennesima contestazione dei difensori, che anche nel successivo verbale del 17 luglio 2008, stavolta al P.M. di Firenze, egli ha nuovamente escluso in maniera perentoria che Giuseppe Graviano avesse potuto dargli indicazioni circa l'identità dell'interlocutore politico (pag.107 Difesa: "*Il 17 luglio 2008 alla Procura della Repubblica di Firenze, verbale riassuntivo ... quarta pagina ... A domanda risponde ... del Pubblico Ministero: <<Non ebbi particolari indicazioni da Graviano su chi poteva essere l'interlocutore politico, anche perché Graviano...>>, si riconnette poi a Campofelice, dice <<Né dopo>>, <<anche perché i Graviano furono arrestati e quindi tutto finì>>, cioè a dire, fino all'arresto dei Graviano lei ha affermato qui di non avere avuto mai rivelato dai Graviano chi fosse l'interlocutore politico, lo conferma?>>).*

Nel medesimo verbale del 17 luglio 2008, i cui contenuti sono stati oggetto di contestazione, lo Spatuzza ha infine ribadito che a Campofelice Giuseppe Graviano non aveva detto "*chi fosse il politico con il quale aveva questo accordo*" (pag.108).

E proprio in quell'occasione Gaspare Spatuzza ha persino aggiunto, ben sapendo di mentire, che se avesse saputo il nome non avrebbe esitato a farlo

(Difesa: *Poi la terza pagina successiva ... <<Nel corso dell'incontro di Campofelice>> ... Lei qui afferma questo <<Escludo tuttavia di avere potuto fare con fondatezza ...>> si parla del riferimento a Romeo eccetera <<... qualsivoglia nominativo, perché non potevo conoscerlo, in quanto a suo tempo Graviano non me lo aveva svelato>> ed aggiunge <<Se avessi avuto certezza nel nominativo, lo avrei senz'altro detto nel corso dell'interrogatorio>>, quindi lei non denuncia nessuna preoccupazione eventualmente a fare i nomi. E' così?”).*

Da tali contestazioni emerge dunque con assoluta chiarezza ed incontestabile evidenza che Gaspare Spatuzza, contrariamente a quanto vuol fare credere, non si riservò affatto di rispondere riguardo a determinati argomenti, ma rispose a tutte le domande fornendo informazioni che egli ammette oggi fossero invece assolutamente false.

Ne consegue che, se le dichiarazioni differenti rese in dibattimento alla Corte devono ritenersi comunque utilizzabili, **il giudizio sull'attendibilità intrinseca dello Spatuzza**, con riferimento a quanto dallo stesso affermato sui fatti ritenuti di rilievo nel presente giudizio, **non può che essere negativo.**

Non deve peraltro trascurarsi di valutare, al di là dei fondati dubbi sulla credibilità del dichiarante derivanti dalla manifesta tardività delle sue rivelazioni, anche l'esigua consistenza sotto il profilo della valenza

probatoria di ciò che Gaspare Spatuzza ha poi riferito specificamente nei riguardi dell'imputato del presente processo.

Si consideri che in sostanza Gaspare Spatuzza non ha in conclusione riferito altro che le poche parole che assume di avere sentito pronunciare a Giuseppe Graviano (*“mi riferisce che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo, questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa cosa”* ... *“Mi vengono fatti i nomi di due soggetti, di Berlusconi... aggiungendo: <<Tra cui c’è di mezzo un nostro compaesano, Dell’Utri>>. Grazie alla serietà di queste persone ci avevano messo, praticamente, a noi il paese nelle mani ”*).

Spatuzza ha infatti dichiarato che non rivolse alcuna ulteriore domanda al Graviano, né al bar Doney, né in auto durante il successivo viaggio da Roma a Torvaianica e ritorno, per cercare di comprendere a cosa il capomafia di Brancaccio facesse riferimento e quali fossero soprattutto i fatti che legittimavano una tale *“euforica”* convinzione.

Ne consegue che dallo Spatuzza, semplice ma spietato manovale del terrore, manovrato ed utilizzato dai suoi capi per compiere le più efferate stragi e seminare morti e lutti nel paese, confidando nella sua cieca ed assoluta affidabilità, proviene solo un riferimento all'odierno imputato costituito dall'esclusiva e telegrafica confidenza di cui lo avrebbe degnato Giuseppe Graviano.

Rimane dunque solo l'indicazione, quanto mai generica, che “*c'è di mezzo*“ un tale Dell'Utri senza che Gaspare Spatuzza sia stato in condizione di riferire se l'affermazione del Graviano scaturisse da fatti specifici da lui direttamente vissuti e da contatti intrattenuti personalmente, o se invece quel convincimento derivasse a sua volta da rivelazioni altrui (rendendo dunque le dichiarazioni dello Spatuzza “de relato” di secondo o terzo grado) se non magari solo da mere deduzioni.

Si consideri peraltro che lo stesso Spatuzza ha aggiunto che fino al momento dell'incontro al bar Doney egli non aveva mai neppure sentito nominare Dell'Utri che per lui in quel momento era solo un perfetto sconosciuto (pag.55: “PM: ...*All'epoca aveva mai sentito nominare l'odierno imputato Dell'Utri* ? Spatuzza: *No, no, mai.* PM: *E non chiese nulla a Graviano Giuseppe, <<ma chi è questo Dell'Utri>>* ? Spatuzza: *No, questo non lo chiesi.*”).

Ma l'inconsistente valenza accusatoria delle poche parole che Spatuzza assume di avere sentito pronunciare da Giuseppe Graviano è confermata soprattutto dal rilievo che la pretesa euforia che animava il capomafia di Brancaccio per avere ormai “*il paese nelle mani*” grazie alla serietà delle persone che ciò avevano voluto e consentito, era destinata a svanire subito se proprio quello stesso Giuseppe Graviano, appena qualche giorno dopo quelle tanto entusiastiche quanto infondate previsioni, è stato arrestato a Milano assieme al fratello Filippo iniziando entrambi a patire, sotto il peso di decine

di ergastoli, una lunga detenzione, peraltro proprio in regime di 41 bis, che perdura ancora oggi a distanza di oltre 16 anni da quelle improvvise “gioiose” esclamazioni.

Si può dunque escludere che Giuseppe Graviano in quel gennaio del 1994 abbia “vinto l’Enalotto” così come il suo atteggiamento “gioioso” aveva allora fatto credere allo Spatuzza (“aveva un atteggiamento abbastanza gioioso, come potrei dire, come se aveva vinto l’Enalotto”).

Risulta davvero incomprensibile allora come Gaspare Spatuzza, avendo assistito all’immediato arresto del suo “euforico” capomandamento e del fratello, nonché nel tempo di tutti gli altri suoi associati mafiosi, prima di essere a sua volta anch’egli arrestato a luglio 1997, possa avere continuato davvero a credere, ormai rinchiuso nella sua cella per tanto tempo in isolamento e sotto il peso dei plurimi ergastoli che si andavano accumulando sulle sue spalle, ripensando alle parole di Giuseppe Graviano al bar Doney, che cosa nostra in quel lontano 1994 avesse il paese nelle mani e soprattutto lo mantenesse ancora nei tanti anni successivi in cui egli doveva fiduciosamente solo attendere che arrivasse “ciò che doveva arrivare”.

Ed è peraltro quanto meno singolare che Gaspare Spatuzza, ormai da anni in gravoso regime detentivo, pur avendo avuto plurime occasioni di contatto con i Graviano ristretti nello stesso carcere, non abbia mai chiesto loro alcunchè, neppure quando nel 2004 proprio Filippo Graviano aveva affrontato l’argomento pronunciando parole quasi indecifrabili (“se non

arriva niente, da dove deve arrivare qualche cosa”) ben dieci anni dopo l’incontro di via Veneto durante i quali non era invece accaduto proprio nulla se non un progressivo ed inesorabile aggravamento della loro complessiva situazione giudiziaria e carceraria.

Lo Spatuzza, pur avendo parlato in carcere soprattutto con Filippo Graviano di tanti problemi attinenti il futuro dei figli, la loro detenzione e persino la questione, all’epoca diffusa in cosa nostra, di una possibile dissociazione, non ha invece incredibilmente mai neppure provato a chiedere al suo interlocutore notizie su Berlusconi o Dell’Utri, né mai gli ha riferito soprattutto dell’incontro del bar Doney con il di lui fratello Giuseppe (“*Io non ho parlato con Filippo Graviano né del signor Berlusconi, né del signor Dell’Utri*”).

Eloquenti risultano allora a tal riguardo le poche parole pronunciate proprio da Filippo Graviano, esaminato dalla Corte su richiesta del P.G. ai sensi dell’art.195 c.p.p. all’udienza dell’11 dicembre 2009 (Giuseppe Graviano si è invece avvalso della facoltà di non rispondere).

Filippo Graviano non si è limitato invero ad escludere, come era anche prevedibile attendersi da un capomafia del suo notorio e conclamato spessore criminale, mai neppure dissociatosi, di avere pronunciato le parole attribuitegli da Gaspare Spatuzza (“*mi disse di fare sapere a mio fratello Giuseppe che, se non arriva niente, da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati*”), ma ha anche

evidenziato la non credibilità proprio sul piano logico di quelle pretese affermazioni tenuto conto del comportamento precedente e successivo al messaggio che egli, secondo Spatuzza, avrebbe voluto invece trasmettere al fratello (pag.32-33: “...*dal 2004 al 2009 in cui ci troviamo, sono passati cinque anni, se io avessi dovuto consumare una vendetta, come dice Spatuzza, nei confronti di chicchessia, non è che abito in un hotel*, perciò dice me la prendo con comodo, *l'avrei fatto. Non c'è un motivo per cui avrei dovuto aspettare così tanto*” – “*Poi, ripeto, dal 2004 ad oggi sono passati tanti anni, se ci fosse stata una vendetta da consumare, l'avrei consumata... ”*).

Se dunque il paese era stato asseritamente consegnato nelle mani dei Graviano, e dunque di cosa nostra, da Silvio Berlusconi e da Marcello Dell’Utri, persone “serie”, in forza di non precisati specifici accordi e promesse assunte, non si riesce davvero a comprendere perché né i capi dell’associazione mafiosa, ormai tutti in galera, che avrebbero dovuto beneficiarne, né soprattutto Giuseppe e Filippo Graviano, da oltre 15 anni detenuti con le gravose restrizioni di quell’art.41 bis Ord. Pen. la cui modifica asseritamente costituiva uno dei punti fondanti del patto politico-mafioso, abbiano mai in tutti questi lunghi anni preteso e reclamato il rispetto delle garanzie e degli impegni assunti dai due esponenti politici in quell’ormai lontano gennaio del 1994, che anche per tali considerazioni devono ritenersi invece mai avvenuti.

La critica disamina delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che la Corte ha doverosamente circoscritto - come già precisato - al contenuto della sola deposizione resa all'udienza del 4 dicembre 2009 (stante il dissenso opposto dal P.G. alla richiesta difensiva di acquisizione e conseguente valutazione di tutte le numerose e più approfondite dichiarazioni rese alle Procure della Repubblica di Firenze, Palermo e Caltanissetta), impone pertanto di ritenere il contributo che egli ha offerto nel processo sostanzialmente inconsistente, oltre che privo di significativa rilevanza e valenza probatoria sia per l'inutilizzabilità processuale di deduzioni e congetture, sia soprattutto per la genericità e limitatezza dell'unico concreto riferimento alla persona dell'imputato Marcello Dell'Utri, insuscettibile proprio per la sua manifesta esiguità (“*tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, Dell'Utri*“) di ogni ulteriore utile approfondimento istruttorio.

Né deve trascurarsi di evidenziare anche l'assoluta mancanza di qualsivoglia riscontro individualizzante che supporti, in conformità al criterio fissato dall'art.192 comma 3 c.p.p., le dichiarazioni, già vaghe e generiche, rese da Gaspare Spatuzza sul conto di Marcello Dell'Utri.

Nessun concreto rilievo quindi hanno le dichiarazioni dello Spatuzza ai fini dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittigli nel presente giudizio, e soprattutto con riferimento al tema di prova in esame che è quello della pretesa condotta “politica” di Marcello

Dell'Utri che la sentenza appellata ha invece infondatamente ritenuto provata.

Contestualmente alla richiesta (accolta) di interruzione della discussione per ammettere ed assumere l'esame di Gaspare Spatuzza, il P.G. ha chiesto alla Corte di esaminare anche il collaboratore di giustizia Salvatore Grigoli sul contenuto di un verbale di dichiarazioni reso al P.M. di Firenze in data 5 novembre 2009 ed esibito al Collegio per la decisione.

La Corte, proprio all'esito dell'esame del contenuto di detto verbale ed avuto riguardo allo stato del processo (discussione interrotta con ordinanza del 30 ottobre 2009 per procedere all'esame di Spatuzza), ha invece rigettato la richiesta del P.G., con l'ulteriore ordinanza emessa all'udienza del 18 dicembre 2009, avuto riguardo ai limiti stabiliti dall'art.602 comma 4 c.p.p. (e dai richiamati artt.523 e 507 c.p.p.) che consentono l'assunzione del chiesto mezzo di prova ove soltanto risulti assolutamente necessario e tale da giustificare il protrarsi della interruzione della discussione.

Proprio la circostanza, documentata attraverso i verbali esibiti, che Salvatore Girgoli avesse fatto il nome di Marcello Dell'Utri per la prima volta al P.M. di Firenze il 5 novembre 2009, dunque a distanza di ben 12 anni dalla sua precedente dichiarazione sul punto (16 settembre 1997) riguardante peraltro genericamente un politico, ha doverosamente imposto alla Corte una approfondita verifica della prova dedotta onde valutarne

l'effettiva decisività ai fini del giudizio in corso, tale da giustificare una ulteriore protrazione dell'interruzione della discussione.

Orbene, proprio la lettura della trascrizione integrale delle più recenti dichiarazioni del Grigoli ha evidenziato la carenza nel ricordo delle circostanze, indubbiamente necessarie, in cui il collaboratore assume di avere sentito pronunciare il nome dell'imputato, carenza che egli stesso ha già dimostrato dinanzi al P.M. essere del tutto incolmabile.

Esaminando infatti il verbale esibito (poi restituito al P.G. stante il rigetto della prova richiesta) è risultato che Salvatore Grigoli, riguardo all'occasione in cui avrebbe sentito pronunciare il nome del Dell'Utri, ha dapprima precisato che l'unico a parlargliene fu Antonino Mangano, pur affermando di non ricordare il contesto in cui l'imputato sarebbe stato da questi citato (pag.19 integrale 5.11.09: Grigoli: “*Che per esempio c'erano dei buoni rapporti con Dell'Utri, quello si vociferava nel ... nostro mondo*” – P.M.: “*Ma da parte di chi? Chi erano le persone ... da chi le arrivava questa indicazione?*” – Grigoli: “***Adesso non mi ricordo se fu proprio l'occasione di D'Agostino ... o per altre situazioni?***”) ed escludendo comunque che gliene avesse mai parlato Giuseppe Graviano (PM: “*Ma ‘sta voce di questo contatto con Dell'Utri a chi la riferisce lei? Cioè a Nino Mangano? A Giuseppe Graviano direttamente?*” Grigoli: “*No, con noi Giuseppe Graviano no... Non ne abbiamo mai avuti di ‘sti discorsi qui. E ... Nino Mangano sicuramente*”).

E' poi emerso con evidenza che il Grigoli ha inizialmente affermato che egli aveva solo "**intuito**" che il canale con i politici di cui gli avrebbe parlato il Mangano era gestito dai Graviano (fg.21 Grigoli: "... *quello che posso dire e' che c'era questa ... questi canali che ... che corrispondevano a Dell'Utri*" – P.M. "E *questo canale ... il fatto glielo dice Nino Mangano, il canale chi lo aveva?*" – Grigoli "*Quello che io all'epoca intuivo erano i Graviano*"), intuizione tuttavia che, a richiesta ulteriore del P.M., si è trasformata invece, senza alcuna specifica spiegazione della pur rilevante rettifica, in una vera e propria conoscenza de relato derivante da affermazioni di terzi (Grigoli: "... e *quello che ricordo io oggi ... che c'era 'stu nome di Dell'Utri che ... che ...*" - P.M. "*Veniva indicato come riferimento?*" – Grigoli: "Si" – PM "Dei Graviano?" – Grigoli: "Si, si"- PM: "*Come un canale dei Graviano?*"- Grigoli: "Si, si").

Nel corso dell'interrogatorio, il cui verbale è stato esibito dal P.G. alla Corte, è documentato poi che ogni ulteriore richiesta del P.M., volta a far chiarire al Grigoli in quale occasione sarebbe stato indicato il Dell'Utri come canale dei Graviano, è stata vana avendo il dichiarante solo formulato ipotesi (pg.24: PM "*A che proposito Nino Mangano parlava di dell'Utri?*" - Grigoli: "*Adesso, il particolare ... specifico faccio fatica a rammentarlo... può darsi che sia stato proprio in uno di quei discorsi dove si parlava che ... Adesso non mi ricordo se è nato da quel discorso*"; pg.28 Grigoli: "**Può darsi che i due discorsi siano stati fatti ...**").

Alle considerazioni svolte si è aggiunto infine il rilievo che il Grigoli, al P.M. che lo interrogava, aveva già espressamente escluso di essere a conoscenza di rapporti di affari tra i Graviano e Marcello Dell'Utri (fg.29 PM: “... *che tipo di rapporto esisteva ... fra i Graviano ... e Dell'Utri, c'erano dei rapporti d'affari?*” Grigoli : “*Questo non... non lo so, lo sconosco i tipi di rapporti. So che c'era 'stu ... 'stu canale che avevano in mano ... i Graviano*”), aggiungendo di potere soltanto “**ipotizzare**” al riguardo e fare sue “**considerazioni**” (fg.30 Grigoli: “*Io adesso ... non me lo ricordo, adesso provo a... provo a fare ... a ipotizzare ... e perché se realmente, per come avevo sentito io, è stato Dell'Utri a far sì che tramite Berlusconi a prendersi il D'Agostino nel Milan... e non lo so, non lo so ... ci saranno stati magari chiacchiere che c'era intenzione di fare politica ... allora magari hanno avuto ... io sempre sto facendo, sto parlando da ignorante, da analfabeta...*” – fg.31: “*Io adesso sto parlando per mie considerazioni...*”).

Ciò ha reso evidente pertanto che l'esame non poteva essere ammesso su ipotesi e considerazioni a fronte anche di una definitiva categorica affermazione del Grigoli di non conoscere l'esistenza di rapporti di quasivoglia natura tra il Dell'Utri ed i fratelli Graviano (fg.39 PM: “*Sapeva di rapporti di affari, di rapporti economici tra i Graviano e Dell'Utri?*” Grigoli: “*No*” PM: “*Non ne ha mai sentito parlare?*” Grigoli “*No*” PM

“Nessuno gli ha detto nulla?” Grigoli: “Non mi ricordo di avere effettuato discorsi di questo tipo con altri”).

All’esito dell’approfondito esame del contenuto del verbale di interrogatorio esibito, la Corte ha pertanto ritenuto che l’unica circostanza di possibile significativo rilievo nel giudizio in corso fosse la pretesa confidenza (che all’inizio peraltro era invece solo un’intuizione) fatta dal Mangano a Salvatore Grigoli riguardo all’esistenza di un canale dei Graviano con Dell’Utri, circostanza tuttavia insuscettibile di utile approfondimento avendo il dichiarante in ogni caso già escluso con nettezza, pur ripetutamente sollecitato al riguardo dal P.M., di ricordare in che occasione e nel contesto di quale argomento il Mangano avesse fatto quell’affermazione (fg.40 Grigoli: “Io, come le dicevo prima, non ricordo quale fu l’argomento per cui si intraprese ‘stu discorso qui. Come dicevo prima può darsi che sia stato per il fattore del figlio di D’Agostino … adesso non mi ricordo io da cosa è nato ‘stu discorso’”; fg.41 Grigoli: “Non mi ricordo più”; fg.44 Grigoli: “Gliel’ho detto, adesso non mi ricordo con esattezza proprio le … i discorsi … io le cose me le scordo pure … uno dei problemi è la memoria mia”).

Tali considerazioni, da ribadirsi integralmente in questa sede, hanno indotto la Corte a rigettare la richiesta formulata dal P.G. di ammissione dell’esame di Salvatore Grigoli anche in ragione del fatto che questi comunque ha anche aggiunto di non avere mai sentito parlare di Marcello

Dell'Utri prima di quel discorso avuto con Mangano (fg.40 PM: "Ma ecco, *lei Dell'Utri in che termini lo conosceva quando Nino Mangano le dice questo?*" Grigoli: "Io non e' che lo conoscevo ... ma neanche in termini ...") PM: "Era un nome nuovo per lei quindi in quel momento?" Grigoli "Sì" PM "Quindi per lei era un nome nuovo, insomma?" Grigoli "Sì, sì"), escludendo infine di avere mai parlato dell'imputato con Gaspare Spatuzza (fg.48).

Alla stregua di tali valutazioni ed al di là del fatto, certamente non irrilevante per un giudizio riguardo all'attendibilità intrinseca, di una dichiarazione intervenuta oltre 12 anni dopo l'inizio della collaborazione da parte del Grigoli, la manifesta genericità delle circostanze di cui questi sarebbe stato a conoscenza secondo quanto evidenziato dai verbali esibiti e l'impossibilità riconosciuta dallo stesso Grigoli di fornire ulteriori particolari, hanno reso l'esame chiesto dal P.G. privo di quel connotato di decisività che avrebbe dovuto legittimare la protrazione della (già disposta) interruzione della discussione per assumere il mezzo di prova.

Con successiva ordinanza dell'8 gennaio 2010 è stata infine rigettata anche l'ulteriore richiesta del P.G. di ammissione dell'esame dei collaboranti Pietro Romeo e Giovanni Ciaramitaro nei cui verbali esibiti alla Corte manca ogni menzione dell'imputato Dell'Utri Marcello, essendosi ritenuto che i soli riferimenti (de relato) operati dai due dichiaranti ad asseriti complici, ispiratori o mandanti delle stragi non potevano che essere doverosamente approfonditi nella sede propria delle relative indagini e non

certo nel presente giudizio di appello riguardante solo l'imputato Marcello Dell'Utri ed il reato associativo a questi contestato.

LE INTERCETTAZIONI DEL 1999 E DEL 2001

Così sostanzialmente esaurita l'analisi delle risultanze acquisite a seguito della decisione della Corte di disporre l'interruzione della discussione e procedere all'esame di Gaspare Spatuzza, nonché di Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Cosimo Lo Nigro, deve ritornarsi all'esame della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la compromissione di Marcello Dell'Utri con la mafia sul fronte della politica, considerata provata, abbia ricevuto una definitiva conferma da alcune intercettazioni acquisite in atti relative tuttavia ad un periodo successivo a quello (1993-94) finora esaminato, ovvero agli anni 1999 e 2001 in cui si svolsero le elezioni europee e le elezioni politiche.

Marcello Dell'Utri, mentre nel 1993 aveva collaborato attivamente alla fondazione ed all'affermazione del nuovo partito politico senza tuttavia candidarsi, nelle successive elezioni al Parlamento del 1996 era stato invece eletto deputato, candidandosi con esito positivo anche al Parlamento Europeo nel 1999 ed al Senato della Repubblica nel 2001.

Le conversazioni intercettate nel 1999 e nel 2001 tuttavia sono prive di ogni connessione probatoria con il tema sinora trattato del presunto accordo politico-mafioso stipulato con Vittorio Mangano nel 1993-94, non contenendo esse invero alcun riferimento, neppure indiretto o implicito,

all'asserito precedente patto, né al suddetto Mangano, presunto artefice di esso.

Nessun elemento dunque emerge da dette captazioni che possa supportare la ricostruzione del Tribunale, quanto piuttosto situazioni eventualmente dimostrative di una possibile, ma comunque non sufficientemente provata, compromissione di Marcello Dell'Utri in occasione della diversa competizione elettorale del 1999.

Ma per dimostrare la sostanziale inconsistenza probatoria degli elementi emergenti dalle intercettazioni sarebbe già sufficiente evidenziare come l'imputato nelle elezioni al Parlamento Europeo del 13 giugno 1999 si candidò nel collegio Sicilia-Sardegna e che il preteso massiccio appoggio elettorale fornитогli da cosa nostra fu tale che egli non venne neppure eletto, giungendo addirittura terzo con circa 60.000 voti di preferenza dopo Silvio Berlusconi (oltre 375.000 preferenze) e Francesco Musotto (oltre 77.000).

L'imputato è risultato comunque eletto al Parlamento Europeo ma sol perché si era candidato anche in un'altra circoscrizione al nord.

La tesi accusatoria che in base ai risultati delle intercettazioni acquisite vorrebbe provare che vi è stata una massiccia mobilitazione di cosa nostra in tutta la Sicilia in favore di Marcello Dell'Utri configge dunque irrimediabilmente con il dato oggettivo ed incontrovertibile del fallimentare risultato elettorale, non potendo seriamente dubitarsi che l'elezione sarebbe stata invece certamente ottenuta se davvero l'associazione mafiosa avesse

attivato tutte le capacità, anche illecite, che ha sempre dimostrato di possedere in occasione di precedenti competizioni elettorali.

Ma al di là di tale già significativo dato oggettivo, deve rilevarsi che l'esistenza del preteso accordo politico mafioso non emerge comunque all'esito dell'esame del contenuto del primo blocco di intercettazioni, disposte nel 1999 nel contesto di un'indagine diretta alla cattura del capomafia allora latitante Bernardo Provenzano.

Focalizzata l'attenzione degli inquirenti sull'autoscuola "Primavera" sita a Palermo in via Gaetano Daita e gestita da tale Carmelo Amato, emergeva che il locale era frequentato anche da esponenti mafiosi o ritenuti vicini a cosa nostra tra i quali Francesco Pastoia ("Ciccio") della famiglia di Belmonte Mezzagno.

Disposte intercettazioni ambientali a carico dell'Amato, inteso "zu' Carmelo", successivamente arrestato per associazione mafiosa, accusato da Giuffrè Antonino di essere persona di fiducia del citato "Ciccio" Pastoia e "*punto di riferimento del Provenzano*", sono emersi dalle conversazioni captate riferimenti continui ad appartenenti all'organizzazione mafiosa quali Gaetano Carollo, Girolamo Teresi e Stefano Bontate.

Orbene, in alcune delle conversazioni intercettate, una delle quali intervenuta con l'odierno imputato Gaetano Cinà, figurano riferimenti di Carmelo Amato proprio a Marcello Dell'Utri.

In sintesi dalle conversazioni intercettate emerge che nell'ambiente mafioso era stata assunta la decisione di appoggiare l'imputato nelle imminenti elezioni al Parlamento Europeo, e che l'impegno in tal senso non era del solo Carmelo Amato, bensì dell'intero sodalizio criminale come si evince in particolare dalla conversazione del 22 maggio 1999 in cui l'Amato spiegava al suo interlocutore che “*i cristiani si stanno preparando*”.

L'impegno a favore di Dell'Utri era motivato dalla volontà dichiarata di tutelarlo dalle iniziative degli inquirenti come si desume dalla conversazione del 5 maggio 1999 tra l'Amato e Michele Lo Forte in cui, dopo che quest'ultimo aveva detto che per le imminenti elezioni “*ora c'e' Dell'Utri*”, l'Amato aveva affermato esplicitamente che “*lo dobbiamo aiutare perché se no lo fottono*”, mentre se veniva invece eletto “*non lo tocca più nessuno*”; o dalla conversazione del 7 maggio successivo in cui questi dichiarava che occorreva “*dare aiuto a Dell'Utri ... perché se no 'sti sbirri non gli danno pace*”.

L'esistenza di una mobilitazione collettiva in favore dell'imputato emerge poi dal contenuto del colloquio captato il 13 giugno 1999 nel corso del quale proprio Carmelo Amato, restio a dare il suo appoggio al Dell'Utri (“*onestamente non è che ce lo voglio dare a lui*”), affermava comunque di farlo solo “*perché c'è un impegno per ora*”.

Il Tribunale ha ravvisato nel contenuto delle conversazioni captate nel 1999 “*elementi obiettivi di prova che si collegano, in maniera logica ed*

incontrovertibile" al tema di prova riguardante il periodo 1993-1994 ed i pretesi impegni che Dell'Utri aveva preso allora con cosa nostra al punto da concludere che "*di quell'impegno dell'imputato, il tenore inequivocabile delle conversazioni tra l'Amato ed i suoi interlocutori costituisce il naturale risvolto pattizio, visto da un'altra angolazione*" (pag.1553 sent.).

Ma deve al riguardo rilevarsi da un lato il considerevole lasso di tempo ormai trascorso dal 1994 al 1999 durante il quale non risulta alcunchè di concreto che comprovi la continuazione dei pretesi rapporti, e dall'altro il fatto che la Corte ha già ritenuto non sufficiente il compendio probatorio che supportava la tesi del Tribunale della stipula di un patto politico mafioso alla vigilia delle elezioni del marzo 1994.

Dalle conversazioni captate nel 1999 emerge al più la prova della decisione di sostenere la candidatura di Dell'Utri nell'imminente campagna elettorale, dovendo tuttavia escludersi che dalle stesse possa trarsi invece prova certa dell'esistenza di specifici e definiti accordi sottostanti intervenuti proprio tra l'imputato ed esponenti di cosa nostra, accordi dei quali non vi è alcuna traccia anche soltanto indiziaria.

Né una tale prova può trarsi, ricorrendo ad inammissibili scorciatoie probatorie, dal solo fatto, pur rilevabile nelle intercettazioni, della scelta e dell'impegno da parte di soggetti vicini al sodalizio mafioso, di appoggiare il candidato Marcello Dell'Utri, anche eventualmente coinvolgendo altri sodali, elemento che da solo tuttavia risulta inidoneo a dimostrare l'esistenza

di un vero e proprio accordo politico-mafioso, mancando appunto quella specificità, serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico, nonché identità ed affidabilità dei protagonisti dell'accordo, richiesti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza Mannino (n.33748 del 12 luglio - 20 settembre 2005).

Nel caso in esame nulla è stato provato, neppure sul piano indiziario, riguardo a tali ineludibili connotati della promessa e dell'impegno asseritamente assunti dal politico che, solo se provati come sussistenti, possono costituire apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale nel reato.

Si è già visto come sia stata proprio la sentenza appellata ad evidenziare tra l'altro come possano essere anche altre le motivazioni che hanno indotto ad orientare il voto in favore di Marcello Dell'Utri, alla stregua di quanto più in generale affermato da Antonino Giuffrè e da altri collaboratori riguardo alla genesi delle scelte dell'associazione mafiosa in occasione di competizioni elettorali, spesso calibrate sugli umori del paese e sui vantaggi che oggettivamente possono comunque derivarne.

E sarebbe allora sufficiente richiamare la pressante azione giudiziaria condotta da anni dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti dell'imputato Marcello Dell'Utri, amplificata dalla stampa, nonchè la stessa specifica accusa rivoltagli di collusione con cosa nostra, per evidenziare come questi già fossero motivi più che sufficienti per i mafiosi per

indirizzare la preferenza in suo favore e contro magistratura e forze dell'ordine, spazzantemente definite dagli interlocutori di quelle conversazioni intercettate come “*pezzi di cornuti*” che lo volevano “*fottere*”.

Le altre intercettazioni prese in esame dal Tribunale, risalenti al 2001, alla vigilia delle elezioni politiche in cui Marcello Dell’Utri si è candidato ed è stato eletto al Senato della Repubblica, sono state effettuate all’interno dell’abitazione di Giuseppe Guttadauro, all’epoca reggente del mandamento di Brancaccio.

In una di tali conversazioni (9 aprile 2001) il Guttadauro, parlando con il suo collega medico Salvatore Aragona, accennava a pretesi ma indefiniti impegni che Marcello Dell’Utri e Francesco Musotto avrebbero preso in occasione delle elezioni europee del 1999 senza tuttavia poi mantenerli (Guttadauro: “...*Dell’Utri, si presentò all’Europee compreso Musotto, hanno preso degli impegni, dopo le Europee ca acchianaru* (“salirono” cioè furono eletti: n.d.e.) *non si sono visti più con nessuno*” - Aragona: “*Eh, hai visto? Allora chi è, con chi hanno preso impegni?*” - Guttadauro: “*Nca ciertu, cu mmia no ca io un ciera era ... però ero presente quando ci fu*”).

Da tali parole captate si può comunque trarre già la conferma che nessun impegno, ove effettivamente fosse stato assunto – ma non ve n’è prova - dall’imputato e dall’altro candidato Francesco Musotto, poi eletto, era stato comunque rispettato o seguito da atti concreti.

Ma deve in ogni caso evidenziarsi che in quel colloquio lo stesso Guttadauro, all’Aragona che gli chiedeva spiegazioni, aveva risposto di ignorare, essendo stato all’epoca detenuto, chi avesse asseritamente contrattato con l’imputato rendendo la sua dichiarazione ancor più generica e dunque priva di ogni concreta apprezzabilità e rilevanza sul piano probatorio.

Il riferimento deve ritenersi peraltro a persona diversa dall’imputato se il capomafia di Brancaccio, nella conversazione successiva del 20 maggio 2001, si lamentava nello specifico di una persona che nonostante eletta alle elezioni europee, non si era nemmeno presentata a ringraziare chi lo aveva votato (“...*insomma, tu acchianasti all’elezioni europee? Ma chi buoi? Picchè un ci isti mancu a ringraziari i cristiani ca ti votaru all’europee?*”), dovendo rammentarsi che Marcello Dell’Utri in Sicilia nonostante la pretesa massiccia mobilitazione di cosa nostra in suo favore – che tale allora non deve essere stata – non è stato affatto eletto.

L’affermazione di Salvatore Aragona secondo cui la mancata elezione del Dell’Utri sarebbe derivata da un contrasto politico con Miccichè (“*Ma lui è stato in questa tornata è venuto fuori sconfitto picchè Miccichè lo ha a Palermo, lo ha silurato....*”) costituisce con ogni evidenza solo un’opinione rimasta peraltro priva di qualsivoglia supporto probatorio non essendo stata svolta alcuna indagine significativa in tal senso.

Né può colmare l'insufficiente valenza probatoria delle risultanze in esame il contenuto dell'altra conversazione citata nella sentenza appellata, intervenuta il 21 maggio successivo tra tale Pino Conigliaro e lo stesso Guttadauro, allorquando questi affermava che Marcello Dell'Utri non sarebbe più tornato a Palermo perché avrebbero arrestato l'unica persona con cui parlava e con cui aveva preso impegni, ovvero Gioacchino (“*Iachinu*”) Capizzi (“*Dell'Utri non è più venuto a Palermo ... perché l'unica persona con cui parlava Dell'Utri lo hanno arrestato, quello con cui Dell'Utri ha preso l'impegno, ca fu ddu cristiano, chistu Iachinu Capizzi ca era chiddu di sessant'otto anni ...*”).

E' sufficiente al riguardo sottolineare che nessun elemento neppure indiziario supporta la tesi dell'esistenza di un rapporto, anche soltanto mediato, o di contatti tra l'odierno imputato ed il soggetto, Gioacchino Capizzi, citato nella conversazione captata.

Ritiene pertanto la Corte che non possa fondatamente sostenersi, come ha fatto il Tribunale (pag.1559 sent.), che il contenuto delle conversazioni come sopra evidenziato confermi “*l'effettiva verificazione di un patto di scambio politico-mafioso tra “cosa nostra” e Dell'Utri relativamente alle elezioni europee del 1999*”.

LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO DI GATI

L'infondatezza di tale conclusione della sentenza appellata si trae anche dagli esiti del supplemento di attività istruttoria che la Corte ha ritenuto di

compiere assumendo in esame, su richiesta del P.G., il collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati (del quale sono stati consensualmente acquisiti i verbali di dichiarazioni al P.M. del 23 febbraio 2007 e del 12 marzo 2007), disponendo anche un confronto tra questi ed Antonino Giuffrè.

Sentito all'udienza del 7 luglio 2007 il Di Gati, latitante dal 1999, al vertice di cosa nostra nella provincia di Agrigento fino al momento in cui decise di costituirsi ai Carabinieri nel novembre 2006, ha riferito che i suoi referenti mafiosi per Palermo erano Giuseppe Guttadauro, abitualmente contattato tramite tale Sutera, ed Antonino Giuffrè con cui comunicava utilizzando come canale Domenico Virga, uomo d'onore della famiglia di Gangi.

Il collaborante ha in particolare riferito che in occasione delle elezioni del 2000 (poi chiarirà che si trattava del 1999 e del Parlamento Europeo) proprio Domenico Virga, mandato da Giuffrè, gli aveva riferito che si dovevano sostenere come candidati Marcello Dell'Utri ed un altro soggetto del quale non è stata tuttavia rivelata in giudizio l'identità essendo le indagini tuttora in corso.

Il Di Gati, espressamente richiesto al riguardo, ha tuttavia escluso che Marcello Dell'Utri avesse fatto la promessa di interventi legislativi per attenuare o sopprimere il regime detentivo del 41 bis (pag.14), precisando solo che dal Giuffrè, sempre tramite Virga, aveva appreso che se i due candidati da sostenere fossero stati eletti *"potevano arrivare grossi*

finanziamenti in Sicilia ... sia dalle zone di Palermo che dalle zone di Agrigento”, in realtà però mai giunti secondo lo stesso dichiarante, almeno fino al momento del suo arresto e dunque negli oltre 7 anni successivi (“... *poi almeno fin quando ci sono io, finanziamenti pubblici diciamo di ... euro parlamentari nella provincia di Agrigento non ... non erano ancora arrivati*” (pag.15-16).

L’indicazione del Di Gati è dunque risultata netta nell’attribuire ad Antonino Giuffrè, definito il vice rappresentante di cosa nostra per tutta la Sicilia, sottoordinato solo a Bernardo Provenzano, quella disposizione di sostegno elettorale ai due candidati (pag.19-20: “*A me la cosa di votare, sia per uno sia per l’altro, a me mi venne da Nino Giuffrè ... A me, come ordine, mi venne dato da Nino Giuffrè*”).

Il collaborante ha peraltro attribuito ad Antonino Giuffrè anche la pretesa categorica affermazione, riferitagli dal Virga, che se Dell’Utri “*dava la parola, le promesse erano mantenute*”, pur ribadendo tuttavia che i finanziamenti che si attendevano non erano in realtà mai giunti, ed aggiungendo che il Giuffrè aveva accreditato un suo contatto e rapporto diretto con Marcello Dell’Utri tanto da far dire al Di Gati che per arrivare all’imputato ci si poteva e doveva rivolgere al capomafia di Caccamo (pag.34 “*E poi se c’era bisogno, problemi non ce n’era va ... in poche parole ... se uno poteva ... ci arrivava per rivolgersi con lui e aveva bisogno, ... era non dico a disposizione, ma mandandomelo a dire da Nino*

Giuffrè, vuol dire che lui aveva più ... ci poteva arrivare più direttamente o indirettamente, io se avevo bisogno di Dell'Utri mi rivolgevo con Giuffrè”).

Ma il doveroso approfondimento tentato da parte del Collegio riguardo a tale preteso rapporto ed alle promesse che avrebbe asseritamente fatto l'imputato, ha reso evidente come al Di Gati in realtà non risultasse alcunchè così dimostrando come molte delle sue dichiarazioni non fossero altro che congetture (pag.35 **Presidente**: “*Ma a lei risulta o le fu detto che Dell'Utri abbia fatto delle promesse? E quali ?*” – Di Gati: “*No, no, a me questo non risulta ! A me mi viene a dire Dobbiamo votare Dell'Utri e un altro... dice, Nino Giuffrè manda a dire che, problemi per quello che non viene, se dà la parola Dell'Utri problemi non ce n'è .. anche quell'altro...*”).

Il Di Gati ha peraltro più volte ribadito che quel messaggio, riferito da Domenico Virga, proveniva da Giuffrè (“*Mi dice, vengo a nome di Giuffrè da Palermo*”) aggiungendo peraltro che “*Giuffrè significava Provenzano, Benedetto Spera ed altri che erano latitanti nella provincia di Palermo*”.

Orbene, la dichiarazione di Maurizio Di Gati è stata radicalmente smentita proprio da Antonino Giuffrè il quale, già nel corso dell'esame dibattimentale reso nel presente processo dinanzi al Tribunale il 7 gennaio 2003, aveva escluso di essersi mai occupato di appoggiare Marcello Dell'Utri in occasione di elezioni (P.M.: “*Lei si e` mai occupato, personalmente, di eh... favorire, diciamo, un appoggio elettorale al senatore Dell'Utri?*” - Giuffrè: “*Penso di no*”).

Contrasto che non può dirsi appianato neppure all'esito del confronto disposto dalla Corte nel corso del quale (udienza 15 marzo 2008) il Giuffrè, pur avendo confermato che il suo principale collaboratore e portavoce era proprio Domenico Virga (“*tutto avveniva tramite Domenico Virga*”), ha tuttavia ribadito di non essersi mai interessato dell'imputato alle elezioni (“*Non mi sono mai interessato delle elezioni dell'Onorevole Dell'Utri*”) e soprattutto ha categoricamente escluso di avere avuto alcun rapporto con lui o di averlo vantato o millantato con il Virga (“*personalmente per quanto riguarda l'Onorevole Dell'Utri non mi sono mai interessato*” – “***non avevo mai nessun rapporto tanto per cominciare***” – “***Escludo il fatto che con il Virga abbia fatto di questi discorsi***”).

Il Giuffrè – che pure non ha manifestato come si è già visto alcuna benevolenza verso l'imputato tanto da essere sospettato di progressione accusatoria ai suoi danni - ha dunque escluso di avere potuto incaricare Domenico Virga di riferire al Di Gati le cose che questi afferma di avere appreso (pag.15: Giuffrè: “*...ho mandato a dire tante cose al Di Gati, però discorso di natura politica, di finanziamenti, etc. io lo escludo*” – “Presidente “*Lei ha mai detto a Virga di riferire a Di Gati che si doveva votare per Dell'Utri ? Lei ha mai detto <<votiamo per Dell'Utri perché ne conseguiranno dei vantaggi di carattere vario, finanziamenti, interessamenti, etc. a vantaggio di cosa nostra>>. L'ha mai detto a Virga ?*” Giuffrè: “**No**”).

Né può seriamente sostenersi che il Virga abbia effettivamente parlato al Di Gati degli impegni e delle promesse di Marcello Dell'Utri e del fatto che per questi, essendoci un rapporto diretto, garantiva Antonino Giuffrè cui ci si poteva rivolgere per ogni eventuale esigenza, attribuendo falsamente la paternità di quelle affermazioni al capomafia di Caccamo.

E' invero evidente che un comportamento del genere che coinvolgeva il Giuffrè, e dunque anche Bernardo Provenzano, vertice di cosa nostra in Sicilia di cui il primo era il braccio destro ("Giuffrè significava Provenzano, Benedetto Spera ed altri"), non è assolutamente ipotizzabile sol che si valutino le gravi conseguenze cui avrebbe esposto il suo autore.

Le indicazioni del Di Gati riguardo al presunto appoggio elettorale in favore di Marcello Dell'Utri nel 1999 per le elezioni europee, sono state dunque radicalmente smentite, oltre che dal richiamato esito negativo della competizione elettorale, anche e soprattutto da colui che si assume avrebbe promesso ed attivato quel sostegno, ovvero Antonino Giuffrè con la conseguenza che proprio l'esponente mafioso che più di altri è stato in contatto costante con il capo di cosa nostra Bernardo Provenzano in quegli anni e fino al 2002, tanto da esserne il vicerappresentante per tutta la Sicilia, nonché l'unico collaboratore sentito in giudizio che fosse libero in quel periodo, non sarebbe stato informato di presesi patti ed accordi asseritamente stipulati da Marcello Dell'Utri con Gioacchino Capizzi o comunque con altri uomini d'onore vicini al vertice dell'associazione mafiosa.

Tale considerazione rende dunque inconsistente e comunque contraddittorio il compendio probatorio collegato agli esiti delle intercettazioni del 1999 e del 2001.

LE ASPETTATIVE INFONDATE DI COSA NOSTRA

Deve tuttavia registrarsi, all'esito dell'esame delle dichiarazioni di Maurizio Di Gati, che comunque anche da tale collaboratore proviene la conferma del fatto che in cosa nostra, pur dopo l'impegno sostenuto a favore di Forza Italia nel 1994 (senza che il collaborante sia a conoscenza di pretese garanzie ed impegni dati in cambio del sostegno elettorale: pag.21 esame), erano diffusi alla fine degli anni '90 i malumori degli uomini d'onore che, a fronte di sperati ed attesi interventi legislativi di favore da parte del governo di "centro-destra", si ritrovavano invece a subire una legislazione sempre più sfavorevole come nel caso della trasformazione in legge del regime detentivo del 41 bis (pag.13 esame: "*La lamentela nostra è stata, come abbiamo votato tutti per fare salire il Centro-Destra, e adesso ci stanno mettendo il 41 bis? Ce lo stanno confermando come legge ? La promessa era che il 41 bis veniva, anche se veniva confermato come legge, veniva più agevolato nel senso del regime carcerario*".

Emerge dunque con evidenza che si cominciò a diffondere tra gli appartenenti all'associazione mafiosa una crescente delusione perché le aspettative di una legislazione che si riteneva sarebbe stata più favorevole da parte di un governo di "centro-destra", fondate o meno che fossero su

pretesi ma in realtà non provati impegni specifici assunti da esponenti politici e soprattutto, per quel che qui interessa, dall'imputato Marcello Dell'Utri, risultavano del tutto smentite dalla constatazione oggettiva di un progressivo inasprimento dell'azione di contrasto alla mafia che lo Stato e le sue articolazioni istituzionali, al di là delle contingenti e mutevoli maggioranze di governo, hanno voluto e saputo complessivamente e costantemente realizzare.

Al di là dei fatti restano allora solo le vuote parole dei capimafia, sempre più pressati dai loro sodali ormai esasperati dagli anni di carcere duro patiti e dalle pesanti condanne subite, ai quali i vertici di cosa nostra non hanno saputo sostanzialmente dire altro che aspettare ancora perché qualcosa sarebbe mutata ovvero quegli stessi vacui discorsi fatti da Filippo Graviano a Gaspare Spatuzza nel 2004 ad oltre dieci anni dal suo arresto e dalla sua personale ed ancora oggi irreversibile sconfitta inflittagli da quello Stato che si credeva di avere “*nelle mani*”.

Eloquenti al riguardo risultano anche le parole di Giusto Di Natale il quale, pressato al dibattimento dai difensori dell'imputato che gli chiedevano se, dopo avere visto nell'estate del 1994 Giuseppe Guastella “*euforico*” perché “*le cose si stavano sistemando*”, aveva avuto occasione negli anni successivi di chiedere a lui o ad altri come era andata a finire visto che erano arrivati soltanto arresti e pesanti condanne, ha dovuto ammettere che in realtà dopo quell'euforia si verificò soltanto quella che lui stesso ha

definito “**la distruzione**” essendo stati tutti (lui compreso) catturati dalle forze dell’ordine (Avv. Trantino: “*Ora per quanto riguarda il 192 ci sono queste notizie euforiche portate dal Guastella nell'estate del 94, settembre-ottobre 94 grossomodo è questo il periodo, ma successivamente lei chiese mai a Guastella ma come è finita? Eri tanto euforico ma qua mi sembra che ...*” - Di Natale: “*Quando glielo dovevo chiedere se poi ci hanno arrestato, poi hanno arrestato a Bagarella, poi hanno arrestato a Nino Mangano ... Riferendomi questi fatti più o meno nel periodo estivo 94, a giugno c'è stata la distruzione che hanno arrestato a tutti, cioè nell'arco di sette, otto mesi, nove mesi sono finiti tutti in carcere e dopo altri quattro mesi ci hanno arrestato pure a noi*”).

Ma ciò che risulta ancora più sorprendente è l’atteggiamento dei capimafia in carcere i quali hanno continuato ad illudere, prima ancora che se stessi, i loro uomini con parole e pretese rassicurazioni cui ormai cominciava a non credere più nessuno.

Giusto Di Natale riferisce infatti che, avendo incontrato in carcere Diego Di Trapani, esponente di spicco della sua famiglia mafiosa (Resuttana), definito un “*capo*” che aveva avuto un “*ruolo primario nella formazione del nuovo assetto mafioso insieme con Provenzano*”, gli aveva chiesto conto e ragione delle parole pronunciate dall’euforico Guastella ormai oltre 4 anni prima (“*le cose si stavano sistemando*”).

E' sufficiente riportare il commento del collaboratore alla risposta che Di Trapani gli diede in quell'occasione per comprendere come i capimafia continuavano irragionevolmente a coltivare e diffondere tra i loro uomini d'onore illusorie aspettative di cui la realtà, fatta di carcere duro e privazioni, di sequestri ed arresti, si incaricava di dimostrare quotidianamente la manifesta infondatezza (pag.141-143: "*Se parlava con Diego Di Trapani eravamo tutti fuori ... a dire di Di Trapani eravamo tutti fuori Faceva discorsi filosofici*"").

Dai capimafia detenuti giungevano agli scalpitanti "picciotti" detenuti solo inviti sempre meno credibili alla pazienza che gli anni trascorsi in carcere mettevano a dura prova, oltre che discorsi inconcludenti su pretesi accordi ed impegni asseritamente già ottenuti da uno dei pochi vertici di cosa nostra ancora in libertà, quel Bernardo Provenzano che trasmetteva ai carcerati le ennesime "*buonissime speranze*" e persino un "*nuovo progetto di mafia*", concretizzatisi invece, anche nel suo caso, nell'arresto e nel conseguente carcere duro, al pari di tutti gli altri suoi sodali (pag.141 "*Dovevamo avere solo un altro po' di pazienza ... Se parliamo di Diego Di Trapani era il più fiducioso di tutti*" – pag.144 "*Ma lui faceva discorsi che insomma fuori si era incontrato con Provenzano e insomma c'erano buonissime speranze, dovevamo solo avere pazienza, che le cose si sarebbero sistamate. C'era un nuovo progetto di mafia insomma che tutte le cose... chi avrebbe resistito a questa distruzione che era avvenuta avrebbe*

avuto un futuro all'interno della mafia roseo, insomma se parlava con Diego Di Trapani diciamo che il peggio era passato”).

Proprio con Giusto Di Natale, che aveva appena riportato una condanna a 30 anni di reclusione, Diego Di Trapani, che secondo il collaboratore “*a guardarlo in faccia era tutto un programma di tranquillità futuristica e di avvenire roseo che era impressionante*” (pag.157), fu talmente avventato da dire “*sei fuori sei, sei, non ti devi preoccupare, lo stanno facendo per farti spaventare, ma ora tutte cose...*” (pag.142).

Parole improvvise rivelatesi prive di ogni fondamento come i fatti si sono incaricati di dimostrare e che servono ad introdurre un ulteriore tema che è stato oggetto di esame da parte della sentenza.

LA TESI DELLA MILLANTERIA DI VITTORIO MANGANO

E' stato già ampiamente evidenziato come la Corte ritenga non provata, in forza delle argomentazioni svolte e di quant'altro appresso si esporrà, la tesi dell'accusa, condivisa invece dalla sentenza appellata, della stipula di un patto politico-mafioso tra Marcello Dell'Utri e l'associazione mafiosa cosa nostra alla vigilia delle elezioni del 1994, avvenuta per il tramite di Vittorio Mangano.

Ed è proprio Vittorio Mangano che viene indicato come protagonista delle vicende raccontate o fonte delle loro conoscenze da tutti i collaboratori, taluni dei quali riferiscono di presi contatti con il mondo politico, in particolare con Marcello Dell'Utri, avvenuti **dopo le elezioni** e l'avvento di

Forza Italia al governo allo scopo di ottenere interventi legislativi di favore (Cucuzza e Di Natale), mentre altri parlano di impegni assunti e promesse fatte **prima delle elezioni** dall'imputato o da altri al fine di ottenere il sostegno da parte del sodalizio mafioso (La Marca, pur senza specifici riferimenti a Dell'Utri, Giuffrè della cui inattendibilità si è tuttavia già trattato).

E' dunque il Mangano che resta sempre e comunque al centro dei riferiti presunti rapporti con il mondo politico, con Marcello Dell'Utri in particolare, in quanto ritenuto un canale da sfruttare per la sua ventennale ed ormai sempre più nota e pubblicizzata conoscenza con l'imputato sin dai tempi di Arcore.

Proprio da Mangano provengono agli esponenti mafiosi le notizie circa gli esiti dei presuti contatti avuti e degli asseriti discorsi fatti con l'imputato, riferiti poi dai collaboratori di giustizia.

La difesa ha tuttavia prospettato la tesi, che il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento, che il Mangano in realtà possa anche aver potuto millantare con Brusca e Bagarella di aver ricevuto promesse politiche da Dell'Utri nel corso degli incontri avvenuti nel 1993-94.

Il Mangano potrebbe avere dunque riferito, non solo a Salvatore Cucuzza che ne parlerà poi con l'A.G., ma soprattutto a Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, di intrattenere rapporti con Dell'Utri allo scopo di accreditarsi come utile canale e persona insostituibile così da mantenere quel

ruolo di reggente del mandamento mafioso per il quale invece altri, come Pippo Calò, non lo ritenevano adeguato.

Il Giudice di prime cure ha valutato infondato l'assunto difensivo proprio in forza delle ulteriori acquisizioni dibattimentali che dimostrerebbero, in base alle già esaminate risultanze delle agende dell'imputato, l'effettività degli incontri tra Dell'Utri e Mangano alla fine del 1993 “*per un paio di volte*”, conclusione che invece la Corte ha già ritenuto non supportata probatoriamente nei termini ritenuti nella sentenza appellata.

Ma anche a ritenere effettivamente avvenuti alcuni incontri tra l'imputato ed il Mangano, dei quali tuttavia nulla è dato sapere riguardo a tempi, luoghi e soprattutto contenuto dei relativi colloqui, non può escludersi secondo la difesa che il Mangano abbia riferito, a chi lo aveva incaricato di riprendere i contatti con Marcello Dell'Utri, di aver incontrato quest'ultimo enfatizzando però quanto realmente avvenuto e discusso, magari falsamente aggiungendo di avere avviato discussioni su questioni che interessavano cosa nostra e di avere raccolto dall'imputato dichiarazioni di impegno riguardo alla soluzione politica dei problemi giudiziari del sodalizio mafioso.

Non ritiene la Corte che una siffatta ipotesi possa essere con certezza scartata sol perché Vittorio Mangano non avrebbe potuto mentire a

Bagarella e Brusca su questioni così rilevanti per cosa nostra rischiando, se scoperto, di essere punito con la morte.

Si tratta di un argomento di natura logica che lo stesso Tribunale ha già ritenuto “*riscontro insufficiente*”, se non una “*mera considerazione priva di efficacia dimostrativa*” (pag.1507 sent.), superando tuttavia le pur riconosciute perplessità con il rilievo che le dichiarazioni del Cucuzza sono state convalidate da plurimi elementi di riscontro.

Tali riscontri, tuttavia, sono stati individuati dal Giudice di prime cure soprattutto nei pretesi incontri asseritamente documentati nelle agende e nelle risultanze delle intercettazioni del 1999 e 2001, elementi invece già esaminati dalla Corte che li ha ritenuti privi di concreta ed effettiva valenza accusatoria.

Non può dunque condividersi la conclusione della sentenza appellata secondo cui la conferma che Marcello Dell’Utri abbia effettivamente assunto quagli impegni e prestato quelle promesse nel corso degli incontri del 1993-94 con Vittorio Mangano, reggente del mandamento di Porta Nuova, si ricaverebbe anche dal fatto che l’imputato qualche anno dopo “aveva assunto cariche istituzionali ed aveva preso personalmente ulteriori “impegni” politici con altro importante uomo d’onore” (pag.1561 sent.).

Se il Tribunale ha inteso così riferirsi a quel Gioacchino Capizzi menzionato da Giuseppe Guttadauro nella conversazione captata molti anni dopo (21 maggio 2001), non può che ribadirsi la manifesta ed oggettiva

inconsistenza sul piano probatorio di quell'isolato accenno fatto dal capomafia, rimasto privo di ogni ulteriore sviluppo investigativo atto a dimostrare l'effettiva esistenza di rapporti, anche solo di conoscenza o mediati, tra il suddetto Capizzi e Marcello Dell'Utri.

La tesi allora di un Mangano che ha millantato il suo rapporto con Dell'Utri e Berlusconi falsamente rappresentando ai suoi sodali una inesistente trattativa politica in corso e pretese garanzie mai realmente prestate da alcuno non può essere disattesa anche perché supportata da ulteriori riscontri derivanti soprattutto dalla particolare personalità del Mangano che la difesa ha fondatamente rimarcato.

Vittorio Mangano è infatti risultato un soggetto aduso a vantarsi delle sue conoscenze tanto da esagerare la reale portata del suo rapporto diretto e personale con Silvio Berlusconi, che si era invece sostanzialmente esaurito a metà degli anni '70, giungendo al dibattimento ad affermare persino che erano quasi parenti (*“l'onorevole Berlusconi, la fiducia che aveva a me, che io avevo a lui, alla sua famiglia, ai figli, al pari lui l'aveva a mia moglie e ai miei figli, sembrava come fossimo dei parenti”*).

Plurime sono risultate le dichiarazioni di collaboratori in tale senso come Antonino Calvaruso (*“Vittorio Mangano aveva il vizio di vantarsi delle sue amicizie e dicendolo agli altri. ... il Mangano diceva la verità, solo che aveva il vizio di pavoneggiarsi nel dire agli altri le amicizie che aveva ma, le amicizie erano reali perchè il... il Mangano, il Bagarella lo*

conosceva veramente”), Calogero Ganci (“Mangano Vittorio da parte di mio padre e da Riina mica era ben visto, perché appunto perché era una persona chiacchierone, una persona come ripeto mi esprimo poco affidabile, perché gestisce, ha gestito il rapporto con il Dell’Utri per uso personale quindi non era neanche visto bene da mio padre”), Francesco La Marca (“... si sente a tipo che è un conte, fà capire che è una persona va, di alto livello. Va, questa è... è la sua mania che aveva.... A tipo che lui ha lavorato ... da Silvio Berlusconi, si... si dà tante arie. Questo era, s’... s’aveva montato, questo era. E a tipo che era un conte, un... questo è... questo è Vittorio Mangano” - ”Vittorio Mangano era bono appoggiato a Milano....Con chi era appoggiato. ... con Silvio Berlusconi”), Antonino Galliano (“Si è trattenuto soldi anche di ... della nostra famiglia ... lui aveva avuto soldi da parte del Brusca da mandare a noi ... lui doveva fare avere 25 milioni a noi, invece fece avere o 7 o 8 milioni ... Era un chiacchierone ... chiacchierone nel senso che parlava troppo... cioè anche con noi quando ci ha incontrato, cioè si vantava un pochettino; cioè era un tipo che si vantava di...per esempio di vantava dei rapporti che lui aveva con rapporti molti intimi con Bagarella per esempio e lui si vantava di questi rapporti cioè chiacchierone in questo senso”).

Vittorio Mangano, peraltro, non ha avuto remore a commettere gravi violazioni in danno dei suoi sodali adottando comportamenti, come la sottrazione di denaro appartenente alla famiglia mafiosa, che lo avrebbero

esposto ad una condanna a morte, che egli dunque non temeva affatto e che non costituiva per lui un freno, peraltro già deliberata da Leoluca Bagarella il quale tuttavia ne aveva sospeso l'esecuzione proprio perché lo riteneva ancora utile per il suo rapporto con i milanesi.

Il Mangano, anche secondo Giovanni Brusca, si accreditava di un rapporto personale e diretto persino con Silvio Berlusconi (pag.113 esame 24.9.01: “*dice sono rimasti in ottimi rapporti, dice io con la famiglia Berlusconi non ho mai avuto problemi*”) tanto che lui stesso e Bagarella lo avevano incaricato di andare a contattarlo a Milano da dove il Mangano ritornava affermando di averlo ripetutamente fatto (“... *gli abbiamo chiesto se lui era in condizioni di potere riprendere questi contatti per bisogni nostri. Essendo che io e Leoluca Bagarella avendo avuto altri contatti, gli chiedevamo se lui ci poteva dare una mano di aiuto per potere prendere questi nuovi contatti, lui si mise a disposizione e da lì è cominciato un andirivieni perché lui spesso e volentieri andava a Milano per contattare queste persone, per potere poi interloquire con il Berlusconi, cosa che faceva*”).

I pretesi contatti comunque erano rimasti, secondo Giovanni Brusca, a livello di “tentativi” e non avevano avuto alcun esito positivo anche perché si erano interrotti a causa del sopravvenuto arresto del Mangano nell'aprile del 1995 (pag.115 “*Ma i tentativi si, diciamo che poi si sono arenati, principalmente per il suo arresto e se non ricordo male, prima del suo*

*arresto o perché era caduto il Governo, era successo qualche cosa, comunque con il suo arresto completamente si sono arenati del tutto” - “...dopo l’arresto di Vittorio Mangano io ho chiuso completamente” – pag.138: Avv. Trantino: *Alla fine secondo la vostra strategia, queste richieste di contatti con il dottor Berlusconi da parte di Mangano, ha sortito risultati utili? Cioè avete ottenuto voi lo scopo che vi eravate prefisso?* - Brusca: *No, completamente perchè, ripeto, poi, come lei sa, i primi problemi li ha avuti Vittorio Mangano, poi il Governo Berlusconi è caduto, non c’è stata più la possibilità di potere portare avanti queste nostre richieste*”).*

Che il Mangano possa dunque essersi limitato a parlare dei suoi rapporti e contatti a Milano, senza tuttavia mai concludere alcunchè di concreto, emerge anche dalle eloquenti parole del Brusca il quale, ad ogni ritorno del Mangano a Palermo, cercava, assieme a Leoluca Bagarella, di carpire qualche notizia sugli esiti di quei presunti contatti (“*anzi ogni volta che lui andava e veniva cercavamo sempre qualche risposta per avere qualche notizia*”) mirati a colloqui che poi potrebbero anche non essersi realmente verificati (Avv. Trantino:... *le risulta se ci fu mai qualche contatto, se si discusse di qualcosa effettivamente tra il Mangano e il dottor Berlusconi?* - Brusca: *Che io sappia lui, Vittorio Mangano è riuscito ad avere dei contatti ma discussione no...*”).

Non risulta allora del tutto inverosimile che Vittorio Mangano abbia falsamente riferito di avere affrontato con i suoi referenti milanesi discorsi su garanzie, promesse ed interventi di favore per cosa nostra al fine di mantenere un ruolo di prestigio in seno al sodalizio mafioso o persino al solo scopo di accreditarsi come indispensabile ed insostituibile per sfuggire ad una condanna a morte che rischiava anche per le sue malefatte interne alla cosca e di cui potrebbe avere avuto già sentore.

Al di là della ritenuta insussistenza di prove idonee a comprovare l'assunzione di impegni e la prestazione di promesse da parte dell'imputato nei confronti di cosa nostra per il tramite di Vittorio Mangano, non è in conclusione irragionevole ritenere che questi possa avere millantato con Cucuzza e La Marca anche riferendo loro di colloqui realmente avvenuti e di presunti impegni in realtà invece mai assunti.

L'INSUSSISTENZA DEL PATTO POLITICO-MAFIOSO

In esito all'articolata disamina delle emergenze processuali va sottolineato come, per affermare la sussistenza del reato contestato, anche con riferimento alla condotta dell'imputato durante la cd. stagione politica, occorra provare che una promessa sia effettivamente intervenuta e soprattutto con quei caratteri e nei termini che sono stati autorevolmente stabiliti dalla recente giurisprudenza a Sezioni Unite della Suprema Corte.

Con la già citata sentenza n.33748 del 12 luglio - 20 settembre 2005 (ric. Mannino) le Sezioni Unite hanno in primo luogo confermato il

principio giurisprudenziale, espresso con le sentenze Demitry (Sez. Un., 5/10/1994) e Carnevale (Sez. Un., 30/10/2002), secondo cui anche per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. è configurabile il concorso esterno.

E' stato tracciato il criterio discrezivo tra le categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, definendo "*partecipe*" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "*fa parte*" della (meglio ancora: "*prende parte*") alla stessa, locuzione da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima.

Assume invece la veste di concorrente "*esterno*" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis* (che quindi non ne "*fa parte*"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come cosa nostra, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Riaffermata dunque in linea di principio la configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso “eventuale” o “esterno” nei reati associativi, la Suprema Corte ha poi evidenziato che per il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, si esige la consapevolezza dei metodi e dei fini della stessa e dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione (“*egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio*”).

Occorre che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, ben sapendo e volendo il concorrente esterno che il suo apporto è diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Non e' ritenuto sufficiente tuttavia che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante – sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, se poi, con giudizio ex post, sia per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verifica dell'evento lesivo.

Le Sezioni Unite con la citata sentenza hanno esaminato in particolare proprio quella particolare forma di contiguità alla mafia comunemente

definita “*patto di scambio politico-mafioso*” che assume rilevanza nel presente giudizio in riferimento al tema di prova in esame.

In forza dell'accordo, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione mafiosa nelle competizioni elettorali, il personaggio politico, non organicamente inserito come partecipe nel sodalizio criminoso, s'impegna a strumentalizzare i poteri e le funzioni collegati alla posizione pubblica conseguente all'esito positivo dell'elezione a vantaggio dello stesso sodalizio, assicurandone così dall'esterno l'accesso ai circuiti finanziari e al controllo delle risorse economiche, ovvero rendendo una serie di favori quale corrispettivo del richiesto procacciamento di voti.

Pur condividendo la soluzione affermativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, le Sezioni Unite tuttavia, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, hanno affermato che, per la particolare tipologia di relazioni collusive con la mafia, anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio.

Dopo avere dunque ribadito l’astratta configurabilità del concorso eventuale anche per l’ipotesi di accordo politico-mafioso diverso dallo scambio denaro/voti, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che **non basta** la mera “disponibilità” o “vicinanza”, **né appare sufficiente** che gli impegni presi dal politico a favore dell’associazione mafiosa, per l’affidabilità e la caratura dei protagonisti dell’accordo, per i connotati strutturali del sodalizio criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serietà e della concretezza.

La promessa e l’impegno del politico costituiscono apporto dall’esterno alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione mafiosa e dunque rilevano come concorso eventuale nel reato ove soltanto, all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale e non già mediante una mera valutazione prognostica di idoneità ex ante, abbiano inciso, di per sé, immediatamente ed effettivamente, sulle capacità operative dell’organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall’impegno assunto.

Le Sezioni Unite hanno dunque precisato che e’ *“necessaria la ricerca e l’acquisizione probatoria di concreti elementi di fatto, dai quali si possa desumere con logica a posteriori che il patto ha prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento”*

dell'associazione mafiosa, sulla base di generalizzazioni del senso comune o di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità”.

E' stato peraltro affermato con assoluta chiarezza che nell'ipotesi in cui non si riesca a dimostrare "*l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente*", non si può "*convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica*".

In altri termini non è ammissibile sostenere che "*in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento ... che "all'interno" rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi*".

Cio' che assume pregnante rilievo nella valutazione della Suprema Corte è dunque che, pur astrattamente configurandosi il concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, non e' consentito sopperire all'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato con la causalità psichica cosiddetta da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, nel senso che la condotta atipica determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la

consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa.

In conclusione le Sezioni Unite hanno ritenuto “*configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che a) gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri strutturali dell’associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali*”.

Giova in ultimo evidenziare che per le Sezioni Unite, pur accertata la “vicinanza” e la “disponibilità” di un personaggio politico nei confronti di un sodalizio criminoso o di singoli esponenti del medesimo, si resta comunque in presenza di relazioni e contiguità che, se sono riprovevoli da un

punto di vista etico e sociale, risultano “*di per sé estranee ... all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa, la cui esistenza postula la rigorosa verifica probatoria, nel giudizio, degli elementi costitutivi, del nesso di causalità e del dolo del concorrente*”.

Orbene, se gli impegni che il politico ha assunto devono in primo luogo essere connotati, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, da serietà e concretezza, non può che concludersi che detti caratteri nella fattispecie in esame sono assolutamente insussistenti.

Ed invero, dall'esame delle risultanze probatorie acquisite, sostanzialmente costituite da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sovente come già evidenziato in palese contrasto tra loro, non si traggono elementi certi che comprovino quanto richiesto per la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso sotto il profilo della ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso.

Se si esige, in forza dei principi fissati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che gli impegni assunti dal politico, anche “*per la specificità dei contenuti*”, presentino il carattere della “*serietà e concretezza*”, e che “*all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale*” sia comprovato che tali impegni “*abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni*

settoriali”, le considerazioni sin qui svolte evidenziano invece come già il contenuto dei pretesi impegni assunti da Marcello Dell’Utri difetti di ogni specificità e concretezza, risultando altresì tutt’affatto dimostrato che tali impegni siano stati adottati realmente ed efficacemente incidendo sulla conservazione e sul rafforzamento del sodalizio mafioso.

Le uniche indicazioni provenienti dai collaboratori di giustizia riguardo ai pretesi impegni di Marcello Dell’Utri ed alle asserite garanzie fornite all’associazione mafiosa si esauriscono nella generica promessa di interventi legislativi e di modifiche normative cui certamente non può riconoscersi il connotato della specificità e della concretezza.

Sussistono in primo luogo gravi ed insanabili carenze probatorie proprio riguardo al presunto accordo intervenuto tra Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano del quale, al di là della sua non dimostrata effettiva sussistenza, sono rimasti comunque indefiniti, o non adeguatamente chiariti, i contenuti impedendo dunque di stabilire se le correlate promesse siano state connotate, come richiesto dalla S.C., dai caratteri della serietà e della concretezza, e se quindi abbiano inciso, sotto il profilo della verifica ex post della positiva rilevanza causale delle promesse stesse, in termini di effettivo potenziamento dell’associazione mafiosa.

Non può seriamente ritenersi sussistente il connotato della specificità dell’accordo sulla base delle dichiarazioni oltremodo vaghe e generiche rese

dai collaboratori di giustizia esaminati sul tema che devono in questa sede pur sinteticamente richiamarsi.

Francesco La Marca si è limitato a riferire di avere appreso da Vittorio Mangano che si poteva votare per Forza Italia perché i suoi referenti politici “*davano qualche possibilità*” riguardo a varie problematiche indicate in modo assolutamente generico (“*dice danno qualche possibilità di fatto de... de... “41/bis” per modo di dire “41/bis”, i sequestri dei beni e per dedicare a... a noi collaboratori, per ammorbidente la legge*”).

Quanto ad Antonino Giuffrè – accantonando in questo momento le fondate riserve già esposte in ordine alla sua attendibilità ed alla progressione accusatoria per la parte delle rivelazioni che concernono proprio l'imputato - giova rammentare la testuale risposta del collaboratore alla richiesta del P.M. di specificare quali fossero le pretese garanzie che Bernardo Provenzano avrebbe finalmente ottenuto (“*Cioè si defilavano, cioè si vedevano degli orizzonti su cui si poteva sperare in discorsi futuri e positivi, quindi in garanzie*”).

E’ incontestabile che nella prospettazione del Giuffrè le pretese “garanzie” altro non erano che mere aspettative e speranze di “*discorsi futuri e positivi*”, di genericità e vaghezza talmente palesi da non richiedere altri commenti.

Né possono qualificarsi come impegni assunti di contenuto specifico le supposizioni del Giuffrè (“*abbiamo fatto una domanda, è arrivata una*

risposta” ... “penso che la risposta è arrivata”) che peraltro, proprio con riferimento all’imputato, tali sono sostanzialmente rimaste in fase di indagini anche dopo le reiterate esplicite richieste del P.M. (“... *c’era questa euforia ... perché si era scoperto che si poteva arrivare a Dell’Utri o perché era venuta specificamente anche per questo canale una risposta positiva con assunzione di garanzia? ... L’euforia nasceva dal fatto che già era arrivata la risposta positiva di assunzione di impegni e di garanzie per voi o ... l’euforia era perché vi erano persone che si potevano raggiungere, si potevano avvicinare ... si, sul canale Mangano - Dell’Utri specificamente dico*”) avendo il Giuffrè confermato di non disporre di alcun concreto elemento (“.... *Il discorso è alle nostre domande hanno dato una risposta precisa, di interessarsi e di portare avanti questi discorsi...Diciamo che a noi bastavano determinate garanzie che questi nostri problemi erano attenzionati che erano reali e che loro sentissero...*”).

Irrilevanti risultano infine anche le affermazioni di Giuffrè circa l’uscita “*allo scoperto*“, alla vigilia delle elezioni del 1994, di Bernardo Provenzano che dichiarava solo di essere “*in buone mani*” restando tutto il resto affidato alle mere deduzioni ed alle vere e proprie congetture del collaboratore (“*Nel momento in cui il Provenzano si e` assunto delle responsabilita`, sta a significare che il Provenzano, stesso, per dire questo, aveva avuto a sua volta delle garanzie*”).

Sul piano della serietà degli impegni e concretezza del preteso accordo politico-mafioso non soccorrono certamente le parole di Antonio Calvaruso riguardo ai discorsi ascoltati tra Bagarella ed altri esponenti mafiosi da cui emerge la conferma che quelle risultavano solo mere aspettative (“... *tutti dicevano ... appoggiamo Forza Italia, perchè è un partito che ci aiuterà, è un partito che sicuramente soddisferà i nostri desideri, che alleggerisce il “41”. Cioè, facevano questi discorsi, di cui io li ho sentiti personalmente*” - “*Lui diceva che Forza Italia sarebbe stato un partito che a noi ci avrebbe aiutato tantissimo. Essendo partito, su per giù, che fanno parte tutti sti’ garantisti, e che, quindi, o volutamente o non volutamente aiutano i boss di “Cosa Nostra”*”).

Antonino Galliano a sua volta si è limitato a riferire di una mera intenzione manifestatagli da Salvatore Cucuzza, dopo le elezioni del 1994 - dunque in contrasto con le dichiarazioni di La Marca e con la tesi della sentenza appellata di un accordo già stipulato e vincolante prima delle elezioni – di mandare a Milano Vittorio Mangano perchè parlasse con Marcello Dell’Utri per “*vedere*” di “*prendere i contatti ... con la politica*”, “*cercare di attenuare il 41 bis*” e “*vedere di aiutare... i carcerati*”.

Con l’ulteriore precisazione che il Galliano ha riferito peraltro solo di una mera intenzione ignorando persino se il Mangano fu poi realmente incaricato e mandato a Milano (“...*noi non sapemmo niente se realmente il*

Mangano se è andato a Milano a parlare con Marcello Dell’Utri, questo non lo sappia... non lo so”).

Non meno vaghe e generiche possono definirsi, quanto al profilo della specificità dei contenuti dell’accordo politico-mafioso e del correlato giudizio in merito alla serietà degli impegni, le dichiarazioni di Salvatore Cucuzza per il quale devono richiamarsi le articolate argomentazioni già esposte.

Tralasciando il netto contrasto delle sue dichiarazioni con quanto detto dal Galliano (che gli attribuisce l’iniziativa di avere proposto a Brusca e Bagarella, dopo le elezioni di abbandonare “*l’attacco frontale allo Stato*” ed utilizzare come canale Vittorio Mangano) deve rilevarsi che, anche superando le già esposte insanabili contraddizioni ed incongruenze riguardo ai tempi dei pretesi incontri tra Dell’Utri e Mangano, residua esclusivamente una vaga e quanto mai approssimativa indicazione di promesse aventi ad oggetto proposte favorevoli per la giustizia che l’imputato avrebbe presentato (“... *promise di presentare nel gennaio, parliamo del ’95, delle proposte molto favorevoli per la giustizia, una modifica del 41 bis, uno sbarramento per gli arresti per quanto riguarda il 416 bis, insomma di fare qualche cosa per la giustizia*”).

Già il fatto che tali pretesi impegni sarebbero stati assunti dall’imputato, secondo la ricostruzione del P.G. ed in netto contrasto con l’impugnata sentenza, nel dicembre del 1994 (con Silvio Berlusconi Presidente del

Consiglio ormai prossimo alle dimissioni), e dunque ben oltre le elezioni del 27 marzo precedente, rende arduo configurare l’ipotizzato accordo politico-mafioso in attuazione del quale cosa nostra avrebbe dovuto mobilitare uomini e mezzi nel sostegno ad un nuovo partito che le elezioni le aveva già affrontate e vinte.

Ma l’inconsistenza del compendio probatorio è ancora più palese se si considera che Salvatore Cucuzza ha in ogni caso espressamente affermato di avere avuto conoscenza solo di “*tentativi*” di contatto ed “*interessamenti*” ignorando quindi cosa poi sia concretamente e realmente avvenuto (“Avvocato: *Andando al concreto mi sa riferire anche di un solo provvedimento legislativo o di un provvedimento a favore di singoli associati in cui vi è stato l’intervento del Mangano che abbia sortito qualche effetto o qualche risultato positivo?* Cucuzza: *Che io sappia no. Ci fu questo tentativo e poi c’era un successivo interessamento che doveva esplicitare, cioè doveva concretizzarsi verso Gennaio, come disse lui. Ma io di questi interventi non lo so. C’erano dei progetti ma non so se poi, cioè sulla pratica non li ho visti, ma non so se c’erano*”).

Anche Giusto Di Natale, infine, ha fatto solo cenno al contenuto dei colloqui, cui non aveva peraltro mai presenziato, riferitigli da Giuseppe Guastella dopo avere incontrato Enrico Di Grusa o Vittorio Mangano, per cercare di ottenere in favore di cosa nostra l’alleggerimento della pressione dello Stato in merito alla “*situazione del pentitismo*” ed in particolare a

modifiche legislative dell'art.192 c.p.p. (“... sosteneva Guastella che c'era un interessamento per cercare di arginare questa situazione del pentitismo e situazione del genere, però ripeto non ero presente, perciò non...” – “Diciamo che i discorsi che si facevano in quel periodo non erano altro che **sti pentiti** che si stavano diffondendo a macchia d'olio, l'ergastolo, insomma tutta quella situazione che stava danneggiando fortemente la mafia e non si cercava... si cercava il modo di arginare questa situazione con nuove leggi e nuove situazioni” – “si parlava del 192, in particolare proprio il 192 che bastava un pentito per fare prendere l'ergastolo ad un mafioso”).

Ma al di là dei discorsi che il Guastella avrebbe avuto con le persone che incontrava, l'unica affermazione del Di Natale che può assumere rilievo riguardo all'avvenuta stipula del presunto accordo politico-mafioso è quella relativa al Guastella ritornato “euforico” da un incontro avuto con Mangano o con il suo genero, in esito al quale sarebbe giunta stavolta la “buona notizia” che le cose si stavano sistemando (“*lui entra in maniera euforica e mi racconta che le cose si stavano sistemando, che si era incontrato con... Vittorio Mangano o con suo genero, in questo momento non potrei essere preciso, insomma mi dice che le cose si stanno sistemando, che era contento che doveva parlare con Bagarella per dargli questa bella notizia*”).

E' appena il caso di rilevare che il Di Natale nulla seppe da Guastella, non solo riguardo al contenuto della presa “buona notizia”, ma neppure in ordine a chi fosse la fonte delle relative informazioni da riferire subito al

Bagarella (“non mi ricordo in questo momento lui da quale fonte e se mi avesse detto da qual fonte”), rivelandosi vano ogni ulteriore tentativo di apprendere più specifiche notizie (“...si diceva che c’erano delle persone che si stavano interessando che il Dell’Utri mandava a dire di stare tranquilli che le cose si sarebbero sistamate.... Punto e basta...”).

Non possono allora certamente e fondatamente qualificarsi come specifici, seri e concreti i pretesi impegni, di cui si ignora la provenienza, e dei quali non vi è altra prova se non l'affermazione del Guastella al Di Natale che “le cose si stanno sistemando”.

Deve peraltro rilevarsi che la vaghezza e genericità degli elementi di prova acquisiti in merito ai pretesi impegni assunti, sotto il profilo sia della “specificità dei contenuti” che della “serietà e concretezza”, non può che refluire negativamente anche sulla necessaria “verifica probatoria ex post della loro efficacia causale”, tanto più complessa quanto più indefiniti risultino gli elementi di conoscenza, restando quindi del tutto indimostrato che gli asseriti impegni, in conformità a quanto preteso dalle Sezioni Unite, “abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”.

Sotto tale profilo l’unico elemento offerto alla valutazione della Corte per valutare tale pretesa incidenza è costituito, come già detto, dall’“euforia” con cui Giuseppe Guastella, dopo le elezioni, avrebbe accolto la

notizia che “*le cose si stavano sistemando*“, e Giuseppe Graviano, prima delle elezioni, avrebbe affermato di avere ormai “*il paese nelle mani*” durante l’incontro al bar Doney di Roma.

Valorizzando elementi di tale palese vaghezza ed inconsistenza si commetterebbe proprio quell’errore, evidenziato dalle Sezioni Unite, di sopperire all’assenza di prova dell’effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato con la causalità psichica da “rafforzamento” dell’organizzazione criminale convertendo la fattispecie del concorso materiale oggetto di imputazione “*in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al rafforzamento dell’associazione mafiosa in chiave psicologica*” in quanto la condotta – nel caso in esame peraltro neppure provata – avrebbe determinato comunque nei componenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa.

E’ significativo che proprio nella citata sentenza delle Sezioni Unite che riguardava un noto esponente politico siciliano, più volte Ministro, con riferimento alla idoneità ex ante del patto per il rafforzamento della struttura associativa e al “*sostegno morale*” che ne deriverebbe, sono stati ritenuti “*fluidi e virtuali*”, dunque probatoriamente inefficaci, concetti come la previsione di “*favori*” nei vari settori di interesse del sodalizio e la “*carica psicologica dell’intera organizzazione*” per il “*rinnovato prestigio criminale*

acquisito” e per l’ “*aspettativa di impunità*”, richiedendosi pertanto ai fini della configurabilità del reato ben altro che vaghe aspettative ed astratte garanzie prive di ogni concreto contenuto.

Tutte le superiori considerazioni inducono pertanto a ritenere che non e’ stata acquisita prova certa, nè concretamente apprezzabile, del preteso accordo politico-mafioso stipulato tra cosa nostra e l’odierno imputato Marcello Dell’Utri.

Non sussistono elementi idonei a comprovare se e quali impegni egli abbia assunto a favore dell’associazione mafiosa, stante la palese genericità delle dichiarazioni dei collaboranti riguardo ai contenuti del preteso patto che difetta pertanto di quei connotati di serietà e concretezza richiesti dalla S.C. ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l’appoggio elettorale da parte della associazione e l’appoggio promesso a questa da parte del candidato.

Nè sussistono prove che la pretesa promessa e l’impegno asseritamente assunto dal politico, effettuata una verifica probatoria ex post della loro efficacia causale, abbiano fornito dall’esterno un apporto alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione mafiosa di per sé incidendo immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell’organizzazione criminale, per esserne derivati concreti vantaggi o utilità

per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto.

Non sono stati infatti acquisiti probatoriamente concreti elementi di fatto da cui desumere a posteriori che il patto abbia prodotto risultati positivi in termini di rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa.

LE RICHIESTE DEL P.G. RELATIVE A MASSIMO CIANCIMINO

Prima di esaurire la trattazione del tema di prova della “stagione politica” occorre occuparsi, seppur brevemente, della vicenda relativa a Massimo Ciancimino (figlio di Vito, l'ex Sindaco di Palermo condannato per associazione mafiosa ed altri gravi reati, deceduto nel novembre 1992), il cui esame il P.G. ha cercato in più di un’occasione di introdurre in giudizio con esito negativo.

Una prima richiesta è stata formulata all’udienza del 10 luglio 2009 perché Massimo Ciancimino venisse sentito sulle circostanze collegate al rinvenimento ed al sequestro nel febbraio 2005 di un frammento di foglio *“contenente una richiesta a Berlusconi di mettere a disposizione una delle sue reti televisive”* (cfr. richiesta di P.G. in verbale di udienza) nonché più in generale sulle circostanze di cui agli stralci di due verbali di interrogatorio resi al P.M. di Palermo il 30 giugno 2009 e l’1 luglio 2009.

La Corte, esaminato il contenuto degli stralci dei verbali, e richiamate le plurime ordinanze già adottate in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e di presunzione di completezza dell’indagine

probatoria esperita in primo grado, ha ribadito come la rinnovazione prevista dall'art.603 c.p.p. abbia carattere eccezionale potendo disporsi ove soltanto il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti ovvero, in caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, valuti la richiesta utile e rilevante ai fini della decisione.

Proprio l'esame del contenuto dei soli atti e del documento esibiti alla Corte per la decisione (un frammento di foglio sequestrato il 17 febbraio 2005 in un locale nella disponibilità del Ciancimino e gli stralci dei due citati verbali di interrogatorio) ha evidenziato come l'approfondimento istruttorio richiesto dal P.G. fosse privo dei requisiti di specificità, utilità e rilevanza necessari per accogliere l'istanza, tenuto conto soprattutto dello stato del giudizio (fase di appello) che, in ragione della presunzione di completezza dell'indagine probatoria compiuta nel processo definito con la sentenza impugnata, non consente indagini istruttorie ampie o “esplorative” che sono invece proprie del giudizio di primo grado.

La Corte, all'esito dell'esame dei due unici verbali di interrogatorio esibiti, ha rilevato inoltre una palese e non giustificata contraddittorietà nelle dichiarazioni del Ciancimino riguardo a tutti i profili della vicenda in ordine alla quale era stato sentito dal P.M. (collocazione temporale dei fatti, contenuto della lettera di cui sarebbe parte il frammento di foglio esibito alla Corte, identità dell'autore e del destinatario della missiva, numero delle lettere).

Emergeva inoltre dai due verbali esibiti che il Ciancimino aveva collocato la pretesa circolazione della lettera in esame – dopo la rettifica dell’iniziale indicazione del 1999-2000 (fg.4 interr. 30.6.09) - in un periodo (1992) non compatibile con l’appellativo “*onorevole*” utilizzato nel frammento di foglio in esame e riferito a Berlusconi, eletto al Parlamento per la prima volta solo due anni dopo nel 1994 (fg. 4-7 interr. 1.7.09: “... *so benissimo i periodi che mio padre era a casa ... sono stati fino al dicembre del '92 e dopo il '99 fino al 2002. Questo documento fa parte del periodo diciamo prima dell’arresto del 23 dicembre del 1992*” ... “*E’ tra il '90 e il '92*” ... “*E’ sicuramente prima delle stragi*” ... “*poco prima dell’arresto*” fg.21).

La richiesta di approfondimento istruttorio risultava inoltre inconducente anche perché emergeva che Massimo Ciancimino aveva ammesso di non conoscere sviluppi ed esito della vicenda, insuscettibile quindi di utili apprezzabili sviluppi (“...*perché qua si tratta di una storia che non so se poi alla fine è risultata vera, se è riuscita, non è riuscita ...*” interr. 1.7.09 fg.18) ed aveva altresì affermato di ignorare persino se la lettera indirizzata a Marcello Dell’Utri fosse stata poi effettivamente a questi consegnata (fg. 27: “*P.M. Ma poi questa lettera è stata mai consegnata?*” – Ciancimino: “*Non lo so...*”; fg.29 “*Erano indirizzate a Dell’Utri, non so se ... mio padre fondamentalmente non aveva modo di recapitarle a Dell’Utri ...*”).

Con ordinanza del 17 settembre 2009 la Corte ha dunque rigettato la richiesta del P.G. ritenendo che in base al contenuto degli unici due verbali di interrogatorio di Massimo Ciancimino esaminati – peraltro contenenti diversi omissis - si delineava solo un quadro confuso ed oltremodo contraddittorio delle sue pretese conoscenze riguardo a fatti e circostanze che non risultavano compiutamente valutabili nel corso del giudizio di appello, quanto ad effettiva utilità e rilevanza, nonché pertinenza rispetto alle accuse formulate a carico dell'imputato, anche per la manifesta genericità dell'istanza formulata dal P.G. che non aveva fatto alcuno specifico riferimento a capitolati di prova (cfr. verbale di udienza 10 luglio 2009).

Sulla base dei soli atti esibiti ed esaminati, la Corte non ha ritenuto conclusivamente che dalle dichiarazioni del Ciancimino potessero emergere condotte o fatti specifici riconducibili a Marcello Dell'Utri, suscettibili di utile rilievo ed apprezzamento processuale in relazione alla contestata imputazione.

Avviata quindi la discussione finale, se ne disponeva l'interruzione, come già detto, per procedere all'esame di Gaspare Spatuzza e delle altre prove connesse al relativo tema di prova, ma all'udienza del 12 febbraio 2009 il P.G. reiterava l'istanza di ammissione dell'esame di Massimo Ciancimino, stavolta esibendo numerosi altri verbali di interrogatorio ed articolando quattro specifici capitolati: 1) rapporti tra Marcello Dell'Utri e

Bernardo Provenzano 2) rapporti del Dell'Utri con Francesco Bonura e Antonino Buscemi 3) investimenti compiuti a “Milano 2” 4) contenuto dei biglietti esibiti dal Ciancimino nel corso degli interrogatori.

Ancora una volta la Corte con la propria ordinanza ha dovuto ribadire preliminarmente che il processo ormai si trovava nella fase dell'interruzione della discussione, di guisa che le ulteriori richieste formulate dal P.G. non potevano che essere valutate, e se del caso accolte, solo in conformità ai rigidi principi fissati dall'art.602 comma 4 c.p.p. (che richiama gli artt.523 e 507 c.p.p.), e dunque esclusivamente se l'assunzione del chiesto mezzo di prova fosse risultata assolutamente necessaria così da imporre l'ulteriore interruzione della discussione.

E' stato altresì evidenziato che, contrariamente al giudizio di primo grado in cui l'ammissione delle prove viene disposta dal Giudice con la sola esclusione di quelle vietate dalla legge e la cui superfluità o irrilevanza risulti manifesta (art.190 c.p.p.), la valutazione cui è stata chiamata la Corte nella fase del giudizio in corso (appello e con discussione già avviata) ha dovuto ispirarsi al parametro dell'assoluta necessità della prova richiesta.

Ed è stata proprio l'esigenza di tale specifico giudizio di assoluta necessità, doverosamente imposto dalla legge ai fini della decisione richiesta, che ha vincolato la Corte a valutare l'ammissibilità del chiesto mezzo istruttorio sulla base di un preventivo analitico esame delle dichiarazioni già rese da Massimo Ciancimino e documentate nei soli verbali

esibiti dal P.G., peraltro non sempre nella loro integralità, bensì con rilevanti parti omissate in considerazione di persistenti esigenze investigative (ribadite dal PM di Palermo con nota dell'1 marzo 2010).

Non si trattava dunque di decidere circa l'ammissione dell'esame di un teste nella fase dell'avvio di un processo in primo grado in cui vigono i già richiamati ampi limiti previsti dall'art.190 c.p.p., ma di stabilire se la discussione di un processo già in fase di appello dovesse essere ancora interrotta riconoscendosi la sussistenza dei rigorosi presupposti fissati dall'art.602 comma 4 c.p.p. (che richiama gli artt.523 e 507 c.p.p.), ovvero l'assoluta necessità della prova richiesta ai fini della decisione.

Al solo fine di rispettare questo rigoroso parametro normativo di valutazione la Corte ha dunque proceduto ad un'analitica ed approfondita disamina del materiale offerto in visione dal P.G. a supporto della formulata istanza di prova.

Orbene, proprio all'esito dell'esame delle dichiarazioni esibite è emerso come Massimo Ciancimino abbia, per sua stessa ammissione, escluso in primo luogo ogni personale rapporto con Marcello Dell'Utri, con la conseguenza che le informazioni da lui fornite sul conto dell'imputato non provengono da conoscenza e contatti diretti, derivando invece solo da quanto gli avrebbe riferito il genitore Vito Ciancimino, dovendo pertanto qualificarsi la sua eventuale deposizione in giudizio come testimonianza de relato.

La Corte ha poi rilevato che anche la fonte delle informazioni di Massimo Ciancimino, il genitore Vito Ciancimino, non ha mai avuto, né peraltro voluto, alcun rapporto diretto o contatto personale con Marcello Dell'Utri per quanto riferito al figlio dal padre in più occasioni in maniera sempre inequivoca (interrogatorio 30 giugno 2009 fg.26-27: “*PM: ...aveva rapporti diretti con l'Onorevole Dell'Utri suo padre ? – Ciancimino: No..*” 29 ottobre 2009 fg.36: “*...mio padre non parlava con Dell'Utri*”; 20 novembre 2009 fg.88: “*ribadendo che mio padre non aveva né rapporti ... non voleva avere rapporti né con dell'Utri...*”; fg.96: “*...è il senatore Marcello Dell'Utri ... persona che mio padre non conosce personalmente*”; 22 dicembre 2009 fg.31 sulla domanda fatta al padre riguardo ad eventuali incontri con Dell'Utri: “*...di Dell'Utri me lo ha escluso ... su Dell'Utri e' stato categorico: non mi interessa...*”; 7 gennaio 2010 fg.85: “*Mio padre cercava sempre di limitare le sue conoscenze, non aveva motivo di conoscere Dell'Utri*”; 14 gennaio 2010 fg.39: “*...non aveva motivo neanche di parlare con Dell'Utri mio padre...*”; fg.79: “*...su Dell'Utri mi ha sempre escluso ... la conoscenza diretta tra mio padre e Dell'Utri*”).

E' certo dunque che le notizie riferite su Marcello Dell'Utri da Massimo Ciancimino per averle asseritamente apprese dal padre non sono neppure correlate ad una diretta conoscenza dell'imputato da parte del genitore.

Esse risultano dunque notizie de relato di secondo grado, pervenute all'ex Sindaco defunto da terze persone e poi riferite al figlio, peraltro soltanto negli ultimi anni prima della morte (tra il 1999 ed il 19 novembre 2002), spesso a distanza di molto tempo dai fatti oggetto delle conversazioni con il figlio che avevano anche una dichiarata finalità di tipo editoriale (cfr. verbale dibattimentale 1 febbraio 2010 fg.21 “...*il racconto di mio padre che avviene in epoca diciamo abbastanza recente dove cerchiamo insieme per quello che doveva essere... un'ipotesi, diciamo, editoriale dove ricostruiamo e mi dà qualche spiegazione...*”; fg.22: “*l'epoca più recente è l'epoca in cui si consolida questo rapporto di fiducia tra me e mio padre, epoca che va dal novembre 1999 al novembre 2002 quando mio padre viene a mancare, quando tra i due, anche per un intento ... editoriale decidiamo di poter riassumere quello che era un po' la sua vita ...*”; fg.40: “... *ho detto che consegnavo queste missive e mi venivano ridate una volta lette e contemporaneamente ritiravo qualcosa che erano ... qualche missiva, qualche lettera sempre in busta chiusa, sempre di cui io non conoscevo il contenuto che veniva data a mio padre*”; fg.55: “...*quando poi e' stata la cernita di quella che era la documentazione secondo me importante per quello che era l'idea del mio libro, ... diciamo del memoriale, ... con mio padre abbiamo ricostruito e mio padre mi ha consegnato e mi ha messo per la prima volta a conoscenza e anche leggere e spiegare docume... e dirmi anche un po' spiegazioni in merito al contenuto di queste missive ...*”; fg.56:

“... mi viene spiegato da mio padre, quindi nell’epoca 99-2002, epoca in cui c’è questa apertura di mio padre nei miei confronti, anche per quell’intento letterario, beh, editoriale ... ”).

La Corte ha inoltre registrato, all’esito del preventivo esame degli atti esibiti dal P.G., che le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, proprio riguardo a ciò che ha affermato di avere appreso dal padre sui presunti rapporti e contatti diretti di Marcello Dell’Utri con Bernardo Provenzano, sono state caratterizzate anche anche da un’oggettiva **progressione accusatoria** ed irrisolta **contraddittorietà**.

E’ risultato infatti che inizialmente Massimo Ciancimino, interrogato il 9 luglio 2008, ha riferito che il genitore, sorpreso e contrariato dopo il proprio inatteso arresto nel dicembre 1992, aveva formulato soltanto “ipotesi” riguardo ad un soggetto che, secondo quella che era una sua “sensazione”, poteva averlo “scavalcato” nella presunta trattativa in corso con rappresentanti delle forze dell’ordine per pervenire all’arresto di Salvatore Riina, soggetto che “**poteva essere**” Marcello Dell’Utri (fg. 30: “*P.M. Non fece mai ipotesi su chi potesse essere stato a scavalcarlo ? Ciancimino: “Le ha fatte, ha fatto qualche nome, ma giustamente ... evitiamo perché più volte gli ho chiesto: ma da cosa era dettata e non sapeva rispondermi ... le sensazioni poi ti spiego ... poi ti spiego e poi non ha fatto in tempo a spiegarmelo. ... Lui un nome l’aveva che poteva avere, che poteva essere un cavallo vincente secondo molti, ... mi disse il nome di*

Dell'Utri.... Disse che poteva essere l'unico che poteva gestire una situazione simile secondo lui, dice poi per quanto ne sono a conoscenza io, di altri cavalli vincenti che possono garantire rapporti, dice, mi sembra strano ... P.M. : Erano ipotesi ... Ciancimino: ... ipotesi, non mi fu per niente, tant'è che lui una volta pure tentò di agganciare il Dell'Utri perché voleva parlargli e tentò di agganciarlo tramite me e tramite un deputato vicino ... poi non se ne fece più niente... ”; anche pag.33: “Ciancimino: ...Però dico su questo non ha mai avuto certezze né conte... da nessuno cioè non mi ha mai ... erano queste sue deduzioni, andava a volte per esclusione... ”).

Ma un anno dopo, il Ciancimino, interrogato il 30 giugno e l'1 luglio 2009, ha nuovamente parlato di Marcello Dell'Utri stavolta indicandolo invece come destinatario di messaggi del padre, pur nei termini confusi e contradditori che la Corte aveva già registrato con l'ordinanza del 17 settembre 2009, avendo affermato espressamente di ignorare sviluppi ed esito della vicenda della lettera asseritamente indirizzata all'imputato tanto da non sapere neppure se la missiva fosse stata poi effettivamente consegnata al Dell'Utri.

Ma il Ciancimino ha continuato a tacere quanto a sua asserita conoscenza riguardo ai rapporti tra l'imputato e Bernardo Provenzano, oltre che nei già citati interrogatori, anche in quello reso al P.M. il 29 ottobre 2009, decidendosi quindi solo il 20 novembre successivo, dunque oltre un

anno e cinque mesi dopo le iniziali generiche dichiarazioni riguardanti Dell'Utri, ad affermare per la prima volta di essere personalmente a conoscenza addirittura di pretesi rapporti diretti e molto stretti tra Marcello Dell'Utri ed il vertice di cosa nostra Bernardo Provenzano per avergliene parlato espressamente il padre a sua volta informato proprio dal capomafia latitante (cfr. interrogatorio 20 novembre 2009 fg.93: “*Allora, Marcello Dell'Utri secondo mio padre ... non è né un'interpretazione, né una deduzione, è qualcosa che a lui gli viene riferito, sia dal signor Franco che dal signor Lo Verde alias Provenzano, che Marcello Dell'Utri è uno di quelli che alla fine mette a frutto quello che è il periodo di questo grande dissesto della, diciamo ...per fondare quello che inizialmente era un'idea di mio padre...*”; fg. 96: “*P.M.: ... ci sono stati colloqui diretti fra il Provenzano e Dell'Utri ?- Ciancimino: Si, erano stati fatti ...*”; fg.97: “*P.M.: ...Quindi ci sono stati degli incontri diretti e personali fra Provenzano e Dell'Utri ? Ciancimino: Si, si*”).

L'incontestabile **progressione accusatoria** che caratterizza con ogni evidenza le dichiarazioni sul conto dell'imputato non può che irrimediabilmente refluire **in maniera oltremodo negativa sull'attendibilità e sulla credibilità di Massimo Ciancimino.**

Ma la Corte ha soprattutto rilevato, a prescindere dall'evidenziata oggettiva progressione accusatoria, che il Ciancimino, richiesto dal P.M. di riferire se fosse a conoscenza dell'origine di tale pretesa conoscenza tra

Dell'Utri ed il latitante Provenzano, non ha saputo aggiungere alcunchè in quanto null'altro gli sarebbe stato riferito dal genitore almeno secondo quanto è desumibile dalle parti non omissate del verbale esibito (fg. 97: “*PM: Suo padre lo sapeva come era nata questa conoscenza diretta ? – Ciancimino : No, questo non lo so, se lo sapeva non me ne ha parlato anche perché non ... sicuramente il Dell'Utri ha gestito soldi che appartenevano sia a Stefano Bontate che a persone a loro legati ...omissis*”).

Ne consegue che ogni possibilità di approfondimento della pur rilevante circostanza - riferiti rapporti diretti Dell'Utri-Provenzano – è risultata già irreversibilmente esclusa proprio dalla limitata conoscenza che lo stesso Massimo Ciancimino ha ammesso di avere, non potendo certamente la Corte affidarsi nella sua valutazione ad una ipotetica radicale modifica ed eventuale rettifica delle pregresse dichiarazioni che, se fosse intervenuta, sarebbe comunque refluita ancor più negativamente sull'attendibilità e sulla credibilità del dichiarante.

Dall'esame dei numerosi verbali esibiti, redatti nel corso di plurimi e quanto mai approfonditi interrogatori resi dal Ciancimino, è risultato che questi, pur ribadendo che i rapporti Dell'Utri-Provenzano sarebbero stati “*molto stretti*”, non ha tuttavia, nonostante espressamente più volte sollecitato, riferito alcunchè di specifico che andasse al di là della sua apodittica affermazione, così palesando l'irrilevanza e l'inconducenza, nel

giudizio di appello in corso, di ogni verifica o approfondimento volti ad accertare la verità o meno della grave, ma del tutto immotivata, indicazione (interrogatorio 20 novembre 2009 fg. 106 ss.: “*P.M.: ... se e' al corrente di quali fossero i rapporti diretti fra Provenzano e Dell'Utri ... Ciancimino: Molto stretti, molto stretti. P.M.: ... dove si incontravano, tramite chi si erano conosciuti, se erano state conoscenze interne a Cosa Nostra o esterne, ecco se ne è al corrente...*” Ciancimino : **No, no, io so che si conoscevano, c'era rapporto diretto, tant'è che mio padre quando aveva bisogno di avere favori da quel partito che poi era nato o notizie, bozze di legge, cose, il punto di riferimento era sempre il Lo Verde**”; cfr. anche fg.111: “*P.M. : ... se suo padre si rivolge a Provenzano perché parli a sua volta con Dell'Utri, non le ha mai riferito di essere a conoscenza come facesse Provenzano a sua volta a contattare Dell'Utri ? Ciancimino : No, non me l'ha riferito ... ah, come facesse era qualcosa di diretto, sicuramente era diretto però non posso riferire ... come fosse la conoscenza tra ... non lo so*” segue omissis; verbale dibattimentale 2 febbraio 2010 fg.102: “*Mio padre spiegò che il contatto diretto tra il soggetto indicato in questione e il Lo Verde, lui era venuto a conoscenza direttamente dal Lo Verde che era un rapporto diretto... ”.*”).

La Corte ha pertanto ritenuto che la pretesa rivelazione da parte del genitore sui presunti rapporti diretti Dell'Utri-Provenzano, che Massimo Ciancimino aveva peraltro tacito per oltre un anno e quattro mesi, non era

suscettibile di possibile utile approfondimento, oltre che manifestamente tardiva senza alcuna convincente e credibile motivazione.

Dai verbali esibiti è risultato infatti che Massimo Ciancimino ha detto di avere fatto il nome di Marcello Dell'Utri solo il 30 giugno 2009 perché in quell'occasione gli era stato inaspettatamente mostrato dal P.M. un frammento di foglio senza il quale egli mai avrebbe parlato dell'imputato.

Ma tale dichiarazione contrasta con il dato oggettivo che oltre un anno prima, il 9 luglio 2008, proprio il Ciancimino aveva invece riferito al P.M. che il genitore gli aveva parlato di Marcello Dell'Utri, seppur nei termini generici ed ipotetici già evidenziati, non esitando dunque a pronunciare il nome dell'imputato così da rendere pretestuose le ragioni – timore di farne il nome – addotte a giustificazione del palese ritardo.

La Corte ha poi rilevato che lo stesso Massimo Ciancimino ha dovuto ammettere di essere stato interrogato anche dal P.M. di Caltanissetta riguardo alle sue eventuali conoscenze su Marcello Dell'Utri e che anche in quell'occasione aveva risposto negativamente affermando di potere riferire solo “supposizioni” (cfr. verbale 22 dicembre 2009 al P.M. di Palermo pag.55: “... e dico che altre volte a vostri colleghi di Caltanissetta quando mi hanno ribadito se sapevo conoscenza di rapporti con Dell'Utri, avevo detto: no, non sono a conoscenza se non supposizioni...”) cercando invano di giustificare ex post quelle che lui stesso ha definito le sue “menzogne” (“... non ho mai voluto aprire l'argomento, sono stato costretto quando mi

avete mostrato un foglio che non potevo non conoscere ... è chiaro che ho mentito... ”).

Neanche la pretesa giustificazione del Ciancimino di essere stato costretto infine a parlare del Dell’Utri perchè il P.M. gli aveva esibito improvvisamente quel frammento di lettera contenente il nome di Berlusconi (ma non di Dell’Utri) è credibile o convincente (verbale 1 dicembre 2009 fg.4: “*Devo precisare che ho parlato solo dopo un po’ di tempo di Dell’Utri, perché, in effetti, affrontare questo tema mi intimoriva e verosimilmente non ne avrei parlato se non fossi stato sollecitato dal rinvenimento del pizzino di cui ho già riferito in altri interrogatori*”) non spiegando comunque esso Ciancimino come mai in realtà neppure in quei due interrogatori (30 giugno 2009 e 1 luglio 2009) avesse riferito dei presunti rapporti diretti e personali Dell’Utri-Provenzano di cui sarebbe stato a conoscenza e dei quali avrebbe parlato invece solo parecchi mesi dopo (20 novembre 2009).

La prova richiesta, con riferimento al primo dei temi dedotti dal P.G. (rapporti Dell’Utri-Provenzano), è stata quindi ritenuta dalla Corte priva di quei requisiti di assoluta decisività e rilevanza che avrebbero legittimato la protrazione della già disposta interruzione della discussione.

Ad eguali conclusioni si è pervenuti anche con riferimento agli altri temi di prova dedotti dal P.G..

Quanto ai rapporti di Marcello Dell'Utri con Francesco Bonura e Antonino Buscemi ed agli investimenti compiuti a “Milano 2”, si è rilevato che la frammentarietà ed evidente incompletezza dei verbali di dichiarazioni esibiti, in larga misura omissati per esigenze investigative, confermate anche dagli esiti dello specifico ulteriore accertamento attivato presso la competente A.G., ha delineato un quadro caratterizzato dall'estrema genericità delle affermazioni di Massimo Ciancimino soprattutto nella parte, l'unica d'interesse nel giudizio in corso, riguardante l'imputato.

Dall'esame dei verbali esibiti è emerso invero che il Ciancimino, richiesto dal P.M. se fosse a conoscenza di interessi economici del genitore nell'attività di costruzione di “Milano 2”, ha reso dichiarazioni di portata e conducenza non verificabili a causa degli “*omissis*” apposti proprio sulle relative risposte, così essendo rimasta preclusa alla Corte sia la doverosa preventiva verifica della conducenza e rilevanza della prova richiesta, sia evidentemente la possibilità di approfondirla in dibattimento, in ragione proprio delle certificate esigenze di segretezza connesse alle indagini in corso (verbale 7 gennaio 2010 fg. 8: “*Ciancimino: Milano 2 interessi di mio padre... omissis*” fino a fg.81; cfr. anche verbale 14 gennaio 2010 fg.49: subito dopo la richiesta del PM di chiarimenti sul contenuto dell'annotazione “*Milano 2 Costruzioni*” esibita al Ciancimino figura apposto l’ *omissis*, fino a fg.79).

In relazione proprio al Bonura ed al Buscemi, risulta che Massimo Ciancimino ha comunque dichiarato di ignorare chi propose loro investimenti nell'area milanese aggiungendo che Marcello Dell'Utri, quando era dipendente della Cassa di Risparmio, aveva invece proposto investimenti a tutt'altri soggetti peraltro non identificati (verbale 7 gennaio 2010 fg. 82: “*Ciancimino: Quando Dell'Utri fondamentalmente che dalla Cassa di Risparmio dove mio padre era pure consigliere di amministrazione , fondamentalmente propone a questi suoi amici investimenti nell'area Nord ... nell'area di Milano, non è che porta gentaglia !*”; fg.83: “*PM: Ma a Buscemi e Bonura chi glieli ha proposto ? Ciancimino: Questo non lo so, non gli ho fatto la domanda diretta se c'era conoscenza diretta o se era sempre tramite Dell'Utri; mio padre mi parlò degli altri soggetti tramite Dell'Utri ...*”).

E' ben vero che dai verbali esibiti è emerso che il Ciancimino aveva accennato anche a finanziamenti che Dell'Utri avrebbe proposto a Stefano Bontate e Girolamo Teresi, ma l'accenno è in termini oltremodo generici e privo di alcuna ulteriore specificazione salvo il fatto di avere appreso dal padre nel 2000-2001 che i predetti Bontate e Teresi all'epoca degli investimenti erano “*persone per bene*” (verbale 7 gennaio 2010 fg. 84: “*PM: ...per quello che disse suo padre, Dell'Utri propose dei finanziamenti nell'investimento di Milano 2 a uomini di Cosa Nostra ? Ciancimino: Si, Bontate porta ... cioè Dell'Utri porta Bontate e Teresi, grandi amici di mio*

padre tutti e due, gran persone per bene a quei tempi secondo mio padre”

PM : *Queste cose gliele dice suo padre, quando?* Ciancimino: “*Nel 2000, nel 2001 ne parliamo*”).

E’ appena il caso di rammentare, ove fosse ancora necessario, che Teresi e Bontate invece sin dalla fine degli anni ‘60 erano tra gli esponenti di maggiore rilievo criminale in seno a Cosa Nostra, già sorvegliati speciali con obbligo di soggiorno, oltre che imputati nel noto processo alla mafia cd. dei “114”.

Ad ulteriore conferma dell’inconducenza della prova richiesta dal P.G. sull’argomento è stato rilevato, esaminando gli atti esibiti per la decisione, che Massimo Ciancimino, a fronte dell’accenno non ulteriormente sviluppato, dopo avere ribadito il successivo 14 gennaio 2010 che Bontate e Teresi erano “*persone allora stimabilissime*” (fg.36), ha aggiunto che, pur sapendo che **il genitore** aveva investito su “Milano 2” (fg.32), **gli aveva comunque espressamente escluso di avere effettuato investimenti con l’odierno imputato** (fg.39: “*PM ... suo padre le ha mai parlato di investimenti che lui Vito Ciancimino ha fatto congiuntamente a Dell’Utri?* Ciancimino: *No, no, non me ne ha mai parlato, anzi mi ha detto: penso di non averli mai fatti investimenti insieme a Dell’Utri... ”*).

Quanto infine ai biglietti dattiloscritti esibiti dal Ciancimino ed asseritamente provenienti da Bernardo Provenzano, è stata in primo luogo rilevata l’assenza di ogni esplicito riferimento nominativo a Marcello

Dell'Utri, pur avendolo il dichiarante identificato nel soggetto annotato in due biglietti con la sigla “*Sen.*”.

Ma la Corte ha rilevato che proprio l'avere il Ciancimino collocato il primo dei due biglietti nell'anno 2000 (verbale 20 novembre 2009 fg.44: “*questo scritto si riferisce al periodo di luglio-agosto del 2000*”) rende manifestamente non credibile la riferita identificazione del “*nostro amico Sen.*” in Marcello Dell'Utri perchè questi in quell'epoca era invece deputato e sarebbe stato eletto al Senato solo nel maggio 2001.

La non assoluta decisività dell'approfondimento istruttorio richiesto dal P.G. è emersa anche dal rilievo che in ogni caso il Ciancimino, proprio con riferimento alle pressioni anche a livello politico operate dal genitore, all'epoca agli arresti domiciliari per un residuo di pena da scontare, allo scopo di ottenere per sé benefici e provvedimenti quali indulto ed amnistia, di cui è traccia nei due biglietti in esame contenenti il riferimento al “*Sen.*”, ha affermato che il contatto non ha avuto comunque alcun concreto seguito (verbale 20 novembre 2009 fg.47: “*Perché poi non si fece più niente, abbiamo intrapreso un'altra strada nominando un avvocato che era ben agganciato con il Tribunale di Sorveglianza so che abbiamo preso un'altra strada con la malattia, questa e' stata la prima che lui aspettava che poi alla fine non si realizzò ... Quella dell'amnistia, sì. Ci sperava tanto*”).

Tutte le superiori considerazioni hanno dunque indotto la Corte a **dubitare più che fondatamente della credibilità ed affidabilità** di un soggetto come **Massimo Ciancimino** finora rivelatosi, sulla base degli atti esaminati dalla Corte e con riferimento a quanto riferito sul conto dell'imputato, **autore di altalenanti dichiarazioni** che **non ha esitato a rettificare o ribaltare** nel tempo con **estrema disinvoltura**, senza supportare le sue oggettive contraddizioni con **giustificazioni ragionevoli**, accreditandosi come portatore di presunte conoscenze, quasi sempre de relato, perché attribuite alle pretese, ma **non verificabili, rivelazioni di un padre defunto.**

Nell'unica parte di eventuale rilievo ai fini del giudizio in corso, ovvero i pretesi rapporti diretti tra Marcello Dell'Utri e l'allora latitante Bernardo Provenzano, la deposizione del Ciancimino presentava carattere di dichiarazione de relato di secondo grado insuscettibile di verifica e riscontro oltre che di ridotta valenza probatoria stante la provenienza da un imputato di reato connesso ed il conseguente assoggettamento alla disciplina prevista dall'art.192 comma 3 c.p.p..

In conclusione la Corte ha rigettato le richieste del P.G. rilevando come le dichiarazioni di Massimo Ciancimino sul conto dell'imputato, tutte de relato di secondo grado in quanto provenienti da chi, peraltro, deceduto, non aveva a sua volta mai conosciuto Marcello Dell'Utri, ma solo riferito al figlio circostanze e fatti appresi da altri, non consentivano alcuna utile

verifica ulteriore rispetto a quanto già analiticamente ed inutilmente compiuto nel corso dei numerosi interrogatori resi anche in dibattimento ed esibiti alla Corte.

LE DICHIARAZIONI DI VINCENZO LA PIANA

Occorre infine svolgere qualche considerazione anche riguardo al tema connesso alle dichiarazioni di Vincenzo La Piana, nipote del capomafia Gerlando Alberti, che il Tribunale ha inteso prendere in esame non già per trarne elementi di prova riguardo a condotte comunque addebitabili all'imputato Marcello Dell'Utri e correlate al capo di imputazione, bensì soltanto per ritenere dimostrata la persistenza di “*relazioni pericolose*” e “*inquietanti contatti*” con soggetti legati a Vittorio Mangano in un periodo decorrente dall'aprile del 1995.

E' stato invero lo stesso Tribunale a stabilire che “*il nucleo centrale delle dichiarazioni di La Piana*” nella parte direttamente riguardante l'imputato “*non può essere valorizzato... come ulteriore prova a carico*” (pag.1564 sent.), evidenziando come il dichiarante avesse accusato il Dell'Utri di avere partecipato quale finanziatore ad un traffico internazionale di sostanze stupefacenti realizzato a partire dal 1994 in concorso con esponenti mafiosi di primo piano (Giovanni Brusca, Salvatore Cucuzza e Vittorio Mangano, nonchè il genero di questi Di Grusa Enrico).

Lo stesso La Piana ha poi riferito che Marcello Dell'Utri si sarebbe interessato in favore di Vittorio Mangano al fine di fargli ottenere un

miglioramento delle condizioni carcerarie dopo il suo ultimo arresto avvenuto il 3 aprile 1995.

Su entrambe le vicende le dichiarazioni del La Piana sono state giudicate dalla stessa sentenza appellata prive delle “*conferme estrinseche*” richieste dall’art.192 comma 3 del codice di rito.

E’ sufficiente sottolineare che per quanto riguarda le accuse riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti e la partecipazione ad un’associazione criminale finalizzata a tale attività illecita (art.74 DPR 309/90), il GIP del Tribunale di Palermo il 28 febbraio 2001, su conforme richiesta dello stesso P.M. dell’8 febbraio 2001, ha emesso un decreto di archiviazione (doc. 3 fald. 44) nei riguardi sia di Marcello Dell’Utri che dei soggetti con lui accusati da Vincenzo La Piana.

L’esame della motivazione posta a fondamento della richiesta di archiviazione del P.M. e del conseguente conforme provvedimento del GIP non è di particolare utilità esaurendosi nella sostanziale riproposizione della disposizione di cui all’art.125 disp. att. c.p.p. (“*gli elementi raccolti entro la scadenza del termine non possono ritenersi allo stato degli atti idonei a sostenere utilmente l’accusa in dibattimento ai fini di una affermazione della responsabilità per i reati sopra descritti*”).

Quanto invece al presunto interessamento di Marcello Dell’Utri per le condizioni carcerarie di Vittorio Mangano, anche mediante un trasferimento in altro istituto di pena in realtà mai avvenuto, il Tribunale ha rilevato come,

in forza delle dichiarazioni dello stesso La Piana, coloro che si erano effettivamente attivati (il genero Di Grusa ed altri) avevano contattato senza esito altri canali, concludendo comunque che anche in questa vicenda non sono stati acquisiti riscontri estrinseci di carattere individualizzante.

Se dunque le dichiarazioni del La Piana hanno assunto ad avviso dello stesso Tribunale “*un rilievo secondario nell'economia del giudizio*”, la sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto di valorizzarle comunque perché dimostrerebbero gli “*inquietanti contatti*” dell’imputato con soggetti legati a Vittorio Mangano, ancora nel 1998.

Dalle dichiarazioni di Vincenzo La Piana è emerso invero che, dopo la nuova carcerazione di Vittorio Mangano, un ruolo importante era stato assunto dal di lui genero Enrico Di Grusa, poi arrestato ed imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Il La Piana ha in particolare riferito di avere compiuto alcuni viaggi a Milano con il Di Grusa, incontrando sia Marcello Dell’Utri che altri soggetti, tali Natale e Nino, poi identificati in Natale Sartori e Antonino Salvatore Currò, che sono risultati in rapporti con familiari di Vittorio Mangano (la moglie, le figlie Cinzia e Loredana, il nipote Daniele Formisano).

E’ stato accertato infatti che il Currò ed il Sartori, di origine siciliana ma residenti a Milano, svolgevano attività nel settore dei lavori di pulizia e facchinaggio attraverso cooperative in una delle quali lavoravano appunto le figlie del Mangano.

Natale Sartori, in particolare, ha avuto rapporti con l'imputato Marcello Dell'Utri, comprovati (e giustificati) da ragioni di lavoro (contratti di appalto) tra società del gruppo Fininvest e società dello stesso Sartori.

Orbene, all'esito di un'indagine condotta nella seconda metà del 1998 è stato provato un incontro a Milano tra Marcello Dell'Utri e Natale Sartori avvenuto il 12 ottobre 1998, nella residenza dell'imputato in via Senato 14, verosimilmente collegato alla pubblicazione sulla stampa di notizie riguardanti la recente collaborazione con gli inquirenti di Vincenzo La Piana e le accuse che questi stava formulando anche a carico dello stesso Dell'Utri per fatti di rilevante gravità (tra i quali l'accusa, poi risultata infondata, di avere finanziato un traffico internazionale di droga).

Dopo l'incontro con l'imputato, osservato a distanza dagli inquirenti, il Sartori aveva telefonato a Daniele Formisano, nipote di Vittorio Mangano, e nel corso della conversazione erano emersi chiari riferimenti al colloquio poco prima avuto con Marcello Dell'Utri il quale nell'occasione avrebbe risposto in maniera perplessa, incredula e sostanzialmente evasiva (*"mi sembra una cosa assurda, però, dice, io chiedo, però mi sembra strana... tutte chiacchiere, la gente chiacchiera, mi fa, tutte chiacchiere"* ... *"la risposta che ha dato "mi sembra assurdo, però chiedo, mi informo e poi ti faccio sapere"*).

Il tenore delle risposte del Dell'Utri non mutava, secondo quanto riferito dal Sartori in una successiva conversazione telefonica intercettata

intervenuta la sera del 12 ottobre 1998 stavolta con il Currò (“*stamattina sono stato là allora... gli ho spiegato... la parola che mi ha detto lui è stata “mah, mi sembra impossibile, dice, però verifco e poi le faccio sapere...non ha detto più niente, è rimasto lì, tranquillo, freddo”*”).

E’ lo stesso Tribunale che in conclusione afferma come risulti “*arduo*”, sulla base delle impressioni del Sartori circa la reazione dell’imputato alla notizia delle nuove accuse che avrebbero potuto coinvolgerlo, “*dedurre qualcosa di utile, in un senso o nell’altro*” (pag.1578 sent.).

Tali essendo allora i dati acquisiti, non può dubitarsi che la vicenda non offra alcunchè di utile e rilevante ai fini del giudizio da formulare circa la fondatezza delle accuse a carico dell’imputato, potendo al più emergere la prova che un soggetto, Natale Sartori, in rapporti, anche di lavoro, con alcuni familiari di Vittorio Mangano, ha ritenuto di cercare ed incontrare l’imputato, con cui aveva un comprovato rapporto di natura lavorativa e dunque assolutamente lecito, verosimilmente per metterlo sull’avviso circa il fatto che un nuovo collaboratore di giustizia, ancora non uscito allo scoperto, stava muovendo gravi accuse anche a suo carico di cui certa stampa pubblicava le prime anticipazioni (doc. 28 in fald.57).

Le reazioni asseritamente evasive ed incredule dell’imputato alle notizie fornitegli dal suo interlocutore esauriscono i dati conoscitivi sulla vicenda che risulta pertanto e conclusivamente priva di ogni concreta

conducenza e sostanzialmente irrilevante ai fini della valutazione delle accuse nel giudizio di corso.

Giova ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in merito alla “*vicinanza*” di un personaggio politico nei confronti di un sodalizio criminoso o di singoli esponenti del medesimo che evidenziano relazioni e contiguità pur riprovevoli da un punto di vista etico e sociale ma “*di per sé estranee ... all’area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa*”.

Per mera completezza ed anche al fine di soppesare la effettiva valenza accusatoria delle dichiarazioni rese da Vincenzo La Piana giova ricordare, oltre alle archiviazioni disposte e già richiamate, che Natale Sartori, Antonino Salvatore Currò e Daniele Formisano, rinviati a giudizio con l’imputazione di cui all’art.416 bis c.p., sono stati tutti e tre assolti perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Milano, confermata in appello e divenuta irrevocabile, all’esito di un giudizio nel quale il solo Sartori è stato condannato per fatti che non hanno alcun rapporto con l’odierno imputato.

Né le dichiarazioni di La Piana hanno avuto esito diverso, quanto alle accuse formulate a carico di Enrico Di Grusa, genero di Vittorio Mangano, in relazione all’addebitata partecipazione ad un sodalizio criminoso finalizzato all’importazione dalla Colombia di ingenti quantitativi di cocaina, in quanto anche il Di Grusa è stato assolto dalla relativa

imputazione contestatagli (art.74 DPR 309/90) per non aver commesso il fatto con sentenza del 16 giugno 2004 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile.

LA VICENDA DELLA PALLACANESTRO TRAPANI

Altri due temi di prova diffusamente esaminati nella sentenza appellata - la vicenda della sponsorizzazione della società sportiva “Pallacanestro Trapani” e quella relativa ai contatti di Marcello Dell’Utri con Cosimo Cifeta e Giuseppe Chiofalo – presentano la peculiarità di essere oggetto di due distinti processi penali, entrambi tuttora in corso, pendenti a carico del Dell’Utri, il primo dinanzi alla Corte di Appello di Milano, ove risulta imputato del reato di tentata estorsione in concorso con il capomafia trapanese Vincenzo Virga, ed il secondo dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che procede a suo carico per il delitto di calunnia continuata aggravata ex art.7 D.L. 152/1991.

Per tale ultima vicenda può sin d’ora rinviarsi alla parte finale della presente sentenza essendo stata essa sinteticamente valutata nel presente giudizio, non già per trarne la prova di eventuali ulteriori condotte correlate all’imputazione, bensì esclusivamente allo scopo di delineare la personalità ed il comportamento dell’imputato ai fini della determinazione della misura della pena (cfr. anche requisitoria P.G. pag.6: “*la vicenda non ha costituito oggetto di valutazione ai fini della sussistenza del reato, ma soltanto ai fini*

della valutazione del comportamento processuale e della misura della pena”).

Prendendo le mosse dalla prima vicenda deve rilevarsi che a Marcello Dell’Utri e Vincenzo Virga è stato contestato, nell’ambito del giudizio in corso a Milano (cui gli atti sono stati trasmessi per competenza territoriale dal GIP di Palermo), il reato di tentata estorsione in pregiudizio del medico radiologo Vincenzo Garraffa, presidente dell’associazione sportiva Pallacanestro Trapani, per avere, in concorso tra loro e con Michele Buffa (deceduto nell’ottobre 2000), preteso dal Garraffa la corresponsione in contanti ed “*in nero*” di una somma pari al 50 % della sponsorizzazione – dell’importo di 1.500 milioni di lire per gli anni 1991 e 1992 - che era stata assicurata alla Pallacanestro Trapani dalla società Birra Messina del gruppo “Dreher”, con l’intermediazione della società Publitalia 80 di cui l’odierno imputato era presidente.

Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito di Milano che hanno condannato entrambi gli imputati, il Dell’Utri, interponendosi tra il Garraffa e la società Birra Messina, aveva chiesto al medico trapanese di versare la suddetta somma ammontante a circa 800 milioni di lire.

Al rifiuto di pagare oppostogli personalmente dal Garraffa in occasione di un incontro a Milano avvenuto verso la fine del 1991, Marcello Dell’Utri gli aveva personalmente rivolto frasi ritenute intimidatorie (“abbiamo

uomini e mezzi per convincerla a pagare”), rinnovando indirettamente la minaccia qualche tempo dopo tramite due esponenti di cosa nostra, il capomandamento di Trapani Vincenzo Virga e Michele Buffa, che si erano presentati alla p.o. nell’ospedale presso cui prestava servizio.

Questa “visita” era avvenuta nei primi mesi del 1992, comunque prima che Vincenzo Garraffa si candidasse e venisse eletto senatore alle elezioni politiche del 5 aprile 1992.

La condanna del Dell’Utri e del Virga, pronunciata dal Tribunale di Milano il 27 aprile 2004 e confermata dalla Corte di Appello il 15 maggio 2007, è stata annullata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 10 aprile – 3 luglio 2008 per “*accertati vizi di omessa motivazione, e di manifesta illogicità della stessa e di violazione di legge*”.

All’esito del conseguente giudizio di rinvio la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14 aprile 2009, ravvisata l’ipotesi di cui al terzo comma dell’art.56 c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al delitto di minaccia grave perché estinto per intervenuta prescrizione.

Il giudice di rinvio ha in estrema sintesi ritenuto essersi realizzato un tentativo “*incompiuto*” di estorsione seguito da desistenza volontaria, così da essere configurabile solo il delitto di minaccia grave, prescrittosi tuttavia anteriormente alla stessa sentenza di primo grado.

Anche tale sentenza della Corte di Appello di Milano è stata tuttavia annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 21 aprile - 28 maggio 2010 con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello.

Tale ultima sentenza dei giudici di legittimità è stata acquisita da questa Corte con ordinanza del 18 giugno 2010 e dichiarata utilizzabile nei limiti stabiliti dalla legge in conformità alla giurisprudenza della S.C. secondo cui le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali e non ancora divenute irrevocabili sono da considerarsi documenti potendo pertanto essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute (Cass. Sez. I sentenza n.46082/2007; cfr. anche Sez. 5 sentenza n.11905/2010: “*la sentenza pronunciata in altro procedimento penale e non ancora irrevocabile è da considerare documento e può essere utilizzata come prova dei fatti documentali da essa rappresentati*”).

Orbene, i giudici di legittimità con la citata seconda sentenza di annullamento, nel disporre un nuovo rinvio, hanno comunque stabilito, all'esito della loro disamina (pag.16 sent.), che devono considerarsi “*punti della decisione ormai processualmente acquisiti e preclusi ad ulteriore discussione*”, tra gli altri, sia “*l'attendibilità del Garraffa in ordine ai due episodi dell'incontro milanese con Dell'Utri e della visita mattutina in ospedale da parte di Virga e Buffa su sollecitazione riconducibile al Dell'Utri*”, sia “*il contenuto di tali due incontri nei termini riferiti da*

Garrappa” e “la consapevolezza di Virga e Buffa sul ruolo che svolgevano in quell’incontro”, nonché “l’ingiustizia del profitto nei termini in cui era concretamente perseguito da Publitalia e dal Dell’Utri”.

E nel rinviare per un nuovo giudizio la S.C. ha richiesto che, “acquisita al processo ... la ricostruzione fattuale nei termini accertati dal Giudice del primo rinvio”, si dia conto “o della insussistenza di un comportamento che, anche in esito alla visita mattutina in ospedale, integri un’attuale, compiuta, specifica minaccia finalizzata ad indurre al pagamento ingiusto” e dunque solo un incontro interlocutorio che si sarebbe potuto concludere con la minaccia tuttavia non ancora intervenuta e rimasta solo possibile o probabile così determinando i “timori preventivi certamente sofferti dal Garrappa”, oppure della “avvenuta consumazione della minaccia e conseguentemente di un tentativo di estorsione che si è con essa già perfezionato” non potendo tuttavia in tale caso ravvisarsi una desistenza volontaria per il solo decorso del tempo occorrendo invece individuare, per ritenerla eventualmente configurabile e sussistente, “uno o più fatti/comportamenti specifici che abbiano reso palese la rinuncia al perseguitamento della pretesa anche con mezzi violenti” (pag.27 sent.).

Compete ovviamente al giudice di rinvio di Milano risolvere la controversa e complessa questione dovendo tuttavia sottolinearsi come dato storico di indubitabile rilievo il fatto che è stata ormai accertata in termini di definitività, seppur in altro giudizio avente tuttavia ad oggetto i medesimi

fatti oggi in esame, l'attendibilità di Vincenzo Garraffa in relazione all'intera vicenda, ma soprattutto, per quanto rileva nel presente giudizio, con riferimento ai due incontri dal teste descritti, il primo avvenuto a Milano personalmente con Marcello Dell'Utri nel corso del quale questi pronunciò la nota frase (“*ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare*”), ed il successivo verificatosi all'ospedale di Trapani con i mafiosi Vincenzo Virga e Michele Buffa “*su sollecitazione riconducibile al Dell'Utri*”.

Nel rinviare all'analitica ricostruzione della vicenda effettuata dal Tribunale (pag.1208 sent.) ed alla sintesi operata nella parte introduttiva della presente sentenza, deve ricordarsi che secondo Vincenzo Garraffa l'importo della sponsorizzazione, pari a 1.500 milioni di lire, era pervenuto in due soluzioni sul conto della società sportiva e, come concordato con gli emissari di Publitalia, egli aveva già provveduto a pagare i diritti di agenzia versando in contanti in più soluzioni una somma pari a complessivi 170 milioni di lire.

Ma dopo l'accredito della seconda ed ultima rata (750 milioni di lire), al Garraffa era stato sollecitato il pagamento, in contanti ed in nero, di altri 530 milioni, ed alle sue rimostranze egli era stato invitato a risolvere la questione direttamente con Marcello Dell'Utri (pag.34 esame 6.11.2000 “...*davanti a questa difficoltà io dissi che cosa possiamo fare per risolvere questo problema? Dice “qui l'unico che può prendere delle decisioni è il dottor*

Dell'Utri". Va bene dico, parliamo con il dottor Dell'Utri. Feci alcuni tentativi, mi rivolsi a Piovella per fissare un appuntamento, mi disse che forse era il caso che io mandassi un telegramma, mandai un telegramma dicendogli nell'impossibilità di contattarla la prego di fissarmi un appuntamento, questo appuntamento mi fu fissato e mi incontrai diciamo a Milano negli uffici di Pubblitalia con il dottor Dell'Utri").

Nel corso del relativo incontro, avvenuto a Milano verso la fine del 1991 nella sede di Pubblitalia (il telegramma è del 26 (non 27) novembre 1991: doc.21 fald.79), l'imputato, che dimostrava di essere a conoscenza di tutta la questione, aveva rammentato al suo interlocutore, il quale continuava a rifiutarsi di pagare senza il rilascio di una fattura, che “...i siciliani prima pagano e poi discutono...” e che essi comunque disponevano di “uomini e mezzi per convincerlo a pagare...” (pag.35 “Eravamo noi due e mi resi conto diciamo, non soltanto che lui era perfettamente a conoscenza di quello di cui discutevamo, ma anche lui non mi diede nessuna disponibilità a potere fare un discorso, disse anche i siciliani prima pagano e poi discutono, dico io non lo so se i siciliani prima pagano e poi discutono ... e fu esattamente in quell'incontro che camperò cento anni lo ricorderò sempre, che lui mi disse una frase diciamo che ricordo perfettamente “ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare!” ed io gli risposi vedremo uomini e mezzi e me ne andai”).

Qualche tempo dopo (comunque prima dell'elezione al Senato avvenuta

il 5 aprile 1992: “*fine inverno inizi di primavera ... Prima delle consultazioni, quando io ero ancora in servizio in ospedale è chiaro*”) allo stesso Garraffa si era presentato “*alle sette e un quarto del mattino*” presso l’ospedale di Trapani ove questi era primario, Vincenzo Virga il quale, accompagnato nell’occasione da Michele Buffa, gli aveva chiesto se fosse possibile risolvere la questione con Publitalia, aggiungendo, alla richiesta del medico di sapere chi lo avesse “*mandato*”, che si trattava di “*amici*” menzionando infine proprio Marcello Dell’Utri (pag.42 “*Ricevetti in ospedale la visita di Vincenzo Virga e di Michele Buffa ... Michele Buffa ... diciamo non ha aperto bocca, era soltanto ad accompagnare Virga, il quale Virga mi disse il motivo della sua venuta ... Virga mi disse che aveva avuto incarico di vedere come si poteva fare per risolvere questo problema che ormai era incacrerito di sti benedetti soldi che la Publitalia voleva indietro dalla Pallacanestro Trapani; io gli raccontai un pochino tutto l’episodio e gli dissi, senta signor Virga, intanto gli chiesi, lei è stato inviato da Marcello Dell’Utri? E lui prima mi disse “da amici” ed io gli risposi questi amici si chiamano Marcello Dell’Utri? E lui mi disse “si””*).).

Il Garraffa ribadì anche al Virga le ragioni per le quali fino a quel momento il pagamento non era stato effettuato manifestando la sua immediata disponibilità a farlo se fosse stata emessa una corrispondente fattura (pag.54 “*guardi dica a Marcello Dell’Utri che io sono pronto e disponibile anche domani mattina a fare l’assegno dei 750 milioni, cioè*

della copertura a 750 milioni, quindi di 530 milioni, purchè lei mi porti o una nota di credito o una fattura, o un documento che io posso calare nel bilancio della Pallacanestro Trapani e chiudere questa vicenda una volta e per sempre”).

A quel punto il Virga si era limitato ad affermare che avrebbe riferito e che in caso di novità sarebbe ritornato (pag.55 “*Lui mi rispose semplicemente con una parola “capisco, riferirò, se ci sono delle novità la verrò a trovare altrimenti il discorso è chiuso”. E da quel momento su questo argomento e comunque diciamo non soltanto su questo argomento per quanto riguarda diciamo il discorso Virga, io non l’ho più sentito e non l’ho più visto*” – pag.187 esame 13.11.2000 “...*Io ripetei a dirgli esattamente le cose che avevo detto a Dell’Utri a Milano, dopodichè Virga mi disse “Riferisco se ci sono le condizione per potere definirla bene, altrimenti per me il discorso con oggi è chiuso” e non lo vidi e non lo sentii più*”).

Ritiene la Corte di dovere confermare il giudizio di attendibilità del Garraffa con riferimento a quanto specificamente riferito in merito al suddetto incontro ed al suo svolgimento e contenuto – profili peraltro già positivamente, oltre che definitivamente, accertati nel processo milanese secondo le vincolanti indicazioni della Suprema Corte per quel giudice di rinvio – soprattutto perché due testimoni credibili hanno sostanzialmente riscontrato le dichiarazioni del teste sul punto.

Vincenzo Garraffa, pur avendo più volte ribadito che non fu in alcun modo minacciato dal Virga e dal Buffa nel corso di quell'insolita e del tutto inattesa visita mattutina in ospedale (pag.62 “*onestamente io debbo dire e lo confermo, in quel colloquio in ospedale io non ho avuto non ho subito nessuna minaccia*”), ha affermato di averne comunque parlato subito sia con Valentino Renzi, all'epoca general manager della Pallacanestro Trapani, sia in termini più dettagliati con Giuseppe Vento, commissario straordinario della società sportiva (pag.61 “*di questa visita ne parlai come fatto così asettico all'allora general manager Valentino Renzi, in maniera un po' più personale ne parlai a quello che era o che ritenevo fosse un amico di vecchia data, il dottor Giuseppe Vento*”).

Ma al di là dei toni utilizzati durante la conversazione e nonostante il Garraffa già conoscesse entrambi gli esponenti mafiosi, in particolare Vincenzo Virga per averne anni prima curato il figlio ed avendolo nuovamente incontrato per risolvere una controversia con un imprenditore in sede di costruzione del “Palagranata” (il teste Vento ha definito i rapporti tra Garraffa e Buffa “*molto cordiali*”), che quella visita in ospedale avesse comunque suscitato nel teste più di qualche timore proprio in ragione dello spessore criminale dei personaggi presentatisi, è confermato dal tenore delle parole che il Garraffa utilizzò per confidarsi con Giuseppe Vento (pag.62 “*...dissi per l'esattezza, dico guarda che ho ricevuto questa visita così e così, stiamo parlando o stiamo.....ho la sensazione che si stia un po'*

alzando il tiro verso personaggi di primo livello, se non il numero uno poco ci manca e quindi dico ti prego soltanto di una cosa, che nel caso in cui mi dovesse succedere qualcosa fa sapere diciamo quali possono essere le origini diciamo dei problemi ai quali potrei andare incontro”).

E' di pregnante valenza probatoria, proprio ai fini del giudizio di attendibilità del dichiarante, il fatto che le confidenze su quell'incontro che coinvolgevano un soggetto "*di primo livello*" indicato quasi come il "*numero uno*", siano state fatte da Vincenzo Garraffa nell'immediatezza di quel colloquio e dunque in un momento nel quale non vi era indubbiamente alcuna esigenza da parte sua di preconstituirsi riscontri a dichiarazioni che egli avrebbe reso soltanto sei anni dopo.

Ciò rende dunque assolutamente certo sul piano storico l'episodio nei termini riferiti e conseguentemente del tutto irrilevante immorare sulla pretesa tardività delle rivelazioni o sulle ragioni che possono avere indotto il teste a rivelare solo a distanza di tanti anni quei fatti al P.M. di Trapani ed all'Ispettore Culcasi della Polizia di Stato.

Che l'incontro con i due esponenti mafiosi fosse all'epoca realmente avvenuto ed avesse procurato un certo timore nel Garraffa è riscontrato infatti proprio dalla testimonianza resa dai citati Renzi e Vento.

Quanto a Valentino Renzi, il Garraffa ha precisato di avergli all'epoca esternato solo una generica preoccupazione per la vicenda per la quale non si riusciva a trovare adeguata soluzione (pag.64 “*A Renzi dissi che ero*

preoccupato di questa vicenda e che non sapevo come fare per risolverla dal punto di vista proprio sostanziale e se lui aveva diciamo delle idee da suggerire, insomma che le suggerisse insomma!” – pag.109 esame 13.11.2000 “*Per quanto riguarda Renzi, va bene Renzi mi vide particolarmente teso in quel periodo però non sicuramente non gli feci nomi.... Di personaggi, solo che siccome vivevamo a contatto di gomito quotidianamente mi disse poi che in quel periodo ero particolarmente teso e nervoso”*).

Orbene, Valentino Renzi, escusso in dibattimento all’udienza del 12 febbraio 2001, ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni del Garraffa avendo soprattutto ed in particolare riferito di essere stato in un’occasione, di cui serbava preciso ricordo, convocato proprio in ospedale da quest’ultimo, apparsogli “*abbastanza preoccupato*”, il quale gli aveva sollecitato una soluzione al problema invitandolo a trovare le somme necessarie contattando il tesoriere Arch. Todaro (pag.37 udienza 12.2.2001 “... *Garraffa mi disse che quell’impegno che lui aveva preso doveva essere rispettato per la restituzione, poi una volta francamente mi chiamò proprio nel suo studio in ospedale me lo ricordo bene e con lo stesso discorso di sollecitazione, facendomi capire che qualcuno l’aveva consigliato gli aveva detto di adempiere a queste cose, poi non mi disse più niente ... mi ha detto che gli impegni che, lui non mi disse con chi aveva avuto, con chi aveva parlato però insisteva nel dire di parlare con l’architetto Todaro con il*

tesoriere per vedere di restituire queste somme”).

La dichiarazione del teste è dunque netta nel ricordo nitido di un Garraffa particolarmente preoccupato tanto che egli ebbe a chiedere al suo interlocutore la ragione di tutta quella “*tensione*” (pag.41 “...in quell’occasione lo vidi **abbastanza preoccupato** ... era abbastanza non dico agitato però preoccupato e successivamente a questo poi dopo tutto è tornato tutto tranquillo” – “... io gli chiesi perché c’era **tutta questa tensione**, lui mi disse che praticamente senza fare nessun riferimento a persone disse che, era stato avvicinato da qualcuno che gli aveva consigliato di adempiere agli impegni, agli accordi”).

Che le preoccupazioni scaturissero proprio dall’inattesa visita mattutina di Vincenzo Virga è confermato dal fatto che Valentino Renzi fu convocato dal Garraffa proprio in ospedale, dunque verosimilmente nell’immediatezza dell’incontro avuto con il capomafia, tanto che il teste ha specificamente ricordato che in quell’occasione Vincenzo Garraffa gli aveva fatto capire che qualcuno lo aveva “*avvicinato*” e gli aveva “*consigliato*” di rispettare l’impegno assunto che aveva ad oggetto la restituzione di denaro.

Il Renzi fu sollecitato infatti dal Garraffa a trovare subito le somme necessarie parlandone anche con il tesoriere della Pallacanestro Trapani (pag.53 Renzi: “...Mi chiamò, era preoccupato per il discorso me lo disse nel suo studio all’ospedale, era, che quegli impegni presi dovevano essere mantenuti”. Presidente: *Presi con chi?* Renzi: *Questo non lo so, presi per la*

restituzione dei soldi" – "...insisteva nel dire di parlare con l'architetto Todaro con il tesoriere per vedere di restituire queste somme").

La dichiarazione risulta ancor più significativa ove si consideri che il Renzi è un teste tutt'affatto compiacente verso il Garraffa con il quale i rapporti si sono invece da tempo deteriorati lasciando anche forti dissensi tra i due (pag.56 - Renzi: "...sono anni che non lo sento ... Eravamo in buoni rapporti" - Avvocato: "Adesso non lo siete più?" – Renzi: "No assolutamente no. ... quando ho deciso di andare via, nonostante che avessi un contratto di lavoro non fui, non fui pagato lui non riconobbe quel contratto mi citò, chiese l'autorizzazione alla Federazione, ci fu mi chiamarono in tribunale ...").

Con Giuseppe Vento il teste Garraffa afferma invece di essere stato ancor più specifico avendo anche fatto i nomi delle persone che lo avevano contattato (pag.108-109 udienza 13.11.2000 "Con Vento ne parlai certamente perché allora gli dissi dico guarda ho avuto questo, questo incontro se per caso dovesse succedere qualcosa sappi che questa è l'origine diciamo del, del problema, anche se ribadisco ancora una volta il tono usato da Virga in ospedale non fu assolutamente minaccioso" – "A Vento feci i nomi").

Vincenzo Garraffa dopo l'incontro ebbe invero immediata consapevolezza del fatto che con l'intervenuto coinvolgimento nella vicenda del capomandamento mafioso di Trapani la situazione si era notevolmente

aggravata ed erano sorti rischi di natura anche personale tanto da avvertire il bisogno di avvisare subito qualcuno di quanto successo.

Al P.M. che gli ha espressamente chiesto la ragione per la quale avesse ritenuto di parlarne subito a Giuseppe Vento (pag.187 udienza 13.11.2000 - P.M.: “... *perchè ha sentito il bisogno dunque poi successivamente di andare da Vento dicendo qualsiasi cosa mi succeda...*”), il Garraffa ha manifestato i timori che al termine dell’incontro, nonostante i toni dei discorsi del Virga non esplicitamente minacciosi, egli aveva comunque nutrito per la propria incolumità proprio in ragione del coinvolgimento nella questione per la prima volta di ben “altri ambienti” (pag.188 “**quando questo argomento è andato fuori e ha interessato anche altre persone e ha interessato anche altri ambienti, ho ritenuto in quel momento, non dico che ci potessero essere delle condizioni di pericolo fisico, ma per ogni buona evenienza, ho sentito il bisogno insomma come dire, di scaricarmi un pochino, di confidarmi con una persona che allora ritenevo amica, molto amica e che non lo era, perlomeno diciamo perchè sapesse eventualmente che poteva, se fosse successa qualcosa, da quale parte avrebbero potuto venire le mie difficoltà o i miei guai**”).

Il coinvolgimento di Vincenzo Virga, interessato “da Milano” per la risoluzione della controversia, aveva sostanzialmente allarmato e non poco il Garraffa il quale, a riprova del suo stato di elevata preoccupazione, non ha nascosto di avere avuto timore persino per i suoi familiari (pag.63 “... a

questo punto visto e considerato che da Milano era arrivato a Virga e Virga si era mosso per venirmi a trovare per risolvere un problema che era un problema di un'azienda di Milano o di un uomo di Milano, a questo punto ho dovuto anche prendere in considerazione la ipotesi, che era un'ipotesi, ma non potevo mica scartarla, di una qualche azione che avesse potuto avere un risvolto se non sulla mia salute sulla ... per lo meno sulla salute della mia famiglia!”).

Il teste Giuseppe Vento, sentito in dibattimento il 26 febbraio 2001, ha confermato che Vincenzo Garraffa gli aveva confidato di essere non solo “molto preoccupato” ma addirittura “disperato” perché doveva restituire del denaro ed aveva subito “pressioni” (“*In quella occasione Garraffa mi ha detto che lui era molto preoccupato, che lui anzi era disperato perché doveva dare dei soldi e ha avuto delle pressioni tra l'altro, qualche telefonata di qualche amico per dare questi soldi alla Birra Messina che non avevo dato*”).

E secondo il Vento il Garraffa, pur non avendogli parlato di minacce, aveva fatto comunque espresso riferimento a “pressioni” (“*No, minacce... ha subito delle aggressioni, ha subito anche delle telefonate mi pare... da parte anche del senatore Pizzo, anzi del senatore Pizzo... Poi molto genericamente mi disse che era preoccupato perché aveva subito delle pressioni*”).

Alla contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese nella fase delle

indagini preliminari, in cui aveva invece parlato espressamente di minacce provenienti da ambienti malavitosi (pag.40 P.M.: *Procedo a contestazione, pagina 6 <<...non vedendoci chiaro nel comportamento del Garraffa cominciai a prendere le distanze pur se gli davo ancora credito. Arrivai a rompere completamente con il Garraffa quando una volta, con le lacrime agli occhi, lo stesso mi disse di essere disperato perché aveva ricevuto "pesanti pressioni" per consegnare gli 800 milioni di lire. In quella occasione mi fece capire che aveva subito delle vere e proprie minacce e che queste provenivano da ambienti malavitosi>>*"), il teste Vento, pur non confermando le precedenti affermazioni (“*Ambienti malavitosi ... sarà stato un modo suo di dire e un mio modo di intendere*”) ha tuttavia ribadito che proprio per i toni del discorso avuto con Garraffa riguardo alle pressioni da questi subite, egli aveva ritenuto che l’evidente stato di preoccupazione non potesse derivare solo dalle telefonate del Sen. Pizzo (pag.43 “*Io mi ricordo che lui allora era così per cui non so se me l’ha detto direttamente lui o l’ho voluto capire io dall’esterno, era così preoccupato per cui ho pensato che non potesse essere solo ed esclusivamente il fatto di Pizzo e basta*”).

Può dunque ritenersi che anche dal teste Vento, che peraltro ha evidenziato come il rapporto di amicizia con il Garraffa si sia ormai da tempo interrotto (pag.5 “*un grandissimo rapporto d’amicizia ... si è spezzata completamente non in qualche modo, completamente e definitivamente anche perché le doti morali che io riconoscevo nel Garraffa, per quel che mi*

riguarda, sono saltate completamente”), provenga una significativa conferma, tanto più rilevante perché frutto di confidenze e di discorsi avuti all’epoca dei fatti e dunque in tempi non sospetti, delle pressioni operate sul Garraffa da soggetti che lo avevano preoccupato evidentemente proprio in ragione del loro spessore criminale.

La difesa ha contestato la tesi del coinvolgimento dell’imputato nella vicenda soprattutto evidenziando che Marcello Dell’Utri non potrebbe essere il mandante di quella visita di Virga e Buffa in ospedale avvenuto prima che il Garraffa fosse eletto al Senato della Repubblica il 5 aprile 1992.

L’assunto difensivo è fondato sul rilievo che non è possibile che la visita dei due esponenti mafiosi in ospedale sia avvenuta ai primi del 1992 e solo dopo l’incontro di Milano negli uffici di Publitalia tra Dell’Utri e Garraffa verso la fine del 1991 (in cui l’imputato pronunciò la frase “*abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare*”), perché la conoscenza tra il Dell’Utri ed il Garraffa – e dunque anche l’incontro a Milano in Publitalia - sarebbe avvenuta solo dopo l'estate del 1992 grazie all’intermediazione di Maria Pia La Malfa e Filippo Alberto Rapisarda i quali conobbero il Garraffa dopo che questi era già Senatore (e dunque dopo l’aprile del 1992).

La difesa pertanto sostiene che, non avendo il Garraffa mai incontrato l’imputato prima dell'estate del 1992, “*le paventate minacce di Michele Buffa e Vincenzo Virga, collocate dal Garraffa in un momento anteriore alla*

sua elezione al Senato avvenuta il 5 aprile 92, non possono assolutamente ricondursi ad un precedente atteggiamento minaccioso posto in essere dal Dell'Utri in occasione del loro incontro” asseritamente ancora mai avvenuto (pag.430 appello Dell'Utri) .

Ma la tesi difensiva trascura di considerare che è stato proprio lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 13 novembre 2000, ad ammettere di avere avuto un incontro in Publitalia con Vincenzo Garraffa che gli aveva chiesto un appuntamento con modalità insolite (l’invio di un telegramma), pur avendo avuto il colloquio, nella versione del Dell’Utri, tutt’altro oggetto che la questione della Pallacanestro Trapani e della restituzione dei soldi (pag.212 “... ***mi è arrivato un telegramma che io di solito non ricevo, evidentemente dopo l’arrivo del telegramma ho detto questo signore mi vuol parlare, insomma educazione vuole che lo si riceva. E mi ricordo benissimo che questo signore è venuto a Milano, l’ho incontrato e mi ha parlato...***”).

Se allora il telegramma acquisito agli atti è datato 26 novembre 1991 (doc.21 fald.79), e l’appuntamento concesso dal Dell’Utri a Vincenzo Garraffa è ovviamente di poco successivo, deve concludersi che l’incontro con l’imputato (il quale nell’occasione pronunciò l’ormai nota frase “*ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare* ”) si verificò effettivamente verso la fine del 1991 e certamente prima della visita di Virga e Buffa in ospedale a Trapani avvenuta nei primi mesi del 1992.

E' provato dunque, a prescindere dal successivo intervento o meno che fece la La Malfa nell'estate del 1992, che Vincenzo Garraffa e Marcello Dell'Utri si erano già incontrati, e dunque conosciuti, sin dal novembre-dicembre 1991 e dunque prima della visita di Vincenzo Virga e Michele Buffa presso l'ospedale in cui il Garraffa lavorava da primario non essendo stato ancora eletto Senatore.

Le stesse ammissioni dell'imputato palesano dunque la manifesta infondatezza della tesi difensiva sopra evidenziata di una conoscenza tra Dell'Utri e Garraffa intervenuta solo in epoca successiva all'elezione di questi al Senato nell'aprile del 1992.

Quanto poi alla prova che Vincenzo Virga sia intervenuto nella vicenda proprio su incarico, diretto o indiretto, di Marcello Dell'Utri deve evidenziarsi come Vincenzo Garraffa abbia con assoluta chiarezza affermato che fu proprio il capomafia a confermargli la provenienza del mandato ricevuto (pag.54 “*Virga mi disse che aveva avuto incarico di vedere come si poteva fare per risolvere questo problema che ormai era incacrerito di sti benedetti soldi che la Pubblitalia voleva indietro dalla palla a canestro Trapani; io gli raccontai un pochino tutto l'episodio e gli dissi, senta signor Virga, intanto gli chiesi, lei è stato inviato da Marcello Dell'Utri? E lui prima mi disse “da amici” ed io gli risposi questi amici si chiamano Marcello Dell'Utri ? E lui mi disse “si”*”).

La vicenda in questione peraltro riguardava, come si è detto, direttamente e principalmente proprio l'imputato il quale, come alto dirigente di Publitalia, aveva più di chiunque altro interesse ad ottenere la restituzione da parte del Garraffa di quell'ingente somma di denaro (750 milioni di lire).

Anche i testi Renzi e Vento hanno confermato che la preoccupazione espressa da Vincenzo Garraffa scaturiva dalle pressioni che aveva subito al fine di indurlo a restituire proprio quella somma di denaro.

La difesa ha tra l'altro lamentato un presunto contrasto nelle dichiarazioni del Garraffa il quale avrebbe in un caso affermato che il nome del Dell'Utri fu fatto direttamente da Vincenzo Virga ed in un altro caso che il capomafia aveva solo assentito alla pronuncia del nome dell'imputato da parte del Garraffa.

E' sufficiente al riguardo rilevare, prescindendo dalla precisione del ricordo del teste di un dettaglio così specifico a distanza di tanti anni dal fatto, che nell'un caso o nell'altro non muta l'esito probatorio che individua comunque nell'imputato l'ispiratore della visita.

Non va in ultimo trascurato di considerare che la circostanza che il capomandamento di Trapani Vincenzo Virga sia stato eventualmente attivato da Vittorio Mangano, o dal Sen. Pizzo o altri, non modifica il fatto oggettivo ed incontestabile che il Virga intervenne comunque per cercare di risolvere, con il suo "influente" peso criminale, una questione che stava a

cuore soprattutto, se non esclusivamente, a Marcello Dell'Utri, dirigente di Publitalia, da ritenersi dunque il mandante diretto o indiretto di quell'iniziativa.

Solo per mera completezza espositiva va infine rammentato che nel parallelo processo in corso a Milano la Suprema Corte, rinviando per un nuovo giudizio a seguito del pronunciato annullamento, ha comunque ritenuto tra i “*punti della decisione ormai processualmente acquisiti e preclusi ad ulteriore discussione*”, tra gli altri, proprio il fatto che la visita in ospedale da parte di Virga e Buffa avvenne “*su sollecitazione riconducibile al Dell'Utri*”.

La versione dei fatti riferita da Vincenzo Garraffa, testimone del quale deve ritenersi accertata l'attendibilità seppure con esclusivo riferimento ai fatti in esame, è stata comunque ritenuta riscontrata dalla sentenza appellata anche in forza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giuseppe Messina e Vincenzo Sinacori.

Le dichiarazioni del primo tuttavia sono da ritenersi inutilizzabili avendo la Corte accolto il relativo motivo di appello per le ragioni precise in altra parte della sentenza cui si rinvia.

Quanto al Sinacori, invece, già reggente del mandamento di Mazara del Vallo, si rileva come le sue dichiarazioni abbiano contribuito a confermare, seppure con qualche imprecisione di tipo cronologico, l'episodio riferito dal Garraffa.

Vincenzo Sinacori ha infatti riferito di avere proprio lui ricevuto da Matteo Messina Denaro, capo della commissione provinciale di cosa nostra di Trapani, l'incarico di convincere Vincenzo Garraffa a saldare un debito ammontante a circa 600/700 milioni di lire, interessando della questione Vincenzo Virga il quale poi gli aveva personalmente comunicato che l'incontro era avvenuto.

Se tuttavia le dichiarazioni del Sinacori sulla vicenda sono certamente errate nei riferimenti di natura temporale, per averla collocata nel 1995, risultano invece assolutamente inequivocabili nel collegarsi proprio all'episodio dell'intervento effettuato da Vincenzo Virga sul Garraffa.

E' appena il caso di rilevare invero che l'intervento del Virga sul Garraffa, di cui questi ha parlato, è l'unico verificatosi che ha visto i predetti soggetti quali protagonisti.

Deve dunque ritenersi certo che l'episodio è avvenuto sicuramente nel 1992 e prima che il Garraffa fosse eletto Senatore il 5 aprile di quell'anno.

La corretta collocazione dell'episodio raccontato dal Sinacori nulla toglie peraltro alla sua ricostruzione in quanto anche in quell'anno il collaborante era già capomandamento di Mazara del Vallo, come tale abilitato ad intervenire nella vicenda nei termini riferiti, ovvero ricevendo l'incarico dal Messina Denaro e trasmettendolo a Vincenzo Virga, suo "pari grado" per la zona di Trapani, dunque "competente territorialmente" ad intervenire sul Garraffa che viveva e lavorava in quella città.

Il Sinacori ha inoltre aggiunto che, per quanto aveva compreso in base ai discorsi del Messina Denaro, il Garraffa doveva dei soldi ai palermitani e che il “*discorso*” proveniva da Vittorio Mangano, mentre non ricordava se si fosse parlato anche di un interesse di Marcello Dell’Utri (pag.36 udienza 16.7.2001 “*Matteo Messina Denaro mi ebbe a riferire che ci dovevamo interessare di parlare con questo Garraffa perche' doveva dare dei soldi a dei palermitani e poi mi disse che era tramite Mangano*” – pag.43 “*Io ricordo che il discorso veniva da Vittorio Mangano*”).

Avvalora in particolare la credibilità del Sinacori il fatto che egli abbia riferito del suo intervento, sollecitatogli da Matteo Messina Denaro, su Vincenzo Virga perché contattasse il Garraffa, parlandone per la prima volta al P.M. il 14 marzo 1997 e dunque in un momento nel quale il Garraffa non aveva ancora neppure fatto all’Isp. Culcasi, come si evince dall’esame della sua relazione datata 28 febbraio 1997, il nome del capomandamento di Trapani come soggetto intervenuto nella vicenda.

Ne consegue che l’indicazione, intervenuta solo successivamente, da parte del Garraffa di Vincenzo Virga come autore di quell’allarmante visita mattutina dimostra che fu Vincenzo Sinacori il primo a citare il capomafia di Trapani come coinvolto in tale vicenda e che pertanto il Sinacori vi ha avuto effettivamente il ruolo riferito.

All’esito della disamina delle risultanze processuali emerge allora la prova che almeno **fino ai primi mesi del 1992** Marcello Dell’Utri ha

intrattenuto contatti, ancorchè mediati, con ambienti mafiosi ai quali l'imputato non ha esitato a fare ricorso come in passato per provare a risolvere un problema che stavolta lo assillava personalmente nel contesto della sua attività lavorativa quale alto dirigente di Publitalia, avendo trovato un cliente come Vincenzo Garraffa che, dopo avere inizialmente raggiunto l'accordo illecito che contemplava la restituzione da parte della Pallacanestro Trapani di cui era Presidente di 750 milioni di lire, in nero ed in contanti, pari a metà dell'importo della sponsorizzazione, aveva deciso di non rispettare l'impegno trattenendo gran parte della somma di denaro alla cui corresponsione aveva deciso tenacemente di opporsi.

Che peraltro la costituzione di fondi occulti mediante la ricezione di denaro in contanti ed in nero non fosse inusuale in Publitalia durante la gestione dell'imputato, è confermato dall'esito del processo celebrato a carico del Dell'Utri a Torino e conclusosi con la sua condanna, passata in giudicato, alla pena di due anni e tre mesi di reclusione oltre la multa perché giudicato colpevole del delitto di cui agli artt.81, 110 c.p. e 4 n.5 legge 516/82 in relazione a condotte assai simili a quelle prese in esame nel presente giudizio (fald.79 doc. 24).

La ricostruzione del Garraffa può ritenersi infine riscontrata anche dal contenuto di un documento rinvenuto in possesso di Piovella Renzo Ferdinando, dirigente di Publitalia (licenziato nel febbraio 1992 verosimilmente per motivi legati alla vicenda in esame ed alla mancata

restituzione in nero di parte della somma oggetto di contratto), che il Garraffa assume di avere scritto sotto dettatura quando si ipotizzava un rinnovo della sponsorizzazione, in cui figura l'eloquente annotazione “*alla firma MLD 2.0 dei quali MLD 1 a chi di dovere*”, da cui si evince con ogni evidenza che al momento della firma del contratto proprio metà della somma in esso indicata doveva prendere una particolare destinazione ben nota ai contraenti.

Se allora da questa vicenda non può ritenersi che emerge prova di condotte integranti la fattispecie associativa contestata all'imputato, potendo al più ipotizzarsi un contributo (tentato peraltro con esito negativo) da parte del sodalizio mafioso a vantaggio dell'imputato per la risoluzione di un suo problema personale, si trae invece l'ennesima conferma dell'esistenza, almeno fino a quell'epoca (fine 1991 - marzo 1992), di rapporti intrattenuti da parte di Marcello Dell'Utri con esponenti mafiosi anche di spicco di cosa nostra la cui presenza ed attività quindi negli anni precedenti non era stata soltanto subita e tollerata dall'appellante, come assume la difesa, al solo scopo di aiutare il suo amico e datore di lavoro Silvio Berlusconi quando questi era stato vessato da richieste estorsive.

Marcello Dell'Utri ha invece tesaurizzato i suoi rapporti ormai quasi ventennali con taluni esponenti di cosa nostra non esitando a ricorrere ai mezzi operativi del sodalizio mafioso ed in particolare ad uno dei suoi membri più autorevoli ed influenti, Vincenzo Virga, pur non direttamente

attivato, quando ha dovuto in quel torno di tempo convincere un recalcitrante cliente di Publitalia a rispettare gli accordi, ancorchè illeciti, assunti con la società ed i suoi emissari.

Ecco dunque a quali persone e mezzi si riferiva l'imputato quando, verso la fine del 1991, incontrando Vincenzo Garraffa a Milano negli uffici di Publitalia, incassato da questi, stavolta personalmente, l'ennesimo rifiuto a restituire il denaro nei termini inizialmente concordati con i suoi emissari, dopo avere richiamato le comuni origini siciliane (“*i siciliani prima pagano e poi discutono*”), lo invitò ad adempiere affermando di essere in condizioni di convincerlo a farlo (“*ci pensi, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare*”).

Anche da questa vicenda, dunque, è emersa la conferma dell'intensità dei rapporti che l'imputato è riuscito in quel ventennio ad intrattenere e coltivare con esponenti di cosa nostra, tanto da essere consapevole di potervi fare affidamento e ricorrervi allorchè ebbe l'esigenza di risolvere un proprio problema lavorativo che lo esponeva considerevolmente per una cifra superiore al mezzo miliardo di lire (530 milioni).

I CONTATTI DI DELL'UTRI CON CIRFETA E CHIOFALO

L'altra vicenda presa in esame nella sentenza appellata è quella relativa ai contatti intrattenuti dall'imputato con Cosimo Circeta e Giuseppe Chiofalo nel 1997-98, dovendo evidenziarsi come anche sui fatti in questione sia in corso un distinto processo penale dinanzi al Tribunale di Palermo a carico di

Marcello Dell'Utri, imputato del reato di calunnia aggravata continuata ai danni dei collaboratori di giustizia Francesco Di Carlo, Giuseppe Guglielmini e Francesco Onorato in concorso con i predetti Cifeta e Chiofalo (artt.110, 61 n.2, 81 comma 2, 368 c.p. e 7 D.L. 152\1991).

Giova sin d'ora rilevare come la vicenda in questione sarà solo sommariamente ripresa in esame in quanto essa nel presente giudizio non ha alcun rilievo sotto il profilo dell'accertamento di condotte riconducibili all'imputazione contestata a Marcello Dell'Utri (concorso esterno nel reato di cui all'art.416 bis c.p.), essendo stata valutata dal Tribunale nella sentenza appellata, quale comprovato tentativo di inquinamento delle prove nel processo, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e della determinazione del trattamento sanzionatorio.

Anche il P.G. nel giudizio di appello ha convenuto con tale conclusione ribadendo nella sua requisitoria scritta (pag.6) che “*la vicenda non ha costituito oggetto di valutazione ai fini della sussistenza del reato, ma soltanto ai fini della valutazione del comportamento processuale e della misura della pena*”.

Tanto premesso giova in primo luogo sottolineare come il Tribunale di Palermo, che ha proceduto nei confronti di Marcello Dell'Utri in relazione al contestato reato di calunnia aggravata continuata, all'esito del dibattimento di primo grado, ha pronunciato una sentenza di assoluzione avverso la quale

è stato proposto appello dal P.M. ed il giudizio è tuttora in corso dinanzi ad altra sezione di questa Corte di Appello.

Il Tribunale in particolare con la sentenza del 9 ottobre 2006 ha assolto Marcello Dell'Utri dal reato di calunnia aggravata ai danni di Di Carlo, Guglielmini e Onorato “*per non aver commesso il fatto*“ ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p., e dunque per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (dichiarando invece l'estinzione del reato nei riguardi del Circeta deceduto).

Lo stesso Dell'Utri ed il Circeta sono stati invece assolti con ampia formula liberatoria (“*perché il fatto non sussiste*”) ai sensi dell'art.530 comma 1 c.p.p. dal contestato reato di calunnia, per la parte relativa alla condotta “*tesa a convincere altri collaboratori a confermare le accuse di Circeta Cosimo*” (cfr. dispositivo acquisito all'udienza del 27 ottobre 2006).

Dallo stesso dispositivo della sentenza di primo grado emerge dunque che Marcello Dell'Utri è stato giudicato estraneo al delitto di calunnia ai danni di Di Carlo, Guglielmini e Onorato, addebitatogli in concorso con il Chiofalo (il quale ha patteggiato la pena come da sentenza del G.I.P. di Palermo del 4 luglio 2001, irrevocabile il 15 ottobre 2002) ed il Circeta (nei cui riguardi è stata dichiarata l'improcedibilità per morte del reo).

Quanto invece all'ulteriore accusa di calunnia mossa al Dell'Utri per avere, in concorso con lo stesso Circeta ed il Chiofalo, asseritamente cercato di convincere altri collaboratori a confermare le accuse del Circeta, l'ampia

formula liberatoria adottata dal Tribunale, persino nei confronti del coimputato (Cirfeta) deceduto, evidenzia che è stata ritenuta la **manifesta insussistenza del reato**.

Resta affidato alla valutazione dei giudici dell'appello proposto avverso la sentenza assolutoria il giudizio riguardo alla fondatezza delle accuse formulate, pur dovendo rilevarsi come l'esito del processo in primo grado – intervenuto successivamente alla sentenza del Tribunale oggetto del presente appello - sia stato comunque favorevole a Marcello Dell'Utri giudicato estraneo (per non averla commessa), alla condotta calunniatoria addebitatagli in pregiudizio dei tre collaboratori di giustizia che lo hanno accusato, ed assolto dalla rimanente condotta delittuosa ascrittagli (convincere altri collaboratori a confermare le accuse di Cirfeta Cosimo) neppure configurandosi il reato contestato.

Deve per completezza rammentarsi che proprio con riferimento al delitto di calunnia aggravata continuata dal quale l'imputato è stato infine assolto con la menzionata sentenza del Tribunale, era stata richiesta alla Camera dei Deputati dal P.M. di Palermo l'autorizzazione ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marcello Dell'Utri già emessa il 5 marzo 1999 dal GIP di Palermo, richiesta che il competente organo politico ha tuttavia all'epoca respinto.

Ritiene allora la Corte che l'intera vicenda non debba e non possa in questa sede essere approfonditamente esaminata, in quanto procedendo in tal

senso si verificherebbe un'indebita anticipazione di giudizio su fatti rimessi alla piena cognizione di altra A.G..

Va peraltro considerato che anche le parti del presente processo hanno concordato, come si è già evidenziato, nel ritenere che dai relativi fatti non emergano prove di condotte riconducibili all'imputazione contestata.

Se dunque può soltanto procedersi ad una sommaria delibazione dei fatti deve in questa sede rilevarsi che dall'esame degli atti acquisiti al presente processo, anche alla stregua delle ulteriori risultanze emerse in esito alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte e di cui appresso pur brevemente si tratterà, non sembrano evincersi elementi che dimostrino in primo luogo che Marcello Dell'Utri abbia avuto un qualsiasi ruolo, neppure sotto il profilo della determinazione o istigazione o rafforzamento di un proposito altrui, nell'iniziativa di carattere calunnatorio posta in essere da Cosimo Circeta.

L'iniziativa del Circeta ha avuto infatti origine con una missiva da lui consegnata il 24 agosto 1997 (ancorchè la lettera risulti datata 24 settembre 1997) al Servizio Centrale di Protezione perché fosse recapitata ai P.M. della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

Orbene, nel testo di detta missiva il Circeta, collaboratore di giustizia pugliese appartenente alla Sacra Corona Unita, aveva già specificamente anticipato le sue accuse chiedendo di conferire con i magistrati in quanto durante l'ultimo periodo di detenzione (dal 7 giugno al 10 luglio 1997)

aveva appreso da tale Giuseppe Guglielmini che questi si era accordato con altri due collaboratori di giustizia, detenuti nel medesimo carcere, per formulare false accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri (doc.67 fald.80: “*Il sottoscritto Cosimo Cifeta collaboratore di Giustizia custodito in località protetta nota al S.C.P. chiede di potere conferire con la S.V. in quanto durante il mio ultimo periodo di carcerazione che si è protratto per giorni 30 dal 07/06/97 al 10/07/97 se non erro, venivo a sapere da tale Guglielmini Giuseppe che lo stesso si era messo d'accordo con altri due collaboratori di giustizia presenti nel carcere ove lo scrivente era ristretto per volgere delle accuse false nei confronti del dr. on. Silvio Berlusconi e il dr. Marcello Dell'Utri*”).

I nominativi degli altri due collaboratori di giustizia che secondo il Cifeta si erano accordati con Guglielmini per calunniare i due esponenti politici sono stati poi esplicitati sin dal primo esame reso, su delega della DDA di Lecce, al personale della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Paliano il 27 settembre 1997 (doc.17 fald.50: “*Nel mese di giugno c.a. sono stato tratto in arresto e condotto nella Casa Reclusione di Rebibbia sezione collaboratori, ove erano fra gli altri ristretti tale Di Carlo Francesco, Onorato Francesco, e Guglielmini Giuseppe ...Dopo pochi giorni il Guglielmini Giuseppe mi riferì che Onorato Francesco stava parlando con Di Carlo Francesco in quanto doveva essere quella mattina interrogato dai Giudici che gli avevano chiesto precedentemente se fosse a*

conoscenza di collusione con la mafia da parte del dr. on. Berlusconi e dr. Marcello Dell'Utri, in considerazione del fatto che il Di Carlo doveva essere sentito anche lui dai magistrati il Guglielmini mi riferì che si stavano mettendo d'accordo. Io feci finta di niente per non dare nell'occhio ma ovviamente mi meravigliò il fatto che queste persone complottassero per accreditare ancor di più la loro posizione di collaboratori di giustizia false accuse contro i summenzionati personaggi politici. Dopo pochi giorni, sempre parlando con Guglielmini io disinteressatamente feci cadere il ragionamento su quanto era accaduto il giorno prima, lo stesso mi riferì che gli accordi presi con Di Carlo Francesco erano i seguenti ...”).

Si aggiunga che già in quella prima occasione Cosimo Circeta aveva affermato di avere appreso dal Guglielmini i termini del preso accordo calunniatorio intervenuto tra i tre collaboratori di giustizia evidenziando circostanze e fatti che non poteva che avere appreso dal Guglielmini stesso (“*Il Di Carlo avrebbe accusato il dr. Berlusconi di essere stato in contatto con lo stesso e Stefano Bontate e di essersi incontrato con l'on. Berlusconi a Milano, Onorato Francesco il giorno stesso in cui furono presi gli accordi come ho già detto fu sentito dai Magistrati e avrebbe dichiarato di avere avuto contatti con il dr. Dell'Utri e dal quale lo stesso, o il suo gruppo avrebbero riscosso percentuali inerenti l'installazione dei ripetitori televisivi a Palermo e Sicilia*”).

Ciò che tuttavia in questa sede interessa verificare è se siano emersi elementi che inducano a ritenere che le accuse rivolte dal Circeta (calunniouse o meno che siano lo stabiliranno i giudici competenti), possano avere avuto come ispiratore, istigatore, ovvero anche come rafforzatore di un proposito altrui, l'imputato Marcello Dell'Utri.

Orbene, non sussistono elementi che dimostrino contatti o rapporti tra Cosimo Circeta e l'imputato anteriormente all'agosto 1997, ovvero prima che il Circeta formulasse le sue accuse contro Di Carlo, Onorato e Guglielmini.

Il Dell'Utri, non appena contattato dal Circeta, ha informato i suoi difensori di quanto gli era stato comunicato da quest'ultimo, tanto che proprio Cosimo Circeta è stato subito inserito nella lista testimoniale depositata dalla difesa il 7 ottobre 1997 alla vigilia del dibattimento di primo grado (cfr. pag.2 lista testi difesa in fald.7).

Circa un anno dopo lo stesso imputato ha riferito dei suoi contatti con il Circeta in sede di dichiarazioni spontanee all'udienza del 22 settembre 1998 in quanto i suoi difensori avevano deciso di richiederne un'anticipata escussione proprio per salvaguardare la genuinità della prova temendo che le indagini subito attivate dalla Procura della Repubblica sul Circeta e su quanto da questi dichiarato - in un momento nel quale non era stato ancora introdotto dalla legge 479/1999 l'art.430 bis c.p.p. che avrebbe opportunamente vietato al P.M. ed alla polizia giudiziaria, oltre che ai

difensori, di “assumere informazioni dalla persona ... indicata ... nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali” - potessero nuocere alla genuinità della prova testimoniale richiesta.

Il Dell’Utri ha evidenziato come i suoi difensori, subito informati delle telefonate ricevute dal Cirlfeta circa presunti accordi calunniosi, cui questi aveva assistito in carcere, tra i collaboratori di giustizia che accusavano sia lui che Berlusconi, gli avevano consigliato di invitare il suo interlocutore a verbalizzare quanto a sua conoscenza e lo avevano subito comunque inserito nella lista testimoniale depositata all’avvio del processo dinanzi al Tribunale (“*Il primo è un collaborante già noto a questo Tribunale perchè fa parte della lista dei testimoni presentata dalla nostra difesa e si tratta di Cosimo Cirlfeta, è un pugliese, è fuori dalle controversie siciliane, è un collaborante stimato negli ambienti di giustizia, il quale mi ha telefonato l’anno scorso, per la prima volta, raccontandomi alcune cose diciamo così.... preoccupanti, come la “combine” tra tre altri collaboranti, questi siciliani, tali Guglielmini, Onorato e Di Carlo, che in sua presenza, per essere ristretti nella stessa cella, hanno concordato delle dichiarazioni contro il sottoscritto e il dottor Berlusconi e invitavano anche il Cirlfeta, per la sua parte... diciamo pugliese... a fare dichiarazioni per quanto a sua conoscenza contro sempre il dottor Berlusconi. Io ho chiesto, ovviamente, ai miei difensori, che hanno potuto riscontrare l’attendibilità di questo collaborante*

e mi hanno consigliato di chiedergli di verbalizzare quanto mi raccontava al telefono. La cosa è avvenuta ...”).

Il Dell’Utri aveva evidenziato al Tribunale il presunto trattamento di rigore adottato nei confronti del Circeta, cui era stato revocato anche il beneficio della detenzione domiciliare, che l’imputato temeva derivasse proprio dall’aver deciso di rendere dichiarazioni in suo favore (“*...la cosa diciamo inquietante è che il suddetto collaborante ha subito e subisce tuttora delle violenze fisiche e morali e anche delle intimidazioni con esplicati inviti a ritrattare quanto da lui verbalizzato ... Circeta ha chiesto di poter andare a visitare in ospedale un figliolo di 16 anni che sta morendo di leucemia e questo permesso gli viene continuamente negato; fino all’altro giorno quando gli hanno dato effettivamente un permesso che avrebbero dato a qualunque detenuto normale, portandolo in catene, solo per quattro ore, davanti il letto del figlio”*).

Nell’occasione Marcello Dell’Utri aveva parlato anche di Giuseppe Chiofalo che lo aveva contattato durante l'estate precedente e gli aveva riferito di essere stato ristretto nello stesso carcere con Cosimo Circeta potendone suffragare le dichiarazioni oltre che confermare le vessazioni carcerarie da questi lamentate (“*...si aggiunge un altro collaborante che invece non è noto a questo processo e che è un siciliano, questa volta, tale Pino Chiofalo, anche lui ristretto nello stesso carcere del Circeta. Il Pino Chiofalo, che però sta definendo, credo, i suoi debiti con la giustizia, è*

questione di settimane, mi chiede un incontro in occasione di un suo permesso per il parto della moglie; incontro quindi durante queste vacanze il signor Chiofalo, il quale non solo suffraga le tesi del Cifeta che conosce bene da tanti anni, quindi è in grado di confermare quello che il Cifeta afferma, ma, appunto, lanciato questo appello in favore del Cifeta perché è sottoposto ancora oggi a questo regime diciamo duro e al di là di ogni regola carceraria”).

All'esito delle dichiarazioni spontanee di Marcello Dell'Utri, i difensori hanno formulato subito, motivandola con l'esigenza di verifica immediata di quanto denunciato, una richiesta di anticipazione dell'esame del Cifeta e del Chiofalo (“...chiede appunto che la Corte disponga l'ammissione e l'assunzione dell'esame del Chiofalo per deporre su questi incontri del dottor Dell'Utri e per deporre, soprattutto, sul contenuto di questi incontri, nonchè sui rapporti tra lo stesso Chiofalo e Cifeta e su quanto appreso dal Cifeta, con estensione anche a questo regime di vessazioni in cui sarebbe stato sottoposto il Cifeta. ... Postulato necessario di questa nostra richiesta e ancor più delle dichiarazioni del dottor Dell'Utri è la **richiesta di anticipazione** dell'esame dei signori Cifeta e Chiofalo... insistiamo per ... l'anticipazione del loro esame, del Cifeta già ammesso, del Chiofalo, qualora fosse ammesso dal Tribunale, a udienza prossima, **evitando così pericoli di compromissione alla genuinità della prova**”) che tuttavia non è stata accolta dal Tribunale stante il dissenso espresso dal pubblico ministero.

Non sembrano dunque sussistere elementi che inducano a ritenere Marcello Dell’Utri l’ispiratore delle denunce che si assumono calunniouse fatte da Cosimo Cifeta sin dall’agosto del 1997 anche perché, se così fosse, è ragionevole ritenere che l’imputato sarebbe rimasto defilato piuttosto che riferire subito ai propri difensori delle telefonate ricevute da parte del Cifeta e delle vicende da questi rivelategli, sulla cui fondatezza egli peraltro nulla ha mai riferito rimettendone la valutazione al proprio Giudice.

L’imputato si è dunque limitato ad informarne i suoi legali concordando con loro l’immediato inserimento di quel soggetto nella lista testimoniale al fine di farlo deporre sui fatti a sua conoscenza.

Se le accuse del Cifeta fossero state ispirate da Marcello Dell’Utri o con lui concordate, questi avrebbe avuto tutto l’interesse a non venire allo scoperto dopo appena poche settimane (dal mese di agosto 1997 al deposito della lista il 7 ottobre successivo) citandolo come teste a discolpa.

L’esito assolutorio intervenuto nel giudizio di primo grado in favore di Marcello Dell’Utri, successivamente alla sentenza emessa dal Tribunale che invece era sostanzialmente pervenuta a conclusioni opposte attribuendo all’imputato “*il ruolo di indiscusso ed interessato protagonista*” del “*piano delittuoso che mirava a delegittimare i collaboranti Di Carlo Francesco, Onorato Francesco e Guglielmini Giuseppe*”, impone ancor maggiore cautela nella valutazione dei fatti rimessa alla competente Corte di Appello che li sta giudicando.

Può in questa sede soltanto rilevarsi come neanche l'ulteriore attività istruttoria svolta da questa Corte in sede di rinnovazione ex art.603 c.p.p. ha offerto elementi tali da autorizzare conclusioni sommarie e giudizi anticipati sui fatti in esame.

LE DICHIARAZIONI DI MICHELE ORESTE

In accoglimento della richiesta formulata dal P.G., è stato invero ammesso con ordinanza del 14 luglio 2008 l'esame di Michele Oreste, già collaboratore di studio dell'Avv. Alessandra De Filippis, legale di Cosimo Circeta, assunto alla successiva udienza del 21 novembre 2008.

Si è altresì proceduto all'esame, disposto anche ai sensi dell'art.195 c.p.p., dei testi Nicola Formichella, Renato Farina, Carlo Falcicchio, nonché dell'Avv. Alessandra De Filippis.

La disamina del nuovo tema di prova ha compreso anche una perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche disposte dall'A.G. di Bari sull'utenza della De Filippis.

Orbene, attraverso questa attività istruttoria si è cercato di trovare elementi di supporto alla tesi che l'imputato Marcello Dell'Utri fosse stato l'artefice e l'ispiratore delle accuse mosse dal Circeta avendo con questi raggiunto un presunto accordo la cui prova dovrebbe rinvenirsi proprio nelle dichiarazioni di Oreste Michele, accreditato, pur senza adeguati elementi di supporto che non siano le sue affermazioni, quale asserito collaboratore di giustizia.

L’Oreste in particolare, dal 2002 frequentatore dello studio legale dell’Avv. De Filippis, che aveva ben presto coinvolto in gravi vicende di droga, tanto da essere stati entrambi arrestati nel gennaio del 2005, processati e condannati per reati concernenti le sostanze stupefacenti ed armi, ha riferito in sintesi alla Corte che la predetta era stata nominata ad un certo punto difensore di fiducia da Cosimo Circeta del quale gli aveva parlato frequentemente.

La De Filippis infatti intratteneva con il Circeta, che l’Oreste non ha tuttavia mai personalmente incontrato, un rapporto assai confidenziale nell’ambito del quale la donna aveva appreso, riferendone poi al dichiarante, di contatti del collaboratore di giustizia pugliese con Marcello Dell’Utri.

Michele Oreste ha dichiarato che l’Avv. De Filippis gli aveva confidato che il suo cliente Cosimo Circeta le aveva riferito che le dichiarazioni a discolpa che aveva asseritamente reso in favore del Dell’Utri erano frutto di un accordo con questi intervenuto.

Proprio il Circeta aveva più volte sollecitato il suo nuovo difensore, l’Avv. De Filippis, a contattare il Dell’Utri perché questi “*mantenesse le proprie promesse*” che erano consistite in “*lavoro*”, “*soldi*” ma soprattutto “*condanne*”, verosimilmente alludendosi a sentenze da riformare o revisionare (pag.20 esame udienza 21.11.2008).

Nella ricostruzione dell’Oreste i contatti con il Dell’Utri da parte dell’Avv. De Filippis erano avvenuti attraverso il giornalista Renato Farina

ed il segretario particolare dell'uomo politico, Nicola Falcicchio (erroneamente indicato come Nicola “Piccolino”) il quale in particolare avrebbe invitato la donna ad anticipare al Cifeta il denaro di cui egli asseriva di avere bisogno e che le sarebbe stato poi restituito.

Secondo l’Oreste la De Filippis avrebbe allora effettivamente corrisposto alcune decine di migliaia di euro al Cifeta senza tuttavia ottenere alcuna restituzione del denaro.

Ed in occasione di una telefonata intervenuta direttamente presso lo studio dell’Avv. De Filippis tra costei e Marcello Dell’Utri, l’Oreste aveva sentito – attraverso il “viva voce” – che la donna aveva reclamato la restituzione del denaro anticipato, ma il suo interlocutore si era limitato a replicare di essere “*costernato*” (pag.23).

La lapidaria risposta data dall’odierno imputato alle richieste e rimostranze della De Filippis esclude dunque qualsivoglia riconoscimento da parte dell’imputato del debito riguardo alle somme di denaro che essa aveva consegnato al Cifeta, conclusione che lo stesso dichiarante Michele Oreste sostanzialmente ha dovuto riconoscere (pag.23 “...*nell’ultima telefonata mi ricordo che parlò proprio direttamente con il senatore e lei diceva giustamente <<io voglio i soldi miei, cioè voglio la restituzione dei soldi miei>>, e invece il senatore diceva per telefono, mi ricordo, parole testuali <<sono costernato>>, cioè come a dire che quello che sta dicendo sono*

tutte cavolate in sostanza ... Diceva semplicemente che non era una cosa veritiera in sostanza, gli fece capire questo”).

Che peraltro Marcello Dell’Utri disconoscesse sostanzialmente la fondatezza delle pretese della De Filippis affermando di “*non entrarci nulla*” è stato ribadito dallo stesso Oreste nel prosieguo dell’esame (pag.35: “...la parola <<sono costernato>> me la ricordo perfettamente perché lui diceva: <<sono costernato che stia in quelle condizioni però io comunque non c’entro nulla in mezzo a questa cosa>>”).

Le richieste della donna si erano fatte particolarmente insistenti soprattutto perché lei e l’Oreste erano ormai in gravi difficoltà economiche avendo impellente necessità di denaro per pagare i loro fornitori di droga.

Deve peraltro rilevarsi che nel corso di quell’unica telefonata intervenuta con il Dell’Utri, ascoltata da Michele Oreste, non vi fu alcun accenno da parte della De Filippis a presunti patti da rispettare intervenuti tra il Cifeta e l’esponente politico, avendolo l’Oreste espressamente escluso (PG: ...*lei ha detto perché la De Filippis era molto agitata e diceva <<ma i patti non sono questi>>*. *Questa espressione lei l’ha sentita testualmente oppure è una sua deduzione ?* – Oreste: *No, no cioè, quella è una ... come posso dire, non è una deduzione, l’ho sentito testualmente*” – PG: *La De Filippis che diceva queste parole?* – Oreste: *Non durante la telefonata, dopo, dopo, dopo.* – Presidente: *Ah, non nel corso della telefonata?* – Oreste: *Non nel corso della telefonata*).

E' emerso dunque con assoluta chiarezza che l'esistenza di presunti illeciti accordi tra Dell'Utri e Cifeta ed il rispetto di impegni asseritamente assunti dal primo, non sono stati mai esplicitati a Marcello Dell'Utri o ad altri, ma soltanto confidati a Michele Oreste dalla De Filippis la quale affermava di averlo appreso da Cosimo Cifeta dopo che era divenuta suo difensore di fiducia nel 2002.

Giova ricordare che la lettera e le dichiarazioni del Cifeta che coinvolgevano i tre collaboratori di giustizia che accusano Marcello Dell'Utri nel presente processo, risalgono all'agosto-settembre del 1997, dunque ben cinque anni prima che avesse inizio il rapporto professionale tra la De Filippis ed il collaboratore pugliese.

Ma prescindendo dalle nette smentite opposte dall'Avv. De Filippis alle dichiarazioni dell'Oreste riguardo al contenuto di tali pretese confidenze nel corso dell'esame dalla stessa reso a questa Corte il 27 febbraio 2009, ogni tentativo di approfondire con il dichiarante il contenuto di tali asseriti accordi si è comunque infranto contro la vaghezza e genericità delle risposte di Michele Oreste anche in ragione della limitatezza delle sue conoscenze tutte de relato di secondo grado in quanto derivanti dalle confidenze della De Filippis a sua volta informata dal Cifeta (pag.60: "...ho saputo attraverso l'Avv. De Filippis che lei doveva portare a termine i patti stipulati prima tra il senatore Dell'Utri e Cosimo Cifeta... innanzitutto soldi per la famiglia di Cosimo Cifeta, e poi al termine della sua Quando finiva tutto quanto

dal punto di vista penale, in pratica un lavoro e quindi una sistemazione lavorativa”).

L’Oreste non è dunque in condizioni di riferire alcunchè di concretamente apprezzabile riguardo agli accordi che sarebbero intervenuti nel 1997 tra Dell’Utri e Cifeta e che invece il Tribunale di Palermo, all’esito di un articolato dibattimento, ha già ritenuto insussistenti.

Permangono peraltro anche fondati dubbi in merito alla credibilità stessa di tutto ciò che veniva riferito a Michele Oreste da parte della De Filippis la quale ha persino detto al primo e ad altre persone, così dimostrando di essere adusa anche ad esagerare o persino mentire, di essere figlia non riconosciuta di un “*capo mafioso*”, verosimilmente Gaetano Badalamenti, (pag.77-80 esame Oreste) per esserne stato rivelato tra gli altri proprio da quel Cosimo Cifeta che dovrebbe essere la fonte attendibile delle informazioni alla donna sui presisi patti illeciti con Marcello Dell’Utri.

Si impone dunque una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni acquisite dall’Oreste che è apparso pure oltremodo contraddittorio quando ha riferito tra l’altro che parte del denaro di cui la De Filippis pretendeva la restituzione, 30.000 euro circa, le era comunque pervenuta con un bonifico da parte di tale Franco Zanetti adombrando che ciò fosse accaduto su segnalazione dell’imputato Marcello Dell’Utri.

Ma lo stesso Oreste ha finito per ammettere implicitamente che quel denaro era solo un prestito e non una restituzione, venendo così meno

proprio la causale dell'erogazione riconducibile, pur senza alcuna prova, al Dell'Utri, nel momento in cui, essendo stati arrestati sia lui che la De Filippis, dopo che costei aveva già speso l'intera somma ricevuta, egli si pose il problema di come avrebbe potuto restituire il denaro allo Zanetti (pag.71 “*...infatti quando fummo arrestati la cosa che io pensai subito fu: e adesso i soldi a quello come li deve dare?*” – “*Lei mi aveva parlato di un prestito, sì*”).

Giova in ogni caso rilevare che Michele Oreste ha dovuto conclusivamente ammettere che, per quanto gli risultava, Cosimo Ciffeta, che tramite la De Filippis avrebbe reclamato dall'odierno imputato il rispetto di pretesi impegni assunti in materia di lavoro, denaro e problemi giudiziari, alla fine non aveva ottenuto alcunchè da Marcello Dell'Utri (pag.101 “*Presidente: In conclusione, le risulta, o le è stato riferito, se in definitiva Ciffeta ha ottenuto qualcosa da Dell'Utri ?*” Oreste: “*Da quello che so io no, Presidente*”).

Non è allora il caso di immorare nella disamina delle ulteriori prove assunte in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da questa Corte che ha proceduto all'esame della De Filippis la quale ha sostanzialmente accusato Michele Oreste di averla rovinata (“*Mi ha depauperata di decina di migliaia di euro, si è fatto comprare un'auto e una moto, si è fatto comprare dei gioielli. Ha contattato un mio cliente dal quale ha preso e comprato della droga ... io garante di questo signore Oreste mi*

sono trovata ad essere debitrice di questo spacciatore per 25.000 euro insomma di droga che questo Oreste aveva preso”).

La De Filippis ha in particolare escluso decisamente di avere fatto a Michele Oreste le rivelazioni da questi riferite, pur affermando di avere anticipato denaro a Cosimo Cifeta, anche per il funerale del figlio, ma mai per conto di Marcello Dell’Utri (pag.43-44 esame 27.2.09 - PG: *E i soldi del funerale del figlio, le chiese il senatore di anticiparli ?* – De Filippis: *Assolutamente no* – PG *Quindi era denaro suo ?* - De Filippis: *Si* – PG: *Non fu, ripeto non fu su input del senatore?* – De Filippis: *assolutamente no* – De Filippis: *...so per certo che il senatore Dell’Utri a me non ha mai dato soldi, né mi ha chiesto di anticipare soldi per nessuno”*).

Essa ha soprattutto smentito l’Oreste escludendo radicalmente di avergli riferito di presunti accordi illeciti tra Dell’Utri e Cifeta (pag.69 Avv. Sammarco: ... *Lei ha mai riferito ad Oreste Michele che Cifeta si era messo d'accordo con Dell’Utri per aiutarlo nel processo ?* – De Filippis : “*No, no, assolutamente* – Avv. Sammarco: *Ha mai riferito ad Oreste Michele che Cifeta aveva inventato le sue accuse ...* - De Filippis: *No... al massimo ho riferito che Cifeta ci stava lasciando la vita per questo processo Proprio perché riteneva di dire la verità, non posso mai aver detto il contrario”).*

La De Filippis ha invece ammesso, con riferimento alla telefonata raccontata dall’Oreste, di avere effettivamente chiamato in un’occasione il

Dell'Utri sperando potesse prestarle denaro, ma ciò era avvenuto, peraltro con esito negativo, in un periodo in cui lei era senza soldi ed aveva chiesto prestiti a chiunque versando in gravi condizioni finanziarie (pag.45 “*Io chiamai, ricordo di avere chiamato il senatore Dell'Utri in un periodo che stavo senza soldi e praticamente nella telefonata sondai il terreno se lui poteva, tra virgolette, prestarmi dei soldi perché in quel periodo io ho chiesto in prestito soldi al mondo intero*” - pag.47 “*Ho chiesto soldi in prestito alle persone più impensate e il Senatore Dell'Utri mi rispose <<sono costernato>>, adesso devo andare, fu una telefonata di forse neanche dieci secondi*”), escludendo comunque che l’imputato dovesse restituirlle denaro (“...**Dell'Utri non doveva restituirmi nessuna cifra di denaro insomma**”).

E l’esigenza impellente di trovare ad ogni costo denaro da parte della De Filippis era dovuta proprio alle pressioni che su di lei operavano coloro che fornivano la droga a lei ed a Michele Oreste (“...*io ero senza soldi, avevo lo spacciato di droga che veniva in continuazione a citofonare sotto casa mia perché voleva i soldi della droga che prendeva il signor Oreste ed io non sapevo più a chi rivolgermi...*”).

Anche il giornalista Renato Farina, sentito dalla Corte il 23 gennaio 2009, ha confermato che la De Filippis faceva “*telefonate disperate*” alla ricerca di denaro ed egli aveva dissuaso varie persone dal darle soldi perché convinto che poi le somme sarebbero finite proprio nelle mani di quel

Michele Oreste, “*personaggio nello studio dell'avvocato De Filippis*”, che aveva messo costei “*in un sacco di guai, anche giudiziari*”.

Sia il Farina, sia Carlo Falcicchio, praticante presso lo studio legale della De Filippis dal luglio 2001 al giugno 2002, da cui si allontanò anche a causa del comportamento dell’Oreste divenuto sempre più minaccioso e violento ai suoi danni, hanno escluso di essere a conoscenza di somme di denaro anticipate dalla De Filippis al Circeta per conto di Marcello Dell’Utri (pag.18 esame Farina 23.1.2009 – pag.34 esame Falcicchio 23.1.2009).

La De Filippis, che ha conosciuto Marcello Dell’Utri nel contesto del processo che si celebrava a Palermo per il reato di calunnia aggravata a carico del predetto e del Circeta, il quale nel marzo del 2002 l’aveva nominata difensore di fiducia, ha affermato di avere portato all’imputato, su richiesta del suo cliente, una lettera in cui questi lamentava di essere vittima di una situazione che si era creata solo perché aveva cercato di difendere il Dell’Utri al quale chiedeva anche di curarsi della sua convivente se gli fosse successo qualcosa.

Secondo la De Filippis, che si era recata al Senato per incontrare l’imputato e consegnargli la lettera, il Dell’Utri, dopo averla letta ad alta voce dinanzi a lei, si era dapprima commosso, poi l’aveva invitata a rivolgersi al suo segretario se il Circeta avesse avuto bisogno di qualsiasi cosa, senza che tuttavia essa De Filippis avesse mai dato seguito a quell’invito (pag.31 “...io non ho mai contattato né Nicola Formichella né il

Senatore Dell'Utri per conto di Cifeta per qualche cosa che serviva a Cifeta”).

Era poi capitato che dopo la morte del figlio di Cifeta affetto da AIDS, lei si fosse recata nuovamente dall'imputato su incarico del suo cliente (“*mi disse Cifeta di farglielo sapere*”) il quale forse sperava in un aiuto economico o un contributo per fornire le spese funerarie, ma il Dell'Utri le aveva detto di non potere fare alcunchè (pag.43 “*Che lui non poteva fare niente*”).

I testi Nicola Formichella e Carlo Falcicchio hanno concordemente confermato che la De Filippis, proprio nel periodo in cui aveva particolare bisogno di denaro, aveva continuamente cercato un contatto con il Dell'Utri, verosimilmente sperando in quel momento di grande difficoltà soprattutto economica, di trarre vantaggi anche attraverso un'eventuale nomina da parte dell'imputato quale difensore di fiducia nel processo in corso a Palermo - nomina sollecitata anche consigliando la condotta processuale da adottare in quel giudizio - che le avrebbe offerto, oltre a notorietà, anche cospicue possibilità di guadagno.

E tali contatti essa aveva ricercato con così assillante insistenza, ma sempre con evidente esito negativo, che ad un certo punto il Formichella, capo della segreteria dell'imputato, non aveva più risposto alle chiamate della De Filippis, mentre Carlo Falcicchio aveva persino cambiato il numero del telefono per non essere più molestato (esame Formichella pag.13:

“...addirittura Carlo cambiò numero di telefono e me lo ricordo benissimo, stavamo in un bar in cui mi disse pensa, ho dovuto cambiare il numero di telefono, infatti mi diede il numero di telefono perché non posso rispondere continuamente a tutte queste chiamate che mi fa”.

Dall'esame delle conversazioni intercettate, su disposizione dell'A.G. di Bari, sull'utenza telefonica delle De Filippis, di cui la Corte ha disposto la trascrizione, non emergono infine elementi certi idonei a supportare la tesi dell'esistenza di un accordo, risalente all'estate del 1997, tra Cosimo Circeta e Marcello Dell'Utri avente ad oggetto le dichiarazioni calunnose che il primo avrebbe dovuto rendere nei riguardi di Di Carlo, Guglielmini e Onorato, evidenziandosi soltanto i continui insistenti tentativi che la donna poneva in essere per cercare di avere un contatto con l'imputato nel tentativo di accreditarsi quale difensore ed entrare nelle grazie dell'influente uomo politico (conv. 29 aprile 2004 ore 19.04 De Filippis a Falcicchio: *“Nominasse Alessandra e chiudesse il discorso”*).

Eloquenti in tal senso le parole di Carlo Falcicchio alla De Filippis la quale non riusciva ad ottenere la tanto agognata nomina da parte del Dell'Utri quale suo difensore di fiducia nel processo di Palermo (conv. 27 aprile 2004 ore 13 - Falcicchio *“...il processo di Palermo, ti ho ripetuto un milione di volte ... perché se qualcuno ti voleva come altro avvocato ti nominava ... se qualcuno il tuo aiuto non lo vuole, non è che glielo devi dare per forza. ... Dopo di che se dal punto di vista del processo lui vuole*

essere aiutato da te è un discorso, se non vuole essere aiutato da te. Amen.

Fattene una ragione ...”).

Giova peraltro rilevare che, se Marcello Dell'Utri avesse davvero ispirato propositi calunniosi nel Cifeta assumendo con lui nel 1997 illeciti impegni il cui rispetto il primo aveva anni dopo reclamato proprio tramite la De Filippis nel 2004, è ragionevole ritenere che l'imputato sarebbe stato ben più accomodante piuttosto che prendere nettamente e decisamente le distanze da quella donna che lo pressava per avere sostanzialmente solo un po' di denaro allo scopo di risolvere i problemi suoi e del suo assillante cliente.

E significativo che l'imputato non ha mutato atteggiamento, chiudendo invece a tutte le sempre più pressanti richieste della De Filippis, neppure quando essa ha assunto persino toni palesemente ricattatori (22 settembre 2004 ore 15.41 De Filippis a Formichella – “**L'ultimo tentativo giusto per non...perché non mi si possa dire che non ci ho provato...Se lui può cortesemente...come dire..parlarmi anche prima...sarebbe meglio...che inizia l'udienza. Io magari ti chiamo domani mattina e tu mi fai sapere.... Perché...sennò Nicola poi devo fare i fatti miei e, voglio dire, devo togliermi tutti gli scrupoli per cui è l'ultimo tentativo che faccio per potergli parlare.... Anche perché la situazione sta assolutamente precipitando”**).

Ed a fronte dei tentativi della donna, in occasione delle udienze del processo a Palermo, di parlare delle condizioni sempre più gravi di salute del

Cirfeta al Dell'Utri, questi ha continuato a mantenere la sua condotta sfuggente, dimostrando dunque di non avere alcunchè da temere dalle iniziative della De Filippis (cfr. conversazione 23 settembre 2004 ore 19.38
“*Io ho detto: “Quando possiamo parlare?” “Eh, ma adesso sto scappando”.* ... *Ho detto: “Guardi che quello sta quasi per schiattare..” - dico- “..si è fatto quattro bombolette di gas, sa”.* “Uh, **che peccato, mi dispiace**”. Fa: ”*E come mai?*” Faccio: “*Eh, dico, è stanco*”. Fa: “*E lo so ma....adesso deve tenere duro*”. Mentre stavamo in udienza. Dico: “*Lo so, il problema è che siamo tutti stanchi, il problema è capire perché*”. ***E’ scappato. Ha fatto finta di non sentire e se ne è andato***”).

Può dunque concludersi che la Corte non ritiene siano stati acquisiti elementi così probatoriamente certi da potere in questa sede, ancorchè incidentalmente (restando la completa valutazione delle nuove risultanze probatorie affidata al giudice competente), ricondurre all'imputato Marcello Dell'Utri la responsabilità di una manovra calunniatrice rispetto alla quale egli peraltro è già stato ritenuto estraneo dal Tribunale all'esito del relativo giudizio.

Residua allora l'unico dato oggettivo e certo degli incontri che Marcello Dell'Utri ebbe nel 1998 con Giuseppe Chiofalo, l'ultimo dei quali documentato da un'attività di pedinamento ed osservazione svolta dalla p.g..

L'imputato ha giustificato la sua presenza a quell'incontro affermando di avere accettato l'invito del Chiofalo nell'intento di acquisire elementi che

risultassero utili alla sua strategia difensiva nel presente processo costruita anche sulla prospettata e denunziata possibile concertazione di accuse ai suoi danni da parte dei collaboranti grazie ai contatti in carcere di cui avevano goduto durante la codetenzione.

Si aggiunga che il Dell’Utri, come avvenuto con Cosimo Cifeta, ha comunque riferito al Tribunale sin dall’udienza del 22 settembre 1998 dei suoi recenti rapporti con Giuseppe Chiofalo che aveva incontrato durante l'estate e che gli aveva rivelato di potere confermare le accuse già formulate dal Cifeta (“... *si aggiunge un altro collaborante che invece non è noto a questo processo e che è un siciliano, questa volta, tale Pino Chiofalo, anche lui ristretto nello stesso carcere del Cifeta. Il Pino Chiofalo, che però sta definendo, credo, i suoi debiti con la giustizia, è questione di settimane, mi chiede un incontro in occasione di un suo permesso per il parto della moglie; incontro quindi durante queste vacanze il signor Chiofalo, il quale non solo suffraga le tesi del Cifeta che conosce bene da tanti anni, quindi è in grado di confermare quello che il Cifeta afferma, ma ha, appunto, lanciato questo appello in favore del Cifeta perchè è sottoposto ancora oggi a questo regime diciamo duro e al di là di ogni regola carceraria*”).

L'imputato, dunque, non ha avuto esitazione a parlare subito dei suoi contatti con Giuseppe Chiofalo, al riguardo rendendo dichiarazioni spontanee in dibattimento, alla ripresa del processo dopo la pausa estiva, proprio per consentire ai suoi difensori di richiedere l'esame anticipato, oltre

che del Cifeta, anche del suddetto Chiofalo, ma il Tribunale, come già precisato, ha rigettato l'istanza in ragione del dissenso espresso dal P.M. (“*Questa preoccupazione io ritengo, signor Presidente e signori del Tribunale, di doverla esplicitare e ho occasione di farlo solo adesso perché pare che prima non avevo altre udienze, diciamo.... a nostro favore; tanto io dovevo e credo che sia giusto averlo fatto*”).

Rileva al riguardo la Corte che dalla vicenda in questione, così come riconosciuto anche dal P.G., non possono dunque trarsi elementi a carico dell'imputato in riferimento a condotte inquadrabili nella contestata fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa.

Anche l'originaria impostazione accusatoria volta a dimostrare l'esistenza di un generale tentativo di delegittimazione dell'intero sistema dei collaboratori di giustizia non può poggiare sulle generiche affermazioni del Tribunale che risultano destituite di concreto fondamento probatorio ed oggi ancor più confutate dall'esito assolutorio del processo celebrato a carico del Dell'Utri proprio per tali fatti specifici.

Si rammenti peraltro che proprio l'accusa rivolta all'imputato nel processo per il reato di cui all'art.368 c.p. di avere ordito un piano, in concorso con Chiofalo e Cifeta, diretto non solo a delegittimare i collaboranti palermitani che accusavano Dell'Utri e Berlusconi, ma anche a coinvolgere altri collaboratori nel piano criminoso per un migliore conseguimento dello scopo perseguito, è stato dal Tribunale ritenuto, proprio

per tale parte di condotta, del tutto insussistente, assolvendo sia il Dell’Utri, che lo stesso Cifeta, ancorchè deceduto, ai sensi dell’art.530 comma 1 c.p.p. “*perché il fatto non sussiste*”.

Ne consegue pertanto che l’incontro tra Marcello Dell’Utri e Cosimo Cifeta, documentato dalla p.g. ed avvenuto il 31 dicembre 1998, ferma restando la valutazione che riterrà di farne la Corte di Appello nel distinto giudizio in corso, nel presente processo assume solo il valore della rappresentazione di una condotta indubbiamente non corretta da parte dell’imputato.

Il Dell’Utri, infatti, chiamato al telefono alla sua utenza di Milano da Giuseppe Chiofalo per fissare un incontro avendo da riferirgli notizie di rilievo, in luogo di rivolgersi ai suoi legali per acquisire tali informazioni, ritenne di procedervi personalmente recandosi ad incontrare il predetto nella località protetta ove egli stava trascorrendo un periodo di libertà grazie ad un permesso di 10 giorni concessogli dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Il Chiofalo nel corso dell’incidente probatorio ha tra l’altro riferito di avere incontrato Marcello Dell’Utri, sempre nell’interesse di Cosimo Cifeta, complessivamente quattro volte, tra il febbraio ed il dicembre del 1998.

In particolare in occasione dell’ultimo incontro del 31 dicembre 1998 egli ha precisato di essersi appartato all’interno di un box adiacente alla sua abitazione con il Dell’Utri il quale, pur preoccupato essendosi accorto di

essere pedinato e fotografato, lo aveva invitato a confermare le dichiarazioni del Circeta promettendogli che “l'avrebbe fatto ricco”.

Prescindendo dalla fondatezza o meno di tali dichiarazioni, ciò che risulta oggettivamente ed incontestabilmente documentato è il fatto che l'imputato, contattando ed incontrando personalmente e da solo il Chiofalo, ha tenuto una condotta, seppur non giudicata illecita, quanto meno irrituale, che non può trovare giustificazione in pretese esigenze di autodifesa, in quanto l'art.38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (abrogato dall'art. 23 della legge 397/2000 che ha introdotto il titolo VI-bis in tema di investigazioni difensive) riserva l'espletamento di eventuali attività investigative ai soli difensori.

Che l'incontro a Rimini potesse non derivare solo da esigenze di ricerca di elementi utili alla sua difesa da parte del Dell'Utri è ipotesi peraltro avvalorata dal rilievo che l'imputato non si fece accompagnare da un avvocato all'appuntamento con Chiofalo avendo verosimilmente interesse ad incontrarlo da solo in ragione degli argomenti, non tutti trasparenti, da discutere.

Prescindendo allora dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate tra il Circeta ed il Dell'Utri, induce comunque e certamente al sospetto di possibili intese di carattere illecito tra i due il fatto che l'imputato non abbia esitato, pur nell'ultimo giorno dell'anno e dunque alla vigilia della festività del Capodanno 1998, ad affrontare un lungo viaggio (oltre 300

chilometri) da Milano a Rimini per incontrare personalmente il Chiofalo, in assenza dei suoi legali e portando con sé doni di varia natura.

STATUIZIONI FINALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA

Così esaurita la disamina delle risultanze processuali la Corte rileva che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata sono dunque solo parzialmente condivisibili per le ragioni analiticamente sin qui esposte.

Quanto all'imputato Gaetano Cinà, deceduto il 23 febbraio 2006 dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, rileva la Corte che alla stregua delle argomentazioni svolte e delle risultanze probatorie acquisite, non emerge dagli atti la prova della sua estraneità agli addebiti, ovvero dell'infondatezza degli stessi, nei termini richiesti dall'art.129 c.p.p..

Ne consegue pertanto che deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Gaetano Cinà in ordine ai reati ascritti perché estinti per morte del reo.

Va confermata invece, anorchè solo parzialmente, la condanna di Marcello Dell'Utri in ordine all'unico reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nei limiti temporali e giuridici appreso esposti (assorbita l'imputazione ascritta al capo A) della rubrica in quella di cui al capo B) e limitatamente alle condotte commesse sino al 1992).

Risulta in conclusione provato, come in precedenza già osservato, che egli ha svolto, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà ed alle sue "autorevoli"

conoscenze e parentele, un'attività di “mediazione” quale canale di collegamento tra l’associazione mafiosa cosa nostra, in persona del suo più influente esponente dell’epoca Stefano Bontate, e Silvio Berlusconi, così apportando un consapevole rilevante contributo al rafforzamento del sodalizio criminoso al quale ha procurato una cospicua fonte di guadagno illecito rappresentata da una delle più affermate realtà imprenditoriali di quel periodo, divenuta nel volgere di pochi anni un vero e proprio impero finanziario ed economico.

Va riaffermato che l’imputato non ha svolto solo un ruolo di collaborazione con l’imprenditore estorto al fine esclusivo di trovare soluzione ai suoi problemi, ma ha invece coscientemente mantenuto negli anni amichevoli rapporti con coloro che erano gli aguzzini del suo amico e datore di lavoro, incontrando e frequentando sia Gaetano Cinà che Vittorio Mangano, pranzando con loro ed a loro ricorrendo ogni qualvolta sorgevano problemi derivanti da attività criminali rispetto ai quali i suoi amici ed interlocutori avevano una sperimentata ed efficace capacità di intervento.

Non dunque un reato di “amicizia” per avere frequentato un soggetto dalle parentele “*ingombranti*” ed un esponente mafioso in ascesa, bensì il consapevole sfruttamento di quell’amicizia e di quel rapporto che gli consentivano di porsi in diretto collegamento con i vertici della potente mafia siciliana.

Marcello Dell'Utri ha così oggettivamente fornito un rilevante contributo all'associazione mafiosa cosa nostra consentendo ad essa, con piena coscienza e volontà, di perpetrare un'intensa attività estorsiva ai danni del facoltoso imprenditore milanese imponendogli sistematicamente per quasi due decenni il pagamento di ingenti somme di denaro in cambio di "protezione" personale e familiare.

Infatti, anche dopo la morte di Stefano Bontate nell'aprile del 1981 e l'ascesa in seno all'associazione mafiosa di Salvatore Riina, l'imputato ha mantenuto i suoi rapporti con cosa nostra specificamente adoperandosi, fino agli inizi degli anni '90, affinchè il gruppo imprenditoriale facente capo a Silvio Berlusconi continuasse a pagare cospicue somme di danaro a titolo estorsivo al sodalizio mafioso in cambio di "protezione" a vario titolo assicurata.

Ciò Dell'Utri ha potuto fare proprio perché ha mantenuto negli anni, mai rinnegandoli ed anzi alimentandoli, amichevoli e continuativi rapporti con i due esponenti mafiosi in contatto con i vertici di cosa nostra i quali hanno accresciuto nel tempo il loro peso criminale in seno al sodalizio proprio in ragione del fatto che l'imputato ha loro consentito di accreditarsi come trampoli per giungere a Silvio Berlusconi, destinato a diventare uno dei più importanti esponenti del mondo economico-finanziario del paese, prima di determinarsi anche verso un impegno personale anche in politica.

Marcello Dell'Utri, dunque, per circa due decenni, ogni volta che l'amico imprenditore Silvio Berlusconi subiva attentati ed illecite richieste ad opera della criminalità organizzata, si è proposto come soggetto capace, in forza delle sue risalenti conoscenze, di risolvere il problema con l'unico sistema che conosceva, ovvero favorire le ragioni di cosa nostra inducendo l'amico a soddisfarne le pressanti pretese estorsive.

Egli è divenuto dunque costante ed insostituibile punto di riferimento sia per Silvio Berlusconi, che lo ha interpellato ogni volta che ha dovuto confrontarsi con minacce, attentati e richieste di denaro sistematicamente subite negli anni, sia soprattutto per l'associazione mafiosa cosa nostra che, sfruttando il rapporto preferenziale ed amichevole con lui intrattenuto dai suoi due membri, Gaetano Cinà e Vittorio Mangano, sapeva di disporre di un canale affidabile e proficuo per conseguire i propri illeciti scopi non rischiando denunce ed interventi delle forze dell'ordine, quanto piuttosto con la garanzia di un esito positivo e dell'accoglimento delle proprie pretese estorsive.

Tale condotta dell'imputato, che anche per la sua sistematicità va fondatamente ritenuto abbia consapevolmente contribuito al consolidamento ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, integra dunque il contestato concorso nel reato associativo che deve tuttavia ritenersi sussistente solo fino ad epoca in cui, in forza delle risultanze acquisite, può ritenersi

inconfutabilmente provato il pagamento da parte di Silvio Berlusconi delle somme richiestegli in favore di cosa nostra.

E' stato evidenziato come la critica ed approfondita disamina delle dichiarazioni dei collaboratori imponga di ritenere certamente provata la corresponsione, da parte del Berlusconi per il tramite di Dell'Utri, di somme di denaro a cosa nostra, fino al 1992, difettando invece elementi certi per affermare che ciò sia avvenuto anche negli anni successivi ed in particolare dopo la strage di Capaci e nel periodo in cui, dalla fine del 1993, l'imprenditore Berlusconi decise di assumere il ruolo a tutti noto nella politica del paese.

Mancano infatti per il periodo successivo al 1992 prove inequivocabili e certe di concrete e consapevoli condotte di contributo materiale ascrivibili a Marcello Dell'Utri aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione criminosa.

Se infatti la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite impone che la prova da acquisire ai fini della configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa debba riguardare ogni singolo contributo apportato dall'agente ed alla sua portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione, risultando insufficiente ad integrare il reato una condotta che configuri mera "disponibilità" o "vicinanza", deve concludersi che per Marcello Dell'Utri il contributo penalmente rilevante apportato agli scopi dell'associazione è stato rappresentato, per le ragioni esposte, dalla

comprovata condotta di mediazione, consapevolmente svolta per circa due decenni consentendo a cosa nostra di estorcere denaro a Berlusconi, con certezza protrattasi solo sino al 1992.

In difformità a quanto ritenuto dal primo Giudice, osserva infatti la Corte, all'esito dell'approfondita ed obiettiva analisi delle risultanze acquisite, che non sussiste alcun concreto elemento ancorchè indiziario comprovante l'esistenza di contatti o rapporti, diretti o indiretti, tra Marcello Dell'Utri ed i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, essendo risultato sostanzialmente inconsistente anche il contributo offerto nel presente giudizio di appello da Gaspare Spatuzza, le cui dichiarazioni, al di là del risalto mediatico oggettivamente assunto, si sono palesate prive di ogni effettiva valenza probatoria, sia per l'inutilizzabilità processuale delle mere deduzioni ed inammissibili congetture che hanno caratterizzato l'esame del predetto, sia soprattutto per la manifesta genericità dell'unico concreto riferimento alla persona dell'imputato.

La Corte infine ribadisce che l'obiettivo e rigoroso esame dei dati processuali acquisiti, costituiti prevalentemente da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non ha evidenziato prove certe idonee a supportare la grave accusa contestata a Marcello Dell'Utri di avere stipulato nel 1994 un accordo politico-mafioso con cosa nostra nei termini richiesti per la configurabilità della fattispecie di cui agli artt.110 e 416 bis c.p. nel caso

paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato.

Non risulta infatti provato né che l'imputato Marcello Dell'Utri abbia assunto impegni nei riguardi del sodalizio mafioso, né che tali pretesi impegni, il cui contenuto riferito da taluni collaboranti (generica promessa di interventi legislativi e di modifiche normative) difetta di ogni specificità e concretezza, siano stati in alcun modo rispettati ovvero abbiano comunque efficacemente ed effettivamente inciso sulla conservazione e sul rafforzamento del sodalizio mafioso.

L'imputato va dunque assolto dall'imputazione ascritta, relativamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992, perché il fatto non sussiste.

Passando alle statuzioni concernenti la condanna dell'imputato, ritiene la Corte che debba essere accolta la richiesta subordinata della difesa di assorbimento in un unico reato associativo di natura permanente dei due contestati reati di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., escludendosi pertanto la continuazione ed il conseguente aumento di pena.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, qualora la condotta sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n.646, che ha introdotto la fattispecie criminosa di cui all'art.416 bis c.p., si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli

artt.416 e 416 bis c.p. ed applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge 646/1982, della pena prevista dall'art.416 bis c.p. (Cass. Sez. II sentenza n.2963 dell'8/2/1996).

Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, invero, pur autonomo rispetto a quello dell'associazione per delinquere previsto dall'art.416 c.p., ne costituisce un'ipotesi specifica, in quanto la finalità perseguita con la pratica del metodo mafioso è pur sempre quella di commettere delitti, analogamente a quanto avviene nel delitto di associazione per delinquere.

Ne consegue che, stante la natura permanente del reato associativo, tutta la condotta incriminata, se cessata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma speciale, è soggetta alla disciplina da questa dettata.

L'applicabilità dell'art.416 bis c.p. si estende pertanto anche a condotte che, pur inquadrabili nelle previsioni di detta norma, siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore e proseguite come nel caso in esame anche in epoca successiva, senza che ciò comporti la violazione dell'art.2 c.p., non verificandosi in tal caso il fenomeno della retroattività, ma solo quello della naturale operatività della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la quale altrimenti, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente sanzionabile, con svantaggio per l'imputato, in base alla più generica norma incriminatrice preesistente, costituita dall'art.416 c.p. (cfr. Cass. Sez. I sentenza n.80 del 30/1/1992).

Resta pertanto assorbito nel delitto di cui all'art.416 bis, quale reato progressivo permanente, il reato meno grave di associazione per delinquere eventualmente in precedenza già sussistente.

Giova inoltre rilevare come il momento consumativo dell'unico reato progressivo permanente, che in generale si verifica all'atto del recesso volontario del partecipe all'associazione, nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa, integrato dai singoli contributi apportati dall'agente agli scopi del sodalizio, deve individuarsi, anche per quanto rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione, nella data dell'ultimo contributo fornito dall'agente e dunque, per l'imputato Marcello Dell'Utri, nell'anno 1992.

Ritiene la Corte che all'imputato non possano riconoscersi le invocate circostanze attenuanti generiche in ragione sia del precedente penale da cui risulta gravato, sia soprattutto avuto riguardo all'estrema gravità della condotta criminosa addebitata concretatasi nell'avere apportato un contributo sistematico protrattosi nel tempo per circa due decenni all'associazione mafiosa cosa nostra, tra le più pericolose e ramificate organizzazioni criminali operanti nel nostro paese.

Ritiene la Corte che la pena da infliggere all'imputato, considerando l'esclusione della continuazione e la pronuncia parzialmente assolutoria, debba pertanto determinarsi in **anni sette di reclusione** che, pur superiore ai minimi edittali previsti dal reato aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art.416 bis c.p., risulta conforme ai parametri di cui all'art.133 c.p. ed

adeguata in particolare alla rilevante gravità dei fatti contestati costituiti dall'instaurazione e dal mantenimento di stabili ed illeciti rapporti criminosi, dal 1974 al 1992, con l'associazione mafiosa cosa nostra e con alcuni dei suoi esponenti di maggiore rilievo.

Non merita accoglimento invece la richiesta di aggravamento della pena formulata con l'atto di appello incidentale proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo e reiterata dal P.G. nel presente giudizio di appello.

Il sostanziale e tutt'affatto irrilevante ridimensionamento, anche sotto il profilo del tempus commissi delicti, delle condotte criminose per le quali è stata confermata la penale responsabilità dell'imputato, assolto invece per insussistenza del fatto da quella parte dell'imputazione, contestata e ritenuta provata dalla sentenza appellata, che addebitava a Marcello Dell'Utri la stipula con l'associazione mafiosa di un patto politico-mafioso, impone di non accogliere la richiesta di aggravamento del trattamento sanzionatorio formulata dal P.G. procedendo invece ad una pur contenuta riduzione della pena.

La sentenza appellata va confermata nel resto condannandosi l'imputato Marcello Dell'Utri alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo nei termini di cui al dispositivo.

La particolare complessità del processo, avuto riguardo alla gravità delle imputazioni ed alla rilevante mole degli atti processuali da esaminare e

valutare, contenuti in oltre 140 faldoni, ha imposto la fissazione del termine massimo (90 giorni) per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 150 c.p., 530, 531 e 605 c.p.p.;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dell'11 dicembre
2004 appellata da Cinà Gaetano e Dell'Utri Marcello ed incidentalmente dal
Procuratore della Repubblica di Palermo;
dichiara non doversi procedere nei confronti di Cinà Gaetano in ordine
ai reati ascritti gli perché estinti per morte del reo;
assorbita l'imputazione ascritta al capo A) della rubrica in quella di cui
al capo B), assolve Dell'Utri Marcello dal reato ascrittigli, limitatamente
alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992, perché
il fatto non sussiste e per l'effetto riduce la pena allo stesso inflitta ad anni
sette di reclusione.

Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Condanna Dell'Utri Marcello alla refusione delle spese sostenute dalle
parti civili costituite Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo
che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi euro 7.000,00 oltre spese
generali, IVA e CPA come per legge.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Palermo, 29 giugno 2010

Il Cons. estensore

Dott. Salvatore Barresi

Il Presidente

Dott. Claudio Dall'Acqua

INDICE

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO.....	pag. 1
APPELLO DELL'IMPUTATO GAETANO CINA'	pag. 59
APPELLO DELL'IMPUTATO MARCELLO DELL'UTRI.....	pag. 61
APPELLO INCIDENTALE DEL P.M.....	pag. 116
MOTIVI NUOVI PER L'IMPUTATO DELL'UTRI.....	pag. 118
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN APPELLO.....	pag. 121
MOTIVI DELLA DECISIONE - QUESTIONI DI NATURA PROCESSUALE.....	pag. 143
RAPPORTE DI MARCELLO DELL'UTRI CON CINA' E MANGANO - L'ASSUNZIONE DI MANGANO AD ARCORE.....	pag. 185
LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO DI CARLO - L'INCONTRO DI MILANO.....	pag. 200
IL FALLITO SEQUESTRO DEL PRINCIPE D'ANGERIO.....	pag. 225
LE DICHIARAZIONI DI GALLIANO E CUCUZZA	pag. 232
GLI ATTENTATI ALLA VILLA DI VIA ROVANI A MILANO.....	pag. 242
LA CONTINUITA' DEI RAPPORTI TRA DELL'UTRI E MANGANO.....	pag. 250
IL MATRIMONIO DI GIROLAMO FAUCI A LONDRA.....	pag. 257
IL RUOLO DI MARCELLO DELL'UTRI	pag. 259

I PAGAMENTI DI BERLUSCONI PER LA PROTEZIONE DI COSA NOSTRA – LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORANTI.....	pag. 264
RAPPORTI CON FILIPPO ALBERTO RAPISARDA.....	pag. 275
IL “PIZZO PER LE ANTENNE”.....	pag. 282
LE DICHIARAZIONI DI GANCI, ANZELMO E GALLIANO.....	pag. 287
LE DICHIARAZIONI DI GIOVAN BATTISTA FERRANTE – GLI ALTRI COLLABORANTI.....	pag. 308
IL CONCORSO DI DELL’UTRI NEL REATO CONTESTATO - LE PROVE DELLA CONDOTTA FINO AL 1992	pag. 317
GLI ATTENTATI AI MAGAZZINI STANDA DI CATANIA.....	pag. 328
I RAPPORTI CON GIUSEPPE E FILIPPO GRAVIANO – LA VICENDA D’AGOSTINO.....	pag. 361
LA STAGIONE POLITICA.....	pag. 382
SICILIA LIBERA E LE DICHIARAZIONI DI TULLIO CANNELLA.....	pag. 386
LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO CALVARUSO.....	pag. 394
L’IMPEGNO POLITICO DI BERLUSCONI - LA SCELTA DI COSA NOSTRA DI SOSTENERE “FORZA ITALIA”.....	pag. 400
LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRE’	pag. 406
IL RUOLO DI MANGANO IN COSA NOSTRA NEL 1993-94.....	pag. 426

LE DICHIARAZIONI DI CUCUZZA SUGLI INCONTRI DELL'UTRIMANGANO.....	pag. 432
LE ANNOTAZIONI NELLE AGENDE DELLA SEGRETARIA DI DELL'UTRI.....	pag. 443
LE DICHIARAZIONI DI DI NATALE E LA MARCA.....	pag. 451
L'ESAME DI GASPAR SPATUZZA.....	pag. 458
LE INTERCETTAZIONI DEL 1999 E DEL 2001.....	pag. 501
LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO DI GATI.....	pag. 509
LE ASPETTATIVE INFONDATE DI COSA NOSTRA.....	pag. 515
LA TESI DELLA MILLANTERIA DI VITTORIO MANGANO.....	pag. 519
L'INSUSSISTENZA DEL PATTO POLITICO-MAFIOSO.....	pag. 527
LE RICHIESTE DEL P.G. RELATIVE A MASSIMO CIANCIMINO.....	pag. 545
LE DICHIARAZIONI DI VINCENZO LA PIANA.....	pag. 565
LA VICENDA DELLA PALLACANESTRO TRAPANI.....	pag. 571
I CONTATTI DI DELL'UTRI CON CIRFETA E CHIOFALO.....	pag. 597
LE DICHIARAZIONI DI MICHELE ORESTE.....	pag. 609
STATUIZIONI FINALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA.....	pag. 627
DISPOSITIVO.....	pag. 638